

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 747

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

14/04/2024 - 05:57

Indice

1. DDL S. 747 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 747	4
1.2.2. Testo approvato 747 (Bozza provvisoria)	168
1.2.3. Testo 1	208
1.3. Trattazione in Commissione	392
1.3.1. Sedute	393
1.3.2. Resoconti sommari	394
1.3.2.1. 1 [^] (Affari Costituzionali) e 10 [^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) ..	395
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 15/06/2023	396
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (pom.) del 15/06/2023	399
1.4. Trattazione in consultiva	502
1.4.1. Sedute	503
1.4.2. Resoconti sommari	504
1.4.2.1. 4 [^] (Politiche dell'Unione europea)	505
1.4.2.1.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023	506
1.4.2.2. 5 [^] (Bilancio)	516
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023	517
1.4.2.3. 6 [^] (Finanze e tesoro)	524
1.4.2.3.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 50 (pom.) del 15/06/2023	525
1.4.2.4. Comitato per la legislazione	529
1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 16 (ant.) del 15/06/2023	530
1.5. Trattazione in Assemblea	532
1.5.1. Sedute	533
1.5.2. Resoconti stenografici	534
1.5.2.1. Seduta n. 76 del 13/06/2023	535
1.5.2.2. Seduta n. 77 del 19/06/2023	578
1.5.2.3. Seduta n. 78 del 20/06/2023	621

1. DDL S. 747 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 747

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 747

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(V. Stampato Camera n. 1114)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 giugno 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 giugno 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « percentuali » è sostituita dalla seguente: « quote »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , che è parte integrante del presente decreto, e » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto; »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , che è parte integrante del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al terzo periodo, dopo le parole: « ingegneria dei trasporti e meccanica » sono inserite le seguenti: « nonché di ingegneria idraulica e ambientale »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità

da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026 »;

al comma 5, dopo le parole: « una riserva di posti » sono inserite le seguenti: « non inferiore al 10 per cento e »;

al comma 6, le parole: « presso ENIT » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ENIT »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei" »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato

servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4" »;

al comma 11, lettera a), le parole: « , nonché per i titolari » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei titolari »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni »;

al comma 12:

al primo periodo, dopo le parole: « per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in posizione di fuori ruolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o in posizione di »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" è sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il dirigente di livello generale della Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente di livello non generale della Direzione generale".

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-*quater*. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi".

12-*quinquies*. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".

12-*sexies*. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 »;

al comma 13:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, »;

alla lettera h), le parole: « a decorrere dall'anno 2024 annui » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno 2024 »;

al comma 14:

all'alinea, le parole: « dal presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi da 1 a 13 »;

alla lettera b), le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a decorrere dall'anno 2024 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » *sono sostituite dalle seguenti:* « del programma "Fondi di riserva e speciali" »;

ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: « 2023 e a » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2023 e »;

al numero 11), le parole: « 2023 e a 22.350 annui » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2023 e 22.350 euro annui »;

ai numeri 12) e 13), le parole: « 2023 e a » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2023 e »;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-*bis*) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed eventuali altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti";

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".

14-*ter*. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),";
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
- 3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA";
- b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della tutela del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA, »;
- c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
- d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".

14-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".

14-*quinquies*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*quater* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-*sexies*. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

"7-*ter*. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di *tutor*, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".

14-*septies*. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale) - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

- 1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";
- 2) al comma 5-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";
- b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
"Art. 35.1. - (Concorsi su base territoriale) - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base

territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";

c) all'articolo 35-*quater*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";

d) all'articolo 52, comma 1-*bis*, quinto periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni".

Art. 1-*ter*. - (*Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame*) - 1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";

b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei*) - 1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91" sono sostituite dalle seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata', lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91";

2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di progetto";

3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal 2024 al 2026";

5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";

6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi' e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";

b) al comma 5-*quater*, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026" ».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera b), le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*quinquies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3-*ter*. Gli inquadramenti di cui al comma 3-*bis* possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.

3-*quater*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo.

3-*quinquies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di

personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

al comma 4, le parole: « di revisione. » sono sostituite dalle seguenti: « di revisione »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « lettera a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

5-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "15.000".

6-*ter*. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".

6-*quater*. All'articolo 16-*ter*, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei" ».

6-*quinquies*. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo *turn over*.

6-*sexies*. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016) - 1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

Art. 3-ter. - (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione) - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.

3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica » e la parola: « renderli » è sostituita dalla seguente: « renderle ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: « un'anzianità complessiva » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »; alla lettera b):
all'alinea, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;
al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;
dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso »;
al comma 3, dopo le parole: « "e 2021/2022" » sono inserite le seguenti: « , ovunque ricorrono, »;
al comma 8, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo »;
al comma 10, le parole: « dei commi 5 e 6, » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 5 e 6 »;
al comma 11, le parole: « dalle graduatorie » sono sostituite dalle seguenti: « a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie » e le parole: « e dai relativi elenchi aggiuntivi » sono sostituite dalle seguenti: « e nei relativi elenchi aggiuntivi, »;
al comma 15, primo periodo, le parole: « nel corso di vigenza » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso della vigenza »;
il comma 16 è sostituito dal seguente:
« 16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5 »;
al comma 17, le parole da: « , per i quali il percorso annuale » fino a: « sono immessi in ruolo sui » sono sostituite dalle seguenti: « sono assegnatari dei », le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 »;
al comma 18, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" »;
al comma 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" »;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
« 20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di

richiesta destinazione".

20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico »;

al comma 21, lettera b), le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

« 21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica".

21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy" ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dell'allegato 2 » sono inserite le seguenti: « annesso al presente decreto, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dal »;

al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: « Libro », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « libro » e la parola: « Titolo » è sostituita dalla seguente: « titolo »;

al comma 3, le parole: « dalla tabella » sono sostituite dalle seguenti: « dalla tabella » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annessi al presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato";

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

"Art. 161-bis. - (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7-ter. - (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa) - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: « de La Maddalena » sono sostituite dalle seguenti: « della Maddalena » e, al secondo periodo, dopo le parole: « La remunerazione del sub-commissario » sono inserite le seguenti: « , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, »;

All'articolo 9:

al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".

2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella

realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « dirigenti di ricerca, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti di ricerca nonché » e le parole: « riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « "Fondi di riserva e speciali" ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « del programma dei "Fondi » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi" ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 3:

al secondo periodo, le parole: « o altra analoga posizione » sono sostituite dalle seguenti: « o in altra analoga posizione »;

al terzo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « Alla relativa copertura » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, » e le parole: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « si avvale » sono inserite le seguenti: « di personale » e le parole: « per ciascun ente » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascun ente, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti effettivi" sono inserite le seguenti: "e un supplente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente". Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA » *sono sostituite dalle seguenti:* « Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « al comma 1, nonché » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 1 del presente articolo nonché »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annesso al presente decreto »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata

nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "Struttura per la prevenzione antimafia", e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del citato decreto legislativo n. 159 del 2011";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-*bis*, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6";

c) al comma 8, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale" ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 2, le parole: « , sono preposti » sono sostituite dalle seguenti: « sono preposti »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « Con regolamento di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo » e, al secondo periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della sua entrata in vigore »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

al comma 5, le parole: « 2037, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 6, le parole: « 2037, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 9, le parole: « 2032, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2032 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 10, le parole: « 865.434 per l'anno 2023, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 828.567 per l'anno 2023 e a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 13, le parole: « 2036, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2036 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 14, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni », le parole: « 2026, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 15:

alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:

alla lettera c), le parole: « del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo decreto legislativo »;

alla lettera e), le parole: « fermo restando le previsioni di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le disposizioni dell'articolo »;

alla lettera g), dopo le parole: « della polizia penitenziaria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « , che costituiscono parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annessi al presente decreto »;

al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e, al secondo periodo, dopo le parole: « della polizia penitenziaria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 17, le parole: « 2041, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2041 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 18, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni », le parole: « 2040, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2040 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 19:

all'alinea, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi »;

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « 616 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 617 unità »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative »;

al numero 2), le parole: « dei ruoli del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e dopo le parole: « di dirigente superiore che espleta funzioni operative » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera e), dopo le parole: « del 15 novembre 2016 » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , », le parole: « e, per il rimanente 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , e, per il rimanente 30 per cento, » e le parole: « legge 27 novembre 2017, n. 205 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

alla lettera o), le parole: « legge 27 novembre 2017, n. 205 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 20, le parole: « pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036 »;

al comma 21, le parole: « 2026, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 25:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « nel 2032, e » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2032 e » e le parole: « e a di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro »;

al comma 28, le parole: « agli organici » sono sostituite dalle seguenti: « negli organici » e dopo le parole: « di pubblica sicurezza e » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 32, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;
al comma 34, le parole: « dall'anno 2024 all'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;
al comma 35, dopo le parole: « dall'articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 36, le parole: « 31 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 e 35 » e le parole: « per euro 450.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 450.000 euro ».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;
alla lettera b):
al numero 2), le parole: « al 2032, » sono sostituite dalle seguenti: « al 2032 » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;
al numero 3), le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;
al numero 4), la parola: « ricorran » è sostituita dalla seguente: « ricorrono » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;
ai numeri 5) e 6), le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere ».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: « per l'anno 2027, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2027 e »;
alla lettera e), le parole: « , che è parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « 2037, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 ed euro » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;
al comma 3, primo periodo, le parole: « 2028, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2028 ed euro », le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. - (Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".
2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e

di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi ».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera d), dopo le parole: « comma 11, del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « della Regione Valle d'Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori".

4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,".

4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027" sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027";

b) al secondo periodo, le parole: "ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" ».

All'articolo 19:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di euro a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « di euro annui a

decorrere »;

al secondo periodo, le parole: « è incrementato » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata » e le parole: « di euro a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « di euro annui a decorrere »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « (AGENAS) di cui » sono sostituite dalle seguenti: « (AGENAS), di cui » e le parole: « , a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « afferenti la contrattazione » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alla contrattazione » e le parole: « del decreto-legge n. 78 del 2010. . » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 78 del 2010. »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « ad essi applicabile » sono sostituite dalle seguenti: « ad esso applicabile »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono soppresse »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime" »;

al comma 7, primo periodo, le parole « dall'art. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo » e le parole: « per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

al comma 8, le parole: « euro 6.130.495 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.130.425 » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno ».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, », le parole: « sono avviate » sono sostituite dalle seguenti: « siano avviate » e dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e, al secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « politiche fiscali e sistema tributario, » sono inserite le seguenti: « comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria, »;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria";

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *2-quinquies* del presente articolo.

2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di

cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

- a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
- b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
- c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a

decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-*septies* e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-*decies*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*septies*, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*novies* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

3-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 21:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « commi 8 e 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « all'entrata in vigore del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 22:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente »;

al terzo periodo, le parole: « euro 286.200 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 229.609 » e le parole: « euro 429.300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 344.414 annui »;

al comma 3, le parole: « del presente decreto, cessano » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto cessano »;

al comma 4, le parole: « fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione » e le parole: « supporto tecnico operativo » sono sostituite dalle seguenti: « supporto tecnico-operativo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « potenziamento », le parole: « dei ministri, si articola » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri si articola » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 6, le parole: « contrasto al dissesto » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto del dissesto »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « comma 6, è » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 è »;

alla lettera b), le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti:

« annui a decorrere »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis.* Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-bis*, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma *7-bis* del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma *7-bis*, alla data di cui al medesimo comma *7-bis*, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma *7-ter* nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma *7-quater*, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma *7-quater*, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee

della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 8, dopo le parole: « del Dipartimento per le politiche della famiglia » *sono inserite le seguenti:* « , del Dipartimento per le politiche europee »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare » *e le parole:* « decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto legislativo »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo" ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2:

alle lettere d) ed e), le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alla lettera f), le parole: « all'export » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'esportazione »;

alla lettera b), numero 2), le parole: « ed è titolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ; costituisce titolo »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « ed è titolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ; costituisce titolo »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, » *sono soppresse;*

al capoverso « Indici »:

al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: « Coordinamento richieste » *sono sostituite dalle seguenti:* « Coordinamento delle richieste »;

al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: « Coordinamento attività istituzionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Coordinamento delle attività istituzionali »;

al numero 4:

all'alinea, le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: « Coordinamento controlli ufficiali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Coordinamento dei controlli ufficiali »;

al numero 5, alinea, le parole: « all'export » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'esportazione »;

al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: « Predisposizione piani » *sono sostituite dalle seguenti:* « Predisposizione di piani »;

al numero 7:

all'alinea, le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » *sono sostituite dalle*

seguenti: « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;
alla sub-unità 7.1, le parole: « tenuta dei registri varietali e » *sono sostituite dalle seguenti*: « Tenuta dei registri varietali e »;
alla sub-unità 7.2, le parole: « Coordinamento controlli » *sono sostituite dalle seguenti*: « Coordinamento dei controlli »;
al numero 8, sub-unità 8.1, le parole: « art. 53 reg 1107/2010 » *sono sostituite dalle seguenti*: « articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) » *sono sostituite dalle seguenti*: « dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) », *le parole*: « del predetto Ente, è » *sono sostituite dalle seguenti*: « del predetto Ente è », *dopo le parole*: « alla stabilizzazione » *è inserito il seguente segno d'interpunzione*: « , » *e la parola*: « richiesti » *è sostituita dalla seguente*: « previsti »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti

esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante".

2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma *2-bis* del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo »;

alla rubrica, le parole: « e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa ».

Nel capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-bis. - (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale) - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".

2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1.1), le parole: « numero 2), » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »:

alla lettera b), numero 2), le parole: « al comma 3 le parole » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3, le parole »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « a Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da svolgere » sono inserite le seguenti: « , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, » e le parole: « predetto dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « predetto Dipartimento »;

al terzo periodo, le parole: « ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi ».

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « autorizzato a costituire » sono inserite le seguenti: « nell'anno 2023 »;

al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: « ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del » sono sostituite dalle seguenti: « La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 4, le parole: « ENIT S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società ENIT S.p.A. »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « ad ENIT S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società

ENIT S.p.A. »;

al comma 8, le parole: « presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo »;

al comma 9, capoverso 4:

all'alinea, le parole: « Ferma l'operatività » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando l'operatività »;

alla lettera c), le parole: « nell'ambito turismo » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del turismo »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo »;

al comma 10, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni »;

al comma 11, le parole: « ai commi da 1 a 10 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e le parole: « parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « conto capitale ».

All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, le parole: « l'implementazione » sono sostituite dalle seguenti: « il potenziamento », dopo le parole: « una quota » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e le parole: « riconosciuto in favore della » sono sostituite dalle seguenti: « concesso alla ».

All'articolo 27:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5, » e le parole: « tecnologico del Paese può » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologico del Paese, può »;

alla lettera b), le parole: « al comma 6 il » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 6, il », le parole: « , prevalente e dedicata, » sono sostituite dalle seguenti: « prevalente e specifica » e le parole: « con

decreto del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti*: « con decreto del Ministro »;
al comma 2, le parole: « 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti*: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Nel capo II, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

« Art. 27-bis. - (*Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione*) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza" è sostituito dal seguente: "nazionalità" ».

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

».

All'allegato 3, tabella A, livello di funzione « E », qualifica « Primo dirigente », colonna « Funzione », le parole: « o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente » *sono sostituite dalle seguenti*: « o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente ».

*Decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacità
amministrativa delle
amministrazioni pubbliche.**
IL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
e urgenza di definire misure volte
a garantire il rafforzamento della
capacità amministrativa delle
amministrazioni pubbliche,
nonché il potenziamento e la
riorganizzazione delle
associazioni e delle società a
partecipazione pubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 6 aprile 2023;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Capo I

MISURE IN MATERIA DI
POTENZIAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. ».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

3. Le amministrazioni di cui alla

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le **quote** di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. ».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 **annesso al** presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.**

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 **annesso**

tabella B dell'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica **nonché di ingegneria idraulica e ambientale** in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel

caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

***b-bis)* le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità.**

***4-bis.* Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.**

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti **non inferiore al 10 per cento** e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « in numero di 19 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di 23 ».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
« Articolo 46. - (*Aree funzionali*) -
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; *standard* organizzativi delle strutture interessate; *standard* dei servizi sociali essenziali; criteri di

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di

circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

c) all'articolo 54-*quater*, le parole: « è pari a 5 » sono sostituite dalle seguenti: « è pari a 7 ».

9. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) al secondo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto-legge n. 44 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

9. *Identico.*

9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:
« 4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei ».

10. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è inserito il

10. **Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:**

seguinte:

« 8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni di cui al comma 9, primo periodo, nonché quelle del citato regolamento previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il predetto personale rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4. ».

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4 ».

11. *Identico:*

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera *c)*, dopo le parole: « e dell'amministrazione penitenziaria » sono inserite le seguenti: « , nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, »;
b) al comma *7-bis*, le parole: « del Ministro competente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Autorità politica competente ».

a) al comma 7, lettera *c)*, dopo le parole: « e dell'amministrazione penitenziaria » sono inserite le seguenti: « nonché **dei** titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, »;

b) *identica*.

11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato **fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.**

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « dalla » è sostituita dalle seguenti: « da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il dirigente di livello generale della Direzione generale » sono sostituite dalle

seguenti: « un dirigente di livello non generale della Direzione generale ».

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: « di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ».

12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

13. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) identica;

b) identica;

dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; *c) identica;*

d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; *d) identica;*

e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; *e) identica;*

f) per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento; *f) identica;*

g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per *g) identica;*

l'anno 2023 e di euro 5.337.323
annui a decorrere dall'anno 2024
per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 833.733
per l'anno 2023 e di euro 53.374
annui a decorrere dall'anno 2024
per le spese di funzionamento;

h) per il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di euro
694.818 per l'anno 2023 e di euro
1.042.226 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a
tempo indeterminato e di euro
59.024 per l'anno 2023 e di euro
5.903 a decorrere dall'anno 2024
annui per le spese di
funzionamento;

i) per il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di
euro 2.126.117 per l'anno 2023 e
di euro 3.189.175 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato
e di euro 818.918 per l'anno 2023
e di euro 31.892 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;

l) per il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e di
euro 2.176.061 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a
tempo indeterminato, e di euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro
250.000 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;

m) per il Ministero dell'università
e della ricerca, di euro 561.189 per
l'anno 2023 e di euro 841.783
annui a decorrere dall'anno 2024
per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 84.179 per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui
a decorrere dall'anno 2024 per le
spese di funzionamento;

n) per il Ministero della cultura, di
euro 1.489.936 per l'anno 2023 e
di euro 2.234.904 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato
e di euro 253.491 per l'anno 2023

h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro
59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 **annui a decorrere
dall'anno 2024** per le spese di funzionamento;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

n) identica;

e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e *o) identica;*
di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato *p) identica;*
e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato *q) identica;*
e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato; *r) identica;*
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato. *s) identica.*

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere

14. Agli oneri derivanti **dai commi da 1 a 13**, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, *a) identica;*

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; *b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando: *c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:*

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

1) identico;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024; *2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;*

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024; *3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;*

4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e *4) identico;*

37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per

1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « ed eventuali altri Ministeri » sono inserite le seguenti: « , agenzie ed enti »;

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA ».

14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dello sviluppo economico, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « e della salute, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

3) al terzo periodo, le parole da: « per le merci assimilabili » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « della tutela del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: « del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

d) al comma 12, le parole: « Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA ».

14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *ff-bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 ».

14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *14-bis* a *14-quater* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-sexies. Dopo il comma *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

« *7-ter*. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse

finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di *tutor*, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi ». *14-septies*. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma »;

2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo »;

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35.1. - *(Concorsi su base territoriale)* - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei »;

c) all'articolo 35-*quater*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera *a*), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta »;

d) all'articolo 52, comma 1-*bis*, quinto periodo, le parole: « dall'amministrazione di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni ».

Articolo 1-ter.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame)

1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma »;
- b) al comma 14, dopo le parole: « concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego » sono inserite le seguenti: « presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

Articolo 1-quater.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: « Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter:

- 1) al primo periodo, le parole da: « assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei » fino a: « articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 » sono sostituite dalle seguenti: « proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 »;
- 2) al primo periodo, dopo le parole: « struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « al direttore generale di progetto »;
- 3) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;
- 4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dal 2024 al 2026 »;
- 5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei »;
- 6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio ».

per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 »;
b) al comma 5-*quater*, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026 ».

Articolo 2.

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-*bis*. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,

Articolo 2.

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. *Identico.*

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati. ».

2. Sono abrogati:

a) il comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.

Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'articolo 4 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. *Identico.*

1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziato in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica ».

2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere

comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1 ».

trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1 ».

All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma ».

3-*bis*. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di

incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*quinquies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3-*ter*. Gli inquadramenti di cui al comma 3-*bis* possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.

3-*quater*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo.

3-*quinquies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla

realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione. ».

5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo.

6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

6. *Identico.*

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 15.000 ».

6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni ».

6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo *turn over*.

6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

Articolo 3-ter.

(Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.

3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 4.
*(Scuola nazionale
dell'amministrazione e
conclusione dei concorsi)*

1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

Articolo 4.

(Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

1. *Identico.*

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: « lavoro » è sostituita dalla seguente: « tirocinio »;
2) dopo le parole: « presso le amministrazioni di destinazione; » sono aggiunte le seguenti: « al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al

2. Con **regolamento adottato con** decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di **renderle** coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. *Identico:*

decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 420: a) *identico*:

1) il comma 2 è sostituito dal
seguito: 1) *identico*:

« 2. Ai concorsi di cui al comma 1
sono ammessi: « 2. *Identico*:

a) i dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche ed educative
statali; a) *identica*;

b) il personale docente ed
educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali che
abbia superato il periodo di prova
e che abbia maturato un'anzianità
complessiva nel profilo di
appartenenza o anche nei diversi
profili indicati nel presente
comma, di almeno dieci anni. »;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia
maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o
anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno
dieci anni. »;

2) dopo il comma 2, è inserito il
seguito: 2) *identico*:

« 2-*bis*. Per l'ammissione ai
concorsi, i soggetti di cui al
comma 2 devono essere in
possesso di uno tra i seguenti titoli
di studio:

a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
della Repubblica italiana n. 2 del 4
gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo
livello rilasciato dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio
ordinamento congiunto con
diploma di istituto secondario
superiore. »;

3) il comma 7 è sostituito dai
seguito: 3) *identico*:

« 7. Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito da
adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite:
« 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono **definiti**:

- a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; *a) identica;*
- b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili; *b) identica;*
- c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; *c) identica;*
- d) la valutazione della eventuale preselezione; *d) identica;*
- e) la valutazione delle prove e dei titoli; *e) identica;*
- f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; *f) identica;*
- g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. *g) identica.*

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.

Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte. »;

7.1. Identico. »;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente:

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

« 1. Identico:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i

a) identica;

magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) i membri di cui alle lettere a) e b), nonché quelli eventualmente

previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. »;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli. »;

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole: « direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigente generale »;

2) al comma 2, le parole: « , nel limite dei posti messi a concorso » sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le

parole: « 2020/2021 e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: «

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ».

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le

parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 ».

4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022.

b) *identica*.

1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso »;

c) *identica*;

d) *identica*.

2. *Identico*.

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e 2021/2022 », **ovunque ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 ».

4. *Identico*.

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia

5. *Identico.*

6. *Identico.*

nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni

7. Identico.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. Identico.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato **a docenti iscritti nella prima fascia delle** graduatorie provinciali per le supplenze e **nei** relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto

sottoscritto ai sensi del comma 14, 15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso **della** il medesimo contratto prosegue vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il sino al termine della sua durata. Se medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze

16. **Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai** soggetti di cui al comma 13 non si applica, **per l'anno scolastico 2023/2024**, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13 sono **assegnatari dei** posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza **nell'anno** scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. **Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.**

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri

accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

19. Al comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « dell'abilitazione all'insegnamento e » sono soppresse.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;

b) il comma 3-*bis* è abrogato.

derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del **programma** « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

19. *Identico.*

20. *Identico:*

a) *identica;*

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:
« 3-*bis*. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al

personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

20-bis. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione ».

20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

21. All'articolo 47, comma 1, del

21. *Identico:*

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative » sono sostituite dalle seguenti: «

l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi », le parole: « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, » sono soppresse e le parole: « materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR »;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. »;

c) al quarto periodo, le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1. ».

a) *identica;*

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. »;

c) *identica;*

d) *identica.*

21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica ».

21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le fondazioni ITS *Academy* per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy* ».

Articolo 6.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 **annesso al presente decreto**, a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

decreto.

1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: « 1.911 », « 3.823 » e « 5.133 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 2.011 », « 3.923 » e « 5.233 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

2. *Identico.*

3. *Identico.*

le parole: « , fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali » sono soppresse.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 34 le parole da: « La destinazione » a « con l'estero. » sono soppresse;

b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: « i tre mezzi » sono inserite le seguenti: « o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi ».

5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. *Identico.*

5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni **annui** a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle

iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.

Articolo 7.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma

3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. ».

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e), le parole: « due uffici centrali » sono sostituite dalle seguenti: « tre uffici centrali

1. *Identico:*

« 3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 **annui** a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. ».

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

»;

1.2) alla lettera g), le parole: « Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

2) al comma 2, dopo le parole: « l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del

presente titolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento »;

b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «

Commissario generale per le onoranze ai caduti », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

c) all'articolo 254, le parole: « Commissariato generale per le onoranze ai Caduti », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

d) all'articolo 266:

1) al comma 1, le parole: « Commissario generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

2) al comma 2, le parole: « del Commissariato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficio » e la parola « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti:

2) al comma 2, dopo le parole: « l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del **libro** secondo, dal capo II del **titolo** III del **libro** terzo e dal regolamento »;

c) identica;

d) identica;

« capo dell'Ufficio »;

3) al comma 3, la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

4) al comma 4, le parole: « il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

e) all'articolo 267:

e) identica;

1) la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

2) al comma 5, le parole: « del Commissariato generale per le onoranze ai caduti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «

Commissario », ovunque ricorra, è *f) identica;* sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

g) all'articolo 567:

g) identica;

1) al comma 1, le parole: « al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

2) al comma 2, le parole: « Commissario generale » sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

h) all'articolo 689:

h) identica;

1) al comma 1, dopo le parole: « lingue estere » sono inserite le seguenti: « ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale »;

2) al comma 2:

2.1) le parole: « prove di lingua estera » sono sostituite dalle seguenti: « prove di cui al comma 1 »;

2.2) dopo le parole: « insegnante della lingua estera » sono inserite le seguenti: « o della materia di interesse professionale »;

2.3) dopo le parole: « della lingua » sono inserite le seguenti: « o della materia »;

3) al comma 3, dopo la parola: « assegna » sono inserite le seguenti: « per ciascuna prova facoltativa »;

i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: « dal generale di divisione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano ».

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato

i) *identica*.

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla **tabella A** di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 **annessi al presente decreto**.

accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

6. Identico.

7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che

7. Identico.

abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Articolo 7-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato »;

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri »;

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis. - (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-ter.

(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui

all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

Articolo 8.

(Sub-commissario per la

realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente: « 13-*sexies*. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli

(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

1. *Identico:*

« 13-*sexies*. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario, **il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024**, è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Articolo 9.

(Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: « finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; » sono inserite le seguenti: « supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca; »;

Articolo 9.

(Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

1. *Identico.*

b) all'articolo 51-*quater*, le parole: « pari a sei » sono sostituite dalle seguenti: « pari a otto ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) l'articolo 21-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i

commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-*bis*, la lettera b) è soppressa;

2) al comma 2-*ter*, gli ultimi due periodi sono soppressi.

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identico*:

1) al comma 2-*bis*, la lettera b) è **abrogata**;

2) *identico*.

2-*bis*. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza ».

2-*ter*. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-*bis*. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della

3. *Identico*:

« 1-*bis*. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel

ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. ».

Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte **assegnata con applicazione di tassi forfettari** o comunque non **soggetta** a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. ».

3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, « Istruzione e Ricerca » - componente 2, « Dalla ricerca all'impresa » - linea di investimento 3.1, « Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione » e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.

4. *Identico:*

218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
« *2-bis*. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca. ».

« *2-bis*. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte **assegnata con applicazione di tassi forfetari** o comunque non **sogetta** a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca. ».

4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

occupazionali necessari al suo funzionamento)

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità « 1500 », affidato in *outsourcing*, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma **dei** « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. All'articolo 17-*novies* del

1. *Identico.*

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. *Identico:*

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo,

« 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato. ».

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo

esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato. ».

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. **Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente della
sicurezza energetica.

Articolo 13.

*(Avvalimento da parte del
Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica di personale
di ENEA e ISPRA per attività di
interesse comune)*

1. All'articolo 17-septies, comma
1, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, sono
apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal
seguente: « Al fine di rafforzare le
attività volte al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo
sostenibile di interesse comune, il
Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica si avvale
dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) fino a un
contingente massimo per ciascun
ente di trenta unità di personale
non dirigenziale collocato fuori
ruolo o in posizione di comando
presso gli uffici del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza
energetica. »;

b) al secondo periodo, le parole: «
della transizione ecologica » sono
sostituite dalle seguenti: «
dell'ambiente e della sicurezza
energetica » e le parole: « entro
sessanta giorni a decorrere dal 24
giugno 2021 » sono soppresse.

Articolo 13.

*(Avvalimento di personale **dell'ENEA e dell'ISPRA** da parte del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attività di
interesse comune)*

1. *Identico:*

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di rafforzare
le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica si avvale **di personale** dell'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo, per
ciascun ente, di trenta unità di personale non dirigenziale collocato
fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

b) *identica.*

**1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel
suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei
traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, anche mediante la composizione
qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile
che garantisca la presenza di un esponente della magistratura
contabile e di un diretto rappresentante del Ministero**

vigilante, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: « componenti effettivi » sono inserite le seguenti: « e un supplente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente ». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.

Articolo 14.

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1. *Identico:*

« 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »;

a) *identico:*

« 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 **del presente articolo** nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »;

b) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

b) *identica.*

« 1-*ter*. L'Unità di missione di cui al comma 1-*bis* svolge la propria attività anche con il supporto delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. ».

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1 **annesso al presente decreto.**

2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella **B dell'allegato 2 annesso al presente decreto.** L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario **al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi,** coordina le attività di programmazione e di indirizzo **svolte dal Ministero della salute** ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.

programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a **sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche** della politica sanitaria internazionale dell'Italia. 4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico.*

a) al primo periodo, le parole da: « è autorizzato, per l'anno 2021, » fino a « da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di 7 unità dirigenziali non generali » sono aggiunte le seguenti: « , di 22 unità di dirigenti sanitari ».

4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito.

5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. *Identico.*

6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

6. *Identico.*

6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal

medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di « Struttura per la prevenzione antimafia », e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6 »;

c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale ».

Articolo 15.

Articolo 15.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di

potenziamento degli organici della 1. *Identico:*

Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5,

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, **3 annesso al presente decreto;**

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, **4 annesso al presente decreto;**

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, **5 annesso al presente decreto;**

che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è

conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano

programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera *a)*.

3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata

all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a

legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico,

d) identica.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera *a)*.

3. Con regolamento **adottato ai sensi dell'articolo 17**, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data **della sua** entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Identico.

di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;
d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno

13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro

22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro

24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037, pari a euro

24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro

562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

- 1) al comma 2, le parole: « 30.956 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 30.975 unità »;
- 2) al comma 4, le parole: « 60.653

2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro

24.472.253 **annui** a decorrere **dall'anno** 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 **annui** a decorrere **dall'anno** 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. *Identico.*

unità » sono sostituite dalle seguenti: « 60.959 unità »;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: « 94 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 124 unità »;
2) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente: « *b-bis*) ispettori: 103 »;
3) dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente: « *b-ter*) appuntati e carabinieri: 3 ».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;
d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;
e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029,

8. *Identico.*

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 **annui** a decorrere **dall'anno** 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032, pari a euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
« 1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità. »;
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro **828.567** per l'anno 2023 e a euro 259.700 **annui** a decorrere **dall'anno** 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

finanziari;

c) non prima del 1° giugno 2025,
n. 89 unità nel ruolo appuntati e
finanziari;

d) non prima del 1° giugno 2026,
n. 90 unità nel ruolo appuntati e
finanziari.

13. Agli oneri assunzionali
derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 12, pari a euro 760.404
per l'anno 2023, pari a euro
3.070.518 per l'anno 2024, pari a
euro 5.893.657 per l'anno 2025,
pari a euro 9.688.624 per l'anno
2026, pari a euro 12.294.026 per
l'anno 2027, pari a euro
12.582.093 per l'anno 2028, pari a
euro 12.955.416 per l'anno 2029,
pari a euro 13.463.361 per l'anno
2030, pari a euro 14.071.424 per
l'anno 2031, pari a euro
14.325.962 per l'anno 2032, pari a
euro 14.254.072 per l'anno 2033,
pari a euro 14.130.833 per l'anno
2034, pari a euro 13.963.153 per
l'anno 2035, pari a euro
13.762.422 per l'anno 2036, pari a
euro 13.678.395 a decorrere dal
2037, si fa fronte ai sensi del
comma 22.

14. Per le spese di funzionamento
connesse alle previsioni di cui al
comma 12, pari a euro 132.459
per l'anno 2023, pari a euro
170.959 per l'anno 2024, pari a
euro 291.342 per l'anno 2025, pari
a euro 356.050 per l'anno 2026,
pari a euro 202.300 a decorrere
dal 2027, si fa fronte ai sensi del
comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di
polizia penitenziaria, al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n.
146, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il
seguito:

« Capo II-bis
CARRIERA DEI MEDICI DEL
CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

Art. 19-bis (*Carriera dei medici
del Corpo di polizia penitenziaria*)

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro
3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025,
pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per
l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro
12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno
2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro
14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno
2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro
13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036
e pari a euro 13.678.395 **annui** a decorrere **dall'anno** 2037, si fa
fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle **disposizioni** di cui
al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro
170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari
a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 **annui** a
decorrere **dall'anno** 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. *Identico:*

a) *identico:*

« Capo II-bis
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

Art. 19-bis (*Carriera dei medici del Corpo di polizia*

penitenziaria) - *Identico.*

- 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

- a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- b) medico principale;
- c) medico capo;
- d) medico superiore;
- e) primo dirigente medico;
- f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. Identico:

- a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; *a) identica;*
- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria; *b) identica;*
- c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto; *c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto **legislativo**;*
- d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; *d) identica;*
- e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; *e) ferme restando le **disposizioni dell'**articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;*
- f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria; *f) identica;*
- g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli *g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli*

uffici e i servizi della polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

2. Identico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

3. Identico.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. »;

4. Identico »;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 **annessi al** presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 **annui** a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

penitenziaria previste dalla
normativa vigente, come di
seguito indicato:

- a) non prima del 1° dicembre
2023, n. 51 unità nella qualifica di *a) identica*;
medico;
- b) non prima del 1° dicembre
2026, n. 32 unità nella qualifica di *b) identica*;
medico;
- c) non prima del 1° dicembre
2035, n. 16 unità nella qualifica di *c) identica*;
medico;
- d) non prima del 1° dicembre
2040, n. 3 unità nella qualifica di *d) identica*.
medico.

17. Agli oneri assunzionali
derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 16, secondo periodo,
pari a euro 245.797 per l'anno
2023, pari a euro 3.201.388 per
l'anno 2024, pari a euro 3.381.262
per l'anno 2025, pari a euro
3.543.459 per l'anno 2026, pari a
euro 5.485.630 per l'anno 2027,
pari a euro 5.598.493 per l'anno
2028, pari a euro 5.598.493 per
l'anno 2029, pari a euro 5.598.493
per l'anno 2030, pari a euro
5.654.175 per l'anno 2031, pari a
euro 6.266.675 per l'anno 2032,
pari a euro 6.272.727 per l'anno
2033, pari a euro 6.339.297 per
l'anno 2034, pari a euro 6.446.629
per l'anno 2035, pari a euro
7.706.292 per l'anno 2036, pari a
euro 7.769.140 per l'anno 2037,
pari a euro 7.839.726 per l'anno
2038, pari a euro 7.692.902 per
l'anno 2039, pari a euro 7.968.337
per l'anno 2040, pari a euro
8.583.900 per l'anno 2041, pari a
euro 8.594.481 a decorrere dal
2042, si fa fronte ai sensi del
comma 22.

18. Per le spese di funzionamento
connesse alle previsioni di cui al
comma 16, secondo periodo, pari
a euro 127.500 per l'anno 2023,
pari a euro 49.725 per l'anno 2024,
pari a euro 49.725 per l'anno 2025,
pari a euro 129.725 per l'anno
2026, pari a euro 80.925 per

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023,
pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per
l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro
5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028,
pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per
l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro
6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033,
pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per
l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro
7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038,
pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per
l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro
8.594.481 **annui** a decorrere **dall'anno** 2042, si fa fronte ai sensi
del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle **disposizioni** di cui
al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno
2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per
l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro
80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro
120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli
anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a
euro 99.450 **annui** a decorrere **dall'anno** 2041, si fa fronte ai sensi

ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040, pari a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:
a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, come di seguito indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili

del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione **degli** incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di **617** unità, come di seguito indicato:

1) *identico*;

1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni

del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli **del ruolo** degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera *a)*, la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero

operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) identica;

corrispondente di unità;
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: « Dirigenti con funzioni operative » sono aggiunte, in fine, le seguenti « e funzioni tecnico-professionali » e alla colonna « incarichi di funzione » nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Comandante dei vigili del fuoco di Roma. »;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale. »;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale

c) *identica*;

d) *identica*;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 **dicembre** 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera *a)*, numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; *f) identica;*

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera *f)* risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a)*, numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; *g) identica;*

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera *a)*, numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a)*, numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; *h) identica;*

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli *i) identica;*

ispettori antincendi, di cui alla lettera *a*), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *a*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera *a*) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera *a*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

l) identica;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera *a*) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

m) identica;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in *n) identica;* aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404

unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) *identica*;

straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera *n*), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n*), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera *n*), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per

q) *identica*;

r) *identica*.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro **42.773.274** per l'anno 2024, pari a euro **43.714.230** per l'anno 2025, pari a euro **53.612.852** per l'anno 2026, pari a euro **54.296.772** per l'anno 2027, pari a euro **54.744.442** per l'anno 2028, pari a euro **54.853.460** per l'anno 2029, pari a euro **55.068.338** per l'anno 2030, pari a euro **55.679.686** per l'anno 2031, pari a euro **55.987.840** per l'anno 2032, pari a euro **56.116.002** per l'anno 2033, pari a euro **56.165.587** per l'anno 2034, pari a euro **56.165.587** per l'anno 2035 e pari a euro **56.187.061 annui** a decorrere **dall'anno 2036**, si fa fronte ai sensi del comma 22.

l'anno 2030, pari a euro
55.598.295 per l'anno 2031, pari a
euro 55.906.449 per l'anno 2032,
pari a euro 56.034.611 per l'anno
2033, pari a euro 56.084.196 per
l'anno 2034, pari a euro
56.084.196 per l'anno 2035, pari a
euro 56.105.670 a decorrere dal
2036, si fa fronte ai sensi del
comma 22.

21. Per le spese di funzionamento
connesse alle previsioni di cui al
comma 19, pari a euro 1.052.110
per l'anno 2023, pari a euro
850.000 per l'anno 2024, pari a
euro 850.000 per l'anno 2025, pari
a euro 1.201.000 per l'anno 2026,
pari a euro 1.019.000 a decorrere
dal 2027, si fa fronte ai sensi del
comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 1
a 21, pari a euro 27.341.506 per
l'anno 2023, a euro 74.423.179 per
l'anno 2024, a euro 81.800.685 per
l'anno 2025, a euro 100.364.542
per l'anno 2026, a euro
108.238.994 per l'anno 2027, a
euro 114.555.792 per l'anno 2028,
a euro 117.131.857 per l'anno
2029, a euro 117.655.036 per
l'anno 2030, a euro 119.427.439
per l'anno 2031, a euro
121.272.776 per l'anno 2032, a
euro 121.617.150 per l'anno 2033,
a euro 121.828.429 per l'anno
2034, a euro 121.759.052 per
l'anno 2035, a euro 122.887.289
per l'anno 2036, a euro
123.174.795 per l'anno 2037, a
euro 123.272.066 per l'anno 2038,
a euro 123.125.242 per l'anno
2039, a euro 123.408.177 per
l'anno 2040, a euro 124.019.165
per l'anno 2041, a euro
124.029.746 annui a decorrere dal
2042, si provvede mediante
corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma
662, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro
850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari
a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 **annui** a
decorrere **dall'anno** 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
21, pari a euro **27.304.639** per l'anno 2023, a euro **74.504.570** per
l'anno 2024, a euro **81.882.076** per l'anno 2025, a euro
100.445.933 per l'anno 2026, a euro **108.320.385** per l'anno 2027,
a euro **114.637.183** per l'anno 2028, a euro **117.213.248** per l'anno
2029, a euro **117.736.427** per l'anno 2030, a euro **119.508.830** per
l'anno 2031, a euro **121.354.167** per l'anno 2032, a euro
121.698.541 per l'anno 2033, a euro **121.909.820** per l'anno 2034,
a euro **121.840.443** per l'anno 2035, a euro **122.968.680** per l'anno
2036, a euro **123.256.186** per l'anno 2037, a euro **123.353.457** per
l'anno 2038, a euro **123.206.633** per l'anno 2039, a euro
123.489.568 per l'anno 2040, a euro **124.100.556** per l'anno 2041 e
a euro **124.111.137** annui a decorrere **dall'anno** 2042, si provvede,
quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197.

23. *Identico.*

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: « dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia » sono sostituite dalle seguenti: « dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale »;

2) al terzo comma, la parola: « più » è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera *c)*, la parola: « più » è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera *c)*, le parole: « dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale ».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128

24. *Identico.*

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrate nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a).

Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i

26. *Identico.*

27. *Identico.*

relativi programmi didattici,
nonché la disciplina dei casi di
mancato superamento del
medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di
cui alla lettera b), allo svolgimento
di incarichi propri del Servizio
sanitario del Corpo della guardia
di finanza, con vincolo di
impiego, presso le articolazioni
del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, al personale arruolato ai
sensi del comma 25 del presente
articolo, collocato in
soprannumero agli organici del
ruolo ispettori del Corpo della
guardia di finanza, è attribuita la
qualifica di agente di pubblica
sicurezza e in deroga all'articolo
49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, il medesimo
personale contrae una ferma
volontaria di due anni, con
decorrenza dalla data di
arruolamento.

29. Si applicano, ove non
diversamente stabilito dal presente
articolo e in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di
reclutamento, addestramento, stato 29. *Identico.*
e avanzamento degli ispettori del
Corpo della guardia di finanza di
cui al decreto legislativo n. 199
del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i
livelli di funzionalità del Corpo
della guardia di finanza, al comma
1 dell'articolo 29-*bis* del decreto 30. *Identico.*
legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) le parole: « quindici unità »
sono sostituite dalle seguenti: «
venticinque unità »;
b) le parole « 531.000 euro » sono
sostituite dalle seguenti: « 790.000
euro ».

31. Per le medesime finalità di cui 31. *Identico.*

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato
ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in
soprannumero **negli** organici del ruolo ispettori del Corpo della
guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale
contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data
di arruolamento.

al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;
- 2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;
- 3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;
- 4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna « incarichi di funzione » nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: « nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle

strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

32. All'articolo 13-*ter* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è **soppresso**.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si

32. All'articolo 13-*ter* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è **abrogato**.

33. *Identico*.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 **per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 **annui** a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del **regolamento di cui al** decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, **34** e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per **euro** 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16.

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2032 »;

b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: « , pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno

l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16.

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. *Identico:*

a) al comma 5, le parole: « per l'anno 2032 » sono **sostituite** dalle seguenti: « **annui** a decorrere dall'anno 2032 »;

b) *identico:*

1) *identico;*

2) alla lettera a), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « **annui** a decorrere dall'anno 2024 »;

2024 »;

3) alla lettera *b*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 »;

4) alla lettera *c*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 »;

5) alla lettera *d*), le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2032 »;

6) alla lettera *e*), le parole: « per ciascuno degli anni 2031 e 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2031 ».

Articolo 17.

(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) all'articolo 585, comma 1:

1) le lettere da « *h-octies* » a « *h-vicies semel* » sono sostituite dalle seguenti:

« *h-octies* » per l'anno 2024:

97.031.795,09;

h-novies) per l'anno 2025:

105.416.494,89;

h-decies) per l'anno 2026:

109.921.165,70;

h-undecies) per l'anno 2027:

113.230.459,80;

h-duodecies) per l'anno 2028:

115.737.822,25;

h-terdecies) per l'anno 2029:

116.115.955,81;

h-quaterdecies) per l'anno 2030:

116.488.988,41;

h-quinquiesdecies) per l'anno

2031: 117.377.743,00;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032:

118.237.405,20;

h-septiesdecies) per l'anno 2033:

119.152.841,71;

3) alla lettera *b*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « **annui** a decorrere dall'anno 2023 »;

4) alla lettera *c*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « **annui** a decorrere dall'anno 2023 »;

5) alla lettera *d*), le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « **annui** a decorrere dall'anno 2032 »;

6) alla lettera *e*), le parole: « per ciascuno degli anni 2031 e 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « **annui** a decorrere dall'anno 2031 ».

Articolo 17.

(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

1. *Identico:*

a) identica;

h-duodevicies) per l'anno 2034:

120.314.942,61;

h-undevicies) per l'anno 2035:

121.381.042,72;

h-vicies) per l'anno 2036:

121.931.421,83;

h-vicies semel) per l'anno 2037:

122.326.633,34. »;

2) dopo la lettera *h-vicies semel*), è aggiunta la seguente:

« *h-vicies bis*) a decorrere

dall'anno 2038: 122.610.501,83. »;

b) all'articolo 812-*bis*, comma 1,

la lettera d) è sostituita dalla *b) identica*;

seguito:

« d) capitani di vascello: 455 »;

c) all'articolo 814: *c) identica*;

1) al comma 1, le parole: « 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « 1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale »;

2) al comma 1-*bis*), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) capitani di vascello: 119 »;

3) al comma 3, dopo le parole: « 2.100 unità » sono aggiunte le seguenti: « sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028 »;

d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla

d) identico:

seguito:

« a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno

2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente »;

dall'anno 2028 in servizio permanente »;

e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8, che è parte integrante del presente decreto.

e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8 **annesso al** presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per

2025, euro 13.045.384 per l'anno
 2026, euro 16.232.070 per l'anno
 2027, euro 19.458.811 per l'anno
 2028, euro 19.599.967 per l'anno
 2029, euro 19.736.022 per l'anno
 2030, euro 19.872.076 per l'anno
 2031, euro 20.008.131 per l'anno
 2032, euro 20.232.498 per l'anno
 2033, euro 20.740.733 per l'anno
 2034, euro 21.152.967 per l'anno
 2035, euro 21.565.201 per l'anno
 2036, euro 21.996.488 per l'anno
 2037, euro 22.299.409 a decorrere
 dall'anno 2038. Ai relativi oneri si
 provvede mediante corrispondente
 riduzione del Fondo di cui
 all'articolo 1, comma 607, della
 legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 3. Per le spese di funzionamento
 connesse alle previsioni di cui al
 presente articolo, ivi comprese le
 spese per mense e buoni pasto, è
 autorizzata la spesa di euro
 325.160 per l'anno 2024, euro
 367.080 per l'anno 2025, euro
 469.000 per l'anno 2026, euro
 570.920 per l'anno 2027, euro
 672.840 per l'anno 2028, euro
 567.840 a decorrere dall'anno
 2029. Ai relativi oneri si provvede
 mediante riduzione, per euro
 325.160 per l'anno 2024 e euro
 672.840 annui a decorrere
 dall'anno 2025, delle proiezioni
 dello stanziamento del fondo
 speciale di parte corrente iscritto,
 ai fini del bilancio triennale 2023-
 2025, nell'ambito del Programma
 Fondi di riserva e speciali della
 missione « Fondi da ripartire »
 dello stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle
 finanze per l'anno 2023, allo scopo
 parzialmente utilizzando
 l'accantonamento relativo al
 Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti.

l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per
 l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per
 l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per
 l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037 **ed** euro 22.299.409
annui a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede
 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
 comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
 presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è
 autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080
 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per
 l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028 **ed** euro 567.840 **annui**
 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante
 riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a
 decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del
 fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
 triennale 2023-2025, nell'ambito del **programma** « Fondi di
 riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato
 di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 17-bis.

***(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e
 servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione
 Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano)***

1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987 ».
2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.

Articolo 18.

(Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: « alla data del 30 giugno 2022 » sono soppresse, le parole: « rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

Articolo 18.

(Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) *identica*;

c) al comma 6-*quinqies*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 », le parole: « dall'esercizio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «

c) *identica*;

dall'esercizio 2024 » e le parole: « nel corso dell'esercizio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comma 6-*quinqies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. ».

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comma 6-*quinqies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. ».

2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 2. Il concorso alla finanza pubblica **da parte della regione autonoma** Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della

3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge 19

per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. *Identico.*

4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera *b-bis*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023 »;
b) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:
« *d-bis*) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori ».
4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile

2023, n. 41, le parole: « ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « , compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, ».
4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 »;
b) al secondo periodo, le parole: « ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027 »;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

Articolo 19.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di 2 milioni di euro

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è **incrementata** di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata

2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata di **2 milioni** di euro **annui** a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti **alla** contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del **citato** decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni sopresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010. . In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni sopresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute

appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad **esso** applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « addetto al servizio di emergenza-urgenza » sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « , ripartiti con il decreto di ripartizione » a « della didattica e della ricerca » e le parole: « integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo » sono soppresse.

5. Identico.

**5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
« 5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime ».**

6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Identico.

7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello

7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative

dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'**articolo 40-*bis*** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di **4 milioni** di euro per l'anno 2023 e di **2 milioni** di euro **annui** a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro **6.130.425** per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 **annui** a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-*bis*, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-*bis*, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-*ter* e 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere

68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina **siano** avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, **del presente decreto**, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-*bis*, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-*bis*, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-*ter* e 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « politiche fiscali e sistema tributario, » sono inserite le seguenti: « comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria, »;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis*) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria »;

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione

dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma **2-quinquies** del presente articolo.

2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da **2-bis** a **2-quater**, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «

Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze » e le parole « , da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

3. Identico.

3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2022, possono

essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;

b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;

c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai

commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 21.

(Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. ».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi

Articolo 21.

(Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

1. *Identico.*

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 **alla data di** entrata in vigore del presente **decreto**.

dell'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro **229.609** per l'anno 2023 e di euro **344.414 annui** a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « tre membri » sono sostituite dalle seguenti: « cinque membri »;

b) le parole: « , presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato » sono sostituite dalle seguenti: « e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente »;

c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca ».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal

2. *Identico.*

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal **Fondo per lo**

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo

sviluppo e **la** coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto **tecnico-operativo** alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, lotta al cyberbullismo e di attuazione e **potenziamento** dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto **del** dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il contingente di cui al comma 6, è così composto:

a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7. Il contingente di cui al comma 6 è così composto:

a) *identica*;

b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 **annui** a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare

tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma **7-bis**, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi **5-bis** e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma **7-septies** del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma **7-ter**, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma **7-septies** del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma **7-ter**, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di

missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, **del Dipartimento per le politiche europee** e del Dipartimento Casa Italia.

11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, **del** decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo ».

Articolo 23.

(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il Servizio fitosanitario

Articolo 23.

(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 2. *identico:*

centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;

b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

c) coordinamento dei controlli all'importazione;

d) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

e) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;

f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'*export*;

g) formazione, *audit* e comunicazione;

h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). ».

b) all'articolo 18:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) coordinamento dei controlli **relativi** alla certificazione e **alla** commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

e) coordinamento dei controlli **relativi** alla certificazione e **alla** commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;

f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'**esportazione**;

g) *identica*;

h) *identica*. ».

b) *identica*;

1) *identico*.

qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. ».

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « LM-60 Scienze della natura, » sono inserite le seguenti: « LM-6 Scienze biologiche, » e le parole: « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e » sono sostituite dalle seguenti « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed è titolo preferenziale ».

c) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. ».

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi » sono inserite le seguenti: « L-13 Scienze biologiche » e dopo le parole: « L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali » la parola « con » è sostituita dalle seguenti: « ed è titolo preferenziale ».

d) all'allegato I, paragrafo « DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC », **del**

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « LM-60 Scienze della natura, » sono inserite le seguenti: « LM-6 Scienze biologiche, » e le parole: « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e » sono sostituite dalle seguenti « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; **costituisce** titolo preferenziale ».

c) *identico*:

1) *identico*.

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi » sono inserite le seguenti: « L-13 Scienze biologiche » e dopo le parole: « L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali » la parola « con » è sostituita dalle seguenti: « ; **costituisce** titolo preferenziale ».

d) all'allegato I, paragrafo « DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC », la sezione denominata « Indici » è sostituita dalla seguente:

decreto legislativo 2 febbraio

2021, n. 19, la sezione denominata

« Indici » è sostituita dalla

seguinte:

« INDICI:

1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione

propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle

Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di

Segreteria.

2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze

fitosanitarie:

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure

fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di

comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliere e dei centri di ispezione, verifica e

aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: coordinamento

attività istituzionali in ambito

europeo e con le altre

amministrazioni coinvolte.

4. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e

commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite,

ortive e ornamentali:

Sub-unità 4.1: Coordinamento

controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di

emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento

controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e

« INDICI:

1. *Identico.*

2. *Identico:*

Sub-unità 2.1: *identica;*

Sub-unità 2.2: *identica;*

Sub-unità 2.3: *identica;*

Sub-unità 2.4: Coordinamento **delle** richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: *identica.*

3. *Identico:*

Sub-unità 3.1: *identica;*

Sub-unità 3.2: coordinamento **delle** attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. Unità per il coordinamento dei controlli **relativi** alla certificazione e **alla** commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

Sub-unità 4.1: Coordinamento **dei** controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento **dei** controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

ornamentali.

Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'*export*:

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. Unità per la formazione, gli *audit* e la comunicazione:

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di *audit*.

Sub-unità 6.3: Predisposizione piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

7. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

Sub-unità 7.1: tenuta dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi;

Sub-unità 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

Sub-unità 8.1: art. 53 reg 1107/2010 e PAN;

Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale. Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

Criterio: 30% personale FTE

Sub-unità 4.3: Coordinamento **dei** controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'**esportazione**:

Sub-unità 5.1: *identica*;

Sub-unità 5.2: *identica*.

6. *Identico*:

Sub-unità 6.1: *identica*;

Sub-unità 6.2: *identica*.

Sub-unità 6.3: Predisposizione **di** piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

7. Unità per il coordinamento dei controlli **relativi** alla certificazione e **alla** commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

Sub-unità 7.1: **Tenuta** dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi;

Sub-unità 7.2: Coordinamento **dei** controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

8. *Identico*:

Sub-unità 8.1: **articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e PAN;**

Sub-unità 8.2: *identica*.

Identico.

Identico

Identico. ».

rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8. ».

2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), il Commissario del predetto Ente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'**irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)**, il Commissario del predetto Ente è autorizzato a procedere alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge **previsti** dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:
« 11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale

iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3

ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante ».

2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma *2-bis* del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni

di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. *Identico.*

3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività

dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

Articolo 23-bis.

(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ».

2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Capo II

Capo II
MISURE IN MATERIA DI
POTENZIAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI E DELLE
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA

Articolo 24.

(Riorganizzazione di Formez PA)

1. Al decreto legislativo 25

gennaio 2010, n. 6, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: « 1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 24.

(Riorganizzazione di Formez PA)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*

1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: « 1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP); » e dopo il numero 2) è inserito il seguente: « 2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;

procedimento (RUP); » e dopo il numero 2), è inserito il seguente: « 2-*bis*) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto »; anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR; »;

1.2) alla lettera *b*), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in particolare per i

1.2) *identico*;

comuni fino a 5.000 abitanti »;

2) al comma 4-*bis*, le parole: « A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via

sperimentale, » e le parole: « sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » sono soppresse;

2) *identico*;

b) all'articolo 3:

b) *identico*:

1) al comma 2, le parole: « esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e

dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra

1) *identico*;

soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici »;

2) al comma 3 le parole: « di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ».

2) al comma 3, le parole: « di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ».

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite **all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA** ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento

1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata « ENIT S.p.A. » con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire **nell'anno 2023** una società per azioni denominata « ENIT S.p.A. » con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

2. ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività,

all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che

2. **La società ENIT S.p.A. è qualificata come società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

3. *Identico.*

4. **La società ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della**

possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT-Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine,

società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. *Identico.*

6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT-Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite **alla società** ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispose un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT

7. Identico.

S.p.A., sono definiti:

- a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;
- b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;
- c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
- d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è

9. Identico:

sostituito dal seguente:

« 4. Ferma l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);

c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione

« 4. Ferma **restando** l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito **del** turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) *identica* ».

dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane ».

9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adozione del regolamento

dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Articolo 26.

(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura

di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.**

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui **al comma 1**, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **conto** capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 26.

(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di assicurare **il potenziamento** dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota, pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 **annui** a decorrere **dall'anno 2024**, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **concesso alla** Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica

organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Articolo 27.

(Fondazione Ugo Bordoni)

1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e

è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Articolo 27.

(Fondazione Ugo Bordoni)

1. *Identico:*

a) al comma 5, il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo

regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di

tecnologico del Paese, può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. »;

collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. »;

b) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5. ».

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo.

3. Dall'applicazione delle

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità prevalente e **specificata** di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del **Ministro** delle imprese e del *made in Italy*, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5. ».

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi **trenta giorni dalla data di** entrata in vigore **del presente decreto** e si procede al relativo rinnovo.

3. *Identico.*

disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 29.

(Disposizioni contabili)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Giorgetti, *Ministro dell'economia*

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: « razza » è sostituito dal seguente: « nazionalità ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Clausola di salvaguardia)

Identico.

Articolo 29.

(Disposizioni contabili)

Identico.

e delle finanze

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo approvato 747 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 747

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 giugno 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « percentuali » è sostituita dalla seguente: « quote »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , che è parte integrante del presente decreto, e » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto; »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , che è parte integrante del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al terzo periodo, dopo le parole: « ingegneria dei trasporti e meccanica » sono inserite le seguenti: « nonché di ingegneria idraulica e ambientale »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

e dell'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026 »;

al comma 5, dopo le parole: « una riserva di posti » sono inserite le seguenti: « non inferiore al 10 per cento e »;

al comma 6, le parole: « presso ENIT » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ENIT »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei" »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b)*, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a)*, e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4" »;

al comma 11, lettera a), le parole: « , nonché per i titolari » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei titolari »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni »;

al comma 12:

al primo periodo, dopo le parole: « per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in posizione di fuori ruolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o in posizione di »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" è sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il dirigente di livello generale della Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente di livello non generale della Direzione generale".

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

12-*quater*. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi".

12-*quinquies*. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".

12-*sexies*. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 »;

al comma 13:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, »;

alla lettera h), le parole: « a decorrere dall'anno 2024 annui » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2024 »;

al comma 14:

all'alinea, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi da 1 a 13 »;

alla lettera b), le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2024 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" »;

ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: « 2023 e a » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e »;

al numero 11), le parole: « 2023 e a 22.350 annui » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e 22.350 euro annui »;

ai numeri 12) e 13, le parole: « 2023 e a » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e »;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-*bis*) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed eventuali altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti";

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".

14-*ter*. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(ANSFISA),";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";

3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della tutela del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";

d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".

14-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".

14-*quinquies*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*quater* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-*sexies*. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di *tutor*, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".

14-*septies*. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale) - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";

2) al comma 5-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35.1. - (Concorsi su base territoriale) - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda

di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";

c) all'articolo 35-*quater*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";

d) all'articolo 52, comma 1-*bis*, quinto periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni".

Art. 1-*ter*. - (*Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame*) - 1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";

b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei*) - 1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91" sono sostituite dalle seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata', lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91";

2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di progetto";

3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal 2024 al 2026";

5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";

6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi' e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";

b) al comma 5-*quater*, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle

seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026" ».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera b), le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*quinquies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3-*ter*. Gli inquadramenti di cui al comma 3-*bis* possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.

3-*quater*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo.

3-*quinquies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il cui costo

non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

al comma 4, le parole: « di revisione." » sono sostituite dalle seguenti: « di revisione »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « lettera a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "15.000".

6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".

6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei" ».

6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo *turn over*.

6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016) - 1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

Art. 3-ter. - (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione) - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.

3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica » e la parola: « renderli » è sostituita dalla seguente: « renderle ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: « un'anzianità complessiva » è inserito il

segunte segno d'interpunzione: « , »;

al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;

al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;

dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:

« I-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso »;

al comma 3, dopo le parole: « "e 2021/2022" » sono inserite le seguenti: « , ovunque ricorrono, »;

al comma 8, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo »;

al comma 10, le parole: « dei commi 5 e 6, » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 5 e 6 »;

al comma 11, le parole: « dalle graduatorie » sono sostituite dalle seguenti: « a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie » e le parole: « e dai relativi elenchi aggiuntivi » sono sostituite dalle seguenti: « e nei relativi elenchi aggiuntivi, »;

al comma 15, primo periodo, le parole: « nel corso di vigenza » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso della vigenza »;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5 »;

al comma 17, le parole da: « , per i quali il percorso annuale » fino a: « sono immessi in ruolo sui » sono sostituite dalle seguenti: « sono assegnatari dei », le parole: « a decorrere dall'anno » sono

sostituite dalle seguenti: « nell'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 »;

al comma 18, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" »;

al comma 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" »;

dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

« 20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

I-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione".

20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico »;

al comma 21, lettera b), le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

« 21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica".

21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le fondazioni ITS *Academy* per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*" ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dell'allegato 2 » sono inserite le seguenti: « annesso al presente decreto, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle

seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dal »;

al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: « Libro », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « libro » e la parola: « Titolo » è sostituita dalla seguente: « titolo »;

al comma 3, le parole: « dalla tabelle » sono sostituite dalle seguenti: « dalla tabella » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annessi al presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato";

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

"Art. 161-bis. - (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7-ter. - (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa) - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: « de La Maddalena » sono sostituite dalle seguenti: « della Maddalena » e, al secondo periodo, dopo le parole: « La remunerazione del sub-commissario » sono inserite le seguenti: « , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, »;

All'articolo 9:

al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".

2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere,

nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « dirigenti di ricerca, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti di ricerca nonché » e le parole: « riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « "Fondi di riserva e speciali" ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « del programma dei "Fondi » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 3:

al secondo periodo, le parole: « o altra analoga posizione » sono sostituite dalle seguenti: « o in altra analoga posizione »;

al terzo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « Alla relativa copertura » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, » e le parole: « Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « si avvale » sono inserite le seguenti: « di personale » e le parole: « per ciascun ente » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascun ente, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti

effettivi" sono inserite le seguenti: "e un supplente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente". Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA » *sono sostituite dalle seguenti:* « Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « al comma 1, nonché » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 1 del presente articolo nonché »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annesso al presente decreto »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi

all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "Struttura per la prevenzione antimafia", e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del citato decreto legislativo n. 159 del 2011";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-*bis*, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6";

c) al comma 8, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale" ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto »

sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 2, le parole: « , sono preposti » sono sostituite dalle seguenti: « sono preposti »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « Con regolamento di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo » e, al secondo periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della sua entrata in vigore »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

al comma 5, le parole: « 2037, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 6, le parole: « 2037, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 9, le parole: « 2032, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2032 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 10, le parole: « 865.434 per l'anno 2023, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 828.567 per l'anno 2023 e a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 13, le parole: « 2036, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2036 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 14, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni », le parole: « 2026, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 15:

alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:

alla lettera c), le parole: « del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo decreto legislativo »;

alla lettera e), le parole: « fermo restando le previsioni di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le disposizioni dell'articolo »;

alla lettera g), dopo le parole: « della polizia penitenziaria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « , che costituiscono parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annessi al presente decreto »;

al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e, al secondo periodo, dopo le parole: « della polizia penitenziaria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 17, le parole: « 2041, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2041 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 18, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni », le parole: « 2040, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2040 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 19:

all'alinea, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli

incendi »;

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « 616 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 617 unità »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative »;

al numero 2), le parole: « dei ruoli del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e dopo le parole: « di dirigente superiore che espleta funzioni operative » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera e), dopo le parole: « del 15 novembre 2016 » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , », le parole: « e, per il rimanente 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , e, per il rimanente 30 per cento, » e le parole: « legge 27 novembre 2017, n. 205 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

alla lettera o), le parole: « legge 27 novembre 2017, n. 205 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 20, le parole: « pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036 »;

al comma 21, le parole: « 2026, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 25:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « nel 2032, e » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2032 e » e le parole: « e a di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro »;

al comma 28, le parole: « agli organici » sono sostituite dalle seguenti: « negli organici » e dopo le parole: « di pubblica sicurezza e » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 32, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 34, le parole: « dall'anno 2024 all'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 35, dopo le parole: « dall'articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 36, le parole: « 31 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 e 35 » e le parole: « per euro 450.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 450.000 euro ».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

alla lettera b):

al numero 2), le parole: « al 2032, » sono sostituite dalle seguenti: « al 2032 » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

al numero 3), le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

al numero 4), la parola: « ricorran » è sostituita dalla seguente: « ricorrono » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

ai numeri 5) e 6), le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere ».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « per l'anno 2027, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2027 e »;

alla lettera e), le parole: « , che è parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « 2037, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 ed euro » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « 2028, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2028 ed euro », le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:

a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".

2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del

Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi ».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera d), dopo le parole: « comma 11, del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « della Regione Valle d'Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori".

4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,".

4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027" sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027";

b) al secondo periodo, le parole: "ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" ».

All'articolo 19:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di euro a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « di euro annui a decorrere »;

al secondo periodo, le parole: « è incrementato » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata » e le parole: « di euro a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « di euro annui a decorrere »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « (AGENAS) di cui » sono sostituite dalle seguenti: « (AGENAS), di cui » e le parole: « , a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « afferenti la contrattazione » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alla contrattazione » e le parole: « del decreto-legge n. 78 del 2010. . » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 78 del 2010. »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « ad essi applicabile » sono sostituite dalle seguenti: « ad esso applicabile »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono soppresse »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime" »;

al comma 7, primo periodo, le parole « dall'art. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo » e le parole: « per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

al comma 8, le parole: « euro 6.130.495 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.130.425 » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno ».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, », le parole: « sono avviate » sono sostituite dalle seguenti: « siano avviate » e dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e, al secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « politiche fiscali e sistema tributario, » sono inserite le seguenti: « comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria, »;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria";

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia

tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *2-quinquies* del presente articolo.

2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività,

all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-*sexies*, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a)* dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- b)* *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-*septies*, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

- a)* i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
- b)* le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
- c)* lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- d)* la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-*septies* sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023,

di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-*septies* e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-*decies*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*septies*, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*novies* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

3-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 21:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « commi 8 e 9 » è inserito il seguente segno

d'interpunzione: « , » e le parole: « all'entrata in vigore del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 22:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente »;

al terzo periodo, le parole: « euro 286.200 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 229.609 » e le parole: « euro 429.300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 344.414 annui »;

al comma 3, le parole: « del presente decreto, cessano » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto cessano »;

al comma 4, le parole: « fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione » e le parole: « supporto tecnico operativo » sono sostituite dalle seguenti: « supporto tecnico-operativo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « potenziamento », le parole: « dei ministri, si articola » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri si articola » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 6, le parole: « contrasto al dissesto » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto del dissesto »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « comma 6, è » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 è »;

alla lettera b), le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis.* Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-bis*, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma *7-bis* del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma *7-bis*, alla data di cui al medesimo comma *7-bis*, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma *7-ter* nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma *7-quater*, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma *7-quater*, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni

dalla predetta data di cui al citato comma *7-bis*, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma *7-bis* si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma *7-bis* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma *7-bis* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 8, dopo le parole: « del Dipartimento per le politiche della famiglia » *sono inserite le seguenti:* « , del Dipartimento per le politiche europee »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare » *e le parole:* « decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto legislativo »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis*. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo" ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2:

alle lettere d) ed e), le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alla lettera f), le parole: « all'export » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'esportazione »;

alla lettera b), numero 2), le parole: « ed è titolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ; costituisce titolo »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « ed è titolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ; costituisce titolo »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, » *sono soppresse;*

al capoverso « Indici »:

al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: « Coordinamento richieste » *sono sostituite dalle seguenti:* « Coordinamento delle richieste »;

al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: « Coordinamento attività istituzionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Coordinamento delle attività istituzionali »;

al numero 4:

all'alinea, le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: « Coordinamento controlli ufficiali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Coordinamento dei controlli ufficiali »;

al numero 5, alinea, le parole: « all'export » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'esportazione »;

al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: « Predisposizione piani » *sono sostituite dalle seguenti:* « Predisposizione di piani »;

al numero 7:

all'alinea, le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alla sub-unità 7.1, le parole: « tenuta dei registri varietali e » sono sostituite dalle seguenti: « Tenuta dei registri varietali e »;

alla sub-unità 7.2, le parole: « Coordinamento controlli » sono sostituite dalle seguenti: « Coordinamento dei controlli »;

al numero 8, sub-unità 8.1, le parole: « art. 53 reg 1107/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) », le parole: « del predetto Ente, è » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto Ente è », dopo le parole: « alla stabilizzazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « richiesti » è sostituita dalla seguente: « previsti »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del

medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante".

2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma *2-bis* del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma *1-ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di

ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo »;

alla rubrica, le parole: « e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa ».

Nel capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-bis. - (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale) - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".

2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1.1), le parole: « numero 2), » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 2) »;

alla lettera b), numero 2), le parole: « al comma 3 le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 3, le parole »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « a Formez PA » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da svolgere » *sono inserite le seguenti:* « , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, » *e le parole:* « predetto dipartimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « predetto Dipartimento »;

al terzo periodo, le parole: « ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi » *sono sostituite dalle seguenti:* « al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi ».

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « autorizzato a costituire » *sono inserite le seguenti:* « nell'anno 2023 »;

al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: « ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del » *sono sostituite dalle seguenti:* « La società ENIT S.p.A. è qualificata come società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 4, le parole: « ENIT S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « La società ENIT S.p.A. »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « ad ENIT S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società ENIT S.p.A. »;

al comma 8, le parole: « presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo »;

al comma 9, capoverso 4:

all'alinea, le parole: « Ferma l'operatività » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando l'operatività »;

alla lettera c), le parole: « nell'ambito turismo » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del turismo »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo »;

al comma 10, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni »;

al comma 11, le parole: « ai commi da 1 a 10 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e le parole: « parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « conto capitale ».

All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, le parole: « l'implementazione » sono sostituite dalle seguenti: « il potenziamento », dopo le parole: « una quota » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e le parole: « riconosciuto in favore della » sono sostituite dalle seguenti: « concesso alla ».

All'articolo 27:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5, » e le parole: « tecnologico del Paese può » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologico del Paese, può »;

alla lettera b), le parole: « al comma 6 il » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 6, il », le parole: « , prevalente e dedicata, » sono sostituite dalle seguenti: « prevalente e specifica » e le parole: « con decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro »;

al comma 2, le parole: « 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Nel capo II, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

« Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza" è sostituito dal seguente: "nazionalità" ».

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

	Incremento delle dotazioni organiche			
Amministrazioni	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A - F1	Categoria B - F5
Presidenza del Consiglio dei ministri	4(1)	6(2)	3(3)	1(4)
			Area dei funzionari	Area degli assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1(5)	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-

Ministero dell'economia e delle finanze	5(6)	10(7)	20(7-bis)	-
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	2(8)	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	-	-	15(9)	-
			A R E A III -	A R E A II -

			F1	F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100
<p>(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.</p> <p>(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.</p> <p>(3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.</p> <p>(4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.</p> <p>(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.</p> <p>(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.</p> <p>(7) N. 1 presso il Dipartimento della</p>				

Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7-bis) N. 20 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti.
(9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche e informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabili.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

	Assunzioni straordinarie			
	Di r. 1 ^a f.	Di r. 2 ^a f.	Ca te go ria A - F1	C at eg or ia B
Amministrazioni				
Presidenza del Consiglio dei ministri	4(1)	6(2)	63(3)	40(B-F3)(4) 1(B-F5)(4)
			Ar ea	A re

			de i fu nz io na ri	de gl i as si st en ti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1(5)	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	2(6)	1(7)	20(7)	-
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	4(8)	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero	2	2	-	-

dell'università e della ricerca				
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	-	-	15 (9)	-
		Dir. 2 ^a f.	Dir. 2 ^a f. Pr	Area di funzioni nazionali
Ministero della salute	-	1(10)	1(10)	2(11)
		Area di dirigenti medici e PT A	Area di professionisti della salute e di funzioni	Area di gestione assistenziali

			na ri	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	-	3(12)	63(12)	5(12)
		Di r. 2 ^a f.	A R E A III - F1	A R E A II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100
<p>(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.</p> <p>(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.</p> <p>(3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.</p> <p>(4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B - F3) e n. 1 unità per il</p>				

Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B - F5).

(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale per la finanza locale.

(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

(8) Di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, da assegnare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(9) N. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili.

(10) N. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute -

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(11) Si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute - Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

(12) N. 2 unità dell'area dei dirigenti PTA (n. 1 Dirigente amministrativo e n. 1 Dirigente ingegnere informatico) e n. 1 Dirigente medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinte: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori tecnici professionali - Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori tecnici professionali - Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori tecnici professionali - Statistici, n. 6 Collaboratori tecnici professionali - Informatici, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali - settore giuridico, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali - settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli assistenti con qualifica di Assistente amministrativo.

».

All'allegato 3, tabella A, livello di funzione « E », qualifica « Primo dirigente », colonna « Funzione », le parole: « o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente » sono sostituite dalle seguenti: « o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
16 giugno 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
amministrazioni pubbliche (747)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.»

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica.»

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 5: Coesione e inclusione.»

1.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 6: Salute.»

1.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.6

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «centrali» con la seguente: «pubbliche».

1.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effet-

tuare a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

1.8

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «centrali» con la seguente: «pubbliche».

1.9

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

All' allegato 1, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1.

Conseguentemente:

all'allegato 2, tabella B, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1;

all'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente: "3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.";

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: "di una delle due posizioni dirigenziali" con le seguenti: "della posizione dirigenziale".

1.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «o ricorrendo», con le seguenti: «ricorrendo prioritariamente».

1.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «e prova scritta e orale».

1.14

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) ai commi 3 e 11-*bis*, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1.15

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego."

1.16

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 9-bis, capoverso "4", sostituire le parole: «A favore degli operatori volontari» con le seguenti: «A favore dei giovani operatori volontari».

1.17

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 10, lettera a), capoverso «comma 3-bis», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento»

1.18

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 10, lettera a), capoverso «comma 3-bis», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»

1.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

1.20

BAZOLI, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MIRABELLI, PARRINI,
ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di supportare l'azione di smaltimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

1.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 12, dopo le parole: «può avvalersi,» aggiungere le seguenti: «al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,».

1.22

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.23

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024."

1.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al capoverso «comma 12-bis», sopprimere la lettera a).

1.25

PATUANELLI, CATALDI

Sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

«12-quinquies. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.26

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere la parola: «complessiva»;
- b) sopprimere la lettera b).

1.27

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «1° luglio 2023»;
- b) sopprimere la lettera b).

1.28

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera b).

1.29

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), dopo le parole: «le seguenti parole» aggiungere le seguenti: «e locale»

1.30

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «ad esclusione di quelli previsti o finanziati» con le seguenti: «con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati».

1.31

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei piani e dei progetti»

1.32

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli atti e dei programmi»

1.33

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei programmi»

1.34

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei progetti»

1.35

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli atti»

1.36

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei piani»

1.37

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «previsti o».

1.38

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «o finanziati».

1.39

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: «dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 o».

1.40

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

1.41

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 12-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, per i quali la Corte dei Conti esercita il controllo autonomamente o su richiesta delle competenti commissioni parlamentari».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

GUIDOLIN, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

considerato che:

in questo provvedimento, con un emendamento delle opposizioni, le amministrazioni centrali e le agenzie sono state autorizzate a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (articolo 1, comma 4, lettera b-bis));

si tratta di un tema cruciale che, tra funzionari e assistenti, riguarda oltre 30 mila persone idonee che hanno già vinto il concorso e possono immediatamente entrare nella pubblica amministrazione per rafforzarla e rinnovarla;

attingere da subito alle graduatorie degli idonei Ripam significa percorrere la strada più rapida, più economica, più giusta e più equa per ac-

quisire le risorse necessarie a raggiungere quegli obiettivi che noi oggi abbiamo come Paese e nel PNRR;

l'approvazione di tale precetto normativo è un importantissimo passo avanti ma occorre adesso vigilare sulla sua concreta e rapida attuazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché le amministrazioni centrali e le agenzie provvedano a stipulare, nel più breve lasso di tempo possibile, le convenzioni necessarie per consentire, mediante lo scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità, di rispondere celermente alla carenza di personale nella PA, contrariamente a quanto accadrebbe con strumenti diversi.

G1.2

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e delle amministrazioni pubbliche" (A.S. 747),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa anche mediante l'incremento organico delle pubbliche amministrazioni, intendendo come il rafforzamento delle capacità amministrativa sia ascrivibile quasi esclusivamente alla carenza di personale. Tuttavia, con particolare riferimento a specifici ambiti di intervento delle pubbliche amministrazioni, la concreta capacità della pubblica amministrazione e il suo potenziamento sono direttamente proporzionali alle qualifiche professionali e alla e alla qualità del capitale umano in esse presenti;

infatti, soprattutto in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale, che rappresenta il circa il 17% del PIL nazionale, la cura da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che rappresentare un importante volano per il rilancio dell'economia, è un'esigenza sancita dall'articolo 9 della Costituzione. strettamente connessa alla capacità dello Stato di agire per tutelare e valorizzare il patrimonio medesimo;

considerato che:

il processo di valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio artistico, storico e culturale da parte delle Amministrazioni pubbliche dipende, oltre che dalla disponibilità di risorse strumentali e finanziarie, soprattutto

dalla disponibilità per le pubbliche amministrazioni di annoverare tra i propri dipendenti figure qualificate in materia storica, artistica e culturale;

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, adeguati interventi, anche di carattere normativo, al fine di favorire, mediante l'inserimento criteri premiali nei bandi di concorso, l'ingresso di laureati che siano in possesso del diploma di laurea nelle classi LM-01, LM-02, LM-10, LM-11, LM-45, LM-49, LM-84, LM-89 nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

G1.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

prendendo atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

nel rispetto della Costituzione, delle prerogative del Parlamento nonché del principio di leale collaborazione tra istituzioni,

impegna il Governo

affinché il Tavolo di lavoro indicato in premessa sia convocato con cadenza settimanale e ogni qualvolta sia richiesto dalla Corte dei conti e siano rese al Parlamento comunicazioni e informazioni in ordine agli orientamenti, alle proposte e alle misure allo studio del consesso

G1.4

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con riguardo alle amministrazioni locali, preme ai firmatari segnalare l'esigenza degli enti locali che versano in stato di dissesto e si trovano in condizioni di carenza di organico rispetto alle figure professionali c.d. infungibili, carenza che pone in rischio l'attuazione stessa della correzione degli equilibri finanziari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, al fine di consentire agli enti locali in condizione di dissesto che si trovino in assoluta carenza di organico di figure infungibili di poter procedere all'assunzione delle predette figure, del servizio finanziario e del servizio tecnico, indispensabili ai fini dell'opera di risanamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dei rispettivi enti

G1.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

i firmatari prendono atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

impegna il Governo:

al fine di garantire la regolarità nella gestione delle risorse, la prevenzione rispetto all'eventualità di frodi e conflitti di interessi nonché la tempestiva e opportuna segnalazione in ordini a ritardi e impedimenti nell'attuazione delle opere, dei progetti e delle riforme, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 12-*quinquies* e, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare il controllo concomitante della Corte dei conti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G1.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione "Forze di Polizia" poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto Sicurezza e Difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico c.d. "misto") ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44% per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;

permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/97,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed ero-

gare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/1997.

G1.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad individuare gli organismi pubblici e gli strumenti più idonei affinché siano garantite e monitorate l'attuazione e le modalità di applicazione dell'articolo 47 del decreto legge n. 77 del 2021, inerente al raggiungimento

degli obiettivi trasversali del PNRR in tema di percentuale incrementale di occupazione giovanile e femminile prevista entro il 2026.

G1.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.

G1.9

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo, l'articolo 1, comma 8, reca nuove modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione, mentre l'articolo 9 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere che i dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL, disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'istruzione e della ricerca possano liberamente accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza previo consenso delle amministrazioni interessate.

G1.10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.Lgs 217/2005, così come introdotto dal d.Lgs 127/2018 e s.m.i., per i Vigili del Fuoco neoassunti "Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni" - norma che ha determinato non poche storture in ordine all'assegnazione delle sedi, anche rispetto all'anzianità di servizio e ai tempi di attesa e provoca pendolarismi irragionevoli,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere misure, anche legislative, che rendano possibile derogare alla predetta norma nel caso di posti disponibili presso la provincia di re-

sidenza indicata al momento dell'assunzione e ove si configuri un correlato avvicendamento di personale.

G1.11

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "*in due scaglioni*", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato.

Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

ad adottare le misure, anche legislative, al fine di consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

G1.12

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

considerato che:

da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela *ad hoc* (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-*bis*;

si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella

graduatoria 205-*bis*, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

valutato che:

il summenzionato DM n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-*ter*) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.

G1.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Ngeu, come previsto da PNRR e Pnc in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma.

G1.14

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR.

G1.15

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

G1.16

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente MIC1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, a garantire il pieno completamento del piano di assunzioni dell'Agenzia delle entrate come indicato nel "Piano della performance 2021-2023", rafforzando altresì la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e all'utilizzo dei *big data*.

G1.17

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente MIC1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, prevedere ulteriori misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.

G1.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento all'esame, al Capo I, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; in riferimento al Ministero della Cultura, si incrementa la dotazione organica di personale dirigenziale, rispetto a quella vigente, indicata nelle Tabelle «A» (n. 27 dirigenti di prima fascia) e «B» (n. 192 dirigenti di seconda fascia) allegata al D.P.C.M. n. 169 del 2019, pari complessivamente a n. 219 dirigenti, di ulteriori cinque (5) unità di livello generale e di ulteriori sei (6) unità di livello non generale;

in materia di spettacolo, la scorsa legislatura, è stata emanata la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", che delega il Governo ad emanare, tutta una serie di decreti legislativi;

vero è che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, c.d. Decreto Milleproroghe ha portato da 9 a 24 mesi dalla pubblicazione della legge il termine entro il quale esercitare la delega, compromettendo di fatto la operatività delle misure, anche perché sono molti e molto importanti gli ambiti sui quali il governo dovrà intervenire;

in particolare, tra l'altro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310;

con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei curricula dei partecipanti;

al momento, ancora non è stato emanato alcun decreto legislativo, né si hanno notizie sullo stato dell'arte degli stessi;

impegna il Governo

ad emanare i necessari e tanto attesi decreti legislativi di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", con particolare riferimento alla revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso le nuove procedure, che prevedano l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni, e l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curricula dei partecipanti.

G1.19

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione della eventuale proposta di modifica del PNRR, assicurando di informare e chiarire in modo puntuale alle competenti Commissioni parlamentari quali siano i cambiamenti richiesti nonché le conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile.

G1.20

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, altresì, diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il 3 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento "*Act in Support of Ammunition Production*" (ASAP) volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili;

il 9 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di regolamento ASAP con 518 voti favorevoli, 59 contrari tra cui i parlamentari del Movimento 5 stelle, e 31 astenuti;

il Commissario Breton ha dichiarato, in merito alle risorse a disposizione, che stanno liberando finanziamenti dai fondi di coesione e dai fondi del *Recovery and Resilience Facility* da destinare agli Stati membri che "desiderano co-finanziare la loro industria della Difesa". Stando a quanto affermato dal Commissario il *Recovery fund* "è stato specificatamente costruito per tre principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Intervenire puntualmente per sostenere progetti di industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro";

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Breton, "l'attuale produzione nel settore della difesa dell'Unione è adattata al tempo di pace», sostenendo che l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina "ha cambiato il paradigma" ed ora per le imprese del settore la sfida è "affrontare un aumento della domanda nel settore delle munizioni e dei missili, che richiede loro di produrre di più e più velocemente". Sostanzialmente, dunque, si sta spostando l'asse dell'azione europea dalla promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi cittadini verso un'economia centrata sulla guerra;

il 1° giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento con 446 voti favorevoli, 67 contrari e 112 astensioni, che potrebbe ricevere il via libera definitiva nella plenaria di Strasburgo prevista a luglio;

impegna il Governo:

a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della Difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad un'economia di guerra.

G1.21

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)⁷⁰, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo:

alla luce dell'esaustiva relazione della Corte dei Conti, a stimolare le attività relative allo sviluppo dell'idrogeno verde nel comparto dei trasporti, l'elettrificazione e la resilienza delle ferrovie con particolare riferimento al Sud Italia.

G1.22

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca

l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)⁷⁰, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo:

a non disperdere la capacità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in inutili e costose opere di dubbia fattibilità e pertanto a dare seguito alle già programmate attività, prodromiche alla buona riuscita dei progetti del PNRR.

G1.23

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

i commi da 14-*bis* e 14-*quinquies* dell'articolo 1, introdotti in sede referente alla Camera, inseriscono l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto di merci pericolose;

impegna il Governo:

a provvedere con maggiori risorse finanziarie all'attività dell'ANSFISA, alla luce delle ulteriori e rilevanti funzioni assegnate dal provvedimento in esame.

G1.24

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

a gennaio 2022 l'ENAC ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Aeroporti, a seguito del mandato ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la revisione del precedente Piano del 2015. La bozza di piano è stata predisposta dall'ENAC e posta in consultazione il 19 ottobre 2022, fino al 21 novembre 2022;

la bozza del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'adozione del Piano Nazionale Aeroporti dando particolare rilievo alle proposte presentate dall'ENAC, al fine di valorizzare le risorse previste dal PNRR.

G1.25

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

più in particolare,

- all'articolo 1, comma 3, tra le diverse assunzioni, vi include anche quelle di Agenas e al comma 5 del medesimo articolo interviene sul reclutamento del personale per il Dipartimento della disabilità;

- all'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento anche all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

- all'articolo 11 interviene per la salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al funzionamento del servizio di pubblica utilità 1500;

- all'articolo 14, ai commi 3, 4 e 4-*bis*, interviene sull'Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute prevedendo nuove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024 e si autorizza il medesimo Ministero ad incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- all'articolo 18, commi 3 e 4, intervengono sulla definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario, relativamente ai ristori per l'emergenza epidemiologica

- all'articolo 19, commi 2 e 4, interviene sulla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale Agenas e dispone alcune misure per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco

- all'articolo 26 si autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale;

- tuttavia, nulla si rileva riguardo la necessità di incrementare il personale delle strutture ed enti del SSN che pure rappresentano al momento la vera e reale necessità per la tutela della salute;

- particolare sconcerto suscita la disposizione che incrementa sensibilmente le nomine di diretta collaborazione del Ministro, in spregio a qualsiasi buon senso che, dinanzi alla carenza conclamata del personale sanitario, avrebbe dovuto contenere far desistere dalla volontà di occupare posti di potere invece che posti per la salute dei cittadini-:

impegna il Governo

a garantire al SSN le risorse umane di cui necessita, anche consentendo alle Regioni di derogare al tetto di spesa per il personale sanitario, per un importo pari almeno al 30% (attualmente è al 10%) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

G1.26

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

nulla evince invece con riguardo alla stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS che pure il Governo, neanche 20 giorni fa, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto bollette, si era impegnato a voler stabilizzare;

la Commissione UE, in data 19 aprile 2023, ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR (2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della Direttiva Europea 1999/70, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; secondo la Commissione, la normativa italiana, emblematico è proprio il caso dei ricercatori di IRCCS/IZS, non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico, tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali;

la Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato;

l'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE;

il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS-IZS pubblici ha una media di 13 anni di precariato, con il paradosso che il personale che lavora presso gli stessi IRCCS e IZS con finalità assistenziale (e non di ricerca) accede invece all'assunzione dopo 36 mesi di contratto a termine tramite la cosiddetta legge Madia e anche dopo 18 mesi con le cosiddette assunzioni covid;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro servizio sanitario nazionale e della salute degli individui:

impegna il Governo

a stabilizzare il personale della ricerca che lavora presso gli IRCCS e IZS, anche intervenendo nei provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento.

G1.27

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 5, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili."), l'istituto del "collocamento mirato" per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come "disabili psichici" secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace "strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti;

si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente "stigma" sociale, riscontrato anche dagli studi

effettuati; un insieme di diffidenza e paura, nei confronti delle persone con disabilità psichica;

l'idea di "progetti personalizzati", con operatori formati a fare da "coach" alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà (principi questi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato, derivate dal decreto legislativo 151/2015, e dalla verifica delle stesse), hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo, e motivati chi in tale processo è coinvolto a diverso titolo;

il principio cardine è adesso quello del "collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato" con un vero e proprio "responsabile del processo" a seguirne le tappe, interagendo con chi occorre;

la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, mostra, con la valutazione degli "accomodamenti ragionevoli", paradossalmente come occorre compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema. Infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 68/1999, l'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge. Tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

proprio nell'ottica della nuova visione del "collocamento mirato" delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che, una volta inquadrato le loro capacità e desideri, massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di "coaching", anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta.

G1.28

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con Deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei Conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate "Case della Comunità e presa in carico della persona" e "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" PNRR, M6C1 1.1 e 1.3, accertando talune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo, rispetto alla scadenza del Target Ita e rilevando che "sembrerebbe dunque di cogliere la volontà del Ministero della salute di spostare in avanti la piena integrazione del target Italia relativo all'approvazione dei progetti"; la Corte dei Conti ha quindi evidenziato la necessità di un maggiore impulso del Ministero sui Soggetti Attuatori, rammentandone i compiti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e rammentandone la responsabilità del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

la Corte ha altresì segnalato che non sarebbero state ancora prodotte le rendicontazioni da parte delle Regioni che hanno già percepito le rispettive anticipazioni mentre altre regioni non hanno ancora avanzato richiesta di anticipazione;

è evidente come il contributo della Corte dei Conti consenta al Parlamento e alla collettività intera di non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

impegna il Governo

a salvaguardare il livello di vigilanza della Corte dei Conti al fine di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e per recuperare possibili ritardi accumulati e a vigilare affinché, come richiesto anche dalla Corte dei Conti nella delibera indicata in premessa, i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti

di personale richiesti, ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse.

a rafforzare ulteriormente l'attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei Soggetti Attuatori e di Invitalia, anche avvalendosi della Corte dei Conti, sollecitando la realizzazione, nei tempi congrui, degli obiettivi sottesi a milestone e target previsti e le relative esaurienti informative.

G1.29

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera, sono state internalizzate nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2006 e confermata con decreto il 20 gennaio 2023 -, con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

un cambiamento nella gestione di questo importante aspetto dei rapporti con l'Unione Europea che evidentemente comporterà nuovi e maggiori oneri per lo Stato, creando nei fatti un doppione di una struttura già esistente che avrebbe potuto essere certamente rafforzata ma non stravolta;

attualmente (aprile 2023) le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 21 per mancato recepimento di direttive;

l'avvio di tali procedure costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione e il fatto che il nostro Paese abbia ancora aperti così tanti procedimenti ci espone al serio rischio di sanzioni;

Impegna il Governo a

ad attivarsi, al di là delle modifiche nella gestione prospettate dall'emendamento in parola, affinché si chiudano al più presto le procedure di infrazione attualmente gravanti sull'Italia, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni.

G1.30

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che,

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette milestones: l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modifiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma NGEU, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, mantenendo il controllo concomitante della Corte dei Conti quale strumento che favorisce una corretta gestione in itinere del Piano e che permette di evitare censure successive da parte della Commissione europea, con ovvi aggravii sulla tempistica di erogazione delle risorse.

G1.31

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

il piano per la ripresa e la resilienza deve assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 secondo il principio del "*Do No Significant Harm (DNSH)*" che impone che le misure e le attività del Piano debbano contribuire al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità senza influenzare negativamente il raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità;

per l'attuazione del PNRR, i soggetti pubblici hanno incorporato i criteri e gli indicatori di sostenibilità ambientale ESG nei bandi attuativi del Piano di cui sono gestori così allargando ulteriormente la platea di imprese che si devono confrontare con questa nuova regolamentazione;

nonostante la gestione dei fondi del PNRR, le garanzie Sace e altri bandi regionali e internazionali richiedano un percorso e indicatori su questi fronti, ad oggi sono ancora tantissime le imprese italiane che non hanno sviluppato una strategia di impatto o una gestione basata volontariamente su criteri sostenibili; senza considerare inoltre che la maggior parte di queste risorse verrà erogata tramite i Comuni, chiamati a misurare gli effetti e gli impatti dei progetti finanziati;

valutato altresì che:

alla Pubblica Amministrazione, in *partnership* con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un percorso volto a recuperare il ritardo e costruire un futuro più competitivo. A tal fine, risulta cruciale non solo costruire un'adeguata macchina amministrativa dotata di competenze digitali e capacità d'innovazione ma rafforzare la formazione del personale della PA, con l'obiettivo di sostenere l'*engagement* delle persone e di favorire il cambiamento culturale verso il richiesto nuovo *mindset* ESG;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa dei dipendenti degli enti centrali con funzioni di programmazione e controllo e degli enti pubblici territoriali con compiti di attuazione al fine di consentire una pronta ed efficace gestione delle risorse del PNRR ed accompagnare ed assistere tecnicamente le imprese del territorio e quelle che investono in Italia, circa l'evoluzione dei mercati finanziari e dei servizi per il credito, finanza ESG e finanza per lo sviluppo sostenibile.

G1.32

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

gli impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono la chiave strategica non solo per decarbonizzare il settore energetico ma anche per portare benefici strutturali nei territori, alle imprese e alle famiglie;

nello specifico del piano *REPowerEU*, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto *Fit for 55%*, incrementando dal 40 per cento al 45 per cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentando dal 9 per cento al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007;

nel nostro Paese, il percorso verso la diffusione dei predetti impianti è rallentato da una serie di fattori, tra i quali rientrano una frammentazione della normativa di settore e gli ostacoli e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali che, *de facto*, in assenza di sufficiente personale dedicato, non riescono a gestire al meglio i progetti accumulati né a garantire certezza sui tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa tesa a rafforzare la capacità tecnico-amministrativa degli uffici tecnici regionali e delle soprintendenze al fine di migliorare e rafforzare la capacità amministrativa di questi soggetti e pertanto garantire agli operatori del settore certezza sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica e dell'ambiente esistenti.

G1.33

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il PNRR ha stanziato un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro per la Missione, Componente 2, Investimento 1.2 inerente la realizzazione entro il 2026 di comunità energetiche rinnovabili (CER), in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire

l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile;

oltre al contributo in termini di aumento di quota di produzione da fonti rinnovabili, le CER rappresentano un nuovo paradigma di sostenibilità e un modello di produzione diffusa e partecipata di energia, contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti, e, in tal senso, il PNRR può rappresentare quell'acceleratore che finora è mancato;

i dati definitivi sui prezzi al consumo dell'Istat per il 2022 mostrano che l'impatto dell'inflazione, determinato prevalentemente dall'incremento del costo dell'energia, è stato più consistente per le famiglie meno abbienti, attestandosi al 12,1%, ben cinque punti percentuali in più rispetto all'effetto sulle famiglie con maggiore capacità di spesa;

occorre metter in campo interventi più funzionali, capaci di offrire maggiori opportunità a parità di risorse impegnate, come quelli orientati a generare, per i soggetti più vulnerabili, benefici economici e sociali grazie ad una rapida riduzione dei costi della bolletta e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per fare ciò è necessario che vengano emanati i decreti per l'implementazione delle citate CER;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità nell'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo nei piccoli Comuni, al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica.

G1.34

SIRONI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche",

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche le quali, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, stanno affrontando una

crisi che rischia di incidere in modo pesante non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

l'incidenza occupazionale della pubblica amministrazione nel nostro paese è largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2% di età inferiore ai 30 anni. Un fattore, quest'ultimo, che sta creando in modo sempre più crescente un divario tra le competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo mercato del lavoro;

la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante l'assunzione di nuovo personale;

considerato, in fine, che:

la legge 150/2000 all'articolo 9, comma 2, impone che il personale di un ufficio stampa sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti. Tuttavia, molte PA, nell'indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non rispettano la norma, ovvero non indicano nei requisiti di ammissione l'appartenenza all'Ordine, come a titolo esemplificativo e non esaustivo è accaduto per la Provincia di Monza e Brianza.

impegna il Governo a:

adottare tutte le azioni e le risorse necessarie affinché le pubbliche amministrazioni indichino nei bandi dei concorsi pubblici l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti del personale degli uffici stampa così come previsto dall'articolo 9 comma 2 della legge 150 del 2000.

G1.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

spoils system, che con l'approvazione nelle commissioni di merito, del comma 12-*quinquies* all'articolo 1, del presente decreto, colpisce anche un organo di rilievo costituzionale, come la Corte dei Conti che ha funzioni di controllo e giurisdizionali, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d. frugali, inagurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può;

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché anche i fondi del PNRR siano gestiti secondo le regole, le tempistiche e gli accordi già presi con la commissione europea, restituendo così alla Corte dei Conti anche il c.d. controllo concomitante.

G1.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

tra gli organi di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo figura la Corte dei Conti;

ora con l'approvazione del comma 12-*quinquies*, all'articolo 1, su proposta del Governo, il ruolo e le competenze della Corte dei Conti si sono messi in discussione, perché si evita alla Corte dei Conti di esercitare sull'attuazione del PNRR i controlli preventivi e concomitanti, questo mette in evidenza e sotto gli occhi di tutti, anche della commissione europea, le forti difficoltà e le fatiche del Governo per dare attuazione al Piano;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e ammini-

stratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d. frugali, inaugurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può.

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti, anche e soprattutto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di certo attrattivi per la criminalità organizzata, non venga depotenziato.

G1.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le

difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

I concorsi veloci e semplificati degli ultimi due anni non hanno consentito di reclutare gli esperti necessari per l'attuazione del Pnrr;

l'incapacità manifesta di sapere spendere bene e subito i fondi del PNRR è la genesi di questo provvedimento che ha messo, ancora una volta, a nudo le problematiche nella gestione complessa dei progetti da parte della nostra amministrazione sia statale, sia regionale e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di consentire alle pubbliche amministrazioni, per l'attuazione dei progetti del PNRR ricadenti nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione nel limite del 18 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

G1.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, del-

la transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

il 90% dei comuni italiani è classificato a forte rischio idrogeologico, con costi elevatissimi per i singoli cittadini e la collettività. E a quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche della nostra penisola si sommano infatti cementificazione, consumo di suolo e non ultimi gli incendi boschivi. Su ogni 1.000 frane che cadono ogni anno, almeno 100 lasciano danni a persone e cose;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di dare priorità nella "messa a terra" dei progetti del PNRR a quelli della Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica, con un particolare riguardo ai temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici.

G1.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ha definito gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508;

il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modifiche, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quinquies*, prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi

ai sensi dell'art. 21 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005 i docenti sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza;

con vari decreti ministeriali sono stati definiti i settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari;

tra i settori artistico disciplinari delle varie tipologie di istituzioni AFAM sono presenti quelli relativi alla lingua straniera comunitaria;

tali settori non prevedono la ripartizione in base alla lingua straniera da insegnare;

è stato attivato dal Ministero dell'Università e della Ricerca un processo di complessivo riordino dei settori artistico disciplinari;

impegna il governo

nelle more del riordino dei settori artistico disciplinari, a consentire che le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in fase di istituzione o conversione delle cattedre di lingua straniera comunitaria, afferiscano tali cattedre ad una specifica lingua da impartire nei percorsi di studio ordinamentali attivati.

G1.40

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la creazione di specifiche dotazioni organiche nelle istituzioni statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, relative alle posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio;

ritenuto che:

il rapporto di lavoro di tale personale sarà disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto;

rilevato che:

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di tale personale;

considerato che:

il CCNL 2019 - 2021 del comparto Istruzione e Ricerca è attualmente in fase di definizione:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca il personale di cui in premessa sia inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto, dell'elenco di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, che nell'ambito del medesimo ruolo e nell'ambito del rinnovo contrattuale possano essere istituite ulteriori aree professionali di supporto diretto alle attività didattiche, di produzione e di ricerca.

G1.41

PETRENGA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il tema dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal dipendente pubblico per l'attività professionale concretamente resa, è particolarmente avvertito, soprattutto allorquando la richiesta restitutoria sopraggiunge a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, tanto da generare numerosi interventi giurisprudenziali e normativi in materia;

la giurisprudenza comunitaria ha già affrontato temi identici in cui era parte anche l'Italia;

con sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893, Casarin/Italia, in particolare, la Corte EDU ha affermato che non è ripetibile l'emolumento - avente carattere retributivo non occasionale - corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo e incolpevole affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la ripetizione di tale emolumento, "benché indebito ai sensi delle disposizioni nazionali), comporterebbe la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione sotto il profilo della mancanza di proporzionalità";

valutato che:

in considerazione dell'equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà, dall'altro, anche la normativa e la giurisprudenza nazionale evidenziano delle condizioni, giuridiche e fattuali, la cui ricorrenza dà luogo alla inesigibilità delle somme non dovute corrisposte dall'amministrazione;

lo stesso effetto di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore è stato, infatti, già disposto dal legislatore nazionale per il personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza - urgenza in caso di intervenuta illegittimità delle previsioni regionali dello specifico trattamento retributivo;

appare, pertanto, necessario tutelare quelle categorie di lavoratori per le quali la sopravvenuta carenza o illegittimità del titolo, o delle disposizioni relative allo specifico trattamento retributivo, in alcun modo attribuibile ad errore da parte del lavoratore, produca una richiesta di restituzione degli emolumenti, anche onnicomprensivi, per le prestazioni rese, intervenuta a distanza di anni, che non può gravare sul lavoratore incolpevole che ha fatto

legittimo affidamento sulla stabilità del compenso percepito in maniera continuativa, pena la lesione dei diritti dei lavoratori e del principio del giusto compenso ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, per le indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione in base a disposizioni legislative vigenti, l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 24 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

G1.42

BUCALO, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI,
LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale scolastico;

impegna il Governo:

ad ammettere al corso intensivo di formazione previsto dall'articolo 5 comma 11-*quinquies* della legge 24 febbraio 2023, n. 14, previo superamento della prova orale, anche i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al D. M. n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova .

G1.43

IANNONE, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il decreto-legge ha come obiettivo il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti;

gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari degli stati membri dell'unione europea, esperti del proprio settore, provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione (centrale, regionale o locale) e dalle autorità indipendenti, che prestano servizio in distacco presso istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione Europea;

la durata di tale distacco è compresa tra sei mesi e due anni, prorogabile fino a quattro anni e per talune istituzioni e agenzie fino a sei;

l'istituto dell'END, quindi, da un lato consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare la professionalità e di riportare in patria nuove competenze una volta terminato il distacco;

il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 32, disciplina l'istituto degli END e stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera;

analogamente anche il DPCM 184 del 30 ottobre 2014, all'articolo 9, ribadisce la valorizzazione dell'esperienza di END e prescrive che le amministrazioni debbano tener conto di tale esperienza professionale tuttavia, oltre a non essere previsto che tali esperienze costituiscano titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 o dai rispettivi ordinamenti delle autorità indipendenti, spesso le amministrazioni non valorizzano opportunamente tale servizio reso all'estero;

in aggiunta, non è nemmeno previsto un miglioramento della posizione economica successivamente al termine del distacco;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di carattere normativo per la pubblica amministrazione incluse le autorità indipendenti, che garantiscano la valorizzazione dell'esperienza all'estero degli END

- di durata almeno biennale - nei concorsi della pubblica amministrazione, nei passaggi a qualifiche o fasce superiori all'interno della medesima carriera, e anche ai fini di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale.

G1.44

BUCALO, IANNONE, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

le risorse destinate, hanno l'obiettivo in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il *gap* nelle competenze di base;

considerato che:

l'imminente scadenza dei termini per lo svolgimento di rilevanti attività amministrative, progettuali e gestionali da parte delle scuole per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, prevedono complesse procedure;

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti, tenuto conto anche di tagli agli organici;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

impegna il Governo:

ad assegnare alle istituzioni scolastiche un organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico per lo svolgimento di attività di supporto strettamente finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nella Missione 4 del PNRR e di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.

G1.45

IANNONE, BUCALO, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, BERRINO, RUSSO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, ZULLO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale docente che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato;

impegna il Governo:

a provvedere a reintegrare nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, a condizione che abbiano il relativo periodo di formazione e prova.

G1.46

PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

considerato che:

il rapporto di lavoro con l'Accademia Navale è stato regolato da contratti annuali con affidamento di corsi in qualità sia di assistente che di

titolare, attività di tutoraggio, servizio agli studenti ed esami. Le leggi universitarie vigenti stabiliscono per i professori Associati e Ordinari un impegno massimo di didattica frontale pari a 120 ore, mentre per i Ricercatori non è previsto istituzionalmente alcun onere di didattica frontale; nell'eventualità che il Ricercatore voglia assumersi tale onere (comunque limitato ad un carico di ore frontali non superiore a 60 ore, estensibile a 90 in casi particolari), questo dà luogo per intero a retribuzione aggiuntiva;

la specificità dell'impiego dei Ricercatori in Accademia Navale è invece quella che ad essi sono stati applicati, fin dall'assunzione in ruolo, esattamente gli stessi obblighi istituzionali previsti per i Prof. Ordinari e Associati, in evidente contrasto con le norme vigenti. In pratica a ciascun Ricercatore è assegnata la titolarità di uno o più corsi con un impegno di didattica frontale di circa 180-220 ore, oltre che attività di supporto e tutoraggio agli studenti. L'attività didattica frontale fino a 120 ore è considerata "obbligo istituzionale" dall'Accademia Navale, e solo l'attività didattica frontale oltre le 120 ore dà luogo a retribuzione aggiuntiva. L'impegno lavorativo richiesto "d'obbligo" in Accademia Navale ai cinque Ricercatori si è concentrato esclusivamente sull'attività didattica, vera ed unica esigenza dell'Istituto Militare, con un impegno di didattica frontale totalmente equiparato a quello richiesto ai Professori Associati e Ordinari dello stesso Istituto e oltre tre volte superiore ai limiti di carico orario previsti per un qualsiasi Ricercatore MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca). Tale specificità ha consentito all'Accademia Navale di riuscire a coprire molti corsi universitari con l'utilizzo dei pochi Ricercatori a disposizione, per i quali però è stata sacrificata totalmente l'attività di ricerca scientifica, che di fatto non è mai stata un'esigenza dell'Istituto e pertanto non è stata mai assolutamente finanziata (al contrario i Ricercatori MUR ricevono dal relativo Ministero finanziamenti per l'attività di ricerca, partecipazione a convegni, acquisto di beni strumentali per laboratori, etc..). D'altro canto il MUR non riconosce alcuna assimilazione tra i Ricercatori MUR e i Ricercatori dell'Accademia Navale poiché non consente a questi ultimi di partecipare ai progetti di Ricerca finanziati dal MUR stesso;

vagliato che:

il provvedimento d'urgenza DL 44-2023 nulla dispone in riferimento a tale categoria di lavoratori.

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti idonei volti a determinare in modo puntuale la scelta d'impiego dell'Accademia Navale per i propri Ricercatori apparendo oggi inadeguato un riferimento paritetico ai requisiti richiesti ai Ricercatori MUR per ambire ai ruoli di Professore Associato e Ordinario, requisiti basati unicamente sull'attività di ricerca scientifica. In particolare che l'attività didattica (frontale, integrativa e di servizio agli studenti) svolta dai Ricercatori

in oggetto venga considerata l'elemento primario di valutazione per l'idoneità all'accesso al ruolo di Professore Associato dell'Accademia Navale.

G1.100

SIGISMONDI, LIRIS

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il comma 11-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il personale amministrativo dei tribunali, appartenenti alle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, soppressi a decorrere dal 2025, possa essere integrato con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni;

considerato che:

la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

occorre far fronte all'attuale situazione di carenza dell'organico magistratuale e garantire al contempo garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR;

impegna il Governo:

al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, ad incrementare di due giudici la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo.

G1.101

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premessi che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 2014-2020, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionaliz-

zare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G1.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[.] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospettivamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNRR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G1.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

G1.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

niente di specifico in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far confluire anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario.

Si impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

G1.105

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" (AS 747),

premesso che:

il comma 12-*quinquies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, alla lettera a), proroga di un anno la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave; alla lettera b) del medesimo comma 12-*quinquies* prevede l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

rilevato che:

l'obiettivo del controllo concomitante è quello di intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica;

come affermato nella "*Relazione sull'esito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*" della Corte dei conti (Doc. CCXXIV n. 1), riferita all'anno 2022, il Collegio del controllo concomitante «può indirizzare all'amministrazione specifiche raccomandazioni e avvisi (*warning*), affinché venga stimolato un percorso auto-correttivo - che l'amministrazione potrà declinare sia sul piano delle proposte di decisioni legislative, dell'organizzazione amministrativa, delle attività gestionali, sia sul piano dei "controlli interni" - che porti ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Come già a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale in materia di controllo sulla gestione, "perché questo obiettivo possa essere efficacemente perseguito, è determinante l'attribuzione di tale funzione di controllo a un organo, come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli interessi" (Corte cost., sent. n. 29/1995)»;

emerge dalla predetta Relazione che, nel corso del suo primo anno di attività, il Collegio ha adottato varie raccomandazioni volte ad indirizzare il percorso amministrativo verso forme di efficienza gestionale e finanziaria, nell'ambito del quadro di interventi approvato in sede di programmazione della propria attività. Con deliberazione 22 febbraio 2022, n. 1, infatti, il Collegio ha previsto un dettagliato quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni statali in corso di svolgimento per l'anno 2022, ponendo il focus della propria attività, sugli investimenti e riforme richiesto agli stati membri dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il Collegio ha esaminato i progetti inclusi nella propria programmazione con esiti istruttori a cadenza tendenzialmente trimestrale, in linea con gli obiettivi e le scadenze degli interventi presi in esame. Tali interventi sono stati raggruppati nelle principali aree tematiche corrispondenti tendenzialmente alle sei missioni del PNRR. La programmazione del Collegio è stata integrata con la delibera 26 settembre 2022, n. 12, con la quale, considerate le emergenze nazionali verificatesi in campo energetico (a causa, in particolare, del conflitto ucraino) e idrico - climatico (a causa delle particolari condizioni climatiche del 2022), si è ritenuto di sottoporre a controllo concomitante ulteriori piani, programmi e progetti di peculiare rilevanza nel settore idrico ed energetico;

considerato che:

i Magistrati della Corte dei conti, riunitisi in assemblea straordinaria per discutere dell'emendamento del Governo al decreto-legge in esame volto a limitare i poteri di vigilanza sull'attuazione del PNRR, hanno ribadito "la netta contrarietà alle norme che sottraggono al controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prorogano l'esclusione della responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose, tenute da soggetti sia pubblici che privati, riducendo di fatto la tutela della finanza pubblica.". La Corte ha affermato che "non sono in gioco le funzioni della Magistratura contabile, ma la tutela dei cittadini";

è stato altresì rilevato che la conferma dello scudo erariale, in assenza del contesto di emergenza pandemica nel quale è nato, impedisce di "perseguire i responsabili di recuperare le risorse distratte, facendo sì che il danno resti a carico della collettività. Al contempo, l'abolizione di controlli in itinere, su attività specificamente volte al rilancio dell'economia, significa indebolire i presidi di legalità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa";

il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione alla Camera dei deputati ha affermato che: "Protrarre l'esclusione della responsabilità per colpa grave commissiva pone rilevanti dubbi di costituzionalità e di compatibilità con la normativa eurounitaria e genera un clima di deresponsabilizzazione, che non rafforza, ma depotenzia, l'efficacia dell'azione amministrativa";

la Commissione europea, a margine della presentazione dell'emendamento del Governo, ha ribadito la necessità di ogni di Stato di avere un sistema di controlli efficace e che è responsabilità delle autorità italiane che gli Enti deputati al controllo siano in grado di lavorare;

inoltre, in un'intervista al quotidiano La Stampa, il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha sottolineato che i controlli sul Pnrr sono essenziali per evitare che i fondi si disperdano nei mille rivoli degli abusi e della corruzione ovvero finiscano nelle mani della criminalità mafiosa;

considerato, infine, che:

nella XVIII Legislatura, esponenti dell'attuale maggioranza presentavano un apposito disegno di legge (AS. 2185) ove si specificava come: «il rafforzamento del controllo concomitante, prevedendo che su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicuri l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui al l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

tale intervento veniva motivato ribadendo che la nostra Costituzione «assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito» e in considerazione

della necessaria «tutela del corretto riavvio del paese a seguito del periodo pandemico che stiamo tutt'oggi vivendo, sulla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il provvedimento in oggetto costituisce pertanto un ribaltamento di visione con rispetto a giudizi tanto netti, espressi solo nell'aprile 2021,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile a rivedere la norma che limita il ruolo della Corte dei conti, e, nelle more, ad adoperarsi affinché sia scongiurato un incremento del contenzioso amministrativo relativamente all'esecuzione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari e a garantire che i fondi del PNRR siano gestiti secondo regole, tempistiche e accordi già concordati con la Commissione europea;

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

EMENDAMENTI

1.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2) lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 1-bis

1-bis.1

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1-bis.2

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1-bis.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1-bis.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis.5

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.7

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1-bis.8

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Al fine di ricoprire i ruoli del personale vacante appartenente alla nona qualifica funzionale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, in attesa dell'espletamento dei concorsi banditi a copertura dei ruoli sopra menzionati, si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266."

Art. 1-ter

1-ter.1

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza, cariche in organi di governo presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.»

3.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.»

3.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.»»

3.4

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.»»

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole "del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34" sono aggiunte le parole ", dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75."».

3.6

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche.»»

3.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fer-

mo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

3.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione."

3.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, sostituire le parole: «a tempo determinato», con le seguenti: «a tempo indeterminato».

3.10

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

3.11

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.»

3.12

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 - 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»

3.13

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di

500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave *deficit* idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 27 del 2 febbraio 2017) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.16

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» aggiungere le seguenti: «, le unioni dei comuni».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».

3.17

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «città metropolitane» aggiungere le seguenti: «unioni di comuni, unioni montane ed Assemblee Territoriali d'Ambito».

3.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, sopprimere le parole: "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

3.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «non dirigenziale»;
- b) *sostituire le parole:* «presso l'amministrazione che procede all'assunzione» *con le seguenti:* «presso le amministrazioni pubbliche»;
- c) *sostituire le parole:* «a valere sulle» *con le seguenti:* «anche in deroga alle».

3.20

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «non dirigenziale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *medesimo periodo, sostituire le parole:* «presso l'amministrazione che procede all'assunzione» *con le seguenti:* «presso le amministrazioni pubbliche»;
- b) *secondo periodo, sostituire le parole:* «a valere sulle» *con le seguenti:* «anche in deroga alle».

3.21

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, dopo le parole: "non dirigenziale" *inserire le seguenti:* ", dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280".

3.22

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualiz-

zazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione."

3.23

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

"5.1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.»".

3.24

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

3.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1 Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

3.26

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano anche al fine di favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso la Regione Sicilia."

3.27

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.»

3.28

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 6, sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «segretario comunale» aggiungere le seguenti: «e provinciale».

3.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *dopo le parole: «segretario comunale» aggiungere le seguenti: «e provinciale».*

3.30

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 6, sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.31

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, sopprimere le parole: "sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3.32

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.».

6.2. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore a 40 milioni di euro».

3.33

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.»

3.34

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».

3.35

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " inserire le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

3.36

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione", sono sostituite dalle seguenti: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione"».

3.37

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione" aggiungere le seguenti: "ad eccezione degli enti locali con almeno il 30% di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione"».

3.38

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento."

3.39

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, è inserire il seguente:

"6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

3.40

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;

b) alla lettera d), le parole: «, da parte del consiglio comunale,» sono soppresse.

3.41

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

3.42

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

3.43

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.44

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,

comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

3.45

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6.1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche" ».

3.46

GUIDOLIN, CATALDI

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-*septies*. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

3.47

GUIDOLIN, CATALDI

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-*septies*. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione diretta di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione;

l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente;

il comma 5-ter ha introdotto altresì la possibilità fino al 31 dicembre 2026, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, di prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica;

considerato che:

per le finalità connesse alla ricostruzione dei territori colpiti da sisma, l'articolo 57 del comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (come modificato dal D.L. 3/2023), prevede la possibilità di stabilizzare il personale non dirigenziale e non di ruolo in servizio alla data del 13 marzo 2023, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo (cd. stabilizzazione diretta);

in assenza dei requisiti per la stabilizzazione diretta, la stessa norma prevede inoltre la possibilità di stabilizzare il personale non in servizio previa procedura concorsuale, garantendo a tal fine la riserva di una quota

non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi;

ritenuto che:

il costo del personale che ha prestato servizio presso gli uffici sisma è stato sempre una spesa finanziata con trasferimenti regionali, dunque neutra in quanto etero-finanziata;

nel 2022 le regioni hanno bloccato i trasferimenti, in quanto le unità in servizio presso gli uffici sisma potevano essere assunte mediante stabilizzazione a valere sul fondo ministeriale appositamente istituito;

per tale motivo, la condizione che il personale da stabilizzare risulti in servizio presso gli uffici sisma alla data di entrata in vigore della norma (ossia alla data del 12/03/2023) non consente di stabilizzare le unità per le quali, a causa del blocco dei trasferimenti regionali, non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato (e quindi scaduti alla data del 31 dicembre 2022), in quanto i Comuni non potevano far fronte alla relativa spesa con propri fondi di bilancio;

per la medesima ragione, la previsione della riserva di una quota non superiore al 50 % dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici non è praticabile in quanto presuppone che i comuni abbiano una capacità assunzionale tale da poter assumere, con accesso dall'esterno, un numero di unità pari al numero delle unità di personale che intendono stabilizzare (es. per poter stabilizzare n. 1 istruttore tecnico che ha maturato i requisiti presso l'ufficio sisma del comune, occorrerebbe bandire un concorso per n. 2 istruttori tecnici e garantire l'accesso dall'esterno ad una unità);

la possibilità di stabilizzare le unità che hanno maturato i requisiti risulta quindi preclusa a quei comuni che non hanno capacità di spesa tale da poter garantire l'accesso dall'esterno al (restante) 50% dei posti da bandire nei concorsi (accesso che deve essere finanziato a valere sulle capacità assunzionali dell'amministrazione che bandisce il concorso);

ritenuto altresì che:

con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0022121 del 31 marzo 2023, sono state emanate le disposizioni per la raccolta dati online finalizzate alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione al fine di:

prevedere la possibilità di stabilizzare, attraverso la procedura diretta, anche il personale non in servizio al 12 marzo 2023 il cui rapporto di lavoro

è cessato alla data del 31 dicembre 2022 per carenza delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla relativa spesa;

prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'introduzione della possibilità, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la stabilizzazione diretta, di bandire una procedura concorsuale interamente riservata al personale da stabilizzare, senza impegnare necessariamente l'intera capacità assunzionale dell'ente.

G3.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in particolare, l'art. 3 del provvedimento in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni per l'attuazione del PNRR;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette "*milestones*": l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

in particolare, nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

dietro i ritardi nella spesa dei fondi del PNRR ci sono anche le carenze di personale e l'assenza di competenze specifiche degli enti locali a cui è stata affidata la gestione di un'importante fetta di risorse, 40 miliardi solo per i Comuni;

la mancanza di personale ha contribuito a frenare gli investimenti previsti dal cronoprogramma: la questione è particolarmente sentita nel Mezzogiorno, dove la carenza di organico e di professionalità tecniche delle amministrazioni incide negativamente sulla programmazione pluriennale degli enti, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi previsti in primo luogo dal PNRR;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione

impegna il Governo:

ad assicurare, tramite il rafforzamento di un quadro di governance efficace e pienamente operativo che passi anche per il reclutamento di personale in possesso di specifiche professionalità, la piena funzionalità e capacità amministrativa degli enti locali nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in linea con le raccomandazioni Paese della Commissione europea all'Italia per realizzare gli impegni del piano, in particolare a livello subnazionale.

G3.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

al fine di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle medesime Agenzie di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato;

considerato il ruolo centrale attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nelle fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti, la previsione di cui al citato articolo 3 appare insufficiente a rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e a garantire il corretto inquadramento nelle Agenzie di professionalità tecniche altamente qualificate e specializzate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, consentendo alle stesse di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

G3.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

dal rapporto dell'Ispra (dati 2021) emerge che in 15 anni, dal 2006 al 2021, le aree edificate sono aumentate nel nostro Paese di oltre 115.271 ettari (1.153 chilometri quadrati). Nel 2006, il suolo italiano "consumato" da strade e costruzioni era pari al 6,75%; alla fine del 2021 è arrivato al 7,13 per cento, a fronte di una media Ue del 4,2 per cento;

tali dati richiamano all'urgenza di porre in essere ogni misura utile a rigenerare il tessuto urbano in un'ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche ambientale, senza ulteriore consumo di suolo, nel rispetto del principio europeo del DNSH e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050, che, come confermato dai drammatici e nefasti accadimenti degli ultimi giorni, sono imprescindibili in un territorio fragile e vulnerabile come quello italiano;

impegna il Governo,

ad assicurare massima priorità nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR finalizzati alla rigenerazione del territorio e alla riduzione del consumo del suolo, a cominciare dall'approvazione di una legge *ad hoc* che consenta di concorre al raggiungimento dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050.

G3.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la sicu-

rezza e l'efficienza del sistema idrico. Tra le misure previste nell'ambito della Missione 2, viene contemplato il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle Autorità di bacino distrettuali anche al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

G3.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere;

considerato che,

il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito con la legge 28 giugno 2016 n. 132, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana;

il Sistema nazionale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale, nonché di supporto a livello tecnico-scientifico delle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;

nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 e a stanziare adeguate risorse volte a garantire su tutto il territorio nazionale l'obiettivo prioritario dell'effettivo conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

G3.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

la Componente 4 - Misura 3 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è dedicata alla salvaguardia della biodiversità, che rappresenta una priorità assoluta per l'Unione europea al fine del raggiungimento degli obiettivi di protezione al 2030;

le azioni volte all'estensione delle aree protette Natura 2000, ma anche ad una loro migliore conservazione e al relativo monitoraggio, affinché la superficie totale protetta raggiunga, al 2030, almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, impongono tuttavia lo stanziamento di risorse adeguate anche per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, adeguate misure volte a incrementare le risorse in favore delle aree naturali protette, anche valutando l'estensione agli enti di gestione della facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.

G3.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e

finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro, riservando circa 2,49 miliardi agli interventi sul dissesto idrogeologico con l'obiettivo della messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone che vivono nelle aree attualmente a rischio idrogeologico. Rispetto al sub-investimento consistente nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici, al fine della completa realizzazione dei predetti interventi entro il 30 marzo 2026, non si è conclusa la relativa procedura;

come noto, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) l'assenza di un'efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell'inserire la tutela del territorio nelle proprie funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR, alle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, mediante un efficace sistema di governance che consenta la valutazione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione.

G3.9

GERMANÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3, in particolare, reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali o regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevino ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, e che in caso di finanziamento parziale non rilevino l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

EMENDAMENTI

3.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Contratti di formazione lavoro per la stabile immissione in servizio negli enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministra-

zioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.

4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.

5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.»

3.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»»

3.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza e la piena operatività della Giustizia amministrativa, anche a supporto dell'azione di smaltimento dell'arretrato e delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR medesimo, le amministrazioni assegnatarie possono procedere alla progressiva stabilizzazione nei propri ruoli entro i prossimi diciotto mesi del personale assunto con contratto a tempo determinato per la durata di trenta mesi presso la giustizia amministrativa a partire dai profili di assistente informatico nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

Art. 4

4.1

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle cartelle che entro il medesimo termine sono state oggetto di provvedimento giurisdizionale positivo o parzialmente positivo.»

Art. 5

5.1

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi.».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 *con le seguenti:* della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 *con le seguenti:* all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, com-

ma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.

5.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole «i posti», sopprimere le seguenti «di sostegno»;*
- b) *dopo le parole «della legge 3 maggio 1999, n. 124,» sopprimere le seguenti «per i posti di sostegno,»;*
- c) *dopo le parole: «coloro che conseguono il titolo di» inserire le seguenti «abilitazione o».*

conseguentemente al comma 12 dopo le parole: «residuino ulteriori posti» sopprimere le seguenti: «di sostegno».

5.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 5, dopo le parole: « i posti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti. "comuni e".

5.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 e confermati in ruolo come da precedente comma 9, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di

concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di inserimento periodico nelle graduatorie.".

5.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'Istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine.».

5.6

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 20, lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Con riferimento allo svolgimento e alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di formazione e prova e di immissione in ruolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226 per tutti i docenti che a qualunque titolo svolgono l'anno di formazione e prova nell'anno scolastico 2022/2023.

5.7

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono sostituiti con i seguenti:

«557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non

inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e *5-bis* per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-octies. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.

5.8

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 7, quinto periodo, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 9, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 9:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.9

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».

5.10

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «legislazione vigente e» sono inserite le seguenti: «sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari».

5.11

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è, in ogni caso, prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di

cui ai DD 498 e 449 dei 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, e utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

5.12

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso."

5.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

"21.1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

21.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli,

della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Per l'attivazione degli incarichi dei 15000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

5.14

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall' anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.15

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall' anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.16

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."

5.17

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento."

5.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. All'art. 1 comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." è aggiunto il seguente periodo: "Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica."

5.19

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali."

5.20

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53."

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

in particolare, l'articolo 5 del provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito; appare auspicabile, al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, che il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, sia prorogato per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

appare altresì necessario, ai fini dell'attivazione degli incarichi di 15000 docenti della scuola secondaria, che siano utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, mentre per gli ulteriori incarichi si potrebbe ricorrere allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021;

il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole, che anche nella prospettiva di tagli agli organici che deriveranno dal dimensionamento, risulta assolutamente indispensabile, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi;

l'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009,

impegna il governo

a reperire le ulteriori necessarie risorse, che rendano possibile la proroga dell'organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico e consentano il corretto funzionamento delle scuole, anche al fine di poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria.

G5.2

DAMANTE, PIRONDINI, CATALDI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche* (A.S. 747),

premesso che:

il comma 20-ter dell'articolo 5, approvato durante l'iter in prima lettura del provvedimento in titolo, prevede che: «I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente

scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico»;

s'intende, in tal modo, cercare di porre un termine all'annoso contenzioso che ha visto protagonisti alcuni dirigenti scolastici siciliani in particolare: la norma infatti, inserita nella legge, non salvaguarderebbe, *stricto sensu* il diritto dei vincitori, come nel caso di Lombardia e Toscana - Regioni nelle quali le irregolarità circa le prove concorsuali erano da considerarsi ascrivibili interamente al Ministero e all'amministrazione - bensì risolverebbe in loro favore il caso di 21 dirigenti scolastici siciliani, quattro dei quali già in pensione, dunque che ammontano attualmente in numero di 17, che, non avendo conseguito l'idoneità a conclusione del corso-concorso previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») e successivamente bandito, erano stati poi ammessi, quantunque con riserva, a una successiva procedura bandita nel 2017;

considerato che:

il Consiglio di Stato, con sentenza 15 settembre 2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribaltando la sentenza del Tar del Lazio, che, al contrario, aveva accolto il ricorso dei 21 dirigenti scolastici siciliani, stabilendo ch'essi non avevano diritto a partecipare alla rinnovazione del corso-concorso; conseguentemente, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si era visto costretto a emettere il provvedimento di revoca della nomina dei dirigenti scolastici di cui, attraverso l'inserimento del comma 20-ter sopra citato, viene ora stabilito il reintegro;

valutato altresì che:

così come formulata, la norma genererebbe un doppio *vulnus*: sia per quanto riguarda nel merito la modalità *ope legis* di reintegro, sia perché tale reintegro, come previsto, penalizzerebbe e graverebbe nell'immediato sul-

le operazioni sia di mobilità straordinaria interregionale sia di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, in presenza di documentate situazioni di esubero di personale dirigenziale e in deroga al limite previsto dal contratto per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26, sia reso disponibile, annualmente, per i dirigenti scolastici assunti con concorso nazionale, ovvero immessi in ruolo, per tutti i posti vacanti e disponibili, con esclusione per i contratti individuali che presentino uno specifico vincolo triennale di permanenza.

EMENDAMENTI

5.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Percorsi di formazione iniziale abilitanti presso le Università statali)

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 2-bis del Dlgs 59/2017, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati individuato con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

Art. 6

6.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «può riservare», *con la seguente:* «riserva»;

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Al fine di garantire la partecipazione al concorso, di cui al presente comma, degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto.».

6.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

1.2. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* sono autorizzate le immisioni di cui al comma 1-*quinquies* che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 1-*quinquies*, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

1.3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.

1.4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1-*bis*, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

1.6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.3

LA MARCA, ALFIERI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1, dispone la possibilità, nelle procedure concorsuali del Ministero suddetto relative all'assunzione di cento unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti, di riservare il cinquanta per cento di posti in favore del personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero;

la misura descritta è volta a favorire la stabilizzazione del personale a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che fornisce un apporto determinante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione all'estero. Sono a tutti gli effetti parte del personale dell'amministrazione degli affari esteri, che è costituita dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza, dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

il personale interessato è preposto a ogni genere di attività che afferrisce ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari, alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero, di quella commerciale, del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere;

inoltre, il personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero riveste un ruolo cruciale in vista del pieno conseguimento degli im-

portanti obiettivi in capo al Dicastero, prefissati nell'ambito dell'architettura complessiva relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio per cui la forma generale ed ordinaria di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla selezione concorsuale, volta a garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio delle funzioni pubbliche. Tale principio è strettamente correlato all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, reca modifiche in materia di modalità di accesso ai concorsi pubblici. In particolare, prevede il rispetto, nell'espletamento delle procedure, dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza e celerità di espletamento, con possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati per la realizzazione di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali;

in un'ottica di aggiornamento e semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni è necessario proseguire nella direzione dell'efficientamento, della digitalizzazione, della velocizzazione e della razionalizzazione delle procedure concorsuali;

impegna il Governo:

a garantire lo svolgimento delle prove concorsuali, di cui in premessa, anche in modalità da remoto, considerata l'eventualità della residenza all'estero dei partecipanti al concorso in oggetto, e/o in servizio presso sedi estere ubicate in aree carenti di funzionali collegamenti con l'Italia.

EMENDAMENTI

6.0.1

LA MARCA, ALFIERI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite mas-

simo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Art. 7

7.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa», con le seguenti: «Ufficio per la tutela della memoria della difesa».

7.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7.bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2023"».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa. In particolare, il comma 2, lettera a), numero 1), prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre;

il nuovo ufficio centrale sarà dedicato alle attività di promozione e di valorizzazione degli *asset* della Difesa riferiti al demanio e al patrimonio, specificando, altresì, che la disciplina e le relative funzioni saranno stabilite in via regolamentare;

il patrimonio immobiliare della Difesa è molto eterogeneo, esteso su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche di grande valore storico-artistico. In particolare, ricomprende varie tipologie di siti e infrastrutture come caserme, arsenali, basi, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di materiali, fari, ponti radio, alloggi di servizio e altro;

uno dei problemi principali con riferimento al suddetto patrimonio è la sua vetustà, atteso che quasi il cinquanta per cento delle strutture risale a prima del 1915 e soltanto il dieci per cento è stato costruito dopo il 1945;

come sottolineato nel Documento Programmatico e Pluriennale della Difesa 2022-2024, il vasto patrimonio immobiliare in oggetto costituisce un insieme di beni da tutelare favorendone la valorizzazione, considerati anche i risvolti benefici per la collettività;

inoltre, richiedono attenzione in tal senso tutti i complessi monumentali, gli edifici storici e i forti nonché tutta la parte inerente la sfera logistica e gli alloggi del personale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a concentrare e rafforzare l'azione del costituendo ufficio centrale nella direzione della valorizzazione, del riuso, del recupero e della tutela del patrimonio immobiliare, nonché a dedicare particolare attenzione agli edifici storici e ai complessi monumentali considerato il loro intrinseco valore artistico e culturale.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «comma 13-sexies», apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole: «può nominare un sub-commissario», con le seguenti: «può nominare, a titolo gratuito, un sub-commissario»;*
 - *sopprimere il secondo e terzo periodo.*
-

8.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: «il Commissario straordinario può nominare» inserire le seguenti: «sulla base dei criteri e con le modalità di cui al comma 3».

8.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «13-sexies» dopo le parole: «un sub-commissario,» aggiungere le seguenti: «esperto in interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana».

8.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «comma 13-sexies», dopo le parole: «può nominare un sub-commissario,» aggiungere le seguenti: «scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla Regione Autonoma della Sardegna.».

8.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, capoverso «13-sexies», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli eventuali oneri derivanti dalla nomina del sub Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Art. 9

9.1

CASTELLONE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero»;

2) il primo periodo fino alle parole "settore sanitario" è sostituito con il seguente: "Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero.»;

3) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita con le seguenti: "livello dirigenziale generale", e le parole "alle suddette scuole" sono sostituite con le seguenti "ai corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario";

4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole ""concorsuali pubbliche" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi," ;

5) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

1) al comma 1, sostituire il periodo «la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (cit.) nonché le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009», con il seguente: «la presente Struttura di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di curare le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, armonizzandole con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita dal Ministero della salute e dalle regioni, anche

mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare i diversi processi»;

- 2) sopprimere il comma 2 e il comma 4;
 - a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, lettera b), dopo le parole «alle attività propedeutiche», inserire le seguenti: «alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso e».

9.2

CASTELLONE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera b);*
- b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "tecnica di missione" sono soppresse e dopo le parole "di livello dirigenziale generale" sono aggiunte le seguenti "quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,";

- b) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita dalle seguenti: "livello dirigenziale generale";

- c) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "o mediante lo scorrimento" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,";

- d) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'art. 19-*quinques* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.

9.3

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO,
VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;

al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.

9.4

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo».

9.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4- quinquies, è aggiunto il seguente: 4-sexies. "Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio.".

9.7

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

9.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1. All'articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "per titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023"

4-ter. Dopo articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

9.9

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4.1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo."

9.10

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo."

9.11

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. "Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.".

9.12

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole "tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione.".

9.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al terzo periodo, dopo le parole "Gli enti pubblici di ricerca prov-

vedono all'assegnazione delle risorse al personale" sono aggiunte le seguenti: "in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli Enti, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09, nonché".».

9.14

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso.».

9.15

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4.1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

4.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 4.1.

4.3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole seguenti: «nonché misure urgenti in materia di alloggi per studenti universitari fuori sede.»

9.16

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa."

9.17

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021."

9.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), del medesimo articolo.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), del medesimo articolo.»

9.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «non rinnovabile», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- b) sostituire le parole «massima di» con «pari a», ovunque ricorrono.".

9.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.".

Art. 11

11.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2022.».

Art. 12

12.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «i commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «i commi 1 e 2»;*

b) *al comma 1 sopprimere il capoverso «3.»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.».*

12.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «1.», dopo la parola: «nominano», aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

12.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «1.», alla fine aggiungere le seguenti parole: «scelto tra gli esperti internazionali in materia di cambiamento climatico».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge oggetto di conversione modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

la disposizione descritta amplia il novero di coloro che possono essere nominati quale "Inviato", estendendo in particolare la nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta;

in tal caso, la norma comporterebbe dei costi aggiuntivi per la finanza pubblica destinati al compenso per l'Inviato, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione;

la normativa precedente in materia prevedeva che l'Inviato speciale fosse individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e che per lo svolgimento delle funzioni non spettavano emolumenti o compensi, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.

preme ricordare che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La sua funzione è di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico;

impegna il Governo:

a rivalutare gli effetti applicativi della disposizione descritta in premessa in relazione soprattutto agli oneri finanziari, valutando di ripristinare la precedente normativa in materia, considerato che il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e del loro efficientamento.

G12.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui

i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

ora l'articolo 12 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico - articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - che detta la disciplina concernente l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui durata non è nemmeno specificata, questo nonostante la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;

le modifiche, tra l'altro, stabiliscono che l'Inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l'Inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

ruolo finora ricoperto da Alessandro Modiano che ha guidato la delegazione italiana alla COP27 - Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre dello scorso anno,

impegna il Governo:

anche in considerazione dell'importanza di tale incarico, visti i recenti effetti del cambiamento climatico sui nostri territori - siccità e alluvioni - che l'eventuale nuova nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico sia individuato tra gli esperti internazionali in materia di cambiamenti climatici.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,.

15.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera e), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera f), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera g), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera h), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera i), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

15.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Alla copertura dei 259 posti per il ruolo assistenti ed agenti di cui alle lettere da e) a i) di cui al comma 4 si provvede tramite scorrimento delle graduatorie del concorso per 1188 Allievi Agenti e del concorso per 1381 Allievi Agenti riservato VFP."

15.4

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.".

15.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole "due anni" sono aggiunte le seguenti: "derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale".».

15.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 23, sostituire le parole: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235» con le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235".

15.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

"23-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.8

LIRIS, SIGISMONDI, LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 31, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Il personale di cui all'articolo 13-ter, comma 1, numero 3) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 143, comma 1, lettera d) e lettera e) del Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, viene inquadrato tramite passaggio orizzontale al ruolo di direttore - vicedirigente di cui all'articolo 141 comma 2, lettera c) del citato Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»

15.9

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, BAZOLI, FURLAN, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole:

«biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

ORDINI DEL GIORNO

G15.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, l'articolo 15, comma 23, adegua il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, che impediscono la progressione di carriera al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; con l'adeguamento, i predetti reati risultano riferiti a quelli previsti, in tema di incandidabilità, dalle lettere a) e c), dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

risultano esclusi, pertanto, i reati previsti dalla lettera b) del medesimo decreto legislativo, i quali concernono i reati, consumati o tentati, di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) - si tratta di reati gravissimi di carattere associativo, solo in parte ricompresi nella lettera a), e che ricomprendono, tra gli altri, anche il reato di abuso sui minori,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adeguare il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, ostativi alla progressione di carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, anche ai reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

G15.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che gli educatori rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G15.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;*

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di

Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G15.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale degli uffici giudiziari;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

EMENDAMENTI

15.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al Personale di Polizia Penitenziaria con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, , convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1 gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti."

15.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono

autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.".

15.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.".

15.0.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro

a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.".

Art. 18

18.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i rela-

tivi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.

4.2. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società *in house* di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.

4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

18.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.

18.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.»

18.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 - componente 3 - Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3»;

b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».

18.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".»

18.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si

— 160 —

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.9

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR » sono soppresse.

18.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis- All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sopprimere le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR".»

18.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2023.

— 161 —

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1, per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.

3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.

4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comparto ministeri» con le seguenti: «del personale cui si applica il CCNL relativo ai ministeri».

19.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «e nella misura».

19.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2020, l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli

oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

19.4

D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.»

19.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "della terza missione" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo".

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "nell'ambito della ricerca" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo."

19.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

ORDINE DEL GIORNO

G19.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con l'articolo 19 si prevede, una misura finalizzata all'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale del "comparto ministeri", a tal fine disponendo uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, da utilizzare nell'anno 2023 per il riconoscimento del beneficio al predetto personale, dal quale risultano escluse le amministrazioni che non sono ministeriali, ma a cui, tuttavia, si applica il relativo contratto;

la disposizione "comparto ministeri" ripropone l'equivoca dizione che ha aperto il dibattito sulla perequazione dell'indennità di amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo, indicata in premessa e di adottare le misure,

anche legislative, al fine di considerare, ai fini della predetta disposizione, il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale ministeri

EMENDAMENTI

19.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

19.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

19.0.3

LOREFICE, CATALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli

oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

19.0.4 (già 19.7)

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.»»

2. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.»».

3. All'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del per-

sonale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b*), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 20

20.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.»

20.2

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a)

20.3

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b)

20.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera c)

20.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2-bis, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »2-bis. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.»

20.6

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-ter.

20.7

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-quater.

20.8

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-quinquies.

20.9

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2-sexies.

20.10

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-bis.

20.11

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-ter.

20.12

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-quater.

20.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-quinquies.

20.14

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-septies.

20.15

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-octies.

20.16

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-novies.

20.17

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 3-decies.

Art. 21

21.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, che non beneficiano di forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro per la retribuzione eccedente il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.»»

Art. 22

22.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere i commi da 1 a 4,

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «del Dipartimento per lo sport,».

22.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

22.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414» con le seguenti: «140.000 per l'anno 2023 e di euro 210.000»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 146.000 per l'anno 2023, e di euro 219.000 a decorrere dall'anno 2024».*

22.4

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere i commi 2 e 3.

22.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1. *sopprimere la lettera b);*

2. *alla lettera c), sopprimere le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «parlamentari competenti» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente».*

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze,» *con le seguenti*: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,».

22.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli altri quattro componenti sono indicati, uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)», uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, e sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,».

22.9

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del medesimo personale è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.»

22.10

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 e garantire l'adeguato potenziamento delle aree societarie di riferimento, Sport e salute S.p.A. è autorizzata all'assunzione di personale specializzato nei limiti di spesa di euro 200.000 per l'anno 2023, e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2024. Per gli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-bis.1. Al decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera e) comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente: "e-bis) assicura tramite il sito web il costante aggiornamento dei progetti finanziati dal PNRR"»

Art. 23

23.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.»

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura».

23.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2.1. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato, nei limiti di 100 unità, attraverso una procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo, riservata al personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca per almeno 270 giorni complessivi nei 10 anni precedenti alla pubblicazione della presente norma«

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
»Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.«.

23.3

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2-bis, capoverso "11", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che può trasferirle a soggetti pubblici.».

23.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: «giovanile in agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione per le aziende agricole biologiche.».

23.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: «di riordino fondiario» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione per i comuni montani».

23.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: «nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale».

23.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei pertinenti orientamenti unionali per l'esame degli aiuti di Stato nei settori di riferimento. All'interno dei distretti del cibo così come definiti al precedente comma 2 sono parimenti inclusi gli imprenditori ittici così come definiti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4, nonché gli istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad adottare le relative disposizioni attuative al fine di consentire la corretta fruizione da parte dei soggetti di cui al presente comma."

23.8

PATUANELLI, CATALDI

Sopprimere il comma 3-bis.

ORDINE DEL GIORNO

G23.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 23, in particolare, dispone alcune misure relative al rafforzamento del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e infine alla garanzia di maggiori risorse per l'imprenditoria giovanile;

nel contesto di un rafforzamento degli enti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, attenzione particolare merita la situazione del CREA, il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti in Europa;

il CREA, con oltre 2000 tra dipendenti e ricercatori, 12 centri di ricerca e 40 sedi operative, fornisce all'agroalimentare un contributo chiave per l'innovazione e la competitività, oltre a supportare Ministero e Regioni nella gestione dei 10 miliardi di euro annui della PAC nonché per l'operatività del Piano irriguo nazionale e la progettualità del Recovery Fund;

a seguito della confluenza nell'Ente di diversi enti e Istituti sperimentali di ricerca, alcune norme hanno autorizzato la stabilizzazione del personale precario, senza affrontare quella degli operai a tempo determinato che lavorano negli oltre 5.000 ettari delle 100 aziende sperimentali;

la legge di bilancio 2021 ha provveduto a dotare il CREA di maggiori risorse - 2 milioni di euro annui a regime - finalizzate alla stabilizzazione di 100 unità del predetto personale, attualmente regolato dal CCNL privato degli Operai agricoli e florovivaisti; ma nonostante l'onere economico dell'operazione sia già presente nel bilancio CREA, nulla è stato realizzato nella direzione auspicata;

due i piani di intervento: stabilizzare (vedi Decreto Madia), il personale precario nel profilo di "operatore tecnico" con CCNL pubblico degli Enti di ricerca, facendo sì che ad esso non siano applicati due CCNL differenti, e allo stesso tempo regolare l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, applicando loro il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti;

Impegna il Governo a

dare seguito, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione degli operai del CREA a tempo determinato, nel profilo di "operatore tecnico" degli Enti di ricerca, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale, e regolando al contempo l'assunzione di operai a tempo determinato per le attività stagionali attraverso il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti.

EMENDAMENTI

23.0.1

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23.1

(Valorizzazione Lavoratori socialmente utili e personale delle società in house)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Art. 25

25.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «spiccata vocazione turistica», aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione per i piccoli borghi storici».

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «spiccata vocazione turistica», aggiungere le seguenti: «e ambientali».

25.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo Statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società» con le seguenti: «Lo Statuto prevede che oltre l'80 per cento del fatturato della società».

25.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

25.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.

8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il

commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.

8-*quater*. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.»

Art. 27

27.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-*bis*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto

legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 10[^] (Affari
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

1.3.2.1.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 1a Commissione [DE PRIAMO](#) (Fdl) rileva innanzitutto che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca un incremento transitorio delle quote massime di incarichi dirigenziali per i soggetti diversi dai dirigenti pubblici lavoratori dipendenti. Il comma 2 dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Ministeri, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Avvocatura dello Stato. I successivi commi 3 e 4 autorizzano un complesso di assunzioni. Il comma 4-*bis* contiene una norma transitoria sul trattenimento in servizio di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 riformula la disciplina dell'articolazione amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 12-*quater* eleva la durata massima di una forma generale di aspettativa non retribuita prevista per i dipendenti pubblici. Il comma 12-*quinqies* proroga la disposizione sul cosiddetto scudo erariale ed esclude dall'ambito dei piani, programmi e progetti sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. I commi da 14-*bis* a 14-*quinqies* recano disposizioni sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Il comma 14-*sexies* integra la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione. Il comma 14-*septies* reca una norma di carattere programmatico sul collocamento obbligatorio. Altri commi dell'articolo 1 contengono norme, relative a specifiche amministrazioni, in materia di personale.

L'articolo 1-*bis* contiene un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 1-*ter* modifica la disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico

e del personale di supporto e l'articolo 1-*quater* contiene previsioni di inerenti al Grande Progetto Pompei.

Mentre l'articolo 2 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, l'articolo 3 reca un complesso di misure relative al personale e all'amministrazione di enti territoriali e agenzie regionali e interregionali.

L'articolo 3-*bis* interviene sul collocamento obbligatorio nel settore pubblico. Inoltre, disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego sono recate dall'articolo 3-*ter*, mentre l'articolo 4 modifica la disciplina relativa al corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 5 reca una serie di previsioni in materia di personale scolastico. Inoltre, nuove disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione degli Affari esteri e delle rappresentanze all'estero sono contenute nell'articolo 6, mentre l'articolo successivo interviene sul personale del Ministero della difesa e dell'Arma dei carabinieri. L'integrazione delle funzioni dell'Arma dei carabinieri è oggetto dell'articolo 7-*bis* e l'articolo successivo autorizza l'aumento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

L'articolo 8 è finalizzato alla bonifica e alla rigenerazione dell'ex area militare nell'Isola de La Maddalena.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina riguardante il Ministero dell'università e della ricerca, nonché il personale delle università e degli enti di ricerca.

L'articolo 10 autorizza la spesa per la prosecuzione di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In merito al servizio di pubblica utilità "1500" interviene l'articolo 11. L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, mentre l'articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA e ISPRA.

È istituita presso il MIMIT una nuova Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti per mezzo dell'articolo 14, che altresì potenzia le strutture del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute. L'articolo interviene inoltre sull'organico dell'ISPRA e sui compiti della Struttura per la prevenzione antimafia.

Gli articoli 15 e 16 concernono gli organici e l'ordinamento del personale delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco.

La relatrice per la 10ª Commissione [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) osserva in primo luogo che l'articolo 17 autorizza un incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto, mentre l'articolo 17-*bis* disciplina l'utilizzo di nuovi dispositivi di difesa da parte della polizia municipale e dei Corpi forestali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 18 contiene una serie di disposizioni in materia di finanza locale e regionale, mentre l'articolo 19 è finalizzato all'omogeneità dei trattamenti accessori del personale del comparto ministeri. Dispone inoltre riguardo al trattamento del medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza, al personale delle istituzioni AFAM e alla retribuzione del personale della Presidenza del Consiglio.

Le previsioni di cui all'articolo 20 hanno per oggetto il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, i giochi e le società controllate da amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 21 interviene sugli aspetti contributivi del pubblico impiego, mentre l'articolo 22 è finalizzato al potenziamento di dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché a modificare assetto e funzioni di Sport e salute Spa.

Gli articoli 23 e 23-*bis* prevedono una serie di misure relative al settore agricolo e alle amministrazioni pubbliche competenti in materia.

Il successivo articolo 24 attribuisce nuove funzioni all'Associazione Formez PA.

Oltre ad autorizzare la costituzione di "ENIT S.p.A.", l'articolo 25 reca disposizioni riguardanti il Ministero del turismo.

L'articolo 26 è poi volto al potenziamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori e l'articolo 27

ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. Ulteriori disposizioni di vario genere sono recate dagli articoli da 27-*bis* a 30.

Il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia i relatori e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

In sede di discussione generale interviene la senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*), la quale ricorda il ruolo cruciale della pubblica amministrazione nell'attuazione del PNRR, rispetto al quale le previsioni del provvedimento sono del tutto insufficienti. Risulta attualmente grave l'inadeguatezza dell'amministrazione pubblica sul piano delle risorse umane, con riguardo al numero di addetti in rapporto alla popolazione e alla presenza di specifiche professionalità. È pertanto urgente un piano straordinario di assunzioni, da completare con una seria lotta alla precarietà e con interventi per la formazione, oltre a un impegno concreto per i rinnovi contrattuali. Suscita inoltre preoccupazione la riduzione dell'ambito di controllo riservato alla Corte dei conti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) esprime un netto dissenso in merito al comma 3-*bis* dell'articolo 23, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, con il quale si dispone il commissariamento dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), al fine di nominare i nuovi componenti dei rispettivi consigli di amministrazione. Rileva, infatti, che al commissariamento si dovrebbe ricorrere solo per motivi gravi, urgenti e di pubblico interesse. Al contrario, i due enti sono bene amministrati e non rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, i contratti dei due direttori generali sono di diritto privato. A suo avviso, pertanto, la misura è irragionevole e ingiustificabile.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) giudica del tutto deludente il decreto-legge in esame, segnalando in particolare la mancanza di soluzioni al problema della precarietà nel pubblico impiego. Ulteriori perplessità suscita la limitazione delle attribuzioni di controllo della Corte dei conti sull'attività amministrativa.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) esprime una valutazione negativa sulla soppressione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, disposta dall'articolo 2, in considerazione dell'ottima attività di analisi svolta dall'Osservatorio medesimo, peraltro in assenza di costi, utile all'auspicabile sviluppo del ricorso al lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale e dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

1.3.2.1.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (pom.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

8^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 241 emendamenti e 70 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Considerato che il provvedimento è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea per lunedì 19 giugno, alle ore 16,30, e che deve essere convertito in legge entro il 21 giugno, non ravvisa le condizioni per concludere l'esame in sede referente, stante anche l'elevato numero di proposte emendative.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene incontestabile la valutazione del Presidente, considerato l'esiguo margine di tempo a disposizione per l'esame in seconda lettura. Rileva, tuttavia, che, ancora una volta, risultano evidenti le disfunzioni del bicameralismo perfetto, a suo avviso da affrontare quanto prima nel quadro di una riforma organica, considerato anche che in questa legislatura si assiste al più ampio ricorso alla decretazione d'urgenza degli ultimi vent'anni, pur in assenza di emergenze significative.

Nel sottolineare che la maggioranza non si è preoccupata di inserire tale argomento tra le diverse proposte di riforme istituzionali presentate, auspica che la Commissione affari costituzionali avvii al più presto una riflessione su tale questione.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) osserva che i lavori delle Commissioni riunite hanno risentito dell'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione. Lamenta altresì il reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge in assenza di reali motivi di urgenza, che di fatto preclude al Parlamento la possibilità di svolgere un completo esame dei provvedimenti.

I rilievi espressi sono condivisi dalla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale segnala, sulla base di

notizie di stampa, l'anomalia rappresentata dalla prospettata emanazione di un ulteriore decreto-legge in materia di amministrazione pubblica.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) conviene sulla impossibilità di esaminare gli emendamenti, data la tardiva trasmissione del decreto-legge da parte della Camera dei deputati. Ritiene che, in questa legislatura, il ruolo del Parlamento risulti particolarmente svilito, considerato che i provvedimenti più importanti sono approvati sostanzialmente da una sola Camera.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) condivide quanto precedentemente espresso dal senatore Parrini. Sottolinea quindi la sussistenza del problema costituito dal susseguirsi di provvedimenti d'urgenza sul medesimo tema. Segnala infine le conseguenze negative sull'andamento dei lavori delle Commissioni della riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), nel concordare con le valutazioni del Presidente, prende atto che non vi sono i tempi sufficienti per la conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) prende atto delle considerazioni del Presidente ed esprime al riguardo la condivisione del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che il senatore Zaffini, Presidente della Commissione sanità e lavoro, riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori, rappresentando che le Commissioni riunite non hanno potuto concludere l'esame del provvedimento.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [747](#)

G/747/1/1 e 10

[Guidolin](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

considerato che:

in questo provvedimento, con un emendamento delle opposizioni, le amministrazioni centrali e le

agenzie sono state autorizzate a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (articolo 1, comma 4, lettera b-*bis*));

si tratta di un tema cruciale che, tra funzionari e assistenti, riguarda oltre 30 mila persone idonee che hanno già vinto il concorso e possono immediatamente entrare nella pubblica amministrazione per rafforzarla e rinnovarla;

attingere da subito alle graduatorie degli idonei Ripam significa percorrere la strada più rapida, più economica, più giusta e più equa per acquisire le risorse necessarie a raggiungere quegli obiettivi che noi oggi abbiamo come Paese e nel PNRR;

l'approvazione di tale precetto normativo è un importantissimo passo avanti ma occorre adesso vigilare sulla sua concreta e rapida attuazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché le amministrazioni centrali e le agenzie provvedano a stipulare, nel più breve lasso di tempo possibile, le convenzioni necessarie per consentire, mediante lo scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità, di rispondere celermente alla carenza di personale nella PA, contrariamente a quanto accadrebbe con strumenti diversi.

G/747/2/1 e 10

[Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e delle amministrazioni pubbliche" (A.S. 747),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa anche mediante l'incremento organico delle pubbliche amministrazioni, intendendo come il rafforzamento delle capacità amministrativa sia ascrivibile quasi esclusivamente alla carenza di personale. Tuttavia, con particolare riferimento a specifici ambiti di intervento delle pubbliche amministrazioni, la concreta capacità della pubblica amministrazione e il suo potenziamento sono direttamente proporzionali alle qualifiche professionali e alla e alla qualità del capitale umano in esse presenti.

Infatti, soprattutto in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale, che rappresenta il circa il 17% del PIL nazionale, la cura da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che rappresentare un importante volano per il rilancio dell'economia, è un'esigenza sancita dall'articolo 9 della Costituzione. strettamente connessa alla capacità dello Stato di agire per tutelare e valorizzare il patrimonio medesimo.

Considerato che:

il processo di valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio artistico, storico e culturale da parte della Amministrazioni pubbliche dipende, oltre che dalla disponibilità di risorse strumentali e finanziarie, soprattutto dalla disponibilità per le pubbliche amministrazioni di annoverare tra i propri dipendenti figure qualificate in materia storica, artistica e culturale;

impegna il governo:

a prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, adeguati interventi, anche di carattere normativo, al fine di favorire, mediante l'inserimento criteri premiali nei bandi di concorso, l'ingresso di laureati che siano in possesso del diploma di laurea nelle classi LM-01, LM-02, LM-10, LM-11, LM-45; LM-49, LM-84, LM-89 nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

G/747/3/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

prendendo atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

nel rispetto della Costituzione, delle prerogative del Parlamento nonché del principio di leale collaborazione tra istituzioni,

impegna il Governo

affinché il Tavolo di lavoro indicato in premessa sia convocato con cadenza settimanale e ogni qualvolta sia richiesto dalla Corte dei conti e siano rese al Parlamento comunicazioni e informazioni in ordine agli orientamenti, alle proposte e alle misure allo studio del consesso

G/747/4/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con l'articolo 19 si prevede, una misura finalizzata all'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale del "comparto ministeri", a tal fine disponendo uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, da utilizzare nell'anno 2023 per il riconoscimento del beneficio al predetto personale, dal quale risultano escluse le amministrazioni che non sono ministeriali, ma a cui, tuttavia, si applica il relativo contratto;

la disposizione "comparto ministeri" ripropone l'equivoca dizione che ha aperto il dibattito sulla perequazione dell'indennità di amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, primo

periodo, indicata in premessa e di adottare le misure, anche legislative, al fine di considerare, ai fini della predetta disposizione, il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale ministeri

G/747/5/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con riguardo alle amministrazioni locali, preme ai firmatari segnalare l'esigenza degli enti locali che versano in stato di dissesto e si trovano in condizioni di carenza di organico rispetto alle figure professionali c.d. infungibili, carenza che pone in rischio l'attuazione stessa della correzione degli equilibri finanziari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, al fine di consentire agli enti locali in condizione di dissesto che si trovino in assoluta carenza di organico di figure infungibili di poter procedere all'assunzione delle predette figure, del servizio finanziario e del servizio tecnico, indispensabili ai fini dell'opera di risanamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dei rispettivi enti

G/747/6/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

i firmatari prendono atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

impegna il Governo:

al fine di garantire la regolarità nella gestione delle risorse, la prevenzione rispetto all'eventualità di frodi e conflitti di interessi nonché la tempestiva e opportuna segnalazione in ordini a ritardi e

impedimenti nell'attuazione delle opere, dei progetti e delle riforme, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 12-*quinquies* e, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare il controllo concomitante della Corte dei conti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G/747/7/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione "Forze di Polizia" poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto Sicurezza e Difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico c.d. "misto") ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44% per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;

permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'art. 3 D.lgs. 165/97,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed erogare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/1997.

G/747/8/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del

Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, impegna il Governo:

ad individuare gli organismi pubblici e gli strumenti più idonei affinché siano garantite e monitorate l'attuazione e le modalità di applicazione dell'articolo 47 del decreto legge n. 77 del 2021, inerente al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR in tema di percentuale incrementale di occupazione giovanile e femminile prevista entro il 2026.

G/747/9/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.

G/747/10/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, l'articolo 15, comma 23, adegua il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, che impediscono la progressione di carriera al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; con l'adeguamento, i predetti reati risultano

riferiti a quelli previsti, in tema di incandidabilità, dalle lettere a) e c), dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

risultano esclusi, pertanto, i reati previsti dalla lettera b) del medesimo decreto legislativo, i quali concernono i reati, consumati o tentati, di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) - si tratta di reati gravissimi di carattere associativo, solo in parte ricompresi nella lettera a), e che ricomprendono, tra gli altri, anche il reato di abuso sui minori,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adeguare il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, ostativi alla progressione di carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, anche ai reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

G/747/11/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo, l'articolo 1, comma 8, reca nuove modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione, mentre l'articolo 9 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere che i dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL, disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'istruzione e della ricerca possano liberamente accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza previo consenso delle amministrazioni interessate.

G/747/12/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari segnalare che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.Lgs 217/2005, così come introdotto dal d.Lgs 127/2018 e s.m.i., per i Vigili del Fuoco neoassunti "Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni" - norma che ha determinato non poche storture in ordine all'assegnazione delle sedi, anche rispetto all'anzianità di servizio e ai tempi di attesa e provoca pendolarismi irragionevoli,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere misure, anche legislative, che rendano possibile derogare alla predetta norma nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata al momento dell'assunzione e ove si configuri un correlato avvicendamento di personale.

G/747/13/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione

penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G/747/14/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale degli uffici giudiziari;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G/747/15/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

l'art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale

modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "*in due scaglioni*", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

ad adottare le misure, anche legislative, al fine di consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

G/747/16/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica.

La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che gli educatori rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G/747/17/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

premessi che:

il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

considerato che:

da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela *ad hoc* (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;

si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo,

svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella graduatoria 205-*bis*, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

valutato che:

il summenzionato DM n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-*ter*) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.

G/747/18/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessò che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del

territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Ngeu, come previsto da PNRR e Pnc in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma.

G/747/19/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessato che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR.

G/747/20/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessato che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

G/747/21/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessato che:

l'articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione diretta di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione;

l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente;

il comma 5-ter ha introdotto altresì la possibilità fino al 31 dicembre 2026, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, di prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale

dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica;

considerato che:

per le finalità connesse alla ricostruzione dei territori colpiti da sisma, l'articolo 57 del comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (come modificato dal D.L. 3/2023), prevede la possibilità di stabilizzare il personale non dirigenziale e non di ruolo in servizio alla data del 13 marzo 2023, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo (cd. stabilizzazione diretta);

in assenza dei requisiti per la stabilizzazione diretta, la stessa norma prevede inoltre la possibilità di stabilizzare il personale non in servizio previa procedura concorsuale, garantendo a tal fine la riserva di una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi;

ritenuto che:

il costo del personale che ha prestato servizio presso gli uffici sisma è stato sempre una spesa finanziata con trasferimenti regionali, dunque neutra in quanto etero-finanziata;

nel 2022 le regioni hanno bloccato i trasferimenti, in quanto le unità in servizio presso gli uffici sisma potevano essere assunte mediante stabilizzazione a valere sul fondo ministeriale appositamente istituito;

per tale motivo, la condizione che il personale da stabilizzare risulti in servizio presso gli uffici sisma alla data di entrata in vigore della norma (ossia alla data del 12/03/2023) non consente di stabilizzare le unità per le quali, a causa del blocco dei trasferimenti regionali, non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato (e quindi scaduti alla data del 31 dicembre 2022), in quanto i Comuni non potevano far fronte alla relativa spesa con propri fondi di bilancio;

per la medesima ragione, la previsione della riserva di una quota non superiore al 50 % dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici non è praticabile in quanto presuppone che i comuni abbiano una capacità assunzionale tale da poter assumere, con accesso dall'esterno, un numero di unità pari al numero delle unità di personale che intendono stabilizzare (es. per poter stabilizzare n. 1 istruttore tecnico che ha maturato i requisiti presso l'ufficio sisma del comune, occorrerebbe bandire un concorso per n. 2 istruttori tecnici e garantire l'accesso dall'esterno ad una unità);

la possibilità di stabilizzare le unità che hanno maturato i requisiti risulta quindi preclusa a quei comuni che non hanno capacità di spesa tale da poter garantire l'accesso dall'esterno al (restante) 50% dei posti da bandire nei concorsi (accesso che deve essere finanziato a valere sulle capacità assunzionali dell'amministrazione che bandisce il concorso);

ritenuto altresì che:

con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0022121 del 31 marzo 2023, sono state emanate le disposizioni per la raccolta dati online finalizzate alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione al fine di:

prevedere la possibilità di stabilizzare, attraverso la procedura diretta, anche il personale non in servizio al 12 marzo 2023 il cui rapporto di lavoro è cessato alla data del 31 dicembre 2022 per carenza delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla relativa spesa;

prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'introduzione della possibilità, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la stabilizzazione diretta, di bandire una procedura concorsuale interamente riservata al personale da stabilizzare, senza impegnare necessariamente l'intera capacità

assunzionale dell'ente.

G/747/22/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessato che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, a garantire il pieno completamento del piano di assunzioni dell'Agenzia delle entrate come indicato nel "Piano della performance 2021-2023", rafforzando altresì la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e all'utilizzo dei big data.

G/747/23/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessato che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, prevedere ulteriori misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.

G/747/24/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessò che

il provvedimento all'esame, al Capo I, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; in riferimento al Ministero della Cultura, si incrementa la dotazione organica di personale dirigenziale, rispetto a quella vigente, indicata nelle Tabelle «A» (n. 27 dirigenti di prima fascia) e «B» (n. 192 dirigenti di seconda fascia) allegate al D.P.C.M. n. 169 del 2019, pari complessivamente a n. 219 dirigenti, di ulteriori cinque (5) unità di livello generale e di ulteriori sei (6) unità di livello non generale;

in materia di spettacolo, la scorsa legislatura, è stata emanata la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", che delega il Governo ad emanare, tutta una serie di decreti legislativi;

vero è che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, c.d. Decreto Milleproroghe ha portato da 9 a 24 mesi dalla pubblicazione della legge il termine entro il quale esercitare la delega, compromettendo di fatto la operatività delle misure, anche perché sono molti e molto importanti gli ambiti sui quali il governo dovrà intervenire;

in particolare, tra l'altro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310;

con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei curricula dei partecipanti;

al momento, ancora non è stato emanato alcun decreto legislativo, né si hanno notizie sullo stato dell'arte degli stessi;

impegna il Governo

ad emanare i necessari e tanto attesi decreti legislativi di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", con particolare riferimento

alla revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso le nuove procedure, che prevedano l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni, e l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curricula dei partecipanti.

G/747/25/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessò che

in particolare, l'articolo 5 del provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

appare auspicabile, al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, che il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, sia prorogato per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

appare altresì necessario, ai fini dell'attivazione degli incarichi di 15000 docenti della scuola secondaria, che siano utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, mentre per gli ulteriori incarichi si potrebbe ricorrere allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021;

il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole, che anche nella prospettiva di tagli agli organici che deriveranno dal dimensionamento, risulta assolutamente indispensabile, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi;

l'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009,

impegna il governo

a reperire le ulteriori necessarie risorse, che rendano possibile la proroga dell'organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico e consentano il corretto funzionamento delle scuole, anche al fine di poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria.

G/747/26/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premessò che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione della eventuale proposta di modifica del PNRR, assicurando di informare e chiarire in modo puntuale alle competenti Commissioni parlamentari quali siano i cambiamenti richiesti nonché le conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile.

G/747/27/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge oggetto di conversione modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

la disposizione descritta amplia il novero di coloro che possono essere nominati quale "Inviato", estendendo in particolare la nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta;

in tal caso, la norma comporterebbe dei costi aggiuntivi per la finanza pubblica destinati al compenso per l'Inviato, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione;

la normativa precedente in materia prevedeva che l'Inviato speciale fosse individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e che per lo svolgimento delle funzioni non spettavano emolumenti o compensi, aggiuntivi oltre a quelli già in

godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.

preme ricordare che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La sua funzione è di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico;

impegna il Governo:

a rivalutare gli effetti applicativi della disposizione descritta in premessa in relazione soprattutto agli oneri finanziari, valutando di ripristinare la precedente normativa in materia, considerato che il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e del loro efficientamento.

G/747/28/1 e 10

[Majolino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesse che:

l'articolo 6 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1, dispone la possibilità, nelle procedure concorsuali del Ministero suddetto relative all'assunzione di cento unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti, di riservare il cinquanta per cento di posti in favore del personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero;

la misura descritta è volta a favorire la stabilizzazione del personale a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che fornisce un apporto determinante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione all'estero. Sono a tutti gli effetti parte del personale dell'amministrazione degli affari esteri, che è costituita dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza, dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

il personale interessato è preposto a ogni genere di attività che afferisce ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari, alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero, di quella commerciale, del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere;

inoltre, il personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero riveste un ruolo cruciale in vista del pieno conseguimento degli importanti obiettivi in capo al Dicastero, prefissati nell'ambito dell'architettura complessiva relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio per cui la forma generale ed ordinaria di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla selezione concorsuale, volta a garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio delle funzioni pubbliche. Tale principio è strettamente correlato all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, reca modifiche in materia di modalità di accesso ai concorsi pubblici. In particolare, prevede

il rispetto, nell'espletamento delle procedure, dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza e celerità di espletamento, con possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati per la realizzazione di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali;

in un'ottica di aggiornamento e semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni è necessario proseguire nella direzione dell'efficientamento, della digitalizzazione, della velocizzazione e della razionalizzazione delle procedure concorsuali;

impegna il Governo:

a garantire lo svolgimento delle prove concorsuali, di cui in premessa, anche in modalità da remoto, considerata l'eventualità della residenza all'estero dei partecipanti al concorso in oggetto, e/o in servizio presso sedi estere ubicate in aree carenti di funzionali collegamenti con l'Italia.

G/747/29/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa. In particolare, il comma 2, lettera a), numero 1), prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre;

il nuovo ufficio centrale sarà dedicato alle attività di promozione e di valorizzazione degli *asset* della Difesa riferiti al demanio e al patrimonio, specificando, altresì, che la disciplina e le relative funzioni saranno stabilite in via regolamentare;

il patrimonio immobiliare della Difesa è molto eterogeneo, esteso su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche di grande valore storico-artistico. In particolare, ricomprende varie tipologie di siti e infrastrutture come caserme, arsenali, basi, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di materiali, fari, ponti radio, alloggi di servizio e altro;

uno dei problemi principali con riferimento al suddetto patrimonio è la sua vetustà, atteso che quasi il cinquanta per cento delle strutture risale a prima del 1915 e soltanto il dieci per cento è stato costruito dopo il 1945;

come sottolineato nel Documento Programmatico e Pluriennale della Difesa 2022-2024, il vasto patrimonio immobiliare in oggetto costituisce un insieme di beni da tutelare favorendone la valorizzazione, considerati anche i risvolti benefici per la collettività;

inoltre, richiedono attenzione in tal senso tutti i complessi monumentali, gli edifici storici e i forti nonché tutta la parte inerente la sfera logistica e gli alloggi del personale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a concentrare e rafforzare l'azione del costituendo ufficio centrale nella direzione della valorizzazione, del riuso, del recupero e della tutela del patrimonio immobiliare, nonché a dedicare particolare attenzione agli edifici storici e ai complessi monumentali considerato il loro intrinseco valore artistico e culturale.

G/747/30/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premessi che:

il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, altresì, diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il 3 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento "*Act in Support of Ammunition Production*" (ASAP) volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili;

il 9 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di regolamento ASAP con 518 voti favorevoli, 59 contrari tra cui i parlamentari del Movimento 5 stelle, e 31 astenuti;

il Commissario Breton ha dichiarato, in merito alle risorse a disposizione, che stanno liberando finanziamenti dai fondi di coesione e dai fondi del *Recovery and Resilience Facility* da destinare agli Stati membri che "desiderano co-finanziare la loro industria della Difesa". Stando a quanto affermato dal Commissario il *Recovery fund* "è stato specificatamente costruito per tre principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Intervenire puntualmente per sostenere progetti di industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro";

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Breton, "l'attuale produzione nel settore della difesa dell'Unione è adattata al tempo di pace», sostenendo che l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina "ha cambiato il paradigma" ed ora per le imprese del settore la sfida è "affrontare un aumento della domanda nel settore delle munizioni e dei missili, che richiede loro di produrre di più e più velocemente". Sostanzialmente, dunque, si sta spostando l'asse dell'azione europea dalla promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi cittadini verso un'economia centrata sulla guerra;

il 1º giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento con 446 voti favorevoli, 67 contrari e 112 astensioni, che potrebbe ricevere il via libera definitiva nella plenaria di Strasburgo prevista a luglio;

impegna il Governo:

a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della Difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad un'economia di guerra.

G/747/31/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld ?;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario

(milestone M2C2-33)70 , di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

Impegna il Governo:

alla luce dell'esaustiva relazione della Corte dei Conti, a stimolare le attività relative allo sviluppo dell'idrogeno verde nel comparto dei trasporti, l'elettrificazione e la resilienza delle ferrovie con particolare riferimento al Sud Italia.

G/747/32/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld ?;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)70 , di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

Impegna il Governo:

a non disperdere la capacità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in inutili e costose opere di dubbia fattibilità e pertanto a dare seguito alle già programmate attività, prodromiche alla buona riuscita dei progetti del PNRR.

G/747/33/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

i commi da 14-bis e 14-quinquies dell'art. 1, introdotti in sede referente alla Camera, inseriscono l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto di merci pericolose;

Impegna il Governo:

a provvedere con maggiori risorse finanziarie all'attività dell'ANSFISA, alla luce delle ulteriori e rilevanti funzioni assegnate dal provvedimento in esame.

G/747/34/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

a gennaio 2022 l'ENAC ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Aeroporti, a seguito del mandato ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la revisione del precedente Piano del 2015. La bozza di piano è stata predisposta dall'ENAC e posta in consultazione il 19 ottobre 2022, fino al 21 novembre 2022;

La bozza del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'adozione del Piano Nazionale Aeroporti dando particolare rilievo alle proposte presentate dall'ENAC, al fine di valorizzare le risorse previste dal PNRR.

G/747/35/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

più in particolare,

- all' articolo 1, comma 3, tra le diverse assunzioni, vi include anche quelle di Agenas e al comma 5 del medesimo articolo interviene sul reclutamento del personale per il Dipartimento della disabilità;

- all'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento anche all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

- all' articolo 11 interviene per la salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al funzionamento del servizio di pubblica utilità 1500;

- all'articolo 14, ai commi 3, 4 e 4-bis, interviene sull'Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute prevedendo nuove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024 e si autorizza il medesimo Ministero ad incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- all'articolo 18, commi 3 e 4, intervengono sulla definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario, relativamente ai ristori per l'emergenza epidemiologica

- all' articolo 19, commi 2 e 4, interviene sulla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale Agenas e dispone alcune misure per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco

- all'articolo 26 si autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale;
- tuttavia, nulla si rileva riguardo la necessità di incrementare il personale delle strutture ed enti del SSN che pure rappresentano al momento la vera e reale necessità per la tutela della salute;
- particolare sconcerto suscita la disposizione che incrementa sensibilmente le nomine di diretta collaborazione del Ministro, in spregio a qualsiasi buon senso che, dinanzi alla carenza conclamata del personale sanitario, avrebbe dovuto contenere far desistere dalla volontà di occupare posti di potere invece che posti per la salute dei cittadini:-

impegna il Governo

a garantire al SSN le risorse umane di cui necessita, anche consentendo alle Regioni di derogare al tetto di spesa per il personale sanitario, per un importo pari almeno al 30% (attualmente è al 10%) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

G/747/36/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesse che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

nulla evince invece con riguardo alla stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS che pure il Governo, neanche 20 giorni fa, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto bollette, si era impegnato a voler stabilizzare;

la Commissione UE, in data 19 aprile 2023, ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR (2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della Direttiva Europea 1999/70, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; secondo la Commissione, la normativa italiana, emblematico è proprio il caso dei ricercatori di IRCCS/IZS, non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico, tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali;

la Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato;

l'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE;

il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS-IZS pubblici ha una media di 13 anni di precariato, con il paradosso che il personale che lavora presso gli stessi IRCCS e IZS con finalità assistenziale (e non di ricerca) accede invece all'assunzione dopo 36 mesi di contratto a termine tramite la cosiddetta legge Madia e anche dopo 18 mesi con le cosiddette assunzioni covid;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro servizio sanitario nazionale e della salute degli individui:-

impegna il Governo

a stabilizzare il personale della ricerca che lavora presso gli IRCCS e IZS, anche intervenendo nei provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento.

G/747/37/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessò che

il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 5, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili."), l'istituto del "collocamento mirato" per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come "disabili psichici" secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace "strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti;

si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente "stigma" sociale, riscontrato anche dagli studi effettuati; un insieme di diffidenza e paura, nei confronti delle persone con disabilità psichica;

l'idea di "progetti personalizzati", con operatori formati a fare da "coach" alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà (principi questi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato, derivate dal decreto legislativo 151/2015, e dalla verifica delle stesse), hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo, e motivati chi in tale processo è coinvolto a diverso titolo;

il principio cardine è adesso quello del "collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato" con un vero e proprio "responsabile del processo" a seguirne le tappe, interagendo con chi occorra;

la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, mostra, con la valutazione degli "accomodamenti ragionevoli", paradossalmente come occorra compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema. Infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 68/1999, l'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge. Tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non

decisamente superato,

impegna il Governo

proprio nell'ottica della nuova visione del "collocamento mirato" delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che, una volta inquadrata le loro capacità e desideri, massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di "coaching", anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta.

G/747/38/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesse che

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con Deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei Conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate "Case della Comunità e presa in carico della persona" e "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" PNRR, M6C1 1.1 e 1.3, accertando talune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo, rispetto alla scadenza del Target Ita e rilevando che "sembrerebbe dunque di cogliere la volontà del Ministero della salute di spostare in avanti la piena integrazione del target Italia relativo all'approvazione dei progetti"; la Corte dei Conti ha quindi evidenziato la necessità di un maggiore impulso del Ministero sui Soggetti Attuatori, rammentandone i compiti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e rammentandone la responsabilità del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

la Corte ha altresì segnalato che non sarebbero state ancora prodotte le rendicontazioni da parte delle Regioni che hanno già percepito le rispettive anticipazioni mentre altre regioni non hanno ancora avanzato richiesta di anticipazione;

è evidente come il contributo della Corte dei Conti consenta al Parlamento e alla collettività intera di non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

impegna il Governo

a salvaguardare il livello di vigilanza della Corte dei Conti al fine di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e per recuperare possibili ritardi accumulati e a vigilare affinché, come richiesto anche dalla Corte dei Conti nella delibera indicata in premessa, i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti di personale richiesti, ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse.

a rafforzare ulteriormente l'attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei Soggetti Attuatori e di Invitalia, anche avvalendosi della Corte dei Conti, sollecitando la realizzazione, nei tempi congrui, degli obiettivi sottesi a milestone e target previsti e le relative esaurienti informative.

G/747/39/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera, sono state internalizzate nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2006 e confermata con decreto il 20 gennaio 2023 -, con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

un cambiamento nella gestione di questo importante aspetto dei rapporti con l'Unione Europea che evidentemente comporterà nuovi e maggiori oneri per lo Stato, creando nei fatti un doppio di una struttura già esistente che avrebbe potuto essere certamente rafforzata ma non stravolta;

attualmente (aprile 2023) le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 21 per mancato recepimento di direttive;

l'avvio di tali procedure costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione e il fatto che il nostro Paese abbia ancora aperti così tanti procedimenti ci espone al serio rischio di sanzioni;

Impegna il Governo a

ad attivarsi, al di là delle modifiche nella gestione prospettate dall'emendamento in parola, affinché si chiudano al più presto le procedure di infrazione attualmente gravanti sull'Italia, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni.

G/747/40/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli

della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette milestones: l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarcie da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma NGEU, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, mantenendo il controllo concomitante della Corte dei Conti quale strumento che favorisce una corretta gestione in itinere del Piano e che permette di evitare censure successive da parte della Commissione europea, con ovvi aggravii sulla tempistica di erogazione delle risorse.

G/747/41/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in particolare, l'art. 3 del provvedimento in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni per l'attuazione del PNRR;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette "milestones": l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili

richieste di integrazione, modifiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

in particolare, nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarcie da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

dietro i ritardi nella spesa dei fondi del PNRR ci sono anche le carenze di personale e l'assenza di competenze specifiche degli enti locali a cui è stata affidata la gestione di un'importante fetta di risorse, 40 miliardi solo per i Comuni;

la mancanza di personale ha contribuito a frenare gli investimenti previsti dal cronoprogramma: la questione è particolarmente sentita nel Mezzogiorno, dove la carenza di organico e di professionalità tecniche delle amministrazioni incide negativamente sulla programmazione pluriennale degli enti, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi previsti in primo luogo dal PNRR;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione

impegna il Governo:

ad assicurare, tramite il rafforzamento di un quadro di governance efficace e pienamente operativo che passi anche per il reclutamento di personale in possesso di specifiche professionalità, la piena funzionalità e capacità amministrativa degli enti locali nell'attuazione degli interventi e nella

realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in linea con le raccomandazioni Paese della Commissione europea all'Italia per realizzare gli impegni del piano, in particolare a livello subnazionale.

G/747/42/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premessi che:

al fine di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle medesime Agenzie di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato;

considerato il ruolo centrale attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nelle fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti, la previsione di cui al citato articolo 3 appare insufficiente a rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e a garantire il corretto inquadramento nelle Agenzie di professionalità tecniche altamente qualificate e specializzate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, consentendo alle stesse di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

G/747/43/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il

controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

dal rapporto dell'Ispra (dati 2021) emerge che in 15 anni, dal 2006 al 2021, le aree edificate sono aumentate nel nostro Paese di oltre 115.271 ettari (1.153 chilometri quadrati). Nel 2006, il suolo italiano "consumato" da strade e costruzioni era pari al 6,75%; alla fine del 2021 è arrivato al 7,13 per cento, a fronte di una media Ue del 4,2 per cento;

tali dati richiamano all'urgenza di porre in essere ogni misura utile a rigenerare il tessuto urbano in un'ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche ambientale, senza ulteriore consumo di suolo, nel rispetto del principio europeo del DNSH e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050, che, come confermato dai drammatici e nefasti accadimenti degli ultimi giorni, sono imprescindibili in un territorio fragile e vulnerabile come quello italiano;

impegna il Governo,

ad assicurare massima priorità nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR finalizzati alla rigenerazione del territorio e alla riduzione del consumo del suolo, a cominciare dall'approvazione di una legge *ad hoc* che consenta di concorrere al raggiungimento dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050.

G/747/44/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico. Tra le misure previste nell'ambito della Missione 2, viene contemplato il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle Autorità di bacino distrettuali anche al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

G/747/45/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere;

considerato che,

il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito con la legge 28 giugno 2016 n. 132, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana;

il Sistema nazionale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale, nonché di supporto a livello tecnico-scientifico delle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;

nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 e a stanziare adeguate risorse volte a garantire su tutto il territorio nazionale l'obiettivo prioritario dell'effettivo conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

G/747/46/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del

potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

la Componente 4 - Misura 3 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è dedicata alla salvaguardia della biodiversità, che rappresenta una priorità assoluta per l'Unione europea al fine del raggiungimento degli obiettivi di protezione al 2030;

le azioni volte all'estensione delle aree protette Natura 2000, ma anche ad una loro migliore conservazione e al relativo monitoraggio, affinché la superficie totale protetta raggiunga, al 2030, almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, impongono tuttavia lo stanziamento di risorse adeguate anche per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, adeguate misure volte a incrementare le risorse in favore delle aree naturali protette, anche valutando l'estensione agli enti di gestione della facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.

G/747/47/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 23, in particolare, dispone alcune misure relative al rafforzamento del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e infine alla garanzia di maggiori risorse per l'imprenditoria giovanile;

nel contesto di un rafforzamento degli enti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, attenzione particolare merita la situazione del CREA, il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti in Europa;

il CREA, con oltre 2000 tra dipendenti e ricercatori, 12 centri di ricerca e 40 sedi operative, fornisce all'agroalimentare un contributo chiave per l'innovazione e la competitività, oltre a supportare Ministero e Regioni nella gestione dei 10 miliardi di euro annui della PAC nonché per l'operatività del Piano irriguo nazionale e la progettualità del Recovery Fund;

a seguito della confluenza nell'Ente di diversi enti e Istituti sperimentali di ricerca, alcune norme hanno autorizzato la stabilizzazione del personale precario, senza affrontare quella degli operai a tempo determinato che lavorano negli oltre 5.000 ettari delle 100 aziende sperimentali;

la legge di bilancio 2021 ha provveduto a dotare il CREA di maggiori risorse - 2 milioni di euro annui a regime - finalizzate alla stabilizzazione di 100 unità del predetto personale, attualmente regolato dal CCNL privato degli Operai agricoli e florovivaisti; ma nonostante l'onere economico dell'operazione sia già presente nel bilancio CREA, nulla è stato realizzato nella direzione auspicata;

due i piani di intervento: stabilizzare (vedi Decreto Madia), il personale precario nel profilo di "operatore tecnico" con CCNL pubblico degli Enti di ricerca, facendo sì che ad esso non siano

applicati due CCNL differenti, e allo stesso tempo regolare l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, applicando loro il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti;

Impegna il Governo a

dare seguito, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione degli operai del CREA a tempo determinato, nel profilo di "operatore tecnico" degli Enti di ricerca, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale, e regolando al contempo l'assunzione di operai a tempo determinato per le attività stagionali attraverso il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti.

G/747/48/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro, riservando circa 2,49 miliardi agli interventi sul dissesto idrogeologico con l'obiettivo della messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone che vivono nelle aree attualmente a rischio idrogeologico. Rispetto al sub-investimento consistente nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici, al fine della completa realizzazione dei predetti interventi entro il 30 marzo 2026, non si è conclusa la relativa procedura;

come noto, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) l'assenza di un'efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell'inserire la tutela del territorio nelle proprie funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR, alle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, mediante un efficace sistema di governance che consenta la valutazione ed il

monitoraggio delle fasi di attuazione.

G/747/49/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

il piano per la ripresa e la resilienza deve assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 secondo il principio del "*Do No Significant Harm (DNSH)*" che impone che le misure e le attività del Piano debbano contribuire al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità senza influenzare negativamente il raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità;

per l'attuazione del PNRR, i soggetti pubblici hanno incorporato i criteri e gli indicatori di sostenibilità ambientale ESG nei bandi attuativi del Piano di cui sono gestori così allargando ulteriormente la platea di imprese che si devono confrontare con questa nuova regolamentazione;

nonostante la gestione dei fondi del PNRR, le garanzie Sace e altri bandi regionali e internazionali richiedano un percorso e indicatori su questi fronti, ad oggi sono ancora tantissime le imprese italiane che non hanno sviluppato una strategia di impatto o una gestione basata volontariamente su criteri sostenibili; senza considerare inoltre che la maggior parte di queste risorse verrà erogata tramite i Comuni, chiamati a misurare gli effetti e gli impatti dei progetti finanziati;

valutato altresì che:

alla Pubblica Amministrazione, in partnership con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un percorso volto a recuperare il ritardo e costruire un futuro più competitivo. A tal fine, risulta cruciale non solo costruire un'adeguata macchina amministrativa dotata di competenze digitali e capacità d'innovazione ma rafforzare la formazione del personale della PA, con l'obiettivo di sostenere l'engagement delle persone e di favorire il cambiamento culturale verso il richiesto nuovo mindset ESG;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa dei dipendenti degli enti centrali con funzioni di programmazione e controllo e degli enti pubblici territoriali con compiti di attuazione al fine di consentire una pronta ed efficace gestione delle risorse del PNRR ed accompagnare ed assistere tecnicamente le imprese del territorio e quelle che investono in Italia, circa l'evoluzione dei mercati finanziari e dei servizi per il credito, finanza ESG e finanza per lo sviluppo sostenibile.

G/747/50/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

gli impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono la chiave strategica non solo per decarbonizzare il settore energetico ma anche per portare benefici strutturali nei territori, alle imprese e alle famiglie;

nello specifico del piano *REPowerEU*, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto *Fit for 55%*, incrementando dal 40 per cento al 45 per cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentando dal 9 per cento al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007;

nel nostro Paese, il percorso verso la diffusione dei predetti impianti è rallentato da una serie di fattori, tra i quali rientrano una frammentazione della normativa di settore e gli ostacoli e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali che, *de facto*, in assenza di sufficiente personale dedicato, non riescono a gestire al meglio i progetti accumulati né a garantire certezza sui tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa tesa a rafforzare la capacità tecnico-amministrativa degli uffici tecnici regionali e delle soprintendenze al fine di migliorare e rafforzare la capacità amministrativa di questi soggetti e pertanto garantire agli operatori del settore certezza sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica e dell'ambiente esistenti.

G/747/51/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesse che:

il PNRR ha stanziato un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro per la Missione, Componente 2, Investimento 1.2 inerente la realizzazione entro il 2026 di comunità energetiche rinnovabili (CER), in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile;

oltre al contributo in termini di aumento di quota di produzione da fonti rinnovabili, le CER rappresentano un nuovo paradigma di sostenibilità e un modello di produzione diffusa e partecipata di energia, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti, e, in tal senso, il PNRR può rappresentare quell'acceleratore che finora è mancato;

i dati definitivi sui prezzi al consumo dell'Istat per il 2022 mostrano che l'impatto dell'inflazione, determinato prevalentemente dall'incremento del costo dell'energia, è stato più consistente per le famiglie meno abbienti, attestandosi al 12,1%, ben cinque punti percentuali in più rispetto all'effetto sulle famiglie con maggiore capacità di spesa;

occorre metter in campo interventi più funzionali, capaci di offrire maggiori opportunità a parità di risorse impegnate, come quelli orientati a generare, per i soggetti più vulnerabili, benefici economici e sociali grazie ad una rapida riduzione dei costi della bolletta e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per fare ciò è necessario che vengano emanati i decreti per l'implementazione delle citate CER;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità nell'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo nei piccoli Comuni, al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per

contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica.

G/747/52/1 e 10

[Sironi](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche",

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche le quali, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, stanno affrontando una crisi che rischia di incidere in modo pesante non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

l'incidenza occupazionale della pubblica amministrazione nel nostro paese è largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2% di età inferiore ai 30 anni. Un fattore, quest'ultimo, che sta creando in modo sempre più crescente un divario tra le competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo mercato del lavoro;

la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante l'assunzione di nuovo personale;

considerato, in fine, che:

la legge 150/2000 all'art 9, comma 2, impone che il personale di un ufficio stampa sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti. Tuttavia, molte PA, nell'indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non rispettano la norma, ovvero non indicano nei requisiti di ammissione l'appartenenza all'Ordine, come a titolo esemplificativo e non esaustivo è accaduto per la Provincia di Monza e Brianza.

impegna il Governo a:

adottare tutte le azioni e le risorse necessarie affinché le pubbliche amministrazioni indichino nei bandi dei concorsi pubblici l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti del personale degli uffici stampa così come previsto dall'articolo 9 comma 2 della legge 150 del 2000.

G/747/53/1 e 10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che

siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

ora l'articolo 12 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico - articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - che detta la disciplina concernente l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui durata non è nemmeno specificata, questo nonostante la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;

le modifiche, tra l'altro, stabiliscono che l'Inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l'Inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

ruolo finora ricoperto da Alessandro Modiano che ha guidato la delegazione italiana alla COP27 - Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre dello scorso anno.

Impegna il Governo:

anche in considerazione dell'importanza di tale incarico, visti i recenti effetti del cambiamento climatico sui nostri territori - siccità e alluvioni - che l'eventuale nuova nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico sia individuato tra gli esperti internazionali in materia di cambiamenti climatici.

G/747/54/1 e 10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

spoils system, che con l'approvazione nelle commissioni di merito, del comma 12-*quinquies* all'articolo 1, del presente decreto, colpisce anche un organo di rilievo costituzionale, come la Corte dei Conti che ha funzioni di controllo e giurisdizionali, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d. frugali, inagurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può;

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché anche i fondi del PNRR siano gestiti secondo le regole, le tempistiche e gli accordi già presi con la commissione europea, restituendo così alla Corte dei Conti anche il c.d. controllo concomitante.

G/747/55/1 e 10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

tra gli organi di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo figura la Corte dei Conti;

ora con l'approvazione del comma 12-*quinquies*, all'articolo 1, su proposta del Governo, il ruolo e le competenze della Corte dei Conti si sono messi in discussione, perché si evita alla Corte dei Conti di esercitare sull'attuazione del PNRR i controlli preventivi e concomitanti, questo mette in evidenza e sotto gli occhi di tutti, anche della commissione europea, le forti difficoltà e le fatiche del Governo per dare attuazione al Piano;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d frugali, inagurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può.

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti, anche e soprattutto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di certo attrattivi per la criminalità organizzata, non venga depotenziato.

G/747/56/1 e 10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

I concorsi veloci e semplificati degli ultimi due anni non hanno consentito di reclutare gli esperti necessari per l'attuazione del Pnrr;

l'incapacità manifesta di sapere spendere bene e subito i fondi del PNRR è la genesi di questo provvedimento che ha messo, ancora una volta, a nudo le problematiche nella gestione complessa dei progetti da parte della nostra amministrazione sia statale, sia regionale e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo

futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di consentire alle pubbliche amministrazioni, per l'attuazione dei progetti del PNRR ricadenti nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione nel limite del 18 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

G/747/57/1 e 10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo

futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

il 90% dei comuni italiani è classificato a forte rischio idrogeologico, con costi elevatissimi per i singoli cittadini e la collettività. E a quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche della nostra penisola si sommano infatti cementificazione, consumo di suolo e non ultimi gli incendi boschivi. Su ogni 1.000 frane che cadono ogni anno, almeno 100 lasciano danni a persone e cose;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di dare priorità nella "messa a terra" dei progetti del PNRR a quelli della Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica, con un particolare riguardo ai temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici.

G/747/58/1 e 10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di discussione della conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ha definito gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508;

il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modifiche, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3 quinquies, prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi

ai sensi dell'art. 21 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005 i docenti sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza;

con vari decreti ministeriali sono stati definiti i settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari;

tra i settori artistico disciplinari delle varie tipologie di istituzioni AFAM sono presenti quelli relativi alla lingua straniera comunitaria;

tali settori non prevedono la ripartizione in base alla lingua straniera da insegnare;

è stato attivato dal Ministero dell'Università e della Ricerca un processo di complessivo riordino dei settori artistico disciplinari;

impegna il governo

nelle more del riordino dei settori artistico disciplinari, a consentire che le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in fase di istituzione o conversione delle cattedre di lingua straniera comunitaria, afferiscano tali cattedre ad una specifica lingua da impartire nei percorsi di studio ordinamentali attivati.

G/747/59/1 e 10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la creazione di specifiche dotazioni organiche nelle istituzioni statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, relative alle posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio;

ritenuto che:

il rapporto di lavoro di tale personale sarà disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto;

rilevato che:

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di tale personale;

considerato che:

il CCNL 2019 - 2021 del comparto Istruzione e Ricerca è attualmente in fase di definizione:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca il personale di cui in premessa sia inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto, dell'elenco di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, che nell'ambito del medesimo ruolo e nell'ambito del rinnovo contrattuale possano essere istituite ulteriori aree professionali di supporto diretto alle attività didattiche, di produzione e di ricerca.

G/747/60/1 e 10

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 747 di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali.

il comma 4-*bis* consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di

livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo;

l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, consente alle amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda specifici requisiti;

la norma esclude il personale dirigenziale dal procedimento amministrativo della stabilizzazione che risulterebbe utile sia nei confronti di lavoratori precari con incarichi di dirigente a contratto che della stessa PA.;

occorre garantire la continuità amministrativa e professionale per gli Enti Locali al fine di attuare nei termini previsti sia le progettualità del PNRR (a tutto il 2026) che la programmazione degli Ambiti Sociali di Zona per l'attuazione dei Piani Sociali per il triennio 2022-2024,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'applicazione del citato articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 anche al personale con qualifica dirigenziale.

G/747/61/1 e 10

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 747 di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge, al comma 20-ter dispone che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b) della legge n. 107 del 2015, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni;

analoga misura non è prevista per i soggetti destinatari dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al D. M. n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017;

sarebbe pertanto opportuno prevedere che anche per questi ultimi, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno 3 anni di servizio con contratti di dirigente scolastico, si provveda nel senso indicato all'articolo 5 del decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure finalizzate al reintegro nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, dei soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al D. M. n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017.

G/747/62/1 e 10

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 747 di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali;

è stata manifestata da numerose Amministrazioni pubbliche la necessità di dotarsi, nell'immediato, di personale dirigenziale;

in ragione di ciò e al fine di valorizzarne le professionalità, sarebbe necessario che le Amministrazioni pubbliche che hanno già selezionato, mediante procedure selettive pubbliche, i componenti esterni dei Nuclei di valutazione previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, possano riservare il 50% per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in servizio da almeno 30 mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

da siffatta misura non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le necessarie risorse finanziarie sono già esistenti nei rispettivi capitoli di bilancio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure nella direzione di cui in premessa.

G/747/63/1 e 10

[Petrenga](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premessi che:

il tema dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal dipendente pubblico per l'attività professionale concretamente resa, è particolarmente avvertito, soprattutto allorché la richiesta restitutiva sopraggiunge a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, tanto da generare numerosi interventi giurisprudenziali e normativi in materia;

la giurisprudenza comunitaria ha già affrontato temi identici in cui era parte anche l'Italia;

con sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893, Casarin/Italia, in particolare, la Corte EDU ha affermato che non è ripetibile l'emolumento - avente carattere retributivo non occasionale - corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo e incolpevole affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la ripetizione di tale emolumento, "benché indebito ai sensi delle disposizioni nazionali), comporterebbe la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione sotto il profilo della mancanza di proporzionalità";

valutato che:

in considerazione dell'equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà, dall'altro, anche la normativa e la giurisprudenza nazionale evidenziano delle condizioni, giuridiche e fattuali, la cui ricorrenza dà luogo alla inesigibilità delle somme non dovute corrisposte dall'amministrazione;

lo stesso effetto di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore è stato, infatti, già disposto dal legislatore nazionale per il personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza - urgenza in caso di intervenuta illegittimità delle previsioni regionali dello specifico trattamento retributivo;

appare, pertanto, necessario tutelare quelle categorie di lavoratori per le quali la sopravvenuta carenza o illegittimità del titolo, o delle disposizioni relative allo specifico trattamento retributivo, in alcun modo attribuibile ad errore da parte del lavoratore, produca una richiesta di restituzione degli emolumenti, anche onnicomprensivi, per le prestazioni rese, intervenuta a distanza di anni, che non può gravare sul lavoratore incolpevole che ha fatto legittimo affidamento sulla stabilità del compenso percepito in maniera continuativa, pena la lesione dei diritti dei lavoratori e del principio del giusto compenso ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, per le indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione in base a disposizioni legislative vigenti, l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 24 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

G/747/64/1 e 10

[Bucalo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

Premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale scolastico;

impegna il Governo:

ad ammettere al corso intensivo di formazione previsto dall'art. 5 comma 11 quinquies della legge 24 febbraio 2023, n. 14, previo superamento della prova orale, anche i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al D. M. n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova .

G/747/65/1 e 10

[Iannone](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premessi che:

il decreto-legge ha come obiettivo il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti;

gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari degli stati membri dell'unione europea, esperti del proprio settore, provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione (centrale, regionale o locale) e dalle autorità indipendenti, che prestano servizio in distacco presso istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione Europea;

la durata di tale distacco è compresa tra sei mesi e due anni, prorogabile fino a quattro anni e per talune istituzioni e agenzie fino a sei;

l'istituto dell'END, quindi, da un lato consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare la professionalità e di riportare in patria nuove competenze una volta terminato il distacco;

il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 32, disciplina l'istituto degli END e stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera;

analogamente anche il DPCM 184 del 30 ottobre 2014, all'articolo 9, ribadisce la valorizzazione dell'esperienza di END e prescrive che le amministrazioni debbano tener conto di tale esperienza professionale tuttavia, oltre a non essere previsto che tali esperienze costituiscano titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 o dai rispettivi ordinamenti delle autorità indipendenti, spesso le amministrazioni non valorizzano opportunamente tale servizio reso all'estero; in aggiunta, non è nemmeno previsto un miglioramento della posizione economica successivamente al termine del distacco;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di carattere normativo per la pubblica amministrazione incluse le autorità indipendenti, che garantiscano la valorizzazione dell'esperienza all'estero degli END - di durata almeno biennale - nei concorsi della pubblica amministrazione, nei passaggi a qualifiche o fasce superiori all'interno della medesima carriera, e anche ai fini di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale.

G/747/66/1 e 10

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Premesso che:

la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

le risorse destinate, hanno l'obiettivo in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il gap nelle competenze di base;

considerato che:

l'imminente scadenza dei termini per lo svolgimento di rilevanti attività amministrative, progettuali e gestionali da parte delle scuole per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, prevedono complesse procedure;

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti, tenuto conto anche di tagli agli organici;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

impegna il Governo:

ad assegnare alle istituzioni scolastiche un organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico per lo svolgimento di attività di supporto strettamente finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nella Missione 4 del PNRR e di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.

G/747/67/1 e 10

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale docente che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato;

impegna il Governo:

a provvedere a reintegrare nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, a condizione che abbiano il relativo periodo di formazione e prova.

G/747/68/1 e 10

[Germanà](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3, in particolare, reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali o regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevino ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, e che in caso di finanziamento parziale non rilevino l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

G/747/69/1 e 10

[Pucciarelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesse che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

considerato che:

il rapporto di lavoro con l'Accademia Navale è stato regolato da contratti annuali con affidamento di corsi in qualità sia di assistente che di titolare, attività di tutoraggio, servizio agli studenti ed esami. Le leggi universitarie vigenti stabiliscono per i professori Associati e Ordinari un impegno massimo di didattica frontale pari a 120 ore, mentre per i Ricercatori non è previsto istituzionalmente alcun onere di didattica frontale; nell'eventualità che il Ricercatore voglia assumersi tale onere (comunque limitato ad un carico di ore frontali non superiore a 60 ore, estensibile a 90 in casi particolari), questo dà luogo per intero a retribuzione aggiuntiva;

la specificità dell'impiego dei Ricercatori in Accademia Navale è invece quella che ad essi sono stati applicati, fin dall'assunzione in ruolo, esattamente gli stessi obblighi istituzionali previsti per i Prof. Ordinari e Associati, in evidente contrasto con le norme vigenti. In pratica a ciascun Ricercatore è assegnata la titolarità di uno o più corsi con un impegno di didattica frontale di circa 180-220 ore, oltre che attività di supporto e tutoraggio agli studenti. L'attività didattica frontale fino a 120 ore è considerata "obbligo istituzionale" dall'Accademia Navale, e solo l'attività didattica frontale oltre le 120 ore dà luogo a retribuzione aggiuntiva. L'impegno lavorativo richiesto "d'obbligo" in Accademia Navale ai cinque Ricercatori si è concentrato esclusivamente sull'attività didattica, vera ed unica esigenza dell'Istituto Militare, con un impegno di didattica frontale totalmente equiparato a quello richiesto ai Professori Associati e Ordinari dello stesso Istituto e oltre tre volte superiore ai limiti di carico orario previsti per un qualsiasi Ricercatore MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca). Tale specificità ha consentito all'Accademia Navale di riuscire a coprire molti corsi universitari con l'utilizzo dei pochi Ricercatori a disposizione, per i quali però è stata sacrificata totalmente l'attività di ricerca scientifica, che di fatto non è mai stata un'esigenza dell'Istituto e pertanto non è stata mai assolutamente finanziata (al contrario i Ricercatori MUR ricevono dal relativo Ministero finanziamenti per l'attività di ricerca, partecipazione a convegni, acquisto di beni strumentali per laboratori, etc..). D'altro canto il MUR non riconosce alcuna assimilazione tra i Ricercatori MUR e i Ricercatori dell'Accademia Navale poiché non consente a questi ultimi di partecipare ai progetti di Ricerca finanziati dal MUR stesso;

vagliato che:

il provvedimento d'urgenza DL 44-2023 nulla dispone in riferimento a tale categoria di lavoratori.

impegna il Governo ad adottare provvedimenti idonei volti a determinare in modo puntuale la scelta d'impiego dell'Accademia Navale per i propri Ricercatori apparendo oggi inadeguato un riferimento paritetico ai requisiti richiesti ai Ricercatori MUR per ambire ai ruoli di Professore Associato e Ordinario, requisiti basati unicamente sull'attività di ricerca scientifica. In particolare che l'attività didattica (frontale, integrativa e di servizio agli studenti) svolta dai Ricercatori in oggetto venga considerata l'elemento primario di valutazione per l'idoneità all'accesso al ruolo di Professore Associato dell'Accademia Navale.

G/747/70/1 e 10

[Damante](#), [Pirondini](#), [Cataldi](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche* (A.S. 747),

premesse che:

il comma 20-ter dell'articolo 5, approvato durante l'iter in prima lettura del provvedimento in

titolo, prevede che: «I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1º settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico»;

s'intende, in tal modo, cercare di porre un termine all'annoso contenzioso che ha visto protagonisti alcuni dirigenti scolastici siciliani in particolare: la norma infatti, inserita nella legge, non salvaguarderebbe, *stricto sensu* il diritto dei vincitori, come nel caso di Lombardia e Toscana - Regioni nelle quali le irregolarità circa le prove concorsuali erano da considerarsi ascrivibili interamente al Ministero e all'amministrazione - bensì risolverebbe in loro favore il caso di 21 dirigenti scolastici siciliani, quattro dei quali già in pensione, dunque che ammontano attualmente in numero di 17, che, non avendo conseguito l'idoneità a conclusione del corso-concorso previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») e successivamente bandito, erano stati poi ammessi, quantunque con riserva, a una successiva procedura bandita nel 2017;

considerato che:

il Consiglio di Stato, con sentenza 15 settembre 2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribaltando la sentenza del Tar del Lazio, che, al contrario, aveva accolto il ricorso dei 21 dirigenti scolastici siciliani, stabilendo che essi non avevano diritto a partecipare alla rinnovazione del corso-concorso; conseguentemente, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si era visto costretto a emettere il provvedimento di revoca della nomina dei dirigenti scolastici di cui, attraverso l'inserimento del comma 20-ter sopra citato, viene ora stabilito il reintegro;

valutato altresì che:

così come formulata, la norma genererebbe un doppio *vulnus*: sia per quanto riguarda nel merito la modalità *ope legis* di reintegro, sia perché tale reintegro, come previsto, penalizzerebbe e graverebbe nell'immediato sulle operazioni sia di mobilità straordinaria interregionale sia di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, in presenza di documentate situazioni di esubero di personale dirigenziale e in deroga al limite previsto dal contratto per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26, sia reso disponibile, annualmente, per i dirigenti scolastici assunti con concorso nazionale, ovvero immessi in ruolo, per tutti i posti vacanti e disponibili, con esclusione per i contratti individuali che presentino uno specifico vincolo triennale di permanenza.

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: ", elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna."

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: ", elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica."

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: ", elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 5: Coesione e inclusione."

1.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: ", elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 6: Salute."

1.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.

1.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.

1.9

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

All' allegato 1, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1.

Conseguentemente:

all'allegato 2, tabella B, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1;

all'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente: "3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.";

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: "di una delle due posizioni dirigenziali" con le seguenti: "della posizione dirigenziale".

1.11

[De Poli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione la soppressione della figura del direttore generale di cui all'art. 2, comma 185-bis, lettera d) della legge 191 del 2009 e successive modificazioni, non si applica, dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, ai Comuni capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che siano soggetti attuatori di progetti finanziati con i fondi del PNRR.

1.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, secondo periodo le parole: "o ricorrendo", sono sostituite dalle seguenti: "ricorrendo prioritariamente".

1.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 4, lettera a) le parole "e prova scritta e orale" sono soppresse.

1.14

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) ai commi 3 e 11-bis, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1.15

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego."

1.16

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 9-bis, capoverso "4", sostituire le parole: «A favore degli operatori volontari» con le seguenti: «A favore dei giovani operatori volontari».

1.17

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 10, lettera a), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento

1.18

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 10, lettera a), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento

1.19

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

1.20

[Bazoli](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di supportare l'azione di smaltimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

1.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 12, dopo le parole: "può avvalersi," sono aggiunte le seguenti: "al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,".

1.22

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

1.23

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.".

1.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso comma 12 -bis, sopprimere la lettera a)

1.25

[Patuanelli](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

«12-quinquies. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.26

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere la parola: «complessiva»;
- b) sopprimere la lettera b).

1.27

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «1° luglio 2023»;
- b) sopprimere la lettera b).

1.28

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera b).

1.29

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), dopo le parole: "le seguenti parole": aggiungere le seguenti: e locale

1.30

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «ad esclusione di quelli previsti o finanziati» con le seguenti: «con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati».

1.31

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei piani e dei progetti

1.32

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: degli atti e dei programmi

1.33

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei programmi

1.34

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei progetti

1.35

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: degli atti

1.36

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei piani

1.37

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: previsti o.

1.38

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: o finanziati.

1.39

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 o.

1.40

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

1.41

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 12-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , per i quali la Corte dei Conti esercita il controllo autonomamente o su richiesta delle competenti commissioni parlamentari.

1.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.0.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2) lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 1-bis

1-bis.1

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1-bis.2

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1-bis.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1-bis.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis.5

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.7

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1-bis.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Al fine di ricoprire i ruoli del personale vacante appartenente alla nona qualifica funzionale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, in attesa dell'espletamento dei concorsi banditi a copertura dei ruoli sopra

menzionati, si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266."

Art. 1-ter

1-ter.1

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimerlo.

Art. 3

3.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza, cariche in organi di governo presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.

3.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.».

3.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.».

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3.1. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole "del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34" sono aggiunte le parole ", dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75."

3.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».

3.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

3.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.".

3.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 4, le parole: "a tempo determinato", sono sostituite dalle seguenti: "a tempo indeterminato".

3.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

3.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

3.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 - 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave *deficit* idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 27 del 2 febbraio 2017) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi

entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Le regioni, le province, i comuni *aggiungere le seguenti:* , le unioni dei comuni.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

3.17

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: città metropolitane *aggiungere le seguenti:* unioni di comuni, unioni montane ed Assemblee Territoriali d'Ambito.

3.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

3.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le seguenti parole: "non dirigenziale";
- b) le parole "presso l'amministrazione che procede all'assunzione" sono sostituite dalle seguenti parole "presso le amministrazioni pubbliche";
- c) le parole "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti parole "anche in deroga alle".

3.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: non dirigenziale.

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesimo periodo, sostituire le parole: presso l'amministrazione che procede all'assunzione *con le seguenti:* presso le amministrazioni pubbliche;

secondo periodo, sostituire le parole: a valere sulle *con le seguenti:* anche in deroga alle.

3.21

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 5, dopo le parole: "non dirigenziale" *inserire le seguenti:* ", dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280".

3.22

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualizzazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova

orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione."

3.23

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

"5.1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.»".

3.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5.1 Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

3.26

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano anche al fine di favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso la Regione Sicilia."

3.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.

3.28

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: segretario comunale *aggiungere le seguenti:* e provinciale.

3.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 6 effettuare le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole "per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto";

b) dopo le parole "segretario comunale" sono aggiunte le parole "e provinciale".

3.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.31

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: "sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3.32

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.».

6.2. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore a 40 milioni di euro».

3.33

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

3.34

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».

3.35

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " inserire le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

3.36

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione", sono sostituite dalle seguenti: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione".».

3.37

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione" aggiungere le seguenti: "ad eccezione degli enti locali con almeno il 30% di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".».

3.38

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento."

3.39

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, è inserire il seguente:

"6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."

3.40

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;

b) alla lettera d), le parole: «, da parte del consiglio comunale,» sono soppresse.

3.41

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

3.42

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

3.43

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.44

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-*quater*. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

3.45

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche" ».

3.46

[Guidolin](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-*septies*. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

3.47

[Guidolin](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-*septies*. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del

PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.».

3.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Contratti di formazione lavoro per la stabile immissione in servizio negli enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.

4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.

5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.».

3.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

3.0.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza e la piena operatività della Giustizia amministrativa, anche a supporto dell'azione di smaltimento dell'arretrato e delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR medesimo, le amministrazioni assegnatarie possono procedere alla progressiva stabilizzazione nei propri ruoli entro i prossimi diciotto mesi del personale assunto con contratto a tempo determinato per la durata di trenta mesi presso la giustizia amministrativa a partire dai profili di assistente informatico nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

Art. 4

4.1

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2 aggiungere il seguente:

"2 - bis

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle cartelle che entro il medesimo termine sono state oggetto di provvedimento giurisdizionale positivo o parzialmente positivo.

Art. 5

5.1

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi.».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 *con le seguenti:* della procedura di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 *con le seguenti:* all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.

5.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «i posti», sopprimere le seguenti «di sostegno»;*

b) *dopo le parole «della legge 3 maggio 1999, n. 124,» sopprimere le seguenti «per i posti di sostegno,»;*

c) *dopo le parole: «coloro che conseguono il titolo di» inserire le seguenti «abilitazione o». conseguentemente al comma 12 dopo le parole: «residuino ulteriori posti» sopprimere le seguenti: «di sostegno».*

5.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 5, dopo le parole: « i posti», ovunque ricorrono, inserire le seguenti. "comuni e".

5.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 e confermati in ruolo come da precedente comma 9, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di inserimento periodico nelle graduatorie."

5.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'Istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine.».

5.6

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 20, lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Con riferimento allo svolgimento e alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di formazione e prova e di immissione in ruolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226 per tutti i docenti che a qualunque titolo svolgono l'anno di formazione e prova nell'anno scolastico 2022/2023.

5.7

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono sostituiti con i seguenti:

«557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-*ter* sono inseriti i seguenti:

5-*quater*. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-*quinquies*. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore a 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-*sexies*. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis* per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei

direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

5-*septies*. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-*octies*. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.

5.8

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 7, quinto periodo, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 9, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 9:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.9

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».

5.10

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «legislazione vigente e» sono inserite le seguenti: «sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari».

5.11

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è, in ogni caso, prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 449 dei 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, e utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

5.12

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso."

5.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

"21.1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

21.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui

al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Per l'attivazione degli incarichi dei 15000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

5.14

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall' anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.15

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall' anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.16

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."

5.17

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento."

5.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. All'art. 1 comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." è aggiunto il seguente periodo: "Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica."

5.19

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali."

5.20

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53."

5.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Percorsi di formazione iniziale abilitanti presso le Università statali)

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 2-bis del Dlgs 59/2017, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati individuato con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

Art. 6

6.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «può riservare», con la seguente: «riserva»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la partecipazione al concorso, di cui al presente comma, degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto.».*

6.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

1.2. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono autorizzate le immissioni di cui al comma 1-quinquies che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 1-quinquies, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni

economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

1.3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.

1.4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1-bis, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

1.6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-sexies, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.3

[La Marca](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.4

[Majolino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

6.0.1

[La Marca](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 7

7.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa», con le seguenti: «Ufficio per la tutela della memoria della difesa».

7.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7.bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2023"».

Art. 8

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

L'articolo è soppresso.

8.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso comma 13 -sexies, apportare le seguenti modifiche:

- al primo periodo, sostituire le parole "può nominare un sub-commissario", con le parole "può nominare, a titolo gratuito, un sub-commissario";

- il secondo e terzo periodo sono soppressi.

8.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: «il Commissario straordinario può nominare» inserire le seguenti: «sulla base dei criteri e con le modalità di cui al comma 3».

8.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Comma, 1, capoverso "13-sexies. Dopo le parole: "un sub-commissario," sono aggiunte le seguenti: "esperto in interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana".

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso comma 13 -sexies, dopo le parole "può nominare un sub-commissario," aggiungere le seguenti: "scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla Regione Autonoma della Sardegna,".

8.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «13-sexies», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli eventuali oneri derivanti dalla nomina del sub Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Art. 9

9.1

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero»;

2) il primo periodo fino alle parole "settore sanitario" è sostituito con il seguente: "Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero.»;

3) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita con le seguenti: "livello dirigenziale generale", e le parole "alle suddette scuole" sono sostituite con le seguenti "ai corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario";

4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole ""concorsuali pubbliche" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica

riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi," ;

5) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

1) al comma 1, sostituire il periodo «la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (cit.) nonché le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009», con il seguente: «la presente Struttura di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di curare le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, armonizzandole con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita dal Ministero della salute e dalle regioni, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare i diversi processi»;

2) sopprimere il comma 2 e il comma 4;

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera b), dopo le parole «alle attività propedeutiche», inserire le seguenti: «alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso e».

9.2

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "tecnica di missione" sono soppresse e dopo le parole "di livello dirigenziale generale" sono aggiunte le seguenti "quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,";

b) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita dalle seguenti: "livello dirigenziale generale";

c) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "o mediante lo scorrimento" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,";

d) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'art. 19-quinques del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.

9.3

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b);

Consequentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 19-*quinques* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;

al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-*quinques* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.

9.4

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo».

9.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4- *quinques*, è aggiunto il seguente: 4-*sexies*. "Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa

contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio."

9.7

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

9.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1. All'articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "per titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023"

4-ter. Dopo articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

9.9

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4.1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo."

9.10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo."

9.11

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. "Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023

finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.".

9.12

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole "tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione.".

9.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al terzo periodo, dopo le parole "Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale" sono aggiunte le seguenti: "in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli Enti, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09, nonché".».

9.14

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso.».

9.15

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4.1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

4.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 4.1.

4.3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole seguenti: «nonché misure urgenti in materia di

alloggi per studenti universitari fuori sede.»

9.16

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa."

9.17

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021."

9.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), del medesimo articolo.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), del medesimo articolo.

9.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «non rinnovabile», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) sostituire le parole «massima di» con «pari a», ovunque ricorrono."

9.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo

determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.".

Art. 11

11.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2022.».

Art. 12

12.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «i commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «i commi 1 e 2»;*

b) *al comma 1 sopprimere il capoverso «3.»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.».*

12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "1. , dopo la parola: "nominano", sono aggiunte le seguenti: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti".

12.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "1. , alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "scelto tra gli esperti internazionali in materia di cambiamento climatico".

Art. 15

15.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,.

15.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera e), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera f), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera g), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera h), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera i), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

15.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Alla copertura dei 259 posti per il ruolo assistenti ed agenti di cui alle lettere da e) a i) di cui al comma 4 si provvede tramite scorrimento delle graduatorie del concorso per 1188 Allievi Agenti e del concorso per 1381 Allievi Agenti riservato VFP."

15.4

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.".

15.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole "due anni" sono aggiunte le seguenti: "derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale".».

15.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 23, sostituire le parole: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235» con le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235".

15.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

"23-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.8

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 31, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) Il personale di cui all'art. 13 - ter, comma 1, n. 3) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 143, comma 1, lettera d) e lett. e) del Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, viene inquadrato tramite passaggio orizzontale al ruolo di direttore - vicedirigente di cui all'art. 141 co 2, lett. c) del citato Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

15.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Furlan](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

15.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al Personale di Polizia Penitenziaria con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, , convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1 gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti."

15.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette

assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.".

15.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.".

15.0.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.".

Art. 18

18.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il

piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i relativi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.

4.2. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società *in house* di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.

4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

18.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.

18.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i

successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse."

18.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 - componente 3 - Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3»;

b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».

18.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.1 - All'art. 24, comma 5, del DL 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".

18.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono soppresse.

18.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis- All'art. 24, comma 1, del DL 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sopprimere le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR".

18.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2023.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1, per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.

3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.

4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comparto ministeri» con le seguenti: «del personale cui si applica il CCNL relativo ai ministeri».

19.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono essere destinate con le seguenti: sono destinate;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e nella misura.

19.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2020, l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

19.4

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.

19.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "della terza missione" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo".

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "nell'ambito della ricerca" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo".

19.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppresi.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.»

2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.»

3. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

19.0.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti,

applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

19.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

19.0.3

[Lorefice](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Art. 20

20.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.

20.2

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a)

20.3

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b)

20.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera c)

20.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2-bis, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »2-bis. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.«.

20.6

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 2-ter.

20.7

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 2-quater.

20.8

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 2-quinquies.

20.9

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 2-sexies.

20.10

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

20.11

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-ter.

20.12

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-quater.

20.13

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-quinquies.

20.14

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-septies.

20.15

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-octies.

20.16

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-novies.

20.17

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 3-decies.

Art. 21

21.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non beneficiano di forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro per la retribuzione eccedente il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.»

Art. 22

22.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi da 1 a 4,

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: del Dipartimento per lo sport,.

22.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 con le seguenti: 140.000 per l'anno 2023 e di euro 210.000;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 146.000 per l'anno 2023, e di euro 219.000 a decorrere dall'anno 2024.

22.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

22.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

1. *sopprimere la lettera b);*

2. *alla lettera c), sopprimere le parole da: L'amministratore delegato fino a: parlamentari competenti e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.*

22.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,.

22.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli altri quattro componenti sono indicati, uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)», uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, e sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

22.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *con le seguenti*: dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,.

22.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del medesimo personale è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.

22.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 e garantire l'adeguato potenziamento delle aree societarie di riferimento, Sport e salute S.p.A. è autorizzata all'assunzione di personale specializzato nei limiti di spesa di euro 200.000 per l'anno 2023, e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2024. Per gli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 9 -bis, aggiungere il seguente:

"9-bis.1. Al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera e) comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente: e-bis) assicura tramite il sito web il costante aggiornamento dei progetti finanziati dal PNRR"

Art. 23

23.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato

con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.»

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura».

23.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2.1. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato, nei limiti di 100 unità, attraverso una procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo, riservata al personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca per almeno 270 giorni complessivi nei 10 anni precedenti alla pubblicazione della presente norma«

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: »Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.«

23.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2-bis, capoverso "11", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che può trasferirle a soggetti pubblici.».

23.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "giovanile in agricoltura", sono aggiunte le seguenti: ", con particolare attenzione per le aziende agricole biologiche,".

23.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole: "di riordino fondiario" sono aggiunte le seguenti parole: ", con particolare attenzione per i comuni montani".

23.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale".

23.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei pertinenti orientamenti unionali per l'esame degli aiuti di

Stato nei settori di riferimento. All'interno dei distretti del cibo così come definiti al precedente comma 2 sono parimenti inclusi gli imprenditori ittici così come definiti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4, nonché gli istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad adottare le relative disposizioni attuative al fine di consentire la corretta fruizione da parte dei soggetti di cui al presente comma."

23.8

[Patuanelli](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

23.0.1

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente :

«Art. 23.1

(Valorizzazione Lavoratori socialmente utili e personale delle società in house)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Art. 25

25.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: "spiccata vocazione turistica", sono aggiunte le seguenti: "con particolare attenzione per i piccoli borghi storici".

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: "spiccata vocazione turistica", sono aggiunte le seguenti: "e ambientali".

25.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo Statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società» con le seguenti: «Lo Statuto prevede che oltre l'80 per cento del fatturato della società».

25.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

25.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli

obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.

8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.

8-quater. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.

Art. 27

27.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo di Silvio Berlusconi, autorevole *leader* politico, più volte Presidente del Consiglio e membro della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa al cordoglio, ricordando il segno indelebile impresso dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Si sofferma sull'aspetto umano della persona, ricordando la grande generosità e la particolare sensibilità che dimostrava con un interesse autentico alle vicende delle singole persone, percepito da gran parte del Paese, che anche per questo lo ha sempre sostenuto. È stato un uomo di pace, un uomo di mediazione e un grande federatore attorno alla sua persona.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [755](#), di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Il provvedimento sarà incardinato nella prima seduta plenaria utile che sarà convocata la prossima settimana.

Comunica, inoltre, che è in fase di approvazione dal Consiglio dei ministri il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023.

Segnala, infine, che è stata assegnata a tutte le Commissioni la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 44, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa hanno comportato un depauperamento non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti territoriali, ai quali sono state dedicate in passato alcune specifiche previsioni normative, quali il *turn-over* al 100 per cento e la riforma del calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, che hanno solo parzialmente arginato la minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino.

Il testo del decreto-legge mira quindi a dare delle risposte in questa direzione, per sfruttare il traino del PNRR e rinsaldare il settore della pubblica amministrazione. Il testo in esame si compone di 39 articoli, di cui nove aggiunti dalla Camera dei deputati, suddivisi in tre capi.

Il capo I (articoli da 1 a 23-*bis*) reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, centrali e degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Tra le disposizioni di interesse, l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 1, ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, dispone che l'organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

Il comma 12-*quinqüies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC.

L'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano rispettivamente la corresponsione di un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 in materia di fondi strutturali e d'investimento europei e dal regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi *Horizon*.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15, comma 35, incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 20 autorizza il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di incarichi dirigenziali per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero preposte ai processi di attuazione del programma *Next Generation EU* e del PNRR.

L'articolo 22, al comma 7-*bis*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi 7-*ter* e 7-*quater* dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale contingente, il comma 7-*sexies* precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-*ter*. Il comma 7-*quinqüies* prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata Struttura di missione. Il comma 7-*septies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinqüies*.

L'articolo 23, comma 1, conforma la struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il capo II (articoli da 24 a 27-*bis*) reca le misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica, mentre il capo III reca le disposizioni finali (articoli 28-30).

Il Relatore presenta uno schema di parere non ostativo, osservando l'opportunità di chiarire, in riferimento all'articolo 1, comma 1, le differenze tra le amministrazioni pubbliche di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 e quelle destinatarie della disposizione in esame, "che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR", posto che queste ultime potrebbero invero essere, almeno in parte, ricomprese tra le prime.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, propone di osservare che i suoi compiti non possono ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Propone di ricordare poi che, in riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Infine, riguardo all'articolo 22, commi da 7-*bis* a 7-*septies*, che sopprime la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò si configuri come un utile miglioramento organizzativo, per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase ex articolo 260 del TFUE.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere politico della possibilità di conferire a soggetti estranei alla PA ruoli dirigenziali e non dirigenziali, e chiede di conoscere i criteri in base ai quali saranno selezionate tali persone. Si sofferma inoltre criticamente sulla funzionalità della previsione dell'assegnazione a un dirigente non generale del ruolo relativo agli incidenti nei trasporti, tale scelta potendo essere interpretata come sottovalutazione del problema.

Ricorda quindi la contrarietà, già nota, sulla sottrazione dei progetti del PNRR dal controllo concomitante della Corte dei conti, osservando come l'intero provvedimento sia connotato da un palese accentramento dei poteri e dei ruoli presso le strutture del Governo.

L'accentramento peraltro rischia di indebolire le funzioni che dovranno essere svolte anche dalle altre amministrazioni, come ad esempio in riferimento al Ministero dell'economia che, con la nuova ripartizione delle competenze, ha perduto parte delle sue responsabilità in merito al PNRR.

Sulla soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazioni, di cui all'articolo 22, ritiene che questa sia un ganglio importante delle istituzioni che, in autonomia, era in grado di svolgere correttamente la sua funzione di controllo e adeguamento dell'operato pubblico all'ordinamento europeo. La sua diluizione nel Dipartimento per le politiche europee crea un appesantimento istituzionale che rischia di non accelerare la soluzione delle infrazioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come nella scorsa Legislatura si era lavorato congiuntamente alla valorizzazione del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Tale tipo di controllo è infatti finalizzato a dare supporto, in corso d'opera, alle amministrazioni direttamente coinvolte. Questo controllo in corso dei progetti è pienamente coerente con gli impegni assunti con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e pertanto la sua soppressione potrebbe costituire una violazione di tali impegni.

Ritiene poi un errore la soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e il trasferimento delle sue funzioni al Dipartimento per le politiche europee, che rischia di indebolire la necessaria flessibilità nella gestione di casi di violazione degli obblighi europei, anche ai fini della loro

soluzione mediante le leggi europea e di delegazione europea.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il provvedimento vada inteso proprio come rimedio alla necessità di un chiaro rafforzamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che devono essere in grado di fronteggiare con personale qualificato le sfide poste dall'attuazione degli impegni europei, anche concernenti la politica di coesione.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) per precisare che il controllo concomitante era previsto anche per dare risposte agli enti locali maggiormente interessati dalle misure di attuazione del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) precisa, in riferimento all'articolo 1, comma 1, che gli incarichi seguiranno le procedure previste dal testo unico sul pubblico impiego, mentre il livello dirigenziale non generale per la figura relativa agli incidenti sui trasporti è ritenuta più che sufficiente per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le funzioni della Struttura di missione sulle infrazioni, ritiene che queste continueranno a essere svolte senza soluzione di continuità dal medesimo personale, cambiando unicamente la figura di vertice.

Sul controllo concomitante, l'obiettivo è quello di accelerare l'operato amministrativo delle strutture coinvolte, per rispettare le scadenze previste nel PNRR. Sulla conformità alla normativa europea, ricorda che in Italia è comunque operante il controllo di gestione della Corte dei conti. Peraltro, per quanto riguarda un controllo in corso d'opera, resta in ogni caso pienamente disponibile la piattaforma Regis, che consente di seguire tutti i passaggi dei diversi progetti, per svolgere le opportune verifiche. Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) richiede la verifica del numero legale per deliberare.

Successivamente, i senatori appartenenti ai Gruppi PD, M5S e la senatrice Cucchi escono dall'aula della Commissione.

Dopo aver ricordato che per le votazioni in sede consultiva è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sul testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare sul disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda quindi che la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR.

Nella riforma degli incentivi si tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Inoltre, gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto

essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando, in particolare, l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti approvati dalla 10a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.

Ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, sull'Atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ritiene che il provvedimento consenta anche di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2022/2122, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore **TERZI DI SANT'AGATA** (Fdl), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che affrontano il tema della prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e approvato dalla Camera dei deputati come unificazione tra una proposta del Gruppo Lega e una del Gruppo Fratelli d'Italia.

Esso consiste in un testo di 7 articoli, di cui l'articolo 1 elenca i principi su cui si basa il provvedimento.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della "risoluzione DNS" (ovvero la conversione del nome che inizia con www, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite.

L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Il successivo articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di blocco di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti

delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui format televisivi.

Il disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene rafforzato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; e all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Dà inoltre conto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 621 e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, rilevando l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 747

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo, aggiunto dal comma in esame, (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"). La seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, si ritiene che i suoi compiti non possano ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è

composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

In riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'articolo 22, commi da 7-bis a 7-septies, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, tale trasferimento di compiti si ritiene un utile miglioramento organizzativo per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase *ex* articolo 260 del TFUE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;
- il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;
- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera *e*), prevede la conformità con la normativa europea in

materia di aiuti di Stato;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.
Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4a Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati dalla 10a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);
tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 621 E 627 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego.

Relativamente al comma 10, lettera *b*), del medesimo articolo 1, in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla relazione tecnica relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale, per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo 35 unità, osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità: a tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e i parametri relativi all'evoluzione dell'onere con proiezione almeno decennale, come previsto dalle regole di contabilità.

Riguardo al successivo comma 11-*bis*, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'oneri per il dicastero della giustizia, rileva che andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle integrazioni dei tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, e alla salvaguardia dei risparmi già quantificati anche alla luce della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per il comma 12, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni e pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità citata, rileva che andrebbero fornite stime circa i relativi oneri e

confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Relativamente all'articolo 1-*bis*, lettera *a*), punto 1), segnala che andrebbe confermata la neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate e considerato che l'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

In relazione all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, fa presente che sul comma 2 occorre avere assicurazioni che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Relativamente all'articolo 5, comma 8, laddove si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto che la relazione tecnica chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, rileva che andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Con riferimento all'articolo 10, evidenzia che le spese per la prosecuzione di attività ad alto contenuto specialistico presentano carattere solo limitatamente modulabile, considerato che riguardano anche i controlli obbligatori delle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, chiede conferma ulteriore della cessazione dell'incarico dell'inviato speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria: al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale termine.

Con riferimento al comma 11, lettera *b*), dell'articolo 15, che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo della Guardia di finanza, osserva che occorre avere conferma che le spese di funzionamento e addestramento siano effettivamente già coperte. Per quanto riguarda il successivo comma 19, rileva che andrebbe confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per gli alloggi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 19, in materia di trattamento accessorio, sul comma 4-*bis* osserva che occorre avere conferma che non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dall'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti corrisposti al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale addetto al servizio di emergenza-urgenza. Riguardo ai commi 6 e 7, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Per l'articolo 20, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria, in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture.

Circa l'articolo 23, comma 3, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che andrebbe chiarito se le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'ISMEA, siano state acquisite all'entrata e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica, determinando in tal caso un possibile onere. Andrebbe inoltre chiarito se per i commissari straordinari, di cui al comma 3-*bis*, siano previsti compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, quali siano le risorse utilizzabili. Riguardo all'articolo 25, comma 9, che aumenta le posizioni di livello dirigenziale non generale da due

a tre, fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 27, rileva che andrebbe confermato che dall'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordonì utilizzi i laboratori del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alle richieste di chiarimento sopra riportate, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 59.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alle Commissioni di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dalla potenziale estensione della platea dei beneficiari prevista dalla proposta 2.12. Relativamente all'emendamento 2.35 (testo 2), occorre verificare, alla luce della revisione dei parametri della scala di equivalenza ivi operata, la corretta quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie determinate nel provvedimento. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Si valutino gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis.". Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), in quanto eliminano il riferimento alla parte residua della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Si valutino eventuali profili finanziari della proposta 14.29. In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di effetti di oneri derivanti dalla proposta 27.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento

36.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2). Riguardo all'emendamento 39.0.21 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione, di cui dà lettura, sulla proposta 2.12, sulla quale formula altresì la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 2.35 (testo 2).

Chiede di poter accantonare le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16 e 6.20, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2). Conferma l'assenza di onerosità della proposta 8.6 nonché delle proposte 13.2 (testo 2) e 13.4, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.19 e 14.29 su cui sono in corso approfondimenti. In ordine alla proposta 17.100, concorda con i rilievi del relatore formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione della proposta, in linea con la condizione già resa dalla Commissione sul testo.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per chiedere chiarimenti sul parere reso in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), in relazione ai profili di inadeguatezza della copertura posti dal Governo, atteso che su tale proposta si è registrato il consenso unanime della Commissione di merito. Invita quindi il Governo a rivalutare il parere espresso, reperendo l'idonea copertura per risorse assai contenute, atteso che la proposta ha già trovato l'appoggio condiviso e considerati i tempi da cui il Governo ha all'esame le proposte emendative relative al decreto-legge.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), vi sia anche un profilo di assenza di dati per poter verificare la congruità dell'onere indicato, evidenziando come anche per tale profilo è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si sofferma sulle proposte 2.43 e 14.29, per le quali il Governo ha chiesto l'accantonamento in relazione al parere. Sottolinea che la proposta 2.43 concerne l'assegno di inclusione per le donne che hanno subito violenze, in via indipendente rispetto all'eventuale assegno percepito dal marito violento, elemento questo di necessaria indipendenza per rompere il circuito della violenza. Sottolinea che tale proposta è stata sottoscritta e approvata unanimemente da tutti i Gruppi sia di maggioranza che di minoranza, invitando ad una attenta valutazione della proposta medesima. In ordine all'emendamento 14.29, in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia come si registrino anche di recente fatti di cronaca assai gravi per la mancanza di sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, occorrendo intervenire in linea con quanto previsto da tale proposta emendativa. Sottolinea come la stessa proposta non abbia oneri per lo Stato, ma riguardi i macchinari in gestione ai privati, non venendo in rilievo alcun profilo alla copertura finanziaria. Cita i dati Unicef per il periodo 2017-2021, con la grave cifra di 74 ragazzi morti sul lavoro, di cui sette avevano meno di 14 anni, nonché le 350 mila denunce per gli infortuni sul lavoro, evidenziando come il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro risulti centrale da affrontare.

Il senatore [LIRIS](#) (Fdi) evidenzia come la proposta emendativa 14.29, unitamente condivisa e frutto di un comune accordo, pone tuttavia un tema dei tempi effettivi necessari per mettere in sicurezza i macchinari, prevenendo dispositivi per fermare gli attrezzi o gli strumenti in rilievo. In ordine ai costi di tali dispositivi, emerge comunque un tema di necessario adeguamento con effetti finanziari, per il quale occorre prevedere uno stanziamento quantificato in particolare per la parte pubblica interessata da tale emendamento. Invita quindi a valutare la possibilità di rimandare ad un apposito decreto attuativo *ad hoc* l'analisi del tema, anche al fine della quantificazione dell'onere, ribadendo il proprio appoggio nel merito al contenuto della proposta, condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in ordine alla proposta 14.29, evidenzia come andrebbe valutato l'impatto di tale emendamento sul mondo del lavoro, non solo nel contesto pubblico ma anche e

soprattutto nel mondo del lavoro privato. Richiamando al riguardo i temi di approfondimento sul grave fenomeno delle persone morte sul lavoro, evidenzia che occorrono studi di approfondimento sulle modalità specifiche di attuazione, non tanto per il solo contesto pubblico ma per predisporre una norma condivisa, anche con le associazioni di categorie, da approvare il prima possibile.

Dopo un intervento del senatore [MANCA](#) (PD-IDP), volto a chiedere delucidazioni sulla tempistica di esame dei restanti emendamenti, sia accantonati sia ancora da approvare da parte della Commissione di merito, il PRESIDENTE chiarisce che sarà possibile nella successiva seduta avere il quadro più chiaro della tempistica di riferimento in base ai lavori della Commissione 10ª.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia la delicatezza della materia trattata dalla proposta emendativa 14.29, sottoscritta e approvata da tutte le parti politiche. Ricorda i dati assai gravi delle tragedie delle morti sul lavoro, evidenziando come sia assolutamente necessario un segnale di attenzione anche reperendo una eventuale copertura sulla proposta in parola, ove necessario. I problemi che emergono in materia vanno affrontati senza essere ulteriormente procrastinati, per cui invita il Governo a reperire le risorse e a dare un segnale di grande attenzione della politica ad un tema relevantissimo, sottolineando come sarebbe ingiustificabile l'assenza di risposte e soluzioni concrete su tale tema proprio in un decreto-legge che si occupa di lavoro.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) interviene sulla proposta 6.21, di cui il Governo ha chiesto l'accantonamento, evidenziando come si tratti di un emendamento di coordinamento teso a salvaguardare le competenze delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "dei componenti" con le seguenti: "ovvero dei componenti", nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 7, segnala che gli oneri di personale di cui al comma 1 costituiscono una spesa di natura certa, mentre la copertura finanziaria, rappresentata da un contributo posto a carico dei titolari dei diritti d'autore e di altri soggetti interessati, presenta profili di incertezza, considerato anche che, in specifici casi, tale contributo è limitato a una percentuale massima dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Su questa correlazione tra onere certo e copertura incerta, che non appare pienamente in linea con le regole di contabilità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi sui costi legati alle maggiori funzioni previste per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché su quelli per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ai suddetti profili, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, richiede la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto chiarito dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica e che è analogo al disegno di legge 1281 della XVIII legislatura, di iniziativa del Governo, corredato di relazione tecnica, che non è stato esaminato dalla Commissione bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica allegata a tale disegno di legge è del 30 aprile 2019, occorre valutare l'opportunità di chiedere al Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

Appare altresì necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, che sia indicato espressamente, nella relazione tecnica e nella clausola di copertura, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica, riservandosi di fornirla nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, come quella cartacea: secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, tale lettera regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore) e che le amministrazioni pubbliche non hanno un ruolo attivo nel funzionamento del sistema di comunicazione

elettronica.

Per quanto di competenza, chiede conferma, al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determini ulteriori oneri per l'adeguamento delle dotazioni necessarie per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.3. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 50 (pom.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

(Parere alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [MELCHIORRE](#) (*Fdl*) che dà conto degli articoli di interesse per la 6^a Commissione.

L'articolo 15, commi da 11 a 14, incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità. I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.

L'articolo 20, ai commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, apportando modificazioni al decreto legislativo n. 300/1999 e introducendo altresì le necessarie disposizioni organizzative, istituisce il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, le norme in esame trasferiscono al nuovo dipartimento le attività svolte, in seno al Dipartimento Finanze, dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le competenze previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale.

L'articolo 20, comma 3, modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze senza scadenze prefissate.

L'articolo 20, comma 3-*bis*, apporta una sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il RELATORE propone l'espressione di un

parere favorevole.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente dalla 1ª Commissione.

Il disegno di legge n. 615 reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, individua le finalità del disegno di legge nella definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma. Il successivo comma 2 stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP).

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione.

L'articolo 3, integrando la procedura delineata dalla legge di bilancio 2023, stabilisce alcuni passaggi procedurali per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di autonomia differenziata. Si prevede, in particolare, la trasmissione di ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la determinazione dei LEP alle Camere, per l'espressione del parere entro quarantacinque giorni.

L'articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo 5 disciplina la istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione, con il compito di definire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni oggetto di conferimento. Le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definite nell'ambito dell'intesa tra Stato e Regione disciplinata dall'articolo 2 del disegno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Il successivo comma 2 stabilisce che restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.

L'articolo 7, comma 1, del disegno di legge disciplina innanzitutto la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede inoltre che,

con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata e che ciascuna intesa potrà prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Il successivo comma 2 prevede il rinnovo dell'intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima, mentre il comma 3 dispone che ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali. Il comma 4 dell'articolo prevede poi che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggi sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 5 prevede invece che la Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 5, comma 1, deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle nuove funzioni ad essa attribuite, secondo quanto previsto dall'intesa. Il comma 6 stabilisce, infine, che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

L'articolo 8 reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della presente legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Il comma 2 dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio. Il comma 3, infine, stabilisce l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. Il comma 2 stabilisce che il Governo debba informare la Conferenza unificata circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'articolo 10, in primo luogo, prevede che l'esame degli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già presentati al Governo prosegua secondo la procedura prevista dal provvedimento in esame. In secondo luogo, ribadisce che anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome si applica l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, sul riconoscimento anche a tali enti territoriali delle forme di maggiore autonomia previste da tale legge. Infine, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) che chiede alla Presidenza di sospendere l'*iter* del disegno di legge, il cui avvio, pur comprensibile nella logica della maggioranza, appare un errore e una forzatura rispetto a due elementi che il Partito Democratico considera pregiudiziali per un'analisi appropriata alla rilevanza del tema.

Innanzitutto la mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista in Costituzione, la cui funzione è dirimente per il tema dell'autonomia differenziata. Pur prendendo atto dell'impegno assunto dalla Presidenza di Camera e Senato, per la sua prossima convocazione, ritiene che in assenza di tale organismo parlamentare, sia inopportuno procedere all'esame del disegno di legge in titolo. Inoltre, dopo un inappropriato intervento del ministro Calderoli che ha sostanzialmente "ibernato" l'analisi del Servizio del bilancio del Senato sulla proposta governativa, rimane ancora inesausta la questione della valutazione oggettiva dei costi della riforma. Fa presente a tale proposito che il presidente della 1ª Commissione ha accolto la richiesta di attendere le valutazioni complessive dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la cui struttura peraltro va rafforzata a beneficio dell'istituzione parlamentare in funzione di riequilibrio delle valutazioni di provenienza

governativa, prima di tutto del MEF, che risentono eccessivamente di un approccio di parte, troppo aderenti agli indirizzi della maggioranza.

A tal proposito, fa riferimento alla scelta di attribuire ad un organismo tecnico e non politico la definizione dei LEP; ritiene infine che la valutazione dei costi non può che essere rimessa alla valutazione di un organismo terzo come l'UPB.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ribadisce la richiesta già avanzata in sede di Ufficio di Presidenza di svolgere un'indagine conoscitiva sugli aspetti di competenza della 6ª Commissione. Anche a suo parere la scelta di avviare l'*iter* in sede consultiva è prematuro e si associa alla richiesta di sospensione dell'esame.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), premesso che a titolo personale avrebbe preferito l'impostazione della disciplina dell'autonomia che aveva dato vita agli accordi dell'allora ministro Bressa con i governatori Maroni e Bonaccini, propone alla Commissione di acquisire la documentazione raccolta nel ciclo di audizioni della 1ª Commissione e assicura la partecipazione ai lavori del ministro Calderoli per affrontare le questioni sollevate.

Accoglie la richiesta di esaminare il parere dopo l'acquisizione di dati UPP come richiesto dal senatore Boccia.

Conclude invitando a considerare sempre le valutazioni della Ragioneria Generale dello Stato come un dato tecnico e terzo rispetto al Governo, pena la perdita di un'analisi tradizionalmente mai politica o di parte, a tutela dell'ordinamento.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) specifica ulteriormente la propria opinione circa il diverso grado di terzietà e di autonomia degli uffici ministeriali - anche la Ragioneria Generale - rispetto ai competenti uffici delle Assemblee parlamentari e dell'UPB in particolare.

Respinge peraltro i rilievi del Presidente, non intendendo ascrivere alla Ragioneria Generale un atteggiamento di scarsa autonomia.

Per inciso, sottolinea che il Partito Democratico esprime una valutazione critica degli accordi siglati dall'allora ministro Bressa cui faceva riferimento il Presidente.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) specifica la sua preferenza personale per tale modello, prendendo atto della diversità delle scelte compiute. Ribadisce il convincimento della necessità di tenere la Ragioneria Generale al riparo delle polemiche politiche. Conferma, infine, che il parere della Commissione sarà reso dopo il 22 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.4. Comitato per la legislazione

1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 16 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

16^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

La relattrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) rinnova l'invito a un controllo più stringente sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza che legittimano l'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 747

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il Governo ha trasmesso il 29 maggio 2023 l'analisi tecnico-normativa e il 18 maggio l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esclusione dall'AIR riferita agli articoli 1, commi 10 e 11, 6, comma 5, 7, 15, commi da 1 a 14, da 23 a 30 e 35, e 16 e la dichiarazione di esenzione dall'AIR per gli articoli 1, comma 1, 2, 4, 5, comma 21, 6, commi da 1 a 4, 8, 12, 13, 18, 21 e 24;

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione riferite al testo originario del provvedimento andrebbero integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

nel ribadire l'importanza fondamentale della programmazione delle assunzioni e dei percorsi di carriera per il buon andamento della pubblica amministrazione, rileva che l'attuale patrimonio di risorse umane a disposizione della pubblica amministrazione è la risultante di molteplici fattori, come le politiche di *spending review*, in attuazione delle quali il blocco del *turn over* occupazionale è stato utilizzato per operare tagli della spesa pubblica immediatamente efficaci, e la sospensione delle attività concorsuali conseguente alle limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19. Per consentire la tempestiva implementazione dei progetti inseriti nel PNNR è, dunque, diventata indispensabile e urgente un'adeguata integrazione delle competenze professionali, amministrative e tecniche, del settore pubblico;

in tale contesto, il decreto-legge, anche grazie alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati,

offre un complesso di interventi, sia di sistema che puntuali, finalizzati al reperimento di personale qualificato, ai diversi livelli, per le esigenze professionali della pubblica amministrazione e funzionali alla implementazione di progetti del PNRR. Tali interventi si innestano nell'alveo delle politiche di riforma dei concorsi pubblici con le quali si è inteso velocizzare le procedure concorsuali, anche mediante tecnologie per la gestione automatizzata delle candidature e per la selezione dei candidati; ai fini del monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, l'articolo 2 del decreto-legge istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione;

nell'ambito dell'Osservatorio potranno trovare opportuna sede di riflessione le pertinenti analisi e valutazioni, quali quelle sull'attrattività del pubblico impiego per le professionalità più qualificate, spesso richiamate dalla competitività dei percorsi di carriera e dalle dinamiche retributive del settore privato, e sull'attitudine delle nuove procedure di selezione ad individuare i candidati migliori, senza limitare il giudizio delle commissioni di concorso al mero riscontro di capacità di carattere nozionistico o tecnico, in luogo delle capacità di analisi e di interpretazione necessarie per i pubblici funzionari, in particolare se di qualifica apicale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 76 del 13/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

76a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 77 del 19 giugno 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 7 giugno 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» (747).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e del PNRR:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (755).

Sulla scomparsa di Silvio Berlusconi

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli colleghi, come è noto, ieri è venuto a mancare il senatore Silvio Berlusconi.

La commemorazione ufficiale del senatore avrà luogo nella seduta di martedì 20 giugno, alle ore 15, ma invito oggi l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in suo ricordo. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito - in relazione ai funerali di Stato del senatore Berlusconi - di non tenere sedute di Assemblea nelle giornate di domani e di giovedì. Le Commissioni lavoreranno regolarmente giovedì 15 e venerdì 16 giugno.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 29 giugno.

L'Assemblea tornerà a riunirsi lunedì 19 giugno, alle ore 16,30, per la discussione generale del decreto-legge sul rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati.

Le repliche avranno luogo nella seduta di martedì 20 giugno. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, si è stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Sempre martedì 20, alle ore 15, si terrà la commemorazione del senatore Berlusconi.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione del decreto-legge in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro.

Gli emendamenti ai decreti-legge in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 16 giugno.

Giovedì 22 giugno sarà discussa la mozione Boccia, Patuanelli, De Cristofaro e Unterberger sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR.

Il calendario della settimana dal 27 al 29 giugno reca la discussione della terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR e, nella giornata di mercoledì 28 giugno, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

L'ordine del giorno della seduta di mercoledì 28 prevede la consegna del testo delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati e, alle ore 15,30, la discussione sulle comunicazioni. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, escluse le dichiarazioni di voto.

Giovedì 29 giugno si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Giovedì 22 giugno, alle ore 9, è convocata la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia per procedere alla propria costituzione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 29 giugno:

Lunedì	19	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge n. 747 -
Martedì	20	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 44 ,
Mercoledì	21	"	h. 10	Rafforzamento della capacità
Giovedì	22	"	h. 10	delle amministrazioni pubbliche (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 21 giugno) - Disegno di legge n. 685 -

				Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro (<i>scade il 3 luglio</i>) - Mozione n. 50, Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Unterberger e altri, sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR (giovedì 22)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 747 (Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche) e n. 685 (Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro) dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 16 giugno.

Martedì	27	giugno	h. 16,30-20	- Documento XIII, n. 1 -
Mercoledì	28	"	h. 10-20	Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023
Giovedì	29	"	h. 10	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 (mercoledì 28, ore 15,30) - Sindacato ispettivo (giovedì 29) -

				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)
--	--	--	--	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 747
(Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 685
(Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'

Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 19 giugno 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 19 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,42).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Monti, Morelli, Murelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Testor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nastri, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Enrico, Licheri Ettore Antonio, Menia e Speranzon, per attività della 3^a Commissione permanente; De Carlo, per attività della 9^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 6 giugno 2023, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista ha comunicato la nuova composizione dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso:

Presidente: senatore Francesco Boccia

Vice Presidente Vicario: senatore Alfredo Bazoli

Vice Presidenti: senatrice Beatrice Lorenzin, senatore Franco Mirabelli e senatore Antonio Nicita

Segretario d'Aula: senatore Nicola Irto

Segretari: senatrice Sandra Zampa, senatrice Cecilia D'Elia e senatore Lorenzo Basso

Tesoriere: senatrice Ylenia Zambito.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022) 542 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 8).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 9).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, composizione

Il Presidente del Senato, in data 12 giugno 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 19 gennaio 2023, i senatori: Amidei, Barcaiolo, Bilotti, Camusso, Craxi, D'Elia, De Rosa, Lombardo, Mancini, Naturale, Pellegrino, Pucciarelli, Rojc, Sensi, Silvestroni, Spagnolli, Stefani, Terzi di Sant'Agata, Testor e Zanettin.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la pubblica amministrazione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (747)
(presentato in data 07/06/2023)

C.1114 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Giorgis Andrea

Modifiche all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di presupposti, modalità e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni (744)
(presentato in data 05/06/2023);

senatore Zanettin Pierantonio

Disciplina della professione forense - responsabilità per dolo o colpa grave (745)
(presentato in data 05/06/2023);

senatrice Fregolent Silvia

Nuove disposizioni in materia di sperimentazione di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi attraverso immissione nell'ambiente di organismi prodotti con tali tecniche ai soli fini sperimentali e scientifici (746)
(presentato in data 06/06/2023);

Regione Puglia

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (748)
(presentato in data 07/06/2023);

senatore Garavaglia Massimo

Disciplina della professione di guida turistica (749)
(presentato in data 06/06/2023);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche agli articoli 340 e 625 del codice penale, per la tutela degli utenti di erogatori automatici di prodotti o servizi (750)
(presentato in data 06/06/2023);

senatori Fregolent Silvia, Paita Raffaella

Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (751)
(presentato in data 07/06/2023);

senatore Menia Roberto

Riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di ricostruzione e acquisto della stessa (752)
(presentato in data 07/06/2023);

senatori Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Centinaio Gian Marco, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika

Disposizioni in materia di rilancio del turismo itinerante con caravan e autocaravan (753)

(presentato in data 08/06/2023);

senatrice Campione Susanna Donatella

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica (754)

(presentato in data 12/06/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755)

(presentato in data 13/06/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. D'Elia Cecilia, Sen. Verducci Francesco

Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi (289)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale (704)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lisei Marco

Modifica dell'articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili (649)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 08/06/2023);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Silvestro Francesco

Disposizioni in materia di soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e l'attività bancaria (680) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/06/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Naturale Gisella ed altri

Disposizioni in materia di biotecnologie per la sostenibilità agricola e ambientale attraverso l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici (695)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Menia Roberto, Sen. Malan Lucio

Delega al Governo nonché modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (646)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Regione Sardegna

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (713)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Zedda Antonella, Sen. Satta Giovanni

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (717)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/06/2023);

1^a (Aff. costituzionali) e 10^a (Sanità e lavoro)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Paolo ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (747) previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Comitato per la legislazione
C.1114 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/06/2023).

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° giugno 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 2 giugno 2023 - alle Commissioni riunite 7^a e 10^a, nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 45 giorni dall'assegnazione.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, in ordine alla notifica della società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 169).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 168).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 maggio 2023, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore:

della signora Scotese Graziella, poetessa, pittrice e fotografa;

del signor Scarpettini Giuseppe, musicista;

del signor Pulli Elio Fidia, pittore, scultore e ceramista;

del signor Baiocchi Roberto, tersicoreo, coreografo, scrittore.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Seamax M-22 marche di identificazione I-7608 in località Buccella (Vigevano, PV), in data 14 febbraio 2021.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 170).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero del made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento della Regione del Veneto recante «Progetto di standard di produzione Zootecnica da carne sostenibile del sistema di qualità "Qualità Verificata" (Legge regionale n. 12/2001)».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 172).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.

Il predetto documento è inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII*, n. 1).

Con lettere in data 6 giugno 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Isole Tremiti (Foggia), Scanzarosciate (Bergamo) e Vogogna (Verbanò Cusio Ossola).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXXXII*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 5).

Il Ministro della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXXV*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, la relazione sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso il nuovo sistema di garanzia, riferita all'anno 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXI*, n. 2).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, riferito all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXXXVII*, n. 1).

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 12 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 6).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministero della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2023/4001, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 12/1).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 maggio 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/2022 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 13/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un quadro di monitoraggio riveduto per l'economia circolare (COM(2023) 306 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2023) 599 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza marittima: al centro di un trasporto marittimo pulito e moderno (COM(2023) 268 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva

2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2023) 270 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2023/001 BE LNSA (COM(2023) 210 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo stato di Schengen 2023 (COM(2023) 274 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 320 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Riforma doganale: fare avanzare l'unione doganale al livello successivo (COM(2023) 257 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

-

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 12 maggio all'8 giugno 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 7 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 2).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 111 del 6 aprile 2023, depositata il successivo 5 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'articolo 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale;

dell'articolo 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'articolo 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti cui all'articolo 64, comma 3, del codice di procedura penale, abbiano reso false dichiarazioni (*Doc. VII, n. 27*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 113 del 6 aprile 2023, depositata il successivo 6 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità

costituzionale:

dei commi 1-*bis* e 7-*bis* dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132;

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dei commi 1-*ter*, 1-*quater* e 7-*ter* dell'articolo 93 del Codice della strada, introdotti dall'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, come convertito (*Doc.* VII, n. 28) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5, 6, 7 e 9 giugno 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 94);

del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 95);

della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 96);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 97);

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 98);

dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 99).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 7 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 36/2023/G concernente "La gestione delle emergenze ambientali effettuata dai Commissari del Governo e in particolare dal Commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 171).

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 12 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 37/2023/G concernente "La gestione del Fondo di solidarietà nazionale".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 173).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 5 giugno 2023, ha inviato il testo di 18 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'8 all'11 maggio 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni

competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 145*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 146*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 147*);

risoluzione definita in prima lettura in vista della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2022/563 per quanto riguarda l'importo dell'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova, alla 3a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 148*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, alla 3a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 149*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 150*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 151*);

risoluzione sul nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 152*);

risoluzione sul ruolo della politica di coesione nell'affrontare le sfide ambientali multidimensionali nel bacino mediterraneo, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 153*);

decisione sul disarcico 2021: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 154*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sulla Serbia, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 155*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sul Kosovo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 156*);

risoluzione sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 157*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 158*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 159*);

risoluzione sulla libertà dei media e la libertà di espressione in Algeria, il caso del giornalista Ihsane El Kadi, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 160*);

risoluzione sul Myanmar/Birmania, in particolare lo scioglimento di partiti politici democratici, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 161*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 x 3006-210-23 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 162*).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

A seguito delle dimissioni del senatore Giuseppe De Cristofaro, quale componente effettivo della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e sulla base delle indicazioni del Presidente del Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, comunico che lo stesso è sostituito dalla senatrice Aurora Floridia, già membro supplente della medesima delegazione.

Il senatore De Cristofaro sostituisce a sua volta la senatrice Floridia quale componente supplente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 1° giugno 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 7 giugno 2023, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° giugno 2023. L'atto è stato altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 6 giugno 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2023) 224 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 7 giugno 2023, alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 giugno 2023. L'atto è stato altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 8 giugno 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2023) 229 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 13 giugno 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che

abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 13 giugno 2023, la Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 maggio al 13 giugno 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 22

PAROLI: sul riconoscimento di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (4-00491) (risp. BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

TERNULLO: sul decesso di due detenuti presso la Casa circondariale di Augusta (Siracusa) (4-00457) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

un problematico ingorgo legislativo e un'interpretazione che l'interrogante considera fallace e arbitraria da parte del Ministero della giustizia delle norme in vigore in materia di presentazione degli atti di impugnazione in sede penale stanno imponendo oneri insostenibili e irragionevoli a carico degli avvocati;

a segnalarlo, tra gli altri, è stato il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, che ha riassunto in termini esaustivi il problema, sollecitandone con delibera una rapida soluzione;

l'art. 582 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 150 del 2022, dispone che gli atti di impugnazione siano presentati con modalità telematiche, consentendo alle parti private di provvedervi in alternativa personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

l'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale (disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 150 del 2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo di telegramma o raccomandata;

la norma transitoria di cui all'art. 87 del decreto legislativo n. 150 ha però differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 del codice di procedura penale, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 87, da adottare con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 582, comma 1, del codice nella formulazione precedentemente in vigore, ferma restando la definitiva abolizione dell'"ufficio impugnazioni esterne", che consentiva ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso il tribunale della propria città;

sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge n. 199 del 2022, che, nel convertire il decreto- legge n. 162 del 2022, ha aggiunto, con l'articolo 5-*quinquies*, al decreto legislativo n. 150 del 2022 l'articolo 87-*bis*, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento;

la questione che si è immediatamente posta è se, in caso di trasmissione degli atti di impugnazione in formato digitale, il difensore fosse costretto a depositare, oltre all'atto digitale allegato alla PEC, anche le copie cartacee, così come richiesto dall'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale;

a questo quesito ha dato risposta la circolare del 16 marzo 2023 dell'ufficio direzione affari generali del Ministero stabilendo che il difensore, anche quando presenti l'atto di impugnazione con modalità telematica, è onerato a depositare presso la cancelleria del giudice impugnato anche le copie cartacee dell'atto, oppure a pagare i relativi diritti di copia e che, in mancanza, l'ufficio è autorizzato alla riscossione coattiva dell'importo. La stessa circolare richiama anche l'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che stabilisce che l'importo del diritto dovuto, nel caso di copie estratte a cura della cancelleria, è triplicato;

a giudizio dell'interrogante, la circolare, oltre che inutilmente vessatoria, appare anche illegittima, perché si fonda sull'assunto che, finché non saranno emanati i regolamenti circa le modalità di deposito telematico degli atti, l'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che impone il deposito delle copie cartacee si applica anche agli atti di impugnazione in formato digitale e trasmessi con modalità telematica. Ma è invece evidentissimo che lo stesso art. 164 è rimasto in vigore in relazione al caso del deposito non telematico degli atti di impugnazione: dopo aver lasciato al difensore la possibilità di depositare l'atto di impugnazione in formato cartaceo, occorre mantenere in vita anche l'onere di allegazione delle copie cartacee;

appare di solare evidenza che, specularmente, se si sceglie la modalità di invio degli atti di impugnazione via posta certificata (che l'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 150 consente anche prima dell'emanazione dei regolamenti sul deposito telematico di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87), l'applicazione della norma sull'allegazione delle copie cartacee appare del tutto irragionevole;

anche la collocazione del richiamo all'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale all'interno dell'art. 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, cioè nell'ambito della disciplina che regola i depositi cartacei, e non nell'art. 87-bis, che regola le impugnazioni telematiche, depone inequivocabilmente in tal senso;

la circolare ritiene di poter supportare la propria interpretazione ricordando che gli artt. 584 (notificazione dell'impugnazione) e 590 (trasmissione di atti a seguito di impugnazione) del codice di procedura penale sono rimasti inalterati anche a seguito della riforma;

al contrario queste norme sono rimaste assolutamente invariate per la semplice ragione che non verranno in alcun modo interessate dall'evolversi del processo penale telematico: se l'atto è cartaceo la trasmissione avverrà in cartaceo, se l'atto è informatico la trasmissione avverrà con modalità telematiche;

la *ratio* delle norme, viziata da un mero difetto di coordinamento, porta a un'interpretazione riduttiva degli oneri imposti all'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che dovrebbe trovare applicazione (sebbene transitoria) soltanto per quelle impugnazioni per cui il difensore ha scelto di optare per la modalità cartacea,

si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo ritenga di correggere un'interpretazione erronea, non rispondente alla volontà del legislatore, sull'applicazione dell'art. 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale anche alla presentazione di atti di impugnazione per via telematica previsti dall'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 150 del 2022.

(3-00492)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

da canali di comunicazione ufficiali si apprende che il 18 maggio 2023 il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR avrebbe avviato il confronto con la Commissione europea tramite l'invio di schede descrittive del nuovo capitolo REPowerEU, per verificare l'ammissibilità degli interventi, sottolineando che sarà composto da proposte che rafforzano l'autonomia energetica e la transizione ambientale;

emergono evidenti preoccupazioni, da un lato per il netto ritardo accumulato rispetto nell'avvio del confronto con le istituzioni europee e dall'altro per la mancata trasparenza ed informazione nei confronti del Parlamento;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, infatti, gli Stati membri

erano stati fortemente invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, al fine di consentirne una più agevole verifica e valutazione da parte della Commissione stessa, tenendo conto del termine legale del 31 agosto 2023;

ogni giorno di ritardo accumulato rappresenta un *vulnus* rispetto al lavoro di valutazione e verifica da parte della Commissione europea considerato che le misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR devono specificamente mirare a contribuire al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: sicurezza energetica, diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione, rafforzamento delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, contrasto della povertà energetica di famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese, riqualificazione della forza lavoro, incremento della capacità di immagazzinamento, riduzione della dipendenza dall'energia fossile entro il 2030. In tale ambito, l'operato della Commissione europea deve essere svolto per verificare e valutare che le misure del PNRR siano destinate alla transizione verde, compresa la biodiversità, per almeno il 37 per cento della dotazione totale e per almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo;

il mancato tempestivo avvio del confronto mette a forte rischio le risorse del capitolo REPowerEU che per l'Italia ammontano a 2,76 miliardi di euro;

sul fronte della trasparenza dell'azione di governo nessuna delle schede descrittive del nuovo capitolo REPowerEU è stata trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari al fine di informare sui contenuti degli interventi proposti. Allo stato attuale le uniche notizie disponibili si rintracciano nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, dove sono elencanti generici "gruppi" di misure "in materia reti di trasmissione e distribuzione", "sulla produzione di energie rinnovabili", "a sostegno delle catene del valore" soprattutto nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari. Nella premessa della relazione si afferma che il dibattito parlamentare rappresenta e continuerà a rappresentare per il Governo un momento fondamentale di elaborazione comune e verifica per la corretta attuazione del piano. Tuttavia, finora, l'apporto delle Camere non ha rappresentato un riferimento per il Governo e preoccupazioni emergono in tutta evidenza anche per le future decisioni connesse all'aggiornamento e alla revisione del PNRR,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente coinvolgere il Parlamento sull'implementazione del PNRR, trasmettendo alle Camere le schede descrittive sul nuovo capitolo REPowerEU inviate alla Commissione UE;

se intenda coinvolgere il Parlamento, in coerenza con la manifestata volontà espressa nella terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in merito alle decisioni connesse all'aggiornamento ed alla revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

(3-00493)

[MISIANI](#), [MARTELLA](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [LORENZIN](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [LOSACCO](#), [IRTO](#), [GIORGIS](#), [ROSSOMANDO](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [BASSO](#), [MANCA](#), [TAJANI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'ultimo intervento statale per sostenere il comparto siderurgico italiano risale a qualche mese addietro, con il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto ex ILVA, garantisce che possano proseguire le misure di rafforzamento patrimoniale già previste per lo stabilimento di interesse strategico nazionale, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti, e che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia possa sottoscrivere aumenti di capitale sociale o erogare finanziamenti in conto soci convertibili in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima;

a fine gennaio, in effetti, Invitalia ha potuto investire 680 milioni di euro in Acciaierie d'Italia, che gestisce lo stabilimento siderurgico, così da permettere, oltre che di fronteggiare la situazione debitoria nei confronti dei fornitori di materie prime e di energia, investimenti di natura industriale finalizzati

alla crescita produttiva e occupazionale; la finalità era garantire nel 2023 una produzione di almeno 4 milioni di tonnellate di acciaio, con l'obiettivo di arrivare a 5 nel 2024, nonché la necessaria transizione tecnologica per la sostenibilità ambientale e la progressiva decarbonizzazione degli impianti di Taranto;

la situazione dello stabilimento siderurgico resta nonostante questi interventi estremamente complicata e non si attenuano le tensioni in Acciaierie d'Italia tra socio pubblico e privato (Arcelor Mittal) in merito alla sua gestione;

in particolare, risultano di difficile comprensione alcune scelte operate dall'amministratrice delegata, Lucia Morselli, sia in merito al continuo ricorso alla cassa integrazione (che contrasta con la previsione di un innalzamento in corso d'anno dei livelli produttivi e l'annuncio di nuovi ordini e con la ripartenza dell'altoforno 2, e che interessa anche personale della manutenzione col rischio di incidenti e maggiori emissioni inquinanti) sia alla sua opposizione alla costruzione degli impianti di DRI d'Italia, società di Invitalia che dovrebbe produrre il "pre ridotto" di ferro (*direct reduced iron*, DRI) che permette di alimentare i futuri forni ibridi elettrici degli impianti di Taranto, ridurre le emissioni e garantire il primo passo del piano di decarbonizzazione che dovrebbe concludersi in 10 anni; il contrasto tra socio pubblico e privato si è dunque acuito;

l'amministratrice delegata ha chiarito la propria posizione in merito con una lettera inviata a DRI d'Italia, a Ilva in amministrazione straordinaria (società proprietaria degli impianti dati in affitto ad Acciaierie d'Italia) e ai Ministri delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR: non una contrarietà all'utilizzo del "pre ridotto", ma al suo acquisto dalla società DRI, potendo questo essere prodotto direttamente da Acciaierie d'Italia, che ha le capacità tecniche ed operative per la realizzazione dell'impianto, oltre che la responsabilità gestionale dello stabilimento in cui l'impianto dovrà insistere ed in particolare del forno SAF con cui l'impianto dovrà essere integrato;

considerato che:

la società DRI d'Italia fa parte di un programma di investimenti tramite i quali si intende favorire la transizione ecologica della siderurgia italiana, permettendo di rafforzare l'investimento nell'ex ILVA: nata nel gennaio 2022 allo scopo di verificare la fattibilità di impianti di produzione di *direct reduced iron* e di procedere alla loro realizzazione e gestione, anche con l'utilizzo di fondi PNRR destinati ai settori "*hard to abate*", e identificata come soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano, prevedeva la costruzione di due impianti da 2 milioni di tonnellate annue ciascuno di "pre ridotto", le prime destinate a Taranto, le seconde alle acciaierie del Nord; gli impianti dovrebbero essere realizzati nell'area dell'ex ILVA e Acciaierie d'Italia avrebbe dovuto impegnarsi ad acquistare il prodotto;

dato che l'avvio del programma era previsto per il mese di giugno 2023, la volontà espressa dall'amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia di procedere in autonomia rischia di mettere a repentaglio un progetto consistente, viste anche le risorse stanziare per DRI (circa un miliardo di euro sui 2 destinati dal PNRR all'*hard to abate*), nonché l'evidente vantaggio in termini economici e ambientali che ne sarebbero scaturiti, anche per l'ex ILVA;

in base agli accordi tra Invitalia e Arcelor Mittal, entro il 2024 si sarebbe dovuto procedere con la modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia, con il passaggio della maggioranza (60 per cento) a Invitalia stessa; il tentativo di anticipare questa salita, anche grazie alla norma del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, che permette di convertire in capitale i 680 milioni investiti ad inizio anno, sembra allontanarsi sia a causa dell'opposizione dei vertici di Mittal a partecipare alla ricapitalizzazione, sia di perduranti contrasti in seno al Governo in merito all'operazione;

la gravità della situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e i contrasti tra Arcelor Mittal e il socio pubblico sembrano riflettere la scarsa volontà del socio privato di rilanciare la produzione e ancor meno di trasformare l'acciaieria in un sito siderurgico *green*, rinfocolando i timori che l'acquisto compiuto da Arcelor Mittal nel 2017 sia stato motivato più dal tentativo di ridimensionare il settore siderurgico italiano che rimettere in sesto l'impresa; altrettanto preoccupante risulta la situazione negli stabilimenti ex ILVA di Genova Cornigliano, che ha oltre 1.000 dipendenti, e Novi Ligure

(Alessandria), che ne ha 600, dove si è registrato anche recentemente un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio, nonostante le ripetute dichiarazioni fatte al riguardo;

l'accordo di programma con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, annunciato tra gennaio e febbraio 2023 dal Ministro delle imprese per disciplinare il cronoprogramma degli investimenti industriali per la riconversione *green* e le iniziative funzionali a rilanciare il territorio, risulta ad oggi lettera morta,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla vicenda relativa alla produzione di "pre ridotto" e all'evidente contrasto tra interessi pubblici e privati;

quali conseguenze produttive ed occupazionali sullo stabilimento siderurgico di Taranto risultino dalle scelte operate dall'amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia sul ricorso intensivo alla cassa integrazione nonché dai contrasti con DRI d'Italia, e quali interventi di propria competenza intendano porre in essere affinché produzione e occupazione non ne siano danneggiati;

quali siano gli investimenti e i piani industriali relativi agli stabilimenti ex ILVA di Genova e Novi Ligure, anche ai fini della tutela dell'occupazione;

se si intenda procedere e in quali tempi alla modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia, anche al fine di garantire il settore siderurgico italiano, i livelli occupazionali dell'area di Taranto e la completa decarbonizzazione degli impianti, anche ai fini della tutela della salute e dell'ambiente;

quale sia lo stato dell'arte dell'accordo di programma annunciato da alcuni mesi e quali urgenti azioni intendano porre in essere al fine di garantire che esso sia attuato.

(3-00494)

[FINA](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

a seguito del violento sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la città de L'Aquila e molti comuni di un vasto cratere sismico, sono stati numerosi gli interventi e ingenti le risorse via via stanziare per la ricostruzione e il rilancio socio-economico della città, dei comuni del cratere e delle altre aree della regione Abruzzo interessate dal sisma; con successive delibere del CIPE-CIPESS sono state disposte le assegnazioni delle risorse stanziare;

la delibera CIPE n. 135 del 2012, in particolare, ha proceduto con l'assegnazione di 2,24 miliardi di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio delle aree colpite dal sisma; di tali risorse, circa il 5 per cento, pari a 100 milioni di euro, venne destinato al programma di interventi a sostegno delle attività produttive e della ricerca: 55 milioni per potenziare il sistema industriale presente nell'area (farmaceutico, aerospaziale, eccetera) e 45 milioni per nuove attività imprenditoriali;

con il decreto-legge n. 78 del 2015, l'intuizione di destinare una quota fissa delle risorse della ricostruzione al rilancio economico è divenuta norma; venne infatti destinata una quota fino al 4 per cento dei fondi stanziati per la ricostruzione ad un programma condiviso e partecipato di sviluppo, denominato "Restart": un progetto strategico, che ha avuto il pregio di indicare chiaramente le linee di indirizzo da seguire per la destinazione coerente delle risorse; poi approvato con la delibera CIPE n. 49 del 2016, ha una dotazione finanziaria pari a 219 milioni di euro, finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, a generare ricadute occupazionali dirette e indirette e all'incremento dell'offerta di beni e servizi per cittadini e imprese nel cratere sismico; a queste risorse si aggiungono i 100 milioni di euro del programma a sostegno delle attività produttive, che con la medesima delibera CIPE è stato fatto confluire nel Restart (oggi "programma unitario di sviluppo del cratere");

considerato che:

l'utilizzo delle risorse Restart è pianificato all'interno di una cabina di regia nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata "struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, che coordina amministrazioni centrali, Regione Abruzzo, Comune de L'Aquila, Comuni del cratere, università degli studi de L'Aquila, uffici speciali per la ricostruzione;

tra i compiti della struttura di missione vi è quello di predisporre la relazione annuale al Parlamento, che contiene informazioni anche relative alla modalità di utilizzo delle risorse pubbliche stanziare per la ricostruzione e lo sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2009; l'ultima relazione annuale, trasmessa nella XVIII legislatura, è aggiornata all'anno 2020; ad oggi, risulterebbero approvati 31 interventi per un importo di 270,18 milioni di euro, di cui 150,79 milioni già assegnati, ma al riguardo vi è scarsa chiarezza;

considerato altresì che:

fino al 2019, per concertare gli interventi e favorire l'utilizzo delle risorse, si è regolarmente tenuto un tavolo tecnico, istituito dall'allora vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, che riuniva governo regionale, sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali, parlamentari e consiglieri regionali eletti nel cratere del sisma del 2009 e altre articolazioni rappresentative del territorio;

con l'insediamento della nuova Giunta regionale di centrodestra, nel 2019, si sono interrotte le riunioni del tavolo tecnico e con esse la concertazione, cosicché ricostruire con esattezza lo stato di attuazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse è diventato più complesso;

tra il 2019 e il 2022 risulterebbero approvati pochi interventi: risorse per il progetto NUSES, per il "PIT Terre della Baronia" (5,35 milioni di euro), per il rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso (8,7 milioni), per la mobilità elettrica de L'Aquila (3,93 milioni), per il progetto "collegio Ferrante D'Aragona", per il "PIT Le terre della Pescara", e per il "PIT Altopiano dell'Abruzzo"; a tali interventi si aggiunge soltanto la misura, promossa dal Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno delle imprese, per un totale di 6,5 milioni di euro;

considerato infine che, nelle scorse settimane, un servizio del telegiornale regionale RAI ha annunciato l'esistenza di un programma che è stato indicato come "Restart 2", facendo riferimento all'impiego di un 4 per cento di ulteriori risorse assegnate per la ricostruzione del cratere del sisma 2009, per un ammontare di circa 110 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza di come siano state assegnate, e su quali linee di sviluppo, le risorse residue del programma Restart;

come ed in quale tempistica si intenda garantire la trasmissione della relazione annuale al Parlamento da parte della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

quali ulteriori iniziative intenda adottare affinché sia fornito un quadro completo sui fondi a disposizione della ricostruzione e del programma Restart, con particolare riferimento ad interventi e risorse assegnate relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, sulla disponibilità di eventuali ulteriori risorse, sull'avanzamento dei lavori e sulle prospettive del prossimo futuro;

se corrisponda al vero la notizia relativa alla realizzazione di un nuovo programma "Restart 2" a valere su nuove risorse assegnate per lo sviluppo socioeconomico dell'area del cratere; quali siano le strutture che dovranno coordinare tale programma e le modalità per la sua attuazione, e se si intenda porre in essere forme di concertazione con i Comuni interessati, anche al fine di renderli informati e partecipi di come si intenda spendere le eventuali risorse aggiuntive.

(3-00495)

[RANDO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

l'istituto tecnico industriale "Enrico Fermi" di Modena promuove da molti anni iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti e delle studentesse sui temi di attualità, sulla storia dell'Italia dopo la nascita della Repubblica, sulla lotta alla mafia, sulla valorizzazione della cultura della legalità e della responsabilità;

nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 è stato promosso, nell'ambito del progetto legalità, un concorso fotografico dal titolo "Palermo libera tutti", che ha visto la partecipazione appassionata degli studenti, delle studentesse e dei docenti che lo hanno coordinato;

è stata selezionata, da apposita commissione, un'immagine che ritrae il bacio tra due ragazzi e ha

ricevuto il "premio libertà" poiché capace di dimostrare come si possano generare spazi di libertà per tutti, anche a livello affettivo, proprio agendo contro l'indottrinamento mafioso e la subcultura mafiosa che non tollera la libertà di amare e di scegliere;

dalle ricostruzioni giornalistiche sembrerebbe però che la dirigente scolastica dell'istituto, professoressa Stefania Giovannetti, abbia cercato di censurare la foto accusando i componenti della commissione che avevano scelto la foto vincitrice del concorso di avere "agito come le mafie";

la stessa dirigente si sarebbe resa protagonista nei giorni precedenti di un altro grave episodio, intollerabile per un'istituzione scolastica, negando l'autorizzazione ad alcune classi dell'istituto a partecipare ad un'iniziativa di studio sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980;

la vicenda ha prodotto una forte indignazione da parte delle studentesse e degli studenti e ancora dall'assemblea delle lavoratrici e lavoratori dell'istituto Fermi riguardo al grave atteggiamento della dirigente, manifestata con un ordine del giorno che esprime la piena solidarietà nei confronti dei colleghi coinvolti, e vi sono ancora altre prese di posizione contro la dirigente scolastica da parte di diverse associazioni ed enti del territorio e della stessa amministrazione comunale di Modena;

considerato che:

l'art. 3 della Costituzione italiana afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

la scuola di ogni ordine e grado deve essere luogo di confronto e libertà, di dialogo e partecipazione, di costruzione di una cultura della solidarietà e dell'inclusione, rigettando atteggiamenti prevaricatori e minatori così come ogni tentativo agito o minacciato di censura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere affinché il comportamento della dirigente scolastica Stefania Giovannetti possa essere chiarito e stigmatizzato e affinché l'istituto scolastico possa tornare a svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto dei principi e dei valori costituzionali.

(3-00496)

LOMBARDO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

il 26 aprile 2023, Italia e Ucraina hanno organizzato a Roma una conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, obiettivo per il quale sono stati stabiliti, a livello istituzionale, comuni strumenti di iniziativa e di coordinamento e il rafforzamento della cooperazione bilaterale;

in particolare Italia e Ucraina hanno finalizzato i seguenti *memorandum* d'intesa: 1) tra Agenzia ICE e Ministero degli affari esteri ucraino; 2) tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica italiano e il Ministero della protezione ambientale e delle risorse naturali ucraino per la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile e protezione ambientale; 3) tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia ucraino per la cooperazione tecnica in campo industriale; 4) *memorandum* d'intesa e cooperazione sul modello agroalimentare italiano per la ricostruzione e la sicurezza alimentare dell'Ucraina tra l'Ukrainian agri council public, l'unione "Filiera Italia" di Coldiretti;

Italia e Ucraina hanno inoltre preso atto dell'imminente firma dei seguenti accordi tra le autorità locali dei due Paesi: *memorandum* d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio regionale di Kharkiv; *memorandum* d'intesa tra la Regione Toscana e il Consiglio regionale di Kiev;

nel corso della conferenza sono stati sottoscritti *memorandum* di intesa tra aziende italiane e ucraine nel campo delle tecnologie diagnostiche e degli impianti di energie rinnovabili e l'Italia ha assunto specifici impegni (riassunti nel comunicato finale della conferenza) su progetti volti a favorire la ricostruzione delle infrastrutture critiche e a fronteggiare l'emergenza umanitaria determinata dall'aggressione russa, nonché a sostenere la ricostruzione del tessuto socio-economico e civile dell'Ucraina;

in questi progetti sono coinvolti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il

Ministero della cultura, il Ministero della salute, ICE, SIMEST, SACE e Cassa depositi e prestiti, ed è prevista la partecipazione di numerose organizzazioni e imprese private; concorrendo, ad aggressione militare ancora in corso, alla ricostruzione dell'Ucraina l'Italia offre un contributo importante alla resistenza di un popolo che sta coraggiosamente combattendo per la propria e per l'altrui libertà e il presidente Zelensky, intervenendo alla conferenza, ha sentitamente ringraziato l'Italia per questo impegno;

durante la conferenza il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti ha affermato che "le stime dei fabbisogni sono ingenti e per il periodo 2023/2033 superano i 400 miliardi di dollari; finora sono stati mobilitati oltre 100 miliardi di dollari per l'Ucraina. Le risorse della comunità internazionale non saranno mai sufficienti senza il pieno coinvolgimento del settore privato e l'introduzione, anche con una certa creatività finanziaria, di modalità innovative per fare maggiore leva sulle risorse pubbliche"; per consentire alle imprese italiane di "scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e di scommettere sull'integrazione europea di questo paese" come le ha invitate a fare il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni a margine della conferenza, è però necessario che l'Esecutivo renda conto più specificamente dei contenuti dei *memorandum* firmati e del quadro normativo ed economico che essi delineano;

trattandosi, nella generalità dei casi, di investimenti effettuati nel quadro di accordi di cooperazione internazionale tra l'Ucraina e gli Stati che, come l'Italia, le sono alleati in questo drammatico frangente, è importante che tutte le imprese che vogliono partecipare e concorrere agli obiettivi di questo programma dispongano di un quadro preciso e ufficiale delle "regole di ingaggio"; non risultano al momento disponibili i testi degli accordi sottoscritti dalle autorità di governo italiana e ucraina, si chiede di sapere quando e in che forma saranno resi noti e disponibili i testi dei *memorandum* d'intesa, nonché, per ciascun ambito di attività e linea di intervento, i dettagli delle condizioni, degli incentivi e delle garanzie per le imprese interessate a parteciparvi.

(3-00497)

[MARTELLA](#), [MISIANI](#), [FRANCESCHELLI](#), [DELRIO](#), [MANCA](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 25 maggio 2023, Deutsche Lufthansa AG ha raggiunto un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella compagnia di bandiera italiana ITA Airways (Italia trasporto aereo S.p.A.), la cui finalizzazione contrattuale è, a quanto comunica Lufthansa, prevista a breve. Secondo tale accordo, Lufthansa otterrà una partecipazione del 41 per cento in ITA per 325 milioni di euro attraverso un aumento di capitale, il Ministero dell'economia si è impegnato a un aumento di capitale di 250 milioni di euro in ITA, e le parti hanno concordato opzioni per consentire un'eventuale acquisizione in un secondo momento, comunque oltre il 2025, delle restanti azioni da parte di Lufthansa, il cui prezzo sarà basato sullo sviluppo del *business* di ITA Airways. Dopo la firma, l'accordo sarà sottoposto al vaglio della Corte dei conti e notificato alla DG COMP della Commissione europea, il cui via libera è necessario per l'acquisizione della quota di minoranza. Dopo l'eventuale entrata in vigore dell'accordo e il trasferimento delle quote, ITA Airways diventerà il quinto *network carrier* nel sistema multimarca e *multihub* di Lufthansa group, mantenendo quindi la propria autonomia gestionale e il marchio;

nonostante l'accordo sia stato valutato dalle parti in termini positivi, rimangono diverse criticità e questioni aperte che necessitano di chiarimenti, non essendo stati resi pubblici tutti i dettagli relativi all'accordo;

la prima criticità riguarda la cessione delle bande orarie o *slot*, già di Alitalia e trasferite ad ITA ed ora, in base all'accordo, a Lufthansa. Ai sensi dell'articolo 8-*bis* del regolamento del Consiglio (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993, il trasferimento degli *slot* può avvenire solo tra società madre e affiliata, e tra società affiliate della stessa società controllante, o in quanto parte dell'acquisizione del controllo sul capitale di un vettore aereo, o nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con il vettore aereo acquisito. L'accordo stipulato per la cessione di ITA a

Lufthansa non si configura, allo stato attuale, come una cessione di ramo d'azienda e, pertanto, il previsto passaggio dei suddetti *slot* sarebbe in palese contrasto con la normativa europea. Sulla questione degli *slot*, transitati prima da Alitalia ad ITA e ora a Lufthansa, pende un conflitto che riguarda circa 1.300 dipendenti dall'ex Alitalia, attualmente non ricompresi tra le 4.000 unità di personale di ITA, che invocano l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, secondo cui "il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano". Le questioni della partecipazione azionaria, della cessione degli *slot* e dei lavoratori ex Alitalia sono tra loro strettamente connesse, in quanto, se le autorità europee o i giudici accerteranno un passaggio di ramo di azienda, non solo sarà possibile il trasferimento delle quote, ma i lavoratori in causa dovranno essere ricompresi nell'organico di ITA. Questi fatti determinerebbero una forte criticità contrattuale e il probabile esercizio del diritto di recesso dall'accordo da parte di Lufthansa;

la seconda criticità riguarda il valore di mercato delle bande orarie assegnate a ITA, che per il solo aeroporto di Linate raggiungono una stima ricompresa tra 700 e 800 milioni di euro. Si tratta di un valore molto superiore all'impegno finanziario sostenuto da Lufthansa per la partecipazione del 41 per cento in ITA, e di conseguenza un'enorme sottovalutazione complessiva del valore di ITA, a danno dell'interesse economico e finanziario del nostro Paese;

altra criticità che emerge dalle notizie sull'accordo riguarda il passaggio definitivo di ITA a Lufthansa. Per come è stato impostato l'accordo sulla cessione della seconda parte delle quote del Ministero dell'economia a Lufthansa, la compagnia tedesca potrebbe mantenere ITA Airways in passivo o con un leggero attivo, senza farla sviluppare oltre una certa soglia, in modo da non pagare a prezzi più alti per le restanti quote di partecipazione azionaria da acquisire dal Ministero, concentrando eventuali investimenti in un secondo momento. Attualmente, infatti, non sono chiari i contenuti del piano industriale di ITA e che cosa le parti intendano fare per garantire la crescita e la competitività di ITA nel medio termine, se non l'intenzione, dichiarata dalle parti in sede dell'accordo, di estendere il trasporto intermodale all'interno dell'Italia sulla base del *memorandum of understanding* con le Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. dello scorso febbraio, e un incremento del numero di aerei e di dipendenti previsto entro la fine del 2027;

vi è, inoltre, incertezza sul futuro ruolo degli aeroporti italiani, a partire dall'aeroporto di Milano Malpensa, e le ricadute dell'accordo sulla mobilità per i passeggeri del trasporto aereo sul territorio nazionale e sul turismo. Allo stato attuale, secondo le dichiarazioni stampa a seguito dell'accordo, l'aeroporto di Roma Fiumicino assumerà un ruolo centrale nel modello *multi-hub* del gruppo Lufthansa, mentre Milano Linate sarà destinato al feederaggio per gli scali di Fiumicino e Francoforte. Sugli altri scali nazionali non emergono notizie sufficienti a comprendere il loro destino operativo e non è chiaro se la nuova ITA avrà interesse a mantenere tutte le attuali rotte che riguardano gli aeroporti italiani, alcune delle quali svolgono un servizio essenziale in particolare per il collegamento di determinate località del Mezzogiorno, dove i collegamenti ferroviari non costituiscono un'alternativa valida,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda procedere alla divulgazione dettagliata dei contenuti dell'accordo raggiunto tra il Ministero dell'economia e Deutsche Lufthansa AG lo scorso 25 maggio, consentendo al Parlamento e ai cittadini di essere pienamente informati;

se ritenga che i termini dell'accordo garantiscano un esito certo all'acquisizione della partecipazione di maggioranza azionaria di ITA da parte di Deutsche Lufthansa AG dopo il 2025 e quali garanzie siano state ottenute in sede di accordo in merito al piano industriale e affinché sia assicurato il pieno rilancio della compagnia aerea, la crescita occupazionale e del fatturato e il miglioramento dell'offerta e dei servizi per i passeggeri, che rappresentano fattori determinanti anche per la cessione delle restanti quote azionarie di ITA a un valore quanto più alto possibile;

quali opzioni alternative abbia previsto per il futuro di ITA qualora l'accordo non riceva il via libera da parte delle rilevanti autorità europee e nazionali o nel caso in cui Deutsche Lufthansa AG intenda esercitare il diritto di recesso dall'accordo;

se in sede di accordo siano stati attentamente valutati tutti gli *asset* di ITA e in particolare il valore

degli *slot* che appaiono molto superiori all'impegno finanziario sostenuto da Deutsche Lufthansa AG per la partecipazione del 41 per cento in ITA; se il previsto trasferimento degli *slot*, nei termini di cui sopra, sia compatibile con la vigente normativa di cui all'articolo 8-*bis* del regolamento del Consiglio (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 e se sia stato previsto nell'accordo un impegno da parte di Deutsche Lufthansa AG affinché sia garantito il diritto di tutti i lavoratori ex Alitalia a essere ricompresi nell'organico di ITA nel caso in cui sia accertato dalle autorità europee o dai giudici il passaggio di ramo d'azienda;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di stimare l'impatto dell'accordo sulla continuità territoriale, sul traffico passeggeri negli aeroporti del nostro Paese nel medio e lungo periodo, nonché sulle rotte nazionali e internazionali che riguardano gli aeroporti italiani e sul settore del turismo del nostro Paese.

(3-00498)

VERINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la grande arteria stradale E45 rappresenta da decenni una fondamentale via di comunicazione longitudinale, alternativa alla autostrada Milano-Napoli. Attraversa diverse regioni e, in particolare, l'Umbria intera lungo il corso del Tevere, l'Emilia-Romagna fino a Ravenna e, in parte minore, la Toscana;

questa arteria è la superstrada più lunga d'Italia, dato che il suo tracciato si estende per più di 250 chilometri. La sua gestione è interamente a carico dell'ANAS. È nota come E45, poiché il tracciato da Cesena a Terni fa parte di tale strada europea, mentre il rimanente tratto fino a Ravenna è integrato nella E55;

la strada riveste un rilievo assoluto sia dal punto di vista della mobilità privata, con decine di migliaia di pendolari che la usano, anche per la carenza e le difficoltà del trasporto pubblico su ferrovia e su gomma, sia per quanto riguarda le merci e i luoghi attraversati, essendo una tratta fondamentale nei periodi turistici non solo estivi;

la continuità sistematica di percorrenza di questa arteria, in particolare con i mezzi di trasporto pesanti, combinata a condizioni climatiche sfavorevoli in alcuni periodi dell'anno (e a probabili problemi di progettazione, impatto e costruzione) ha determinato nel tempo la necessità di numerosi e ripetuti interventi di manutenzione e di rifacimento, ordinari e straordinari, di diverse sezioni della strada, con conseguenti inevitabili disagi di transito e chiusure di corsie che provocano enormi difficoltà al traffico leggero e pesante;

considerato che:

negli ultimi anni l'ANAS, di contro, anche per la spinta delle comunità locali, delle istituzioni a tutti i livelli, aveva programmato un positivo piano di riqualificazione della strada statale 3 bis Tiberina, parte della E45, per un totale di investimento di diverse centinaia di milioni di euro, con l'obiettivo di accrescere la sicurezza e la qualità dell'arteria;

tali investimenti riguardano interventi di manutenzione di ponti, viadotti e gallerie, di risanamento profondo e di rinforzo del piano viabile, sostituzione delle barriere di sicurezza, principalmente dello spartitraffico esistente, con le barriere di nuova concezione, progettate da ANAS, denominate NDBA; gli interventi del piano ad oggi ultimati, da informazioni divulgate a mezzo stampa, risulterebbero pari al 32 per cento (160 milioni di euro circa), al 29 per cento (145 milioni di euro circa) per quelli in corso, quelli di prossimo avvio al 5 per cento (22 milioni circa) per quelli dell'intero 2023 e, infine, al 34 per cento (166 milioni circa) per quelli in progettazione;

percorrendo la tratta sono però da tempo visibili e diventati ormai permanenti cantieri aperti che comportano anche gravi limitazioni nel traffico e frequenti percorrenze alternate ad una corsia, causando in alcuni tratti nevralgici insostenibili file e strozzature con gravissimo e quotidiani disagi per automobilisti e altri mezzi di trasporto commerciale; i disagi più evidenti e "cronicizzati" si verificano da mesi in Umbria, tra Montone e Pierantonio, in prossimità del nodo di Collestrada e tra Terni e Orte, mentre i tratti romagnoli tra Verghereto e Cesena sono quelli più interessati;

l'operatività dei cantieri appare nei fatti lenta e carente, tanto che per giorni interi non sono visibili lavori in atto. Non appare chiaro quale sia il cronoprogramma dei lavori e allo stato attuale non

risultano definiti tempi e modalità di intervento che possano comprendere tutti i giorni della settimana e più turni nelle 24 ore, utili a garantire tempestività nella conclusione dei lavori e a ridurre il più possibile i disagi alla viabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se il cronoprogramma della realizzazione delle opere proceda secondo i tempi stabiliti e nel rispetto degli impegni assunti dalle parti e se intenda adoperarsi affinché tali tempistiche ed impegni siano pienamente rispettati;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di ANAS, affinché sia garantita da parte delle imprese appaltatrici la continuità operativa dei cantieri e la rapida conclusione dei lavori, assicurando per tale via la fine dei disagi per il traffico leggero e pesante e la piena sicurezza nella viabilità sulle strade.

(3-00500)

[GIORGIS](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che:

la Procura europea (EPPO) è un'istituzione indipendente dell'Unione europea, operativa dal 1° giugno 2021 secondo le disposizioni del Trattato di Lisbona, con competenza a indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

prima che l'EPPO diventasse operativa, tale competenza era attribuita alle sole autorità nazionali, le quali agivano con strumenti delimitati dagli stretti confini territoriali: l'istituzione di una Procura europea ha contribuito ad ovviare a tali carenze, prevedendo una procedura di "cooperazione rafforzata" che vede coinvolti tutti i 22 Paesi aderenti;

il Ministero della giustizia italiano è stato promotore dell'adozione, il 12 ottobre 2017, nel corso della presidenza italiana dell'Unione europea, del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea con competenza sulle frodi ai danni del bilancio dell'Unione, entrato in vigore il 20 novembre 2017;

nel corso dei negoziati il Ministero della giustizia italiano aveva proposto di estendere le sue competenze anche ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo transnazionale;

nel 2019 Laura Codruta Kövesi è stata nominata primo Procuratore capo europeo; i procuratori hanno mandato per sei anni, sono scelti nell'organico delle magistrature nazionali tra i magistrati con maggiore esperienza in indagini finanziarie e cooperazione giudiziaria internazionale; requisito fondamentale del procuratore dell'EPPO è la sua indipendenza;

si avvicina la scadenza che prevede la nomina del nuovo procuratore italiano all'interno di EPPO, e, da una lettera indirizzata a Laura Codruta Kövesi, in qualità di loro capo, firmata da 14 magistrati italiani appartenenti alla Procura europea, si apprende che per il posto che adesso è di Danilo Ceccarelli, che ricopre anche l'incarico di vice di Kövesi, il Governo italiano avrebbe indicato l'ultimo in graduatoria dei tre candidati;

la procedura prevede che sia un organismo tecnico indipendente, nominato dal Consiglio su proposta della Commissione europea, a valutare le candidature, per poi stilare una graduatoria di merito, sentiti i candidati, fondata sull'esame delle loro qualifiche e competenze, in base alla quale il Governo dovrebbe scegliere, ovviamente, il primo indicato;

nella lettera si esprime preoccupazione per avere appreso che, nelle riunioni formali preliminari che precedono la decisione del Consiglio sulle nomine, il rappresentante del Consiglio italiano avrebbe proposto di affidare il ruolo all'ultimo dei candidati in graduatoria, che dall'organismo tecnico aveva dunque ottenuto il punteggio minore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire le motivazioni che starebbero conducendo il Governo italiano a non rispettare la graduatoria indicata, esponendo al rischio sia di minare l'indipendenza e l'autonomia del procuratore europeo espresso dall'Italia, sia la credibilità dell'intera Procura europea.

(3-00501)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [MAIORINO](#), [CROATTI](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [TREVISI](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

nella puntata del 29 maggio 2023, la trasmissione "Report" di RAI 3 ha dedicato una inchiesta, dal titolo "Che porci!", al Prosciutto di Parma e, in particolare, all'attività del suo ente certificatore, "CSQA" Certificazioni S.r.l.;

dal servizio, oltre all'evidenza della pericolosa situazione igienico-sanitaria in cui versano i suini negli allevamenti, vittime di gravissimi maltrattamenti, emerge anche la problematica relativa all'affidabilità delle certificazioni di qualità e dei rapporti tra consorzi ed enti certificatori;

con un comunicato del 29 marzo 2023, diffuso mediante i canali della menzionata trasmissione, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha reso noto che in occasione di un periodo di sospensione per talune negligenze nell'espletamento dei compiti e gravi inadempienze nell'applicazione dei piani dei controlli e nelle funzioni di certificazione, l'ente "CSQA" è stato sottoposto da parte dell'Ispettorato stesso ad una vigilanza straordinaria al termine della quale, sulla base delle evidenze acquisite, le criticità rilevate sono state in gran parte risolte;

considerato che:

nel comparto primario, il sistema delle denominazioni e, in generale, dei regimi di qualità, ha l'obiettivo di tutelare i livelli qualitativi dei prodotti agroalimentari, preservandone i metodi di produzione, fornire ai consumatori informazioni chiare, anche mediante la garanzia del rispetto dei disciplinari di produzione;

in tal senso, per impedire possibili riverberi negativi, anche di tipo commerciale, è importante proteggere la credibilità degli operatori del settore che applicano modelli virtuosi, che operano nel rispetto della normativa vigente e che attuano interventi di fattivo miglioramento del benessere degli animali,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di garantire la terzietà e l'imparzialità degli enti certificatori nel settore agroalimentare, i quali dovrebbero assicurare la qualità del prodotto finale in termini di rispetto di imprescindibili *standard* di sanità pubblica, salute animale e vegetale, benessere degli animali e tutela ambientale;

stante il verificarsi dei gravi episodi esposti, se reputino indifferibile una intensificazione, oltre che un potenziamento in termini di unità impegnate, delle operazioni di controllo in ordine alle produzioni certificate e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, simbolo caratterizzante delle eccellenze del *made in Italy* agroalimentare;

quali immediate misure intendano adottare per scongiurare il rischio di contaminazioni biologiche a livello zootecnico nelle aree interessate dall'inchiesta e di assicurare, nel contempo, il rigido rispetto dei protocolli igienico-sanitari negli allevamenti del territorio nazionale, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

(3-00502)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [MAZZELLA](#), [TREVISI](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#), [BILOTTI](#), [TURCO](#), [CROATTI](#), [DE ROSA](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute.* - Premesso che:

nel territorio pugliese, a maggio 2023 si sono verificate piogge intense e continue. Tali fenomeni atmosferici, che persistono nel mese di giugno in modo costante ed ininterrotto, hanno determinato conseguenze disastrose sulle produzioni di uva;

la condizione climatica calda e umida che si è venuta a creare, infatti, ha favorito lo sviluppo incontrollabile della peronospora, una fitopatia che attacca tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli;

tale fitopatia, nonostante i trattamenti eseguiti, ha provocato il disseccamento dei raspi di uva presenti sulle piante in misura superiore all'80 per cento e, in alcuni casi, anche del 100 per cento;

la proliferazione della malattia fungina, dunque, ha compromesso irreversibilmente la consistenza e lo stato di salute dei grappoli, sia di quelli ancora in fase di sviluppo sia di quelli, per le varietà più precoci di uva da tavola, quasi pronti per la raccolta;

nella difesa dalla peronospora, una delle maggiori difficoltà risiede nei costi legati all'esecuzione di

trattamenti preventivi mirati, che vanno eseguiti prima del verificarsi degli eventi infettanti quali le prolungate bagnature, oltre che dei trattamenti successivi al verificarsi della malattia;
gli operatori del comparto che traggono il proprio reddito dall'uva si trovano, perciò, in una condizione di forte difficoltà, aggravata dalla progressiva generalizzata omogeneizzazione di un andamento climatico insolito e dall'incertezza di addizionali possibili eventi impattanti sulle colture, si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza, sia in termini di piani di intervento che di misure di contenimento, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di arginare le descritte dannose conseguenze economiche e, al contempo, di preservare le produzioni vitivinicole nei territori colpiti;
stante l'attuale assenza di sicuri ritorni reddituali, se ritengano fondamentale provvedere, nei limiti delle proprie competenze, all'istituzione di un apposito fondo di sostegno e alla messa a regime di aiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione di imposte, tasse e mutui gravanti sulle imprese coinvolte, nonché ulteriori forme agevolative per le situazioni debitorie contratte per affrontare la crisi in atto, volti a contenere la pressione economica sugli operatori della filiera;
se, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano introdurre apposite disposizioni di favore per la gestione, preventiva e successiva, della fitopatìa in questione, anche attraverso la previsione di validi supporti economici che consentano ai viticoltori di fronteggiare, nelle singole fasi di coltivazione, trattamento e cura, gli attacchi patogeni;
se, ciascuno secondo i propri ambiti di intervento, reputino necessario affrontare, attraverso l'assegnazione di adeguate risorse per potenziare studi e ricerche e l'introduzione di opportune soluzioni normative attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, il rapporto tra cambiamenti climatici e capacità produttiva delle aziende agricole.

(3-00503)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SENSI](#), [GIORGIS](#), [VALENTE](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 6 giugno 2023 diversi quotidiani nazionali hanno dato rilievo a un nuovo sistema di elaborazione e analisi automatizzata per l'ausilio delle attività di polizia denominato "Giove"; un progetto del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato destinato ad essere utilizzato in tutte le questure italiane;

secondo quanto riportato da "Il Sole-24 ore" lo scorso 5 giugno, obiettivo di questo sistema sarebbe la capacità di previsione di una serie di reati in base allo sviluppo di un algoritmo di intelligenza artificiale (sulla carta controllato e gestito da operatori della Polizia di Stato) come supporto alle indagini preliminari; un *software*, sintetizzano gli organi di informazione, in grado di "prevedere" furti, rapine, molestie e altri reati;

centrale nell'implementazione di questo sistema predittivo sarebbe il potenziamento della "qualità e quantità delle informazioni da inserire, il cosiddetto *input*"; tra le quali vengono espressamente citati "file di natura documentale o immagini e video riferibili all'evento denunciato (...) tutte le informazioni su posizione geografica, frequenza temporale e tipo di reato" al fine di individuare connessioni tra fatti solo in apparenza diversi e slegati fra loro, "proponendo all'operatore di polizia collegamenti e serie criminali, al fine di prevedere le future azioni e quindi orientare la distribuzione territoriale delle forze di polizia";

si tratterebbe, in sostanza, di un primo sistema digitale di "polizia predittiva" secondo una tendenza internazionale, che vede l'utilizzo da parte delle forze di sicurezza e di *intelligence* di sistemi predittivi che sfruttano tecniche analitiche e strumenti digitali per identificare possibili *target* criminali e prevenire reati futuri;

secondo quanto anticipato da vari quotidiani, il perimetro di utilizzo del *software* Giove potrebbe estendersi nei prossimi anni, senza escludere un suo futuro impiego anche nell'ambito delle analisi investigative in materia di terrorismo. Tutto questo, tuttavia, a fronte del fatto che i risultati dei sistemi predittivi in questo ambito ha dato adito a risultati controversi e discutibili sotto vari punti di vista, con

bias cognitivi e operazionali, scambi di persona e una grave violazione del diritto alla *privacy* dei cittadini;

nell'ambito del dibattito parlamentare che ha portato alla definizione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale ("AI act") che dovrà essere approvato dal Parlamento UE a metà giugno, il tema della polizia predittiva viene esplicitamente menzionato tra quelli più controversi fino ad arrivare a un divieto esplicito assoluto di questa possibilità tecnologica, lasciando il minimo spazio a deroghe relative alle autorità pubbliche che potrebbero avvalersene per ragioni di sicurezza nazionale, difesa e scopi militari. Una discussione e un negoziato ancora in corso e i cui esiti saranno vincolanti anche per l'Italia. Per questo, ribadisce il quotidiano economico, la polizia sta elaborando il "documento di valutazione dell'impatto", da sottoporre alle valutazioni del Garante della *privacy*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente chiarire: a) quali interventi intenda mettere in atto per introdurre il sistema Giove in Italia, se esistano altri *software* di questo tipo già in uso o dei quali si prospetta l'utilizzo; b) quali aziende siano state coinvolte nella definizione di questa tecnologia, della sua implementazione e del suo sviluppo; c) quale sia lo stato dell'arte della interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali in ordine a una valutazione di impatto che l'introduzione di questo sistema comporterebbe; c) quale tipo di dati e quali *batch* si intenda utilizzare per andare a comporre la memoria operativa del sistema; d) che livello di individuazione sia possibile e ottenibile senza violare la *privacy* dei soggetti; e) quali siano gli effetti anche sull'urbanistica delle città alla prova di una capacità così penetrante e intrusiva di profilazione delle persone e dei comportamenti, alla luce di un dibattito europeo ed internazionale molto negativo verso l'utilizzo di simili tecnologie così invasive e lesive dei diritti delle persone e nelle more di una decisione europea che regolerà in maniera cogente il suddetto utilizzo, vietando esplicitamente la possibilità di una "polizia predittiva".

(3-00499)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MURELLI](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

nelle aziende ospedaliero-universitarie si ha contemporanea presenza di docenti universitari che svolgono funzioni assistenziali essenziali per la loro attività di ricerca e di didattica e di medici professionisti ospedalieri principalmente dedicati agli aspetti assistenziali;

l'università di Parma e l'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e di Piacenza, d'intesa, hanno individuato alcuni posti di dirigenza di strutture fino a quel momento di esclusivo interesse assistenziale, rilevandone l'ulteriore rilevanza per la didattica e la ricerca, e così l'ateneo ha bandito altrettanti posti di professore di seconda fascia;

con apposita convenzione l'azienda ospedaliera si è impegnata a garantire la copertura finanziaria dei posti stessi, ossia le risorse finanziarie. Espletati i concorsi locali, sono risultati vincitori gli stessi professionisti che occupavano già le stesse posizioni come ospedalieri e che erano già risultati idonei in precedenti selezioni universitarie nazionali di idoneità;

la norma che ha consentito questa procedura è contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, che nell'articolo 18, comma 3, sancisce che: "Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)". La norma prevede la possibilità di finanziare posti da parte delle aziende ospedaliere e l'esigenza di erogazione del sostegno finanziario alle università per 15 anni;

in Emilia-Romagna si ha motivo di pensare che il ricorso a questa norma sia particolarmente diffuso negli ultimi anni. Per Parma sembra che ci sia almeno una quindicina di medici professionisti ospedalieri che hanno seguito il percorso. Questi professionisti sarebbero diventati professori associati con ottenimento di idoneità nazionale, seguita da messa a bando di posto finanziato dall'azienda ospedaliero-universitaria di Parma e successivo concorso bandito localmente dall'ateneo: si tratterebbe di passaggi da posizioni ospedaliere esclusivamente a posizioni universitarie di professore associato,

ma di nessun passaggio a professore ordinario;
fino ad oggi il costo dell'operazione ammonterebbe a circa un milione di euro e, se si interrompesse il pagamento dei compensi da parte dell'azienda ospedaliera, l'università di Parma si ritroverebbe questi professori come dipendenti universitari che, come tali, andrebbero pagati come tutti gli altri e si avvierebbe un contenzioso con la Regione;

considerato che:

nell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010 si ritiene sostanzialmente vincolante l'impegno dell'ente convenzionato a mantenere il trasferimento dei fondi promessi e di tale volontà si dovrebbe avere riscontro nelle convenzioni che vengono stipulate. Si riporta come esempio la clausola che l'università "La Sapienza" di Roma ha usato in una sua convenzione del 22 dicembre 2015, la quale all'articolo 6, rubricato "garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa", dispone che l'azienda ospedaliera "Sant'Andrea", a garanzia degli obblighi che assume con la convenzione, presenta adeguata garanzia fideiussoria bancaria ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, contenente la clausola "a prima richiesta";

tale clausola permette al beneficiario di ottenere in modo immediato e semplice, senza che il garante possa opporre eccezioni, il rimborso previsto nel caso in cui il contraente risultasse inadempiente;

al contrario, l'università di Parma nella convenzione proposta dal rettore e direttore generale al consiglio di amministrazione non richiede fideiussioni;

in virtù di tale convenzione, nel caso in cui l'azienda ospedaliera interrompa i pagamenti dei nuovi docenti associati, l'università potrà intimare il pagamento all'azienda, ma quest'ultima potrà smettere di pagarli e sarà tenuta ad intervenire l'università con le finanze statali, e in questo modo l'università di Parma non avrà risorse per assumere altri docenti in altre facoltà,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano di dover intervenire con apposito atto normativo al fine di rendere obbligatoria la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte delle aziende ospedaliere a garanzia del pagamento dei compensi dei professori universitari;

quanti professionisti medici operanti negli ospedali, negli ultimi due anni, siano diventati professori universitari in esito a regolare selezione delle università, con assunzione degli oneri da parte delle aziende ospedaliere regionali, previa convenzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010, quanti per ogni azienda ospedaliera e a quanto ammontino gli oneri per le singole aziende ospedaliere.

(4-00500)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 del Ministero dell'istruzione è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, tra cui anche per la classe di concorso "A058, tecniche della danza contemporanea";

la prova scritta per la citata classe di concorso si è svolta in data 11 aprile 2022 e ad oggi non è stata comunicata alcuna data per l'espletamento della prova orale e pratica per il completamento della procedura concorsuale;

considerato che questo ritardo ha già comportato il mancato inserimento in prima fascia per i partecipanti al concorso, l'eventuale immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023, il venir meno di disponibilità di posti di cattedra vacanti, nel frattempo occupati da coloro che sono inseriti nella graduatoria del concorso straordinario diventata a scorrimento nel luglio 2021,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire con tempestivi ed adeguati provvedimenti al fine di ristabilire la serenità nello svolgimento del concorso e nella legittimità delle procedure poste in essere, con la nomina della commissione esaminatrice per garantire ai partecipanti al concorso l'immissione in ruolo nel prossimo anno scolastico.

(4-00501)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'inchiesta relativa al caso comunemente indicato dai *media* come "Qatargate" è quella su un caso di corruzione e riciclaggio di denaro, scoppiato al Parlamento europeo nel dicembre 2022; nelle indagini sono coinvolte le polizie belga e italiana, le quali hanno sequestrato diverse centinaia di migliaia di euro in contanti, in particolare nella casa di Bruxelles della vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e in cui anche il Marocco è sospettato di aver corrotto gli eletti in Parlamento in cambio di accondiscendenza verso il mancato rispetto dei diritti umani in Marocco o verso le tesi espansionistiche marocchine sul territorio colonizzato del Sahara occidentale; nel dicembre 2022 Luca Visentini è stato fermato a Bruxelles dalla polizia belga e accusato di corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro; il fermo è in relazione all'inchiesta della Procura di Bruxelles denominata appunto "Qatargate" nella quale è stato coinvolto anche il deputato Antonio Panzeri; Luca Visentini, segretario generale del sindacato ITUC (Confederazione internazionale dei sindacati) e già in precedenza segretario generale del CES (Confederazione europea dei sindacati), avrebbe fatto acquistare a spese del sindacato diversi voli aerei per Doha, tra il 2015 e il 2022; il patronato Ital-UIL, attraverso cui sarebbero stati acquistati i voli, si sostiene attraverso il finanziamento pubblico, interamente a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali pagamenti al fine di accertare la motivazione che ne ha generato il presupposto e di accertare che non siano stati distratti dagli usi che sarebbero consentiti dalla missione istituzionale del sindacato, tra cui l'assistenza a persone disabili e in condizioni di bisogno.

(4-00502)

[PAITA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo uno studio di Unioncamere basato sui dati del registro delle imprese delle camere di commercio, aggiornati al 31 dicembre 2021, in Italia operano 7.173 stabilimenti balneari, il 25 per cento in più rispetto a 10 anni prima;

aggiungendo ai dati relativi alla percentuale di costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, pari a circa il 43 per cento, quelli relativi alla costa interdetta alla balneazione per inquinamento ovvero non campionata, pari al 7,2 per cento, la percentuale di costa non liberamente accessibile supera il 50 per cento;

le percentuali relative alla costa lasciata libera variano in modo significativo da regione a regione; per esempio in Liguria si riduce a meno del 25 per cento, visto che quasi il 70 per cento della costa sabbiosa è occupata da stabilimenti, campeggi eccetera, e il 6,5 per cento non è campionata;

anche regioni quali Emilia-Romagna e Campania hanno percentuali di spiaggia libera simili, ma in Emilia-Romagna (come in Veneto), secondo quanto riportato in studi di Legambiente, il libero accesso alla spiaggia è comunque sempre garantito, mentre in gran parte delle aree costiere di regioni come Lazio e Campania si assiste a situazioni in cui non si permette ai cittadini di usufruire gratuitamente delle spiagge e in alcune situazioni di palese illegalità vengono addirittura installate cancellate o altri manufatti che impediscono l'accesso a ampie porzioni di costa;

in Italia non esiste una norma nazionale che stabilisca una percentuale massima di spiagge che si possono dare in concessione, ma alcune Regioni sono intervenute fissando valori limite, che non sempre però vengono fatti rispettare; tra queste regioni vi sono Puglia e Sardegna (60 per cento), Lazio (50 per cento), Liguria (40 per cento), Molise e Calabria (30 per cento), Marche (25 per cento), Emilia-Romagna, Campania e Abruzzo (20 per cento);

la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale è sancita dall'articolo 16 della Costituzione, che consente limiti a tale libertà solo in ragione delle limitazioni imposte dalla legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;

il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2543/2015, ha precisato che "il demanio marittimo è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato";

l'accesso alla spiaggia è un diritto sancito dalla legislazione vigente e, in particolare, l'articolo 1 della

legge n. 296 del 2006 al comma 251 stabilisce per i titolari delle concessioni l'obbligo "di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione" e al comma 254 affida alle Regioni il compito di "individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso di transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa confermare i dati richiamati ovvero fornirne di più aggiornati e come ritenga di intervenire per tutelare i cittadini nell'esercizio del proprio diritto soggettivo a godere della spiaggia e del mare anche al fine di balneazione, con modalità che non pregiudichino i legittimi interessi dei concessionari.

(4-00503)

[POTENTI](#), [STEFANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

martedì 6 giugno 2023 il quotidiano "Il Sole-24 ore" dava notizia della prossima entrata in vigore, al 30 giugno, di uno schema di regolamento predisposto dal Ministero della giustizia per "restituire sinteticità e chiarezza agli atti giudiziari" del settore civile;

limite alle pagine dell'atto, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione e 1,5 interlinea, numero massimo di caratteri per tipologia dell'atto, deroghe su richiesta del difensore, in base alla particolare complessità del processo: questi sono i alcuni dei criteri limite previsti dal regolamento;

nello schema di relazione al provvedimento si sottolinea che la conseguenza del mancato rispetto dei limiti di dimensione e criteri di redazione non verranno, per divieto espresso, sanzionati con la nullità dell'atto, lasciando l'autorità giudiziaria libera di tenere conto delle violazioni, al momento della regolazione delle spese;

il provvedimento è stato immediatamente oggetto di critiche paritetiche da parte del Consiglio nazionale forense che lo definisce "attentato al diritto di difesa" e del Consiglio superiore della magistratura per l'eccessiva puntualità. Vi è quindi la comune richiesta di un differimento della sua entrata in vigore almeno al 1° gennaio 2024, considerati i tempi estremamente ridotti per la sua entrata in vigore,

si chiede di sapere:

se e quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere rispetto alla richiesta della rappresentanza dell'avvocatura e dell'organo di autogoverno della magistratura in merito ad una proroga del regolamento;

se non appaia opportuno attenuare o elidere alcune delle misure previste ritenute di maggiore impatto sulla libertà di espressione del diritto di difesa.

(4-00504)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i fratelli Pellini, imprenditori di Acerra, sono stati condannati il 18 maggio 2017, in via definitiva dalla Corte di cassazione, per disastro ambientale, per aver inquinato alcuni terreni tra Napoli e Caserta;

secondo l'accusa, gli imprenditori hanno sversato rifiuti anche pericolosi in terreni agricoli e nei regni, rendendosi protagonisti di uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi 20 anni;

i tre erano stati arrestati nel lontano 2006 nell'operazione "Carosello", dalla quale prende origine il presente provvedimento, e condannati in secondo grado per disastro ambientale;

sono tanti i soldi confiscati, provento di attività illecite nel settore dei rifiuti emersi dall'inchiesta del 2006;

si tratta della movimentazione di un milione di tonnellate di rifiuti speciali provenienti anche dalle aziende del Centro-Nord che, dopo la declassificazione, venivano smaltiti illecitamente;

i rifiuti liquidi venivano scaricati nei canali, i rifiuti speciali solidi venivano tombati in terreni a destinazione agricola;

le indagini della Guardia di finanza hanno appurato che il patrimonio dei Pellini era da qualificarsi come illegale, in quanto provento della gestione abusiva dei rifiuti;

considerato che:

il patrimonio di 222 milioni di euro dei fratelli Pellini fu confiscato nel 2018;
secondo articoli pubblicati sulla stampa locale, potrebbero essere scaduti i termini consentiti dalla legge per decidere sull'appello proposto dopo il sequestro dei beni agli imprenditori da parte della seconda sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale di Napoli;
l'8 giugno si svolge la convocazione dell'udienza camerale nella quale i giudici dell'ottava sezione di Corte di appello del Tribunale di Napoli devono prendere una decisione cruciale per le sorti di un'inchiesta-terremoto in materia ambientale e che potrebbe portare alla restituzione dell'intero patrimonio ai Pellini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e delle sue possibili conseguenze.

(4-00505)

LOMBARDO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio, prevedendo che: "Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa";

a distanza di 7 anni dalla sua (astratta) introduzione nell'ordinamento, il pegno mobiliare non possessorio non ha tuttavia ancora trovato concreta applicazione, in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall'articolo 1, comma 4: detto registro andava costituito presso l'Agenzia dell'entrate e la sua operatività condiziona il ricorso all'istituto da parte degli iscritti nel registro delle imprese;

il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che "Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro";

il Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 2018, ha formulato osservazioni sullo schema di regolamento elaborato, evidenziando la necessità di consultare le associazioni di categoria maggiormente esposte e sospendendo l'adozione del parere in attesa dei supplementi istruttori richiesti. All'esito delle consultazioni condotte e delle ulteriori interlocuzioni tenute, il Consiglio di Stato, con parere del 14 dicembre 2020, ha adottato il parere favorevole;

il citato regolamento (decreto ministeriale n. 114 del 2021), acquisito il parere del Consiglio di Stato e quello del Garante per la protezione dei dati personali, è stato quindi emanato il 25 maggio 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 10 agosto 2021, in vigore dal 25 agosto 2021;

l'articolo 12 del suddetto regolamento ha fissato i tempi di realizzazione del sistema informatico di gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori, disponendo che: "1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche. 2. La data di attivazione del Registro pegni è resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. 3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalità di cui al presente regolamento";

tale decreto ministeriale ha, inoltre, demandato ad alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di specifici aspetti. In attuazione del regolamento, è stato quindi emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021, recante l'"Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio", previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera l), numero 7, dello stesso decreto ministeriale, nell'ambito delle informazioni da fornire nella domanda di iscrizione al registro per l'individuazione del bene oggetto di pegno;

il regolamento prevede, inoltre, all'articolo 7, che: "1. Con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore. 2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti"; l'Agenzia delle entrate ha inviato alla Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 2017, il progetto di regolamentazione tecnica del registro (data di ricezione della notifica: 17 marzo 2022). La Commissione europea ha quindi pubblicato sul suo sito un documento denominato "Specifiche tecniche relative al Registro dei pegni mobiliari non possessori di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119". A partire da quel momento la stessa Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione avrebbero potuto presentare, entro un periodo di 3 mesi (scaduto il 20 giugno 2022), pareri circostanziati volti a segnalare eventuali elementi contrastanti con la libera circolazione di merci e servizi o con il diritto secondario dell'Unione europea. Dal sito, nella sezione "contributi" si legge che "non sono stati trovati contributi per la presente notifica";

a seguito di una precedente interrogazione parlamentare presentata in data 9 febbraio 2022 dall'on. Massimo Ungaro, in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha reso noto che: "L'Agenzia delle entrate riferisce che, allo stato attuale, sta predisponendo le necessarie specifiche tecniche ed ha già avuto un confronto sul tema con i principali portatori di interesse. Tale progetto di regolamentazione tecnica verrà inviato alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/ 1535. Sulla base di tali specifiche tecniche, l'Agenzia sta completando la realizzazione del sistema informatico, con il partner tecnologico Sogei. Contestualmente, l'Agenzia sta definendo gli atti preordinati all'emanazione dei previsti provvedimenti e all'organizzazione dell'ufficio del Conservatore unico nazionale presso il quale sarà tenuto il Registro dei pegni mobiliari non possessori. Il completamento di tali attività, secondo i tempi previsti dal regolamento, costituisce il presupposto per l'attivazione operativa del Registro dei pegni mobiliari non possessori. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato con cui sarà resa nota la data di attivazione del Registro potranno essere presentate le domande di iscrizione da parte degli imprenditori interessati";

a seguito della condivisione con la Commissione europea delle specifiche tecniche e scaduto il termine del 20 giugno 2022 per la presentazione di osservazioni (non sembra ne siano state presentate), il direttore dell'Agenzia delle entrate ha quindi emanato i due provvedimenti, di cui all'art. 7 del regolamento (provvedimenti del 12 gennaio e del 5 aprile 2023), andando così a disciplinare gli ultimi aspetti tecnici prodromici all'effettiva operatività del registro;

allo stato attuale, in base alla normativa richiamata, non sono previsti altri aspetti da regolamentare e il registro dei pegni non possessori doveva, quindi, essere già operativo,

si chiede di sapere quali siano i tempi previsti per l'attivazione del registro informatizzato per la costituzione di pegni non possessori, e quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per sollecitarne l'operatività.

(4-00506)

[LISEI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il geometra I.T. ha lavorato come dipendente del Comune di Canna (Cosenza) dal 2 gennaio 1970 al 22 maggio 2005, anno in cui è stato collocato in pensione coattivamente. L'attività professionale era inquadrata nel VII livello, con la relativa attribuzione della categoria D1 ed infine della categoria D2;

il pensionamento del professionista, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerosi contenziosi giudiziari dinanzi al Tribunale del lavoro prima, alla Corte di appello dopo, infine oggetto di giudizio dinanzi alla suprema Corte di cassazione;

inoltre, lo stesso denunciava presso l'autorità giudiziaria del Tribunale di Castrovillari l'illegittimità e

la falsità dell'atto di pensionamento, in quanto mai richiesto dall'interessato. Il procedimento penale veniva archiviato dal GIP competente, in quanto i fatti erano prescritti;
il geometra, per tramite dei suoi legali, richiedeva in diverse occasioni nel corso degli anni, mediante accesso agli atti, la copia della richiesta di pensionamento (l'ultima richiesta in data 22 marzo 2023), ma non riceveva risposta alcuna;
i menzionati fatti, oltre a generare contenziosi, sono stati oggetto di numerose interrogazioni parlamentari ed hanno avuto una notevole rilevanza mediatica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un intervento presso l'INPS, anche alla luce dei plurimi contenziosi in essere, affinché l'ente possa fornire gli atti legittimamente richiesti dall'interessato.

(4-00507)

IANNONE - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il corpo di Polizia provinciale di Salerno ha rappresentato e rappresenta, nell'ambito delle polizie locali del territorio della provincia di Salerno, un punto di riferimento per i territori dell'intera provincia e sin dalla data della sua istituzione nel 1997 ha sempre svolto importanti attività, sia in campo di polizia ambientale che in campo di polizia stradale, mediante una costante e sinergica collaborazione con le quattro Procure della Repubblica presso i tribunali della provincia di Salerno e con costanti attività congiunte con tutte le forze di polizia forestale, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizie locali;

nel 2016 in forza della legge sul riordino delle Province, il corpo di Polizia provinciale di Salerno ha subito la perdita di numerose unità di personale tanto da passare da oltre 50 unità a sole 14;

la provincia ha una rete di strade provinciali di circa 2.700 Km e i controlli di polizia stradale effettuati quotidianamente hanno portato all'accertamento di circa 1.700 violazioni al Codice della strada con un introito medio annuo per l'Ente pari a 700.000 euro. L'attività di accertamento di polizia stradale della Polizia provinciale è a competenza generale e tra i controlli rientrano il controllo di circa 30.000 varchi (passi carrabili) censiti e da verificare, in quanto oltre il 50 per cento risulterebbe non autorizzato con ingenti perdite in termini di pagamento dei canoni dovuti; risulta in corso di attivazione la verifica degli impianti pubblicitari lungo le arterie stradali per contrastare il dilagante abusivismo come fatto nel passato con il controllo di circa 3.000 mezzi pubblicitari, con direttiva del Presidente *pro tempore* della Provincia, Cirielli;

oltre all'importante attività di prevenzione e contrasto agli illeciti al Codice della strada, il corpo di Polizia provinciale è sempre stato contemporaneamente impegnato anche nel campo della tutela ambientale, svolgendo un ruolo predominante nel contrastare gli illeciti ambientali, ciò anche mediante una stretta collaborazione con la Procura di Vallo della Lucania, dove fino al 2017 vi era la sezione di PG della Polizia provinciale, composta da due unità, e successivamente anche presso la Procura di Nocera Inferiore, composta da una unità, voluta dal Presidente Cirielli;

fino al 2017 vi è stata anche stretta collaborazione con le associazioni ambientaliste su importanti attività ambientali e in ambito ittico-venatorio, che hanno portato ad importanti risultati attraverso attività investigative terminate con la denuncia dei responsabili;

dal 2010 il corpo di Polizia provinciale fu fortemente rafforzato, raddoppiando le unità che lo componevano, arrivando a contare circa 55 unità tra agenti ed ufficiali, ciò dovuto ad una nuova organizzazione strutturale voluta dall'Amministrazione Cirielli, con l'adozione nel 2012 del regolamento del Corpo approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 31 del 20 aprile 2012; attraverso questa nuova organizzazione furono creati, con l'approvazione di un nuovo regolamento del Corpo, quattro nuclei specialistici, in particolare fu istituito il nucleo ambientale (tra l'altro affidato alla direzione dell'ex comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Salerno), il nucleo ittico-venatorio, il nucleo di protezione civile e fu rafforzato il nucleo di polizia stradale. Venne bandito un concorso per civili ed uno per militari a cui seguì una convenzione con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che ha visto per la prima volta in Italia una sinergia tra istituzioni militari centrali ed enti territoriali periferici, mediante l'invio ad un corso di formazione di alta specializzazione della durata di un mese, tenutosi presso la Scuola allievi Carabinieri di Benevento per

gli agenti e presso la Scuola ufficiali di Roma per gli ufficiali;
nonostante la riduzione del personale dopo il 2015 il corpo di Polizia provinciale con grande sforzo di tutti gli appartenenti, oltre alle funzioni citate ha sempre continuato a fornire ausilio a tutti gli organi di polizia sul territorio, sia alle statali che alle polizie locali in svariate attività di controllo del territorio;
la Provincia di Salerno ha sempre continuato ad investire sul corpo di Polizia provinciale in virtù degli indirizzi dell'Unione Province Italiane, che in audizione nell'ottobre 2020, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, auspicava un maggior potenziamento dei corpi e servizi di Polizia provinciale;
nel Piano del fabbisogno dell'ente per l'anno 2022, stante l'esiguità di personale e nell'ottica del rafforzamento e riorganizzazione del Corpo si è proceduto all'assunzione di ulteriori due agenti che hanno preso servizio a partire dal 16 gennaio 2023;
considerato che il Presidente della Provincia di Salerno, Alfieri, a pochi mesi dall'insediamento, con la sua maggioranza nel Consiglio provinciale han votato per lo scioglimento del Corpo, in modo imperativo, senza aprire un confronto con rappresentanti dei lavoratori e con le organizzazioni sindacali, senza un doveroso coinvolgimento degli appartenenti al Corpo, con un'integrazione dell'ordine del giorno, inserita a parere dell'interrogante in maniera frettolosa quarantotto ore prima della riunione del Consiglio provinciale del 26 maggio 2023, nonostante l'opposizione avesse chiesto un rinvio per la delicatezza della questione, che avrebbe dovuto avere almeno un confronto preventivo, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se ritengano, come deliberato dalla maggioranza del Consiglio provinciale di Salerno, che siano venute meno le necessità e l'indispensabilità del corpo di Polizia provinciale.

(4-00508)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy*

. - Premesso che da organi di stampa si apprende che un consistente gruppo di lavoratrici e di lavoratori della ditta RL2 a Campi Bisenzio (Firenze), che gestisce in appalto per Mondo Convenienza il servizio di trasporto e montaggio mobili, contesta stipendi, orari e condizioni di lavoro, lamentando principalmente contratti ritenuti inadeguati e la mancanza di strumentazione per trasportare i mobili ai piani;

considerato che le lavoratrici e i lavoratori, da quanto riferito, hanno più volte provato a chiedere in ogni modo che fossero garantiti i propri diritti, continuando, tuttavia, a ricevere un diniego alle proprie istanze;

ritenuto che:

occorre evidenziare come di fronte a questo scenario si renda assolutamente urgente intervenire per assicurare controlli e incentivi che garantiscano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e di una formazione specifica, la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro;

uno strumento fondamentale per affrontare questo problema è la prevenzione e la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, compito che può essere svolto solo con il fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti: datori di lavoro, parti sociali e istituzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non vogliano verificare quanto esposto, in modo da assicurare dei contratti e delle condizioni di lavoro dignitose e ottemperanti ai contratti di categoria;

se intendano mettere in campo misure per affrontare il problema e in particolare se intendano rifinanziare e incrementare il fondo per la sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un maggiore coordinamento delle azioni ispettive e di vigilanza, superando le frammentazioni esistenti.

(4-00509)

[ROJC](#), [LORENZIN](#), [FURLAN](#), [ROSSOMANDO](#), [MANCA](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute.* -

Premesso che:

il consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ha recentemente invitato, attraverso comunicazione scritta, i produttori della DOC Prosecco ad astenersi dall'uso di un pesticida,

il "Clorpirifos-metile", per combattere un insetto chiamato "cicalina", che avrebbe infettato i vigneti e che solo in Veneto ha causato danni stimati in oltre 200 milioni di euro, come riporta l'edizione de "Il Gazzettino" del 4 giugno 2023;

i produttori di Prosecco DOC temono apertamente di non poter più esportare le proprie bottiglie, soprattutto in America, che rappresenta oggi il primo mercato in assoluto, con oltre 134 milioni di bottiglie, dove il Clorpirifos è vietato, perché il suo residuo è sospettato di danneggiare lo sviluppo mentale dei bambini, e anche l'Unione europea lo ha messo al bando;

l'invito del consorzio ai produttori è molto chiaro, come si legge nel testo loro inviato: "nell'apprendere la possibilità che il ministero della Sanità ammetta in deroga l'utilizzo, ancorché con limitazioni, del Clorpirifos-metile, il Consorzio di tutela della Doc Prosecco - nell'impossibilità di vietare al proprio sistema produttivo l'impiego di tale sostanza - auspica venga preferita l'adozione dei principi attivi il cui impiego è ordinariamente ammesso per la lotta alla cicalina *S.titanus*, seguendo le eventuali raccomandazioni sull'impiego di categorie di prodotti ritenuti più efficaci. Ciò al fine di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti in termini di sostenibilità. Il Consorzio ricorda inoltre al proprio sistema produttivo l'obbligo di rimozione puntuale e tempestiva delle piante sintomatiche, per evitare la propagazione della fitopatìa";

dal canto suo, il consigliere della Regione Veneto del PD, Andrea Zanoni, ha dichiarato a "Il Gazzettino" del 4 giugno 2023 che: "mesi di dibattiti, interrogazioni, petizioni e manifestazioni contro il Clorpirifos sembrano aver dato i primi frutti: dopo la Docg ora anche la Doc si dissocia lasciando come unico sostenitore del pesticida neurotossico l'assessore all'agricoltura della regione Federico Caner";

di recente, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha firmato un decreto con i criteri di riparto del fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata. In tutto sono 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni per il 2024 da ripartire tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e altre 5 regioni;

ora, sia la Regione Veneto sia la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno chiesto al Ministero una deroga per poter utilizzare contro la flavescenza dorata il "Clorpirifos-metile", pesticida vietato dall'Unione europea;

la Commissione UE ha inoltre ripetutamente chiesto di ridurre anche l'uso di pesticidi e aumentare la superficie coltivata in biologico, mentre i dati dicono che in questo processo il Veneto è in gran ritardo; in merito, il consigliere Zanoni ha inoltre osservato che: "La quantità di superficie coltivata a vigneti aumenta in Veneto di anno in anno, così come le vendite di pesticidi. E a questo, si aggiungono anche quelli acquistati in nero, come raccontato da don Maurizio Dassié, parroco di Miane, denunciando che "i produttori gliel'hanno detto durante la confessione";

i recenti dati ARPAV (l'Azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) dimostrano come i residui dei pesticidi determinino l'inquinamento delle falde acquifere, e il modello agricolo attuale spinge produttori e amministratori a chiedere ulteriori deroghe per l'utilizzo di prodotti chimici;

si ricorda inoltre la vicenda, assurda poi alle cronache nazionali, legata alla processione del patrono nel comune di Vidor, 4.000 abitanti sulle colline di Valdobbiadene, allorquando il parroco decise di fermarla nel momento del passaggio di un elicottero, che doveva irrorare i vigneti più impervi, per colpa del vento che avrebbe "spruzzato" la miscela chimica sui fedeli;

a seguito di quella clamorosa protesta, l'elicottero dei pesticidi è stato vietato, ma i vigneti di prosecco sulle colline tra Veneto e Friuli si sono moltiplicati assieme alle proteste contro l'abuso di prodotti di sintesi chimica in quella che ormai è definita, dai suoi detrattori, una monocoltura "avvelenata",

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in merito a quello che si profila come un problema di sanità pubblica e per l'intero ecosistema, causato dall'uso eccessivo e incontrollato di pesticidi e altre sostanze agrotossiche;

se condividano e intendano sostenere, nell'ambito delle rispettive competenze, l'impostazione data dal consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, che rispetta da anni un

disciplinare teso a ridurre il più possibile l'impatto su salute ed ambiente del sistema agricolo; quale sia la valutazione in merito alla prospettiva, finalizzata a garantire la salute dei residenti e la tutela dell'ecosistema, di convertire i vigneti al sistema biologico; se non ritengano che l'introduzione di deroghe all'utilizzo di pesticidi, banditi dall'Unione europea e negli Stati Uniti, possa creare, oltre a rischi per la salute di cittadini e consumatori, anche un danno reputazionale ed economico a un vino che si produce, tra gli altri territori, in un sito italiano iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

(4-00510)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy* . - Premesso che:

da organi di stampa si apprende della volontà del gruppo McArthurGlen di tenere aperto il 26 dicembre 2023 l'*outlet* di Castel Romano;

nell'*outlet* per la maggior parte i turni di lavoro sono effettuati con scadenze settimanali, non sempre equamente distribuiti, con giornate libere principalmente infrasettimanali, che non permettono un'adeguata programmazione e gestione del tempo libero e spesso viene chiesta reperibilità telefonica non retribuita per supporto, allineamento e risoluzione di problematiche, dopo l'orario lavorativo;

considerato che se questa scelta fosse confermata, risulterebbe a parere dell'interrogante gravemente lesiva del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di trascorrere una delle più importanti festività con le proprie famiglie e i propri affetti, ma diverrebbe anche espressione di una visione mercantilistica che si piega alle esigenze del profitto;

ritenuto che l'*outlet* allo stato attuale chiude soltanto 4 giorni all'anno, che, nel caso in cui la notizia citata fosse confermata, diverrebbero 3,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non valutino la possibilità di promuovere, per quanto di competenza, un'indagine amministrativa, volta ad accertare la corretta gestione del centro commerciale ed evitare aperture in giorni di festività importanti, al fine di rispettare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

(4-00511)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

secondo organi di stampa la Polizia di Stato di Verona, in data 6 giugno 2023, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un ispettore e quattro agenti della Polizia di Stato per presunti atti di violenza da questi posti in essere nei confronti di soggetti fermati per accertamenti tra il luglio 2022 e il marzo 2023, e almeno altri 17 agenti sono coinvolti nelle indagini e sono stati rimossi dai loro incarichi per non aver ostacolato o denunciato gli accadimenti dei quali sarebbero stati a conoscenza;

ai predetti agenti sarebbe stato contestato il reato di tortura oltre a quelli di lesioni, falso ideologico in atto pubblico, omissioni di atti di ufficio, peculato e abuso d'ufficio;

come risulta dalle indagini, gli avvenimenti di Verona non sono rilevati esclusivamente per la potenziale responsabilità penale degli accusati, ma anche per un apparente clima di diffusa acquiescenza negli uffici della polizia;

sono purtroppo noti casi simili, in cui singole personalità chiaramente inidonee a compiti di tutela della sicurezza e incolumità della collettività si macchiano di tali efferatezze: si pensi ai fatti di Milano dello scorso 24 maggio, dove una donna è stata picchiata da alcuni agenti della polizia locale, oppure a casi sfortunatamente celebri come quello di Filippo Aldrovandi del settembre 2005;

il garantismo, e quindi la presunzione di non colpevolezza, è un punto cardine del nostro ordinamento costituzionale e, conseguentemente, gli agenti della Polizia di Stato in questione devono essere considerati innocenti fino al termine delle procedure giudiziarie per i reati loro ascritti;

un ordinamento democratico, costituzionale, pluralista non può in alcun modo tollerare fatti come quelli descritti: l'azione delle forze dell'ordine rimane preordinata alla protezione della comunità, specialmente laddove l'incolumità delle persone sia loro affidata;

resta fermo che avvenimenti come questi risultano profondamente lesivi della dignità, dell'operato e dell'immagine delle forze dell'ordine e, pertanto, è proprio nell'interesse di queste ultime che occorre

accertare senza indugio le responsabilità e adottare le misure necessarie a scongiurare il ripetersi di condotte tanto odiose,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche di carattere organizzativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di verificare le responsabilità degli agenti di polizia coinvolti nei fatti richiamati;

quali iniziative, anche di carattere normativo e organizzativo, intenda adottare per scongiurare il ripetersi di fatti analoghi al fine di non intaccare in alcun modo il buon operato che contraddistingue l'agire delle forze di polizia, nonché per assicurarsi che in altri uffici della Polizia di Stato, nella denegata ipotesi del verificarsi di fatti analoghi, possa reinstaurarsi un clima di acquiescenza e tolleranza nei confronti di queste pratiche illegali e inaccettabili, simile a quello che si sospetta sia accaduto a Verona.

(4-00512)

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

Alice Scagni, donna di 34 anni, avvocatessa e madre di un bambino di due, è stata uccisa lo scorso 1° maggio 2023 con 17 coltellate, sotto la sua abitazione, dal fratello Alberto;

l'uccisione di Alice Scagni rappresenta l'ennesimo femminicidio in un Paese dove, nel 2021, sono state 70 le donne uccise nell'ambito della coppia, dal *partner* o *ex partner*, 30 le donne uccise da un altro parente e 4 quelle uccise da conoscenti in ambito affettivo o relazionale: 104 femminicidi, una vera e propria piaga se si pensa che, nello stesso anno, sono stati 303 gli omicidi commessi, in totale, in Italia;

secondo organi di stampa la famiglia di Alice Scagni aveva chiamato l'azienda sanitaria locale per ben 63 volte in 45 giorni, dal 10 marzo al 28 aprile 2022 (tre giorni prima dell'omicidio), per chiedere aiuto e supporto in relazione a una situazione che i genitori della vittima percepivano nettamente grave e pericolosa;

i genitori di Alice e Alberto dichiarano che, proprio il giorno dell'omicidio, avrebbero chiamato la Polizia per denunciare le minacce del figlio verso il padre e la sorella, ma nessuno sarebbe intervenuto e avrebbero ricevuto solo un invito a richiamare il giorno successivo;

i tentativi di mettersi in contatto con il personale sanitario e sociosanitario per sollecitare un intervento, secondo i due genitori, sono puntualmente rimasti inascoltati, tanto che dopo l'omicidio della figlia hanno presentato un esposto per accertare la sussistenza di reati omissivi da parte del centro di salute mentale o dell'azienda sanitaria locale;

se quanto emerso rispondesse al vero, significherebbe che senza le omissioni di soggetti preposti a tutela e presidio della salute e incolumità dei cittadini la vicenda, con ogni probabilità, avrebbe avuto tutt'altro esito,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di verificare le responsabilità dei soggetti sollecitati dalla famiglia Scagni e come intendano procedere per scongiurare il ripetersi di così gravi mancanze sul piano della tutela e della prevenzione.

(4-00513)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

"The Italian bookshop" di Londra, una delle più note librerie italiane all'estero, chiude dopo 30 anni di attività a causa dei costi di dogane e spedizioni, aumentati in ragione della "Brexit" e della pandemia, che hanno reso estremamente più dispendioso il reperimento di libri dall'Italia;

non si tratta di una semplice libreria, ma di un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli italiani di Londra, che lì hanno sempre trovato, anche lontano da casa, tutta intera l'anima del nostro Paese: un luogo che, sotto la guida capace e illuminata della sua direttrice Ornella Tarantola, si è fatto comunità e punto di incontro per tanti espatriati, che tra quei libri scritti nella loro lingua ritrovavano calore e senso di appartenenza;

scongiurare la chiusura appare indispensabile per preservare uno dei più importanti punti di riferimento della cultura italiana in Gran Bretagna, che negli ultimi 30 anni ha contribuito a diffondere e far innamorare numerosissimi britannici della cultura e lingua italiana,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche di tipo finanziario,

per scongiurare la chiusura di librerie storiche all'estero, come "The Italian bookshop", che da anni contribuiscono a diffondere e promuovere i valori e la cultura italiana nel mondo.

(4-00514)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy* . - Premesso che:

da organi di stampa si apprende dell'interruzione delle trattative tra l'attuale proprietà dell'azienda Fimer e il fondo Greybull, che aveva avanzato una proposta di acquisto;

la Fimer è un'azienda italiana multinazionale che opera nel settore dei pannelli solari e della mobilità elettrica, e nello stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo) produce *inverter*, componenti che nel pannello fotovoltaico convertono l'energia solare in energia elettrica, prodotto che non riscontra difficoltà di mercato e che anzi gioca un ruolo fondamentale nell'ottica della transizione ecologica; nonostante ciò l'azienda è stata portata dall'attuale proprietà sull'orlo del fallimento;

considerato che:

l'azienda ha proposto una ricostruzione dei fatti nella quale addossa i fallimenti agli investitori e agli amministratori, che sono stati proposti e nominati direttamente dall'azionista;

nell'azienda sono a rischio 280 posti di lavoro, ma, con l'indotto, sarebbero coinvolti tra i 500 e 600 lavoratrici e lavoratori, che perderebbero il lavoro e questo rappresenterebbe, a parere dell'interrogante, un gravissimo problema sociale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, visto anche l'esito negativo del tavolo con le parti svoltosi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in data 7 giugno 2023, non valutino la possibilità di promuovere, per quanto di competenza, un'indagine amministrativa, volta ad accertare la corretta gestione, nonché di favorire una soluzione idonea ad assicurare una discontinuità nella proprietà e nella gestione per salvare l'azienda e i posti di lavoro a rischio.

(4-00515)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la protonterapia è una radioterapia avanzata che consente il trattamento di alcune forme oncologiche per le quali i metodi convenzionali si rivelano poco efficienti e rischiosi. La proprietà dei fasci di protoni è, infatti, quella di colpire selettivamente e miratamente le cellule tumorali senza pericolose esondazioni nei tessuti circostanti;

ai protoni viene impressa una forte accelerazione fino a raggiungere la metà circa della velocità della luce attraverso un ciclotrone, che è uno speciale acceleratore di particelle a mezzo del quale viene loro conferita un'elevatissima energia tale da colpire i tumori fino a 30 centimetri di profondità. Rispetto ai fotoni usati nella radioterapia convenzionale, i protoni sono più "pesanti": un fascio di protoni è quasi 10 volte più energetico di un raggio di fotoni *standard*. Il vantaggio della protonterapia è costituito dall'alta selettività intrinseca del raggio di protoni, che rilascia ridotta energia nel momento dell'ingresso nei tessuti ed eroga il massimo della sua forza alla profondità e nel punto preciso desiderato, per poi spegnersi, riducendo perciò il rischio di effetti collaterali, particolarmente elevato quando si tratta di intervenire su organi piccoli. La sperimentazione sul melanoma dell'occhio si è conclusa, al momento, con la guarigione nella misura del 50 per cento dei soggetti trattati, con la conservazione dell'occhio e della vista;

il Ministero della salute ha indicato una decina di condizioni in cui la protonterapia è appropriata, tra cui i tumori solidi nei bambini ed alcuni sarcomi e tumori cerebrali ed oculari;

in Italia i centri di protonterapia sono ubicati a Pavia, Trento e Milano (quest'ultimo in fase di apertura). Per il Mezzogiorno l'unico centro è ubicato a Catania, ed è peraltro operativo solo per i melanomi oculari. Il che vuol dire che la nuova frontiera della radioterapia, con l'uso dei protoni, resta appannaggio dell'utenza lombarda e trentina, e di quella meridionale solo se in grado di affrontare il doloroso percorso della migrazione sanitaria dal Sud al Nord: un percorso doloroso e oltretutto dispendioso, considerato che l'infermo, soprattutto se in età pediatrica, non si muove certamente da solo, ma con il coinvolgimento dei familiari;

nella provincia di Salerno, che conta un milione e 100.000 abitanti circa, precisamente ad Agropoli, poco a sud del capoluogo, esiste una struttura ospedaliera, di non remota costruzione, solo

parzialmente utilizzata, dove è praticata la radioterapia convenzionale, mentre non lo è la radioterapia più avanzata costituita dalla protonterapia. La struttura, se dotata di un ciclotrone, potrebbe costituire la nuova frontiera della radioterapia utile per i tumori infantili e per quelli che colpiscono i piccoli organi, contribuendo a sanare intollerabili divari territoriali, si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle gravi sperequazioni territoriali evidenziate e quali misure intenda assumere, anche nella prospettiva dell'equa ripartizione dei fondi del PNRR, per sanare questo intollerabile divario, garantendo pure ai cittadini delle regioni meridionali un più agevole accesso a queste prestazioni sanitarie.

(4-00516)

[MAGNI](#), [CAMUSSO](#), [DAMANTE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da metà marzo 2022 in Medio oriente una serie di scontri e attacchi terroristici ha riportato l'attenzione sull'ostilità tra Israele e Palestina, che è radicata nel tempo, ha generato episodi di violenza e ha portato nei decenni scorsi a una serie di guerre che hanno coinvolto anche altri Paesi;

i motivi di questo contrasto sono molto complessi, si intrecciano a questioni religiose e, con gli anni, hanno finito per mescolarsi anche ad altri interessi. Alla base c'è però una disputa territoriale, scoppiata con la creazione dello Stato di Israele;

si è appreso da fonti di stampa della demolizione, su ordine del Governo israeliano che occupa la Cisgiordania, di una scuola nel villaggio di Jubbet Ab-Dib, frequentata da decine di bambini e bambine palestinesi;

l'istituto scolastico, costruito 6 anni fa anche grazie ai fondi dell'Unione europea, accoglieva gli studenti e le studentesse di Jubbet Ab-Dib e di Beit Ta'mir, costretti sino a quel momento a percorrere 3 chilometri al giorno per raggiungere la scuola più vicina;

pur troppo, non si tratta di un episodio isolato; secondo i dati dell'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, nel 2022 sono state demolite o sequestrate dalle autorità di occupazione 954 strutture in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, il numero più alto registrato dal 2016;

più dell'80 per cento delle strutture demolite (781) si trovava nell'area C. In totale, 1.032 persone sono state sfollate a causa delle demolizioni; nel 2023 gli edifici distrutti da Israele sono già oltre 300;

la maggior parte delle strutture demolite illegalmente sono state finanziate dall'Unione europea;

tali condotte sarebbero perpetrate in violazione del diritto internazionale: invero, come in precedenza dichiarato in circostanze analoghe dagli osservatori ONU, tali "attacchi diretti alle case, alle scuole, ai mezzi di sussistenza e alle fonti d'acqua del popolo palestinese non sono altro che i tentativi di Israele di limitare il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione e di minacciare la loro stessa esistenza"; "Lo stato di diritto deve prevalere in qualsiasi azione dello stato [israeliano] contro gli atti di violenza";

quest'ultimo fatto viola indubbiamente il diritto all'istruzione di decine di fanciulli;

è necessario e urgente che le istituzioni italiane ed europee intervengano concretamente affinché si ponga fine a simili azioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga opportuno adottare al fine di evitare che il Governo di Israele, in violazione dei diritti umani e internazionali, prosegua gli attacchi diretti alle case, alle scuole, ai mezzi di sussistenza e alle fonti d'acqua, nonché alle strutture pubbliche anche finanziate dall'Unione europea, del popolo palestinese e interrompa ogni attività diretta a limitare il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione.

(4-00517)

[CATTANEO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto "sostegni bis" (decreto-legge n. 73 del 2021) ha istituito il fondo italiano per la scienza (FIS) allo scopo di sostenere la ricerca di base sul modello di quanto fatto dal Consiglio europeo per la ricerca (ERC) con gli *starting* e *advanced grant*;

il 29 settembre 2021 un comunicato del Ministero dell'università e della ricerca preannunciava la pubblicazione del bando FIS 2021, finanziato con 50 milioni di euro, che si sarebbe aperto il 26

ottobre per chiudersi il 27 dicembre. Ad oggi, 18 mesi dopo la chiusura del bando, non si sa ancora quali siano i progetti vincitori;

il secondo bando FIS, che si sarebbe dovuto aprire nel 2022 e avrebbe dovuto essere finanziato (come da art. 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) con 150 milioni di euro, non è stato ancora pubblicato;

con il decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 del Ministero è stato pubblicato il bando PRIN 2022 con scadenza il 31 marzo 2022, a cui si stima che abbiano applicato oltre 7.000 ricercatori, finanziato con 741.814.509,15 euro;

le graduatorie parziali del bando PRIN 2022 relative ad alcuni settori (13 su 27) sono state pubblicate tra il 24 maggio e il 6 giugno 2023, oltre 14 mesi dopo la chiusura dello stesso. In particolare, al 12 giugno 2023, del macrosettore "physical science and engineering" sono state pubblicate le graduatorie di 8 su 11 settori; del macrosettore "life sciences" sono state pubblicate le graduatorie di 3 su 9 settori; del macrosettore "social sciences and humanities" sono state pubblicate le graduatorie di 2 su 7 settori; da fonti pubbliche non è noto se sia cominciata, e quando, la valutazione dei 4.475 progetti presentati nell'ulteriore bando PRIN 2022 PNRR, pubblicato con decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 e chiuso alla partecipazione il 30 novembre, finanziato con 420 milioni di euro;

altresì non risulta si siano cominciate a esaminare le proposte progettuali presentate nell'ambito del bando FISA (fondo italiano per la scienza applicata, istituito dalla legge di bilancio per il 2022) con scadenza 13 dicembre 2022, di importo 50 milioni di euro;

per quanto riguarda entrambi i bandi PRIN citati, i decreti direttoriali n. 490 e n. 492, del 7 e dell'11 aprile 2023, prospettano la possibilità di "tagli lineari" del *budget* da assegnare a ogni progetto, in una misura massima del 25 per cento;

considerato che:

una delle conseguenze di tempistiche di valutazione così dilatate è la rinuncia da parte di una serie di candidati che magari entreranno in graduatoria per un finanziamento, ma che nel frattempo hanno avuto altre opportunità (spesso in altri Paesi, dove la ricerca pubblica è gestita con maggiore certezza nelle tempistiche e negli importi dei finanziamenti);

un altro rischio per molti settori di ricerca (tra i quali quello biomedico) è che far passare più di un anno tra la presentazione del progetto e la certezza di aver ottenuto i fondi faccia diventare obsoleti l'idea e l'impianto del progetto, superati dalla ricerca del resto del mondo che nel frattempo è potuta andare avanti, senza ostacoli nella valutazione e nei finanziamenti;

allo stesso tempo, per migliaia di ricercatori sarebbe importante anche sapere con certezza che il proprio progetto non è risultato vincitore, ricevendo in ogni caso valutazioni ampie e argomentate, in modo da poterlo riscrivere e perfezionare, oppure abbandonare l'idea e dedicarsi ad una nuova linea di ricerca;

per quanto riguarda specificamente le graduatorie finali dei settori pubblicati (ad esempio si consulti il settore LS6, immunologia del macrosettore life sciences, di cui al decreto direttoriale n. 708 del 24 maggio 2023), su 173 partecipanti i vincitori sono risultati 110 (incluso quote "giovani" e quote "sud"), con un tasso di successo del 64 per cento, ma con un *budget* medio di circa 200.000 euro ciascuno, che empiricamente risulta insufficiente a coprire le spese della ricerca e del personale di due gruppi (il progetto deve includere almeno due gruppi di diversi enti) necessario per 2 anni nel settore di riferimento;

l'entità del contributo per la ricerca, infatti, diventa pari a 50.000 euro all'anno, quota che nella maggior parte dei settori e in particolare in quello biomedico citato non può, nemmeno in parte, sostenere un progetto di ricerca, a maggior ragione considerando la prossima entrata in vigore della riforma della contrattualizzazione dei ricercatori, i cui nuovi contratti di ricerca hanno un costo stimato, per i due anni di durata, tra gli 80 e i 100.000 euro, che esaurirebbe l'intero contributo PRIN, senza poter garantire al personale così reclutato fondi per coprire i costi vivi della ricerca (reagenti, stabulari, spese di pubblicazione, partecipazione ai congressi eccetera);

ad oggi sembra che tali tagli di *budget* abbiano interessato molti settori, in misura variabile tra il 15 e il 25 per cento, in quella che appare la decisione di distribuire (relativamente) poche risorse ciascuno a più progetti possibili piuttosto che la totalità di quanto richiesto dai più meritevoli;

la legge n. 91 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, introduceva, all'art. 28, comma 2-*bis*, la modifica dell'art. 21 della legge n. 240 del 2010 in materia di ricerca, con la costituzione di una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca";

tale struttura si sarebbe dovuta comporre di "un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1";

veniva autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 100.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 541.000 euro annui per il funzionamento della struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale veniva autorizzata la spesa di 774.434 euro per l'anno 2022 e di 2.323.301 euro annui a decorrere dal 2023;

con il decreto-legge n. 98 del 2022, i termini per costituire la struttura sono stati prorogati al 31 dicembre 2023,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di avanzamento della costituzione e "messa in opera" della struttura tecnica di valutazione del Ministero, nonché il modello organizzativo, le linee guida e le procedure operative per la valutazione che si intende realizzare per innovare una struttura di referaggio, ad oggi a giudizio dell'interrogante fragilissima;

se e per quale percentuale dei progetti richiamati ci si sia avvalsi di ricercatori italiani per la valutazione (considerata la ridotta dimensione della comunità scientifica del Paese); quale sia stato il numero medio di progetti da valutare per ciascun revisore; quali siano state le istruzioni, linee guida e raccomandazioni per la formulazione delle valutazioni da parte dei revisori, al fine di evitare imbarazzanti e inutili valutazioni di una o due righe;

quali siano le tempistiche entro le quali il Ministero intende rendere pubblici i risultati completi dei bandi PRIN 2022 e FIS 2021, attesi rispettivamente da 14 mesi e da un anno e mezzo da più di 10.000 ricercatori, nonché le tempistiche entro le quali il Ministero intende ultimare la valutazione dei progetti partecipanti ai bandi PRIN-PNRR del novembre 2022 e FISA del dicembre dello stesso anno;

quali siano le tempistiche di pubblicazione del nuovo bando FIS che sarebbe dovuto essere annuale, e finanziato con 150 milioni di euro a partire dal 2022, ma di cui nel 2022 non vi è traccia;

quali siano le misure che il Ministero intende adottare nel prossimo futuro al fine di assicurare una programmazione pluriennale di bandi per la ricerca con date certe, e quelle che intende adottare per evitare il ripetersi di una situazione di "sospensione" del giudizio che lascia nell'incertezza sul loro futuro di studio, ma anche di vita, decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici.

(4-00518)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00502 della senatrice Naturale ed altri, sulla garanzia di terzietà ed imparzialità degli enti certificatori nel settore agroalimentare;

3-00503 della senatrice Naturale ed altri, sui danni provocati dalla peronospora alla coltivazione dell'uva in Puglia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 74ª seduta pubblica del 31 maggio 2023, a pagina 22, alla seconda riga del terzo capoverso sostituire la parola: "dimensioni" con la seguente: "dimissioni".

1.5.2.2. Seduta n. 77 del 19/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

77a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO LUNEDÌ 19 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, come da accordi intercorsi tra i Gruppi, la discussione delle mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR, già in calendario per giovedì 22 giugno, sarà anticipata al pomeriggio di domani, dopo la commemorazione del senatore Berlusconi.

I tempi della discussione prevedono cinque minuti per l'illustrazione e quindici minuti a ciascun Gruppo, ripartibili tra discussione e dichiarazione di voto.

La terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, già prevista per martedì 27 giugno, è rinviata ad altra data, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Discussione del disegno di legge:

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 747, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 10a Commissione permanente, senatore Zaffini, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, l'iter presso questo ramo del Parlamento del disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, non si è potuto svolgere in maniera compiuta a causa

del sopraggiungere del termine in scadenza costituzionalmente previsto per la decretazione d'urgenza. C'è da dire tuttavia - lo voglio ricordare - che la Camera dei deputati ha provveduto a un approfondito esame del testo, allungando certamente i tempi della prima lettura parlamentare, ma affrontando un lavoro eccezionale, molto accurato e impegnativo, svolto in maniera corale e collaborativa dai colleghi delle Commissioni lavoro e affari costituzionali della Camera.

Il decreto-legge in esame - com'è noto, colleghi - deve necessariamente essere convertito in legge entro il 21 giugno e per tale ragione, rilevato anche l'elevato numero di emendamenti presentati (241 emendamenti e 70 ordini del giorno), le Commissioni riunite 1a e 10a del Senato non hanno potuto concludere il suo esame e pertanto, signor Presidente, giunge in Aula senza relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Zaffini, il disegno di legge n. 747, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Non essendo presente in Aula il rappresentante del Governo, per una concomitante discussione alla Camera dei deputati di cui ci aveva dato comunicazione, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,41).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, oggi discutiamo il decreto-legge sulla pubblica amministrazione, che ha anche un titolo molto importante, perché intende riprogrammare, razionalizzare e ammodernare la capacità amministrativa.

In realtà, si tratta di un provvedimento che si occupa molto poco dei problemi strutturali della pubblica amministrazione, a partire dalla carenza dell'organico, dalla precarietà - ci sono tanti precari nella nostra pubblica amministrazione - e dai rinnovi contrattuali. Non c'è traccia di questi problemi, che richiederebbero invece risposte concrete e immediate. Non c'è traccia di quel rafforzamento che viene richiamato nel nome che porta con sé questo decreto-legge. Ci si limita a interventi *spot* senza futuro e senza una strategia per il comparto.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, non si può non evidenziare negativamente l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza parlamentare nell'*iter* di conversione in legge del decreto. Alla Camera il Gruppo Partito Democratico ha cercato di correggere molte storture del testo e di andare incontro alle risposte richieste dal comparto. Ma, tranne alcune rare eccezioni, è stata registrata una chiusura totale; ancor peggio al Senato, dove questo decreto è arrivato in tutta fretta, senza possibilità di confronto in Commissione, con tempi ristrettissimi per la presentazione degli emendamenti. Il risultato è che il disegno di legge è arrivato in Aula senza relatore, a dimostrare un atteggiamento di scarso interesse a un confronto produttivo.

Vengo al merito del provvedimento in esame. La pubblica amministrazione è sotto organico, con molti contratti a termine e stipendi che non sono minimamente allineati all'inflazione: una situazione che richiederebbe interventi strutturali e un'attenta programmazione pluriennale. Con questo disegno di legge, invece, siamo davanti a un piano di assunzioni del tutto inadeguato, anche solo per colmare i prossimi pensionamenti, figuriamoci poi per far fronte alle grandi sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da qui al 2026. Insomma, niente è stato fatto a proposito dei precari storici della pubblica amministrazione, che sono in gran parte nel settore sanitario; niente sul rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024, esattamente come nulla era previsto nel DEF. Niente è stato fatto per un piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego, che avrebbe dovuto sostenere l'attuazione del PNRR. I nostri emendamenti andavano esattamente in quella direzione, ma - a nostro avviso - è sbagliato l'approccio generale. Non si può riformare la pubblica amministrazione pensando solo agli assetti di vertice, senza intervenire su chi ogni giorno, nei vari settori, porta avanti il proprio lavoro. Nonostante nel 2026 siano previsti comunque 300.000 dipendenti in meno, che saliranno a 700.000 nel 2030; nonostante il vuoto normativo lasciato dalla recente legge di bilancio sul rinnovo dei contratti collettivi; nonostante il 15 per cento dei lavoratori nella pubblica amministrazione sia attualmente precario, il Governo ha precluso ogni iniziativa nel merito riguardante un aumento dei diritti dei lavoratori e nuove assunzioni. Le assunzioni di cui si parla nel provvedimento riguardano

prevalentemente le Forze di polizia: assunzioni utili e necessarie, ma insufficienti nei numeri e nei comparti interessati dall'uscita dei dipendenti per raggiunti limiti di età.

L'Italia registra ad oggi il dato più basso nel rapporto tra numero di residenti e lavoratori pubblici, con una percentuale del 5,6 per cento, minore rispetto alle altre nazioni europee, come ad esempio l'8,4 per cento della Francia, il 7,8 per cento dell'Inghilterra e il 6,8 per cento della Spagna. Serve una stabilizzazione di queste figure che svolgono già da anni nella pubblica amministrazione funzioni delicatissime. Il riferimento è agli uffici per il processo, alle prefetture, alle agenzie per la coesione, dove i lavoratori precari assicurano il buon funzionamento dello Stato. Quelle esperienze già presenti nella pubblica amministrazione sono competenze che è fondamentale mettere nelle condizioni di offrire al meglio un contributo, perché hanno già maturato una capacità per lavorare in uffici molto delicati e importanti, come quelli del settore della giustizia.

Un chiaro esempio delle risposte mancate riguarda la questione del rinnovo contrattuale: con un'inflazione galoppante e una riduzione del potere d'acquisto, ci saremmo attesi che il Governo affrontasse con serietà le proposte per il rinnovo del contratto nazionale 2022-2024, già scaduto da oltre un anno. Invece, anche in questo caso, la strada intrapresa è quella di sottrarsi al confronto e ignorare la questione. L'ultimo rinnovo risale al 2021. Il Governo, inoltre, non vuole rimuovere i vincoli di spesa, sia per il salario accessorio sia per la valorizzazione delle professionalità. E tutto questo si ripercuote negativamente sulla qualità del lavoro della pubblica amministrazione.

Anche i sindacati hanno chiesto misure sulla valorizzazione del personale, sulla necessità di aprire un confronto serio sull'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione. Ma puntualmente, anche in questo caso, vi state sottraendo.

Questo provvedimento, però, sarà ricordato come il decreto contro la Corte dei conti. Con un emendamento, durante la discussione alla Camera, è stato modificato il testo, inserendo la norma che mina il lavoro della Corte dei conti sui progetti del PNRR, togliendo a un organo giudiziario indipendente, alla magistratura contabile, le funzioni di controllo sulla corretta attuazione del Piano. È ormai evidente che, all'interno del Governo e della maggioranza, le divisioni sul PNRR, dalla revisione dei progetti alla possibilità di non spendere tutte le risorse, siano insormontabili e abbiano portato a pericolosi ritardi.

Invece di cambiare passo, il Governo ha individuato nella Corte dei conti il capro espiatorio. Mi dispiace, ma non è così che recuperiamo il grande ritardo sul PNRR. Noi abbiamo bisogno di assunzioni per gestire il PNRR e nel decreto non si accenna minimamente a superare, in termini legislativi, quei vincoli che ad oggi, siccome vengono ancora una volta confermati, di fatto impediranno agli enti locali alle Regioni, ai Comuni, alle Province, di assumere finalmente quelle professionalità indispensabili nella gestione del PNRR.

È per questo che chiediamo, a tutto il Senato, alla Presidenza e al Governo, di rivedere alcune questioni. Noi riproporremo i nostri emendamenti, perché la pubblica amministrazione è bene comune, indispensabile a garantire i veri diritti di cittadinanza delle persone, ma anche la crescita di questo Paese. Così com'è indispensabile che la pubblica amministrazione sia in grado di gestire al meglio, nella qualità e nei tempi che devono dare garanzia, la gestione del PNRR. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Melchiorre. Ne ha facoltà.

[MELCHIORRE](#) (Fdl). Signor Presidente, io rispetto profondamente la senatrice Furlan e quanto ha detto, ma ella risulta poco attendibile, dal momento che oggi in Aula il PD è rappresentato da solo tre senatori, il che equivale un po' all'attenzione nei confronti della pubblica amministrazione. *(Applausi)*. Sappiamo bene che tale provvedimento mira a rafforzare la capacità amministrativa, a potenziare le strutture delle nostre pubbliche amministrazioni, anche e soprattutto in una logica di attuazione del PNRR. Ma questo testo va oltre: ovvero mira a migliorare, in generale, tutto il funzionamento della macchina dello Stato, una macchina tanto complessa quanto indispensabile e affascinante al fine di renderla sempre più attrattiva, virtuosa e meno farraginosa.

I molti anni di blocco del *turnover* e dei concorsi pubblici, dovuto all'eccessiva rigidità delle regole di bilancio, hanno comportato un forte depauperamento di competenze e professionalità nelle pubbliche amministrazioni, sia a livello nazionale che locale, impedendo peraltro a molti giovani l'accesso alla

pubblica amministrazione. In questo senso, tante e numerose sono state le sollecitazioni da parte dell'ANCI, a livello nazionale, rispetto a tale problema.

Gli effetti di quanto detto si sono fatti sentire nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto nei settori tecnici degli enti locali, fondamentali per la progettazione delle opere pubbliche e per la redazione di bandi e gare. Solo negli ultimi anni, anche per i pensionamenti che maturavano, ci si è resi conto del grave problema che si era determinato, ovvero che non vi era un equilibrio tra ingressi e uscite.

La novità piena di questo provvedimento è il cambio di visione, contrariamente a quanto si diceva prima, e di prospettiva nei confronti della pubblica amministrazione: non un peso da alleggerire, una sovrastruttura da rimuovere, ma uno dei pilastri portanti dello Stato. Il dato di fondo che va ripristinato è il principio costituzionale per cui alle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso.

Passo ora a un altro tema, quello che in questi giorni è stato oggetto di polemiche da parte degli organi di stampa, a proposito del controllo concomitante della Corte dei conti e dello scudo erariale.

Diciamo subito che il Governo con questo emendamento aveva e ha l'obiettivo di rispondere a esigenze insopprimibili relative alla necessità di accelerare l'esecuzione dei progetti del PNRR e immagino che su questo tutte le forze politiche non possano che essere d'accordo. Con l'emendamento del Governo, infatti, la Camera ha escluso il controllo concomitante della Corte dei conti su piani, programmi e progetti previsti, al fine di velocizzare le procedure e non trovare ostacoli alla realizzazione delle opere che - come è noto - devono essere completate entro il 2026. Inoltre, con il comma 12, viene prorogata fino al 30 giugno 2024 la disposizione del cosiddetto scudo erariale.

Quanto alla norma sui controlli relativi al percorso di attuazione del PNRR - una norma fondamentale per la riuscita del Piano e che ha tanto agitato la stampa - l'articolo 1 non altera il sistema dei controlli sul PNRR che il nostro Paese deve garantire ai sensi del regolamento. Si tratta di un controllo allo stesso modo efficace ed in linea con il regolamento europeo che richiede agli Stati membri l'attivazione di controlli efficaci. In questo senso ci sono state le dichiarazioni del commissario Gentiloni, che sicuramente non appartiene della nostra compagine politica, e del presidente Guido Carlini, nel corso di un intervento che si è tenuto ultimamente in un convegno promosso dall'Università cattolica di Milano. A mio modestissimo e personale parere, con la Corte dei conti si deve sicuramente cooperare, tenendo ben in mente però che in ogni caso non è possibile ledere la riserva di amministrazione: collaborare sì, ma evitando l'eccesso di ingerenza nell'attività della pubblica amministrazione; controlli sì, ma non troppi e inefficaci. *(Applausi)*.

Anche la cosiddetta norma sullo scudo erariale non rappresenta una novità: in pratica si tende a evitare che funzionari pubblici siano restii all'adozione celere di atti amministrativi, la cosiddetta paura della firma. La proroga al 2024 ci sembra quindi del tutto legittima.

Il decreto-legge, inoltre, contiene alcune norme di grande interesse. C'è il tema delle infrazioni europee, che affronteremo presto in quest'Aula con il decreto-legge cosiddetto infrazioni, presentato dal ministro Fitto.

Un altro punto che desidero sottolineare riguarda il potenziamento e l'ampliamento della possibilità di fare assunzioni e di aumentare le dotazioni organiche di tutte le Forze dell'ordine. Si parlava prima dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Ebbene, il provvedimento prevede oltre 2.100 assunzioni e anche questo è un punto del programma elettorale che è stato onorato dal Governo Meloni.

Mi piace poi ricordare l'articolo 26, in base al quale una quota del contributo previsto dalla legge n. 234 del 2021 viene destinata al fondo per potenziare le attività di prevenzione oncologica unitamente alle attività socio-sanitaria e riabilitativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

La pubblica amministrazione ritorna centrale - come è giusto - nelle strategie di sviluppo della Nazione, per un Paese che deve rispondere e correre velocemente. In questo percorso la spinta può e deve venire anche da una macchina amministrativa rinnovata e solidale. Meritano quindi apprezzamento e sostegno le misure del Governo che hanno l'obiettivo di potenziare l'amministrazione pubblica con interventi tesi anche a incentivare il reclutamento dei giovani. Anche questo punto era nel programma ed è stato onorato dal Governo Meloni. *(Applausi)*.

Si interviene sulla formazione e l'aggiornamento del personale e, per non lasciare nessuno indietro, si

promuove l'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Sono pertanto da condividere e promuovere le diverse disposizioni di questo testo che prevedono nei pubblici concorsi riserve di posti pari al 15 per cento per i volontari del servizio civile, che rappresentano anch'essi una risorsa importante del nostro territoriale, nonché in favore delle persone con disabilità, per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Tutto questo perché nessuno deve rimanere indietro e affinché tutti siano parte di una Nazione che sia orgogliosa di se stessa. È previsto un incentivo all'assunzione di giovani laureati con contratto di apprendistato per trentasei mesi o, attraverso apposite convenzioni con le università, per studenti di età inferiore a ventiquattro anni. Anche questo era un impegno della campagna elettorale che è stato onorato da parte del Governo Meloni.

Il decreto-legge interviene inoltre a sostegno dei piccoli Comuni - un tema che è stato sollevato più volte dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani nel corso di questi anni - per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per coprire gli oneri relativi alla spesa per i segretari comunali, la cui funzione è vitale.

Ciò è vero specialmente nei piccoli Comuni dove, grazie alla funzione e alle speciali e trasversali competenze e all'alta specializzazione di cui sono dotati, possono gestire anche i complessi processi e procedimenti per la realizzazione degli investimenti del PNRR.

Con questo provvedimento si aggiungono sul piano normativo altre pietre nella ristrutturazione di una pubblica amministrazione di cui si riconosce la funzione fondamentale per la nuova Nazione e il suo sviluppo. Ma questo non basta se non è accompagnato da una svolta culturale sia interna che esterna alla pubblica amministrazione. Serve che la pubblica amministrazione riacquisti autorevolezza attraverso la certezza delle sue funzioni e dei suoi servizi. Serve innescare processi virtuosi di motivazione del personale, riconoscimento e valorizzazione del merito; creare condizioni e opportunità di crescita professionale all'interno della pubblica amministrazione. Serve che i pubblici dipendenti abbiano sempre più il senso del valore e dell'onore di essere al servizio della Nazione, come recita la nostra Costituzione.

In conclusione, signor Presidente, con questo decreto-legge riusciamo a dare un sostanziale contributo al processo di ammodernamento del nostro Paese. E anche questo era un punto del nostro programma che stiamo onorando, che il Governo Meloni sta portando avanti e che oggi è riconosciuto dagli esperti e dai dati OCSE, che danno atto di ritmi di crescita molto superiori a quelli dell'economia occidentale e anche di Germania e Francia, nostri alleati europei ma anche nostri *competitor* commerciali. Questo Governo sta lavorando per portare le imprese a produrre sviluppo e occupazione e il settore della pubblica amministrazione è un tassello fondamentale che dobbiamo valorizzare sempre di più. Con questo provvedimento, che mira al rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, facciamo quindi un grande passo in avanti; facciamo un ulteriore sforzo per presentare agli italiani il volto di uno Stato amico del quale ci si può fidare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che questo provvedimento di cui discutiamo è stato per noi un'occasione mancata. Come si usa dire, è l'ennesima toppa che questo Governo ha voluto mettere a un problema che invece sarebbe stato importante risolvere davvero, con una programmazione seria di interventi, in particolare di fronte alle scadenze del PNRR e ai ritardi ormai conclamati nell'attuazione dei progetti. Avete approvato un decreto-legge che, nel titolo, promette di rafforzare la pubblica amministrazione, ma in questi giorni si parla di un altro decreto della pubblica amministrazione. Ci aspettavamo che metteste finalmente un freno alla precarietà imperante nel nostro Paese, che non è colpa di questo Governo, lo voglio sottolineare. Ormai, però, sono nove mesi che governate, che è un tempo abbastanza lungo, sufficiente a mettere al mondo un figlio, per cui è necessario che avanziate delle proposte concrete.

Di fronte al dato della precarietà, soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, era necessario decidere di investire risorse necessarie a un piano straordinario di assunzioni per riempire le carenze di organico che esistono negli uffici della pubblica amministrazione stessa. Niente di tutto questo: avete - come dicevo prima - partorito un topolino, l'ennesimo decreto *omnibus*, che poi strada facendo avete riempito di altre cose. Prima di arrivare a dire di cosa l'avete riempito, vorrei sottolineare almeno due

questioni che erano state sollevate attraverso i nostri emendamenti e quelli di altri colleghi dell'opposizione, ma che non hanno trovato alcun accoglimento, facendoci comprendere come vi sia una distanza ormai evidente tra chi governa il Paese e gran parte delle questioni concrete e reali che riguardano la vita delle persone. Mi riferisco, ad esempio, alle attese e alle legittime aspettative che da anni nutrono i lavoratori e le lavoratrici impegnati a rendere efficiente il sistema giudiziario del nostro Paese.

In particolare mi riferisco agli addetti all'ufficio per il processo, nel cui primo scaglione sono state assunte 8.171 unità, ammesse al servizio nel febbraio 2022 in forza dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi; contratto che scade a settembre 2024, quando queste unità verranno mandate a casa per assumerne altre. A tali lavoratori e lavoratrici sono state fatte mille promesse - le ultime la settimana scorsa dal ministro Nordio - perché tutti sanno che sono necessari. Si sarebbe trattato quindi di un'occasione importante per stabilizzarli, per far fruttare l'investimento che la pubblica amministrazione ha fatto nel formarli. E invece no: li formiamo per mesi, li mettiamo a lavorare e poi decidiamo di mandarli a casa. È inutile che stia a dirvi in quali condizioni sono i nostri tribunali e a rammentarvi le condanne dell'Italia per l'eccessiva lunghezza dei processi. Eppure, non ci curiamo degli addetti ai processi e allo stesso tempo consentiamo di declassare a semplici funzionari coloro che rivestono da anni posizioni giuridiche di direttore, in virtù delle quali sono stati conferiti deleghe e incarichi di elevata autonomia e responsabilità. Ci sono procure che, per riempire poi gli uffici, ricorrono a membri delle Forze dell'ordine e dipendenti comunali in pensione, attraverso meri rimborsi spesa. Questa discussione vi sembra normale? Un provvedimento dovrebbe intervenire a risolvere almeno qualche questione.

C'è poi un'altra questione che voglio sottolineare. Pensiamo ai lavoratori e ai docenti dell'AFAM: in migliaia hanno chiesto, a differenza di ciò che è avvenuto, un intervento puntuale e mirato che potesse risolvere il loro problema una volta per tutte. Da molti anni questi lavoratori e lavoratrici sono precari, lavorano e stanno continuando a lavorare nella scuola. Insegnano e fanno il loro lavoro, ma dal Governo e dal Ministro dell'università e della ricerca è arrivato il solito rifiuto. Non è la prima volta e ciò è addirittura in contraddizione con quanto annunciato dal Ministro dell'istruzione e del merito che, al contrario, ci ha parlato della volontà, anche dinanzi al monito dell'Unione europea, di avviare al più presto una doppia procedura per l'immissione in ruolo dei docenti che, dopo tre anni di servizio come docenti AFAM, avrebbero la possibilità di partecipare al concorso straordinario per avere una stabilità. È successo di tutto. Ho citato questi due casi per dire concretamente che bisogna intervenire per ridurre la precarietà e dare senso a delle cose che di fatto riguardano persone in carne e ossa che stanno lavorando dentro la pubblica amministrazione, per le quali lo Stato spende quattrini e che poi noi mandiamo a casa.

Richiamo inoltre l'affermazione sul decreto *omnibus*. In questo caso che cosa è successo? La proposta di intervento volta a limitare il potere della Corte dei conti non era presente nel decreto-legge. La Corte dei conti ha evidenziato dei ritardi nella realizzazione del PNRR, facendo presente che certi ritardi a volte sono colpevoli e quindi sanzionabili.

Voi cosa avete fatto? Avete presentato di notte un emendamento proprio sulla Corte dei conti per limitare il controllo che la legge gli conferisce sul PNRR. Questo è quanto avete fatto. Quindi a un certo punto è arrivato alla Camera l'emendamento che eliminava tale misura. Credo invece che abbiamo la necessità di partire da quanto invece ha detto il presidente della Corte dei conti in una audizione definita informale, ma ottenuta solamente grazie alla richiesta delle opposizioni. In quella occasione il presidente Carlino ci ha detto che il controllo concomitante non è la causa dei ritardi del PNRR, ma al contrario accelera e migliora la qualità del procedimento amministrativo. Viene allora da chiedersi per quale motivo si è deciso di intervenire. Forse si avverte un certo fastidio di fronte al fatto che qualcuno sia controllato dalla Corte dei conti.

Si vuole accentrare il potere, e questo ve l'ho già detto. C'è una concezione in questa maggioranza che mira a portare tutto al centro, in particolare alla Presidenza del Consiglio, e dà molto fastidio quando ci sono organi istituzionali indipendenti che possono dire la loro. Tali organi non devono fare politica, ma è giusto e corretto che sollevino le disfunzioni e questo soprattutto considerando il ruolo della

Corte dei conti. Ricordiamo che il controllo concomitante era la forma attraverso la quale l'Italia rispondeva in qualche modo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea, in particolare dal regolamento UE 2021/241, riguardante la *governance* del PNRR. In sostanza, la Corte dei conti interveniva per garantire il necessario controllo sul procedimento e sulla realizzazione del PNRR. Ora si vuole eliminare tutto questo. Cosa c'entra tutto ciò con la pubblica amministrazione? Voi dite che sugli appalti, così come su altre questioni, bisogna allargare i controlli. Ma dobbiamo stare molto attenti, perché in questo Paese abbiamo avuto esperienze molto negative: se si allargano le maglie del controllo, c'è il rischio di infiltrazione mafiosa e, in questo caso, noi siamo chiamati a rispondere. Chiudo e mi avvio alla conclusione. Per questo motivo occorre investire sulle persone che lavorano nella pubblica amministrazione; occorre investire sulla macchina amministrativa; occorre restituire un futuro ai tanti giovani che hanno studiato e che hanno lavorato da precari negli uffici della pubblica amministrazione. La sfida del PNRR è epocale e richiede una pubblica amministrazione efficiente, in grado di affrontare tali questioni.

Per questo motivo e soprattutto per quanto detto all'inizio del mio intervento, e cioè per l'incapacità totale di questo provvedimento di affrontare concretamente i problemi del Paese e di dare una risposta concreta a tanti lavoratori e lavoratrici, il nostro giudizio è fortemente negativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, con questo provvedimento forse, così come preannunciato, saremo davanti alla diciottesima questione di fiducia posta dall'insediamento di questo Governo. In otto mesi, diciotto fiducie sono state poste per sancire non solo la scomparsa del dibattito parlamentare, così come richiamato dal presidente della Camera Fontana, ma anche e soprattutto la farsa della coesione della maggioranza che sostiene questo Governo.

Onorevoli membri del Governo, la fiducia, se la porrete, non la imponete a noi dell'opposizione: la fiducia la state imponendo ai vostri parlamentari. Tra l'altro, state dimostrando e state mostrando agli italiani ciò che veramente siete: una destra di Governo che vuole controllare tutto e tutti, a cominciare dai suoi deputati e dai suoi senatori. (*Applausi*); una destra che con grande disinvoltura ha occupato tutti i posti del potere; una destra che, dove non può arrivare piazzando i propri uomini di fiducia - così come è avvenuto e come avviene nelle autorità di controllo indipendenti - tenta di azzittirli a colpi di sconcertanti interventi normativi.

La cosa però più amara da constatare è che, nonostante questa prova di forza, con questo provvedimento non ci sarà alcun rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione. Il piano di assunzioni proposto è inadeguato alle richieste di rinnovamento delle nostre pubbliche amministrazioni e insufficiente a colmare il *gap* dovuto alla dinamica dei pensionamenti.

Il provvedimento in esame si concentra esclusivamente sul riassetto dei vertici, tralasciando, forse appositamente, il vero cuore e il vero problema della pubblica amministrazione: il reclutamento di nuove e maggiori competenze professionali e tecniche. Non c'è alcuna azione per potenziare la pubblica amministrazione; alcuna proposta per potenziare l'efficienza dei servizi ai cittadini. È stata, questa, una scelta voluta dal Governo. Diciamocelo chiaramente, colleghi: se la pubblica amministrazione funzionasse davvero, il Governo non avrebbe alcuna scusa per scaricare le responsabilità della spesa, anzi della non spesa dei fondi europei sugli enti regionali e sugli enti locali. Può quindi sorprenderci la proroga fino al 30 giugno 2024 dello scudo erariale per i dirigenti di Stato? Lo sappiamo tutti: le condizioni sono mutate e non c'era alcun motivo per prorogarlo, a meno che l'obiettivo del Governo non era proprio impedire di perseguire i responsabili del danno erariale o impedire di recuperare le somme distratte.

Ma questo non vi è bastato. Nello stesso emendamento governativo vi è stato anche il tentativo di imbavagliare la Corte dei conti sull'attuazione del PNRR (*Applausi*); tentativo in parte fallito, così come ci rassicura il Presidente della Corte dei conti, che ha dichiarato, in occasione del convegno dell'università Cattolica di Milano, citato dall'onorevole Melchiorre, che il controllo sulla gestione e dunque anche il controllo in corso d'opera, cioè il controllo concomitante, è principio incompressibile

garantito dalla nostra Costituzione all'articolo 100. Pertanto, nonostante l'azione del Governo, il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti potrà essere effettuato e noi non possiamo che essere confortati da questa affermazione. Ma resta il fatto che ci avete provato e già questo basta a preoccuparci e dovrebbe preoccupare tutti i presenti in quest'Aula, perché non c'è alcun atto, alcun documento, alcuna analisi che attesti che il controllo concomitante rallenti l'attuazione dei progetti all'interno del PNRR.

Allora, colleghi, mi chiedo e domando anche a voi: qual è stata la *ratio* del Governo? L'unica risposta che ho trovato possibile è proprio il tentativo di limitare il controllo della Corte dei conti. E questo è molto pericoloso, colleghi, perché certifica la delegittimazione da parte del Governo del ruolo fondamentale delle autorità di controllo indipendenti, dell'equilibrio tra controllori e controllati, dell'equilibrio tra sistemi di gestione e sistemi di controllo, la cui assenza svuota di significato la parola democrazia. Parliamoci chiaramente: cosa ha fatto di così grave la Corte dei conti? Ha solo certificato ciò che è sotto gli occhi di tutti, ossia il gravissimo ritardo nell'attuazione del PNRR. (*Applausi*). Il Governo Meloni ha speso appena un miliardo sui 33 miliardi previsti dal Piano per il 2023. Forse, colleghi, non ve ne siete accorti, ma siamo già a giugno 2023.

La settimana scorsa sono arrivati gli ispettori della Commissione europea, per una visita di *routine* - è vero - che fanno dappertutto; l'hanno fatta in tutti i Paesi che hanno beneficiato e beneficiano del PNRR. Quella visita, però, ha certificato non solo le lentezze e i ritardi nell'attuazione del PNRR, ma anche le lamentele che sono emerse dalle parti sociali che, nonostante vengano coinvolte nella nuova cabina di regia, sono all'oscuro di ciò che sta accadendo nella rimodulazione del PNRR. Come all'oscuro è anche il Parlamento: noi non sappiamo quali sono i progetti che verranno defianziati perché non realizzabili. Questo non è corretto, perché non è possibile che il Parlamento, le parti sociali e tutta la la società italiana non vengano coinvolti in questa grande sfida.

Consideriamo poi un altro aspetto. La visita degli ispettori - come abbiamo appreso dagli organi di stampa - ha certificato le tensioni interne a queste Esecutivo: ad esempio quelle tra il Ministero guidato dal ministro Fitto e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha rivisto previsioni e cancellato interi passaggi sulla stima finanziaria del *recovery*; e quelle interne al Ministero delle infrastrutture, che vuole procedere alla riallocazione automatica dei fondi inutilizzabili. Il tutto mentre ancora stiamo aspettando l'erogazione della terza rata. (*Applausi*). Non sappiamo neanche quando sarà fatta la richiesta della quarta rata.

Non sappiamo neanche, colleghi - l'ho ribadito anche nel corso del mio precedente intervento - a quanto ammonta il capitolo aggiuntivo del PNRR, il REPowerEU: sto parlando non della definizione e di quali progetti verranno inseriti, ma dell'ammontare del fondo. Siamo l'unico Paese in Europa - basta andare a controllare il sito dell'Unione europea - che non ha ancora quantificato il REPowerEU (*Applausi*) e chissà poi perché - mi chiedo - dal momento che ci sarà un motivo, se stiamo attendendo così tanto.

Poi però si sentono i comunicati stampa di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, di tutte le forze di maggioranza in cui si tranquillizzano noi dell'opposizione e i cittadini italiani che a giorni arriverà l'erogazione della terza rata. E meno male, io dico. Forse, colleghi della maggioranza, non vi siete resi conto e vi siete scordati che la richiesta dell'erogazione della terza rata è avvenuta a dicembre 2022; siamo a giugno 2023, termine della scadenza della quarta rata, non della terza. (*Applausi*).

Colleghi della maggioranza, vi invito a rassicurarci sui tempi della richiesta della quarta rata. Quando l'Esecutivo farà la richiesta della quarta rata? Questa domanda è importante perché, nel momento in cui ci sarà tale richiesta, vorrà dire che avremo realizzato gli investimenti previsti e che quindi avremo raggiunto gli obiettivi.

Abbiamo speranza che ciò avvenga nel 2023? Colleghi della maggioranza, lo chiedo a voi: abbiamo speranza che l'Italia riesca a raggiungere proprio nel 2023 gli obiettivi prefissati nel PNRR per il 2023? Io credo di no, anche sulla base della relazione sull'attuazione, che poi è più un'elencazione di giustificazioni, ma avremo modo di parlarne meglio, quando il ministro Fitto verrà a riferire in Aula. Colleghi della maggioranza, dalla relazione è chiara la motivazione: il ministro Fitto fa intendere che, non essendoci obbligo di avanzare le richieste di erogazione delle rate secondo il calendario

predisposto dal Piano - come hanno fatto tanti altri Paesi europei - noi possiamo anche chiederle dopo. Forse però il ministro Fitto non ricorda che l'Italia è in una condizione economico-finanziaria diversa dagli altri Stati d'Europa: se noi abbiamo avuto il PNRR più corposo, è proprio perché dovevamo superare tanti divari. Lo dice l'Istat, non lo diciamo noi: senza il PNRR l'Italia già quest'anno sarebbe in stagnazione.

Signor Presidente - e mi accingo a concludere - noi del Movimento 5 Stelle abbiamo cercato con i nostri emendamenti e i nostri ordini al giorno di difendere giustizia e buon senso. Ribadiamo la completa disponibilità a collaborare per non perdere neanche un euro del PNRR.

Ancora una volta chiediamo al Governo di investire tutti i fondi che non è in grado di spendere su Transizione 4.0 e superbonus; tra l'altro - com'è stato affermato dall'Esecutivo nella relazione - il tasso di spesa è superiore al 60 per cento.

Ripensate a quello che fate e agite in nome e per conto di tutti gli italiani e, soprattutto, ricordate che gli italiani hanno pagato un costo altissimo per avere un Paese democratico e pertanto abbiate rispetto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi noi manchiamo in Aula perché abbiamo la direzione nazionale, al di là del fatto che alcuni senatori sono in Commissione a lavorare.

Mi chiedo, peraltro, dove sia in questo momento il senatore Melchiorre, considerato quanto prima ha fatto notare. *(Commenti)*. Ah, non lo avevo visto.

In ogni caso, signor Presidente, devo ammettere che oggi ho qualche difficoltà a intervenire in quest'Aula senza sentire l'esigenza di manifestare un profondo malessere. Avverto forti su di me le conseguenze che derivano - da un lato - da un ricorso sempre più comune alla decretazione d'urgenza e - dall'altro lato - dalla conseguente compressione dei lavori parlamentari.

Nonostante sia la mia prima esperienza parlamentare, so benissimo che queste dinamiche hanno accomunato le forze politiche che oggi siedono ai banchi dell'opposizione e che ieri erano tra quelli della maggioranza.

Osservo con grande preoccupazione che, se ogni Governo che arriva fa peggio di quello che lo ha preceduto e non prova a fare lo sforzo di ristabilire una certa normalità nel procedimento legislativo, si corre il rischio di distorcere il nostro sistema istituzionale. Questa è una preoccupazione della quale noi tutti, a prescindere dal fatto di svolgere il ruolo di maggioranza o opposizione, dovremmo farci carico. Tutti noi dobbiamo avere cura della nostra democrazia: la democrazia non è una cosa che si conquista una volta per tutte; va mantenuta, protetta e rafforzata ogni giorno, con l'impegno di tutti.

Fino ad oggi questo Governo ha approvato una media di più di quattro decreti al mese. Parliamo di un Governo che si è appena insediato e che supera immediatamente la media dei Governi precedenti. Con questi numeri il presidente Meloni, dall'opposizione, avrebbe pronunciato esattamente le mie parole, magari con un po' più di enfaticizzazione, ma ognuno del resto ha il suo stile. Se poi penso che questo decreto è stato il primo approvato dai colleghi deputati, dopo l'incontro tra i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente della Repubblica, in cui lo stesso Presidente ha sollevato la criticità legata al fatto che l'attività parlamentare avviene esclusivamente attraverso decreti-legge e che oltretutto su quasi la totalità di questi decreti viene posta la questione di fiducia, capite bene che la preoccupazione non può che aumentare. Mi auguro - e su questo faccio appello anche alla Presidenza - che queste Aule possano tornare finalmente a lavorare, così come avevano previsto i Padri costituenti, con dignità, competenza e rispetto dei ruoli.

Venendo al merito del decreto, il titolo poteva davvero lasciar sperare che si affrontasse una questione centrale come lo stato di salute, l'organizzazione e il potenziamento della macchina amministrativa dello Stato. È stato invece partorito un topolino, al punto che a questo decreto il Governo ne ha fatto subito seguire un altro: un decreto pubblica amministrazione-*bis*, che altro non fa che darci la cifra di come il Governo abbia agito, senza una visione complessiva e senza l'intento di attuare una vera riforma in grado di rilanciare la pubblica amministrazione. Ha piuttosto approvato provvedimenti spezzatino, che sembrano quasi raccogliere una serie di esigenze spicciolate, capitate lì per caso, ed è un

gran peccato. Infatti, oggi, il 45,5 per cento dei dipendenti della pubblica amministrazione ha più di cinquantacinque anni e tra questi il 21,2 per cento ha oltre sessant'anni. Le amministrazioni italiane hanno perso oltre 213.000 impiegati a tempo pieno dal 2008 al 2021. Stiamo parlando di numeri importanti che mettono a rischio il funzionamento delle stesse nostre amministrazioni.

Le difficoltà sembrano essere già evidenti in relazione all'applicazione e alla messa in atto del PNRR. Mancano figure sulle quali i nostri Comuni e gli enti locali, prossimi al cittadino, possano contare. Ecco perché questo provvedimento poteva e doveva essere una grande opportunità per il nostro Paese. Ecco perché penso che insieme avremmo dovuto fare uno sforzo per potenziare la macchina amministrativa degli enti pubblici, a cominciare dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato centrale, investendo di più sul personale, su forze fresche, sui lavoratori più qualificati, su maggiori competenze e conoscenze.

Ritorno sul PNRR, e non solo per ribadire un concetto che trovo fondamentale: il PNRR è una grandissima opportunità per il nostro Paese. Questa discussione sulle modifiche o sull'opportunità di usare o meno determinate risorse del Piano è fuori da qualsiasi logica. Noi dobbiamo preoccuparci di una sola cosa: spendere quei soldi, spenderli bene e spenderli in tempo. (*Applausi*). Tutto il resto rientra in una discussione che può solo danneggiare l'Italia.

Ed è per questo che il tentativo che sta portando avanti il Governo con questo decreto è gravissimo. Togliere alla Corte dei conti la possibilità di un controllo sui fondi PNRR è un fatto che si commenta da sé e che rischia di creare un precedente gravissimo.

E anche qui torno al merito. Il Governo, alla Camera dei deputati, aveva inserito, tramite emendamenti, due questioni che nulla avevano a che vedere con l'oggetto originario del decreto-legge: uno riguardante il Ministero della difesa, poi fortunatamente ritirato, e uno che rivede le prerogative di un organo importantissimo come la Corte dei conti.

Onorevoli colleghi, non so se vi rendete conto di quanto possa essere grave non solo il merito della questione, ma anche il metodo che avete usato. Ma di cosa avete paura? Perché intervenire sul cosiddetto controllo concomitante? Voglio solo ricordare che il controllo concomitante - esattamente come ha detto il presidente della Corte dei conti, Carlino - «ha la finalità specifica di accelerare gli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, ha una funzione propulsiva» non di ostacolo «in esito alla quale l'amministrazione può porre in essere percorsi autocorrettivi». Voi invece interpretate questo controllo come un ostacolo e dunque prorogate lo scudo ed eliminate il controllo. Il risultato è che stiamo di fatto smontando un sistema di controlli costruito a garanzia dei cittadini e anche delle istituzioni europee, agli occhi delle quali con questo provvedimento non faremo una gran figura.

Fa abbastanza sorridere, inoltre, che nella scorsa legislatura fossero state proprio le forze di opposizione a chiedere, con una proposta di natura parlamentare, che venissero aumentati i controlli della Corte dei conti sul PNRR. Vi è bastato andare al Governo per cambiare idea, in modo diametralmente opposto. (*Applausi*). Capiamoci: non ci stupisce che possiate aver cambiato idea; ce ne siamo fatti abbastanza una ragione. È che cambiarla così velocemente, con convinzioni opposte, lascia abbastanza spiazzati, per usare un eufemismo.

Infine, signor Presidente, vorrei far presente il seguente dato e i seguenti numeri: 300.000 persone andranno in pensione nel 2026, 700.000 nel 2030, e ciò solo nella pubblica amministrazione e nella sanità, senza considerare la scuola e l'università. Parliamo di comparti fondamentali per il nostro Paese: servizi di prossimità, di cura, di educazione dei nostri cittadini. Oggi, sul quotidiano «La Stampa», leggiamo un titolone che fa male: «La grande fuga dagli ospedali. Altri 10.000 camici bianchi pronti a lasciare» o a ridurre le ore nel pubblico. Onorevoli colleghi, capite che di fronte a questi numeri, di fronte a un problema così grande, così complesso, di natura sistemica, il provvedimento che stiamo discutendo rischia di coprire di ridicolo finanche il nostro impegno politico e la credibilità delle cariche che ricopriamo.

Faccio allora un serio appello al Governo e alla maggioranza: lavoriamo affinché possano saltare una volta per tutte i tetti alle assunzioni delle pubbliche amministrazioni. Diamo la possibilità di stabilizzare, ad esempio, i circa 63.000 medici precari. Rivediamo insieme gli stipendi di tutto il

personale sanitario. Partiamo da qui, ma con un processo di riforma serio e completo. In questo provvedimento non c'è niente di tutto ciò: manca una visione di sistema; manca una riforma organica della pubblica amministrazione; mancano le risorse per assumere e rafforzare la pubblica amministrazione. Peccato che invece ci sia l'ennesimo schiaffo alla trasparenza e ai controlli. Questo Paese merita altro, meritiamo di meglio dell'ennesimo provvedimento senza forza, visione e strategia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.

BUCALO *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge che andremo a convertire in legge dello Stato prevede disposizioni urgenti per il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, al fine di dare finalmente risposte giuste ed efficaci alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, di essere all'altezza, in termini di operatività ed efficienza, nell'attuare un piano straordinario come il PNRR, che prevede complesse procedure di gestione.

Per questo, mai come ora, era necessario dotare le amministrazioni di risorse umane e competenze di eccellenza, per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, così come era impensabile non attuare il più grande investimento di riforme e di risorse per l'ammodernamento del nostro Paese, caratterizzato da organici che hanno risentito del blocco del *turnover* per svariati anni. Infatti, a partire dal 2018, le assunzioni nella pubblica amministrazione sono state bloccate attraverso una serie di provvedimenti che hanno previsto anche limitazioni alla sostituzione del personale in uscita, rendendo ancora più drammatica la situazione nei piccoli Comuni, dove la copertura di un solo dipendente rappresenta un problema insormontabile, oltre a quello del progressivo invecchiamento del personale, scarsamente aggiornato, rendendo così la pubblica amministrazione fragile e, in molti casi, incapace di offrire servizi adeguati a imprese e cittadini.

Da qui, quindi, l'esigenza di potenziare e stabilizzare gli organici, per evitare il rischio di una paralisi dell'ordinaria amministrazione, in vista anche dei grandi impegni che gravano sui piccoli Comuni e sulle realtà territoriali, enti attuatori del PNRR, ma soprattutto di garantire il futuro della nostra Nazione, considerato che una pubblica amministrazione moderna ed efficiente è sinonimo di sviluppo di un Paese.

In quest'ottica va la previsione di alcuni interventi, come la stabilizzazione dei dipendenti che hanno lavorato per almeno tre anni presso uffici di Regione, Provincia e Comuni, la stabilizzazione del personale impiegato negli uffici speciali per la ricostruzione del post-sisma e la possibilità, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, di assumere in via definitiva i segretari comunali, assicurando loro una figura professionale indispensabile all'attività amministrativa, soprattutto in attuazione del PNRR.

Altro intervento importante previsto nel provvedimento è quello di innalzare al 12 per cento, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione, incarichi dirigenziali in amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per l'attuazione del PNRR.

Si è previsto l'ampliamento degli organici del comparto difesa e sicurezza, comprendendo naturalmente le Forze armate, Carabinieri, Polizia, Capitaneria di porto e Vigili del fuoco, con 2.100 assunzioni. *(Applausi)*. Una svolta storica è rappresentata dall'inserimento della carriera dei medici nel Corpo di polizia penitenziaria, visto che questa era l'unica, tra le forze di polizia, a non essere dotata di questo ruolo tecnico.

Queste sono risposte vere e concrete, da parte di un Governo che, attraverso interventi fondamentali, vuole supportare tutti gli uomini e le donne che quotidianamente, con il loro servizio, garantiscono la sicurezza dei cittadini, il territorio, la prevenzione, il contrasto della criminalità e di attività terroristiche.

Tale Governo ha ugualmente l'obiettivo di dare valore alle professionalità e alle eccellenze: non come i passati Governi, che hanno tagliato unilateralmente organici, provveditorati regionali e scuole di formazione! *(Applausi)*.

Rispetto alla scuola, è stata prevista per i dirigenti scolastici la mobilità, per l'anno scolastico 2023-24, sul 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna Regione, sbloccando così la grave

situazione di disagio cui sono soggetti numerosi dirigenti collocati fuori Regione. È prevista inoltre la proroga di un anno del vincolo triennale di mobilità per i docenti neoassunti in ruolo, che permette a tanti docenti di ricongiungersi finalmente alle loro famiglie. (*Applausi*).

Con un emendamento di Fratelli d'Italia sono poi stati reintegrati nel posto di lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023, i dirigenti scolastici licenziati assunti con riserva. E per garantire l'inclusione nelle comunità scolastiche si è intervenuto in modo concreto sul sostegno, prevedendo lo scorrimento delle GPS di prima fascia, sostegno ed elenco aggiuntivo. E se dovessero residuare ancora posti, si procederà ad una mini-call veloce.

Infine, rispetto alle tante polemiche assolutamente strumentali su un emendamento governativo che prevedeva la proroga delle limitazioni della responsabilità contabile, rilevo che di fatto questa disposizione non fa altro che prorogare una norma voluta prima dal secondo Governo Conte e poi dal Governo Draghi. (*Applausi*). Non si comprende pertanto tutto questo gridare allo scandalo ancora oggi in queste Aule; anzi, oggi, in un momento in cui ci sono tempi ristrettissimi e bisogna portare a compimento un piano poderoso e complicato come il Piano nazionale di ripresa e resilienza, una norma del genere appare più che mai necessaria.

Per non parlare poi del controllo concomitante: ancora attacchi fuorvianti da chi ha solo l'obiettivo di screditare un Governo che sta lavorando per attuare quanto previsto nel PNRR. Non c'è nessun tentativo di privare la Corte dei conti del suo potere; non è così, come ha detto lo stesso Presidente della Corte dei conti, affermando che disciplinare le modalità di esercizio del controllo della Corte dei conti è nella piena legittimazione del Governo e del Parlamento. Diciamo quindi forte e chiaro che il controllo contabile sul PNRR non è stato affatto soppresso; il controllo c'è, ma si svolge nelle forme del controllo successivo di gestione e in base a criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea.

Rispetto poi alle catastrofi preannunciate e alle innumerevoli critiche strumentali di chi vuole nascondere il proprio fallimento di questi anni, rispondiamo che negli ultimi mesi l'economia italiana è cresciuta e continua a crescere più del previsto (*Applausi*): nel primo trimestre del 2023 il PIL italiano è aumentato dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,9 per cento nei confronti del primo trimestre del 2022, con un incremento superiore a quello di Francia e Germania. I dati diffusi dall'Istat dimostrano chiaramente che gli occupati sono cresciuti di oltre mezzo milione rispetto al primo trimestre del 2022. Questi sono dati inconfutabili, che confermano ancora una volta che questo è il Governo del fare, che lavora per il benessere dell'Italia, per ridare slancio all'economia nazionale, per costruire una Nazione più dinamica, competitiva e al passo con le sfide del nostro Paese.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, basta alimentare critiche inesistenti e faziose: sono fiato sprecato. Basta alimentare odio nelle piazze: mi rivolgo in questo senso ai 5 Stelle (*Applausi*) che, dopo aver dato in questi anni un colpo mortale al mondo del lavoro, introducendo solo ancora più precariato... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatrice.

BUCALO (FdI). Mi rivolgo ai 5 Stelle tramite la sua persona, signor Presidente. Con il reddito di cittadinanza si permettono di aizzare odio contro un Governo che in pochi mesi è stato capace di dare risposte serie e concrete ai cittadini (*Applausi*). Mi riferisco in modo particolare, signor Presidente, al signor Grillo che, per avere un momento di gloria, visto che era del tutto scomparso dalla scena politica, ha usato parole pesantissime, che evocano un passato oscuro per la nostra Nazione, promuovendo lavoro gratuito, illegale e rischioso, un vero insulto alle continue battaglie per ottenere maggiore sicurezza sul lavoro; un vero insulto alle tante famiglie che ancora oggi piangono e hanno la morte nel cuore per i loro cari morti sul lavoro. Tutto ciò è veramente inaccettabile e ancora più inaccettabile è il tentativo di minimizzare l'accaduto. Oggi qualcuno dovrebbe chiedere scusa agli italiani che hanno riconosciuto il lavoro fin qui svolto da questo Governo e che non si lasciano abbindolare da questi imbonitori di piazza, gente che non sa più che farsene degli insulti e delle cattiverie gratuite, che disdegna e disprezza. Rassegnatevi, non sarà il vostro odio a distruggere il consenso che abbiamo costruito dando risposte serie e concrete agli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la replica del Governo si svolgerà nella seduta di domani.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, com'è noto, oggi è in corso la riunione della direzione nazionale del Partito Democratico, un evento importante in modo particolare - mi rendo conto - per i senatori e le senatrici del Partito Democratico. Proprio perché anche l'argomento oggetto della nostra discussione è importante, una parte di noi è qui presente in Aula per fare in modo che i lavori andassero avanti. Avremmo potuto chiedere, vista la concomitanza con la riunione della direzione nazionale, di trovare un altro momento per discutere il decreto-legge, ma non l'abbiamo fatto. Pertanto, colpisce veramente la grave scorrettezza istituzionale insita nella frase pronunciata dal senatore Melchiorre.

[PRESIDENTE](#). Il calendario dei lavori è stato definito dalla Conferenza dei Capigruppo e su quella base si è proceduto. Nel dibattito poi si esprimono opinioni che non sempre sono apprezzate dagli uni o dagli altri; è per questo che c'è una pluralità di voci e la Presidenza interviene quando si superino dei limiti. Mi pare, in questa circostanza, che siamo rimasti nell'ordinario modo di animare i dibattiti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ROJC](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei pensato di chiedere la parola in quest'Aula per portare il nostro saluto istituzionale a un uomo come Nuccio Ordine, uomo di lettere, uomo di cultura *tout court*, professore all'Università della Calabria ma *visiting professor* nei più importanti atenei del mondo, da Yale alla Sorbona, accademico di fama mondiale, membro del Comitato scientifico della Treccani, insignito di numerose lauree *ad honorem* e di importantissimi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, tra cui - ultimo in ordine di tempo - nel maggio del 2023 il premio Principessa delle Asturie per la comunicazione e l'umanistica.

Il professor Ordine viene considerato l'intellettuale italiano più conosciuto al mondo. Mirabilissimi i suoi studi sul Rinascimento, su Steiner, su Giordano Bruno, di cui era considerato uno dei massimi esperti. Il *fil rouge* che collega tutta l'opera di Nuccio Ordine si esplica nel suo celeberrimo manifesto dal titolo «L'utilità dell'inutile», assunto a *bestseller* mondiale, tradotto in oltre trenta lingue, in cui in maniera molto concisa sottende l'importanza della memoria. Mnemosine, la memoria, è divinizzata e venerata; sono le muse, sue figlie, a presiedere le esperienze intellettuali e artistiche, ma qual è l'esperienza decisiva di conoscenza? Aristosseno di Taranto e Platone propendono per la memoria che, assieme alla filosofia, consentirà all'uomo di essere degno di salire sulle stelle. Ernst Bloch definisce lo spazio della morte come spazio dell'invisibile in cui inizia e verso cui seguita a tendere un universo finalmente senza più esteriorità in quanto prevale in lui la verità.

Nel lavoro di Nuccio Ordine nulla è finzione, ma pure si incastra entro una storia in cui i maestri di pensiero sono i protagonisti ed è mirabile davvero quanto l'autore sappia quasi rimanere discretamente da parte affidandosi a loro con una formidabile capacità di coglierne l'essenza. Un intellettuale legato alla terra della Calabria, quella Magna Grecia che ricollega Nuccio Ordine all'archetipo stesso della nostra cultura, la letteratura europea che è il grande panorama in cui i legami della cultura tessono la storia dell'umanità. Così è l'opera di Nuccio Ordine, così è la sua vita dedicata allo studio, perché si studia per diventare migliori, diceva, e nel suo raccontare viene a crearsi un ordine di idee che sono legate alla contemporaneità, una lucidissima analisi del *hic et nunc* che egli proponeva attraverso la lettura dei grandi classici. Emergeva nel suo pensiero quanto anche la sapienza e non il sapere fine a sé stesso, ma pure la bellezza o l'estetica necessitano per essere comprese di una partecipazione appassionata, ma anche dell'impegno speculativo.

Da cattedratico aveva analizzato l'università-azienda e gli studenti clienti a cui tende oggi il nostro sistema. Per il professor Ordine l'importanza dello studio era fonte di conoscenza; da qui la necessità che lo studio sia accessibile a tutti. La sua vita era segnata dalla passione e dall'impegno. Ciò ci porta a riflettere su quale forza rappresenti la conoscenza, che sempre i regimi totalitari hanno cercato di

limitare. Si dominano gli ignoranti dunque, ma se sono gli ignoranti a voler dominare, l'umanità stessa rischia di estinguersi e di essere repressa.

Nell'opera di Nuccio Ordine c'è però anche sempre il presente, la *dignitas hominis* che una società con una scala gerarchica di valori completamente stravolta ha perduto per cedere il passo a volte alla prostituzione della sapienza.

Nuccio Ordine è stato letterato, ma anche filosofo. Le riflessioni su Giordano Bruno toccano il tema della libertà e definiscono il *nonsense*. Ricordo però anche il suo saggio su Enrico III, il sovrano francese che si adoperò per far cessare le guerre religiose. Nuccio Ordine ha voluto dare senso alla cultura umanistica anche con la scelta di essere tra i soci fondatori, con Umberto Eco e Elisabetta Sgarbi, della casa editrice La Nave di Teseo.

Mi piace, in conclusione, citare una frase che Nuccio Ordine ha proferito in occasione del suo discorso per il conferimento dell'onorificenza francese di cavaliere dell'Ordine delle Palme accademiche: solo chi si libera dei propri egoismi personali può intraprendere il difficile e gioioso cammino della conoscenza.

Alla famiglia, agli amici e ai suoi studenti il nostro pensiero commosso. Buon viaggio professor Ordine. Ciao Nuccio. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei per parlare al Governo, ai colleghi del centrodestra e soprattutto ai cittadini fuori che stanno guardando quello che succede sul tema dell'alluvione in Emilia-Romagna. È inaccettabile che dopo cinquanta giorni dall'alluvione stiamo ancora aspettando che venga nominato il commissario alla ricostruzione. (*Applausi*). È inaccettabile.

Ricordo a tutti, perché forse molti di voi all'epoca c'erano, che Giuseppe Conte nell'agosto del 2018, a pochi giorni dalla tragedia del ponte Morandi, nominò il commissario straordinario alla ricostruzione. Dopo due giorni dal terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012 furono nominati due commissari. Io non so cosa stia succedendo. Spero - mi auguro - che non sia una brutta parentesi politica sul nostro territorio, sulle spalle delle persone.

C'è poi un altro tema su cui avevo chiesto di intervenire ma che purtroppo ho dovuto rimandare di una settimana non essendosi riunita l'Assemblea. Lo faccio quindi adesso. Il tema riguarda la discriminazione dei ragazzi che devono svolgere esami nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. In tutte e quattro le Province e nei Comuni che sono stati colpiti dall'alluvione sono stati eliminati gli esami scritti e mantenuti solamente gli esami orali. È una misura completamente discriminatoria nei confronti di tutti i ragazzi, del lavoro che è stato portato avanti in questi anni dai docenti e dai dirigenti scolastici. Questi ragazzi non possono fare l'esame scritto. Addirittura, se un ragazzo di Rimini va a scuola a Forlì deve fare solamente l'esame orale o lo stesso vale per un ragazzo dell'entroterra che va a scuola a Rimini. È una misura che non ha alcuna funzionalità. Bastava entrare nel merito, visto che è il Ministero dell'istruzione e del merito, mettendo in atto un'azione più precisa e calibrata sul territorio, coinvolgendo tutti.

Per l'ennesima volta non riesco a capire perché questo Governo continua a non ascoltare i giovani, li continua a discriminare chiamandoli occupabili e, se protestano sul clima, sono dei terroristi. Anche in questo caso i giovani dell'Emilia-Romagna sono discriminati. (*Applausi*).

[MELCHIORRE](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Spero intervenga per un'utile precisazione.

[MELCHIORRE](#) (*FdI*). Signor Presidente, sicuramente spera bene. Chiedo scusa ai colleghi del PD; ero informato sul fatto che la direzione nazionale fosse stamattina. Vi chiedo scusa perché bisogna saper riconoscere gli errori. Tenevo a fare questa precisazione affinché rimanesse agli atti.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 20 giugno 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 20 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,56).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Camusso, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Castellone, per attività di rappresentanza del Senato (*fino alle ore 17*); Cataldi, per attività della 1^a Commissione permanente; Matera, per attività della 4^a Commissione permanente; Floridia Aurora, Mieli, Scurria, Spinelli e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghese, Crisanti, Giacobbe, La Marca, Menia e Spagnoli, per l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Senato, vacanza di seggio

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 15 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ha dichiarato che a seguito del decesso del senatore Silvio Berlusconi si è reso vacante il seggio nel collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia nel quale lo stesso senatore è risultato eletto con il sistema maggioritario.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 9 giugno 2023, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio, aggiornato al 5 giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 175).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Ronzulli Licia

Introduzione dell'articolo 575-bis nel codice penale in materia di reato di omicidio di donna in stato di gravidanza (756)

(presentato in data 08/06/2023);

Regione Puglia

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) (757)

(presentato in data 08/06/2023);

senatori Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi

Misure di sicurezza antincendio nelle facciate negli edifici di civile abitazione (758)

(presentato in data 12/06/2023);

senatore Scalfarotto Ivan

Disciplina della gravidanza per altri solidale (759)

(presentato in data 13/06/2023);

senatori Malan Lucio, Borghese Mario Alejandro, Centinaio Gian Marco, De Priamo Andrea, Murelli Elena, Musolino Dafne, Nastri Gaetano, Paroli Adriano, Petrenga Giovanna, Ternullo Daniela, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (760)

(presentato in data 13/06/2023);

senatori Gasparri Maurizio, Paroli Adriano

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (761)

(presentato in data 15/06/2023);

senatore Marti Roberto

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure e agevolazioni fiscali per la circolazione dei beni culturali (762)

(presentato in data 15/06/2023);

senatori Murelli Elena, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Garavaglia Massimo, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta

Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in tema di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore (763)

(presentato in data 15/06/2023);

DDL Costituzionale

iniziativa popolare

Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'art. 117, commi 1,2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (764)

(presentato in data 01/06/2023);

senatrice Lopreiato Ada

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, in materia di accesso al gratuito patrocinio per i genitori delle vittime di femminicidio (765)

(presentato in data 14/06/2023);

senatrice Lopreiato Ada

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie in materia di processo civile telematico (766)

(presentato in data 19/06/2023);

senatore Borghi Enrico

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (767)

(presentato in data 19/06/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Cantalamessa Gianluca

Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso (722)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 19/06/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Stefani Erika

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore (729)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 19/06/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

sen. Paita Raffaella

Misure per agevolare l'emancipazione e l'indipendenza abitativa giovanile e delle studentesse e degli studenti universitari (699)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 19/06/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Petrenga Giovanna ed altri

Disposizioni per la valorizzazione del liceo classico (696)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Minasi Tilde, sen. Germana' Antonino

Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest (721)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Della Porta Costanzo ed altri

Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile (658)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 19/06/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Licheri Sabrina

Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità (653)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 19/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Camusso Susanna Lina Giulia ed altri

Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori (677)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 19/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zampa Sandra ed altri

Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (701)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Crisanti Andrea, sen. Irto Nicola

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché di nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari (719)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 19/06/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zampa Sandra ed altri

Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria (726)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 19/06/2023);

6^a (Finanze) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

sen. Trevisi Antonio Salvatore ed altri

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore (702)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 19/06/2023);

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Martella Andrea ed altri

Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (725)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 19/06/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Marton Bruno ed altri

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (731)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia

(assegnato in data 19/06/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Spelgatti Nicoletta

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione della circoscrizione "Valle d'Aosta" (732)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Umbria

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (710)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (694)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (741)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

C.974 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.853)

(assegnato in data 19/06/2023);

4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto Raffaele ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 14/06/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Pirondini Luca ed altri

Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (492)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/06/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 16/06/2023 la 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (685)

(presentato in data 04/05/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica delle società Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd e Slim Aluminium Spa. - Acquisizione da parte della società cinese Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd dell'intero capitale sociale di Slim Aluminium Spa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 174).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per la cybersicurezza

nazionale, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CCXVIII, n. 2*).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXIV, n. 7*).

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 10 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), riferita al periodo giugno - dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXXXVIII, n. 2*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea degli investimenti - Semestre europeo 2023 - Pacchetto di primavera (COM(2023) 600 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un approccio globale alla salute mentale (COM(2023) 298 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Riesame e valutazione dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2-*bis*, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 e dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (COM(2023) 294 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi (JOIN(2023) 17 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo - Fondo europeo di sviluppo (FES): esecuzione finanziaria 2022 e previsioni 2023 - 2026 (COM(2023) 293 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 1° giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la prima relazione sull'utilizzo delle

risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, riferita all'anno 2022 (*Doc. CCXXV*, n. 1).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 119 dell'11 maggio 2023, depositata il successivo 15 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati (*Doc. VII*, n. 29) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 120 del 24 maggio 2023, depositata il successivo 15 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (*Doc. VII*, n. 30) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 16 giugno 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023) 232 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 16 giugno 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00050 *pa*, del senatore Boccia ed altri, pubblicata il 24 maggio 2023, deve intendersi riformulata come segue:

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, UNTERBERGER, ALFIERI, ALOISIO, BASSO, BAZOLI, BEVILACQUA, BILOTTI, CAMUSSO, CASINI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CRISANTI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, D'ELIA, DELRIO, DI GIROLAMO, FINA, Aurora FLORIDIA, Barbara FLORIDIA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, GUIDOLIN, IRTO, LA MARCA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, LORENZIN, LOSACCO, MAGNI, MAIORINO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MARTON, MAZZELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, NICITA, PARRINI, PATTON, PIRONDINI, PIRRO, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SCARPINATO, SENSI, SIRONI, SPAGNOLLI, TAJANI, TREVISI, TURCO, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - Il Senato,

premessi che:

la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. La rinuncia, anche parziale, come recentemente prefigurato dal Ministro Fitto e da altri esponenti del governo, al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del PNRR avrebbe ricadute negative per il nostro Paese, a partire dalle trattative in corso nelle sedi istituzionali UE relativamente al nuovo Patto di stabilità, sulle previsioni programmatiche relative al

PIL e alle altre variabili macroeconomiche e di finanza pubblica come descritte nel Documento di economia e finanza 2023, nonché sui mercati finanziari internazionali per la collocazione dei titoli del debito pubblico;

al nostro Paese sono stati riconosciuti oltre 191 miliardi di euro per l'attuazione del PNRR, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. La sua attuazione prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) obbligatori del PNRR, irrinunciabile occasione per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

le prime due relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza hanno certificato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi e le riforme concordate entro i termini previsti. Conseguentemente sono state erogate le due rate del PNRR, per un ammontare complessivo di 42 miliardi di euro;

le incertezze del Governo in carica sull'attuazione del PNRR hanno determinato nel breve volgere di pochi mesi una situazione di stallo che potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e il conseguente ottenimento della terza e della quarta rata spettante all'Italia per complessivi 35 miliardi di euro;

il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del valore di 19 miliardi di euro. Allo stato attuale, tuttavia, in conseguenza dell'incerta gestione del PNRR da parte dell'Esecutivo in carica, sono tuttora in corso le valutazioni della Commissione europea, che si stanno lungamente protraendo. La quarta rata in scadenza a giugno 2023, legata al raggiungimento di ulteriori 27 obiettivi, e alla conseguente assegnazione di 16 miliardi, per stessa ammissione dell'Esecutivo, è a fortissimo rischio;

in pochi mesi la positiva dote, anche reputazionale, lasciata dai precedenti governi è stata dilapidata attraverso vaghi annunci circa l'"impossibilità" di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, "spostamenti" di opere sulle altre fonti di finanziamento e "smantellamenti" cui non è seguito nessun atto ufficiale;

l'evidenza di tale cambiamento è emersa con chiarezza lo scorso 28 marzo 2023, quando le sezioni unite in sede di controllo della Corte dei conti hanno presentato al Parlamento la terza relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. Essa ha evidenziato numerose criticità che, qualora non opportunamente e tempestivamente affrontate, avrebbero messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano. In particolare, relativamente ai profili di attuazione del piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata". Per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

con l'avanzare del cronoprogramma, la relazione della Corte dei conti ha evidenziato un atteso aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, a cui dovrebbe associarsi un maggiore impegno del Governo, delle strutture preposte alla *governance*, e dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

anziché monitorare costantemente l'avanzamento dell'attuazione del piano da parte delle amministrazioni pubbliche e velocizzare le procedure anche riconsiderando pochi e limitati obiettivi con il concorso di tutte le forze politiche alla luce del mutato quadro internazionale, il Governo ha scelto la strada della discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo perseguita attraverso infantili ricerche di responsabilità pregresse e intempestive e dannosi cambiamenti nella *governance* che stanno generando, come

previsto, ulteriori rallentamenti;

a seguito dell'approvazione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, la nuova *governance* prevista dall'Esecutivo è ancora in fase di avvio, con conseguenti ricadute sull'intero processo di attuazione degli interventi già previsti e da attuare, e, in relazione agli evidenti ritardi che si stanno accumulando, l'Esecutivo sta ripetutamente tentando di addossare le responsabilità sui precedenti governi;

fatto ancora più grave, risultano assolutamente insufficienti le attività di relazione e confronto con le istituzioni europee, come chiaramente indicato nella recente nota informativa del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani nazionali. Nonostante la Commissione europea abbia reso chiaro che la revisione dei piani nazionali sia possibile, purché all'interno dei binari tracciati dai regolamenti UE, ad oggi risulta che dal Governo italiano non è giunta alle sedi istituzionali dell'Unione alcuna formale richiesta di revisione del PNRR, e ciò in netto ritardo rispetto a quanto già fatto da altri Stati membri;

in tale contesto di grave incertezza e ritardo, risulta assolutamente necessario che il Governo ponga in essere, con urgenza, un costruttivo dialogo anche con le Camere, garantendo corretta informazione, fornendo relazioni e schede progetto che rendano chiare le prospettive del piano;

il Parlamento sinora non è stato coinvolto in alcun modo né sulle modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR né tantomeno sull'inserimento, ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, di un apposito capitolo dedicato al piano "REPowerEU", adottato a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e che ha come obiettivo quello di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima dell'anno 2030;

l'inserimento di tale capitolo consentirà all'Italia di avere a disposizione ulteriori risorse, pari a 2,76 miliardi di euro, derivanti dal trasferimento delle risorse ETS, oltre alla possibilità di trasferire fino al 7,5 per cento delle dotazioni dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione, e di ricevere ulteriori disponibilità finanziarie;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, gli Stati membri sono stati fortemente invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, e cioè prima del termine legale del 31 agosto 2023, al fine di consentirne la verifica e la valutazione da parte della Commissione stessa senza ritardi;

ciononostante, il Governo italiano a metà aprile ha comunicato di non essere ancora in grado di fornire nemmeno un'indicazione dei progetti che dovrebbero essere inclusi nel nuovo capitolo REPowerEU, e al contempo ha reso noto di avere intenzione di rivedere alcuni investimenti del PNRR, per mutate condizioni ed esigenze o per difficoltà di realizzazione nei tempi previsti;

nella raccomandazione specifica per il nostro Paese (COM(2023) 612 del 24 maggio 2023) presentata nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo, la Commissione afferma che l'Italia dovrebbe finalizzare rapidamente il capitolo REPowerEU del suo PNRR al fine di avviarne l'attuazione;

in tale contesto di grave incertezza, si moltiplicano le notizie e gli annunci di imminenti cambiamenti, senza tuttavia garantire una corretta informazione alle Camere e senza fornire relazioni e schede progetto, ivi comprese quelle del capitolo dedicato al piano REPowerEU, che rendano chiare le modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR; da ultimo, presso il Parlamento europeo, nell'ambito della proposta di regolamento (COM(2023) 237 final), è emersa la possibilità di utilizzo, da parte degli Stati membri, delle risorse di pertinenza del PNRR anche per la produzione di armi e munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina,

impegna il Governo:

1) ad adempiere con urgenza, al fine di salvaguardare la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese nel contesto internazionale, nonché la stabilità dei fondamentali economici e di finanza pubblica, all'attuazione di tutti gli impegni previsti dal PNRR e concordati con le istituzioni europee;

2) in merito alla terza *tranche* di risorse del PNRR, a garantire la piena e totale collaborazione con la Commissione europea attraverso uno scambio costruttivo e continuo ed un'informazione efficace e completa, che permetta di dare soluzione al ritardo nel pagamento della terza rata in tempi rapidi e utili per il Paese;

- 3) a garantire il conseguimento, entro il 30 giugno 2023, dei traguardi e degli obiettivi (27 interventi tra riforme e investimenti) necessari all'ottenimento, senza ritardi, dell'erogazione della quarta rata del PNRR;
- 4) ad improntare le proprie relazioni con le istituzioni europee, soprattutto in vista della paventata revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza, alla massima trasparenza, alla massima condivisione e alla chiarezza di proposte e prospettive di cambiamento del PNRR;
- 5) a mantenere costantemente informato il Parlamento circa lo stato di attuazione del PNRR, a dar conto dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti o per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi; a garantire altresì il pieno coinvolgimento del Parlamento sulle modifiche da apportare al PNRR, comunque rimanendo nel solco tracciato dal "Next generation EU" e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, individuandole in maniera puntuale e dettagliata, fornendo un'informazione piena e tempestiva, mediante le relative schede progetto, sulle ragioni di tali cambiamenti e sugli effetti che questi determinerebbero sull'utilizzo delle risorse e sulla crescita complessiva del Paese;
- 6) a mettere al centro della paventata revisione del PNRR gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo che, come dimostrano i recenti accadimenti nelle Marche e in Emilia-Romagna, necessitano di un ulteriore rafforzamento e di una rapida esecuzione; a garantire la centralità degli interventi per la transizione *green* e digitale, quali elementi strutturali del processo di ammodernamento del Paese e preconditione per la sua crescita;
- 7) a garantire la realizzazione degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali e, in particolare, a rispettare la riserva d'impiego del 40 per cento delle risorse del PNRR allocabili territorialmente per le regioni del Mezzogiorno;
- 8) a garantire la *governance* sui progetti alle Regioni e Province autonome che hanno già dimostrato efficienza in termini di capacità di progettazione e di spesa dei fondi europei;
- 9) a procedere tempestivamente alla presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, come raccomandato dalla Commissione europea, comunque garantendo il coinvolgimento del Parlamento sulla definizione dei programmi ivi ricompresi e sull'utilizzo delle relative risorse, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale;
- 10) a trasmettere alle Camere, in tempo utile e comunque non oltre il 30 giugno, le schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di presentare la relazione all'Assemblea per la conseguente deliberazione parlamentare di indirizzo;
- 11) ad escludere l'utilizzo delle risorse di pertinenza del PNRR per la produzione di armi e munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina.

(1-00050) (Testo 2)

Mozioni

[PAITA](#), [GELMINI](#), [BORGHI Enrico](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [LOMBARDO](#), [VERSACE](#), [SBROLLINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è parte del progetto europeo denominato NextGenerationEU (NGEU), proposto dalla Commissione europea nell'aprile 2020 e approvato nel luglio dello stesso anno per finanziare la ripartenza dell'economia dell'Unione europea;

il PNRR rappresenta il più grande piano di riforme e investimenti dell'era repubblicana e una irripetibile occasione per accompagnare il necessario cambiamento strutturale dell'economia italiana al fine di rimediare alla stagnazione della produttività, promuovere un modello di crescita sostenuto e sostenibile e favorire l'aumento del reddito nazionale, che rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e la competitività del Paese;

il PNRR offre all'Italia la disponibilità di 68,9 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, e di un massimo di 122,6 miliardi di euro in finanziamenti tramite prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);

il Governo italiano ha deciso di utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite la RRF, portando il totale degli investimenti del PNRR a 191,5 miliardi di euro, rendendo l'Italia la prima beneficiaria del NGEU a livello europeo in termini assoluti;

il Governo italiano ha istituito, tramite il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Piano nazionale complementare (PNC), il quale ammonta ad un totale di 30,6 miliardi di euro ed ha la funzione di fornire fondi supplementari al completamento di alcuni investimenti previsti dal PNRR, nonché di finanziare ulteriori e diversi investimenti;

il PNRR è, in virtù dell'ammontare dei finanziamenti ad esso dedicati e in combinazione con quelli forniti dal PNC, un'occasione unica per l'Italia dal punto di vista della capacità di spesa e di esecuzione di investimenti strategici;

il Governo italiano ha approvato e presentato alla Commissione europea il PNRR il 30 aprile 2021, e quest'ultima ha pubblicato, il 22 giugno 2021, il proprio parere positivo al Piano nazionale italiano, e il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio;

l'erogazione dei fondi, prevista in una rata di prefinanziamento e dieci rate semestrali, è soggetta al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi prestabiliti dal PNRR, e il raggiungimento degli stessi viene verificato dalla Commissione europea;

l'Italia ha ad oggi ricevuto parte dei fondi del PNRR per un totale di 66,9 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi relativi al prefinanziamento e 42 miliardi equamente divisi tra la prima e la seconda rata;

sono noti i ritardi accumulati fino ad oggi sul raggiungimento degli obiettivi e i traguardi necessari all'adempimento delle condizioni per la ricezione della terza rata, valida per una parte del finanziamento pari a 19 miliardi di euro, ma anche sul piano dell'attuazione dei progetti finanziati con il PNC;

taluni miglioramenti nella fase di implementazione si registrano grazie agli opportuni interventi di semplificazione introdotti, che confermano l'opportunità di proseguire su questo crinale per rendere il nostro Paese realmente competitivo sul piano globale;

come accertato dall'ultima relazione della Corte dei Conti, pubblicata nel marzo 2023, l'Italia ha speso solo il 12 per cento dei fondi totali del PNRR, per un totale di circa 23 miliardi di euro, confermando la scarsa capacità di spesa del nostro Paese;

il Governo ha espresso la volontà di rinegoziare parte del PNRR, e il percorso di condivisione con l'Unione europea in merito alle suddette modifiche e alla predisposizione del Piano RePowerEU deve necessariamente concludersi entro il 31 agosto 2023;

ad oggi nessuna bozza di revisione del PNRR o della versione del capitolo REPowerEU è stata trasmessa al Parlamento e sono pertanto ignoti i contenuti che andranno a obbligare le Camere da qui al 2026;

punti cardinali della nuova versione del PNRR devono essere, anche alla luce degli avvenimenti più recenti, gli investimenti e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico (ripristinando l'apposita unità di missione "Italia sicura", istituita a tal fine nel 2014) e volti a garantire la sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti in linea con gli obiettivi stabiliti in sede europea, nonché la conferma e il rafforzamento di "Industria 4.0";

sicurezza dei territori, politiche energetiche di prospettiva e incentivi volti al rafforzamento del tessuto economico-produttivo sono aspetti imprescindibili di una politica industriale che voglia confermare la centralità dell'Italia sul piano dell'attrattività, competitività e delle prospettive di sviluppo, impegna il Governo:

- 1) a trasmettere alle Camere, in tempo utile e comunque non oltre i termini previsti, le schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, al fine di consentirne un tempestivo e completo esame da parte dei competenti organi parlamentari, così come avvenuto in occasione della predisposizione delle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e successivamente della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- 2) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle opposizioni sia nella fase di elaborazione della nuova versione del PNRR sia nella successiva e conseguente fase di implementazione;

3) a includere nella nuova versione del PNRR interventi normativi volti a riattivare l'unità di missione "Italia sicura", con le funzioni e prerogative originariamente previste e coordinate al nuovo quadro istituzionale, nonché ad adottare nel prossimo provvedimento sul RePowerEU, che integrerà il PNRR, il ripristino delle misure di "Industria 4.0" e la loro estensione agli interventi di formazione ed agli investimenti sulla transizione ecologica, in modo da coinvolgere le imprese ed i privati nell'utilizzo delle risorse idonee a realizzare una politica industriale innovativa che garantisca solidità al sistema produttivo del nostro Paese;

4) a prevedere interventi di semplificazione che assicurino la pronta realizzazione di una politica energetica nazionale che possa garantire al Paese autonomia strategica sul piano degli approvvigionamenti, procedendo rapidamente al rafforzamento delle infrastrutture e degli impianti esistenti e di quelli da realizzare.

(1-00052)

[MALAN](#), [ROMEO](#), [RONZULLI](#), [BIANCOFIORE](#), [SPERANZON](#), [PUCCIARELLI](#), [BORGHI](#)
[Claudio](#), [PAROLI](#) - Il Senato,

premessi che:

i Piani nazionali di ripresa e resilienza sono i programmi di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 che gli Stati membri definiscono per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), nel quadro di NextGenerationEU (NGEU);

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato definitivamente approvato a livello europeo il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio UE (CID). La CID contiene un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si vincola l'assegnazione delle risorse, che è articolata in dieci rate entro il 30 giugno 2026;

il PNRR italiano prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea attraverso l'RRF, suddivisi tra 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del Piano;

l'Italia ha stanziato risorse nazionali aggiuntive (a debito) per 30,6 miliardi di euro, destinato all'attuazione del Piano per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);

alla data del 23 ottobre 2022, data di insediamento dell'attuale Governo risultavano conseguiti 25 dei 55 obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2022;

il 30 dicembre 2022, ovvero a distanza di poco più di due mesi dal suo insediamento, il Governo ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del valore di 19 miliardi;

a seguito della formalizzazione della richiesta di pagamento della terza rata, la Commissione europea ha avviato un'intensa attività di verifica e controllo sui risultati conseguiti, caratterizzata da un costante dialogo con il Governo che ha sempre provveduto a fornire tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti;

l'Italia, a differenza di altri Paesi, ha presentato regolarmente le richieste di pagamento entro i termini riportati nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (CID) ed è uno dei pochissimi Stati membri (in totale tre su ventisette) ad aver presentato alla Commissione europea tre richieste di pagamento. Ciò, nonostante il PNRR italiano presenti un numero di scadenze complessive (527) ampiamente superiore a quello degli altri Paesi che maggiormente hanno beneficiato delle risorse messe a disposizione dall'RRF (Spagna, 416 scadenze; Francia, 175 scadenze; Polonia, 283 scadenze; Grecia, 331 scadenze) e costituisca il Piano che, sia in termini assoluti che relativi, presenta la percentuale più elevata di indicatori relativi al risultato utilizzati per verificare il raggiungimento dei *target*;

la tempistica relativa alla corresponsione della terza rata appare, dunque, condizionata dalle attività di verifica e controllo da parte della Commissione europea che hanno riguardato, con ogni evidenza, non solo gli obiettivi conseguiti dall'attuale Governo in poco più di due mesi ma anche quelli che

risultavano già realizzati alla data del suo insediamento. Come avvenuto nei confronti di altri Stati membri in ragione del progressivo avanzamento dell'attuazione dei rispettivi piani, le attività di verifica e controllo da parte della Commissione europea hanno richiesto dei tempi di definizione più lunghi rispetto ai precedenti, da ascrivere alla numerosità ed all'intrinseca complessità degli obiettivi previsti per il 31 dicembre 2022;

diversamente dalle *milestone* e dai *target* associati alle precedenti rate, quelli relativi alla terza rata e, ancor di più, quelli relativi alle rate successive riguardano la fase attuativa degli investimenti programmati e delle riforme approvate e, pertanto, presentano problematicità sensibilmente diverse dalle precedenti;

in considerazione della rigida scansione temporale del PNRR, è indispensabile individuare per tempo le criticità e le possibili soluzioni, anche aggiornando e potenziando le semplificazioni di tipo normativo o amministrativo esistenti, nonché, ove necessario, aggiornando le previsioni del Piano medesimo;

con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte, con il parere favorevole della Conferenza Unificata, disposizioni volte non solo a riorganizzare la *governance* per il PNRR, rafforzando il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio delineato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma anche a rafforzare la capacità amministrativa degli enti preposti all'attuazione del Piano ed a semplificare le procedure, con l'obiettivo di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti;

la modifica di *governance* introdotta dal decreto-legge n. 13 del 2023 non ha determinato alcuna interruzione o rallentamento nella fase di esecuzione del Piano, in quanto tanto le disposizioni che hanno espressamente previsto la costituzione della Struttura di missione per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto quelle che hanno consentito alle Amministrazioni titolari delle misure di poter procedere alla riorganizzazione delle Unità di missione PNRR, non solo contengono specifiche disposizioni finalizzate ad escludere qualsiasi soluzione di continuità nell'operatività, ma hanno anche previsto il rafforzamento delle strutture preesistenti. Ciò, sia per quanto concerne le funzioni, sia per quanto riguarda le risorse umane disponibili, anticipando, tra l'altro, al corrente anno la stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato;

parallelamente alle iniziative di tipo legislativo, il Governo ha comunicato di aver svolto un'intesa attività di verifica dell'effettiva corrispondenza tra i cronoprogrammi originariamente previsti per gli investimenti inseriti nel PNRR e i cronoprogrammi aggiornati in considerazione dei recenti eventi geopolitici che hanno inciso notevolmente sui prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione ed hanno inoltre causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali, provocando un aumento dell'inflazione oltre che generare nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e un incremento del costo della vita;

il Regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 reca modifiche al Regolamento n. 2021/241 ovvero al regolamento istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo l'inserimento del capitolo dedicato al piano REPowerEU nel PNRR, sulla base della considerazione che: "Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione" (considerando n. 1). Inoltre, l'inserimento nei piani per la ripresa e la resilienza di un capitolo dedicato al piano REPowerEU è funzionale a "ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione" (considerando n. 5);

l'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento REPowerEU è, infatti, collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-20 per finanziare misure eccezionali per supportare le PMI colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (c.d. Iniziativa SAFE). Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo al REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee che nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente;

avendo l'Italia già utilizzato tutta la quota dei contributi a fondo perduto di 122 miliardi di euro sotto forma di prestiti resi disponibili dal dispositivo di ripresa e resilienza, la quota italiana dei fondi REPower è pari a 2,7 miliardi di euro, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione. Conseguentemente, è indispensabile che il capitolo REPower del PNRR italiano sia costituito da riforme e investimenti non solo realizzabili entro l'arco temporale del dispositivo di ripresa e resilienza, ma anche in grado di contribuire effettivamente a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico, così come declinati dall'articolo 21- *quater*, paragrafo 3, del Regolamento n. 241 del 2021; il Governo ha comunicato di aver avviato, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, pubblicata in data 3 marzo 2023 e recante gli "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU", costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU finalizzate a concordarne preventivamente i contenuti, nonché i tempi e i modi della loro presentazione entro il termine legale del 31 agosto 2023 previsto dai regolamenti europei;

nella Cabina di regia PNRR del 31 maggio 2023 è stata approvata la terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento in data 7 giugno 2023, nella quale sono indicati i contenuti preliminari del Capitolo REPower del PNRR Italiano, nonché descritte le macro-tipologie di proposte formulate dalle Amministrazioni ai fini della modifica del PNRR in termini di: rimodulazione delle *milestone* e dei *target* per effetto dell'aumento dei prezzi o ad altri fattori oggettivi; rimodulazione delle scadenze delle *milestone* e dei *target* intermedi, senza modifica delle *milestone* e dei *target* finali; revisioni di denominazione/descrizione/ meccanismi di verifica delle *milestone* e dei *target* intermedi, dirette a chiarire meglio gli obiettivi (CID e OA); revisioni collegate a criticità oggettive connesse al mutato contesto attuativo; riallocazione delle risorse per un utilizzo più efficiente delle stesse,

impegna il Governo:

- 1) a proseguire nell'attività di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR, come aggiornato anche con l'inserimento del capitolo REPowerEU, assumendo tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di assicurare il tempestivo raggiungimento entro il 2026 delle *milestone* e dei *target*;
- 2) ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, sugli investimenti e sulle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR, comprensiva del capitolo REPowerEU, consentendo un adeguato ed approfondito esame;
- 3) a garantire il coinvolgimento delle principali società a partecipazione pubblica statale, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, degli enti locali e regionali, ai fini dell'elaborazione della proposta di aggiornamento del PNRR e del capitolo REPowerEU italiano, in coerenza con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio COM(2023) 99 final, del 21 febbraio 2023;
- 4) ad assicurare la piena coerenza della proposta di aggiornamento del PNRR, comprensivo del capitolo REPower, con le finalità del piano, garantendo l'attuazione delle riforme previste dal PNRR, nonché il conseguimento degli obiettivi trasversali relativi alla parità di genere, al miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e

sviluppo del Mezzogiorno;

5) ad inserire nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano proposte di investimento e di riforme che riguardino, in particolare: le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia; la produzione di energie rinnovabili, la riduzione della domanda di energia e la sua riqualificazione verso fonti rinnovabili; la transizione verde e l'efficientamento energetico del settore produttivo; gli investimenti in favore di famiglie e imprese; il sostegno alle filiere produttive *green*;

6) al fine di assicurare la piena realizzazione del PNRR e il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi dallo stesso previsti, ad elaborare una proposta di aggiornamento del Piano che si focalizzi specificatamente su misure che hanno registrato un notevole ritardo nella fase di avvio o un rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione, della mancanza di materie prime ovvero di altre circostanze oggettive e non preventivabili;

7) in linea con le raccomandazioni sul PNRR italiane formulate nell'ambito della Comunicazione del 24 maggio 2023 della Commissione europea "Semestre europeo 2023 - pacchetto di primavera", a salvaguardare gli interventi esclusi dal PNRR, all'esito dell'aggiornamento del Piano, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente, anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare, e ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027;

8) al fine di realizzare un miglioramento tangibile e duraturo dell'Italia, a garantire un utilizzo sinergico, più razionale ed efficiente delle risorse europee e nazionali destinate alla realizzazione degli investimenti pubblici, con particolare riguardo al rafforzamento dell'autonomia energetica, al sostegno alle attività produttive, alla transizione *green* e digitale, nonché all'attuazione delle politiche di coesione.

(1-00053)

Interpellanze

[RAPANI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

sta destando grande apprensione, tra cittadini, associazioni e istituzioni locali la notizia della riapertura dell'impianto di San Sago, situato al confine tra Basilicata e Calabria, a breve distanza da siti della rete Natura 2000, negli anni oggetto di numerose denunce e procedimenti giudiziari per l'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti solidi urbani provenienti da Calabria, Campania e Basilicata e sversamento di liquami non depurati nel Tirreno;

in particolare, restano forti le preoccupazioni per la vicinanza al Parco nazionale del Pollino, l'area protetta più estesa d'Italia, il cui *habitat* riveste un ruolo fondamentale per la tutela di specie rare e in via di estinzione, e al fiume Noce del sito, nato oltre 30 anni fa come impianto pubblico autorizzato al trattamento dei reflui urbani comunali, poi riconvertito in impianto privato autorizzato al trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non solo; l'impianto dovrebbe trattare, infatti, svariate tipologie di rifiuti speciali liquidi e fangosi provenienti, tra l'altro, da industria tessile, chimica e meccanica, nonché percolati prodotti dagli impianti di discarica e rifiuti provenienti da tutta Italia, che mettono a serio rischio ambientale un territorio come quello della Valle del Noce, tra Calabria e Basilicata, considerato un vero paradiso terrestre;

considerato che si tratta di una piattaforma industriale che ha subito nel corso degli anni una radicale modifica della sua destinazione d'uso, senza, però, essere sottoposta a un sostanziale aggiornamento tecnologico; l'impianto, rivelandosi obsoleto, risulta potenzialmente pericoloso per la salute delle persone, vista inoltre la sua collocazione in un'area a forte vocazione turistica;

ritenuto inoltre che:

come si legge in un atto di sindacato ispettivo regionale del 13 gennaio 2022, «già a partire dal 1992 vi è stato un susseguirsi di eventi riguardanti l'impianto: moria di pesci nel fiume tra l'impianto ed il mare; un tir sorpreso dai Carabinieri a riversare rifiuti pericolosi su un terreno adiacente il fiume Noce», seguite da indagini della Procura di Paola e di Lagonegro circa il rispetto dei limiti massimi giornalieri di smaltimento dei rifiuti liquidi pericolosi, nonché un sequestro giudiziario, il 27 novembre 2013, che ha fermato l'attività delle macchine che trattavano 300 metri cubi di reflui urbani e industriali (in buona parte pericolosi) al giorno, per un totale di 110.000 metri cubi all'anno. Il giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Paola disponendo il sequestro preventivo dell'impianto ha infatti riscontrato la presenza di numerose tubazioni volanti, predisposte sulle vasche per *bypassare* sezioni del processo depurativo, la completa disattivazione della sezione di depurazione relativa alla denitrificazione, l'inefficacia della sezione di depurazione relativa alla ossidazione, il non perfetto funzionamento del sistema di caricamento dei fanghi disidratati e l'inosservanza delle prescrizioni contenute/richiamate nell'Autorizzazione integrata ambientale;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, nei mesi scorsi erano state rinviate le Conferenze dei servizi in cui si sarebbe dovuto riesaminare l'Autorizzazione integrata ambientale, perché nella nota tecnica trasmessa, con parere negativo motivato, erano evidenziate, appunto, tutte le criticità della struttura, i vincoli sull'area e la sussistenza degli usi civici che, secondo il dipartimento Ambiente della Calabria, non incidono sul rilascio dell'AIA;

valutato che:

l'impianto di San Sago, nel Comune di Tortora (Cosenza), è stato al centro, non solo di interrogazioni presso la Giunta della Regione Calabria, ma anche presso la Commissione europea che, nella risposta di Sinkevicius dello scorso 30 maggio, ha ribadito come «[...] Spetta all'autorità competente verificare se la gestione dei rifiuti sia effettuata in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente, se siano rispettate le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per quanto riguarda i tipi e le quantità di rifiuti e se, in caso di collocamento in discarica, siano rispettati specifici requisiti ambientali e sanitari, ad esempio la distanza dalle zone di protezione naturale»;

è fondamentale difendere la salute dei cittadini, proteggere la salubrità e la bellezza dei luoghi, a partire da Tortora e di tutto l'alto tirreno cosentino,

si chiede di sapere, accertata la veridicità e gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per scongiurare il rischio di riapertura dell'impianto di San Sago, nel Comune di Tortora (Cosenza), che potrebbe essere in conflitto con le esigenze di tutela ambientale e della salute, sollecitando le Regioni interessate a svolgere un'istruttoria completa ed approfondita, che valuti attentamente, tra gli altri, la pericolosità dei rifiuti trattabili.

(2-00005)

Interrogazioni

[MISIANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, reca le modalità per l'individuazione di interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali;

per il finanziamento di tali interventi è stato istituito un Fondo (articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42) con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro;

è fondamentale, soprattutto per le regioni del Sud, ma anche per l'intero Paese, avere l'opportunità di utilizzare in questo momento storico tali risorse finanziarie, al fine di colmare il *gap* esistente tra i diversi territori, nei quattro settori d'intervento infrastrutturale: trasporti, sanità, idrico e istruzione. Il Fondo, con la sua importante dotazione, sarà di ausilio anche nell'ottica di un miglior coordinamento e complementarietà degli interventi strategici già programmati con il PNRR e PNC, la programmazione europea e l'FSC 2021/2027;

il Governo Draghi aveva già sviluppato, in collaborazione tra il Ministero della coesione, il Ministero delle infrastrutture e l'ISTAT, un lavoro preparatorio che individuava, tenendo conto degli interventi a valere sul PNRR e sul PNC, le principali criticità e gli indicatori di carattere tecnico per definire il riparto delle risorse in modo equo e tecnicamente robusto. Sotto questo profilo, era stato già predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Ministero della coesione che non ha potuto concludere il suo *iter* politico e amministrativo a causa della fine anticipata della XVIII Legislatura;

considerata la persistenza delle finalità e la priorità indiscussa di addivenire ad una sensibile riduzione del *gap* infrastrutturale tra le regioni e all'interno delle stesse, è fondamentale riprendere rapidamente il

percorso già avviato, condividendo in Conferenza unificata le analisi metodologiche a partire da quelle già svolte, al fine di giungere, al più presto, alla ripartizione delle risorse ed all'attivazione degli investimenti necessari per colmare il *gap* infrastrutturale che determina una ingiustificabile disparità di accesso ai servizi in favore dei cittadini;

tale risultato costituisce una premessa indispensabile per l'avvio della riflessione in corso sui fabbisogni *standard* e sui livelli essenziali delle prestazioni che il Governo ha avviato nelle scorse settimane,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'*iter* di adozione del decreto di riparto delle risorse a valere sul Fondo per la perequazione infrastrutturale e se il Governo intenda condividere in sede di Conferenza unificata le analisi metodologiche a partire da quelle già svolte, al fine di giungere, al più presto, alla ripartizione delle risorse ed all'attivazione degli investimenti necessari per colmare il *gap* infrastrutturale che determina una ingiustificabile disparità di accesso ai servizi in favore dei cittadini.

(3-00504)

[ALUISIO](#), [CASTIELLO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la costiera cilentana, che fa parte del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, (parco iscritto nella rete dei geoparchi Unesco dal 2010), costituisce una delle località più suggestive ed attraenti dell'Italia meridionale, ed esercita un potente richiamo non solo sul turismo balneare, ma anche su quello culturale, a ragione dei reperti paleontologici e archeologici che concorrono, unitamente alle risorse ambientali e paesaggistiche, ad integrarne il patrimonio culturale identitario;

una componente di tale patrimonio è la pineta che dalla strada che attraversa Palinuro (Salerno) degrada verso il mare circondando l'*Antiquarium* che custodisce preziosi reperti archeologici;

la pineta, costituita da pini marittimi, tipici della flora mediterranea, è stata di recente resa oggetto di una potatura selvaggia e deturpante, una vera e propria terribile mutilazione, in qualche caso prossima ad una capitozzatura radicale, che ha demolito le chiome ad ombrello tipiche di questa spettacolare specie botanica, parte integrante del paesaggio, distruggendo un infungibile valore ambientale e paesaggistico, che non sarà possibile ricostituire se non in parte e, comunque, solo in una prospettiva di lungo periodo;

i resti della potatura demolitoria giacciono da tempo, appassiti, ai piedi di ciò che resta dei rigogliosi pini marittimi, ostacolando l'ingresso all'*Antiquarium* e rendendo privi i visitatori della possibilità di accedere alla visione dei reperti archeologici e alla conoscenza dell'affascinante mito, tramandato da Ovidio e da Virgilio, della caduta in mare di Palinuro, nocchiero di Enea, nel viaggio dal regno di Eolo (Lipari) a Pithecusa (Ischia), che ha dato il nome al celebre promontorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali misure intenda assumere perché siano al più presto rimossi i resti della potatura e venga riaperto al pubblico l'*Antiquarium*, con l'urgenza imposta dall'imminente inizio della stagione balneare.

(3-00505)

[MARTELLA](#), [MISIANI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la Pirelli è un'azienda italiana, fondata nel 1872, con un *brand* riconosciuto in tutto il mondo per le sue tecnologie all'avanguardia, la sua capacità di innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Con 18 stabilimenti produttivi in 12 Paesi, una presenza commerciale in oltre 160 Paesi, circa 30.700 dipendenti e un fatturato pari a circa 5,3 miliardi di euro (dati 2021), è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e di servizi a questi collegati e l'unico interamente dedicato al mercato *consumer*, che comprende pneumatici per auto, moto e biciclette;

l'azionariato della Pirelli è attualmente composto dai seguenti soggetti: per il 37,01 per cento da Marco Polo International Italy S.r.l., per il 26,60 per cento da investitori istituzionali (di cui il 56 per cento di provenienza europea, il 12 per cento inglese, il 27 per cento nordamericana e il 4 per cento del resto del mondo), per il 14,10 per cento dall'italiana Camfin, per il 9,02 per cento da PFQY (società italiana interamente controllata da Silk Road Fund, per effetto della scissione da Marco Polo International Italy

S.r.l.), per il 6 per cento da Brembo S.p.A., per il 3,68 per cento da Longmarch Holding S.à.r.l, e per il 3,69 per cento da risparmiatori individuali e altri;

la gestione italiana dell'azienda, pur con la presenza del socio cinese dal 2015 e anche a seguito della quotazione in borsa del Gruppo nel 2017, è stata finora garantita a Camfin dall'accordo originario tra le parti, che prevedeva l'ingresso cinese nell'azionariato nel contesto di un ridimensionamento nel capitale di investitori russi facenti riferimento a Rosneft;

lo scorso 19 maggio 2023, tuttavia, è entrato in vigore il rinnovo del Patto parasociale, come sottoscritto dalle parti il 16 maggio 2022 e successivamente comunicato in data 6 marzo 2023 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 11 maggio 2012, n. 56. Tale Patto parasociale era stato sottoscritto da China National Chemical Corporation Limited ("CC"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), CNRC International Limited ("SPV HK1"), Fourteen Sundew S.à r.l. ("SPV Lux"), Marco Polo International Italy S.r.l. ("MPI Italy"), Camfin S.p.A. ("CF") e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP"), in data 1° agosto 2019, con efficacia a decorrere dal 28 aprile 2020, e scaduto per decorso del termine triennale di legge in data 28 aprile 2023;

il rinnovo del Patto prevede che il nuovo consiglio di amministrazione di Pirelli rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e che sarà composto da un numero di membri fino a 15, 8 dei quali indipendenti. Esso sarà designato attraverso il meccanismo del voto di lista che dovrà assicurare la seguente composizione: 3 amministratori saranno tratti da liste di minoranza e 12 amministratori dalla lista di maggioranza, dei quali almeno 5 indipendenti. Ad una attenta analisi dei contenuti del Patto, emergono forti criticità: di fatto è stato azzerato il diritto per Camfin di indicare i nuovi amministratori delegati, tradendo in modo plateale lo spirito della *partnership* oltre ad alimentare le perplessità del mercato nella prospettiva che il prossimo capo azienda sia indicato dal socio cinese;

tale situazione si è venuta a creare a seguito del cambio di atteggiamento da parte dell'azionista Marco Polo International Italy S.r.l. (società veicolo del gruppo statale cinese Sinochem Corporation che controlla il 37,01 per cento del gruppo Pirelli) che in più occasioni ha manifestato l'intenzione di assumere un ruolo gestionale più ampio nell'azienda a scapito del *management* italiano, in particolare reclamando, attraverso il Patto rinnovato, il potere di scegliere i nuovi amministratori delegati, fino a ora prerogativa dell'azionista italiano Camfin, controllato da Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., e facendo migrare i sistemi informatici Pirelli sulla piattaforma di Sinochem;

alla luce dei suddetti eventi, il Governo starebbe valutando la possibilità di esercitare i poteri speciali (*golden power*) ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) sul gruppo Pirelli & C S.p.A. e, a quanto si apprende, avrebbe convocato in audizione, nell'ambito della procedura prevista dal citato decreto-legge n. 21 del 2012, i rappresentanti del Gruppo e degli azionisti italiani e cinesi, nonché esperti tecnici, al fine di giungere a una decisione tra il 20 e il 23 giugno prossimi,

si chiede di sapere, alla luce dei fatti esposti, se il Governo consideri il Gruppo Pirelli S.p.A. di rilevanza strategica per l'interesse nazionale e, in tal caso, se abbia intenzione di esercitare tempestivamente i poteri speciali previsti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di garantire il mantenimento in Italia del controllo azionario e manageriale del Gruppo Pirelli S.p.A. che rappresenta, per storia, dimensioni, tecnologie all'avanguardia, capacità di innovazione e qualità dei prodotti, una delle più importanti aziende del nostro Paese.

(3-00506)

[ZANETTIN](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

"Il Giornale di Vicenza" nell'edizione dell'11 giugno 2023 ha evidenziato l'imbarazzante situazione nella quale si trova il commissariato di Polizia di Bassano del Grappa, sotto sfratto addirittura dal 2009;

il prefetto di Vicenza si sta adoperando per la soluzione del problema, che si trascina da moltissimi anni, senza che però finora sia stata individuata alcuna soluzione concreta;
nel 2019 è emerso anche il problema dell'amianto nel pavimento dei locali del commissariato, con annesso rimbalzo di responsabilità su chi abbia in carico l'onere della bonifica, con relative ingenti spese;

parimenti, da diversi anni si attende di conoscere la destinazione dei locali di via Marinali, in cui originariamente si ipotizzava di collocare la "cittadella della giustizia";

tali locali, che sono completati ed inutilizzati, potrebbero essere anche idonei ad ospitare il commissariato di Polizia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere l'imbarazzante situazione del commissariato di Polizia di Bassano del Grappa;

se ritenga di valutare l'idoneità dei locali di via Marinali ad ospitare il commissariato.

(3-00507)

[MANCA](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [FURLAN](#), [ROJC](#), [CASINI](#), [PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [VALENTE](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [VERINI](#), [ROSSOMANDO](#), [LOSACCO](#), [SENSI](#), [FRANCESCHELLI](#), [MALPEZZI](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#), [DELRIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

dalla fine del 2020, i principali materiali da costruzione hanno subito aumenti di prezzo eccezionali. Nel 2022 tale tendenza ha subito un'accelerazione, anche per effetto della guerra in Ucraina, che ha esteso gli aumenti dei prezzi anche ai prodotti energetici, con gravi conseguenze sulla prosecuzione di molte opere pubbliche, in particolare quelle finanziate con i fondi del PNRR;

gli aumenti registrati sono mediamente del 35-40 per cento dell'originario valore di mercato registrato al momento della stipulazione dei contratti di appalto;

per affrontare questa emergenza, il Governo ha stanziato importanti risorse e adottato alcune misure nel corso dell'ultimo anno. Queste misure hanno richiesto tempi di realizzazione eccessivamente lunghi rispetto all'emergenza e, in molti casi, rimangono ancora inattuata;

le difficoltà riguardano, in particolare, le opere ordinarie, ovvero quelle non ricomprese nel PNRR o nel Piano nazionale complementare o per le quali non sia prevista la nomina di un commissario straordinario. In questi casi, infatti, i fondi disponibili non sono stati ripartiti e solo una parte delle imprese appaltatrici hanno ricevuto l'acconto del 50 per cento riferito agli extracosti registrati per le lavorazioni eseguite nel periodo gennaio-luglio 2022;

questa situazione sta creando alle imprese esecutrici dei lavori grandi difficoltà economico-finanziarie, in particolare nel reperire la liquidità necessaria alle attività d'impresa;

ciò potrebbe portare al blocco dei cantieri, pur essendo stati approvati diversi provvedimenti, dal Governo Draghi prima e dal Governo Meloni poi, contenenti norme per assicurare lo stanziamento delle risorse necessarie. Si ricorda che, sino ad oggi, gli stanziamenti complessivi per le opere in corso nel 2023 ammontano a circa 3 miliardi di euro, previsti proprio per far fronte all'abnorme aumento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, di cui 1,32 miliardi per opere ordinarie;

sulla base delle informazioni recentemente fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui fondi per l'anno 2022 previsti dall'articolo 26, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cosiddetto «Decreto Aiuti»), risulta una situazione molto diversificata a seconda della fattispecie considerata. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera *a)*, comma 4, dell'articolo 26 del suddetto decreto legge relativi ad opere pubbliche finanziate con risorse del PNRR e del PNC, e in presenza di un commissario straordinario, tutte le attività istruttorie delle istanze presentate risultano concluse, risultando ammesse a contributo 1.216 istanze per 222 milioni di euro; con riferimento alla lettera *b)* di cui al suddetto decreto-legge, riguardante le opere ordinarie non ricomprese nel PNRR o nel PNC, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora concluso l'istruttoria delle richieste relative al periodo gennaio-luglio 2022, presentate ad agosto 2022, e sta procedendo all'erogazione dell'acconto del 50 per cento dell'importo richiesto. Quanto alle lavorazioni eseguite tra agosto e dicembre 2022, sono in corso le verifiche da

parte del Ministero su 1.700 richieste pervenute. Complessivamente, a fronte di 3.700 richieste per 1.170 milioni di euro, riferite a opere ordinarie in corso nel 2022, risultano pagati, a titolo di acconto, solo 180 milioni di euro, pari al 15,4 per cento dei fondi richiesti;

le erogazioni avvengono troppo lentamente, nonostante la cassa sia disponibile da mesi. Risulta bloccato circa 1 miliardo di euro che deve essere pagato alle imprese per il caro materiali riferito a opere ordinarie. Al ritmo attuale saranno necessari almeno quattro anni per completare i pagamenti alle imprese;

risulta attivata presso il Ministero un'apposita *task force* per consentire un'accelerazione dei pagamenti e rispondere alle esigenze delle imprese,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda concretamente accelerare l'erogazione dei fondi disponibili di cui in premessa e se abbia definito un programma per accelerare i pagamenti, basato su scadenze certe per i trasferimenti, in modo da facilitare l'erogazione alle imprese esecutrici dei lavori che nel corso del 2022 hanno anticipato le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, con pesanti conseguenze sulla loro tenuta economica e finanziaria.

(3-00508)

[MISIANI](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [IRTO](#), [CAMUSSO](#), [BASSO](#), [DELRIO](#), [MARTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [MANCA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [NICITA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

l'indagine della Banca d'Italia sul credito bancario nell'area euro (BLS), pubblicata il 2 maggio 2023, recante i principali risultati riguardanti il settore bancario nazionale relativi al primo trimestre 2023 e prospettive per il secondo trimestre 2023, ha evidenziato un ulteriore inasprimento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese, particolarmente grave per le piccole e medie imprese, che conferma un *trend* inarrestabile ormai in atto da diversi anni;

nel primo trimestre del 2023, secondo quanto riportato dall'indagine: "i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno registrato un ulteriore irrigidimento che ha riflesso, come nel corso del 2022, una maggiore percezione e una minore tolleranza del rischio. Questi due fattori, insieme ai costi di provvista e ai vincoli di bilancio, hanno contribuito anche all'inasprimento di tutti i termini e le condizioni generali applicati ai finanziamenti. I relativi termini e le condizioni sono stati inaspriti riflettendo l'aumento dei costi di provvista e dei vincoli di bilancio. Per il trimestre in corso (aprile - giugno 2023) gli intermediari si attendono un irrigidimento dei criteri di offerta sui prestiti alle società non finanziarie mentre quelli sui finanziamenti alle famiglie rimarrebbero stabili". Inoltre, l'indagine BLS rileva che: "Nei sei mesi terminanti in marzo 2023 le variazioni del portafoglio di politica monetaria della BCE hanno esercitato un impatto negativo sulle condizioni di finanziamento, sulla posizione di liquidità e sulle attività totali delle banche. Le variazioni del portafoglio non hanno avuto alcun impatto sui criteri di offerta ma hanno contribuito all'irrigidimento dei termini e delle condizioni relative a tutte le categorie di prestiti";

l'indagine BLS evidenzia, altresì, che la restrizione al credito si registra in una fase in cui contemporaneamente la domanda di credito subisce un deciso calo, determinato sia dal più elevato livello dei tassi d'interesse sia dal forte peggioramento della fiducia, con riflessi che prefigurano una ulteriore diminuzione anche nel secondo trimestre del 2023;

considerato che:

il Governatore della Banca d'Italia, in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2022 dello scorso 31 maggio 2023, ha evidenziato nelle "Considerazioni finali" che: "l'inasprimento monetario" - determinato dall'innalzamento dei tassi d'interesse da parte della BCE - "incide anche sulla dinamica del credito. Il costo dei finanziamenti bancari è in netta risalita; le indagini condotte presso gli intermediari e le imprese indicano una forte riduzione della domanda e condizioni di accesso al credito decisamente più restrittive";

il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nella riunione del 15 giugno 2023, confermando gli indirizzi restrittivi di politica monetaria già adottati in precedenza, al fine di arrestare la dinamica dell'inflazione nella zona euro per portarla ad un valore prossimo ma inferiore al 2 per cento, ha deciso di innalzare di ulteriori 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Per effetto di tale

decisione, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4 per cento, al 4,25 per cento e al 3,50 per cento, con effetto dal 21 giugno 2023;

le decisioni della BCE, finalizzate alla normalizzazione monetaria nell'ambito dell'UE, pur coerenti con il mandato derivante dai Trattati europei e con l'obiettivo di ridurre l'inflazione a difesa dei redditi, se non osservate con attenzione e ben governate a livello nazionale ed europeo, rischiano di aggravare notevolmente la trasmissione del credito verso il settore produttivo, passando da una situazione, come l'attuale, di progressiva riduzione creditizia, ad una vera e propria situazione di stretta creditizia (*credit crunch*) con effetti negativi sul volume degli investimenti da parte delle imprese e sulla ripresa economica;

la situazione in atto desta particolare preoccupazione per il nostro Paese, dove ampia letteratura scientifica in materia evidenzia una crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, con effetti più evidenti per le micro e piccole imprese che nel nostro Paese rappresentano il 99 per cento dell'intelaiatura dell'intero tessuto produttivo nazionale. Sulla base di dati della Banca d'Italia emerge infatti che, a partire dal 2011, la riduzione dell'offerta creditizia nei confronti delle imprese italiane è stata di 254 miliardi di euro in valori assoluti, passando da 986 a 732 miliardi di euro, pari, in percentuale, ad una contrazione del 25,7 per cento. In tale contesto la contrazione della trasmissione del credito alle imprese artigiane, nel periodo compreso tra il 2011 e il giugno 2022, è stato di 24 miliardi di euro, passando da 55 a 31 miliardi di euro, pari in valori percentuali a - 43,6 per cento;

l'ulteriore inasprimento delle condizioni di accesso al credito, in un sistema economico come quello italiano già da tempo in difficoltà, prefigurano per i prossimi mesi, in mancanza di una decisa azione di governo volta ad invertirne il *trend*, un forte impatto negativo sull'economia reale, sulla continuità operativa di migliaia di imprese e sull'occupazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, anche presso le sedi istituzionali europee, al fine di favorire politiche e interventi comuni diretti a rendere più agevole l'accesso al credito per le imprese, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che risultano più esposte alla stretta creditizia in atto, ed evitare per tale via ricadute negative sull'economia reale, sulla continuità operativa di migliaia di imprese e sull'occupazione;

quali strumenti ritenga più idonei, in questa fase, a sostenere l'accesso al credito delle imprese e quali risorse ritenga opportuno stanziare per far fronte alla stretta creditizia in atto e che si prefigura di più ampia portata nei prossimi mesi;

se non reputi altresì opportuno, a fronte dei grandi cambiamenti in atto, prevedere nuovi strumenti e modalità di intervento, da affiancare o in sostituzione di quelli già esistenti, al fine di migliorare e semplificare le condizioni di accesso al credito, in particolare per le micro, piccole e medie imprese italiane.

(3-00510)

[BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

dopo oltre un anno dalla comparsa della peste suina africana (PSA) nelle regioni Piemonte e Liguria, il rischio di diffusione della malattia, se pure efficacemente gestita da parte di tutti i soggetti coinvolti, è ancora molto alto;

i casi di positività accertati infatti, dal 27 dicembre 2021, nella "zona di restrizione II", sono arrivati a 516, dei quali 332 in Piemonte e 184 in Liguria;

dal resoconto dell'Unità centrale di crisi per la PSA, articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, al 26 gennaio 2023, emerge che: il rischio di diffusione della malattia è alto e cresce con l'aumentare dell'estensione dell'area di circolazione virale; la definizione delle zone di restrizione I e II non rappresenta l'unica soluzione alla diffusione della malattia; il ritardo nell'implementazione delle barriere rispetto ai tempi suggeriti dal gruppo operativo di esperti (GOE) non ha permesso l'applicazione di una coerente strategia di eradicazione, a partire dalle azioni di depopolamento; l'aumento dell'incidenza di casi

positivi nell'ultimo mese, a fronte di una ridotta attività di sorveglianza, smentisce le ipotesi di una ridotta virulenza del *virus*;

dall'inizio dell'emergenza si è succeduta una serie di ordinanze e provvedimenti legislativi e normativi per contrastare la diffusione dell'epidemia;

diversi sono stati i provvedimenti introdotti: la macellazione immediata dei suini degli allevamenti all'aperto e di quelli famigliari, nonché la programmazione della macellazione dei suini degli allevamenti commerciali, tutti animali sani (circa 6.500 i capi abbattuti in Piemonte, in provincia di Alessandria e poco meno di 300 in Liguria), la restrizione alla movimentazione di suini e prodotti derivati nella zona infetta, il rafforzamento delle attività di sorveglianza e di vigilanza, una nuova regolamentazione della caccia, misure più stringenti per la biosicurezza;

con l'ordinanza n. 2/2023 del Commissario straordinario per il controllo e l'eradicazione della PSA, si incentiva, in particolare, il depopolamento dei suini selvatici delle aree in restrizione; tuttavia si tratta di procedure complesse e macchinose che richiedono tempi di attuazione lunghi che non si conciliano con la necessità di un intervento immediato di contenimento della malattia;

come evidenzia il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA per il 2023 "in Italia si stima che ogni anno sono abbattuti circa 300.000-500.000 cinghiali, a fronte di una popolazione post-riproduttiva di 800.000-1.000.000 di capi in lenta e costante crescita";

il manuale operativo pesti suine del Ministero della salute, rev. n. 3 del dicembre 2022, indica che "un'efficace opera di depopolamento si raggiunge quando vengono abbattuti il doppio dei cinghiali abbattuti normalmente durante l'attività venatoria";

senza interventi urgenti di depopolamento dei cinghiali nell'area attualmente infetta il *virus* rischia di trasmettersi in aree sempre più vaste, estendendo i confini delle zone di restrizione, com'è dimostrato dall'evoluzione dell'epidemia dal gennaio 2022 ad oggi. Il rischio che il *virus* possa raggiungere zone a più alta densità di capi suini allevati è dunque concreto;

altrettanto allarmanti sono gli impatti che derivano dal costante aumento delle problematiche legate alla presenza del cinghiale in Italia in termini di danni per l'agricoltura e di aumento di incidenti stradali, nonché di incremento della diffusione della presenza dell'animale nelle aree urbanizzate, come emerge anche dall'audizione dell'ISPRA in Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 25 gennaio 2023;

in considerazione della gravità della situazione è indispensabile portare avanti le misure volte all'eradicazione della PSA, secondo la strategia di eradicazione della Commissione europea, che si auspica possa avvenire in tempi brevissimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia adoperarsi affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla completa eradicazione della PSA sul territorio nazionale, adottando tutte le misure necessarie per impedire che i casi non si estendano alle zone attualmente indenni, al fine di tutelare in particolare i territori a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi;

se voglia mettere in atto ulteriori ed efficaci azioni per l'attuazione di un'adeguata strategia di depopolamento numerico della specie nelle aree interessate dalle restrizioni, e di un potenziamento della ricerca attiva di carcasse di cinghiale nelle medesime aree, prevedendo l'assegnazione di nuove e specifiche risorse da destinare al contenimento della diffusione e al contrasto della PSA;

se non ritenga necessario, ai fini di una efficace azione di contrasto alla diffusione della PSA, adottare provvedimenti di semplificazione e snellimento delle procedure previste dalla normativa vigente, assicurando l'immediata attuazione degli interventi.

(3-00511)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[TERNULLO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

in data 15 giugno 2023, attorno alle ore 22, presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo l'on. Gianfranco Miccichè, deputato all'Assemblea regionale siciliana, Presidente emerito della Assemblea, già ministro della Repubblica e più volte sottosegretario di Stato, ha scorso nel sottoscocca della propria autovettura un apparato di rilevazione satellitare (GPS) atto a seguirne e monitorarne i

movimenti. L'onorevole Miccichè ha senza indugio avvisato la Polizia di Stato, la quale in via precauzionale, dopo aver rimosso il dispositivo, ha accompagnato il parlamentare presso la propria abitazione;

il fatto riveste i crismi della massima gravità. L'on. Miccichè è un soggetto politico noto, che più volte ha manifestato, nei fatti, avversione alla malavita organizzata e non;

l'apparato fortunatamente non era idoneo ad offendere, ma certamente poteva essere parte di un disegno criminoso ai suoi danni,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti il motivo per il quale la Polizia di Stato abbia restituito il dispositivo al parlamentare senza trattenerlo per ulteriori indagini;

perché la Polizia di Stato non abbia identificato l'intestatario della scheda SIM contenuta nel dispositivo;

per quale motivo la Polizia di Stato non abbia invitato l'on. Miccichè a sporgere denuncia contro ignoti, al fine di aprire un fascicolo di indagine presso la Procura della Repubblica di Palermo.

(3-00509)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[STEFANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le attuali norme europee che regolano l'uso dei nitriti e nitrati come additivi alimentari sono basate su una valutazione del rischio che, finora, ha consentito il loro utilizzo in piccole quantità, vista la loro capacità di impedire la proliferazione del *Clostridium botulinum*, batterio responsabile del botulismo alimentare, oltre che di inibire parzialmente la crescita di altri patogeni, in quei cibi in cui una contaminazione da botulino è stata considerata un rischio sanitario per la popolazione maggiore di quello ipoteticamente correlato all'uso di questi conservanti;

ad oggi, le ricerche non hanno mostrato, in generale, una correlazione tra lo sviluppo di tumori e il consumo di alimenti contenenti additivi in quantità limitate, ma nel caso dei nitrati e i nitriti, che di per sé non sono cancerogeni, è scientificamente provato che essi possono andare incontro, sia a causa dell'azione del metabolismo sia attraverso la cottura, a una serie di trasformazioni chimiche che li convertono in N-nitrosammine, composti che sono invece considerati cancerogeni e genotossici;

il gruppo di esperti sugli additivi alimentari (gruppo ANS) dell'EFSA nel 2017 aveva rilasciato un parere nel quale era indicato che non erano riusciti a stabilire un nesso tra i nitriti e nitrati aggiunti nei salumi come conservanti e la presenza di N-nitrosammine in questi alimenti, escludendo che con tali additivi si configurasse un problema rilevante per la salute umana;

il 28 marzo 2023 EFSA ha pubblicato un ulteriore parere, oggetto anche di consultazione pubblica, frutto del lavoro degli esperti del gruppo CONTAM, che considera 10 nitrosammine cancerogene, ne valuta i potenziali danni all'uomo e agli animali e il livello di esposizione dei consumatori europei;

secondo quanto dichiarato da Dieter Schrenk, presidente del gruppo degli esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA, la valutazione del rischio condotta ha prospettato l'ipotesi peggiore ipotizzando che tutte le nitrosammine presenti negli alimenti avessero lo stesso potenziale di causare il cancro nell'uomo come la più dannosa nitrosammina;

in base al recente parere dell'EFSA l'esposizione dei consumatori alle nitrosammine desta preoccupazione per la salute;

la maggior parte degli studi in materia concorda sul fatto che se degli alimenti carnei contenenti, come conservanti, nitriti e nitrati vengono sottoposti a cottura ad elevate temperature (come accade durante la cottura sulle braci) in tali alimenti si ha la massima formazione di N-nitrosammine;

il rapporto EFSA è stato inviato alla Commissione europea che discuterà con gli Stati membri eventuali iniziative legislative nonché misure di gestione del rischio,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda porre in atto per la gestione del rischio individuato;

quali attività di contrasto siano state previste dai NAS e dalle ASL per evitare l'utilizzo di conservanti negli alimenti che, non essendo stati oggetto di uno dei "trattamenti" previsti dal regolamento (CE) 852/2004, ancora presentano molte caratteristiche delle carni fresche e che, come tali, sono destinati ad

essere cotti ad alte temperature;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di chiarire e rendere omogenea l'interpretazione e l'applicazione delle normative europee relative all'uso di additivi conservanti alimentari, quali sono i nitriti e nitrati, nei prodotti a base di carne e nelle preparazioni di carne su tutto il territorio nazionale, al fine di tutelare maggiormente il consumatore dal rischio di sviluppo di sostanze cancerogene e genotossiche in tali alimenti, qualora sottoposti a cotture ad elevate temperature.

(4-00519)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in base al decreto-legge n. 77 del 2021 il Governo deve trasmettere alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni sull'utilizzo delle risorse e sui risultati raggiunti, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

la relazione è divisa in due parti: la relazione vera e propria e le schede sull'attuazione delle riforme e degli investimenti a cura delle amministrazioni titolari;

il documento segnala che si è convenuto con la Commissione europea di procedere a una rimodulazione complessiva del piano. Pertanto la richiesta di pagamento della quarta rata (pari a 16 miliardi di euro), laddove nell'ambito della complessiva rimodulazione siano proposte modifiche degli obiettivi, sarà presentata in linea con i tempi di questo processo. Si tratta di un'affermazione molto rilevante in quanto sembrerebbe che il Governo intenda non richiedere il pagamento della quarta rata nei tempi previsti (quindi entro fine giugno) ma solo dopo l'approvazione delle modifiche al PNRR;

considerato che:

ad oggi non è stata ancora accreditata la terza rata pari a 19 miliardi di euro;

le misure che saranno oggetto di riprogrammazione sono quelle che hanno registrato: notevole ritardo nella fase di avvio; rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione e della mancanza di materie prime; estrema parcellizzazione degli interventi; difficoltà di natura normativa, attuativa e autorizzativa che non consentono di realizzare gli interventi nei tempi e nelle modalità previste;

ritenuto che, a parere dell'interrogante, restano i grandi problemi della scuola come la dispersione scolastica, terribile sintomo dell'irrisolta questione meridionale, il "buco nero" nella formazione iniziale e nel reclutamento del corpo docente e il divario retributivo col resto d'Europa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non vogliano valutare l'opportunità di prorogare i tempi di processo e accreditamento dei progetti e quali siano i poteri e i compiti dei commissari straordinari, al fine di consentire loro di avviare rapidamente procedure di gara e prendere decisioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, inclusi quelli sospesi.

(4-00520)

[CAMUSSO](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [CASINI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [MANCA](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [ZAMBITO](#), [BAZOLI](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [MARTELLA](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [ALFIERI](#), [NICITA](#), [ZAMPA](#), [MISIANI](#), [CRISANTI](#), [GIORGIS](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

il 12 giugno 2023 si è celebrata la "Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile" e per l'occasione sono stati diffusi i risultati di un rapporto realizzato dall'UNICEF sulla base di dati presenti sui portali nazionali dell'INAIL e dell'INPS, dai quali si evince che questo fenomeno dilaga ancora in maniera preoccupante non solo in tutto il mondo, ma anche nel nostro Paese; secondo le stime diffuse, sono 160 milioni i bambini e gli adolescenti con età compresa tra i 5 e i 17 anni obbligati a lavorare in tutto il mondo, con un incremento di 8,4 milioni di bambini negli ultimi 4 anni,

mentre circa 79 milioni di bambini sono impegnati in lavori altamente dannosi per la salute e lo sviluppo psico-fisico; oltre al rischio per la propria salute ed il proprio benessere psicofisico, i bambini e gli adolescenti che iniziano a lavorare prima dell'età legale consentita, senza alcuna tutela giuridica, rischiano di vedere compromesso, o addirittura interrotto, il loro percorso di apprendimento e di sviluppo, alimentando notevolmente il circolo vizioso di povertà ed esclusione, anche in età adulta; in Italia sono 336.000 i minorenni, di età compresa tra i 7 e i 19 anni, coinvolti nel lavoro minorile, si stima che tra i ragazzi di 14-15 anni, 1 su 5 lavora e tra questi il 27,8 per cento, ossia circa 58.000 giovani, svolge lavori dannosi per la salute, con prevalenza dello svolgimento di attività quali la ristorazione (25,9 per cento), la vendita al dettaglio di merci (16,2 per cento), le attività agricole nelle campagne (9,1 per cento), nei cantieri (7,8 per cento) nonché le attività assistenza dei propri cari (7,3 per cento); risultano abbastanza diffuse anche le nuove forme di lavoro *online* (5,7 per cento), come la creazione di contenuti per i *social network* o, ancora, la vendita di prodotti in edizione limitata; questi dati si incrociano con quelli inerenti ai livelli di dispersione scolastica, tant'è che in quasi un caso su due (40,4 per cento) il lavoro incide sulla possibilità di studiare e i 14-15enni che lavorano sono stati bocciati quasi il doppio delle volte rispetto ai loro coetanei che non hanno mai lavorato, le interruzioni temporanee del percorso scolastico sono più che doppie nel caso di studenti lavoratori; il quadro così delineato appare ancora più drammatico se si esaminano i dati sul lavoro minorile e gli infortuni da lavoro in Italia nel quinquennio 2017-2022, questi dati confermano che sono 74 i minorenni morti sul lavoro in Italia nell'arco di cinque anni, tra il 2017 e il 2021, di cui sono stati 7 gli infortuni con esito mortale per i giovani lavoratori di età inferiore ai 14 anni, mentre 67 sono i lavoratori morti nella fascia d'età tra i 15 e i 19 anni; le denunce di infortunio presentate all'INAIL da parte di lavoratori minorenni, di età inferiore ai 19 anni, a livello nazionale si attestano a 352.140 di cui 223.262 per i minorenni fino a 14 anni (contro le 31.857 nel 2021 e le 18.534 nel 2020) e 128.878 nella fascia di età 15-19 anni (contro le 18.923 nel 2021 e 11.707 nel 2020); secondo il *report*, le regioni italiane con le percentuali più elevate di denunce totali di infortunio nel quinquennio 2017-2021 da parte di lavoratori di età inferiore ai 19 anni sono Lombardia (76.942), l'Emilia-Romagna (40.000), il Veneto (39.810) e il Piemonte (31.997) che da sole, coprono oltre il 50 per cento delle denunce presentate su scala nazionale; quanto invece ai numeri di giovani morti sul lavoro, dai dati dell'INAIL citati nell'indagine emerge che il Veneto è la regione in cui si è registrato il numero più alto di morti sul lavoro nella fascia *under 19*, mentre Abruzzo, Basilicata, Sardegna, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta non registrano nessun infortunio con esito mortale tra il 2017 e il 2021; appare particolarmente preoccupante l'aumento del fenomeno del lavoro minorile, in gran parte sommerso, fenomeno in aumento a causa delle condizioni di povertà e del disagio sociale presente in molte aree del nostro Paese in cui migliaia di giovanissimi che non dovrebbero essere presenti nei posti di lavoro, vengono invece sfruttati senza una situazione contrattuale regolare e nella più totale assenza di diritti, con grave pericolo anche per la sicurezza e l'incolumità nel luogo di lavoro, si chiede di sapere quali politiche di sistema i Ministri in indirizzo intendano adottare per prevenire e contrastare l'ingresso dei minorenni nel mercato del lavoro prima dell'età legale consentita e se non ritengano altresì opportuno promuovere misure di monitoraggio costante, anche attraverso indagini periodiche dell'ISTAT, al fine di individuare più celermente misure volte a impedire lo sfruttamento degli adolescenti e tutelarne i diritti.

(4-00521)

PETRUCCI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 2015 il Governo ha promulgato il cosiddetto "Piano Nazionale Industria 4.0", noto anche come "legge Calenda", dal nome del promotore, all'epoca ministro dello Sviluppo economico; tra le varie misure comprese nel piano venne inserito il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo: la misura mirava a favorire gli investimenti in ricerca ed innovazione da parte delle imprese, andando a riconoscere sotto forma di credito di imposta (da usare in compensazione) una parte delle spese sostenute, a condizione che l'impresa fosse stata in grado di attestare e dimostrare un aumento rispetto

alla media della spesa nelle medesime materie effettuata dalla stessa nel triennio di riferimento (2012-2013-2014). La misura si attuava in automatico, sulla base di autocertificazioni dei costi dedotti dal bilancio e sulla base delle evidenze messe a disposizione per un eventuale controllo dell'Agenzia delle entrate circa le attività svolte, normalmente rendicontate tramite una relazione tecnico/economica; al momento della pubblicazione della legge e per gli anni successivi, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate non hanno dato indicazioni chiare e precise su quale dovesse essere la documentazione probante l'attività di ricerca sostenuta, né tantomeno quali fossero le eventuali griglie di valutazione per capire cosa potesse rientrare nel novero delle attività considerabili alla base dell'attività di ricerca e sviluppo ed innovazione;

considerato che:

con la circolare del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2009, n. 0046586 (Circolare sulla applicazione del credito d'imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotto dall'articolo 1 commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) alla attività del tessile e della moda), vengono individuate le fasi che compongono il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore settile e moda, vale a dire ricerca e ideazione estetica, realizzazione dei prototipi, preparazione del campionario o delle collezioni, promozione del campionario e gestione del magazzino campioni. Di queste, il Ministero ritiene che, mentre le ultime tre delle fasi individuate non sono necessariamente collegate ad un processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato, le prime due sono esclusivamente dirette a tal fine. Pertanto, "si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi" (Circolare del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2009, n. 0046586);

anche l'Agenzia delle entrate, nella circolare 16 marzo 2016, n. 5/E (articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) - Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo), ha confermato quando riportato nella circolare del Ministero, precisando che "per la concreta individuazione, nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, delle attività considerate ammissibili nell'ambito dello specifico settore del tessile e della moda, sono valide, in linea generale, le indicazioni fornite dal MISE con l'allegata circolare 46589 del 16/04/2009";

visto che:

nel 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha precisato per la prima volta che le attività agevolabili dovevano ricondursi ai parametri dettati dal cosiddetto "Manuale di Frascati", un protocollo d'intesa a livello europeo al quale si rifanno gli Stati membri per valutare quali siano i parametri per valutare quali progetti possano essere ricondotti ad attività di ricerca e sviluppo e, quindi, degni di essere agevolati tramite fondi pubblici;

le traduzioni ufficiali in italiano dei manuali OCSE di Frascati 2015 e Oslo 2018 sono state presentate in data 12 maggio 2022 presso Palazzo Rospigliosi a Roma: la traduzione in italiano dell'opera è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 5, Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, del decreto Presidenza della Repubblica n. 396 del 2000 e della legge n. 445 del 2000, presso il Tribunale di Sassari con atto di asseverazione n.prot. R.G.V.G. 3630/2021, cronologico 8769/2021 in data 7 dicembre 2021;

l'Agenzia delle entrate, applicando retroattivamente le indicazioni del manuale, ha iniziato ad inviare lettere di recupero alle aziende, andando a disconoscere totalmente le spese da esse sostenute e compensate tra il 2016 e il 2020, indicando - nella maggioranza dei casi - l'insussistenza di tali attività in quanto incompatibili con quanto indicato dal Manuale di Frascati;

nella grande maggioranza dei casi, le aziende coinvolte, con l'appostamento in bilancio delle richieste dell'Agenzia delle entrate, vedono a rischio la loro continuità aziendale con evidenti ripercussioni anche di carattere sociale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengono corretta l'interpretazione retroattiva del Manuale di Frascati da parte dell'Agenzia delle entrate riguardo alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo, per il tessile e la moda;

se intendano emanare linee guida chiare riguardo alla definizione delle attività che potevano, per il settore tessile e della moda, accedere al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2019 e precedenti;

quali iniziative intendano adottare per tutelare le imprese che oggi sono soggetto di lettere di recupero per i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo (aziende tessili e della moda) che vengono considerati non spettanti o addirittura inesistenti da parte dell'Agenzia delle entrate, pur avendo seguito le norme e le circolari richiamate.

(4-00522)

[LISEI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, attribuisce al personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia il diritto all'incremento, al momento della cessazione del rapporto, di sei scatti stipendiali da includere nel calcolo del trattamento di fine servizio;

precisamente, l'articolo 6-*bis* dispone che, al personale delle categorie individuate al comma 1, il quale cessa dal servizio per età, per sopravvenuta inabilità permanente o per decesso, siano attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti, ciascuno di 2.50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto;

i benefici si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;

l'articolo 1911 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) dispone che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continui ad applicarsi l'articolo 6-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio;

rilevato che in base a numerose segnalazioni pervenute all'interrogante, risulterebbe che l'INPS non includa i sei scatti nel calcolo del trattamento di fine servizio per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire ai soggetti individuati dall'articolo 6-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, di ottenere dall'INPS i sei scatti inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio.

(4-00523)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

Concetta Salvatore, una donna irpina di sessantotto anni, è deceduta nell'ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia, in provincia di Salerno, ventiquattro ore dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione di un calcolo;

secondo le notizie di stampa locale riportate nel quotidiano «La Città», la donna aveva effettuato una risonanza magnetica al «Maria Santissima Addolorata» di Eboli, dalla quale era emersa la presenza di un calcolo nelle vie biliari, la cui rimozione è stata effettuata nella data di mercoledì 24 maggio 2023, presso l'ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia, attraverso un intervento di ERCP, colangio-pancreatografia endoscopica retrograda;

poco prima dell'intervento, continua il quotidiano «La Città», aveva salutato i familiari con un *selfie*; i familiari hanno subito sporto denuncia presso i carabinieri; la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e la salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia. L'indagine è per omicidio colposo per

responsabilità medica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto verificatosi all'ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia;
se ritenga, per i profili di competenza e sempre nel rispetto del lavoro degli inquirenti, di avviare un'ispezione volta a fare piena luce sulle responsabilità del grave accaduto;
se ritenga che in Campania esista un problema di *mala gestio* della sanità da parte della Regione, tanto rilevante da causare il verificarsi di tragedie anche per la semplice rimozione di un calcolo alle vie biliari.

(4-00524)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

dopo le tragiche alluvioni in Emilia-Romagna, non si può rimanere spettatori inermi dinanzi alla delicata situazione in cui versa il territorio campano;
in particolare è necessario intervenire celermente per evitare che il Salernitano sia oggetto di inondazioni a causa della scarsa attenzione verso il fiume Sele, un pericolo imminente in caso di piogge abbondanti;
il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi richiede strategie volte all'attività di prevenzione attraverso un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio con il concorso di tutti gli Enti competenti;
le politiche di prevenzione di esondazione dei fiumi nel Salernitano non sono state tuttavia facilitate dai numerosi Enti interessati alle politiche di difesa del suolo: regione, enti locali, consorzi;
negli anni si sono verificati continui e periodici eventi alluvionali con danni causati dalla tracimazione non controllata delle acque dei fiumi del Salernitano,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare tempestivamente gli Enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni con la pulizia degli alvei, principale causa delle calamità nel Salernitano.

(4-00525)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):

3-00504 del senatore Misiani, sugli interventi per colmare il divario infrastrutturale esistente tra le diverse aree geografiche dell'Italia;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00511 del senatore Bergesio ed altri, sulle misure per giungere alla completa eradicazione della peste suina africana, in particolare in Piemonte e in Liguria.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 76a seduta pubblica del 13 giugno 2023, a pagina 21, sotto il titolo: "Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione", alla prima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "1° giugno 2022" con le seguenti: "1° giugno 2023".

1.5.2.3. Seduta n. 78 del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

78a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dà lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,06)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 747, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il presidente della 10a Commissione permanente ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del

Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 747, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 747, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Fondamentalmente si va a rendere più attrattivo, come da indicazione del Ministero per la pubblica amministrazione, il pubblico impiego e si cerca di far entrare persone competenti nella pubblica amministrazione.

Abbiamo fatto tutto? Probabilmente no, ma tutto non si poteva fare. Continueremo? Sicuramente sì. Mi riferisco, tra l'altro, al trattamento accessorio per la valorizzazione dei lavoratori, degli enti di ricerca e dell'aumento del compenso per i vincitori di progetti di ricerca. Questo significa non far andar via dal nostro Paese i cervelli. Cerchiamo di farli restare nel nostro Paese.

Penso che questo sia un passaggio di fondamentale importanza, come lo è la previsione di un'intensa attività di monitoraggio sulle azioni fondamentali della pubblica amministrazione e la formazione e la valutazione delle *performance* nella pubblica amministrazione. Quanto è importante la valutazione delle *performance* rispetto a qualcosa di pubblico che pagano tutti i cittadini? Per quanto ci riguarda, è molto importante. Per quanto riguarda poi il famoso ricambio generazionale, molte volte ricordato in quest'Aula e non soltanto in quest'Aula, mi limito a citare due dati: sono previste 3.000 assunzioni straordinarie e saranno assicurate 2.100 assunzioni al comparto sicurezza e difesa. Questo significa avere una visione della pubblica amministrazione, significa immettere nuove risorse e forze fresche. Sarà stabilizzato il personale impiegato negli uffici speciali per la ricostruzione *post*-sisma nei crateri e ancora sono previste stabilizzazioni nelle Regioni, nelle Province, nelle Città metropolitane e nei Comuni del personale già in servizio. Un elemento a nostro avviso molto importante è rappresentato dalla previsione, tra l'altro, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, di un fondo per l'assunzione definitiva dei segretari comunali. (*Applausi*). Penso che questo sia, per chi governa i territori, un passaggio di fondamentale importanza.

Sono tante le sfide che attendono gli uffici pubblici, che da anni ormai si confrontano con difficoltà elevate che incidono spesso sulle direttrici che presentano grosse criticità. Penso al *turnover*, al ricambio generazionale, alla ricerca delle competenze, alla formazione, altro elemento fondamentale. Si è infatti ritenuto, con questo provvedimento, di intervenire anche considerando l'attuale contesto della pubblica amministrazione. Secondo i numeri recentemente illustrati dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), il personale dei Comuni si è ridotto di un terzo negli ultimi quindici anni, passando da 480.000 unità nel 2007 a 315.000 nel 2021. Tale riduzione è frutto del blocco del *turnover* per svariati anni e questo ha portato la pubblica amministrazione ad essere fortemente indebolita e molto fragile. Si è assistito, come abbiamo detto, a un depauperamento delle risorse in termini numerici negli ultimi dieci anni. La nostra pubblica amministrazione si è impoverita di 300.000 unità, ma io mi sento di parlare anche di depauperamento qualitativo: l'età media dei dipendenti pubblici sfiora i cinquant'anni, sei anni e mezzo in più rispetto al 2001. Attualmente il personale con più di 55

anni costituisce più del 37 per cento del totale. Gli *under 35* sono invece meno del 10 per cento, meno della metà sempre rispetto al 2001. Da qui l'esigenza di iniziare ad intervenire con questo testo per potenziare e stabilizzare organici e portare forze fresche all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il Governo ha annunciato la propria volontà di emanare un decreto riguardante il rafforzamento della pubblica amministrazione, abbiamo sperato in un provvedimento che andasse a potenziare la macchina amministrativa degli enti pubblici del nostro Paese. Abbiamo immaginato un piano straordinario di stabilizzazione delle migliaia di lavoratori e lavoratrici precari che lavorano alle dipendenze della pubblica amministrazione. La riforma della pubblica amministrazione rappresenta un tema fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese, soprattutto adesso che dobbiamo affrontare una sfida importante come quella del PNRR, che ci mette a disposizione importanti risorse. È chiaro a tutti noi che per farlo al meglio abbiamo bisogno di più personale, di persone qualificate, di dare sicurezza e stabilità ai lavoratori e alle lavoratrici della pubblica amministrazione. Ancora una volta, questo Governo ha deluso tutte le nostre aspettative. Questo decreto-legge rappresenta secondo noi un grande fallimento perché la riforma della pubblica amministrazione, quella che ci avete prospettato in pompa magna e che ci aspettavamo, non c'è dentro questo decreto. Non c'è un disegno di rafforzamento della pubblica amministrazione al fine di dare energia a tutti quei progetti che ci possono permettere di realizzare un Paese più innovativo e sostenibile, capace di offrire ai nostri giovani le opportunità che spesso, ormai, tristemente cercano all'estero. Eppure, considerando i numeri - 300.000 persone che andranno in pensione da qui al 2026, 700.000 nel 2030 - le poche assunzioni che avete scelto di fare riguardano i vertici dell'amministrazione e non la base.

Certo, è importante avere vertici all'altezza della pubblica amministrazione, ma soprattutto servirebbe una massiccia immissione di nuove energie, unita alla stabilizzazione di quelle figure che già nella pubblica amministrazione svolgono funzioni delicatissime. Il nostro giudizio sul decreto-legge in esame, pertanto, non può che essere negativo, anche perché abbiamo cercato di dare un contributo per migliorarlo; tuttavia, nonostante lo sforzo importante fatto da noi e dalle altre opposizioni per cercare di arrivare almeno alla stabilizzazione di una parte delle migliaia di precari della pubblica amministrazione, non c'è stato alcun cenno di disponibilità da parte della maggioranza. Vorrei ricordare in quest'Aula che le persone che lavorano per la pubblica amministrazione con un contratto precario e non stabile hanno il diritto di immaginare che questo lavoro possa avere una prospettiva e un futuro per loro stessi e per le loro famiglie. Mi chiedo, inoltre, che senso abbia che lo Stato investa nella formazione di questi lavoratori e lavoratrici se poi decidiamo di rinunciare al loro apporto e li mandiamo a casa una volta formati. Che senso ha mandare a casa queste persone e farne a meno nel momento più importante della vita politica e amministrativa del nostro Paese? Questo è un errore che l'Italia non può permettersi di fare. Penso ad esempio ai lavoratori dell'ufficio del processo e alla carenza di personale dei Comuni, che nella maggior parte dei casi lavorano con il 50 per cento dell'organico necessario.

In un momento delicato e al tempo stesso significativo come questo decidete di trasformare il presente decreto-legge in uno scontro ideologico con la Corte dei conti. È evidente, infatti, il tentativo di addebitare i vostri ritardi e le vostre incapacità nell'attuazione dei progetti del PNRR, tacciando di iperburocrazia il giusto compito di controllo concomitante della Corte dei conti; il tutto quando proprio pochi giorni fa la Struttura di missione del PNRR ci ha fatto sapere, con dati del 2023, quali sono le misure maggiormente a rischio.

Mentre si cerca di portare la discussione su temi teorici e ideologici, come nel caso del controllo della Corte dei conti, ci troviamo di fronte al fatto che rischiano di saltare, tra gli altri, l'investimento per strutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle Ferrovie del Sud, la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio

idrogeologico e l'investimento per la rinaturazione dell'area del Po, ma potrei andare avanti all'infinito da questo punto di vista.

In sintesi, l'idea che il rallentamento sul PNRR sia dovuto al fatto che la Corte dei conti esercita un controllo concomitante, oltre a essere falsa, è pure sbagliata. Mai avremmo potuto pensare che una norma che va a toccare i poteri di un organo costituzionale così importante potesse essere presentata di notte, attraverso un emendamento al decreto-legge, quasi di nascosto per sottrarla al dibattito parlamentare. Come si può non vedere che eliminare i controlli non è il modo per ripianare i ritardi che voi state accumulando sul PNRR? Noi riteniamo pertanto che intervenire come avete fatto sia un errore clamoroso.

Insomma, il provvedimento in esame nasce con l'intendimento di rafforzare la pubblica amministrazione, ma poi è diventato qualcosa di diverso, un altro decreto *omnibus*, eludendo così anche il richiamo del Presidente della Repubblica, che ha chiesto di limitare la prassi della decretazione d'urgenza, ormai consuetudine di questo Governo, e anche di evitare la tendenza ad inserire, in sede di conversione dei decreti-legge, un gran numero di emendamenti non pertinenti al tema originario. In sostanza, ciò che manca nel provvedimento è chiarissimo. Serviva intervenire sulla questione dei diritti e dei salari dei dipendenti pubblici, ma avete bocciato tutti gli emendamenti dell'opposizione per rimandare una discussione vera sulla pubblica amministrazione che dia prospettiva ai lavoratori e alle lavoratrici.

Concludo il mio intervento con un dato: il Forum pubblica amministrazione mette in evidenza che da qui al 2023 mancherà un milione di lavoratori e lavoratrici. Se non interveniamo ora ci ritroveremo con una gravissima carenza di organico e rischiamo il blocco della macchina organizzativa e amministrativa di questo Paese.

Rimandando le stabilizzazioni, il Governo si assume la responsabilità di non garantire un potenziamento adeguato della nostra capacità amministrativa e soprattutto spalanca la strada all'aumento delle esternalizzazioni e della privatizzazione di un numero sempre maggiore di servizi della pubblica amministrazione. Per tutti questi motivi, convintamente dichiaro il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghe e colleghi, per l'ennesima volta ci apprestiamo a convertire un decreto-legge senza che uno dei due rami del Parlamento abbia potuto esercitare le sue prerogative. Siamo ormai in un monocameralismo alternato, in cui un ramo lavora e l'altro si limita a una burocratica vidimazione. È una modalità che svilisce la democrazia parlamentare e che la svuota nella prassi.

Tuttavia, questa non è l'unica forzatura sul piano del metodo. Il decreto pubblica amministrazione è infatti il primo decreto-legge che arriva dopo l'incontro tra i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente della Repubblica. Secondo quanto riportato nelle Conferenze dei Capigruppo di Camera e Senato, l'oggetto dell'incontro è stato il richiamo a non abusare della decretazione di urgenza e a vigilare affinché il vaglio di inammissibilità e improponibilità degli emendamenti, che compete ai Presidenti delle due Camere, impedisse di trasformare i decreti in decreti *omnibus*.

Se il Presidente della Repubblica fa un rilievo formale in questo senso, è ancora più singolare che proprio il decreto pubblica amministrazione lo ignori così palesemente. E non solo lo ignora, ma addirittura viene proposto immediatamente un secondo decreto-legge, di analogo contenuto. Certamente l'abuso della decretazione di urgenza non è un fatto nuovo, tanto da essere stato oggetto di vigorose critiche proprio da parte di Giorgia Meloni quando era all'opposizione, critiche corredate dalla promessa che avrebbe fatto meglio una volta al Governo.

Oggi è al Governo, sostenuta da una maggioranza parlamentare che vanta numeri solidi, tanto alla Camera quanto al Senato, numeri che permetterebbero di votare agevolmente e celermente tutte le norme che il Governo propone, senza abusare della decretazione di urgenza, del monocameralismo di fatto e dei voti di fiducia. Una palese incoerenza, quindi, che ci porta a chiedere se la scelta della decretazione d'urgenza, corredata dal voto di fiducia, dipenda dal timore che la maggioranza non sia

così coesa, oppure se si tratti di un disprezzo sostanziale del ruolo del Parlamento.

Venendo al merito del decreto-legge, rispetto al quale, essendo stata posta la questione di fiducia, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto contrario, è deludente anche sul piano del merito, a fronte dell'altisonante obiettivo di rafforzare la pubblica amministrazione, si limita a misure spot ed è, nei fatti, una occasione mancata.

Il decreto prevede una mera e limitata serie di assunzioni e di stabilizzazioni in vari settori della pubblica amministrazione. Prevede di incrementare le dotazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, per lo più con la diretta collaborazione, evitando di rendere trasparente per quali tipi di figure e per fare cosa.

Il provvedimento, scritto con l'obiettivo di accelerare l'attuazione del PNRR, avrebbe invece dovuto intervenire sul cuore organizzativo della pubblica amministrazione, attuando quei passi avanti già delineati nelle riforme avviate dai precedenti Governi.

Alla pubblica amministrazione serviva un intervento davvero utile per la semplificazione amministrativa, per la digitalizzazione, l'ammodernamento organizzativo, la formazione e la valorizzazione del personale tramite percorsi di carriera e retribuzioni. Invece, il decreto è incapace di volare alto, rinunciando alla possibilità di trasformare la pubblica amministrazione e di renderla il motore per una efficace e tempestiva realizzazione del PNRR.

Gli unici elementi positivi sono alcune misure a favore delle nuove generazioni, come le facoltà assunzionali di giovani laureati, individuati su base territoriale, nel limite del 10 per cento e per sei mesi con apprendistato, oppure la possibilità di stipulare convenzioni con le università per individuare studenti con meno di ventiquattro anni, che abbiano concluso gli esami, da assumere con contratti di formazione e lavoro.

Tuttavia, il decreto-legge in esame resta sostanzialmente vuoto delle riforme necessarie ed è ancorato ad un contesto di pubblica amministrazione che non esiste più. È proprio con riferimento all'orientamento dei giovani verso il pubblico impiego che si delineano timide norme, sottese al pensiero debole, ritenendo ad esempio che basti migliorare la comunicazione, rendendo più accessibili le informazioni sui concorsi pubblici, o che sia sufficiente diminuire i tempi di pubblicazione dei bandi, nonché l'abrogazione di alcuni passaggi tecnici o amministrativi. In realtà, oggi non c'è confronto e non c'è competizione tra mercato del lavoro pubblico e mercato del lavoro privato, laddove il secondo è l'unico veramente competitivo, che riesce a riconoscere completamente e compiutamente il merito, anche in termini economici. Per coinvolgere talenti nella pubblica amministrazione, servono orientamento, servizi di *placement*, rafforzamento dei servizi di selezione del personale, opportunità di crescita di carriera e stipendi che premiano risultati ed impegno. I limiti di un modello orientato verso le selezioni centralizzate a livello nazionale, rispetto a quelle territoriali, si sono già visti con i *navigator* e con le figure professionali connesse al PNRR. Tali modalità di selezione hanno portato ad un altissimo numero di rinunce, alcune già in fase di prima assegnazione, molte altre solo dopo pochi mesi di lavoro. Anche sotto il profilo della attrattività e della capacità di mantenere la forza lavoro, i segnali sono fortemente contraddittori. Penso al costante ritardo dei rinnovi contrattuali, per cui è diventata la norma il fatto che si approvi il contratto collettivo nazionale di lavoro triennale quando il triennio di riferimento è già decorso, ma penso anche all'introduzione timida e tardiva di elementi di *welfare* aziendale e ai continui *stop and go* sullo *smart working*, che dovrebbe invece essere implementato nel rispetto di tutte le regole del lavoro agile.

Signor Presidente, per otto mesi avete parlato solo di cambio di *governance* del PNRR, raggiungendo l'unico obiettivo di rallentarne i processi. Avete parlato di rimodulazione dei *target*, senza presentare alcuna proposta in merito. Sostanzialmente si è soltanto perso tempo, ritardando il saldo della terza rata, con un nulla di fatto sui 27 obiettivi del secondo semestre 2023, che scadono alla fine del mese e la cui realizzazione compete interamente al Governo Meloni. Il PNRR è la più grande opportunità di crescita, di sviluppo, di risoluzione dei problemi strutturali che l'Italia abbia mai avuto e, invece, state riuscendo a trasformare una grande occasione in un problema e in uno scontro politico e di carattere istituzionale. Onorevoli colleghi, al Governo ci siete voi: portate a casa questi progetti, altrimenti assumetevi la responsabilità davanti al Paese e alle future generazioni. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, francamente ho apprezzato il modo con il quale è stata posta la questione di fiducia e l'Assemblea non ha ululato contro l'ennesima richiesta di questo tipo. È una sorta di rarità, rispetto a quanto accadeva in passato, quando al Governo c'erano altre forze politiche, e tali richieste venivano accolte quasi sempre con ironici applausi o con urla. Non c'è infatti nulla da ululare; c'è piuttosto da riflettere. C'è da riflettere forse su un meccanismo che non funziona più, su un bicameralismo così ingessato che, di fatto, ormai è dato per scontato che un provvedimento che viene assegnato in prima lettura alla Camera dei deputati non verrà analizzato al Senato e uno assegnato in prima lettura al Senato non verrà analizzato alla Camera dei deputati.

Quello che stupisce, in un certo senso, è anche la rassegnazione che c'è nei colleghi senatori al fatto che questa sia la normalità, tanto quasi da non denunciarlo più. Invece noi lo denunciavamo con forza, perché era oggetto di una riforma costituzionale che è stata bocciata, anche grazie al voto contrario dell'attuale maggioranza al governo, che quindi mi aspettavo facesse esattamente l'opposto una volta andata al governo. Invece, si è tranquillamente accomodata in questo malcostume. Allora, non parliamo più nel nostro Paese di bicameralismo e diamo veramente fuoco alle polveri delle riforme costituzionali in modo serio e completo.

È stata posta la questione di fiducia su un provvedimento che francamente non pensavamo arrivasse così. Non pensavamo arrivasse un decreto-legge sulla pubblica amministrazione, dato che è uno dei cardini che abbiamo negoziato con l'Europa per ottenere i fondi del PNRR: una pubblica amministrazione più moderna, efficace e semplice. Forse, quindi, una simile visione non spetta a un decreto-legge, ma più a un disegno di legge, ad una delega al Governo in materia di pubblica amministrazione, anche perché quei criteri di efficienza e semplicità in questo decreto non li vediamo. Non vediamo quel cambio di prospettiva che probabilmente l'Europa ci chiede.

La nostra macchina amministrativa è complicata ed è uno dei motivi per il quale facciamo difficoltà a rispettare i bandi di gara, i termini che l'Europa ci dà, la possibilità di spendere le risorse europee. Oggi c'è un tema che voi come maggioranza ponete sul tavolo delle riforme, quello dell'autonomia differenziata, ma siete consapevoli di quanta fatica facciano gli enti locali nel rispettare i termini dei bandi del PNRR? (*Applausi*). I piccoli Comuni non ce la fanno, non solo per mancanza di numero di tecnici che affrontano i *dossier*, ma perché i *dossier* sono troppo complicati per i nostri piccoli Comuni. Sono complicati per le città metropolitane come Roma, Milano e Torino, figuriamoci per i piccoli Comuni. E voi volete accentrare ancora di più le competenze a livello locale, quando ci aspettavamo, per esempio, che in questo decreto-legge si ponesse l'accento sulla formazione della nuova classe dirigente.

Ha ragione il collega Patton che mi ha preceduto: la pubblica amministrazione che voi disegnate in questo decreto è vecchia, non è più attuale, perché oggi c'è maggiore digitalizzazione, perché oggi ci chiedono e si richiedono nuove competenze. Eppure, la formazione di chi va a rivestire il pubblico impiego è esattamente uguale a quella degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta, cioè concorsi pubblici e basta, come se fossero l'unico modo per selezionare una classe dirigente competente a dare risposte al Paese. Non ci stupiamo poi che ci vogliano sei mesi per fare la carta d'identità, perché evidentemente tra una pubblica amministrazione che va ancora a timbri e quella che dovrebbe andare con l'intelligenza artificiale tutto si blocca completamente. (*Applausi*).

Io speravo che si vedesse una strada verso quella che in Francia ormai c'è da secoli, con l'*école publique* la formazione del pubblico dirigente, perché la soluzione non è solo nell'aumentare le risorse, ma nel formare veramente. Oggi, nei nostri Ministeri si fa fatica a dare risposta alle domande poste dal PNRR. Noi presentiamo emendamenti e ascoltiamo spesso pareri che - spero mi perdonerà chi mi sta ascoltando - non sono completamente corretti, perché oggi c'è una classe di amministratori pubblici e persone che lavorano nel pubblico impiego anziana, che si è formata secoli fa, che ha una grandissima esperienza sul campo, ma che spesso è lontana dalle nuove regole e ragiona ancora come quando è entrata a far parte della pubblica amministrazione. Parlo di un Ministero su tutti: il Ministero che fu

della transizione ecologica e adesso è dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Gran parte delle persone che fanno parte della classe dirigente appartiene a un mondo in cui l'ambiente doveva essere tutelato e basta; oggi invece sull'ambiente si crea una narrazione giusta e positiva di un nuovo tipo di economia.

Queste due narrazioni non vanno d'accordo e lo si vede nei pareri dati sugli emendamenti, che dovrebbero andare verso la produzione economica, da una parte, mentre continuiamo a ricevere pareri negativi sulla tutela e sulla "incontaminazione" dell'ambiente, come se nulla fosse scritto nel PNRR in merito alla transizione ecologica.

Questo decreto, allora, non è per la pubblica amministrazione; è un decreto che stabilizza una parte dei lavoratori, non tutti, e che dà un piccolo sollievo, non tutto, alle amministrazioni che sono rimaste indietro nel tempo a livello di personale qualificato, ma tutto qui.

C'è da dire che, in tema di ritardi del PNRR, uno dei maggiori riguarda proprio la riforma della pubblica amministrazione che dall'Europa si aspettano. Fa molto di più, per quanto riguarda la semplificazione nella pubblica amministrazione, la riforma Nordio, con il tentativo di cancellazione del reato di abuso d'ufficio, che questo decreto che parla di pubblica amministrazione.

Sorprende, d'altronde, che un argomento così delicato sia stato frazionato in tantissimi decreti. Oltre al decreto in esame, ce n'è un altro *omnibus* in arrivo; c'è appunto la riforma della giustizia del ministro Nordio, come se non ci fosse da parte vostra una visione di pubblica amministrazione, ma ci fosse uno spezzatino indiscriminato, che non so quanto può far bene al Paese per realizzare gli obiettivi che ci eravamo posti e che avevano portato l'Europa a darci per così dire fiducia nell'assegnazione delle risorse del PNRR.

Vi siete concentrati sulla Corte dei conti. Noi vi abbiamo detto che c'era una parte che riguardava la Corte dei conti già prevista dai Governi Conte e Draghi. Vi abbiamo detto, ancora, che considerare il controllo concorrente come unico elemento di ritardo francamente era eccessivo, ma vi abbiamo anche tolto l'alibi. Non vi abbiamo criticato, come hanno fatto altre forze di opposizione su questo tema, ma vi abbiamo detto che, se quello per voi era l'elemento di tappo, per noi era invece un elemento che poteva aiutare la pubblica amministrazione, perché poi è il funzionario che deve firmare e deve essere sicuro di aver fatto tutto secondo i crismi. Da questo punto di vista, forse la Corte dei conti, che controlla il procedimento mentre lo stesso è in corso, può dare maggiore sicurezza che non un controllo finale, per cui, se le cose non sono andate bene, il controllo finale si sostanzia poi necessariamente in una sanzione anziché un buffetto come invece può accadere se il controllo è concorrente. Voi avete sostenuto che quello era un tappo e noi non vogliamo che i tappi esistano nel nostro Paese e vi abbiamo criticato molto meno rispetto alle altre forze di opposizione.

Dalla lettura di questo decreto-legge, dubito però che solamente il fatto di avere eliminato i controlli della Corte dei conti possa fare la differenza da qui alla fine del tempo previsto per l'attuazione del PNRR e per la realizzazione di tutte le opere in esso indicate. Temo che i ritardi, invece di diminuire, aumenteranno, così come, anziché ridursi, aumenteranno le critiche da parte degli enti locali.

Per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, c'è stato un ampio dibattito in Commissione, per cui mi limito ad annunciare il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, io definisco questo decreto "decreto fallimento", perché con esso avreste dovuto potenziare la pubblica amministrazione, mentre avete certificato il vostro fallimento nella gestione del PNRR: partiamo da questo (*Applausi*). Lo avete certificato, quando avete deciso di silenziare il controllo concomitante della Corte dei conti, ma spieghiamo cosa è successo.

La Corte dei conti ha certificato che dei 32 miliardi del PNRR che bisogna spendere nel 2023 avete speso poco più di un miliardo. Voi cosa avete fatto? Con un *blitz* notturno - come fate spesso - in

Commissione alla Camera avete deciso di abolire il controllo concomitante, che è previsto proprio per valutare l'efficienza e l'efficacia dell'uso delle risorse finanziarie. Ma sapete qual è la cosa più surreale? È che negli archivi del Senato c'è ancora il vostro disegno di legge, a firma Fazzolari, un vostro Sottosegretario, che chiedeva di potenziare questo stesso controllo concomitante che oggi state abolendo. (*Applausi*). Oggi questa cancellazione serve per mascherare il fallimento nella gestione del più grande piano di investimenti pubblici che l'Italia abbia mai avuto a disposizione.

La dinamica è sempre la stessa: voi non riuscite a fare le cose, voi fallite e la colpa è di qualcun altro. Oggi la colpa è della Corte dei conti; ieri era del presidente Conte e del MoVimento 5 Stelle, che hanno fatto arrivare troppi soldi in Italia. In legge di bilancio, la colpa dell'aumento dei prezzi dei carburanti era dei benzinai e non del fatto che voi non avete rinnovato lo sconto sulle accise. Nel cosiddetto decreto-legge bollette, la colpa era dell'autorità di regolazione per l'energia, quando invece non avete riproposto gli aiuti per le famiglie e per le imprese.

Questo vostro fallimento lo si legge anche dai dati macroeconomici, dal quadro più ampio nel quale è inserito il PNRR. Da giorni state esibendo stime trionfalistiche sull'aumento del PIL del +1,2 per cento, secondo l'Istat, ma vi chiedo: l'avete letto, quel documento Istat? Perché non c'è nulla di trionfalistico; anzi, le prospettive economiche per il 2023 e il 2024 sono molto preoccupanti e forse il ministro Giorgetti se n'è accorto, visto che in una nota ieri ha parlato di crescita come un miraggio, quindi si rende conto che in questo momento non possiamo parlare di crescita. Il rapporto Istat dice proprio questo, perché attesta innanzitutto che c'è un rallentamento della crescita: l'1,2 per cento di oggi segue infatti il 3,7 per cento di crescita del 2022 e il 7 per cento di crescita del 2021. Anche un bambino comprende che passare dal 7 per cento al 3 e poi all'1 per cento vuol dire rallentare la crescita. (*Applausi*). Il dato più preoccupante di quel rapporto Istat è il crollo della produzione industriale: -7,2 per cento nella produzione industriale ad aprile, che per un Paese manifatturiero come l'Italia è un dato gravissimo. Ma neppure ve ne accorgete. (*Applausi*).

Il rallentamento della crescita è innescato anche dal ridimensionamento delle agevolazioni edilizie, soprattutto del superbonus. Poi l'Istat vi mette in guardia anche da un'ulteriore restrizione monetaria che può arrivare dalla BCE, e quindi da un ulteriore aumento dei tassi e delle rate dei mutui. Ma anche a tale proposito non state facendo nulla per supportare i cittadini che non riescono più a pagare le rate dei mutui. Quindi, se sapeste leggere quel rapporto Istat, capireste che esso evidenzia che senza il PNRR noi oggi saremmo certamente in recessione, perché in quel 1,2 per cento di crescita lo 0,8 per cento viene proprio dal PNRR: questo lo dice il vostro DEF, il vostro Documento. (*Applausi*). Non sapete neppure leggere i vostri numeri.

A proposito di edilizia, vi chiedo anche di leggere la ricerca che è stata pubblicata, tra gli altri, proprio dal consigliere economico del ministro Giorgetti, secondo cui il superbonus ha avuto un effetto positivo sulla crescita del PIL, sugli investimenti e sulla riduzione del debito pubblico, perché nell'ultimo biennio il rapporto debito-PIL si è ridotto di 11 punti. Questo perché abbiamo capito, a differenza vostra, che se siamo in pericolo di recessione bisogna investire sulla crescita e non tagliare le spese. (*Applausi*).

Voi invece avete scelto l'austerità e avete tagliato i servizi ai cittadini. Avete tagliato *in primis* alla sanità: infatti, in base al vostro DEF, nel 2025 investiremo in sanità il 6,2 per cento del PIL, meno di quello che si investiva prima della pandemia. Ma non avevamo detto che bisognava raggiungere l'8 per cento del PIL? Ma non li leggete gli appelli del presidente dell'Ordine dei medici e del presidente della Fondazione GIMBE? Bisogna investire in sanità, questa è la vera emergenza del Paese, altro che emergenze inventate. (*Applausi*).

Mettiamo un commissario per le liste d'attesa in sanità e investiamo per assumere personale sanitario. L'allarme lanciato ieri dal presidente dell'Ordine dei medici è che, a breve, altri 10.000 medici lasceranno la sanità pubblica per andare a lavorare nel privato, perché non state facendo altro che gonfiare sempre di più la sanità privata. Evidentemente questo è il vostro disegno: indebolire il servizio sanitario pubblico e incrementare le risorse per il servizio sanitario privato, in modo che chi può pagare si cura, mentre chi non può pagare deve aspettare mesi in lista d'attesa e, quando finalmente farà quella visita, probabilmente non avrà più modo di essere curato. Di questo voi siete

responsabili. Avete tagliato in sanità, avete tagliato tutti gli investimenti in edilizia e in innovazione tecnologica, avete bloccato la cessione dei crediti, quando gli Stati Uniti hanno appena approvato un maxi-piano di investimenti in transizione ecologica basato tutto sulla cessione dei crediti.

Questo, oltre ad essere il decreto fallimento nella gestione del PNRR, è il decreto intolleranza verso tutti gli organi di controllo e le autorità di controllo che garantiscono la trasparenza. (*Applausi*). Questa è la volta della Corte dei conti; in precedenza vi siete scagliati contro Bankitalia, quando ha espresso dubbi sulle coperture per la legge di bilancio, contro l'ANAC, quando ha manifestato perplessità sul nuovo codice degli appalti, e addirittura contro il Servizio studi e il Servizio del bilancio del Senato, che hanno detto di fare attenzione al profilo economico del progetto di autonomia differenziata. Quando vi abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva per presentare i numeri di quel progetto ai cittadini (e non solo al Parlamento), ci avete negato anche questo.

Questo è anche il decreto della solita bulimia di poltrone e di potere che avete, perché gran parte delle risorse saranno impiegate per assumere nuovo personale nei Ministeri. Ma io vi chiedo, anche qui: perché volete potenziare ancora di più i Ministeri, se con l'autonomia differenziata gli state togliendo potere? (*Applausi*). Concentrate le risorse sui territori, sulle amministrazioni locali e solo su quello. Avete anche abolito una legge che avevamo fatto nel 2019 per la programmazione del fabbisogno di medici specialisti; avete trasformato quella struttura, che era importantissima per programmare gli specialisti che servono in base al fabbisogno di salute, in una direzione del Ministero. Avete commissariato ISMEA e CREA, che sono due enti di supporto importanti per gli agricoltori.

Oggi il nostro voto sarà convintamente contrario, perché siamo contrari alla vostra mancanza di visione, alla vostra politica dei bavagli, ai vostri reati creati *ad hoc* per intimorire i cittadini (*Applausi*), alla vostra politica di spartizione del potere. Però i cittadini se ne stanno accorgendo, perché - come diceva Lincoln - non si possono ingannare tutti per sempre. Se ne stanno accorgendo, perché ci sono i ragazzi nelle tende fuori dalle università, perché ci sono gli ecoattivisti che vi dicono di invertire la vostra strategia climatica, perché - le chiedo solo un minuto, Presidente, e concludo - ci sono manifestazioni in tutta Italia a sostegno della sanità pubblica, perché sabato con noi in piazza c'erano 20.000 persone a chiedere di mettere fine al precariato. (*Applausi*). E anche quella piazza avete provato a strumentalizzarla, utilizzando parole che erano sulla cittadinanza attiva. Proprio voi, che invece parlate convintamente di tasse come pizzo di Stato, di sostituzione etnica, di metadone di Stato riferendovi al sostegno ai deboli. (*Applausi*).

Proprio voi che avete creato il vostro consenso sulla rabbia e sull'odio sociale, alimentando quella distanza, oggi quasi incolmabile, tra istituzioni e cittadini. Voi siete questo. Noi invece siamo quelli che hanno sempre lavorato per il bene comune, che hanno portato il Paese fuori dalla pandemia mettendo assieme tutte le energie positive. Noi vogliamo che i cittadini diventino attori del cambiamento che vogliono vedere. Noi siamo questo e per questo noi votiamo contro il provvedimento. (*Applausi*).

[PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quando sentiamo parlare di pubblica amministrazione, che ognuno di noi, ogni cittadino abbia una reazione psicologica diversa in base a quello a cui pensa e che ritiene pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione infatti è tutto, è qualsiasi cosa, dal livello centrale a quello più periferico, dai servizi più basilari per i cittadini alle cerimonie pubbliche. Tutto è pubblica amministrazione, dalla cosa più fondamentale per la vita quotidiana a quella che magari è distante anni luce dalla vita quotidiana dei nostri cittadini; reazioni positive o molto negative in base alla percezione che ognuno ha dei servizi che ha ricevuto dalla pubblica amministrazione e di quale amministrazione si tratti.

Questo provvedimento che è molto eterogeneo e che parla di diverse pubbliche amministrazioni, che quindi che si rivolgono anche a fasce diverse della nostra popolazione e per servizi completamente diversi, ha un obiettivo fondamentale, anche se ovviamente non può risolvere tutti i problemi che sono stati creati soprattutto nell'ultimo decennio abbondante, ma anche prima; problemi che sono nati - direi quasi contemporaneamente - nella pubblica amministrazione intesa come "macchina" e nella pubblica

amministrazione intesa come politica. Se ci pensiamo, abbiamo vissuto degli anni in cui c'è stata una denigrazione sia della figura del dipendente pubblico sia della figura del politico, inteso come persona che si approfitta dei soldi dello Stato. Ne abbiamo sentite di ogni e non mi sembra il caso di ripetere quello che è stato detto in tanti anni.

L'antipolitica e la cattiva immagine della pubblica amministrazione, che ci sono state in certi periodi della nostra storia recente, hanno fatto sì che ci sia stato un allontanamento da parte dei cittadini da entrambe le parti, e quindi nei confronti della politica e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, più o meno in base all'amministrazione di cui parliamo.

Il provvedimento, grazie ai cospicui contributi del PNRR, cerca di risolvere alcuni problemi, realizzando una parte di riforma che deve andare verso il riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, perché essa lavora più velocemente, con una burocrazia minore e in modo più snello, dato che i dipendenti delle diverse pubbliche amministrazioni hanno un modo di lavorare più veloce e più produttivo, senza dimenticare la loro stessa vita. Abbiamo visto il fondamentale contributo che hanno dato le pubbliche amministrazioni (penso soprattutto ai Comuni, anche a quelli piccoli) con la pandemia e anche nell'attuazione del PNRR, affrontando problemi enormi legati a quanto detto in precedenza. Da una parte, si è pensato al blocco del *turnover*, con l'impossibilità di assumere personale per contenere la spesa e poi, dall'altra parte, si è assistito al taglio del numero dei politici anche a livello locale e all'allontanamento del politico dal cittadino e dal territorio. Adesso ne subiamo le conseguenze nel momento in cui invece ci serve una pubblica amministrazione, sia centrale che soprattutto periferica, che funzioni bene e dia risposte veloci, anche e soprattutto dopo il periodo pandemico e con il PNRR in corso.

Non vi farò un riassunto di tutto quello che c'è nel provvedimento perché si tratta di misure completamente diverse le une dalle altre e appare difficile fare un discorso omogeneo. Ci sono però dei punti importanti che secondo me sono da ricordare. Abbiamo per esempio, con un emendamento passato alla Camera, previsto la possibilità di trattenere in servizio il personale dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. E ciò è fondamentale soprattutto in questo momento storico, nel quale bisogna avere persone preparate che riescano a gestire la fase del PNRR.

Una cosa importantissima di cui si parla poco è la possibilità contenuta nel decreto di assumere con contratto di apprendistato, per la durata di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale e di stipulare delle convenzioni con le università per individuare studenti di età fino ai ventiquattro anni che abbiano concluso gli esami da assumere con contratti di formazione e di lavoro. Il pubblico si avvicina così al mondo dell'università, si avvicina ai giovani. Non dimentichiamo che l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione oggi è di cinquant'anni e dobbiamo assolutamente invertire la tendenza e fare in modo che sempre più giovani vogliano entrare in una pubblica amministrazione che abbia un modo di lavorare più agevole e più veloce e che lavori anche bene con il mondo privato, perché il connubio pubblico-privato è fondamentale.

È previsto lo sblocco di circa 3.000 nuovi posti di lavoro per quanto riguarda le Forze dell'ordine, per il ruolo cruciale che hanno soprattutto a livello locale come ausilio dell'amministrazione locale. È previsto il potenziamento dell'organico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e anche delle assunzioni straordinarie per i Vigili del fuoco, con un'attenzione particolare per le Capitanerie di porto e la Guardia costiera. Abbiamo introdotto l'utilizzo del *taser* anche nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, perché è molto importante garantire maggiore sicurezza nelle nostre amministrazioni. Mi auguro sinceramente, da sindaco di un piccolo Comune, che questa possibilità venga allargata anche ai Comuni più piccoli, per la sicurezza soprattutto dei nostri agenti di polizia che evitano di impugnare un'arma quando non sono assolutamente nella condizione di emergenza che li obbliga a farlo.

Abbiamo previsto anche l'inserimento della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria con dei concorsi per il reclutamento del personale per il Dipartimento per le disabilità. Ci sono quindi interventi che toccano tanti aspetti e tanti settori importanti della nostra pubblica amministrazione, con l'obiettivo importantissimo di migliorare l'erogazione dei servizi, che deve essere raggiunto - da una parte - attraverso la riqualificazione del personale già esistente e - dall'altra parte - attraverso un

ricambio generazionale fondamentale per garantire i servizi che vogliamo offrire ai nostri cittadini. Questa non è la prima pietra che poniamo per il ricambio generazionale, perché questo *turnover* è stato avviato nel 2019 proprio dal ministro Bongiorno ed è stato aiutato anche da quota 100.

I piccoli Comuni, che sono il fiore all'occhiello delle nostre pubbliche amministrazioni, sono gli enti percepiti come più vicini al cittadino, per cui i sindaci, gli amministratori, ma anche i dipendenti e i segretari comunali vivono la quotidianità della vita pubblica probabilmente in un modo già molto più snello rispetto alle amministrazioni centrali, ma anche con molte più difficoltà e molte più criticità da superare. Per queste ragioni, abbiamo previsto più risorse per le assunzioni a tempo determinato grazie al PNRR e, dove non fosse stato possibile utilizzare tali risorse in particolare per gli uffici tecnici, resta la possibilità di utilizzare per i Comuni dette somme non spese nel 2022 anche per l'anno 2023.

L'avanzo delle somme non erogate può essere un aiuto per la retribuzione e il trattamento economico dei segretari comunali che in questo momento sono sempre carenti. Si sta quindi facendo tanto: con questo decreto diamo la possibilità di prorogare anche il tempo di servizio dei vicesegretari comunali, ma è un problema ancora da risolvere con qualche piccolo aiuto anche a livello economico.

Ovviamente non entro nel merito di tutti i provvedimenti. Dico semplicemente che come politici abbiamo una grossa responsabilità, perché il danno all'immagine della pubblica amministrazione è stato fatto anche dalla politica. Bisogna ottenere un riavvicinamento dei cittadini con queste ed altre riforme e garantire che anche i dipendenti comunali e gli amministratori pubblici locali prestino maggiore attenzione. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti sulla stessa barca. Noi che siamo qui dentro, per arrivare fino all'ultimo lavoratore dei piccoli Comuni, quelli con poche decine di abitanti, passando dalle scuole e dagli ospedali, siamo tutti parte della pubblica amministrazione: ognuno si occupa del settore di cui ha più competenza e lavora nelle proprie Commissioni o sul territorio. È importante rivalutare il ruolo della pubblica amministrazione, perché nel momento del bisogno ci accorgiamo di cosa significhi avere pubbliche amministrazioni non immediatamente operative o impossibilitate a livello di risorse umane o economiche, a garantire i servizi, soprattutto quelli essenziali ad ogni livello, ai cittadini.

Facciamo tutti uno sforzo e credo che la politica abbia tanto da fare in questo senso. Con il PNRR abbiamo tanti fondi per le amministrazioni locali e centrali da utilizzare: facciamolo bene, facciamo sempre l'interesse dei nostri cittadini e dei nostri territori. Esprimo quindi il voto favorevole a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il Gruppo PD voterà contro il provvedimento discussione per varie ragioni.

La prima e più grande ragione è che il decreto-legge muoveva dall'intenzione di fare qualcosa di concreto per rafforzare la pubblica amministrazione nel nostro Paese. Al contrario, noi crediamo che esso rafforzi non la pubblica amministrazione, ma i nostri dubbi sulla capacità della maggioranza e del Governo di avere un'idea di come si possa potenziare la pubblica amministrazione in Italia e di come in Italia si possa far funzionare meglio la macchina dello Stato. Tali dubbi escono rafforzati in maniera pesante, perché in questo provvedimento non soltanto non vediamo - ve lo diciamo con rammarico, e non con soddisfazione - una soluzione organica dei maggiori problemi che la pubblica amministrazione italiana ha di fronte, ma nemmeno un inizio serio di soluzione. Sarebbe già stato abbastanza e invece non se ne scorge traccia.

Il provvedimento appare costituito da una serie di scelte di corto respiro e frammentarie, quando invece sarebbero state necessarie scelte lungimiranti, strutturali e corrispondenti a una strategia di rafforzamento di lungo periodo della pubblica amministrazione nel nostro Paese.

È ormai noto quali siano i maggiori problemi che la pubblica amministrazione ha in Italia, ci sono tanti studi. I problemi non sono nati ieri, ma sono di antica data e sappiamo che i principali hanno a che vedere con una carenza di organico che nel corso degli anni si è fatta molto pesante; un'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione troppo elevata; una quantità di precari tra le più alte a livello europeo. Io non darò dati da questo punto di vista, perché lo hanno già fatto molto bene ieri per

il nostro Gruppo le senatrici Zambito e Furlan, che sono intervenute sul provvedimento. Infine, abbiamo un problema serio di ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro: una situazione che genera incertezza e demotivazione e non mette la nostra macchina pubblica nelle condizioni di svolgere il proprio compito nella maniera più efficiente possibile. Ciò, inoltre, non soltanto impedisce alla pubblica amministrazione di affrontare bene gli impegni ordinari - già non sono pochi - ma la rende assolutamente lontana dalla possibilità di affrontare adeguatamente l'impegno straordinario che oggi sta di fronte a noi e che è di importanza assoluta per il nostro Paese. Mi riferisco, cioè, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per favorire una buona attuazione del PNRR, cioè per far sì di spendere tutto in tempo e bene, una delle misure necessarie era il varo di un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione; un piano che tenesse conto delle differenze esistenti nel nostro Paese, tra territorio e territorio, tra comparto e comparto.

Non si è visto nulla di tutto questo in questo provvedimento, né - mi spiace dirlo - vi sono segnali che vedremo qualcosa del genere in provvedimenti che stanno per arrivare o che sono in fase di concepimento.

Una delle cose che io credo debba essere detta in un intervento in dichiarazione finale sul decreto in esame è anche il fatto che in questo Paese, soprattutto nelle ultime settimane, si parla molto di riforme istituzionali. Io penso che due riforme istituzionali siano tra le maggiori e più necessarie nel nostro Paese. Una è il rafforzamento strutturale della pubblica amministrazione, cioè della capacità dello Stato di spendere bene, di progettare bene, di corrispondere alle esigenze dei cittadini. E vediamo che, da questo punto di vista, il Governo fallisce completamente la prova: inanella insuccessi e passi falsi e non riesce a fare niente di concreto.

L'altra grande riforma istituzionale della quale avremmo bisogno è quella di ridurre il patologico ricorso alla decretazione d'urgenza per fare legislazione. Io avevo sentito, dai rappresentanti di questo Governo, delle rassicurazioni alle quali ho cercato di credere all'inizio della vita del nuovo Esecutivo. Ci era stato detto più o meno quanto segue: siamo il primo Governo che nasce da una indicazione chiara degli elettori da molti anni a questa parte; anche grazie alle divisioni dei nostri avversari, con poco meno del 45 per cento dei voti abbiamo preso il 60 per cento dei seggi; abbiamo una comoda e larga maggioranza nei due rami del Parlamento; potremo rispettare di più le prerogative del Parlamento, ricorrere meno alla decretazione d'urgenza, ricorrere meno ai voti di fiducia, instaurare finalmente un rapporto più corretto tra Parlamento e potere esecutivo.

Questo film nessuno lo sta vedendo. Non è in programmazione su alcuno schermo. Nonostante questa maggioranza sia davvero la più larga in Parlamento, in termini di prevalenza di seggi, da tantissimi anni a questa parte, quello in esame, non conto male, è il venticinquesimo decreto portato in conversione. Siamo a una media che supera i quattro al mese: non si è fatto tanto neanche durante la pandemia, periodo di emergenza durante il quale il ricorso ai decreti era più naturale e più spiegabile. *(Applausi)*.

Il mio appello è il seguente. Dato che si discute di riforme istituzionali, volete, per favore, dirci quale idea avete per risolvere il problema? Soprattutto, volete dirci se lo ritenete un problema? Noi, infatti, non siamo impauriti da una discussione su come si rende più razionale la forma di Governo in Italia. Io, perlomeno, non ho questo timore. Pensare, però, di poter fare una discussione su come si rende più forte la forma di Governo nel nostro Paese senza discutere di come si ripristina un minimo di dignità del Parlamento nell'esercizio dei suoi poteri legislativi e di controllo è una provocazione. *(Applausi)*.

Quale proposta avanza il Governo per ridurre, per esempio, il ricorso alla decretazione d'urgenza? C'è un'idea? C'è un briciolo di idea? Noi non vediamo niente di tutto questo. Aspettiamo fiduciosi, ma con una fiducia decrescente.

Infine, questo provvedimento merita una forte critica, perché contiene il famoso, anzi famigerato, emendamento che abolisce il controllo concomitante della Corte dei conti per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Io non mi soffermerò tanto sul merito tecnico dell'emendamento, perché è già stato detto molto alla Camera. Del resto, questo provvedimento è arrivato qui in Commissione a quattro giorni dai due mesi dalla sua pubblicazione. Non si possono fare molti approfondimenti. Si può però dire che, anche alla luce delle discussioni sulle ultime pseudo-

riforme della giustizia, che nelle ultime ore ci stanno impegnando e dividendo, l'emendamento sulla Corte dei conti è rivelatore. Esso rivela due tendenze specifiche, peculiari della maggioranza di Governo e dell'Esecutivo. La prima è il tentativo di individuare dei capri espiatori sui quali gettare la colpa dei propri *flop*. C'è un *flop*? Invece di assumersene la responsabilità e di migliorarsi, si cerca qualcuno, possibilmente un'autorità di controllo, su cui scaricare la responsabilità dell'insuccesso che si sta registrando. Questo è vero per la giustizia ed è vero per la Corte dei conti.

L'altra tendenza che vediamo in atto è una allergia ai controlli di legalità (*Applausi*), come se essi, nel nostro Paese, invece che un'opportunità e uno sprone, fossero un fastidio, un problema. Onorevoli colleghi, non va bene: lo abbiamo visto con la Corte dei conti, lo stiamo vedendo con la giustizia, l'abbiamo visto con le dichiarazioni sull'ANAC. Credo di poter dire sinceramente che in Italia non c'è bisogno di meno controlli, ma c'è bisogno di meno confusione, di idee più chiare e di maggiore concretezza. C'è bisogno di ricorrere meno a una costruzione continua di propaganda per gettare fumo negli occhi dei cittadini, senza che, dopo tutto questo getto di fumo, resti nelle mani delle famiglie e delle imprese qualcosa di concreto.

Infine, dato che bisogna essere conseguenti quando si chiede il potenziamento della pubblica amministrazione, credo si debba dire con forza che potenziare la pubblica amministrazione costa, che servono risorse e senza una politica di sviluppo le risorse non ci sono. Le risorse però non ci sono non soltanto se non si fa un'adeguata politica di sviluppo, che oggi significa soprattutto far procedere bene il PNRR e dare l'idea che lo si vive non come una zavorra, ma come un'opportunità. Per avere risorse, oggi, occorre anche non sguarnire il fronte del recupero dell'evasione fiscale e del potenziamento delle entrate. Da questo punto di vista state facendo, in termini ideologici, dei danni pazzeschi (*Applausi*). Ne cito soltanto tre: il primo danno è nella legge di bilancio, con i condoni e le sanatorie, ed è la cosa peggiore che si possa fare in termini di danno alla lotta contro l'evasione fiscale. Il secondo esempio è la dichiarazione in campagna elettorale sul recupero dell'evasione fiscale come pizzo di Stato (*Applausi*). È indicibile la conseguenza negativa che tali dichiarazioni, tra l'altro provenienti dal livello più alto del Governo, generano sui micro-comportamenti quotidiani di tutti coloro che non vogliono saperne di un rapporto onesto col fisco. Infine ieri, come ciliegina sulla torta, il ministro Nordio, non pago dei danni fatti con le misure sulla giustizia, che ci metteranno in scontro con l'Europa e paralizzaranno probabilmente l'attività parlamentare per mesi, ci ha fornito la sua idea di come si debba affrontare l'evasione fiscale nel nostro Paese, e cioè non con seri processi contro chi dionestamente ruba risorse a chi paga le tasse, ma con la giustizia conciliativa. Cioè, l'idea geniale è che, verso chi non paga le tasse e non fa il suo dovere, non si deve condurre un'azione di repressione, ma ci si deve mettere d'accordo e si deve venire a patti con la disonestà. Fermatevi, perché questa cosa è dannosa moralmente ed economicamente; farà venir meno tante entrate e, se vengono meno tante entrate, avremo tutti meno risorse per modernizzare il Paese in generale, e anche per modernizzare e potenziare, in particolare, la pubblica amministrazione. (*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*Fdi*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, riteniamo che il provvedimento che stiamo per votare sia particolarmente importante. Vogliamo dunque ringraziare il ministro Zangrillo e tutto il Governo perché il provvedimento risponde a una visione strategica della pubblica amministrazione, per il suo potenziamento e rafforzamento, sostanzialmente integrandosi con il decreto che il Governo ha approvato successivamente, su tutti i comparti della pubblica amministrazione; pubblica amministrazione che viene rivitalizzata dopo anni di blocco del *turn over*, di blocco delle assunzioni, di mancanza di ricambio generazionale e di demotivazione complessiva.

È un potenziamento della pubblica amministrazione che coinvolge - come dicevo - comparti strategici. Pensiamo al tema della sicurezza urbana: questo è uno dei tanti impegni programmatici su cui stiamo dando quelle risposte per le quali ci eravamo impegnati. Ci sono 2.100 assunzioni nel comparto delle Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera); vi è l'introduzione della carriera di medico nella Polizia penitenziaria, intervenendo su un settore estremamente delicato, sul quale credo che tutti dovremmo impegnarci per un miglioramento e un

rafforzamento delle condizioni generali e dell'equilibrio all'interno delle carceri, dando alla Polizia penitenziaria degli strumenti fondamentali, come appunto accade con questo decreto.

Sempre sul tema della sicurezza, vi è l'estensione dell'utilizzo del *taser* anche ai piccoli Comuni, perché - come abbiamo sempre detto - la sicurezza non è un fattore secondario, ma è un elemento centrale di tutela dei soggetti deboli, delle persone che meritano di sentirsi sicure all'interno delle loro città e della loro comunità.

Viene resa possibile anche l'assunzione dei segretari comunali nei piccoli Comuni: questo è un altro dei temi e delle battaglie su cui ci eravamo impegnati.

Ovviamente farò solo degli esempi, perché sono davvero tantissimi i settori su cui si interviene: penso al tema dello sport. Viene rafforzato "Sport e salute", dandogli nuove competenze sulla ricerca dei fondi sociali europei, sul lavoro e sugli altri fondi comunitari e naturalmente sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Vi sono importanti interventi sulla pubblica istruzione e sulla mobilità degli organici, che sono stati compiutamente e ampiamente illustrati dai colleghi Melchiorre e Bucalo nella discussione generale: anche questo è un tema fondamentale e strategico. Vi sono nuove funzioni - penso ad esempio a *Formez* - per assistere i Comuni; abbiamo spesso parlato di come l'Italia profonda, l'Italia delle municipalità, l'Italia delle piazze, dell'Italia dei campanili, l'Italia dei Comuni abbia bisogno di un sostegno reale e il decreto mette in campo strumenti da questo punto di vista. (*Applausi*).

Poi vi è il tema del turismo, la trasformazione di Enit in società per azioni, per attrarre nuovi investimenti, per svolgere un'azione costante di promozione della bellezza italiana, perché sul tema del turismo non c'è nessuno che ci possa fare concorrenza. Sono mancati però negli anni gli strumenti e, quindi, la trasformazione di Enit in società per azioni risponde a questa esigenza, così come la creazione dell'Osservatorio nazionale sul turismo.

Poi vi sono fondi - qualcuno nella discussione generale lo ha ricordato, anche se naturalmente ne dovevano essere stanziati molti altri - per la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Almeno su questo tema sono convinto che siamo tutti uniti e che tutte le forze politiche debbano impegnarsi insieme per contrastare una piaga che porta sofferenza in tante famiglie italiane. (*Applausi*).

Nonostante questi e tanti altri interventi, che per brevità non vado a illustrare, in questi giorni la polemica e l'attenzione mediatica sul provvedimento è stata focalizzata sostanzialmente e quasi unicamente su un emendamento del Governo che - lo dico subito - noi sottoscriviamo e condividiamo. Da questo punto di vista voglio anche rivolgermi, tramite il Presidente naturalmente, a chi definisce quello in esame un decreto fallimento e non chiede invece scusa per le deliranti dichiarazioni del proprio fondatore. Chiediamo loro dove erano quando i Governi da loro sostenuti affossavano la pubblica amministrazione con il blocco del *turnover* e delle assunzioni, paralizzando la pubblica amministrazione. (*Applausi*).

Quali sono allora le pietre dello scandalo, si fa per dire? Innanzitutto, cito la proroga di un anno del cosiddetto scudo erariale per gli amministratori e, quindi, l'esclusione del danno per colpa grave: nello specifico, viene mantenuto il riferimento alla colpa grave con azione omissiva, ma di fatto viene escluso questo tipo di responsabilità per la gestione pubblica di pubbliche risorse. Si tratta sostanzialmente di un'iniziativa sacrosanta - viene prorogata, ricordiamolo, e non introdotta - per ridurre il fenomeno della cosiddetta burocrazia difensiva, meglio noto come la paura della firma. Insomma, per una volta che avevate fatto una cosa giusta e noi l'abbiamo prorogata, avete trovato modo di criticare e dare la colpa al Governo anche per questo. (*Applausi*).

Naturalmente poi c'è il grande scandalo, anche qui richiamato, dell'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti per quanto riguarda in questo caso specificamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ovviamente un tale tipo di intervento non interferisce minimamente con le previsioni dell'articolo 100 della Costituzione, perché rimane assolutamente intatto il controllo di gestione da parte della Corte dei conti; rimane assolutamente intatta la relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento e quindi le funzioni sacrosante di controllo della Corte dei conti sono mantenute. Viene escluso il controllo concomitante. Di che cosa parliamo? Si tratta di uno strumento introdotto nel 2009, per dieci anni sostanzialmente mai utilizzato visto che, con grande onestà

intellettuale, audito alla Camera, lo stesso Presidente della Corte dei conti ha dichiarato che per tanti anni la Corte ha preferito concentrarsi sul più importante e fondamentale controllo di gestione.

È evidente che questo tipo di controllo - e dovremmo essere tutti uniti, perché siete sempre voi che esprimete preoccupazioni sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ci sarebbe molto da dire al riguardo - esercitato nel momento in cui dobbiamo tutti correre per realizzare un obiettivo, che di fatto è difficile per quelli che sono i tempi della pubblica amministrazione - con buona pace di chi rema contro vi comunichiamo, però, che raggiungeremo quell'obiettivo - sarebbe un ostacolo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Quindi la Corte dei conti manterrà il suo controllo e le sue funzioni, ma rinuncerà a uno strumento che - come ho già detto - per tanti anni non è stato utilizzato.

Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sarebbe molto da dire: anche chi come il sottoscritto è stato nelle amministrazioni comunali - nel mio caso di Roma - ha visto la fantasiosità di molti progetti messi in campo. Tuttavia, nonostante questo, il ministro Fitto e il Governo tutto con grande stile e grande eleganza non hanno voluto fare un'operazione verità, che sicuramente si poteva fare, su alcuni dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Hanno preso, invece, quell'obiettivo, che riguarda il futuro degli italiani, si sono impegnati per portarlo a compimento e - come detto - riusciranno a farlo.

In ogni caso, l'Italia non è di certo in questo momento la retroguardia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma è uno degli Stati dell'Unione europea che lo sta portando avanti con maggiore determinazione.

Colleghi, con questo provvedimento segniamo un passo importante verso quel patto che riteniamo strategico e fondamentale tra settore privato e settore pubblico; per quanto riguarda il settore privato, nelle prossime ore quest'Aula esaminerà un provvedimento molto importante e direi rivoluzionario.

Noi vogliamo liberare le energie dei settori produttivi italiani, dell'impresa, delle professioni. Allo stesso tempo, però, vogliamo anche restituire autorevolezza e senso di appartenenza a tutta la pubblica amministrazione: per quest'ultima è finita l'epoca della demotivazione e dell'indebolimento ed è iniziata quella del merito, con l'immissione di forze fresche, di nuove motivazioni e nuove professionalità, anche per essere all'altezza delle sfide del digitale e della modernità e per essere al fianco dei cittadini e non contro gli stessi.

Questo è il nostro modello di pubblica amministrazione. Questo è lo stretto legame che mettiamo in campo con i provvedimenti che stiamo portando avanti tra settore privato e settore pubblico.

Non si torna indietro: con buona pace di chi rema contro, l'Italia ha ricominciato a correre, come rilevano tutti gli indicatori economico-sociali. Con il provvedimento in esame poniamo importanti basi affinché la pubblica amministrazione sia pienamente coinvolta e attivamente partecipe nella sfida.

Per tali motivi annuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Menia).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Menia.

(Il senatore segretario Ternullo fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza	88
Favorevoli	103
Contrari	72
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 44.

Secondo le intese dell'ultima riunione dei Capigruppo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,03, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Sulla scomparsa di Silvio Berlusconi

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto. Ricordo che è in corso la diretta televisiva.

(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli senatrici e senatori, come sapete, lo scorso 12 giugno è venuto a mancare il senatore Silvio Berlusconi. È stato deputato e senatore e, come ricorderete, ha ricoperto per quattro volte la carica di Presidente del Consiglio.

Berlusconi non c'è più o forse in qualche modo c'è più di prima. Mettiamo per un attimo nell'angolo odiatori impenitenti anche nel giorno del dolore e facciamo emergere invece il giudizio sulla unicità dell'uomo.

Scorrono come in un film le immagini del giovane Silvio che si fa largo nell'Italia degli anni Ottanta, che sogna in grande, che costruisce città avveniristiche che chiama come la sua amata Milano aggiungendovi solo dei numeri (Milano 2, Milano 3), come omaggio a quella Milano che gli resterà sempre nel cuore.

Poi, sempre con lo stesso spirito innovatore che lo ha contraddistinto, coglie al volo la nuova possibilità di entrare nel mondo della telecomunicazione e decide di fare concorrenza alla TV di Stato. Non è l'unico a fare questo tentativo, ma è l'unico a capire immediatamente che per fare concorrenza alla TV pubblica occorre avere lo stesso numero di reti che ha la Rai, e realizza questo suo obiettivo anche in questo campo. Nel contempo stringe con i suoi dipendenti - ne ho cognizione diretta, perché li ho conosciuti - un rapporto che non è solo di fiducia, ma è qualcosa di diverso: è un rapporto di affinità e di affettuosità che porterà tutti coloro - o quasi tutti - che hanno lavorato con lui a non considerarlo un datore di lavoro, ma qualcosa di molto diverso.

Sempre volendo innovare e dare il segno del cambiamento che lui imprime, entra in un campo che unisce differenze di classi, di provenienza, di Regioni: il calcio. Anche lì - non con mia sempre uguale soddisfazione - ottiene successi di rilevanza mondiale. E tutto procede, innovazione e successo a titolo personale, senza veri contraccolpi, fino a quando - per usare le sue parole - decide di scendere in campo in politica. E sarei poco obiettivo se non ricordassi che a quel punto, accanto ai grandi successi e ai grandi cambiamenti che imprime alla politica (anche lì c'è un prima e un dopo Berlusconi, si impone una sorta di bipolarismo per coalizioni, cambia il rapporto tra elettori ed eletti e soprattutto diventa significativo, per non dire essenziale, il ruolo delle *leadership* e dei *leader* dei singoli partiti), si crea un problema che egli denuncia come persecuzione e che è un problema non solo giudiziario, ma anche mediatico (a suo avviso), che durerà parecchi anni. Devo però dire che, in questa che lui definisce come persecuzione, non si è mai sottolineato il fatto che Berlusconi un giudice a Berlino lo troverà sempre, se è vero, come è vero, che tutte le accuse più gravi (tranne una, l'unica per cui è stato

condannato) cadranno nel nulla. Quello che invece rimane, per esempio, è il suo ruolo in politica internazionale. Quello che avvenne a Pratica di mare rimane un *unicum*: la speranza che gli Stati Uniti e la Russia potessero costruire un futuro di pace insieme porta il nome di Pratica di mare e la regia di Silvio Berlusconi.

Nel bene e nel male, con Silvio Berlusconi cambia il rapporto tra gli italiani e la politica. Per quanto egli subisca molti contraccolpi, si può affermare che viene più volte colpito, ma mai affondato. Chi come me lo ha conosciuto da vicino (per me è un vanto), chi ha avuto la sua affettuosa amicizia (molti di voi sanno che, quando era amico, Berlusconi dimostrava la sua amicizia in ogni modo) e chi ne ha apprezzato, come me, gli enormi pregi, senza però mai fare sconti alle posizioni che risultavano diverse dalle mie convinzioni, ne conserva un ricordo in cui le luci sovrastano di gran lunga le ombre e lasciano solo il posto alla gratitudine per quanto ha fatto e al rimpianto per non averlo accanto in un momento in cui l'Italia, a mio avviso, avrebbe ancora bisogno dei suoi consigli e del suo sorriso ammaliante.

Mi consola il generale rispetto - con veramente poche e non lodevoli eccezioni - che ha accompagnato la sua dipartita, anche da chi non ha condiviso e non condivide le sue posizioni politiche, che fa onore a chi legittimamente lo ha contrastato in vita, ma si unisce ora a me e a tutti voi nelle sentite condoglianze che rivolgiamo a tutti i familiari, ai tanti che gli sono stati vicino, ai figli, alle persone che lo hanno accompagnato in questi ultimi anni o in tutta la sua vita affettuosamente. Ad essi rivolgiamo le condoglianze più sentite, pregandovi di osservare qualche secondo di silenzio in sua memoria. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Vivi, prolungati applausi*).

Ha chiesto di intervenire, a nome del Governo, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani. Ne ha facoltà.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, signori senatori, Berlusconi è stato un grande innovatore nell'industria, nell'edilizia, nella comunicazione e nello sport, con tanti successi come nessuna altra squadra di club (anche io non ho gioito, come il presidente La Russa). È stato un grande uomo di sport e un grande innovatore in politica.

Da questi banchi però io voglio ricordare Berlusconi uomo di Governo e uomo di Stato. Uomo di Stato perché ha sempre avuto dell'Istituzione un'immagine di servizio; lo Stato al servizio dei cittadini per dare loro risposte concrete. È quello che ha cercato di fare come uomo di Governo. È stato il Presidente del Consiglio che più di ogni altro nella storia della Repubblica è stato fra questi banchi. Lo Stato al servizio dei cittadini perché ogni sua scelta partiva sempre e soprattutto dalle esigenze dei più deboli. Anche il più debole per lui era importante come il potente del mondo. Ricordo, appena insediatosi a Palazzo Chigi nel 1994, scendere contro l'opinione generale in mezzo ai minatori del Sulcis-Iglesiente che manifestavano davanti Palazzo Chigi, chiedendo interventi per il settore minerario. Lui andò lì, parlò con loro e si confrontò con loro, cercando poi di dare risposte concrete e così fu in uno dei primi Consigli dei ministri successivi a quella manifestazione.

E ricordo un lungo giro a Bari vecchia, qualche anno dopo, dove incontrando donne e pensionati che in lacrime gli dicevano che non ce la facevano ad andare avanti con 200.000 lire al mese, ascoltando il loro grido di dolore, al Consiglio dei ministri successivo decise di proporre l'aumento delle pensioni minime fino a un milione di lire al mese.

Di fronte a un'Italia che amava e voleva fosse competitiva, fece di tutto perché si potessero realizzare grandi opere; anche lì lo Stato e il Governo a sostegno di 4 milioni di piccole e medie imprese italiane che danno lavoro a milioni e milioni di nostri concittadini. Tutto era finalizzato, anche all'azione per ridurre la pressione fiscale, alle grandi opere, all'alta velocità, all'idea di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, che questo Governo sta realizzando, alla crescita del Paese.

Aiuto ai più deboli, anche quando non si sapeva, quando ad esempio si impegnava a sostenere le comunità che aiutano coloro che intendono uscire da una dipendenza. Lo ha fatto in silenzio e con grande discrezione, utilizzando sempre la fondazione che aveva costituito nel nome del padre.

Un'azione di Governo che ha portato il nostro Paese ad avere una presenza più autorevole, come ricordava il presidente La Russa, sul palcoscenico internazionale. Grazie a quella credibilità siamo

riusciti in quegli anni a siglare accordi con i Paesi dai quali provenivano i flussi migratori e l'immigrazione si arrestò. Grazie a quella strategia voluta dal Governo, ad una politica estera finalizzata alla crescita, si consentì anche a svariate imprese italiane di lavorare in tanti Paesi del mondo. Le ambasciate erano strumento fondamentale per sostenere il saper fare italiano, per sostenere le nostre imprese nel mondo.

Così come guardò ai 6,5 milioni di italiani che vivono all'estero, uno straordinario patrimonio: diede la possibilità di eleggere una rappresentanza in Parlamento con il suo Governo a chi rappresentanza non aveva pur avendo passaporto e carta d'identità italiani.

Tante cose, delle quali forse non si parla abbastanza, hanno caratterizzato la sua azione di Governo: pensiamo all'abolizione della tassa di successione. Ricordava sempre il lavoro e la fatica di ogni italiano che risparmia e investe per lasciare una casa ai propri figli e visto che le tasse le ha pagate per tutta la vita non era giusto che si pagasse una tassa anche nel momento in cui si lascia questa vita terrena e si trasmette in eredità ai propri figli qualche cosa di concreto che è il simbolo della famiglia, la dimora.

Potremmo dire tante cose di Berlusconi al Governo. Ci tengo, in conclusione, signor Presidente, a ricordare Berlusconi combattente della politica, che ha sempre e comunque rispettato tutti gli avversari politici, sottolineando sempre che nessuno di noi doveva avere dei nemici personali, nessuno di noi che militavamo nel suo partito doveva avere problemi personali con chi non la pensava come noi. Noi difendevamo le nostre idee, ci confrontavamo con gli avversari, combattevamo contro idee e proposte, ma mai contro la persona. Lui ha sempre rispettato tutti gli avversari, pur con la forza e la determinazione del *leader*, del combattente, dell'uomo di Stato che metteva - ripeto - sempre al centro la persona.

Un ultimo ricordo, signor Presidente: l'incontro con il comitato di fabbrica della Gilera, società in crisi all'epoca, nel 1994. Ricevette il comitato di fabbrica della Gilera nello stesso salotto e con lo stesso trattamento che riservava ai Capi di Governo, ai grandi *leader* che lo andavano a trovare, proprio perché considerava ogni persona che aveva di fronte un essere umano, un mondo che andava rispettato e che in quel momento per lui era la persona più importante. Durante tutta la sua azione di Governo ha seguito questa linea.

Lo ricordiamo e lo ricorderemo come un uomo di Governo e un uomo di Stato, ma soprattutto come un uomo. (*Applausi*).

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, non parlerò a braccio e me ne scuso, ma oggi non ne sono capace. L'emozione e la commozione prenderebbero il sopravvento e il presidente Berlusconi mi ha insegnato che nelle occasioni solenni bisogna sempre leggere. Questo è un giorno solenne e io, nel dolore, voglio onorarlo come merita, perché il destino ha voluto che toccasse a me.

La vita lunga e inimitabile del presidente Berlusconi è talmente densa di fatti che giudicarlo col metro delle categorie comuni sarebbe un esercizio senza senso. Era un genio, già entrato nei libri di storia prima ancora di lasciarci come condottiero delle imprese impossibili. Parliamo di un uomo, di un figlio, di un padre, di un nonno, di un imprenditore, di un *leader* politico straordinario. Straordinario per noi che l'abbiamo amato, seguito, che abbiamo creduto in lui, ma straordinario per tutti, perché era fuori dall'ordinario. Ha rivoluzionato il mondo dell'imprenditoria, il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, quello della politica, ma soprattutto Silvio Berlusconi ha amato gli italiani. Li ha amati così, senza pretendere di cambiarli o impartire loro lezioni, cercando piuttosto di cambiare in meglio le loro condizioni di vita. Voleva cambiare l'Italia e lo ha fatto, eccome, ma mai gli italiani. Per questa profonda sintonia con le persone, per questa comprensione intima del loro carattere, delle loro aspirazioni, delle loro possibilità, Silvio Berlusconi ha amato ed è stato amato.

Oggi qui in Senato merita di essere ricordato, però, non solo come l'uomo che monsignor Delpini ha colto nella sua essenza, ma come l'uomo di Stato che gli italiani hanno conosciuto, scelto e amato. Si pensa spesso che essere uomini di Stato abbia a che vedere con il prestigio dell'incarico che si ricopre, ma essere uomini di Stato significa innanzitutto essere uomini, essere persone al servizio dello Stato.

Silvio Berlusconi è stato un uomo di Stato, perché sapeva percepire il polso della vita pubblica, sentirne il battito anche sotto i marmi, gli stucchi, le liturgie e il fasto. Uomo di Stato, persona dello Stato è chi non dimentica mai chi sia lo Stato, cioè i suoi cittadini, con la loro esistenza semplice e dignitosa, con le loro ansie, le attese, gli affanni, le gioie. Essere uomini di Stato significa sentire profondamente la voce, la fiducia, il respiro della democrazia. Questo sentimento è quello degli uomini di Stato, delle persone che si sentono parte e non sono solo di parte e che non mettono un diaframma, una distanza tra loro e gli altri, non si proteggono dagli italiani, non ne temono le speranze, non ne evitano il contatto, non ne dimenticano le richieste. Non sono gli incontri con i grandi della Terra o i vertici internazionali a farne uomini di Stato; sono la fiducia e il mandato che i cittadini conferiscono loro. Non è il senso di sé a fare un uomo di Stato, ma il sentimento del «noi», di una forza e di una speranza che ci accomuna; non è la sospensione del giudizio a fare un uomo di Stato, ma la passione civile, non la cautela ma il discernimento, non l'ipocrisia ma il parlare chiaro. Essere uomini di Stato è anteporre sempre il bene del Paese, l'interesse primario e superiore dei cittadini, rinunciando anche a pezzi di consenso, come ha saputo fare lui. Silvio Berlusconi è stato tutto questo.

Aveva un dono raro: quella capacità di infondere coraggio nelle persone, di spingerle a superare le sfide più imponenti. La sua *leadership* non ha solo segnato la vita e la carriera di molti di noi, ma ha lasciato un'impronta duratura sulla vita politica italiana e ha davvero cambiato l'Italia. Per me, per noi che siamo sempre rimasti al suo fianco dal primo all'ultimo giorno della sua unica esistenza, con lealtà e coerenza assolute, per quella stragrande maggioranza del popolo italiano che ha riposto in lui ogni fiducia per un futuro all'insegna del riscatto e della dignità, per questa comunità di persone che oggi si ritrova improvvisamente orfana, il presidente Berlusconi continuerà a rappresentare una luce. Lui non sapeva neanche dove fossero di casa l'invidia e l'odio. Non serbava mai rancore. Non conosceva la vendetta, malgrado le ingiustizie subite, risollevandosi ad ogni caduta, lottando fino all'ultimo respiro contro le condizioni avverse, i cattivi presagi, riemergendo, sempre e comunque, grazie a quell'amore innato, folle per la vita, di chi ha sempre tenuto orgogliosamente il sole in tasca.

Sapeva trasformare un male in un bene. Ripeteva sempre che una situazione negativa bisognava saperla trasformare, anche con sacrificio, in una nuova opportunità. Lui, vittima di decisioni ingiuste, in questo Senato è tornato da vincitore, con la fierezza e l'orgoglio di chi, anche in questo caso, non si è fatto piegare e con il tributo del Governo in occasione del suo ultimo discorso in quest'Aula.

Silvio Berlusconi era, ed è, tutto questo e anche di più. La sua mancanza è un vuoto che sarà difficile da colmare, ma i ricordi e le lezioni che ci ha lasciato saranno un faro che continuerà a brillare e a guidare la nostra rotta. Quindi, grazie, Presidente, per tutto quel che ha fatto per noi, per il nostro Paese, per il nostro futuro. La sua dedizione instancabile, il suo amore per l'Italia, la sua fede nel popolo italiano sono un'eredità preziosa che ci ha lasciato.

Il suo spirito continuerà a vivere nei nostri cuori, nelle nostre azioni e in quelli di chi continuerà a lottare per una visione dell'Italia migliore, che lei ha trasmesso a tutti noi. Ci ha mostrato che un futuro più luminoso era possibile e ci ha dato gli strumenti per raggiungerlo. Saremo all'altezza dei suoi sogni, perché non abbiamo altra missione che continuare a lavorare nel solco tracciato da lei, per un'Italia più bella, più forte e più libera.

Per questo, al presidente Silvio Berlusconi oggi il suo Gruppo parlamentare, il suo partito, tributano l'onore della memoria e del rimpianto, del rispetto e del cordoglio per il *leader*, per l'uomo, l'imprenditore e il comunicatore, il politico e l'innovatore, per l'uomo di Stato e per l'uomo che è stato per la sua storia italiana.

Per me, camminare al suo fianco, caro dottore, apprendere dalla sua saggezza, condividere vittorie e sconfitte, imparare a sorridere e a ridere degli insulti e dei feroci attacchi esterni, raccogliere le sue delusioni, fare tesoro delle sue più intime riflessioni è stato un privilegio assoluto, di cui sarò infinitamente grata alla vita.

Ogni momento passato con lei è un ricordo prezioso, ogni lezione appresa un dono inestimabile. Ho potuto conoscere un uomo generoso, che sapeva entrare in sintonia con le persone. Sapeva star loro vicino, nelle gioie e nello sconforto. Sapeva dare sostegno quando ce n'era bisogno. Sapeva essere attento, sempre attento, non solo verso i suoi amici, ma anche a chiunque avesse la fortuna di

incontrarlo nella vita.

Per concludere, ora lo stiamo commemorando e non sembra neanche vero che al suo posto, al suo banco, non sia seduto lui, ma ci siano questi tulipani, fiori che lui adorava.

Il Gruppo Forza Italia al Senato si stringe intorno ai figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, ai nipoti, al fratello Paolo, alla sua Marta, agli amici di una vita, Gianni, Fedele e Marcello. E il nostro pensiero va lassù, dove ha potuto riabbracciare il suo papà Luigi, mamma Rosa, sua sorella Antonietta, Niccolò ed Ennio.

Lo vogliamo ricordare così, come sempre diceva: «Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince».

Buon vento, dottore. Buon vento, presidente. Buon vento, Silvio Berlusconi! (*Prolungati applausi. I senatori del Gruppo FI-BP-PPE si levano in piedi*).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Ronzulli, che ha citato Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, Marta Fascina e il fratello Paolo. Li cito di nuovo perché congiuntamente mi hanno chiesto di ringraziarvi - lo faccio già ora, in anticipo - e hanno affidato a Gianni Letta il compito di rappresentarvi qui, nel palco a lui riservato. Grazie, Gianni. (*Applausi*).

MONTI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (Misto). Signor Presidente, altri colleghi hanno più titolo e più autorevolezza di me nel sottolineare le luci e le ombre di questa straordinaria personalità che ci ha lasciato. Desidero solo offrire una breve testimonianza personale. Penso che riconoscere che una persona ti ha cambiato la vita, in aspetti importanti, sia il massimo tributo che si possa dare a quella persona. Voglio dare la testimonianza, in particolare, dell'influenza che Silvio Berlusconi ha avuto sulla mia vita, introducendomi al servizio alla cosa pubblica.

Un rapporto trentennale quello tra il presidente Berlusconi e me, intercorso tra due persone profondamente diverse, oltre che di rilievo ovviamente incomparabile, ma accomunate da due elementi. In primo luogo, avevamo visioni della società e dell'economia abbastanza simili, ma che ancora nella metà degli anni Novanta in Italia erano minoritarie. In secondo luogo, ci saremmo trovati a confrontarci, ma in realtà soprattutto a collaborare, in alcuni momenti drammatici per l'Italia e per l'Europa.

Il primo segno di consonanza nella visione fu pronunciato proprio in quest'Aula, il 16 maggio 1994, dal presidente del Consiglio Berlusconi, nelle dichiarazioni programmatiche del suo primo Governo. Qualche giorno prima, sul «Corriere della sera», avevo auspicato che il Governo ispirasse la sua azione a un «liberismo disciplinato e rigoroso», cioè - precisavo - attento al bilancio pubblico, alla concorrenza, ai conflitti di interesse. Nelle sue dichiarazioni, da quel banco, Berlusconi riprese quelle parole, citandone la fonte, e si professò anch'egli «fautore di un liberismo disciplinato e rigoroso». Forse a seguito di quella sintonia, poco dopo il presidente Berlusconi, senza che ancora ci fossimo mai incontrati né parlati, propose la mia designazione a Commissario europeo.

Con questa decisione, Berlusconi davvero cambiò la mia vita. Come economista, sentivo la vocazione a incidere sulle cose, a cambiare la realtà, e di Europa ero appassionato fin dall'adolescenza, ma non mi attirava minimamente la vita politica, l'appartenenza a un partito. Per questo avevo declinato negli anni varie proposte di candidatura alle elezioni o di entrare a far parte di alcuni Governi, pur molto qualificati.

Quello che mi proponeva Berlusconi era diverso: partecipare al governo dell'Europa - la Commissione - ma senza necessità di far parte di una formazione politica. Per questo accettai volentieri, immediatamente e con gratitudine. Devo dire che Berlusconi fu sempre rispettoso del mio ruolo di commissario, sia allora, sia nella Commissione successiva presieduta da Romano Prodi, quando venni confermato dal Governo D'Alema. Per avermi avviato sulla strada d'Europa serberò per il presidente Berlusconi sempre viva riconoscenza personale.

In conclusione, signor Presidente, vorrei oggi esprimere anche una riconoscenza a titolo istituzionale, come presidente del Consiglio che prese da lui il testimone nei giorni difficili che la politica e l'economia italiana attraversarono nel novembre 2011. A differenza che nel 1994, non fu Berlusconi a

scegliere la mia persona per quella responsabilità che avrebbe fatto tremare le vene ai polsi a chiunque (e lo fece ovviamente anche a me). Non fu lui, bensì furono il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Parlamento con una vastissima maggioranza. Ma Berlusconi non oppose ostacoli; anzi, pur trovandosi in una situazione comprensibilmente molto difficile, con il venir meno della sua maggioranza e consapevole dei gravissimi rischi che incombevano sulla credibilità dello Stato italiano, sull'euro, sulle imprese e sull'economia italiana, contribuì a quella transizione con senso di responsabilità. Con il suo Popolo della Libertà fu anzi partecipante di maggioranza a quell'opera di Governo.

Fu un percorso difficile, affrontato con grande senso di responsabilità dal presidente Berlusconi - vedo e saluto con gratitudine per quella e altre circostanze il dottor Gianni Letta - così come fu affrontato con altrettanto senso di responsabilità dall'onorevole Bersani e dal presidente Casini. Ci furono amarezze da una parte e dall'altra, ma devo dire che il rapporto col presidente Berlusconi, al di là di certe apparenze, è sempre stato di grande lealtà, credo reciproca.

In questo momento in cui ci ha lasciato - concordo nel dire che lascia una traccia grandissima e indelebile - ho voluto rendergli questo omaggio personale, sicuro che ci ascolta. *(Applausi)*.

[CASINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, le sono grato di avermi consentito a titolo personale di rendere omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi.

Con lui ho condiviso un lungo tratto della mia vita politica. L'ho conosciuto negli anni Ottanta, da giovane deputato della Democrazia Cristiana. Ho partecipato ai momenti fondativi del Polo della Libertà nel 1994. Dalla sua maggioranza sono stato proposto a guidare nel 2001 la Camera dei deputati; tutto questo fino alla rottura del 2008, quindici anni fa, a cui è seguita la mia opposizione al suo Governo nel corso della XVI legislatura. È evidente che le nostre idee non sono state sempre assimilabili, in molti passaggi sono state assai diverse, ma oggi non è il momento di questa contabilità. Oggi è il congedo che amici e avversari, uniti in un'idea civile del confronto politico, rendono al collega senatore.

È stato il Presidente del Consiglio più longevo del Dopoguerra: basterebbe questo per capire quanto profonda sia stata la sua sintonia col corpo elettorale, quanto radicata in lui la consapevolezza di rappresentare una parte del nostro Paese.

Gli faremmo un torto, però, se in questo momento, sull'onda delle emozioni, non lo ricordassimo per come è stato davvero: un uomo che voleva piacere anche ai più distanti da lui, ma che in molti passaggi della vita repubblicana è stato assai divisivo.

Proprio per questo la sua figura ha plasmato il bipolarismo italiano, non solo le coalizioni di centrodestra della cosiddetta Seconda Repubblica, ma indirettamente le stesse alleanze politiche che a lui si sono contrapposte e che, proprio nel nome dell'antiberlusconismo, si sono cementate. Potremmo definirlo per questo il grande alibi, sì, il grande alibi della politica italiana: alibi per la sua coalizione, che spesso ha evitato di fare i conti con le proprie contraddizioni e i propri ritardi, poggiandosi solo sul suo carisma; alibi per gli oppositori, che hanno evitato di compiere scelte più coraggiose, crogiolandosi nel Sacro Graal dell'antiberlusconismo.

Per questo oggi siamo più soli, nell'assoluta necessità di fare i conti con noi stessi, evitando la facile ricerca di capri espiatori.

Berlusconi ha avuto il merito di favorire l'evoluzione della destra italiana, che ha con Fiuggi e con Fini riconosciuto il valore fondante dell'antifascismo; ha evitato una deriva secessionista della Lega, che è confluita verso un più consapevole federalismo; ha scelto l'Europa, rifiutando la trappola di sovranismi nazionali; ha tentato di associare la Russia all'Occidente e alla NATO, disegno cui tutti abbiamo creduto e che, purtroppo, è stato reso vano dagli irresponsabili comportamenti di Putin.

Ha avuto, come tanti protagonisti della vita pubblica, meriti e anche demeriti.

A me però piace ricordarlo, in conclusione di questo intervento, il 25 aprile ad Onna, in uno dei suoi momenti più alti e cito le sue parole: «L'impegno che ci deve animare è quello di non dimenticare ciò che è accaduto qui e di ricordare gli orrori del totalitarismo e della soppressione della libertà». E

ancora: «La Resistenza è - con il Risorgimento - uno dei valori fondanti della nostra Nazione, un ritorno alla tradizione di libertà».

Sarà la storia, cari colleghi, come per tutti i grandi protagonisti, a dare un suo giudizio completo. Berlusconi è stato uno dei più significativi interpreti del nostro tempo.

Infine, apro una parentesi personale. Alcuni di noi in quest'Aula ne hanno anche conosciuto i tratti umani, capaci di slanci generosi, di autentica amicizia, di sensibilità anche nei confronti delle persone più deboli.

Proprio per questo mi unisco alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, al suo partito, Forza Italia, esprimendo un sentimento autentico di cordoglio, di amicizia e di solidarietà. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, ringrazio l'opposizione che si è voluta alzare a tributare l'onore al presidente Berlusconi.

Non avrei mai voluto essere qui in questo momento, perché è come se con oggi scorressero i titoli di coda; come se solo da oggi ci si rendesse conto davvero che il presidente Berlusconi non c'è più. È stato da brividi prima vedere sul *display* che tra il mio cognome e quello del collega Bergesio non c'era più il suo.

Ricordare il Presidente in cinque minuti è pressoché impossibile. Nel 2014 ho dedicato alla sua epopea, che ha caratterizzato gli ultimi quarant'anni del nostro Paese, un libro di 576 pagine e sto scrivendo il *sequel*, che non sarà meno copioso. Il titolo originale era «Il cuore oltre gli ostacoli. Nel sogno di Silvio» e credo che il detto popolare «gettare il cuore oltre gli ostacoli» sia l'essenza del berlusconismo, che sia stato il sentimento, lo stato d'animo, l'atteggiamento mentale che più ha caratterizzato Silvio Berlusconi fino all'ultimo respiro e che ci ha uniti in un *idem* sentire che lega indissolubilmente quelli che il Presidente del Consiglio, figli come me - come Matteo Salvini, Matteo Renzi e tanti altri - della Berlusconi *generation*, chiamerebbe gli *underdog*, cioè coloro che, partiti dal nulla, ce l'hanno fatta, in forza del coraggio, del lavoro, di sogni che a volte diventano contagiosi e sono in grado - come nel caso del Presidente - di rivoluzionare ogni ambito di un Paese intero. Le meningi diventano le viscere del cuore, perché creare - come diceva Nietzsche - è l'unica liberazione dal dolore.

Ecco, per non essere banale tra gli ettolitri di inchiostro versati in questi giorni per il Presidente, credo che proprio Nietzsche mi aiuti a definirlo: lui era l'uomo che parlava al sole, descritto nel libro «Così parlò Zarathustra», il sole in tasca, come ha detto la collega Licia Ronzulli. Zarathustra amava tutti gli animali, non riconosceva valore agli idoli e alla proliferazione delle loro immagini, e lottava dunque per la libertà dell'uomo semplice. Con la sua vita contesa fra storia e leggenda, si dice che nasca ridendo e ad ogni compleanno riderà, il tempo è per lui una danza di costellazioni amiche.

Un ex giocatore del Milan ha detto qualcosa di più simile a quello che ho pensato io in questi giorni: l'ha chiamato «immenso Presidente»; lo l'ho chiamato «infinito Presidente», perché il suo modo di essere non è finito con la vita terrena, perché dal suo caos e dalla sua energia creatrice è scaturita la stella danzante e abbiamo ballato tutti insieme - l'economia, la politica, lo sport, le istituzioni, Paesi interi, l'Italia intera - un tango con lui di passioni assolute e contrastanti.

Si dice che il suo lascito in politica sia l'unità della coalizione e l'invenzione del bipolarismo. Io credo che il suo lascito più grande sia la fede nella speranza, che la politica dovrebbe sempre ingenerare e di cui l'umanità, in un'epoca di relativismo valoriale e culturale, di solitudine, sente un grande bisogno. E credo che lui stesso incarnasse il bipolarismo in grado com'era di polarizzare i sentimenti destando passione e controversie.

Nell'epoca post-Tangentopoli, avvolta nell'incertezza, ha vinto perché è stato per gli italiani come un faro acceso nella tempesta politica. Il suo nome era un eco potente; era l'*american dream* italiano, il *self-made man* che si era fatto da solo e che con le capacità dimostrate poteva cambiare la storia di un Paese stanco, riverso su se stesso, dal quale esalava un'ansia di rinnovamento.

Silvio Berlusconi ha sfidato i confini dell'ordinario, creando una narrazione epica che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana e che l'Italia gli ha riconosciuto con una commozione

profonda, con un funerale degno di un padre della Patria come è stato lui; non Presidente della Repubblica con i galloni istituzionali eletto dal Parlamento, ma dal cuore degli italiani.

Un'amica d'infanzia che non c'entra nulla con la politica e che però è la cifra degli italiani ieri mi ha detto: l'Italia sembra orfana senza di lui; c'è un vuoto abissale che fa paura, come se fosse venuto meno un argine, un punto di riferimento. È quello che proviamo tutti noi che abbiamo avuto l'onore di viverlo nella sua grandiosità e nella sua complessità.

Lui era quello che una volta si sarebbe chiamato un condottiero: trascinava le folle con un carisma inconfondibile, incarnando l'essenza del *carpe diem*. Le sue parole, sempre affabili ma dirette, erano capaci di trafiggere le convinzioni anche dei suoi detrattori e ispirare i suoi, noi, tutto il centrodestra, con un'energia senza confini. Il suo sorriso scintillante era l'emblema di una determinazione gentile e avvolgente, capace di sconfiggere qualsiasi avversità o quasi. Silvio Berlusconi è stato un eroe moderno. Come ogni grande protagonista, ha lasciato un'eredità complessa e duratura, una storia scolpita nella pietra del tempo.

Come state capendo, ci sto girando intorno, perché in realtà affondare nei miei ricordi personali - tanti - fa molto male. Quello descritto fin qui è il Berlusconi pubblico, quello per lo più che si troverà sui libri di storia. Ma c'è un Berlusconi privato che ho avuto la fortuna di vivere e, con Frattini, è stato la mia famiglia. Quindi comprenderete che per me, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, è un dolore difficile da tradurre. Mi ero voluta autoconvincere in quest'ultimo anno che il Presidente, al quale, nonostante la confidenza e la vicinanza ho sempre dato del lei per il rispetto che nutro nei suoi confronti, mi fosse uscito dal cuore. Ma non era affatto vero. Tra gioie e dolori, tra epiche baruffe e slanci da affetta assoluto, tra rabbia infinita e profonda gratitudine, la sua morte è stata come un soffio di respiro fuggito via, di quelli che fermano il cuore, che rimbombano nel silenzio, che ti tagliano le gambe.

Ho conosciuto Silvio Berlusconi a Macherio: mi mandò a chiamare tramite Sandro Bondi perché voleva conoscere quella ragazza che - mi disse - aveva tinto d'azzurro l'Alto Adige italiano. Lo aveva raggiunto l'eco delle mie vittorie nel segno del berlusconismo più ortodosso. Trovai un Presidente molto diverso da quello che immaginavo: depresso, giù di morale per le tante cause giudiziarie, ma soprattutto perché, leggendo i giornali, credeva di non essere compreso dagli italiani, in tutto lo sforzo e il sacrificio che ci metteva alla guida del Governo. Ma quando uscii da lì, dopo che punto su punto rintuzzai le sue errate credenze e dicendogli che io sentivo la pancia della gente, perché ero sempre per strada anticipando la stagione dei gazebo, aveva un sorriso a trentasei denti. Io e lui insieme ai bei tempi, quando potevamo, eravamo come la nitro e la glicerina, un'esplosione di lucida follia.

Dopo quell'incontro voleva nominarmi portavoce nazionale del partito, perché secondo lui avevo presenza e passione. Ma io declinai la proposta perché non mi sentivo preparata. Lui rimase colpito dal mio diniego, perché tutti andavano da lui solo per chiedergli posti e incarichi, mi disse. Da allora ci siamo fusi in un abbraccio costante e travolgente. Non feci il portavoce ufficiale, ma sono stata sempre in trincea e in prima linea per lui su tutte le reti televisive e tv, su tutti i media possibili e immaginabili, a cuore aperto, senza paura, difendendolo da accuse infamanti e ricevendo minacce di morte e insulti di ogni tipo, pagando con la mia stessa salute. Ma non me ne sono mai pentita.

Capisco che c'è poco tempo. Voglio semplicemente dire che nel 2013 gli scrissi una *mail*, quando si formò il Governo Letta, dicendogli... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) - vado a finire, Presidente - ...che sarebbe stata la cronaca di una morte annunciata, vedendo le persone che aveva indicato in quel Governo. Qualunque persona probabilmente si sarebbe adirata e mi avrebbe - come dire - sbattuto la porta in faccia; invece lui mi nominò Sottosegretario, ruolo dal quale mi dimisi proprio in protesta di quella sentenza del 1° agosto 2013. Quel Natale c'ero io accanto a lui e lo trovai con le mani nel volto. Mi chiese perché gli stavano facendo questo, perché quel torto, dopo che aveva dato tutto se stesso per questo Paese. Ebbene, io non seppi dargli una risposta, ma oggi spero che chi è stato reo di quel dolore, che lo ha portato a non essere più il Presidente con il sorriso che abbiamo tutti conosciuto, si batta il petto, perché, con molta probabilità, è stato anche concausa del suo dispiacere e della sua salute.

PRESIDENTE. La ringrazio.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Voglio solo ricordare - e concludo, Presidente - una giornata in cui era presente anche il dottor Letta, per me preziosa, che è stata l'ultima che abbiamo passato insieme a Merano, in cui, come due matti, io, lui e sua figlia...

PRESIDENTE. Siamo in diretta televisiva e la prego di rispettare il tempo supplementare che le è stato dato.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). ...abbiamo passato una giornata straordinaria. Concludo veramente, Presidente. Lo dico perché quel giorno è stato un Berlusconi che si è offerto...

(*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda però, la prego.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). ...con tutta la sua generosità, come sempre. Io quel Presidente voglio ricordare e voglio ringraziare l'Italia intera per la commozione che gli è stata tributata e per la vicinanza, che risponde più di mille parole a quelli che non hanno saputo capire chi era Silvio Berlusconi e quanto era stato amato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in diretta televisiva. È stato già dato a tutti un supplemento di tempo. Cerchiamo di rispettarlo.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ricordiamo oggi un uomo e un *leader* politico che, senza dubbio, è stato per lungo tempo tra i principali protagonisti della vita pubblica di questo Paese; un uomo politico che è stato anche, per la sinistra italiana, non solo un avversario, ma il principale avversario nell'arco di molti decenni. È giusto farlo, naturalmente. Ma, seppure penso che anche il giudizio più critico debba sempre pagare un tributo al turbamento della morte, non credo sia utile da parte mia limitarmi al solo cordoglio e alle condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica, che pure ovviamente rivolgo sentitamente, a nome mio e del Gruppo che rappresento.

Farò oggi anche qualche considerazione più politica, a maggior ragione perché ritengo - e lo dico senza ipocrisie e spero con serena chiarezza - che non sia stato affatto giusto e nemmeno accettabile trasformare i funerali di un *leader* dichiaratamente di parte, la figura più divisiva forse di ogni epoca della Repubblica, in una cerimonia di santificazione quasi pagana, usata per celebrare ed esaltare, attraverso il *leader* scomparso, i suoi eredi politici oggi al Governo. È per questa ragione che abbiamo considerato inopportuna la proclamazione del lutto nazionale.

La storia la scrivono i vincitori, come sempre. Eppure, io penso che cose del genere non debbano succedere in una democrazia compiuta. Come penso non possa succedere - come invece è stato - che la televisione pubblica si sia piegata così clamorosamente a una narrazione di parte, suggerita e alimentata dalle leve del potere politico.

Da Silvio Berlusconi ci divideva tutto e io non voglio nascondere ora, nel momento di un lutto che pure ovviamente rispetto, quello che ho sempre pensato e che ho sempre detto. Ci divideva tutto, perché consideravamo e consideriamo Berlusconi portatore di un disegno politico regressivo, un disegno potente e seducente, fondato sulla cultura del mercato, che ha egemonizzato e trasformato la società italiana, chiudendo definitivamente l'epoca delle conquiste sociali, dei movimenti, del Sessantotto.

Avevamo visioni della società opposte. Berlusconi credeva nelle magnifiche sorti del mercato e contrastava qualsiasi forma di regolamentazione. Io credo invece che, nell'assoluta libertà del mercato, non ci sia nessuna saggezza e senza un intervento regolatore, a pagare i prezzi sono sempre i più deboli.

Avevamo concezioni della politica totalmente divergenti. Berlusconi, abilissimo comunicatore, ha svolto un ruolo impareggiabile nel potenziare l'aspetto pubblicitario e propagandistico della politica. E anche questo ci divideva. Quel modello egemone, perché rapidamente adottato anche da molti dei suoi avversari, a nostro parere ha grandemente impoverito la cultura politica di tutti, della destra come della sinistra.

Questa distanza incolmabile non ci impedisce tuttavia di riconoscerne la sua centralità non solo come imprenditore, ma anche come *leader* politico. In questi giorni molte figure che pure lo avevano

combattuto hanno riconosciuto le sue doti umane, la capacità di empatia, per esempio. Hanno fatto bene perché neppure la più radicale contrapposizione dovrebbe accecare e spingere a demonizzare l'avversario.

Berlusconi ha creato una destra politica che prima di lui non aveva mai avuto ruoli rilevanti. La destra che oggi è al potere del nostro Paese non è stata e non è la destra liberale nella quale molti all'inizio hanno sperato; non poteva esserlo perché non si può svolgere contemporaneamente il ruolo dell'uomo di affari che tutela il proprio interesse innanzitutto e quello del politico liberale. Sino all'ultimo Silvio Berlusconi è rimasto prima di tutto un uomo d'affari, senza che il suo conflitto di interessi peraltro fosse risolto anche per responsabilità della sinistra politica, proiettando questa sua caratteristica sul mutamento sociale e democratico del Paese.

La sua destra non è stata tuttavia animata da uno spirito sovranista. Non era comunque poco e io mi auguro davvero che i suoi eredi non lo tradiscano proprio su questo punto. Sarebbe ipocrita smussare adesso le critiche che gli abbiamo sempre rivolto, i legami opachi, i rapporti a volte innominabili, le amicizie imbarazzanti, la legittimazione della mercificazione dei corpi delle donne. Sarebbe per me sbagliato non sottolineare che oggi l'Italia non è certo un Paese migliore di trenta anni fa.

Sarebbe però per me altresì ipocrita non vedere che spesso gli avversari lo hanno combattuto con argomenti che hanno fatto, a loro volta, danni alla nostra cultura politica. Invece di contrastare le politiche di Berlusconi e della sua destra, si è scelta per troppo tempo una scorciatoia, peraltro inefficace; forse perché nella pratica si adottavano invece le sue stesse formule politiche, subendo l'egemonia di quel pensiero liberista che ha goduto di un sostegno trasversale ben oltre i confini delle sole destre politiche.

Ci siamo raccontati che l'affermazione della destra fosse conseguenza solo delle capacità seduttive del suo *leader* o del controllo delle sue televisioni. Sono tutte cose - sia chiaro - che io penso abbiano giocato effettivamente un ruolo. Ma Berlusconi ha dato anche risposte, per noi sbagliate naturalmente, a esigenze che invece erano reali. Senza quella sintonia, non sarebbero bastate le doti di comunicatore e nemmeno le televisioni.

Penso allora che il compito di chi lo contrastava a viso aperto avrebbe dovuto essere sempre quello di non limitarsi all'anatema, ma di capire quelle domande per offrire diverse risposte, anche opposte.

Infine, un'ultima considerazione: Berlusconi - credo questo gli vada riconosciuto - non era un imprenditore della paura, uno dei tanti cioè che montano emergenze inesistenti per poi lucrare politicamente sui timori irrazionali. La sua propaganda era opposta: faceva leva sulla speranza e sull'ottimismo, anche se questo spesso strideva con il Paese reale e le sue condizioni. In ogni caso, però, raccoglieva consenso non agitando lo spettro di un futuro peggiore, ma promettendone uno migliore. Questa, dal mio punto di vista, è una differenza non certo secondaria tra la sua destra e quella oggi al Governo, perché la politica deve saper far leva sulle speranze e sui sogni e non invece sulle paure e sugli incubi. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, Silvio Berlusconi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della vita politica e sociale di questo Paese. La sua costante presenza ci faceva quasi credere che fosse immortale. Anche se tutti sapevamo dei suoi problemi di salute, la notizia della sua morte ci ha colti di sorpresa. Oggi siamo qui per commemorarlo, ma non siamo in un luogo di culto: siamo in Parlamento, il che impone di deviare dal *de mortuis nihil nisi bonum* per esprimere sincere considerazioni politiche.

Io devo ammettere che nel mondo tedesco non era facilmente comprensibile che una figura come Berlusconi sia riuscita per quattro volte a fare il Presidente del Consiglio. Nella nostra concezione, il privilegio di guidare un Paese si accompagna alla necessità assoluta di affrancarsi dai propri interessi economici per perseguire solo il bene pubblico: cosa che di Berlusconi, con tutta la buona volontà, non si può dire. Dai politici di alto livello si pretende che siano un modello nel rispetto delle regole: Berlusconi non lo era. Diceva di essere un liberale, ma temo che questo per lui significasse soprattutto non attenersi alle regole, perché c'era ben poco di liberale nella sua impostazione sui diritti civili e su

una politica economica che invece era caratterizzata dal protezionismo di certe categorie. La riprova sta nel fatto che nessuno ricorda una grande riforma nata nei suoi dieci anni di Governo. Dov'era allora il segreto di Berlusconi che riusciva a farsi perdonare dagli italiani gli errori, le promesse non mantenute e soprattutto le minacciose esternazioni contro giudici e giornalisti sgraditi? La spiegazione non può essere solo il suo potere mediatico e le sue sconfinata possibilità economiche. Mi convince la spiegazione che nella prima Repubblica i *leader* politici ambivano a mostrarsi migliori dei cittadini che andavano a rappresentare. Berlusconi invece si è mostrato come uno di loro, o meglio come uno che loro volevano essere. Ha in qualche modo umanizzato la politica, ma l'ha spinta anche verso un populismo dall'alto che poi ha fatto da modello a figure come Trump.

Poi quelli che lo conoscevano di persona lo descrivevano come uno molto empatico, sempre attento, generoso, che dava a ogni interlocutore la sensazione di essere importante come pochi altri. Questo però non toglie che fosse una persona divisiva come poche altre. Anche dopo la sua morte, il Paese rimane spaccato tra berlusconiani e anti-berlusconiani e ci vorrà una generazione di storici per trovare un'inquadratura che metta tutti d'accordo.

Come femminista non posso non ricordare che con il suo approccio patriarcale, le sue esternazioni e le sue cosiddette cene eleganti abbia fortemente danneggiato l'immagine della donna italiana. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Proseguo, senatrice Unterberger.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Per quel che riguarda il rapporto con le Autonomie speciali, la testimonianza più autorevole è quella del nostro longevo presidente di Provincia Luis Durnwalder, che dice che da Presidente della Provincia ha incontrato 17 Presidenti del Consiglio e Silvio Berlusconi era il più divertente. Ricorda che diceva sempre di sì, che si parlasse di concessione della A22 piuttosto che di finanza locale o delle competenze delle Regioni; tanto che quando tornava a Bolzano aveva l'illusione di aver ottenuto risultati importanti. Ma capì che si sbagliava: alla nostra autonomia non ha tolto, ma non ha neppure dato niente. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciar esprimere la senatrice Unterberger.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Un suo merito sono stati sicuramente, nella fase conclusiva della sua vita politica, l'adesione totale ai valori del popolarismo europeo e il suo costante impegno a tenere il centrodestra ancorato allo schema europeo.

Io non l'ho mai conosciuto personalmente *(Commenti)*. Ma, se c'è un'altra cosa che ho apprezzato, è stato il suo amore per gli animali: vederlo circondato dai suoi tanti cani mi ha sempre fatto tenerezza. Eravamo abituati a un Berlusconi che dopo ogni caduta si rialzava. Purtroppo questa volta non sarà così e allora non ci resta che rinnovare il nostro cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e al suo mondo politico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sono sicuro che lo accoglieranno.

[RENZI](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, non è possibile avere un giudizio uniforme e condiviso della figura storica di Silvio Berlusconi. Questo è un dato di fatto di cui dobbiamo prendere atto ed è anche la grandezza di una persona che ha segnato la vita politica della Seconda Repubblica come nessun altro. La sinistra, sia quella che lo ha contestato, sia quella che lo ha odiato, deve riconoscere in Silvio Berlusconi un *unicum* nell'edilizia, nell'editoria, nella comunicazione, nella televisione, nello sport, nelle forme della politica; nel fatto che egli è stato - come veniva ricordato anche prima - il Presidente del Consiglio più longevo della storia repubblicana e nessuno di noi lo avrebbe mai immaginato quando nel 1994 scese in campo.

Qualcuno a sinistra dice che i telegiornali hanno parlato troppo di lui in questa settimana. La verità è che una parte della sinistra ha pensato troppo a lui degli ultimi trent'anni, pensando in alcuni casi solo a lui. Dall'altro lato, però, questo tratto di unicità porta anche la destra a dover fare i conti con una vera e amara realtà: il dibattito sull'eredità di Silvio Berlusconi non ha senso di esistere. Proprio per le sue caratteristiche di unicità, non c'è un erede possibile per Silvio Berlusconi. Egli ha degli eredi, i figli, cui rinnovo la mia e nostra solidarietà, vicinanza e il sentimento di condoglianze. Silvio Berlusconi ha

un grande lascito anche nel mondo professionale: Mediolanum, Mondadori, Mediaset. Pronuncio i nomi delle principali aziende perché sono per noi un patrimonio nazionale e ai *manager* va l'augurio di buon lavoro, nel solco di una complessa situazione. Tuttavia, togliamoci dalla testa che qualcuno possa raccogliere l'eredità politica, perché Berlusconi era più grande dell'eredità politica che qualcuno vuole raccogliere.

Se vogliamo essere coerenti con un dibattito politico vero, anziché fare ciascuno una sfilza di ricordi che sono comprensibili e umani e che naturalmente fanno bene al cuore e all'anima, ma che non colgono il punto politico - mi rivolgo al ministro Salvini, che interverrà, e al presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta - se vogliamo davvero cogliere l'eredità politica di Berlusconi ricordiamoci che nel 1998, in un momento di sua difficoltà, quando ha perso le elezioni ed è oggettivamente l'uomo che prima le ha vinte, anche su un'alleanza complessa al Nord e al Sud con due forme di coalizione diverse, in quel momento sceglie la strada del popolarissimo europeo. Lo fa insieme a Kohl e ad Aznar, con la regia di un giovane spagnolo che si chiama Alejandro Agag; lo fa facendo arrabbiare tutti noi - guardo qualche amico - che stavamo nel Partito Popolare Italiano, perché lo sposta a destra, ma entra in una grande famiglia europea. Secondo me questo è un punto politico sul quale dovrete riflettere da qui al 2024. Ha un senso l'esperienza della destra in questo Paese se è collocata in una grande famiglia europea.

Dall'altro lato, vedo che c'è una gara a inaugurare opere e infrastrutture. Credo che Berlusconi lo apprezzerrebbe molto per quello che l'ho conosciuto, che sia il Ponte sullo Stretto, un aeroporto o una via. C'è però un dato di fatto: intestategli un grande risultato nella prossima legge di bilancio, ossia l'abbattimento delle tasse. Berlusconi ha sempre teorizzato una rivoluzione liberale, anche in questo caso innovando nelle forme e nei contenuti della politica rispetto alla tradizione italiana, ma non sempre è riuscito a raggiungere i risultati. Di conseguenza, se volete davvero tenere alto il ricordo di Silvio Berlusconi, fate una legge di bilancio che abbatta le tasse come egli, per una intera esperienza di vita, ha voluto e ha cercato di fare, e in alcuni casi lo ha fatto, ma non sempre, anche se era il vero cardine della sua rivoluzione liberale, insieme alle battaglie sulla giustizia, sulla libertà e a quello che sappiamo.

Questo è il modo per ricordare Silvio Berlusconi, la cui eredità è, per chi lo ha conosciuto, anche un elemento personale.

Io venivo da un'esperienza in cui il mio rapporto con Berlusconi era traviato dal fatto che avevo iniziato a fare politica contro Berlusconi e il berlusconismo. Io venivo da un'esperienza politica nella quale Berlusconi era il nemico, l'avversario. Conoscendolo, mi sono reso conto che alcune delle cose che noi utilizzavamo contro di lui erano false, erano banali. Gli dicevamo che il suo sorriso era di plastica, un sorriso non vero, un sorriso ipocrita. Quante volte abbiamo accusato Berlusconi di avere un sorriso televisivo?

Conoscendolo, nel bene e nel male, scoprivi che Berlusconi era un uomo che aveva voglia di sorridere. C'è un'immagine, quella di una campagna elettorale difficile, del 2013. Berlusconi la perde per un soffio, ma per poco non riesce a fare il miracolo di pareggiarla, se non di vincerla. È l'elezione della cosiddetta non vittoria del Partito Democratico nel 2013.

In quel passaggio lì, Berlusconi fa un capolavoro mediatico, andando in una trasmissione televisiva che lo detesta e pulendo con uno straccio la seggiola di un giornalista che aveva parlato prima di lui. Partono i fischi dello studio. Tutti iniziano a fischiare. Berlusconi si gira e prima si arrabbia, poi si gira e, con grande teatralità, dice che non sanno neanche sorridere. C'era gusto per la vita, per la provocazione, per l'ironia, per il piacere, in qualche modo anche di provocare, che è un tratto caratteristico che Berlusconi aveva.

Ma chi lo ha conosciuto, ha visto anche, in alcuni momenti, un tratto, che definisco non di depressione, perché non sarebbe corretto, ma di grande tristezza. Nei cosiddetti giorni del Nazareno, Berlusconi viveva un momento personale molto difficile. Tu parti dal presupposto che l'altro sia un avversario, quasi un nemico, e poi vedi quella persona vivere un momento di difficoltà e di complessità. Poi, però, lui usciva, naturalmente, con entusiasmo da tutti gli incontri e comunque, alla fine, in molti casi riuscendo. Insomma, non è il caso di parlare del patto del Nazareno: mi ha fregato lui, ma questo lo

sappiamo tutti.

Il punto vero è che non importava nemmeno non crederci, perché la grandezza di Berlusconi, quando raccontava una cosa che non era del tutto vera, non era quella di farla credere a te, ma che anche lui credeva nella bugia che raccontava quando te la faceva credere. In questo, era un fuoriclasse assoluto. Berlusconi studiava. Io lo prendevo in giro, in alcuni dei nostri incontri, perché nelle trasmissioni televisive lui girava con i fogli bianchi arrotolati, gli A4, per coprire una certa gestualità. Io gli dicevo che se andava coi fogli bianchi, poi però faceva finta. Invece, poi andavi a vedere e agli incontri Berlusconi arrivava con gli appunti sottolineati, contestando il singolo punto, l'articolo X o un emendamento. Questo perché, evidentemente, avendo anche avuto tutto dalla vita, aveva la voglia di mettersi in gioco.

Berlusconi è stato un uomo che è stato capace anche di commuovere e far commuovere, sia gli avversari che gli amici, anche in alcuni momenti personali. A me ha colpito, signor Presidente, quando è entrato in Aula nei primi giorni di questa legislatura. Lo abbiamo visto tutti, è inutile fare grandi giri di parole: camminava male, non camminava più come prima, non era il Berlusconi dell'inizio della sua vita o dell'inizio della sua attività politica.

Ha raggiunto il suo banco, il banco dove oggi ci sono i tulipani e le rose, con un po' di fatica, quasi incespicando: mi viene da usare questo verbo. Eppure, quando ha preso la parola e tutti noi ci aspettavamo l'*incipit*, anche perché si era a distanza di qualche anno dalla nota vicenda della legge Severino, egli ci ha un po' stupiti, nel dirci quasi saltellando, che era appena nato il suo diciassettesimo nipotino.

Ecco, in questo senso, forse dovremmo tutti fare uno sforzo per accogliere l'altro, che sia avversario, che sia compagno di strada, che sia nemico, che sia amico. Dovremmo cioè capire che dentro l'altro c'è una dimensione di umanità, che talvolta, anche complici le esagerazioni di Silvio Berlusconi, ma in larga parte anche per effetto della polemica *ad personam* che gli è stata lanciata contro, noi non abbiamo colto della sua esperienza di vita.

A me questo viene in mente pensando al mio incontro con lui, il primo, il cosiddetto pranzo di Arcore, quando, da sindaco, andai a dirgli che, rispetto ai soldi che erano stati dati a Roma, secondo me era giusto che tutte le città d'arte li avessero. A quell'incontro lui volle che fossero presenti anche i figli, ad ascoltare, durante il pranzo a cui mi invitò. Ebbene, durante quell'incontro io ho capito una cosa di un personaggio umano e politico di grande importanza come Silvio Berlusconi: puoi dire tutto quello che vuoi, puoi avere tutti i lussi che vuoi, puoi avere tutti i patrimoni che vuoi, ma - come diceva un grande scrittore francese - il più grande lusso della vita sono i rapporti umani.

È questo che io mi porto dietro di Silvio Berlusconi: uno statista, ma soprattutto un uomo capace di rapporti umani. (*Applausi*).

[SALVINI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVINI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi spiace che non tutti prendano la parola in quest'Aula, però è il bello della democrazia. In questa settimana si è scritto, detto e letto di tutto: imprenditore geniale, innovatore, uomo politico, statista. Tutto vero. Anch'io, come la senatrice Ronzulli leggerò un discorso scritto, perché vado a braccio quando parlo di tutto, ma quando ci sono questioni affettive e personali è meglio scrivere quello che la mente ti ha portato a mettere nero su bianco.

Questa settimana anche gli avversari di sempre, anche i professionisti dell'antiberlusconismo, citati da più d'uno in questa sede, che hanno vissuto una vita in negativo - c'è chi la storia la scrive e chi la storia la commenta - ne hanno comunque dovuto riconoscere la rilevanza epocale, tanto che nei libri di storia si parlerà certamente di un'era berlusconiana, di un prima e di un dopo Berlusconi, tale e a tal punto profondo è stato il suo impatto sulla società italiana e sull'immaginario collettivo in tutti i campi: l'audacia, la passione, l'Italia è il Paese che amo, l'energia, la tenacia, la speranza e il sole in tasca.

Ci sono, in particolare, tre concetti che ho provato a riassumere e che illustrano, a mio avviso, la sua vicenda umana e politica, unica e irripetibile. Il primo concetto è la libertà. Questa parola, a lui tanto cara, assume diverse sfumature, armonicamente collegate. Innanzitutto c'è la libertà economica, che il Berlusconi imprenditore ha incarnato perfettamente. Un uomo che, grazie alla propria iniziativa e alla

propria determinazione, rischiando e mettendosi in gioco, riesce a costruire un impero industriale a partire dal nulla. Per redistribuire la ricchezza, prima bisogna crearla e penso che Berlusconi sia stato un esempio e un modello da seguire, invidiato e portatore di speranza per tanti. Un principio operativo, però, è sempre stato caposaldo anche di filosofia politica: per Berlusconi al centro ci sono l'individuo, non lo Stato, e la libertà individuale: la libertà di fare, di competere, di lavorare, contro l'eccesso delle tasse, contro... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) inutile, contro cui tutti i giorni ci scagliamo come Ministri. C'è poi la libertà di espressione, contro i dogmi del pensiero unico e il monopolio della televisione pubblica.

Oltre la libertà, voglio citare anche il concetto di normalità. Parlare di normalità a proposito di un uomo eccezionale e unico, come Silvio Berlusconi, sembra strano, eppure l'ho sentito anche da qualcuno prima di me: la sua capacità unica di entrare in sintonia con le persone comuni, di parlare un linguaggio che tutti potessero capire è stata una delle sue grandi forze, una forza che, non a caso, certa sinistra, intrisa di ideologia, non ha mai capito, ha sempre disprezzato e non ha mai compreso. Pur avendo raggiunto successo, ricchezza e poteri globali, Berlusconi non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai perso il contatto con la realtà, coi ceti popolari, con la casalinga e con l'operaio, che qualcuno invece ha perso di vista negli ultimi anni. Silvio li amava veramente, non li analizzava come una realtà da sondaggio, ma li sentiva.

Il terzo concetto, dopo la libertà e la normalità, è il sogno. La politica è concretezza, è l'alta velocità, il Brennero, la TAV, il Ponte, la Napoli-Bari, la Brescia-Vicenza, ma è anche sogno. Silvio Berlusconi è stato un rivoluzionario capace di ispirare più generazioni. Quando sono entrato per la prima volta nella casa della mia compagna, ho trovato, da segretario della Lega, un *poster* gigante di Silvio Berlusconi. Ha perseguito il sogno di una città nuova, a misura d'uomo e a misura di bambino, che è ancora lì da vedere. Ha inventato il centrodestra, ha inventato il bipolarismo. Ricordo ancora - me la sono riletta - la prefazione che Berlusconi scrisse all'«Elogio della follia» di Erasmo da Rotterdam. «Ad affascinarmi fu, in particolare, la tesi centrale della pazzia come forza vitale creatrice», ed è vero. «L'innovatore è tanto più originale quanto più la sua ispirazione scaturisce dalla profondità dell'irrazionale. L'intuizione rivoluzionaria viene sempre percepita al suo manifestarsi, dapprima come priva di buon senso, addirittura assurda». Solo in un secondo momento «si afferma, viene riconosciuta, poi accettata, perfino propugnata da chi prima l'avversava». Il sogno è qui. Ovviamente da Ministri abbiamo il dovere di sognare e di realizzare, associando speranza e concretezza. Il sogno è qui, nella sua irrazionalità, ma anche nella sua concreta potenza creatrice.

La grandezza di Silvio Berlusconi non è disgiungibile dal suo tratto umano: ne hanno accennato in tanti. Irripetibile il legame per la sua mamma, per la sua famiglia, per la sua Milano, per il suo Milan. Lascia a tanti un grande vuoto. Ci mancheranno il genio, la guida, i consigli, il sorriso e i rimproveri. Tuttavia, il nostro dovere è portare avanti la sua straordinaria eredità di valori.

L'Italia e il mondo di oggi non sono quelli della fine del secolo scorso, ma sono l'Italia del 2023, con altre sfide. La nostra epoca, purtroppo, è tutt'altro che pacificata. Berlusconi seppe ai suoi tempi, in politica estera, unico e ultimo, applicare quella flessibilità che è caratteristica dei *leader* autentici. La foto con Bush e Putin è qualcosa che rimane nei libri di storia, anche se c'è qualcuno che ancora ultimamente non ha capito l'approccio di Berlusconi, che era uomo di pace. Ho sentito dire anche qua che era divisivo. Le grandi personalità al mondo sono divisive, solo gli "amebi" mettono d'accordo tutti. Berlusconi voleva la pace, a costo di far passare se stesso e la sua comunità politica come l'esatto contrario.

È nostro dovere, come Governo, perseguire ogni via che porti alla pace. Noi dobbiamo proseguire nella linea da lui tracciata, lo faremo come azione di una squadra di Governo che lui ha voluto, ha costruito e di cui era orgoglioso, fino all'ultima telefonata del sabato sera. Quindi, difendere la casa, frutto dei risparmi di una vita, difendere il diritto a una pensione dignitosa è quello per cui abbiamo lavorato con Silvio Berlusconi fino a pochi giorni prima del suo saluto. Io lo immagino quella stessa mattina, quello stramaledetto lunedì 12 giugno, col fascicolo in mano, col *dossier* sull'Europa, sulla Cina, sulla casa, sulle pensioni, sul lavoro, domandare: Matteo, cosa state facendo al Governo? Mi raccomando, avanti, fino all'ultimo secondo. Amava la vita in modo eccezionale.

Difendere il lavoro e difendere i confini, lottare contro un fisco nemico, riformare il sistema politico, lottare per una giustizia giusta; quest'ultima una riforma che va fatta tutti insieme, perché ancora oggi troppi italiani innocenti pagano per errori, lungaggini e sciatterie giudiziarie di cui nessuno alla fine paga il conto. Su questo la riforma della giustizia va fatta per il bene non della politica, ma delle famiglie, degli imprenditori e dei cittadini italiani in genere, di qualunque idea politica. Sempre dalla parte dell'Occidente e delle democrazie liberali, per una politica aperta a tutti che parte dal basso.

Da *leader* della Lega mi interessano poco le analisi di quel che sarà dopo. Coltivo ancora il presente, l'istante, quel che ancora c'è a tener viva non la memoria, ma quel mazzo di tulipani: mai mollare, mai arrendersi fino alla fine. Quindi, anch'io mando un abbraccio forte e sincero a tutta la sua famiglia, ai figli, ai nipoti, a Marta a tutta la comunità di Forza Italia che ha tutta la mia vicinanza.

Nei discorsi non si dovrebbe ripetere quello che ha detto qualcun altro, ma oggi non penso che sia una giornata di politica e vorrei ripetere quello che ha detto la senatrice Ronzulli nel suo intervento. Nella vita, anche se magari qualcuno ne sorriderà, ponetevi sempre dei traguardi ambiziosi ed elevati: «Chi ci crede combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede vince». Ciao Silvio, onore a te, grande italiano, amico mio. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, il ricordo del senatore Silvio Berlusconi, imprenditore, per quattro volte Capo del Governo italiano, per il Partito Democratico non è una commemorazione formale, una commemorazione da lasciare ai verbali dell'Assemblea. La sua scomparsa, signor Presidente, chiude un lungo ciclo politico durato quasi trent'anni.

Oggi è il giorno del ricordo, verrà di nuovo il tempo della polemica, del contrasto e dello scontro in Parlamento; dello scontro su leggi non condivise, dello scontro anche sull'agenda politica di questo Governo, che noi contrastiamo e che in questi giorni ha utilizzato anche storie del passato per rivendicare proposte delle quali oggi non parliamo, signor Presidente.

Oggi, a nome del nostro Gruppo qui in Senato e dell'intero Partito Democratico, esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia, perché Silvio Berlusconi, oltre a essere un uomo politico, era un padre ed era un nonno. Comprendiamo il vuoto che lascia in chi gli ha voluto realmente bene, innanzitutto le persone nelle quali il profondo affetto, accompagnato al grande dolore, c'era e resterà per tutta la vita.

Esprimiamo solidarietà alle migliaia e migliaia di cittadini che gli hanno sempre manifestato il consenso politico e che hanno creduto nel suo impegno, solidarietà che indirizziamo ovviamente ai colleghi senatori di Forza Italia, all'intero partito e alla coalizione della quale Silvio Berlusconi è stato fondatore e protagonista.

Pur non condividendo la sua visione politica, sarebbe lunare non riconoscergli un ruolo di primo piano sulla scena politica e istituzionale italiana, sin da quando nel gennaio del 1994 annunciò il suo impegno politico. Una vita politica tra alti e bassi, com'è stato ricordato: luci e ombre, anche se abbiamo una visione e una valutazione diversa sulle luci e sulle ombre: da «L'Italia è il Paese che amo» al rischio *default* del 2001, con le conseguenze che tutti in quest'Aula ricordiamo.

Dal suo sostegno a ben tre Governi delle larghe intese - Monti, com'è stato ricordato qui poco fa dallo stesso presidente Monti, Letta e Draghi - alle sue sfiducie e improvvisi voltafaccia, Silvio Berlusconi ha guidato Forza Italia su otto Governi in quattordici dei ventinove anni: quattro Governi guidati da egli stesso, tre di larghe intese e oggi il Governo Meloni.

Berlusconi ha contribuito a costruire il centrodestra italiano, ma non è riuscito, com'è venuto fuori anche dagli interventi di altri colleghi dell'opposizione, a modernizzare l'Italia come avrebbe voluto e come aveva promesso.

Ha indirizzato varie correnti del pensiero conservatore della destra italiana verso una cornice istituzionale, presidente La Russa, che ha trovato per il suo partito un ruolo importante di governo in Europa - richiamavano questo passaggio il senatore Monti e il senatore Casini - ma non per la sua coalizione, che in Europa resta divisa in tre blocchi contrapposti e rappresenta ancora oggi la maggiore contraddizione valoriale, in un contesto di politica estera che ha assunto, non i tratti della diplomazia tradizionale - lo ricordiamo tutti - in cui la forma coincide spesso con la sostanza, ma caratterizzata da

una figura intesa nel suo insieme di legami stretti e personali.

Non abbiamo dimenticato il suo impegno internazionale, i successi e i fallimenti, ma Pratica di Mare costituisce senz'altro un momento importante nel dialogo tra Est e Ovest.

Abbiamo contrastato Silvio Berlusconi e la sua idea di Paese, la destra che ha costruito, la sua forza negli anni del consenso: lo abbiamo fatto quando era al suo apice, ma mai perdendo il rispetto dell'avversario e dell'Italia che ha rappresentato e rappresenta.

Nel 1994 aveva annunciato la rivoluzione liberale che non si è mai realizzata. La coalizione costituita era partita prima dalla Lega secessionista al Nord - lo ricordava prima il senatore Renzi - e dagli eredi del Movimento sociale italiano nel Centro-Sud; poi negli anni ha prodotto un liberismo all'italiana e ha determinato oggi la nascita del Governo più a destra della storia repubblicana. Il fatto che la sua lunga parabola, quella di una destra che si professava liberale, moderata e conservatrice, si sia risolta oggi nel Governo più a destra della storia repubblicana non è un argomento polemico, signor Presidente. Sarebbe inopportuno e sbagliato oggi, ma è una riflessione che consegno a voi, alla destra che siede in Parlamento, perché con questa riflessione dovrete fare i conti voi almeno quanto dovremmo farli noi.

Il liberalismo, oltre a sostenere la libertà individuale come principio fondamentale, professa l'importanza dello Stato di diritto in cui tutte le persone, compresi i governanti e soprattutto i governanti, sono soggetti alle leggi e non sono mai al di sopra di esse. Questo garantisce l'uguaglianza di fronte alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini. Il liberalismo, signor Presidente, promuove la tolleranza e il rispetto delle diverse opinioni, culture, credenze; rispetta la diversità e la pluralità delle idee. Ciò si traduce innanzitutto nel rispetto dei diritti di tutti, non solo di pochi. Il liberalismo teorico, professato a piene mani nelle istanze programmatiche, si è tradotto alla fine in un liberismo a volte senza regole, a volte con regole personalizzate.

Il rispetto che in questa sede desideriamo manifestare nei confronti Silvio Berlusconi non deve farci dimenticare che noi la pensiamo diversamente su molte questioni. Crediamo che lo Stato di diritto significhi pari condizioni di partenza per tutti e non l'esaltazione, nella legge fatta su misura, del più forte; e che le fragilità della nostra società debbano essere sempre compensate da un'azione vigorosa delle politiche pubbliche. Crediamo che pagare le tasse non sia un «pizzo di Stato», ma un atto di cittadinanza. Pensiamo che nessuno sia al di sopra della legge e che la magistratura debba agire sempre con l'autonomia garantita dalla Costituzione, fondata sul sangue della Resistenza.

Quello che Silvio Berlusconi lascia sarà sicuramente un vuoto all'interno della vita pubblica italiana: di questo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Sicuramente lascia un vuoto nel suo partito, e a tutto il partito di Forza Italia auguriamo di proseguire nel suo cammino. Oggi è il giorno del ricordo e da avversari tributiamo l'ultimo saluto politico all'uomo che ci ha lasciato. Lo facciamo con rispetto, ma anche con la considerazione che l'idea di società che vogliamo è molto diversa dalla sua. Abbiamo molto apprezzato l'omelia dell'arcivescovo di Milano, signor Presidente; c'è chi l'ha percepita come un elogio di Berlusconi e chi l'ha percepita come una critica. Io mi ritengo, come tanti, un credente in cammino con molte fragilità, ma una cosa ho capito: quell'omelia vale per tutti, per ognuno di noi. La vita ci fa andare per mille sentieri, ma poi alla fine ci porta al compimento del giudizio di Dio. Dio accoglie tutti noi peccatori, quelli che in vita hanno ceduto a scorciatoie o, come ha detto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*... hanno goduto il bello della vita. Per questo, dinanzi alla scomparsa di Silvio Berlusconi, pur ribadendo il nostro stare dall'altra parte, voglio concludere ponendomi e ponendoci umilmente in silenzio davanti al giudizio della storia, che non scriveremo noi, colleghi senatori, ma chi verrà dopo di noi, tra molti anni.

Per dirla con l'arcivescovo di Milano, ecco cosa posso dire di Silvio Berlusconi: «È un uomo e ora incontra Dio». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Boccia, anche per il suo corretto richiamo all'omelia.

[MALAN](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Saluto inoltre il senatore Guidi, che aveva chiesto di intervenire. Per motivi di ripresa televisiva, porto io il cordoglio che lui avrebbe voluto esprimere.

[MALAN](#) (Fdl). Signor Presidente, è un momento che non avremmo mai voluto vivere quello di dover

commemorare Silvio Berlusconi, del quale si potrebbero dire mille cose, ma in questo momento bisogna limitarsi ad alcune, tralasciandone tantissime altre: episodi, detti, ricordi.

Berlusconi è stato un innovatore, prima ancora di essere un imprenditore; è stato naturalmente un innovatore come imprenditore nei tanti campi in cui si è cimentato ed è impossibile citarli tutti. Nell'edilizia aveva una nuova idea di città: non i casermoni fatti per moltiplicare il numero di unità abitative a scapito dello stile di vita, ma proprio il contrario. È stato un innovatore nelle televisioni, in modo straordinario e sconvolgente, tanto da sovvertire tutti i pronostici. È stato innovatore nel calcio, raggiungendo traguardi relativamente in poco tempo, che altri *club* magari hanno raggiunto ma in moltissimo tempo. È stato un imprenditore che ha costruito le fortune sue e delle sue aziende grazie alla capacità innovativa di offrire servizi e idee: ad esempio, con le sue televisioni, servizi ai cittadini, cui forniva nuovi contenuti, come servizi agli inserzionisti, dando nuove opportunità ad essi e in particolare a quelle tante medie e medio-piccole aziende - la grande forza dell'Italia - che nel regime di monopolio precedente avevano enormi difficoltà o erano impossibilitate ad ottenerle. Ha costruito la sua fortuna imprenditoriale grazie alle sue capacità di innovazione e non, come altri hanno fatto magari nei decenni, grazie a sovvenzioni e a prebende sotto vari aspetti. No, sempre e solo con le forze sue e dei suoi tanti collaboratori.

Poi c'è stata la discesa in campo, la ragione per cui abbiamo avuto l'onore di averlo come collega qui al Senato, di averlo come Presidente del Consiglio e di vederlo ricoprire cariche importantissime più a lungo di qualunque altro nella storia della Repubblica italiana. La sua discesa in campo fu dovuta a una straordinaria intuizione, a un'innovazione. Egli intuì e capì che c'era un popolo che si riconosceva in determinati valori, in determinati principi, in determinate idee e anche umori, che era compatibile con un'ampia area degli italiani. Capì che non era né giusto, né ragionevole non far partecipare gli elettori di destra, di quel Movimento Sociale che si stava trasformando in Alleanza Nazionale, non già alla competizione elettorale, alla quale sempre avevano partecipato, ma alla possibilità di scegliere chi governa. La stessa cosa capì che valeva per gli elettori della Lega, all'epoca presente solo nel Nord Italia. Anch'essi meritavano la possibilità, insieme ai tanti elettori del partito che lui fondò e che in due mesi portò a risultati straordinari (Forza Italia), di gareggiare per il Governo e più volte di arrivarci.

Berlusconi è stato Presidente del Consiglio per tre volte. Ha guidato quattro Governi, ma dal 2001 al 2006 c'è stata continuità. E queste tre volte, guarda caso (sembra scontato, ma non lo è stato in molti altri casi), hanno coinciso con tre chiare vittorie elettorali, cosa che non è avvenuta per altri. Oltre a queste tre vittorie, c'è stata anche la vittoria del settembre scorso. La vittoria dell'attuale coalizione che ora vede al Governo il presidente Giorgia Meloni è frutto dell'intuizione di Silvio Berlusconi, fondatore e *leader* a lungo del centrodestra, di questa idea del centrodestra. Un'idea che può essere portata anche a livello europeo. Se altri *leader* in Europa avessero avuto le stesse idee, le stesse intuizioni e la stessa capacità di amalgamare, ci sarebbero stati forse meno partiti estremisti e meno divisioni inutili anche in altri Paesi, con beneficio di tutti, non soltanto delle parti moderate, di centro destra e conservatrici (a seconda di come possono essere chiamate nei vari Paesi).

Tutto questo, che è solo una piccola parte di ciò che si potrebbe dire, dice poco per i tanti di noi che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di conoscere personalmente Silvio Berlusconi, perché il vuoto che lascia, lo straordinario messaggio e lo straordinario ricordo che lascia in ciascuno di noi non è solo negli straordinari traguardi che ha raggiunto nella politica, nell'imprenditoria e nello sport, ma il suo ricordo è soprattutto per la sua umanità, per la capacità - anche questo è stato detto, ma è giusto ripeterlo, perché evidentemente abbiamo un sentire comune su questo - di mettersi in sintonia con ciascuno. Uno degli uomini di maggiore successo in assoluto in così tanti campi sapeva essere in sintonia con i Capi di Stato da una parte, ma anche con la gente più comune. Sapeva mettersi nei loro panni, sapeva lavorare con loro, sapeva capire le loro esigenze. Per questo molti, pur non avendolo conosciuto da vicino, l'hanno amato, perché comprendevano questa sua empatia e questa straordinaria umanità che ha sempre espresso.

Ci mancherà moltissimo il presidente Berlusconi. Ci lascia però moltissimo, non solo l'eredità politica di cui ho parlato, ma un grande esempio, quella capacità di essere allo stesso tempo un combattente strenuo dal primo all'ultimo giorno del suo impegno politico e, dunque, all'ultimo giorno della sua vita,

senza mai però avere parole di odio per nessuno, neanche contro coloro che l'hanno espresso, anche fin troppo recentemente, nei suoi confronti.

Tutto il Gruppo Fratelli d'Italia si stringe ai colleghi e agli amici di Forza Italia, alla famiglia, a tutti coloro che sono stati vicino a lui, ai suoi tantissimi collaboratori e cito perché presente, uno per tutti, il dottor Gianni Letta.

Aggiungo ancora un pensiero: grazie, presidente Berlusconi, per quello che hai fatto, per come sei stato, il tuo ricordo ci darà ulteriore forza nel lavorare per il bene dell'Italia che tu hai tanto amato.

(Applausi).

PRESIDENTE. Grazie a tutti per la compostezza e per i toni usati in questa commemorazione. Il Senato ha dato ancora una volta prova della propria natura.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 4 luglio.

Oggi pomeriggio saranno discusse le mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR. Vedo che è arrivato il ministro Fitto, che saluto. A tal fine per la seduta di oggi non è stabilito orario di chiusura.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del decreto-legge in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro. Dopo la discussione generale la seduta sarà sospesa, su richiesta del Gruppo Partito Democratico, per riprendere alle ore 13 con le votazioni degli emendamenti al decreto-legge. Per la seduta non è fissato orario di chiusura: tuttavia le votazioni potranno proseguire, ove necessario, nella seduta di giovedì 22 giugno.

Il calendario dei lavori della prossima settimana reca invece la discussione dei seguenti argomenti: decreto-legge su amministrazione di enti pubblici e società, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale; ove richiesto dal prescritto numero di senatori, risoluzioni approvate dalla 3a Commissione sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali; ratifiche di accordi internazionali; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Come già stabilito, mercoledì 28, alle ore 15,30, si svolgeranno le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

Giovedì 29 giugno, alle ore 15, si svolgerà invece il *question time*.

Gli argomenti eventualmente non conclusi proseguiranno nella seduta di martedì 4 luglio; diversamente, se cioè concluderemo tutti gli argomenti previsti, la settimana dal 3 al 7 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2023:

- Risoluzioni approvate dalla 3ª Commissione sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali *(ove richiesto dal prescritto numero di Senatori)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 4 luglio:

Martedì	20	giugno	h. 10	- Seguito disegno di legge n. 747 -
Mercoledì	21	"	h. 10	Decreto-legge n. 44 ,
Giovedì	22	"	h. 10	Rafforzamento della capacità d e l l e

				<p>amministrazioni pubbliche (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 21 giugno)</p> <p>- Mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal P N R R (martedì 20)</p> <p>- Disegno di legge n. 685 - Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro (scade il 3 luglio)</p>
Martedì	27	giugno	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	28	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 51, Amministrazione di enti pubblici e società, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 9 luglio)
Giovedì	29	"	h. 10	- Risoluzioni approvate dalla 3 ^a Commissione sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali (ove richiesto dal prescritto numero di Senatori)
				- Ratifiche di

				<p>a c c o r d i internazionali</p> <p>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari</p> <p>- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 (mercoledì 28, ore 15,30)</p> <p>- Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, Amministrazione di enti pubblici e società, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	4	luglio	h. 16,30-20	- Eventuali argomenti non conclusi
---------	---	--------	-------------	---------------------------------------

La settimana dal 3 al 7 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, salvo l'eventuale seduta di martedì 4 luglio, se necessaria.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 685 (Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 51, Amministrazione di enti pubblici e società,
termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,44)

Prego i colleghi di ridurre il brusio.

Colleghi, vi prego, se dovete l'asciare l'Aula, di farlo in silenzio.

Sospendo brevemente i lavori in attesa che chi vuole lasciare l'Aula possa farlo.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 16,49).

Discussione delle mozioni nn. 50 (testo 2), 52 (testo 2) e 53 sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR (ore 16,49)

Approvazione del punto 11 della mozione n. 50 (testo 2) e delle mozioni nn. 52 (testo 2) e 53. Reiezione delle premesse e dei punti da 1 a 10 della mozione n. 50 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00050](#) (testo 2), presentata dai senatori Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Unterberger e da altri senatori, [1-00052](#) (testo 2), presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori, e [1-00053](#), presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore e da altri senatori, sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR.

Ha facoltà di parlare il senatore Boccia per illustrare la mozione n. 50 (testo 2).

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, la mozione sull'attuazione degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ha raccolto più di un terzo delle firme dei senatori e delle senatrici di Palazzo Madama.

Non è un caso che il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle, il Gruppo per le Autonomie e la componente di Alleanza Verdi e Sinistra abbiano deciso di trasformare la richiesta di chiarimenti fatta più volte al ministro Fitto nei mesi scorsi in un atto di indirizzo politico che non lasciasse spazio ad interpretazioni, che di solito vengono date - non me ne voglia il ministro Fitto - su impegni che quasi sempre coincidono con scadenze comunitarie. Siamo stati costretti, senza attendere la relazione semestrale, sull'esame della quale ci rivedremo sicuramente nelle Commissioni e in Aula nelle prossime settimane, perché riteniamo che, ad alcune settimane dalla scadenza che ci avvicinerà alla data del 31 agosto, le nubi siano aumentate e la piena attuazione del PNRR, che rappresenta anche per il Documento di economia e finanza una condizione per il rispetto dei numeri che caratterizzano le ipotesi di crescita del Paese, è ormai una chimera. Questo per le ragioni che lo stesso Governo ha dovuto ammettere nei dibattiti delle settimane scorse. È una chimera perché, vista l'impossibilità di poter intervenire direttamente su alcuni ambiti, il Governo ha deciso di smontarne la *governance* e di rimontarla senza aver ancora attivato un percorso comprensibile non solo da noi, signor Presidente. Non è un problema del Partito Democratico o dei Gruppi parlamentari di opposizione; il nodo vero è che i territori, i sindaci, i Presidenti di Regione non hanno capito all'interno di quale percorso siamo. Nella mozione che abbiamo presentato, facendo riferimento espresso anche alle criticità sottolineate dalla Corte dei conti lo scorso 28 marzo, abbiamo messo in evidenza come quelle criticità non erano di parte, ma erano puntuali, connesse alla certezza, secondo la Corte dei conti, che alcuni *target* rispetto alle *milestone* a cui il Governo avrebbe dovuto associare strutture e interventi (quindi la correlazione con i diversi livelli istituzionali coinvolti) non sarebbero state in grado di garantire i risultati attesi. È inutile nascondere a quest'Assemblea - non vogliamo far polemiche, il dibattito che ne verrà fuori chiarirà le differenze sulla visione connessa al PNRR - che evidentemente la correlazione esistente tra quell'intervento della Corte dei conti e la reazione che c'è stata successivamente da parte del Governo ha danneggiato ulteriormente non solo i rapporti istituzionali, ma anche la credibilità del Governo su questi temi.

Ciò che vogliamo sottolineare in apertura (poi i miei colleghi interverranno successivamente) è che probabilmente il ministro Fitto, che con tutto il suo Gruppo parlamentare non ha votato il PNRR quando è nato in Europa nel 2020 e nemmeno nei passaggi successivi, nel passaggio tra il secondo Governo Conte e il Governo Draghi, probabilmente omette con tutta la maggioranza che l'Italia ha ottenuto il PNRR per ridurre le diseguaglianze, per intervenire sulla riduzione delle stesse, per intervenire sulla sanità e sulla scuola pubblica, sui servizi alla persona, per garantire il trasporto pubblico locale, per intervenire a favore del Mezzogiorno, delle aree interne, delle aree più disagiate e delle aree di montagna, per garantire una transizione ecologica e una transizione digitale.

Ancora oggi, noi non sappiamo se, su alcuni territori, alcuni provvedimenti e alcuni interventi sono garantiti. In maniera abbastanza generica, il ministro Fitto ci ha fatto sapere, attraverso il dibattito pubblico, che il Governo Meloni non crede nelle case di comunità; quindi, non crede alla nostra idea di sanità pubblica, basata su una rigorosa prevenzione territoriale e su una presenza della stessa sui territori.

Lascero ai miei colleghi la descrizione puntuale degli impegni che chiediamo al Governo. Nel testo 2, che abbiamo presentato alcune ore fa, abbiamo sottolineato due aspetti per noi fondamentali. Il primo è l'impegno del Governo a non utilizzare il PNRR per armi e munizioni, un impegno che il ministro Fitto aveva già assunto in un *question time* qui al Senato, come lo stesso presidente Meloni in diverse occasioni pubbliche.

Il secondo impegno è la richiesta, esplicita, di trasmettere alle Camere in tempo utile, e comunque non oltre il 30 giugno, le schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato a REPowerEU, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di presentare la relazione all'Assemblea per la conseguente deliberazione parlamentare e di indirizzo. Su questo so che c'è un impegno del Governo. Gli altri punti restano per noi punti aperti e dirimenti rispetto alla possibilità di condividere la maggior parte degli impegni con un voto comune di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Paita per illustrare la mozione n. 52 (testo 2).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, io illustrerò innanzitutto le ragioni per le quali,

come Terzo polo, abbiamo deciso di approcciare questa discussione con una piattaforma a sé stante, con uno stile diverso rispetto alle altre opposizioni e con un atteggiamento che mira a vedere accolte alcune delle proposte che sul PNRR noi abbiamo fatto e che ripetutamente abbiamo richiesto come essenziali alla buona canalizzazione e anche al cambiamento di alcune impostazioni derivanti dal passato. Lo dico con grande chiarezza, perché mi piace essere rispettosa del ruolo di questa istituzione. Il PNRR è una grande occasione per il Paese, ma è anche una grande occasione per consolidare un atteggiamento dell'Europa che, di fronte a grandi crisi, si muove compatta, agisce sulla base di un'impostazione solidaristica e lo fa con un atteggiamento in grado di valorizzare le singole peculiarità dei Paesi che utilizzano le risorse. Quindi, la sconfitta del nostro Paese sul tema del PNRR sarebbe la sconfitta non soltanto dell'Italia e della credibilità del Paese, ma anche dell'intera Europa e di quella visione solidaristica cui facevo accenno. Ed è la ragione per la quale noi non ci accoderemo mai alle file di chi spera nel tanto peggio tanto meglio e alle file di chi, magari, pensa di ricavare politicamente un qualche vantaggio dall'insuccesso del Paese.

Lo dico sinceramente: in questo senso, noi siamo diversi da tutti. Siamo diversi anche dalla forza principale dell'opposizione del Governo Draghi, attualmente forza principale del Governo in carica, che, sul PNRR, ebbe un atteggiamento ben differente dal nostro. Quando c'è in gioco la credibilità del Paese, il Terzo polo fa la propria parte. Fa la propria parte con un atteggiamento magari critico, ma in grado di andare a individuare singolarmente le modalità con le quali migliorare la situazione.

È questa la ragione per la quale abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo del ministro Fitto, che ribadisco in quest'Aula. Abbiamo apprezzato la correzione del ministro Fitto su alcune impostazioni a dir poco incredibili, come l'utilizzo delle risorse del PNRR per gli stadi, cosa che ha immediatamente corretto e reimpostato nella maniera giusta. Abbiamo anche apprezzato uno stile di dialogo, con cui si è impegnato a rivedere le cose che non vanno, non soltanto nelle impostazioni della *governance* o delle singole partite di spesa all'interno del PNRR, magari virate verso obiettivi diversi, ma anche nel cercare di definire assieme una nuova impostazione di PNRR, nei tratti in cui il PNRR ha battuto la fiacca.

Dico anche, con altrettanta franchezza, che non apprezziamo che, ogni volta che il Governo approccia al tema del PNRR, voglia marcare la differenza con il Governo precedente e magari attribuire, attraverso alibi, le responsabilità di quello che non funziona al Governo Draghi. Da quando l'attuale Governo si è insediato a quando ha preso in mano la partita sono passati numerosi mesi, nei quali si potevano fare delle cose preziose. Abbiamo però votato recentemente con un voto di astensione il nuovo approccio sul PNRR e anche in questa occasione ci accingiamo a fare delle proposte di merito.

Le proposte di merito che facciamo sono due. La prima è quella di vedere un coinvolgimento attivo del Parlamento in tutte le fasi di redazione della nuova impostazione del PNRR e dei decreti conseguenti, coinvolgendo puntualmente anche le Commissioni. Su questo siamo stati molto precisi, perché ovviamente teniamo al fatto che questa discussione sia fatta nel modo più consapevole, puntuale e coinvolgente, da parte del Parlamento.

La seconda proposta è che gran parte di queste risorse vengano ridefinite e riallocate nei seguenti temi. Il primo è quello del dissesto idrogeologico e abbiamo più volte detto che, assieme a risorse nuove sul tema del dissesto, serve anche un'organizzazione nuova, che peraltro nuova non è, ma qualcosa di antico conserva, ed è quella del piano ItaliaSicura. Noi teniamo molto a un utilizzo di queste risorse per il tema dell'energia. Pensiamo che il piano Industria 4.0 abbia segnato una positività nel nostro Paese e debba essere rilanciato all'interno del nuovo PNRR. Ciò comporta un coinvolgimento maggiore di aziende di Stato, di privati e di soggetti che possono contribuire a migliorare la spesa? Se sì, ben venga, perché da parte nostra non c'è alcuna limitazione in tal senso. Anzi, pensiamo che la parte positiva del Paese debba essere tutta impegnata a cercare di garantire la cosiddetta messa a terra e la capacità di spesa di queste risorse.

Termino sul tema delle armi. Al riguardo voglio dire una cosa di chiarezza in quest'Aula. Ho letto la mozione del Partito Democratico e quel punto è già stato discusso anche a livello parlamentare, quindi c'è qualcosa di già consolidato e non mi stupisce che sia stato scritto così. Voglio però sottolineare una certa ipocrisia in quel punto, che oggi magari non sarà la partita divisiva tra noi perché, quando una

decisione è già stata presa, è inutile incaponirsi. Di recente il senatore Spagnolli è stato in visita all'arsenale militare di La Spezia e magari continueranno le visite della sua Commissione in quello di Taranto e in altre realtà. Quando si fa un investimento in un arsenale militare o in un'azienda che ha una produzione armiera o che produce macchinari di grande capacità innovativa sul piano della difesa - si tratta non soltanto di armi, ma di tante altre cose - lo si fa in generale per contribuire al rafforzamento del sistema della difesa e all'utilizzo degli strumenti in difesa della democrazia, per la tenuta e il mantenimento della democrazia in Europa.

Quindi, fare una distinzione sull'utilizzo in Ucraina o meno è pura ipocrisia (*Applausi*) utilizzata sul piano politico per marcare una differenza, quando questa differenza - ripeto - è del tutto sbagliata e del tutto irrilevante. Lo diciamo per amor di verità e lo dico perché qua dentro - a mio modo di vedere - le battaglie in qualche modo ambigue non dovrebbero essere combattute. Lo dico perché da quello che capisco questa opinione accomuna la destra di Governo e la sinistra. Ecco, fatemi dire che scrivere una cosa del genere è davvero del tutto irrilevante e del tutto ambiguo rispetto agli obiettivi che noi ci diamo anche di lotta contro le autocrazie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La restante mozione si intende illustrata.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, premesso che non mi appartiene la cultura del tanto peggio, tanto meglio e quindi vorrei sfatare qualche battuta, vorrei sottolineare il fatto - ringrazio il ministro Fitto, avendo avuto la possibilità di porgli già due volte una serie di questioni - che, se siamo qua ancora oggi, è perché non è chiaro, dopo nove mesi dall'insediamento del Governo, qual è lo stato dell'arte. Una cosa è certa: molti degli obiettivi che ci si era posti non siamo oggi in grado di onorarli.

In sostanza, basti pensare che la Corte dei conti dice - quindi non io, non noi - che nei primi cinque mesi del 2023 è stato speso un miliardo, portando la spesa complessiva a 25,7 miliardi di euro, appena il 13 per cento dei fondi previsti da qui al 2026. Quindi, la preoccupazione che il PNRR non sia realizzato l'abbiamo tutti. Come ho già avuto modo di dire in quest'Aula, è chiaro che siamo di fronte a una situazione in cui certamente - come diceva il senatore Boccia nella sua illustrazione - noi abbiamo avuto risorse maggiori degli altri per affrontare i problemi della disuguaglianza tra Nord e Sud del Paese dentro le stesse realtà, ovviamente su alcuni temi importanti, quali l'inclusione sociale, la scuola, la sanità e una serie di argomenti riguardanti la coesione del Paese. Questa è la nostra preoccupazione: il non realizzare questo dato ci porta nella situazione in cui le disuguaglianze aumentano e i costi aumentano, anche da un punto di vista economico. Questo è il dato su cui il Governo ci deve dire qualcosa.

Il problema che noi denunciemo - vorrei ricordare che lo facciamo anche nel Documento economico finanziario - è il seguente: quando avete modificato la *governance*, avete portato tutto al centro, escludendo il coinvolgimento di Comuni e Regioni. Posso testimoniare che nella mia realtà, nella Brianza in cui vivo, certamente chi sta spendendo le risorse sul PNRR sono i Comuni. Ad esempio, nel mio piccolo Comune si sta rifacendo una casa popolare, si stanno facendo il centro civico, le scuole e una serie di altre cose attraverso la capacità di intervento su queste realtà. In sostanza, è come andiamo in questa direzione. È su questo che insisto.

Infine, erano stati assunti circa cinquecento esperti che man mano stanno andando via, perché non hanno prospettiva, perché voi non avete dato loro una certezza; ad esempio sulla stabilizzazione. Questo è il dato. Il problema è perché i tecnici che sono stati formati, assunti e pagati oggi se ne vanno. È chiaro: se ne vanno perché non sanno qual è il loro futuro. Sono queste le preoccupazioni.

Il dato è che è necessario - finisco con un'ultima affermazione - avere un quadro certo per poter anche capire se ci sono delle correzioni da apportare. C'è chi dice che bisogna rinunciare a un pezzo di risorse, c'è chi dice che bisogna spostarle, ma qual è la ragione? Perché? Se non si ha il quadro preciso, non si può ragionare.

Infine, siamo sempre stati contro le armi e contro le munizioni e non c'è alcuna ipocrisia. Noi siamo schierati contro l'invio delle armi all'Ucraina, perché pensiamo che la pace la si faccia non con le armi, ma con una politica di solidarietà e di pace e che quindi si costruisca su questo terreno.

Riteniamo dunque più che giusto e perciò non strumentale il fatto che ci sia una tale richiesta nella nostra mozione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (*M5S*). Signora Presidente, signori membri del Governo, colleghi, se oggi siamo qui a discutere ancora una volta di PNRR è perché continuiamo ad assistere a comportamenti schizofrenici, che impongono dovute riflessioni.

«Non disturbare chi vuole fare» è il motto di questo Governo, annunciato dalla Meloni e, dopo otto mesi, siamo ancora a chiederci: «Ma a fare cosa?». Registriamo non solo le continue uscite dei Ministri, che mettono quotidianamente in dubbio la riuscita della spesa dei fondi del PNRR. Accertiamo che ad oggi l'unica certezza è la vostra incapacità.

Abbiamo visto quanto siete pronti anche con il decreto sulla pubblica amministrazione: dopo la 18^a - e dico 18^a - questione di fiducia, constiamo che non ci sarà alcun rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, alcuna azione per potenziarla e alcuna proposta per potenziare l'efficienza dei servizi al cittadino.

Ho parlato di comportamenti schizofrenici, come il tentativo di imbavagliare la Corte dei conti sull'attuazione del PNRR: l'ennesimo tentativo di trovare un capro espiatorio per mascherare il fallimento nella gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo solo basta a preoccuparci e dovrebbe preoccupare tutti, poiché non esiste ad oggi alcun atto, alcun documento e alcune analisi che attestino che il controllo concomitante rallenti l'attuazione dei progetti del PNRR.

Eppure, si vuole limitare il controllo della Corte dei conti e questo è molto pericoloso, colleghi, perché certifica il non riconoscimento da parte del Governo del ruolo fondamentale delle autorità di controllo indipendenti, il non riconoscimento dell'equilibrio tra controllori e controllati, tra sistemi di gestione e sistemi di controllo, la cui assenza svuota di significato la parola democrazia. D'altronde, però, cosa aspettarsi da chi dichiara che le tasse sono un pizzo di Stato o che è onesto chi non paga le tasse?

Nei novi punti della mozione chiediamo serietà di approccio, chiarezza istituzionale e trasparenza: caratteristiche richieste anche a livello europeo. Già, perché la Corte dei conti - questa volta però quella europea - ha rivolto alla Commissione europea nei giorni scorsi cinque raccomandazioni, tutte accolte senza riserve e alcune di queste riguardano proprio l'Italia. In cima ai rischi ci sono il mancato rispetto dei tempi e la mancata messa in opera delle riforme necessarie, secondo le scadenze previste e concordate. Viene considerato anche il nuovo codice degli appalti, con il quale oggi è possibile affidare direttamente in Italia circa i due terzi dei contratti pubblici senza gara e senza almeno due preventivi, riducendo la concorrenza e sollevando dubbi sulla trasparenza, due pilastri delle migliori pratiche internazionali, signor Presidente. Ecco però il ministro Giorgetti esternare alla festa de «Il Messaggero» che quelli europei sono dei tecnici burocrati cavillosi. Tuttavia, invece di perdere tempo per evitare i controlli, non sarebbe meglio impiegare questo tempo per capire come spendere i 209 miliardi che vi siete casualmente ritrovati a gestire? Del resto, vi sarà difficile mettere alla Corte dei conti europea lo stesso bagaglio che avete messo alla Corte dei conti italiana.

Fino a oggi, signor Presidente, abbiamo assistito a uno sforzo di questo governo nell'eliminazione dei più gravi reati di corruzione dal novero dei reati ostativi, dall'abuso d'ufficio al taglio delle intercettazioni telefoniche; uno sforzo notevole, come a dimostrare che il concetto di spesa dipende dall'indebolimento degli anticorpi dello Stato contro la criminalità.

Lo diciamo con chiarezza, signor Presidente, con le parole del collega Silvestri della Camera: colleghi della maggioranza, non vi lasceremo trasformare il sogno del PNRR a servizio degli italiani in un incubo, quella che per il nostro Paese doveva essere un'alba in un definitivo tramonto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con il Piano di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo di sostenere i Paesi dell'Unione europea e a ripartire dopo gli enormi danni economici, ma anche sociali, causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus, si vuole contribuire anche a rendere le economie dei Paesi più eque e sostenibili, resilienti, preparate alle grandi sfide che stiamo affrontando e alle opportunità della transizione ecologica che noi sosteniamo, ovviamente equa e giusta, e a quella ovviamente digitale. Si è trattato di fatto del primo importante segnale, da parte delle istituzioni

europee, di effettiva solidarietà nel contesto dell'Unione europea, che finalmente si occupa non solo di norme, direttive e regolamenti vincolanti e spesso lontani dalle priorità dei cittadini, ma anche di risorse da usare in prospettiva come investimenti intelligenti e strategici in settori che non possono più essere sottovalutati.

La crisi sanitaria e il mutato scenario geopolitico in seguito alla guerra in Ucraina sono stati un risveglio molto, molto duro per Bruxelles. Ci si è accorti che parte delle industrie strategiche avevano una produzione fuori dai confini europei; che filiere di approvvigionamento energetico dipendevano da alcuni Stati ostili e che, a causa di una miope visione, negli anni precedenti si era preferita una rigidità di regole ferree a una flessibilità che avrebbe stimolato la crescita e agevolato gli imprenditori a rimanere all'interno dei confini dell'Unione. Si tratta di errori che, pian piano, si incominciano a riconoscere e che noi della Lega da anni denunciavamo, nel silenzio di chi all'epoca aveva paura di difendere l'interesse nazionale, delle nostre imprese e dei nostri imprenditori.

Ora alcune cose stanno migliorando, certamente, ma molta strada deve essere ancora fatta. Sicuramente il capitolo REPowerEU tocca un settore strategico come quello energetico e mostra due vie maestre sulle quali è necessario investire: sicurezza e indipendenza energetica, due carte fondamentali sia per la questione economica che per quella geopolitica. Ora, dopo essersi resi conto che non potevamo essere dipendenti dal gas russo, è necessario fare tutto il possibile per evitare di passare da una dipendenza ad un'altra, ed è necessario indirizzare gli investimenti per sottrarsi a quella dipendenza dalle tecnologie cinesi che rischia di minare il nostro futuro e legarci inevitabilmente mani e piedi a Pechino.

Grazie a questo Governo, che senza paura e senza soggezione alcuna sta facendo emergere questi argomenti e vuol rilanciare la competitività dell'Italia nel contesto europeo e globale attraverso progetti seri e credibili di infrastrutture, sanità, ambiente e tecnologie, ma anche istruzione e ricerca, il nostro Paese sta dimostrando serietà e autorevolezza. Il ruolo protagonista dell'Italia nel contesto europeo è innegabile da parte di tutti e di tutte le parti in causa. Inoltre, molto è stato fatto per rispettare gli impegni, le scadenze e il perimetro entro il quale il nostro Paese intende operare e negoziare con l'Unione europea.

Voglio inoltre ricordare che la modifica della *governance* non ha assolutamente portato alcun rallentamento o interruzione della fase di esecuzione del Piano, ma anzi ha dato continuità e rafforzato l'operatività.

Per questi motivi, chiediamo al Governo di continuare nell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti con il PNRR, come aggiornato anche con l'inserimento del REPowerEU, e ad elaborare una proposta di aggiornamento del Piano stesso che si focalizzi specificamente su misure che hanno registrato un notevole ritardo nella fase di avvio o un rilevante incremento dei costi, evidentemente a causa dell'inflazione, della mancanza di materie prime, ovvero di altre circostanze oggettive e non preventivabili.

Concludo, signor Presidente, ricordando un breve aneddoto. Nel mio mandato precedente come europarlamentare ho partecipato a diversi incontri e riunioni, e c'era anche il ministro Fitto, sempre estremamente operativo e competente. Assieme ai colleghi abbiamo discusso di PNRR, ma poche volte, se non forse nessuna, ho sentito deputati europei di altre Nazioni parlare male del proprio Paese o cercare di mettere i bastoni tra le ruote al proprio Governo. Anche se all'opposizione, quando si parlava di questioni strategiche e di interesse nazionale, tutti erano presenti. Vivendo un momento particolarmente sensibile da un punto di vista sia economico che sociale, auspico davvero che tale maturità possa venire anche dalle nostre opposizioni. L'interesse nazionale va difeso sempre e non solo quando si è al Governo. Questa è la maniera di fare quel sistema Paese di cui tanti si riempiono la bocca, ma di cui poi, per meri calcoli di politica interna, qualcuno dei banchi dell'opposizione si dimentica immediatamente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signor Presidente, il PNRR è una grande opportunità. Abbiamo davanti un'occasione storica e per questo da non sprecare: realizzare opere, infrastrutture e di conseguenza anche servizi che ridisegnano l'Italia e la modernizzano, garantendo in questo modo un futuro migliore per tutti gli

italiani. Si tratta di un'occasione senza precedenti, che ci potrebbe consentire di affrontare le grandi sfide del nuovo secolo, a cominciare dai cambiamenti climatici e dall'abuso del suolo, riducendo le disegualianze sempre più profonde nel nostro Paese. Ecco perché sulla piena attuazione del PNRR (oltre 191 miliardi di euro) l'Italia si gioca la sua credibilità e la sua affidabilità internazionale. E ripeto credibilità e affidabilità. Fallire la realizzazione del PNRR equivarrebbe a dare una testimonianza di inefficienza e inaffidabilità dell'Italia nel contesto internazionale.

Riteniamo davvero molto preoccupanti le parole del Governo delle ultime settimane, che prefigurano come l'Italia potrebbe anche rinunciare al conseguimento di una parte degli obiettivi previsti dal Piano; una visione sbagliata, che il Partito Democratico contesta alla radice. Non si può oggi alzare le mani per incapacità o, peggio, perché si ritiene che poi a tutta questa modernizzazione possiamo anche rinunciare, dal momento che - tale visione è sostenuta anche dal ministro Fitto - queste riforme avrebbero ricadute negative per l'Italia, qualora dovessimo rivedere il Patto di stabilità.

Se così fosse, rappresentanti del Governo, avreste già clamorosamente fallito la vostra missione. Quindi, prendete atto della vostra clamorosa incapacità. Non può l'Italia, non potete voi della maggioranza avere incertezze, perplessità o tentennamenti davanti a questa straordinaria occasione. Le vostre incertezze e le vostre indecisioni possono rivelarsi fatali e già stanno compromettendo il raggiungimento di diversi obiettivi. Sarebbe imperdonabile indietreggiare. Invece tutti gli ultimi atti e pronunciamenti di questo Esecutivo ci fanno tremendamente preoccupare. Dovete dirlo e dirlo ora se non condividete gli obiettivi del Next generation EU. Chiediamo trasparenza e sincerità. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio del MES: per la vostra chiusura ideologica, l'Italia sta accumulando un ritardo sempre più ingiustificabile di fronte a tutti gli altri Paesi, unica tra i venti dell'eurozona che ancora non ha ratificato la riforma del regolamento. Il *premier* Meloni pronuncia la parola «stigma» come una formula magica e intanto l'Italia è isolata.

Gli investimenti nelle infrastrutture procedono a rilento e lo stesso succede ai piani per le rinnovabili e il lavoro, per non parlare di quelli legati al trasporto pubblico locale, alla scuola, all'università e alla sanità. Per noi migliorare la sanità pubblica è un obiettivo prioritario irrinunciabile, perché noi siamo dalla parte dei cittadini, di tutti i cittadini. Sento parlare meno di come queste risorse dovranno trasformarsi in opportunità concrete per il Paese di rilancio economico e soprattutto di cambio di passo sull'inclusione sociale e sulla sostenibilità. Come non affrontare il tema dell'occupazione femminile. Come non sottolineare che stiamo rischiando di spaccare il Paese perché vi state dimenticando del Mezzogiorno?

Ecco perché siamo preoccupati. Davanti a tutto questo ci si aspetterebbe dal Governo un impegno eccezionale e straordinario, quasi dovesse diventare - e giustamente - una ossessione quotidiana su cui coinvolgere pienamente tutte le parti sociali, i territori, le categorie economiche, i sindacati, il terzo settore, le università, i centri di ricerca. Di tutto questo abbiamo perso le tracce. Non vediamo impegnate le energie che questa impresa necessita e risulta davvero incomprensibile questa resa. Ma come: avete già annunciato che alcuni obiettivi non saranno realizzati? Qualcuno dice anche apertamente di restituire delle risorse, per poi magari - come già è stato fatto in altre occasioni - scaricare la colpa su altri se non si centra l'obiettivo.

Questo giochino non regge e lo esprimeremo sempre con tutte le nostre energie, perché gli italiani devono sapere, devono avere contezza di ciò che si fa e di ciò che non si è stati in grado di fare. Dovete assumervi fino in fondo le vostre responsabilità e, se non siete in grado di realizzare e di spendere tutte le risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione, tirate le conclusioni e ammettetelo, senza incolpare altri al posto vostro.

Ma c'è una cosa che sarebbe ancora più grave dell'incapacità, e cioè il fatto che non volete utilizzare le risorse del PNRR perché siete contrari al modello di sviluppo che quel Piano indica. Siete ancora per il motore a scoppio e per le fonti energetiche fossili. Negate i cambiamenti climatici. Non volete i progetti di transizione economica. È un oscurantismo anacronistico che combatteremo sempre, egregio collega Dreosto.

Vi chiediamo una cosa sola, non fare perdere all'Italia questa straordinaria opportunità, questa occasione di ripresa e di riscatto, che può rappresentare e già rappresenta la più eccezionale occasione

per modernizzare l'Italia e ridurre le disuguaglianze tra territori e cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gelmetti. Ne ha facoltà.

GELMETTI (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, il Governo Meloni è entrato in carica il 23 ottobre scorso. A quella data erano stati raggiunti appena 25 dei 55 obiettivi stabiliti per il secondo semestre, cioè meno della metà. In poco più di due mesi, entro il 31 dicembre, questo Governo ha conseguito i restanti trenta traguardi. Successivamente è stata inoltrata alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza *tranche* del valore di 19 miliardi. A differenza degli altri Stati membri, l'Italia ha puntualmente presentato le richieste di pagamento entro i termini stabiliti. Il nostro Paese è stato uno dei pochissimi, su un totale di 27, ad aver inviato alla Commissione europea ben tre richieste di pagamento e questo nonostante il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano presenti un numero significativamente maggiore di scadenze totali e la percentuale più alta di indicatori relativi ai risultati utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Desidero precisare che ad ottobre scorso si è cercato di diffondere una narrazione distorta riguardante il ritardo dell'Italia nell'attuazione del PNRR. In particolare, si è tentato di attribuire ritardi al nostro Governo, mentre la realtà dei fatti dimostra chiaramente la sua abilità nel gestire e adempiere agli impegni assunti.

Nel frattempo il nostro Governo è attivamente impegnato nella rimodulazione degli obiettivi del PNRR, la cui prima stesura risale a quando l'Europa era impegnata nella gestione della pandemia da Covid-19 e alla luce dei cambiamenti nella geopolitica globale conseguente l'invasione della Russia in Ucraina. In tal senso il capitolo aggiuntivo riguardante il REPowerEU mira a coordinare e allineare i quadri programmatici delle diverse fonti di finanziamento sia europei che nazionali, al fine di garantire una gestione più efficace ed efficiente. Questo permetterà di affrontare, in maniera mirata e con soluzioni adeguate, le sfide legate all'aumento dei costi energetici e alla necessità di costruire passo dopo passo una maggiore indipendenza nazionale dalle fonti energetiche straniere, fornendo un supporto concreto alle imprese e alle famiglie in difficoltà.

La quota italiana dei fondi REPowerEU ammonta a 2,7 miliardi di euro, a cui si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi della politica di coesione relativi alla programmazione 2021-2027. Pertanto, è fondamentale che il capitolo REPowerEU del PNRR italiano includa riforme e investimenti realizzabili entro il periodo del dispositivo di ripresa e resilienza, contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, riduzione dei combustibili fossili e aumento della resilienza, sicurezza e sostenibilità del sistema energetico italiano. Nonostante qualcuno stia alimentando una narrazione fuorviante, l'Italia non è in ritardo nella riprogrammazione dei fondi europei e della coesione. Secondo il Regolamento europeo il termine per definire la riprogrammazione è il 31 agosto; ciò significa che mancano ancora più di due mesi. Solo 8 Stati membri hanno già presentato le modifiche con l'inserimento del nuovo capitolo del REPowerEU all'interno del PNRR. L'Italia pertanto dimostra coerentemente di essere in linea con le modalità e i tempi del dibattito in corso.

Il Governo ha avviato interazioni costanti con la Commissione europea riguardo all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU. Lo scopo di tali interazioni è proprio quello di concordare preventivamente i contenuti, i tempi e le modalità di presentazione della riprogrammazione entro il termine del 31 agosto 2023, previsto dai regolamenti europei.

Nella cabina di regia del PNRR del 31 maggio scorso è stata poi approvata la terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, trasmessa al Parlamento il 7 giugno 2023, ha tutti i contenuti preliminari del Capitolo REPowerEU del PNRR italiano. Sono descritte le macrotipologie formulate dalle amministrazioni per la modifica del PNRR, tra cui la rimodulazione delle *milestone* e dei *target* a causa dell'aumento dei prezzi o di altri fattori oggettivi; la rimodulazione delle scadenze delle *milestone* e dei *target* intermedi senza che vengano modificate le *milestone* e i *target* finali; la previsione dei meccanismi di verifica per chiarire gli obiettivi e le revisioni connesse alle criticità nel contesto attuativo e la riallocazione delle risorse per l'utilizzo più efficiente.

La mozione di oggi ha l'intenzione in quest'Aula di impegnare il Governo a continuare nell'implementazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR, incluso il capitolo

REPowerEU, adottando tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento tempestivo delle *milestone* e dei *target* entro il 2026, mantenendo il Parlamento informato sullo stato di attuazione del PNRR, sugli investimenti e sulle riforme incluse nella propria proposta di aggiornamento.

Si chiede poi il coinvolgimento attivo delle principali società a partecipazione pubblica statale, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli enti locali per riformulare insieme l'aggiornamento del PNRR nel capitolo REPowerEU italiano. Si richiede inoltre di includere nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano proposte di investimento e riforme coerenti con gli obiettivi e le condizioni stabilite a livello europeo. Queste proposte dovrebbero riguardare principalmente la modernizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia, la promozione delle energie rinnovabili e la riduzione della domanda energetica e la sua transizione verso fonti rinnovabili.

Al fine di garantire il completo successo del PNRR e il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, chiediamo al Governo di elaborare una proposta di aggiornamento al Piano focalizzata innanzitutto sulle misure che hanno subito ritardi significativi nella fase di avvio e hanno registrato un aumento dei costi a causa di fattori come l'inflazione, la mancanza di materie prime o altre circostanze oggettive e imprevedibili. Parliamo di interventi che, qualora esclusi dal PNRR, dovranno essere protetti attraverso altre fonti di finanziamento nazionali o mediante un utilizzo diverso delle risorse provenienti dalla programmazione 2021-2027. L'aggiornamento del PNRR e del capitolo REPowerEU italiano dovranno determinare un miglioramento tangibile e duraturo per l'Italia.

Signor Presidente, desidero ringraziare il ministro Fitto per la grande serietà e attenzione con le quali sta affrontando questa tematica così importante e strategica per l'Italia. Caro Ministro, Fratelli d'Italia e tutta la maggioranza sono compatte e coese con lei. Continui su questa strada e ci vedrà sempre al suo fianco. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, che ci consente di svolgere un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza e anche, se mi è consentito, di portare un contributo di chiarezza su alcuni aspetti che evidentemente vengono rappresentati in modo difforme da quella che è la realtà dei fatti.

Io ho il dovere di iniziare in questo modo perché ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti coloro i quali hanno portato il loro contributo e devo dire che su alcune questioni ci sono dei dati che oggettivamente non corrispondono alla realtà dei fatti. Io, più che una replica di carattere generico su molte critiche altrettanto generiche che ho ascoltato, cercherò di riportare la discussione in modo specifico sulle singole questioni per poter dare una risposta diretta anche rispetto alle critiche che vengono avanzate. Diversamente, rischiamo di sollevare una discussione che ci allontana dal merito delle questioni. E penso che su un argomento così rilevante ed importante sia indispensabile parlare del merito delle singole questioni sollevate sia nella mozione, sia nel dibattito parlamentare. Ho seguito con molta attenzione gli interventi dei senatori che hanno portato il loro contributo e devo partire da alcune valutazioni di carattere generale. Le discussioni e i ritardi che vengono indicati e che accompagnano ogni intervento dovrebbero essere dettagliati, nel senso che sarebbe opportuno indicare in modo specifico la ragione e la responsabilità del ritardo, quando quest'ultimo è stato effettuato, con quali motivazioni e quale proposta si porta per modificarlo.

Procedendo per temi, vorrei partire dalla terza rata; è infatti importante andare per schemi, perché diversamente parliamo di questioni di carattere generale. Sulla terza rata, come il senatore Gelmetti ha ricordato poc'anzi, vorrei dire che il Governo si è insediato a fine ottobre. Per inciso vorrei premettere che questi chiarimenti non hanno l'interesse da parte del sottoscritto o del Governo di creare polemiche col precedente Esecutivo, però è singolare che nella ricostruzione dei fatti si tenti di attribuire queste responsabilità all'attuale Governo: è un paradosso che sinceramente non possiamo in alcun modo accettare. *(Applausi)*. Dettaglierò le questioni. Il Governo si è insediato alla fine di ottobre 2022; gli obiettivi da raggiungere per poter ottenere la terza rata erano 55. Abbiamo trovato - è un fatto ufficiale

- 25 obiettivi raggiunti a quella data, abbiamo predisposto tutti gli atti collegati per il raggiungimento degli altri 30 obiettivi mancanti per arrivare a 55 obiettivi. Sulla base di questo lavoro, a fine dicembre abbiamo predisposto la richiesta di ottenimento della terza rata e abbiamo avviato una fase di verifica, di *assessment*, con la Commissione europea, che è tradizionalmente una fase abbastanza lunga e complessa con tutti gli Stati membri, non con l'Italia. È così complessa perché per la prima volta il nostro Paese si trovava con la terza rata non solamente ad avere il maggior numero di obiettivi (55), ma anche una valutazione di merito sulle *milestone* e che interveniva sugli obiettivi fisici, nel senso che per la prima volta si passava dall'approvazione di documenti e norme alla verifica dell'inizio della spesa delle risorse. Vi era quindi una fisicità degli interventi diretti che andava verificata. Abbiamo aperto questa fase di verifica, che è in via di conclusione, nella quale abbiamo recepito molte indicazioni. Non voglio aprire il tema del perché, del come e di quali atti abbiamo modificato; andiamo recepito molti suggerimenti che hanno cambiato profondamente alcune scelte e che sono anche oggetto di un'analisi all'interno della relazione semestrale che è stata già depositata in Parlamento e che sarà oggetto del confronto che avremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Pertanto, sulla terza rata siamo in dirittura d'arrivo e rispetto a essa non abbiamo avuto, come ho sentito più volte, polemiche e contrasti con la Commissione europea. Stiamo lavorando molto proficuamente alla soluzione dei problemi, d'intesa con la Commissione europea; pertanto, anche in merito a questa narrazione sulle responsabilità del nostro Governo rispetto alla terza rata, vorrei dire che non solo non coincidono temporalmente, ma non hanno nemmeno la possibilità di essere giustificate nel merito.

La seconda questione riguarda la Corte dei conti. Oggi ho infatti ascoltato diversi senatori sostenere che la relazione della Corte evidenzia le incapacità di questo Governo. Questo è ciò che noi ascoltiamo. Ebbene, la relazione della Corte dei conti è stata presentata a marzo 2023 e si riferisce al periodo che va dal luglio 2021 al dicembre 2022. Ora, sicuramente abbiamo delle capacità distruttive importanti, ma che in due mesi abbiamo creato le condizioni per tutto lo scatafascio che viene rappresentato sinceramente lo trovo abbastanza imbarazzante dal punto di vista della critica. (*Applausi*).

Anche rispetto a questo vorrei evidenziare un approccio differente che io mi auguro ci possa essere sul tema del PNRR. Penso infatti che l'approccio aggressivo, critico a prescindere, con l'idea di individuare le responsabilità per forza in capo a questo Governo ci porti fuori strada, mentre noi dobbiamo ritornare sulla strada nell'interesse del nostro Paese per affrontare la grande sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore Nave, se non sbaglio, ha fatto una serie di riferimenti sempre sulla Corte dei conti. Anche in questo caso penso che sia importante dire le cose come stanno, ma non con critiche generiche dicendo che abbiamo tolto il controllo alla Corte dei conti perché viviamo nella illegittimità e quindi vogliamo fare chissà che cosa. Rimettiamo in ordine le situazioni: il controllo della Corte dei conti rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto nel decreto-legge n. 77 del 2021 che è previsto come *milestone* all'interno del programma con la Commissione europea. Quel decreto-legge è stato votato da tutti i partiti che sostenevano il Governo Draghi ed è stato sostenuto perché regola il controllo conseguente, non il controllo consultivo preventivo concomitante, così come è stato indicato successivamente.

Basta leggere la delibera. Io l'ho fatto e suggerisco a tutti di farlo. Il provvedimento che istituisce la sezione che avvia il controllo concomitante da parte della Corte dei conti prevede che, per il controllo sul PNRR, si utilizzino le leggi di riferimento addirittura della legge del 2009 e della legge del 2018, ma non prevede il richiamo alla legge prevista specificatamente per il controllo sul PNRR. Prova ne sia che la Commissione europea, rispetto a quello che noi abbiamo determinato come motivo di modifica rispetto al controllo della Corte dei conti, non ha potuto sollevare nulla, ma ha condiviso, per il semplice fatto che noi siamo in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 77, approvato dal Governo Draghi. Questo è un fatto.

Anche sul tema dello scudo erariale, visto che parliamo di Corte dei conti, consentitemi di dire che come dibattito è singolare, perché viene attribuita a noi la responsabilità di una decisione, quella sullo

scudo erariale, che è stata approvata dal Governo Conte 2, prorogata una prima volta dal Governo Conte 2 e prorogata dal Governo Draghi. Quando, però, la proroghiamo noi, si crea un dibattito che, sinceramente, è abbastanza singolare.

Io ritengo che su questi temi, andando nel dettaglio di merito dei provvedimenti, vi sia bisogno di affrontare le questioni in modo chiaro. Diversamente, costruiamo una narrazione che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Vengo al tema della quarta rata, che prevede ventisette obiettivi al 30 giugno di quest'anno; obiettivi sui quali, evidentemente, c'è la necessità di intervenire per correggerne e modificarne alcuni.

Qui voglio fare due esempi concreti. Il primo è quello relativo alle colonnine dell'idrogeno all'interno dei distributori nel nostro Paese. Ebbene, se c'è un bando precedente, che prevede come *target* quaranta colonnine, e arrivano trentasei domande, delle quali una non è ammissibile e trentacinque sì, la domanda è: c'è un tema che riguarda una incapacità di questo Governo, che nulla c'entra rispetto a tutto questo percorso? O vi è l'esigenza di adeguare e modificare il *target* di riferimento, perché evidentemente esso non può essere raggiunto, per dati oggettivi?

In secondo luogo, quando parliamo del tema degli asili, evidentemente, nella costruzione del percorso dei bandi, dal punto di vista dei tempi e del merito vi sono state una serie di difficoltà, che verificheremo nel dettaglio, perché porteremo all'esame anche il dettaglio di quello che sto per dire. Quando noi lavoriamo con la Commissione europea per modificare questo obiettivo intermedio, lo facciamo per quale ragione? Perché vogliamo, come viene detto, cancellare gli asili nido? O perché vogliamo correggere un *target* intermedio per raggiungere l'obiettivo finale, realizzando gli asili, che sono l'obiettivo finale, visto che l'obiettivo intermedio non lo si può raggiungere per un dato di fatto oggettivo?

Veniamo ad un altro tema importante, che è quello della *governance*. Io ho ascoltato, ancora una volta, dire in diversi interventi che i Comuni sono contrari e di una organizzazione che ha fatto perdere tempo. Entriamo, dunque, nel merito del decreto-legge n. 13. Innanzitutto, è stato fatto un lavoro dettagliato per ridefinire la *governance* del PNRR e della coesione.

Dirò qualcosa di più preciso anche su questo tema, che prevede, dal punto di vista delle scelte, una organizzazione che rafforza, da una parte, la struttura di missione in capo a Palazzo Chigi e, dall'altra, l'ispettorato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, perché questi sono due strumenti fondamentali che devono interagire.

La validità e la credibilità di questo decreto sta nel fatto che, come ho detto già in altre circostanze, non vi è alcun contrasto contro i Comuni e nessuna posizione contraria al sistema di autonomie locali. Fino a prova contraria, infatti, questo decreto-legge è stato approvato in Conferenza unificata, col parere favorevole dei Comuni, delle Regioni e delle Province. Sono fatti, non sono opinioni. Sono fatti, che io voglio riportare alla vostra attenzione per provare a riportare il dibattito sul giusto canale, sul giusto binario, perché noi abbiamo bisogno, in questo momento, di avere un approccio su questo tema che sia coerente.

Il senatore Magni ci invitava a fare attenzione, perché le strutture di missione presso i Ministeri si stanno indebolendo, dal momento che il personale non è stabilizzato. Ma nel nostro decreto-legge abbiamo stabilizzato quel personale che non era stabilizzato prima. Lo abbiamo fatto noi, basta leggere il decreto-legge, per trovare una risposta in quella direzione. Quindi sono tutti elementi che testimoniano in modo concreto il lavoro che si sta portando avanti e anche il fatto che, rispetto a questo lavoro, non possiamo immaginare che ci sia un tentativo di narrazione negativa a prescindere, quando un elemento di comparazione con il resto d'Europa ci aiuta a comprendere la situazione. Vogliamo parlare dei presunti ritardi della terza rata? Quanti Paesi in Europa hanno chiesto la terza rata? Sono tre: Italia, Spagna e Grecia. Poi c'è un gruppo di quattro Paesi, se non sbaglio, che hanno chiesto la seconda rata. Ci sono 11 Paesi che hanno chiesto la prima rata e poi ci sono ben nove Paesi che non hanno chiesto nemmeno una rata. Questo è il quadro della comparazione, nel contesto europeo, sulla terza rata.

Allo stesso modo, rispetto al tema della richiesta della modifica del piano, integrato con il regolamento REPowerEU, vorrei ricordare, per amor di verità, che quando qualcuno ha parlato nel Paese, dopo

l'invasione dell'Ucraina, molti mesi prima che ci fosse l'attuale Governo, della necessità di modificare il piano in funzione delle nuove esigenze, allora non lo si poteva dire. Non lo si poteva dire, perché il piano non si poteva modificare. Oggi tutti discutiamo, per fortuna, dell'adeguamento del piano sulla base di quello che ha deciso la Commissione europea, con l'approvazione del regolamento REPowerEU, che prevede una serie di interventi in questa direzione, che però ci portano anche qui, se vogliamo fare una comparazione, ad avere solo otto paesi che hanno già presentato il piano modificato con il REPowerEU e due Paesi che hanno presentato delle singole modifiche senza il REPowerEU. Il termine è il 31 agosto. Se è vero, come è vero, che abbiamo il piano più importante nel contesto europeo, è anche vero che è un po' più complesso rimodellare e riorganizzare questo piano, rispetto a quanto si faccia in altri Paesi, visto che stiamo parlando di una cifra molto rilevante.

Lo voglio dire anche qui, per un chiarimento, perché spesso, anche alla Camera dei deputati, viene ribadito che avete lasciato in eredità un piano così importante, grazie al lavoro fatto, e noi non siamo capaci di spenderlo. Questo è un po' il messaggio che si prova a dare. Vediamo però quali sono i criteri in base ai quali abbiamo ottenuto queste risorse. I criteri sono quelli stabiliti in un dispositivo europeo, il regolamento n. 241 del 2021, se qualcuno vuole andare a leggerlo, secondo cui i criteri con i quali si assegnano le risorse non derivano dalla capacità di trattativa di qualcuno, ma sono tre (*Applausi*): la dimensione della popolazione, la mancata crescita del PIL durante la fase Covid e la mancata crescita dell'occupazione. Essendo questi dati tra i più negativi in assoluto - i nostri dati erano tra i peggiori, in quella circostanza - abbiamo avuto un parametro che ci ha consegnato 68 miliardi di euro a fondo perduto. Poi, dopo, c'è stata la scelta di prendere per intero, come la Grecia e la Romania, la quota a debito, per arrivare ai 122 miliardi di euro a debito, più i 30 miliardi di euro di Fondo complementare nazionale.

Questo è il quadro nel quale ci stiamo muovendo e in questo quadro sinceramente ritengo che sia sbagliato un approccio della discussione volto alla contrapposizione, non solo perché quello che viene rappresentato non corrisponde alla realtà dei fatti, ma perché oggi il nostro Paese su questo tema ha bisogno di discutere positivamente e in modo propositivo. Vengo dunque ad alcuni aspetti che sono stati citati: penso al tema delle raccomandazioni della Commissione europea. Esse sono state citate come un'occasione per evidenziare negativamente il lavoro del Governo, invece è proprio il contrario, perché se leggiamo le raccomandazioni della Commissione europea, al netto di qualche titolo, ma leggendole una per una - non solo quella dell'Italia, ma anche quelle degli altri Paesi - vediamo c'è una prima raccomandazione che parla della necessità di andare velocemente e di fare rapidamente nell'azione di modifica e spesa del piano, che troviamo nelle raccomandazioni rivolte a tutti i Paesi. Addirittura in alcuni Paesi, anche impensabili, la troviamo rafforzata e ancora più critica rispetto a questo tema. Poi troviamo una seconda raccomandazione, che è quella del rafforzamento della capacità amministrativa, soprattutto nei confronti dei Comuni e degli enti territoriali, cosa che nel decreto-legge n. 13 abbiamo iniziato a fare e nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione abbiamo confermato e stiamo portando avanti ulteriormente: è un dato oggettivo.

La terza questione che viene indicata è una questione della quale questo Governo fa un punto - se mi consentite - anche di orgoglio, perché è stata una scelta lungimirante del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quando al momento dell'insediamento di questo Governo, nell'organizzazione delle deleghe, ha messo insieme il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse della coesione, che è la terza raccomandazione che qualche settimana fa la Commissione europea ha fatto agli Stati membri, quella cioè di raccordare l'utilizzo di queste risorse. Noi lo abbiamo immaginato all'inizio della legislatura, lo abbiamo inserito nelle deleghe del Governo e lo stiamo praticando in un lavoro coerente con ogni singola Regione rispetto all'utilizzo delle risorse della coesione.

Anche qui, c'è grande polemica, ma la polemica secondo me viene spazzata via dai numeri e dai fatti. Viene spazzata via, per esempio, dai dati Istat dei giorni scorsi, che ci raccontano di quanto sia stata inefficace la spesa delle risorse europee della coesione dal punto di vista della capacità di incidere positivamente sui meccanismi e sui numeri economici del Mezzogiorno d'Italia e dell'Italia. Sono fatti, non dati che noi portiamo come opinione.

Su questo è altrettanto importante immaginare che l'azione coordinata delle risorse della coesione con

il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha un doppio obiettivo strategico: il primo è evitare che ci siano due programmazioni, una molto grande, ma l'altra altrettanto grande, perché la coesione 2021-2027 complessivamente ha oltre 40 miliardi di risorse europee, più la quota di cofinanziamento nazionale, più il fondo di sviluppo e coesione (quindi cifre rilevanti ed importanti), che operano sullo stesso Paese, sulla stessa Regione e sullo stesso territorio, in contraddizione con quanto previsto dal PNRR. Questo era il rischio e l'aver voluto, invece, una visione unica e d'insieme di questa programmazione ci consente di guardare con chiarezza anche a delle scelte strategiche. Soprattutto, la seconda riflessione positiva è che ci consente di utilizzare, nella valutazione specifica dell'attuazione del PNRR, anche quei progetti che sono critici. Sì, critici.

Ogni volta solleviamo un problema: siamo a giugno del 2023 e giugno 2026 è fra tre anni. Dobbiamo portare una dose di realismo nel nostro dibattito: la coesione ha una scadenza al 31 dicembre del 2029 e può essere l'occasione per coordinare la differenza dei finanziamenti all'interno del rapporto fra i due programmi. Questa cosa va detta con molta chiarezza, soprattutto rispetto ad un'altra questione. La critica è: voi pensate di utilizzare i soldi della coesione per finanziare dei progetti già esistenti. Bene, prendiamo i numeri della coesione 2014-2020; il Governo ha predisposto un monitoraggio attento su questo, una relazione che è stata oggetto di approvazione in Consiglio dei ministri e di discussione nelle Commissioni parlamentari congiunte. Sulla spesa 2014-2020, su 126 miliardi di euro, dopo nove anni, la percentuale di spesa è del 34 per cento: questo non lo diciamo noi, lo dicono i dati della Ragioneria generale dello Stato. Qualcuno magari li potrà criticare, ma deve darmi un riferimento più credibile dei dati della Ragioneria generale dello Stato o della relazione sulla coesione della Corte dei conti, visto che viene richiamato spesso questo organo, o dell'ottava relazione sulla coesione della Commissione europea. Possiamo richiamare degli elementi oggettivi che ci spiegano quanto sia complesso il tema dell'utilizzo di queste risorse e quanto sia fondamentale non solamente avere insieme la politica del PNRR e quella della coesione, perché non c'è solamente un tema della quantità della spesa, che resta il tema principale, ma c'è anche un tema della qualità della spesa, che deve essere efficace e introdurre meccanismi virtuosi e positivi rispetto alle questioni di fronte alle quali ci troviamo.

Questo è il quadro di fronte al quale ci stiamo muovendo ed è per questo che riteniamo che, a partire - come veramente auspico - dalla discussione che avremo sulla relazione semestrale nei prossimi giorni, ci possa essere un dibattito propositivo che non sia quello di chi immagina di scagliarsi contro presunte responsabilità che non vengono mai circostanziate, ma che si basi invece su un confronto vero che porti alla modifica del PNRR, con il REPowerEU, che sicuramente è uno strumento fondamentale per dare una risposta alla crisi energetica del nostro Paese; non solo, sulla base delle indicazioni della Commissione europea, anche alla possibilità di utilizzare, all'interno della riverifica e del monitoraggio del PNRR, il cambio di alcuni interventi che non dovessero riuscire ad essere spesi entro il giugno del 2026.

Questo lavoro giungerà in Parlamento, visto che la mozione lo rivendica, quando gli elementi sui quali stiamo lavorando saranno dettagliati, e giungerà nei tempi previsti che rispettano la tempistica indicata dai regolamenti europei. Avremo poi un dibattito parlamentare. Io sono venuto in Parlamento diverse volte e ci ritornerò con piacere ogni volta che verrà chiesto. Devo dire che non ricordo che un dibattito così intenso - che a me fa solo piacere - abbia accompagnato l'iter precedente della predisposizione del Piano in passato. (*Applausi*). Penso che anche questo possa essere un elemento di riflessione per un approccio aperto e costruttivo, perché, ove in luogo delle critiche generiche dovessero venire delle proposte, potremo avere l'opportunità di lavorare bene nell'interesse del Paese.

Non ho mai avuto un approccio al Piano nazionale di ripresa e resilienza - e lo stesso è per il Governo - come di una sfida del Governo Meloni; è una sfida del Paese e l'approccio è questo, per quanto ci riguarda. Lo abbiamo fatto, quando abbiamo modificato il ruolo e l'azione della cabina di regia per allargare la partecipazione decisionale in quel contesto; lo abbiamo fatto e lo vogliamo fare anche in momenti di confronto parlamentare come questo.

Per questo, nell'ambito di questo dibattito, posso esprimere con spirito assolutamente aperto un giudizio positivo e quindi un parere favorevole sulla mozione n. 53, presentata dalla maggioranza, e

sulla mozione n. 52 (testo 2), presentata dal Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, mentre esprimo un parere contrario sulla mozione n. 50 (testo 2), presentata dai Gruppi di opposizione, con un'eccezione, e voglio chiudere su questo. Come ho detto in sede parlamentare e come abbiamo ribadito in più circostanze, se può essere utile a chiudere una discussione sulla possibilità che il Governo Meloni abbia preso in considerazione la possibilità di utilizzare le risorse del PNRR per finanziare interventi e scelte sul fronte dell'acquisto e della produzione di munizioni per la guerra in Ucraina, su cui la nostra posizione è sempre stata netta e chiara, il Governo non ha difficoltà a esprimere esclusivamente per il punto 11 della mozione presentata dai Gruppi di opposizione un parere favorevole, a ulteriore conferma di quanto da parte nostra è stato detto in più circostanze.

Mi auguro che sui passaggi successivi, che non mancheranno anche nell'immediatezza, ci possa essere l'occasione per entrare nel merito delle questioni e, soprattutto, per poter discutere realmente di un percorso che non sarà breve. Come infatti ho detto in altre circostanze - lo voglio ribadire - il Governo non si sta ponendo l'obiettivo della scadenza di giugno, della terza o della quarta rata: il nostro obiettivo è giugno 2026, vale a dire il completamento del Piano. (*Applausi*).

Oggi quindi stiamo lavorando per la modifica di alcuni obiettivi, che non sono solo quelli della quarta rata, ma che saranno quelli di tutte le scadenze che ci accompagneranno al giugno del 2026 e la rimodulazione ha l'obiettivo di dare una risposta organica in questa direzione, cogliendo le opportunità che vengono date dalle stesse decisioni assunte a livello europeo: penso, per esempio, al Consiglio europeo dello scorso febbraio, quando è stata data un'indicazione molto chiara sulla flessibilità dei programmi di intervento. Questa è stata una proposta del Presidente del Consiglio italiano, condivisa da tutti i Primi Ministri in quel consesso e questo è un aspetto molto importante.

Al tempo stesso, penso che sia altrettanto rilevante e utile cercare di costruire, nell'ambito del percorso che ci accompagnerà alla fase di realizzazione, delle scelte che siano coerenti anche con il cambio di scenario che abbiamo di fronte. Infatti i fattori dinanzi ai quali ci siamo trovati non sono di poco conto. Ritengo che, quando fu scritto il famoso articolo 21, che prevedeva la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto a condizioni oggettive prima della guerra, chi ha scritto quell'articolo mai avrebbe immaginato che lo stesso potesse essere utilizzato un domani per una guerra al confine con l'Europa e in Europa. Credo che questo sia un tema su cui riflettere, che ha cambiato molto le priorità, insieme ad una serie di fattori di carattere internazionale, penso all'*Inflation reduction act* messo in campo dal governo americano e alla necessità di dare una risposta adeguata su questo fronte.

Il Governo sta lavorando seriamente con spirito costruttivo in questa direzione.

Mi auguro che, oltre a questo dibattito parlamentare, ne avremo degli altri e che l'approccio possa essere positivo e propositivo. Questo è ciò che noi vogliamo portare avanti e questo è il lavoro che faremo. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,59)

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, ricordo che il ministro Fitto ha espresso parere contrario sulla mozione 1-00050 (testo 2), a prima firma del senatore Boccia, con un parere favorevole soltanto sul punto 11. Il Ministro ha inoltre espresso parere favorevole sulla mozione 1-00052 (testo 2), a prima firma della senatrice Paita, e sulla mozione 1-00053, a prima firma del senatore Malan.

Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, oggi pomeriggio in Aula affrontiamo l'esame delle mozioni parlamentari sul PNRR. Ringrazio il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto per la sua presenza, ma soprattutto perché, essendo qui oggi, dimostra attenzione nei confronti del Parlamento e di un Piano che, come ha dichiarato nella sua replica, è lo strumento fondamentale per la crescita della nostra Nazione.

Con la mozione di maggioranza presentata oggi, sottoponiamo all'Esecutivo precise e puntuali richieste che ci arrivano, ad esempio, dai territori, quindi *in primis* dai Governatori regionali, dagli amministratori locali, dai cittadini, dalla società civile e dalle nostre imprese. Sappiamo che giovedì scorso si sono conclusi gli incontri dei tecnici della *task force* europea inviati a Roma dalla

Commissione. Dalla valutazione che, come abbiamo sentito da lei, signor Ministro, arriverà a brevissimo dipenderà lo sblocco della terza rata del PNRR, da 19 miliardi di euro.

Com'è noto e lo dicono i fatti, questo Governo ha lavorato bene proprio per raggiungere questo obiettivo, che siamo sicuri arriverà nei tempi previsti e dovuti. Il centrodestra alle chiacchiere preferisce il linguaggio del fare. Sono i numeri a dircelo: l'Italia ha raggiunto 55 obiettivi entro il 31 dicembre 2022 per avere la terza rata. Il Governo, come ha ricordato anche lei prima, signor Ministro, si è insediato a ottobre dello scorso anno, quando solo 25 dei 55 obiettivi erano stati raggiunti. Quindi l'Esecutivo ha fatto tutto da ottobre a dicembre: altro che ritardi e polemiche. L'Italia è uno dei pochissimi Stati d'Europa - sono tre in tutto - ad aver presentato alla Commissione tre richieste di pagamento. I numeri sono complessi: 527 scadenze da rispettare, un numero superiore a quello di altri Paesi (Spagna, Francia, Polonia e Grecia), che come noi beneficeranno di risorse simili in termini economici.

C'è un dato però su cui vorrei porre l'attenzione. I costi stimati inizialmente dalla Commissione europea per il *recovery* erano agganciati a tassi di interesse più contenuti rispetto a quelli attuali, ma i tassi sono aumentati dopo i rialzi decisi dalla BCE. Bruxelles aveva stimato un costo del denaro pari all'1,1 per cento per finanziare il *recovery*, mentre oggi è al 4 per cento.

Non solo: è cambiato anche il quadro socioeconomico oltre a quello geopolitico, poiché sul fronte internazionale è scoppiato purtroppo il conflitto in Ucraina, con le ripercussioni che esso ha avuto su tutto il vecchio continente, Italia compresa. Sul fronte socioeconomico, la crisi energetica è stata come una miccia: ha fatto scoppiare l'ondata dell'inflazione, con un aumento generalizzato dei prezzi che ha colpito le fasce sociali più deboli della nostra popolazione e contro cui, non a caso, nella scorsa manovra abbiamo investito due terzi di tutta la legge di bilancio.

I frutti di questi primi 250 giorni di Governo e di centrodestra alla guida di Italia si stanno vedendo: sia l'Istat che Bankitalia hanno rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL: +1,3 per cento. È il segno che questo Governo sta lavorando bene e con concretezza. Ma, onorevoli colleghi, non siamo abituati a gioire, non ne abbiamo il tempo né la voglia. Sappiamo che le prospettive di crescita della nostra Nazione, come ci ha ricordato qualche giorno fa l'OCSE, dipenderanno dalla capacità del nostro Paese di mettere a terra le risorse europee del Next generation EU. Questo obiettivo sarà essenziale per una crescita duratura e concreta.

Ecco perché oggi siamo qui. Siamo qui perché come maggioranza chiediamo, alla luce del nuovo quadro socio-economico, di tenere conto del nuovo contesto e quindi di condividere il percorso di revisione del Piano con il Parlamento, aggiornando lo stesso Piano con l'inserimento del capitolo del REPowerEU. Come noto, infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio del 27 febbraio 2023 hanno approvato le modifiche al regolamento istitutivo del PNRR. Al momento solo otto Paesi su ventisei in Europa, tra cui l'Italia, hanno presentato una modifica al PNRR. Di questi otto Paesi, due non prevedono il REPowerEU, ma modifiche più semplici. Il 18 maggio è iniziato il confronto tra Governo e Commissione europea proprio su questo punto: parliamo di investimenti che aiutano imprese, famiglie e territori a far fronte, ad esempio, al caro energia. Sono convinto che il metodo messo a punto dal ministro Fitto sia quello giusto: è il linguaggio della concertazione, del dialogo e del confronto con i rappresentanti dei territori, a partire appunto dalle nostre Regioni e dai nostri governatori. Questo metodo lo condividiamo, perché il PNRR non è un obiettivo o una partita di destra o di sinistra, ma una sfida che appartiene a tutto il Paese e a tutta l'Italia.

Non solo. Questo Governo ha fatto un'altra scelta, che noi condividiamo e accogliamo con favore: ha deciso di mettere insieme il PNRR con i fondi delle politiche di coesione, per utilizzare al meglio le risorse europee e per salvaguardare l'organicità dei progetti previsti proprio dal PNRR. Si tratta di una scelta che è esattamente in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea, che ha chiesto agli Stati membri di sviluppare un raccordo operativo tra le risorse ordinarie e quelle del PNRR. L'obiettivo è fare velocemente e bene. Questo è un obiettivo che tutti dovremmo avere a cuore. Entro il termine del 31 agosto verranno fatte le modifiche concordate preventivamente con la Commissione. È chiaro che il capitolo del REPowerEU all'interno del nuovo PNRR dovrà essere oggetto di un esame approfondito da parte del Parlamento, che è quindi centrale in questo passaggio.

Non a caso - mi avvio alla conclusione - con la mozione condivisa da tutte le forze politiche della maggioranza di centrodestra abbiamo chiesto di elaborare una proposta di aggiornamento al piano europeo, che focalizzi l'attenzione su quei progetti e su quelle misure che hanno registrato ritardi o un rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione. Oggi siamo qui in Aula per chiedere il massimo impegno affinché questo piano, che è il più grande piano di investimenti pubblici del nostro Paese degli ultimi decenni, dia le giuste risposte che servono a tutti gli attori coinvolti, puntando sul rafforzamento dell'autonomia energetica e sul sostegno delle attività produttive (quindi alle nostre imprese e alle nostre famiglie). Proprio per questo motivo, il Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-MAIE voterà convintamente a favore della mozione condivisa da tutta la maggioranza. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signor Ministro, per me è finanche inutile ribadire qui le ragioni per le quali io e il mio Gruppo riteniamo vitale per il nostro Paese raggiungere in tempo utile gli obiettivi fissati dal PNRR. Ce lo siamo detti tante volte. Prima la pandemia e poi ovviamente la crisi energetica conseguente al conflitto in Ucraina hanno determinato una situazione che conosciamo bene, di cui abbiamo spesso parlato e che naturalmente ci preoccupa moltissimo: l'aumento esponenziale delle disuguaglianze, il divario che è cresciuto, la condizione sociale di milioni di persone che è peggiorata in maniera profonda.

Qui voglio soltanto citare i dati sulla sanità pubblica, che la dicono lunga sullo stato in cui versa il Paese e anche su quello che è accaduto nel corso degli ultimi dodici, ventiquattro mesi. Il 12 per cento degli italiani ha dovuto rinunciare alle cure per mancanza di disponibilità economica, pur avendone bisogno. Le liste di attesa sono infinite. Ci sono ormai tantissimi casi di rinuncia alle cure. La disuguaglianza tra Nord e Sud - lo dico a lei, Ministro, che è un uomo del meridione - è aumentata ed è cresciuta senza precedenti. In Italia finanche l'aspettativa di vita delle persone cambia a seconda di dove si ha la fortuna di nascere; e cambia di alcuni anni, non semplicemente di dettagli.

Il Servizio sanitario nazionale arretra, il privato avanza; ci sono diverse inchieste della stampa, anche recenti, a tale riguardo. Sappiamo bene però che la sanità pubblica, che è una conquista sociale dal nostro punto di vista irrinunciabile, ha profondamente a che fare con il livello di salute e di benessere della popolazione, ma anche con la crescita economica del Paese. C'è un nesso molto forte e studiato tra la condizione di crescita di un Paese e il livello di salute e di benessere dei suoi cittadini.

Dentro questo quadro, già di per sé drammatico, aggiungiamo anche che negli ultimi dodici mesi più di quattro italiani su dieci non sono riusciti a risparmiare, schiacciati dal peso delle bollette, dell'inflazione e dei rincari, mentre, Ministro, devo dire, battendoci noi di Alleanza Verdi e Sinistra su questo punto davvero dall'inizio della legislatura se non da prima, che davvero ben poco, direi nulla, è stato fatto per tassare adeguatamente gli extra profitti delle società energetiche.

Tutto questo lo dico semplicemente per capire qual è il contesto politico, economico e sociale all'interno del quale si cala la nostra discussione. Nel 2022 l'inflazione ha raggiunto il suo *record* dal 1985. Come sappiamo bene, però, i salari sono fermi al palo dagli ultimi trenta anni, mentre il potere d'acquisto viene eroso. Questa è la condizione del Paese. Come è evidente, io non ne faccio colpa a voi, che governate l'Italia da pochi mesi, o meglio non ne faccio colpa soltanto a voi, ma tante volte ho detto, quando mi è capitato di parlare in quest'Aula, che vi contesto di esservi mossi da questo punto di vista in continuità con le politiche degli ultimi decenni in maniera, senza comprendere sufficientemente la condizione del Paese in questo momento.

Come lei capisce bene e ha detto, trattandosi di un argomento comune, di una preoccupazione comune a tutti i Gruppi parlamentari, quelli di opposizione, ma immagino anche di quelli di maggioranza, a fronte di questo scenario, i famosi 190 miliardi messi a disposizione dal PNRR sono totalmente irrinunciabili.

Vorrei dire che in una condizione come quella in cui siamo, difficile e complessa, ci si aspetterebbe dal Governo - da qualsiasi Governo - che davvero venissero messe in campo tutte le forze e tutte le energie per raggiungere tempestivamente gli obiettivi fino al 2026, anche perché a me preoccupa

molto che in qualche modo possa essere reso vano il risultato politico che dal mio punto di vista fu assolutamente straordinario. Non fu infatti una cosa normale che il Governo Conte II, del quale noi avemmo la positiva possibilità di far parte, riuscisse a strappare quei fondi in Europa. Non era scontato che ci fosse quel tipo di chiave di lettura in quel momento; non era nemmeno scontato che il PNRR in qualche modo rompesse una lunga stagione europea, segnata invece dalle politiche dell'austerità. Penso che il Governo dell'epoca fece un eccellente lavoro su questo, soprattutto nella fase più difficile e più acuta della pandemia. Mi preoccupa molto che quegli sforzi oggettivamente così complessi che furono messi in campo possano in qualche maniera essere dispersi.

Devo dire quindi che assisto davvero con una certa incredulità a quello che sta accadendo in questi mesi; alle incertezze, alle titubanze, anche alle scelte sbagliate che ci sono state, che io penso possano davvero porre a rischio il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e quindi, come è stato ricordato anche nella mozione che abbiamo presentato e nella discussione di oggi, il conseguimento della terza e della quarta rata spettante all'Italia per i complessivi 35 miliardi di euro.

Francamente il fatto che si inizi già a parlare di possibili rinvii delle prossime scadenze mi lascia perlomeno perplesso.

A certificare questi ritardi nell'attuazione degli obiettivi richiesti, come sappiamo - anche di questo abbiamo, nelle ultime ore, lungamente discusso - la Corte dei conti per aver esercitato il proprio ruolo di controllore è stata sanzionata con un provvedimento *ad hoc* che quel potere di controllo ha preteso di limitare. Ed è evidente che, dal punto di vista mio e del mio Gruppo parlamentare, questo è particolarmente inaccettabile. In ogni caso, considereremmo molto grave qualsiasi ipotesi di slittamento degli obiettivi concordati. Non è soltanto una questione di credibilità del nostro Paese a livello internazionale, che pure c'è naturalmente, soprattutto quando si riesce a ottenere una quantità di fondi così significativa e in qualche modo anche a contribuire a mettere in campo un'inversione di tendenza nell'ambito di una politica europea che invece andava in un'altra direzione. Quella della eventuale perdita di credibilità a livello internazionale, quindi, non è una questione secondaria. Ma a preoccuparci ancora di più sono le sorti del Paese e della popolazione impoverita dalla crisi, da anni di politiche sbagliate. Le numerose criticità evidenziate lo scorso 28 marzo dalle sezioni unite in sede di controllo della Corte nella terza relazione semestrale sullo stato del PNRR impongono al Governo, ma in realtà a tutti noi, un vero e proprio cambio di rotta.

Credo che in questo contesto sia indispensabile rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea. È necessario e indispensabile che il Governo ponga in essere un dialogo molto più forte di quello che c'è stato finora con il Parlamento, innanzitutto garantendo informazioni e trasparenza, fornendo le relazioni, le schede di progetto che rendano chiare le prospettive del Piano. E considererei invece particolarmente sbagliato un non sufficiente coinvolgimento del Parlamento né sulle modifiche che il Governo potrebbe apportare al PNRR, né tantomeno sull'inserimento di un apposito capitolo dedicato al Piano REPowerEU che lei stesso ha citato, adottato a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e che ha come obiettivo rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030.

Chiedo con forza la collaborazione con la Commissione europea attraverso uno scambio costruttivo e continuo. Penso sia necessaria un'informazione efficace e completa che permetta di dare soluzione al ritardo nel pagamento della terza rata in tempi rapidi e utili. Credo che il Governo - come dicevo poc'anzi - debba mantenere sempre informato il Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, dando conto per l'appunto dell'utilizzo delle risorse e degli eventuali risultati raggiunti.

Cito in conclusione tre questioni: una particolare attenzione ai progetti che puntano a risolvere il dissesto idrogeologico, peraltro drammaticamente attuale in questo momento; rispetto della riserva di impiego del 40 per cento delle risorse del PNRR allocabili nelle Regioni del Mezzogiorno, dal mio punto di vista questione decisiva anche e soprattutto in relazione allo scellerato progetto dell'autonomia differenziata che state portando avanti, che spacca l'Italia e metterà il Sud in una condizione di grande difficoltà; l'impegno a non destinare i fondi per il finanziamento delle produzioni di armi e munizioni. A quest'ultimo, ma non meno importante proposito, sono molto felice, naturalmente, di aver sentito quello che ha detto, Ministro, nella parte finale del suo intervento, che mi

dà la dimostrazione che la battaglia che noi, come Alleanza Verdi e Sinistra, stiamo conducendo da tanto tempo in qualche modo abbia finalmente assunto una centralità e abbia convinto anche altre forze politiche della giustezza di questa argomentazione. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, sgombriamo subito il campo dai dubbi: nel predisporre e presentare la mozione n. 50 (testo 2), l'opposizione non ha avuto alcun interesse a creare dei problemi alla realizzazione del PNRR; anzi, vuole stimolare il Governo a fare del suo meglio per realizzarlo. Signor Ministro, è il sistema Paese che realizza il PNRR, non il Governo da solo, e del sistema Paese fanno parte anche il Parlamento con le opposizioni, nonché gli enti locali che poi materialmente realizzano i progetti.

Devo dire in sincerità che, quando si prova a esprimere qualche critica a come viene portato avanti il PNRR, dalle risposte del Governo sembra che questo Piano sia una sorta di incombenza posta sul vostro tavolo da chi vi ha preceduto, che ovviamente ha tutta la responsabilità di ciò che non va, perché invece voi siete quelli che lavorano. Mi perdoni, ma anche rispetto alla valutazione matematica sui 25 progetti portati a casa prima di ottobre e gli altri 30 portati a casa a dicembre, chiaramente un conto è se gli altri 30 ripartivano da capo a ottobre o se erano già stati portati a un certo stato di avanzamento prima del cambio di Governo.

Detto questo, però, siamo tutti consapevoli del fatto che il PNRR riguarda scuole, asili nido e infrastrutture che servono per aumentare la competitività del sistema produttivo e per sciogliere i ritardi e i nodi strutturali del Paese. Il problema, ministro, ha riguardato soprattutto la comunicazione: voi siete al Governo da ottobre e prima avete detto che il PNRR non si toccava; poi che bisognava rinunciare a una parte dei fondi; poi che bisognava darli ai territori che li fanno spendere; poi che i fondi restavano ma il Piano andava rivisto. Questa, almeno, è l'impressione che se ne è avuta. Pertanto, vorremmo finalmente capire esattamente di cosa si tratta. Lei oggi è stato assolutamente chiaro, ma certi dubbi rimangono ed è bene che l'Italia venga informata adeguatamente.

Mi consenta di dire, signor Ministro, che non è accettabile prendersela con gli enti locali che sono parte del sistema Paese. Gli apparati dello Stato non sono qui per scaricare ad altri la colpa di ciò che non va, ma sono qui per fare sintesi e per coordinare il Paese a raggiungere gli obiettivi posti. Allo stesso modo è inaccettabile prendersela con la Corte dei conti e con quanti stanno evidenziando le difficoltà di far andare bene le cose. Questo è da evitare e, se trasparente, è perché qualcuno lo dice. Inaccettabile è anche la scarsità dei dati messi a disposizione degli organi di informazione.

Per questo, signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo cui appartengo ha sottoscritto la mozione n. 50 (testo 2) che contiene alcune semplici affermazioni. La prima è che bisogna perseguire una moratoria delle polemiche con l'Europa, perché con le istituzioni europee noi ci presentiamo come Paese e non come sue singole parti, alcune brave, alcune no. Inoltre, dobbiamo sbloccare il più rapidamente possibile la terza e la quarta *tranche*. Ci vuole chiarezza col Parlamento e con il Paese sui termini della revisione del Piano e ciò - da un lato - aiuterebbe anche il confronto con l'Unione europea, ma - dall'altro lato - aiuterebbe a portare il confronto interno sul piano dei contenuti e non su quello delle chiacchiere. Il terzo punto riguarda i contenuti: se si deve mettere mano al piano, lo si faccia in un'ottica di rafforzamento delle politiche per la transizione ambientale, per la protezione del territorio e - come è stato detto quasi da tutti - di lotta al dissesto idrogeologico.

Il PNRR, signor Ministro, appartiene a tutti gli italiani. Cambiate passo. Fate del Parlamento il luogo della discussione e del confronto. Create le condizioni affinché attorno a questa sfida possa costruirsi uno spirito di unità e di impegno condiviso. Un fallimento del PNRR non sarebbe solo vostro, ma sarebbe il fallimento di tutti noi. Pertanto dobbiamo portare a casa questo PNRR in ogni modo possibile. E sottolineo che ho usato la parola: «dobbiamo». *(Applausi)*.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la nostra posizione sul PNRR è presto detta: per noi è la prima preoccupazione. Questo perché abbiamo la consapevolezza che dalla

realizzazione e dalla messa a terra degli investimenti e dall'approvazione delle riforme collegate al PNRR non solo dipendono il superamento dei divari tra Nord e Sud, la crescita del Paese, la qualità della vita dei cittadini e la modernizzazione; ma anche perché, fra un consenso facile e la consapevolezza che le sfide ineludibili che il Paese ha davanti passano dal PNRR, noi scegliamo di affrontare, anche dai banchi dell'opposizione, queste sfide.

Quali sono tali sfide? Il superamento dell'inverno demografico; la denatalità; affrontare in maniera seria e compatibile con il mantenimento delle filiere produttive i cambiamenti climatici, che ci sono; le transizioni, quella ecologica ma anche quella digitale. Insomma, sono tante le sfide ineludibili che passano dalla realizzazione del PNRR.

Quindi, non sentirà mai il Terzo polo inveire contro il Governo e strumentalizzare il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza per attaccare il Governo. Non è la nostra postura, non è il nostro modo di intendere il ruolo di opposizione.

Vi è poi una seconda ragione che ci spinge a essere molto responsabili su questo tema. È una questione che intreccia il destino non solo dell'Italia, ma anche dell'Europa. Ha spiegato molto bene questa seconda ragione Francesco Giavazzi, dalle pagine del «Corriere della sera» di domenica: dalla nostra capacità di affrontare la sfida del PNRR dipende anche una nuova visione d'Europa. E noi vogliamo essere, come Paese, molto ambiziosi, nel delineare un'Europa che deve essere non la sommatoria dei singoli nazionalismi, ma un'Europa capace di traguardare il futuro e di andare verso gli Stati Uniti d'Europa. (*Applausi*).

Fare questo significa avere la consapevolezza che il nostro debito è arrivato a 2.800 miliardi, che il rialzo dei tassi mette sempre più in difficoltà la nostra economia. Quindi, bisogna essere seri e responsabili, anche perché non possiamo restare indietro. Un grande Paese come gli Stati Uniti ha varato l'*Inflation reduction act* e, attraverso un *booster* che vale tre volte *Next generation EU*, prova a dare un sostegno forte a quella economia.

Noi sappiamo bene che fallire la sfida del PNRR significherebbe lasciare i Paesi soli davanti ai rischi della globalizzazione. E di fronte alla sfida della competizione globale noi ci sentiamo rassicurati dal fatto che, invece, sia l'Europa a favorire le condizioni di una crescita, di una ricetta industriale, di una capacità di affrontare i temi economici.

Pertanto, fra chi sceglie la piazza, addirittura evocando l'utilizzo del passamontagna, e chi ha chiaro cosa voglia dire riformismo ed europeismo, noi scegliamo questa seconda strada. (*Applausi*). Lo facciamo, però, senza fare sconti al Governo, Vengo, quindi, al tema della *governance*. Lei lo ha spiegato prima e noi, signor Ministro, le diamo atto di avere imboccato una strada. Avremmo preferito una continuità con il precedente Governo, e non per una questione di appartenenza o di partigianeria, ma perché forse si sarebbe perso meno tempo.

Al tempo stesso, però, noi abbiamo ben chiaro che questo è un Governo politicamente legittimato dal consenso e che ha compiuto una scelta diversa. È una scelta che noi non osteggiamo, perché osteggiarla significherebbe - da un lato - non fare l'interesse del Paese e - dall'altro - aiutarvi ad avere degli alibi, che noi non vogliamo darvi.

Avete fatto la scelta di un cambio di *governance*? È assolutamente legittimo. Prendetene le responsabilità fino in fondo e fate quello che avete promesso, ovvero mantenete le scadenze. Il problema, signor Ministro, non è la terza rata; probabilmente è la quarta. È lì che ci sarà un vero banco di prova rispetto a ciò che il Governo è in grado o non è in grado di fare. Insomma, oggi l'atteggiamento del Terzo polo è di chi è consapevole che avevate tutte le facoltà di scegliere una diversa *governance*. Lo avete fatto.

La cosa importante è che non si disperdano queste risorse, che si rispettino le scadenze. E, a riprova della nostra buona fede, sicuramente non possiamo essere annoverati fra coloro che hanno fatto polemiche attorno ai controlli concomitanti della Corte dei conti. Carlo Calenda, da un lato, e Matteo Renzi, dall'altro, sono stati molto chiari nel dire che non si può nemmeno eccedere con i controlli e concorrere in questo modo a rallentare il piano. I controlli vanno fatti, ma noi dobbiamo dimostrare, come Paese, e non solo voi come Governo, che siamo all'altezza della sfida, che rispettiamo le scadenze e che l'Italia, con la schiena dritta, si presenta in Europa con i compiti fatti. (*Applausi*).

Quello che le chiediamo è che ci sia un coinvolgimento importante del Parlamento e anche delle opposizioni. Su questo mi permetto di dire che anche il precedente Governo, che era di unità nazionale, ha dato spazio al Parlamento e ha provato a condividere una discussione fra maggioranza e opposizione. Le scadenze che avete davanti sono molto ravvicinate; si parla del 31 agosto, e quello che ci auguriamo è che tale scadenza sia il momento nel quale anche l'opposizione - magari un po' prima di Ferragosto ditecelo - sappia cosa intendete fare e quali sono le modifiche che intendete portare avanti per realizzare il PNRR.

Pensiamo che sia importante coinvolgere il Parlamento e metterlo a conoscenza di quei cambiamenti, magari necessari, magari suggeriti anche dalle Regioni o dagli enti locali, che vanno assolutamente condivisi.

Sicuramente non giochiamo, come ha detto anche prima la collega Paita, al gioco del tanto peggio, tanto meglio, ma vogliamo che le cose vengano fatte nel migliore dei modi. Abbiamo alcune preoccupazioni e abbiamo alcune ragioni che vogliamo esprimere all'interno di questa Assemblea. La prima preoccupazione riguarda la sanità, signor Ministro. Siamo molto preoccupati, perché avete scelto di non ratificare il MES e quindi, a dicembre, avete perso un'opportunità, che secondo noi era quella di utilizzare quelle risorse. Avete fatto una scelta diversa e quello che ci preoccupa è che la guerra - da un lato - e l'emergenza energetica - dall'altro lato - hanno distolto lo sguardo dalla causa scatenante di Next generation EU, che è l'esigenza di adeguare il sistema sanitario nazionale non solo al tema delle pandemie, ma banalmente a far fronte all'invecchiamento della popolazione. Su questo il PNRR non basta, perché possiamo ragionare delle case di comunità, possiamo cambiare quell'impostazione, ma alla fine, signor Ministro, mancano gli infermieri, mancano i medici e c'è un problema gigantesco di liste d'attesa (*Applausi*). Non è che ve la cavate con il PNRR, perché purtroppo quei problemi necessitano di un investimento maggiore, che va trovato.

Accanto a questo abbiamo avanzato due proposte ed è la ragione di una riscrittura della nostra mozione. Sono due proposte che avevamo già presentato anche precedentemente. La prima riguarda ItaliaSicura, ovvero la necessità di un'unica unità di missione per affrontare il dissesto idrogeologico. È una proposta di buonsenso, contro la burocrazia, che viene dal basso e che ci auguriamo voi possiate accogliere. Al tempo stesso, c'è una richiesta forte che Carlo Calenda porta avanti da tempo, e noi con lui, che è quella del ripristino di Industria 4.0 (*Applausi*).

Ci auguriamo che una delle misure con cui reimpiegare i fondi del PNRR non spesi possa essere Industria 4.0. Lo diciamo perché siamo favorevoli alla transizione ecologica, perché vogliamo assolutamente che l'Italia imbocchi la via della transizione. Ma, al tempo stesso, abbiamo ben chiaro che la tutela delle nostre filiere produttive e dei nostri posti di lavoro passa anche dalla difesa degli interessi nazionali. Le nostre imprese hanno bisogno di Industria 4.0, hanno bisogno di alcuni correttivi in Europa rispetto alla posizione di Timmermans, che non corrisponde agli interessi delle imprese italiane. Su questo, ci auguriamo che il presidente Meloni faccia sentire la propria voce, ma porti a casa dei risultati. La transizione ecologica deve essere compatibile con la difesa dei ceti produttivi, con la difesa delle nostre filiere, in particolare quella dell'auto, e con la difesa degli interessi nazionali.

Chiudo dicendo che il compito della politica non è solo quello di rallegrarsi dei risultati raggiunti. Il primo trimestre 2023 - è vero - ha fatto segnare all'Italia una crescita superiore alle attese. Voi avete provato ad intestarvi questa crescita, ma vi ricordo che è il frutto del lavoro nel settore del turismo e dei servizi e anche dei molti incentivi che sono stati dati all'edilizia. Quello che resta però è che il settore della manifattura e dell'impresa ha delle criticità e rispetto ad esse mi auguro che la riscrittura del PNRR vada ad intercettare le esigenze.

Noi preferiamo questo modo di fare opposizione, perché non possiamo permetterci il lusso di sprecare la straordinaria occasione del PNRR, un Piano che riguarda non una forza politica o un Governo, ma il Paese. Ecco perché non smetteremo di incalzarvi, di pretendere il rispetto delle scadenze, di invocare la collaborazione e di entrare nel merito. Questa è la ragione per cui chiediamo che la votazione delle mozioni, proprio perché sia fatta sulla base non delle bandiere ma dei contenuti, venga effettuata per parti separate. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la discussione odierna è l'occasione per ricordare la cronologia degli eventi legati al PNRR. I Piani nazionali di ripresa e resilienza sono la conseguenza di una crisi economica causata da una novità assoluta per il panorama internazionale: la pandemia da Covid-19. Le conseguenze della stessa e il modo in cui la si è affrontata a livello mondiale sono state una diminuzione della crescita economica e del benessere in tutto il mondo, Europa compresa.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è stato approvato dall'Unione europea a metà del 2021, con la previsione di una cadenza di attuazione degli interventi che arriva a metà del 2026. Il Governo Meloni, che si è insediato nel novembre del 2022, oltre due anni dopo, ha dovuto quindi prendere atto di quanto si era fatto e di quanto si è dovuto realizzare. In questo va ricordato che il PNRR italiano prevede 132 programmi di investimenti e 63 riforme, che vengono adottate oggi e che saranno strutturali. Le risorse - lo sappiamo - sono tante: 222 miliardi complessivi, ai quali si aggiungono i quasi 31 miliardi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. È evidente quindi che le risorse vanno spese molto bene, ottimizzando il risultato.

Va ricordato che, quando si è insediato il Governo Meloni, erano stati centrati 25 dei 55 obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno del 2022; gli altri 30 li ha ottenuti questo Governo. Va evidenziato che ora l'incasso delle rate successive alla terza è legato soprattutto alle fasi di attuazioni concrete degli investimenti che sono stati programmati e all'entrata a regime delle riforme approvate. Ecco perché è necessario un monitoraggio attento e soprattutto l'adozione di atti, azioni e soluzioni che portino alla piena realizzazione di quanto proposto, che rispettino le scadenze previste.

Per queste ragioni a gennaio è stata adottata una riorganizzazione della *governance* del PNRR, rafforzando il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio. Allo stesso tempo, sono state rafforzate la risposta degli enti interessati al Piano e la loro capacità amministrativa, così come sono state semplificate le procedure, con lo scopo principale di rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti. Il passaggio dalla *governance* iniziale, prevista a maggio del 2021, al nuovo modello disegnato a gennaio del 2023, non ha implicato rallentamenti, in quanto si sono rafforzate le strutture iniziali e si è reso più coerente e razionale il coordinamento.

Nel frattempo, si è purtroppo verificato un altro evento ancora più eccezionale, il conflitto in Ucraina, che ha avuto un impatto enorme sul costo dell'energia, dei materiali da costruzione e delle materie prime, e ha modificato l'impatto delle importazioni e delle esportazioni a livello mondiale. La crisi economica che ha colpito l'Europa ne è l'evidente conseguenza.

Il lievitare dell'inflazione ha inciso e incide anche su molti progetti *in itinere* legati al piano italiano. Per questo il Governo Meloni, attraverso il ministro Fitto, ha messo in moto una serie di verifiche tra attività programmate in precedenza e la loro effettiva realizzabilità.

Si aggiunge a questo che l'Europa ha inserito a febbraio di quest'anno il capitolo REPowerEU proprio per affrontare il tema della resilienza e dell'indipendenza energetica dell'Unione europea, oltre che della sostenibilità delle fonti. A questo capitolo viene collegata la possibilità di utilizzare anche la parte di fondi di programmazione europea 2014-2020 a sostegno delle piccole e medie imprese e delle famiglie bisognose.

Di fronte a questi nuovi fatti concreti il Governo Meloni ha approvato la terza relazione al Parlamento sul PNRR, in cui vengono ridefiniti e rimodulati alcuni termini e scadenze.

La mozione di maggioranza prende atto dei fatti oggettivi e impegna il Governo a proseguire nell'azione già intrapresa, che può comprendere anche le necessarie variazioni ai termini del Piano, al fine della sua completa e piena attuazione. Lo scopo è quello di utilizzare al meglio le risorse, che sono importanti, che vanno investite con oculatezza e serietà, accompagnando la crescita economica italiana e la modernizzazione del Paese attraverso l'articolata attuazione delle riforme programmate.

Per noi di Forza Italia è stata una settimana terribile, ma, nonostante le varie Cassandre che si sono susseguite, noi siamo uniti e compatti. Noi di Forza Italia a testa alta continueremo a sostenere il Governo di centrodestra, quel centrodestra inventato, creato e voluto dal nostro Silvio Berlusconi, così come abbiamo fatto ieri e faremo domani. Noi di Forza Italia continueremo il percorso tracciato dal

presidente Berlusconi, con i piedi ben piantati nella storia di questi ventinove anni e lo sguardo rivolto al futuro.

Tutto ciò promesso, annuncio a nome del Gruppo Forza Italia il voto favorevole alla mozione del centrodestra unito e alla mozione n. 52 (testo 2). (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, penso che userò meno del tempo che ho a disposizione, ma vorrei approfondire alcuni punti.

Parto dalla conferma della disponibilità del MoVimento 5 Stelle a contribuire affinché il Governo porti a compimento, durante il suo mandato, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questa disponibilità è stata più volte manifestata anche dal nostro capo politico, il presidente Conte, da marzo di quest'anno, da quando c'è stato qualche segnale dei problemi emersi nel dibattito pubblico e che sono effettivamente reali e concreti e devono essere affrontati. Questa disponibilità emergerà anche dal mio intervento, nel quale vi posso assicurare che non parlerò di Corte dei conti, di danno erariale o di interventi divisivi o che possano in qualche modo essere di solletico ad alcune parti politiche, ma che credo non rilevino rispetto all'impianto complessivo del Piano.

Con questo approccio, però, ribadisco un altro elemento. Io ritengo che su alcuni temi, in particolare quando il Presidente del Consiglio del nostro Paese partecipa a consessi europei, si tratta del Presidente del Consiglio italiano e quindi avere il massimo supporto delle forze politiche, a tutela degli interessi nazionali del nostro Paese in Europa. Questo, signor Ministro, è stato ribadito anche da lei nel suo intervento e per noi vale, ma non può valere a corrente alternata.

Faccio solo un accenno al passato, perché io vorrei guardare al futuro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quando il nostro Paese è andato a trattare in Europa rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla necessità che l'Europa facesse qualcosa che non aveva mai fatto prima, ossia intervenisse con un debito comune in aiuto dei propri Paesi membri e si comportasse veramente da Europa per la prima volta, non mi sembra che chi in quella fase era all'opposizione del Governo Conte abbia supportato il nostro Paese nella tutela degli interessi nazionali. (*Applausi*).

Rispetto quindi alla questione di affrontare tale fase con un linguaggio comune, alcuni accenni polemici - non suoi, signor Ministro, ma di alcuni membri della maggioranza, per dire la verità molto limitati - non contribuiscono al modo con cui noi approcciamo il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si è detto che 25 obiettivi sono stati raggiunti dal Governo precedente e 30 dal Governo Meloni, ma faccio l'esempio del bando agrisolare: è stato fatto dal Governo precedente, è stato bandito, sono state fatte le domande, dopodiché l'obiettivo è stato decretato raggiunto quando, il 31 dicembre, è stato investito almeno il 30 per cento delle risorse. Ma era soltanto una contabilizzazione delle domande pervenute e, quindi, non si può dire che quello è un obiettivo dei 30 ottenuti da questo Governo. Ho fatto detto esempio e lo citerò più volte, anche per capire quali sono le modalità con cui si vuol modificare il Piano.

In realtà il centro vero della discussione di oggi, al di là delle mozioni delle forze di opposizione, era stimolare un dibattito rispetto al come si vuole intervenire sul Piano, e non sul se. Su questo, però, vedo ancora che non c'è molto. Oggi mi aspettavo una mozione di maggioranza che impegnasse il Governo, nelle modifiche necessarie al Piano, ad avere dei paletti, dei recinti e un perimetro chiaro sul come ci si muove anche sulle singole missioni e sui singoli interventi. È questo che ancora non abbiamo capito, al di là del fatto che la maggioranza e il Governo hanno avuto un periodo di semi-confusione. Le dichiarazioni di molti esponenti della maggioranza e del Governo erano in contrasto tra loro, come hanno già ricordato altri colleghi; magari erano anche esaltate dal dibattito politico e pubblico che poi ne consegue. Ma ricordo l'intervento del senatore Claudio Borghi della Lega, che oggi non vedo presente, che aveva dichiarato sul PNRR: la frittata ormai è fatta, sono soldi che non bisognava prendere. Non mi sembra che questo sia l'approccio di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. Questa confusione nel dibattito non l'abbiamo impostata noi delle opposizioni, ma l'abbiamo subita e vogliamo avere chiarezza proprio per quel presupposto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è il Piano dell'Italia, non di un Governo del Paese.

Signor Ministro, lei ha citato i parametri con cui sono state distribuite le risorse. È vero che sono parametri oggettivi, ma essi sono stati negoziati, perché ce n'erano altri sul tavolo che certamente non aiutavano il nostro Paese. (*Applausi*). Ed è stato un Presidente del Consiglio a negoziarli in quel modo. Un riconoscimento, anche piccolo, del lavoro che in quella fase è stato svolto forse poteva valere la pena farlo.

Soprattutto vale la pena capire in che modo vogliamo modificare il Piano. Qual è l'idea di modifica? Lei, signor Ministro, ha parlato di modifiche dei *target* intermedi, ossia va detto che non riesce a fare certe cose che si era impegnato a fare entro giugno 2023, dicembre 2023 o giugno 2024, e quindi tara nuovamente il *target* per non cambiare l'obiettivo finale. Va benissimo, ma è solo questo ciò che si proporrà? Una rifasatura temporale delle missioni, dei singoli obiettivi e dei singoli *target* del Piano? Parliamone. Si stralciano alcune parti di Piano? Quando sento autorevoli esponenti del Governo dire che nel Piano bisogna dare i soldi alle partecipate di Stato, chiedo: in che modo? Per fare cosa? Con quale strumento?

Lei, Ministro, ha citato anche l'*Inflation reduction act* (IRA) degli Stati Uniti. È di oggi la notizia che tutto l'IRA è impostato sulla cessione dei crediti di imposta. Senza alcun tipo di volontà di rivangare dibattiti rispetto alle cessioni, al superbonus e quant'altro - non è questa la sede e non voglio farlo - dico però che quello della cessione del credito sia uno strumento fondamentale di sostegno agli investimenti privati per mobilitare il capitale privato delle imprese è una realtà oggettiva. Vogliamo discutere quindi se, attraverso una rimodulazione del Piano, possiamo incrementare quella parte di crediti di imposta e di cessione di crediti che stimolano gli investimenti privati dormienti nelle imprese italiane?

Io speravo che oggi facessimo un accenno a questo dibattito, a questa discussione, un po' più nel merito delle cose che vogliamo chiedere all'Europa. Vogliamo chiedere il REPowerEU? Benissimo: come?

Altro tema: la terza raccomandazione della Commissione rispetto alla compenetrazione di utilizzo di fondi e di risorse diverse per i vari strumenti di sostegno che ci sono. Mi riferisco ovviamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con all'interno anche la parte del Piano nazionale complementare, e ai fondi strutturali FSC. Il principio di quella raccomandazione è sempre stato di non duplicare gli interventi, e non di non usare più i fondi strutturali per la loro finalità originale e di usarli in altro modo. Il pericolo - e su questo vorrei appunto che ci fosse un dibattito - è che poi alla fine le finalità dei fondi strutturali FSC vengano stravolte dall'utilizzo di quelle risorse rispetto alle necessità del nuovo Piano di ripresa e resilienza modificato, senza conseguire gli obiettivi fissati con i fondi strutturali FSC. Se oggi c'è un problema di capacità di spesa - come è stato più volte evidenziato - quali sono gli strumenti e qual è la strada per potenziare quella capacità di spesa? Non mi piace il ragionamento secondo il quale, siccome non c'è capacità di spesa, non vengono dati i soldi. Siccome non c'è capacità di spesa, ti aiuto ad averla. Questo deve essere l'obiettivo con cui si affronta il tema. (*Applausi*). Aspettiamo quindi questo momento di confronto e siamo disponibili a farlo in qualsiasi sede e in qualsiasi forma vogliate.

Ci sono le mozioni sul tavolo. Annuncio ovviamente il voto favorevole alla mozione del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle, dell'Alleanza Verdi e Sinistra e delle altre forze di opposizione. Chiediamo un voto per parti separate della mozione di maggioranza, dove il punto 2 può avere il nostro supporto, ma non altro. Annuncio anche - e mi dispiace per questo - una difficoltà nel votare un passaggio della mozione della collega Paita, perché nello stesso punto vengono messi assieme la riformulazione della struttura di missione ItaliaSicura e il 4.0. Ovviamente siamo totalmente a favore di un potenziamento di Transizione 4.0, ma non tornerei a Industria 4.0. Industria 4.0 prevedeva piani di ammortamento che tagliavano fuori totalmente il comparto agricolo e tutte le imprese italiane che non fanno il bilancio, che sono sempre di più. Io tornerei a rafforzare Transizione 4.0, cioè un sistema di credito d'imposta che ha funzionato tantissimo e su cui abbiamo messo 24 miliardi. (*Applausi*). Continuare a dire di voler rifare Industria 4.0 con gli strumenti dell'ammortamento credo sia profondamente riduttivo del modo in cui andiamo a incidere sui sistemi produttivi italiani in fatto di micro imprese, che molto spesso hanno dei sistemi forfettari, non fanno bilanci e non fanno

ammortamento. Quindi anche sulla mozione della collega Paita chiediamo un voto per parti separate.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Ovviamente poi saranno i presentatori delle mozioni a valutare la procedura sulla votazione per parti separate, come diremo tra poco.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'impressione che abbiamo nell'affrontare questa dichiarazione di voto sulle mozioni che sono sul tavolo è che la discussione sul PNRR venga portata all'attenzione dell'opinione pubblica da una parte dell'opposizione - non da tutta l'opposizione - soprattutto per cercare di fare polemica e attaccare il Governo e non invece con quella critica costruttiva che meriterebbe un Piano così importante (a detta di tutti). Alla fine si vede, nel dibattito politico quotidiano, che tutte le volte che si parla di PNRR ci sono sempre lo scontro e la polemica, e spesso si tratta di polemiche strumentali. L'ultima di queste polemiche è stata la questione legata ai famosi controlli concomitanti della Corte dei conti. Abbiamo ascoltato la modifica che è stata introdotta sui controlli della Corte dei conti, con il famoso controllo concomitante, che il Governo Conte 2 ha inserito con l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con una sorta di sovrastruttura che è stata inventata dall'allora ministro Dadone. L'obiettivo di questa misura di controllo era quello di accelerare le procedure di svolgimento del piano, inserendo di fatto un passaggio ulteriore. È un po' una contraddizione; vogliamo accelerare, ma nello stesso tempo introduciamo un passaggio in più sapendo come funziona la burocrazia nel nostro Paese.

Ci è stato detto che abbiamo introdotto la modifica e con essa abbiamo eliminato un controllo di legalità, dimenticando però quello che è il perimetro che la nostra Carta costituzionale assegna alla Corte dei conti, che consiste in un controllo di legittimità successivo, come si evince dall'articolo 103, comma 2, della nostra Costituzione. Si parla di controllo di legittimità, fatte salve le competenze del giudice penale. Quindi il controllo di legittimità successivo è una cosa, i controlli di legalità sono un'altra. Chi è parlamentare questa differenza dovrebbe un minimo conoscerla; almeno questo.
(*Applausi*).

Tenuto conto poi che, a detta di alcuni costituzionalisti (qualcuno è stato anche Presidente della Consulta, come Sabino Cassese), sostanzialmente i controlli preventivi e concomitanti spesso sono inefficaci e servono a soddisfare il desiderio dei controllori di aumentare la propria sfera di influenza, come accade purtroppo spesso. Con ciò massimo rispetto del lavoro che fa la Corte dei conti, anzi l'invito al Governo - mi sembra che sia questo l'intento - è quello di lavorare per cercare il più possibile di chiarire, una volta per tutte, i perimetri e le competenze. La Corte dei conti è un organismo che deve sostenere l'attività dell'Esecutivo e non certo contrastarla. I risultati si ottengono infatti quando tutti i poteri dello Stato lavorano nella stessa direzione e non quando tra di essi c'è lo scontro. Mi sembrava doveroso chiarire questo aspetto, anche se mi pare di aver capito che il ministro Fitto voglia andare proprio in questa direzione.

Ho parlato delle polemiche che vengono usate da una parte dell'opposizione per dire che sul PNRR non c'è chiarezza, mancando l'affidabilità e la credibilità del nostro Paese. I dati oggettivi dicono esattamente il contrario. Lo dico, colleghi, perché i mercati hanno dimostrato la fiducia nei confronti del nostro Paese intanto perché il valore dello *spread* è ai minimi storici, l'Italia cresce maggiormente rispetto a tutta l'eurozona e quando c'è stata l'emissione dei BTP Italia c'è stato un successo straordinario che testimonia che l'affidabilità e la credibilità a livello internazionale l'Italia ce l'ha.
(*Applausi*), nonostante tutti i gufi e tutti gli scenari catastrofici auspicati già dai tempi della campagna elettorale.

Polemiche incentrate anche sul fatto che dobbiamo essere più trasparenti, che ci vuole un maggiore coinvolgimento, che si vuole avere l'aggiornamento del Piano nei dettagli. Ecco, intanto mettiamo in evidenza il fatto che in questo momento il Governo ha aperto e sta lavorando ad un'interlocuzione con la Commissione europea. Certe cose quindi le potremo fare o non fare a seconda del fatto che la Commissione europea dia o meno il benestare. Lo sapete come funzionano queste cose, quindi non possiamo prendere impegni particolari quando poi in realtà ci potrebbe essere un'oggettiva difficoltà

nel realizzare determinati nostri intenti o desideri. Sinceramente, poi, tutta questa trasparenza, tutto questo coinvolgimento a noi sarebbe piaciuto vederli anche quando ha avuto origine il Piano di ripresa e resilienza nel nostro Paese, non solo adesso. Ricordo, infatti, che quando fu redatto il Piano, noi praticamente non avevamo visto nulla; ce lo siamo ritrovati fatto. E d'altra parte anche durante il Governo Draghi ci furono parecchie interlocuzioni, anche tra i partiti che sostenevano l'allora maggioranza, e tutti si lamentavano del fatto che tutte queste modifiche sostanzialmente non venivano portate all'attenzione del Parlamento, che di sei decreti ne votò cinque con la fiducia. Capisco che sono dei nervi scoperti, ma anche rappresentanti del PD si lamentavano ai tempi del fatto che non c'erano queste verifiche puntuali che noi volevamo.

Quindi, tutta questa trasparenza e questo coinvolgimento che noi reputiamo necessari e che sono scritti nella mozione di maggioranza, che certifica il fatto che il Governo relazionerà al Parlamento su tutti i cambiamenti necessari, avremmo voluto vederli anche allora, quando a comandare erano altri. *(Commenti)*. La maggioranza relativa di quel Governo era giallorossa, me lo ricordo bene, non venite adesso a dire cose che non sono vere, anzi abbiamo subito spesso e volentieri le vostre politiche fino in fondo, fino all'ultimo giorno. *(Applausi)*. Le abbiamo anche pagate in termini elettorali, quindi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto.

Si fanno polemiche sul fatto che alcuni interventi siano in ritardo, come se fosse colpa sostanzialmente del Governo che arriva, ma forse sarebbe più opportuno ricordare che una ragione - non l'unica - dei ritardi è il fatto che questo Piano è stato realizzato in modo totalmente centralista. Vi faccio un esempio molto chiaro da questo punto di vista: su 13 miliardi di interventi nella sola Regione Lombardia, solo 2,1 miliardi sono gestiti dalla Regione, per il resto sono gestiti direttamente a livello centrale e questo è stato un errore madornale compiuto all'epoca, perché se si fanno piani centralisti, poi le conseguenze sui territori si mettono a tempo debito in evidenza. Su questo fronte sarebbe stato molto meglio confrontarsi, collaborare ed evitare polemiche inutili. Come quando qualche mese fa si discuteva sull'opportunità di modificare il Piano e dall'opposizione, soprattutto da alcuni esponenti, è partito il coro: «Assolutamente il piano non si tocca, non bisogna minimamente toccarlo, guai! È un attentato all'Europa, ai fondi che ci danno», poi dopo quello che è accaduto in Emilia-Romagna la prima proposta che è arrivata dai banchi del PD è stata proprio di cambiare il Piano e di insistere più sugli obiettivi del rischio idrogeologico. Anzi, tra l'altro siamo contenti e soddisfatti che anche voi nella mozione abbiate finalmente messo in evidenza che quello che è successo in Emilia e nelle Marche è anche figlio del fatto che forse occorrono maggiori investimenti per contrastare il rischio idrogeologico e naturalmente il consumo di suolo, invece di dire semplicemente che è colpa dei cambiamenti climatici, che ci sono sempre stati. *(Applausi)*. I cambiamenti climatici non è che li neghiamo, ma diciamo che ci sono sempre stati, mentre voi ve ne siete accorti solo negli ultimi tempi. Concludo dicendo che il nostro voto sarà favorevole alla mozione di maggioranza che mette in evidenza da una parte l'importanza dell'aggiornamento del Piano in quanto funzionale a realizzare tutte le opere e dall'altra parte il coinvolgimento del Parlamento, naturalmente tenuto conto che ci sono stati degli aspetti che sono cambiati come l'aumento dei costi, la scarsità dei materiali, alcuni investimenti percepiti come poco attrattivi e le difficoltà normative, amministrative e gestionali.

Bene ha fatto il Governo; andiamo avanti, lasciamo perdere le polemiche. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa questo Piano, rispettando le tempistiche che l'Unione europea ci ha dato, e di fare, insieme agli investimenti, anche le riforme che sono molto importanti. *(Applausi)*.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico ha piena consapevolezza di quanto sia complessa l'attuazione del PNRR e sa benissimo che anche con un Governo diverso le difficoltà le avremmo incontrate. I tempi, le scadenze, le *milestone*, i *target* sono una battaglia di ogni giorno, ma proprio per questo e perché il piano è complesso, abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le misure per portarlo a casa.

La mia prima considerazione sarà politica, poi farò delle critiche puntuali e oggettive, non ideologiche. Dico questo perché a volte traspare da parte di questo Governo una sorta di fastidio, quasi che il Piano

nazionale di ripresa e resilienza fosse un peso e non una grande occasione, non solo per uscire dalla fase di crisi legata alla pandemia, ma per affrontare i nodi di fondo della competitività del nostro Paese rispetto ad altre aree territoriali. In parte avete anche riconosciuto questo, atteso che lo scrivete nel Documento di economia e finanza e in altri documenti importanti per il lavoro che dovrete fare come Governo. Va riconosciuto che è stata una conquista importante e mi verrebbe da dire che forse non sono stati avvertiti i colleghi della Lega quando sono andati a chiedere di poter utilizzare tutti i prestiti che abbiamo a disposizione. Fa piacere che abbiamo fatto un passo in avanti dopo che nei primi mesi del nuovo Governo la Lega ci ha raccontato che quei soldi a prestito dovevano essere restituiti; almeno avete messo un punto fermo. Quei soldi servono, anche perché avranno un costo del debito molto minore e l'Italia ci guadagna anche mettendo in campo delle procedure per portare avanti opere già in essere. Questo è quindi un passo in avanti che giudichiamo positivamente.

La nostra impressione è che si sia perso tempo, perché voi stessi in campagna elettorale avevate insistito pesantemente sull'idea di modificare in radice il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci saremmo quindi aspettati che voi vi poneste subito in queste Aule, in un pieno coinvolgimento con le Commissioni competenti, a discutere di quali progetti modificare; invece abbiamo assistito per mesi a una discussione sulla *governance*, su chi dovesse gestire e coordinare i progetti, se fosse meglio spostarla dal Ministero dell'economia e finanze alla Presidenza del Consiglio, se bisognasse spostare una parte delle risorse dai progetti del PNRR a quelli finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Così sono passati mesi.

Io non entro neanche nel tema dei controlli, sul sistema dello scudo erariale, magari su alcuni temi potremmo anche trovarci d'accordo. Il punto è che per settimane avete promesso un conflitto istituzionale fra Governo e Corte dei conti di cui nessuno avvertiva il bisogno, perché invece dovevamo concentrarci sui progetti da portare avanti e sulle modifiche da fare al Piano di ripresa e resilienza e questo non è stato fatto. Abbiamo perso tempo ulteriore e siamo arrivati alla fine, all'ultimo momento, quando, il 31 agosto, magari con una serie di uffici chiusi, dovremo presentare, con il tempo che scade, i progetti e le revisioni di un piano così importante. Tuttavia, proprio perché è così importante, come aveva detto lei, dovevamo partire per tempo.

Ci sono quindi delle domande politiche a cui non ha risposto e rispetto alle quali noi continuiamo a chiedere di venire in Aula a raccontarci cosa cambierà di quel Piano, perché ancora dopo otto mesi non abbiamo avuto risposte. (*Applausi*). Perché si è aspettata la seconda metà di maggio, visto che dalla campagna elettorale dite di volerci spiegare e raccontare quali progetti verranno cambiati? Perché avete chiesto ai Ministeri solo a metà maggio, dopo che, come ha ricordato lei, state governando da fine ottobre? Quella revisione non si poteva fare prima?

Secondo punto: su REPowerEU, avete o non avete aperto un tavolo di confronto con i principali soggetti delle aziende partecipate dello Stato, Eni, Enel e Snam, per avere proposte di progetti? È vero non è vero che da tempo ve li hanno fatti avere? Perché non si è aperto formalmente un confronto con la Commissione, in cui discutere dei progetti per contrastare la povertà energetica, per spingere sulle energie rinnovabili, per promuovere a pieno l'attuazione e la possibilità di fare comunità energetiche su tutto il territorio nazionale?

A queste domande ancora non ci avete risposto. Un'altra domanda, molto semplice, riguarda i fondi di sviluppo e di coesione, su cui prima ha fatto un passaggio il collega Patuanelli. Perché diamo l'idea, in generale, di voler gettare la spugna? In qualche modo si dà l'idea che il sistema Italia non è in grado di affrontare fino in fondo la sfida del PNRR. Sappiamo che è una sfida complessa. Non ci nascondiamo i problemi. Parliamo il linguaggio della verità, come lei ha detto.

Perché, però, dobbiamo pensare in anticipo che quelle Regioni non saranno in grado di spendere i fondi di sviluppo e di coesione, motivo per cui ne prendiamo atto e spostiamo una parte dei progetti, che sono finanziati con le risorse del PNRR, e li spostiamo sul fondo di sviluppo e coesione, su cui le Regioni hanno già altre idee e hanno già avviato un confronto con voi. Quei soldi, intanto, rimangono bloccati, quando invece, signor Ministro, li potrebbe sbloccare nell'interesse di quelle comunità e soprattutto delle Regioni del Sud.

Soprattutto, la domanda cui ancora non ha risposto e noi speriamo che ci sia occasione per farlo è se

saremo in grado di rispettare gli obiettivi trasversali. Noi abbiamo posto un obiettivo, molto chiaro, del 40 per cento di spesa al Sud. Se spostiamo una serie di progetti, che sono destinati al Sud, a valere sul fondo di sviluppo e coesione, saremo ancora in grado di rispettare quegli obiettivi? Oppure, alla fine, le risorse per il Sud diminuiranno? Su questo ancora non ci avete risposto. E noi vogliamo risposte chiare, perché lo meritano le comunità locali e le Regioni del Sud. *(Applausi)*.

Di grazia, poi, è possibile finalmente sapere di quanti miliardi stiamo parlando? Stiamo parlando di poche centinaia di migliaia di euro o di miliardi importanti, che noi spostiamo, ad esempio, dalla transizione ecologica per progetti che riguardano il Sud, sulle energie rinnovabili e su come noi accompagniamo questa difficile transizione?

Sono investimenti? È il pezzo sulla rete ferroviaria? Non siamo in grado di fare per tempo quelle opere attese da tempo? Magari facciamo partire il Ponte sullo Stretto, ma non siamo in grado di portare avanti progetti importanti per quelle comunità, sulla rete infrastrutturale o su quelle infrastrutture attese da tempo da quelle comunità.

Su questo voi dovete darci delle risposte chiare. Noi non sappiamo di quanti miliardi si parli, di quali infrastrutture, di quali progetti e questo Parlamento merita di saperlo.

Rinfreschiamo un po' la memoria anche al senatore Romeo, che era in maggioranza nella passata legislatura. Vorrei leggere ciò che noi abbiamo chiesto insieme, perché c'era la sua firma, insieme a quella dei senatori Licheri, Bernini, Malpezzi, De Petris, Faraone e Unterberger. Si chiedeva, e l'abbiamo chiesto per tempo, di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali nelle fasi successive del PNRR, la trasmissione puntuale della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi e dei risultati previsti dal Regolamento (UE) 2021/241.

È proprio quello che lei, ministro Fitto, sosteneva che noi non avevamo fatto sul monitoraggio. Noi l'abbiamo chiesto. Lo hanno chiesto i suoi colleghi di maggioranza, di Forza Italia e della Lega. *(Applausi)*.

Da questo punto di vista, penso che noi dobbiamo mettere in campo una vera sessione in cui discutiamo di questo. Glielo dico perché noi siamo delle educande rispetto a voi e a come voi, come Fratelli d'Italia, facevate opposizione nella passata legislatura. Ricordiamo, però, benissimo quando dall'opposizione urlavano, per chiedere maggior coinvolgimento, e di come noi, anche litigando fra parlamentari del PD e il Governo del nostro stesso colore, abbiamo inchiodato il Governo precedente a venire qui, con la Commissione politiche dell'unione europea e con la Commissione bilancio, a discutere dei singoli progetti, delle missioni, in maniera dettagliata. Voi questo non l'avete mai fatto! *(Applausi)*. Di questo vi chiediamo conto e su questo vogliamo delle risposte precise. È questo il motivo per cui abbiamo presentato questa mozione.

Voteremo chiaramente a favore della mozione presentata insieme dalle opposizioni, voteremo la proposta del Terzo polo, a cui chiediamo, per la prossima volta, se c'è la possibilità di fare delle battaglie insieme, di provare a farlo e di non distinguerci sul niente. *(Applausi)*. Signor Presidente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* infine chiederemo di votare per parti separate e di votare su quella parte della mozione con cui anche le forze di maggioranza, correttamente, richiedono un maggior coinvolgimento del Parlamento, mentre voteremo contro gli altri punti, in particolare quello che chiede di utilizzare i fondi di sviluppo e di coesione, che servono ad altro e non al PNRR. *(Applausi)*.

ZEDDA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Fitto, grazie per il tanto lavoro che ha compiuto in questi otto mesi, grazie per la presenza e l'ascolto costanti, non solo nei confronti di noi parlamentari, ma anche degli enti intermedi e dell'Unione europea. Grazie perché ci rende orgogliosi tutti, noi del Gruppo Fratelli d'Italia e la maggioranza. Signor Presidente, per il suo tramite ringrazio anche la minoranza: sono per noi motivo di studio, ci insegnano sempre un metodo, ci inducono a

studiare, a fare ricerca e sono un pungolo, perché tutto ciò che diciamo e dichiariamo deve essere certificato, quasi bollinato.

Pongo loro una domanda: voi usate lo stesso metodo? Ho dei dubbi e dopo questa giornata di interventi sul PNRR, i dubbi crescono.

Andiamo per ordine, andiamo a fare chiarezza: è utile parlare di ieri, per capire l'oggi e per capire il futuro del PNRR. Si tratta di 68,9 miliardi di euro a fondo perduto e di 122,6 miliardi di euro a prestito o a debito: questo lo avete voluto voi. Preciso che si tratta di prestiti sostitutivi e prestiti aggiuntivi. I prestiti sostitutivi sostituiscono coperture già disposte a legislazione vigente e gli aggiuntivi non sono dotati di autonoma copertura finanziaria. Il PNRR italiano - lo ribadisco: italiano, non quello pensato dall'Unione europea - finanzia progetti in essere, cioè progetti che già esistevano nelle pubbliche amministrazioni prima del 2019, del 2020, prima del PNRR, e di nuova progettazione. Questo lo avete voluto voi.

Signor Presidente, sempre per il suo tramite faccio una domanda alla minoranza: la sigla DNSH vi dice qualcosa? In italiano, questa sigla, composta dalle iniziali di una frase in inglese, chiede di "non arrecare danno significativo". Occorreva cioè impostare tutti i progetti di investimento nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. È il principio fondamentale su cui si dovrebbero basare il PNRR e tutte le sue rendicontazioni. È giusto, anzi giustissimo, ma è di difficile attuazione, non solo per la progettazione nuova, ma soprattutto per i progetti esistenti che avete scelto di inserire all'interno del PNRR, perché sono progetti che gli enti locali hanno progettato, ideato, pensato e messo a punto prima del 2019. Questa scelta, come tutte le altre sul PNRR, l'avete fatta voi, spero in maniera consapevole. Faccio due esempi di scelte consapevoli, a proposito dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici e del dissesto idrogeologico. Nella maggior parte delle misure, su queste due voci, le progettazioni sono ante-PNRR e quindi il principio di cui ho parlato prima, quello del DNSH, volto a non arrecare danno significativo, sarà estremamente complesso da rispettare per le misure che incidono su queste due tematiche estremamente complesse: ma questo, grazie a voi, non sarà possibile. Ciò emergerà in maniera chiara dalle rendicontazioni.

Quanto al concerto con le Regioni, oggi pomeriggio vi siete riempiti la bocca nel dire che c'è stata poca concertazione e poca attenzione. Vi vorrei ricordare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità disse no al Piano per la transizione ecologica (PTE), che è la spina dorsale del PNRR e rispetto al quale, nel decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, viene precisata l'assenza del parere positivo. Vi sembra normale che un Governo se ne freggi totalmente del parere espresso all'unanimità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome? A noi no, ma voi va bene, tant'è che siete andati avanti.

Arriviamo alla tanto famosa terza rata. Ormai il nostro tempo scorre a semestri. Il Governo Meloni si è insediato il 23 ottobre del 2022; il terzo semestre scadeva il 31 dicembre e il Governo Meloni ha inviato il tutto il 30 dicembre 2022. Come qualche collega ha detto, mi pare il collega Spagnolli, non vogliamo certo prenderci il merito della bravura di chi ci ha preceduto nel farci trovare 55 progetti e obiettivi realizzati. Assolutamente non vogliamo prenderci il merito del lavoro fatto dagli altri, ma neanche i controlli dell'Unione europea proprio sui 55 obiettivi del PNRR per cui l'Unione europea sta tardando a darci i soldi.

Il 31 dicembre 2022 erano 30 gli obiettivi pronti, 55 quelli da raggiungere. A ottobre quelli pronti erano solo 25 pronti e lo voglio ricordare, perché da parte dell'Esecutivo Meloni nei primi due mesi c'è stato un lavoro incessante e, per onestà di cronaca, tutti sanno che in qualsiasi nuovo lavoro nei primi mesi c'è molto da fare e così è stato per il nuovo Esecutivo: il lavoro da fare era tanto e non si potevano fare modifiche, quindi in maniera decisa ascriviamo a voi il risultato di quegli obiettivi, nel bene e nel male.

Venendo alla quarta rata, 27 scadenze, di cui 7 obiettivi e 20 traguardi: 16 miliardi di euro. Dalla terza rata le rendicontazioni cambiano, sono più complesse; i *target* e le riforme richieste sono molto più articolati: sono scelte fatte da voi e la fase più delicata dell'attuazione è quella della realizzazione delle progettazioni e gli errori commessi nella redazione del PNRR si vedono tutti e sfortunatamente si vedono ora.

Lo scenario economico mondiale cambia in maniera radicale. Gli enti intermedi hanno avuto difficoltà con la progettazione e ora ne hanno in fase di realizzazione per ciò che ho detto prima e per ciò che voi non avete fatto, per esempio, modificare e aiutare sulla mancanza di personale. Ben vengano i controlli, se questi porteranno i nodi al pettine e tutti assieme potremmo risolvere il problema, se vogliamo.

Il PNRR può essere cambiato e va fatto a beneficio dell'Italia, non contro il Paese: ben vengano, quindi, modifiche della *governance*, introdotta con il decreto- legge n. 13 del 2023, la verifica della corrispondenza tra cronoprogrammi previsti e cronoprogrammi aggiornati. Ottimo è l'inserimento nel PNRR di un capitolo dedicato al REPowerEU, così come ottimo è l'utilizzo del REPowerEU per le piccole e medie imprese e le famiglie in difficoltà per le spese energetiche.

La storia, però, va ricordata. Fratelli d'Italia evidenziò a suo tempo i rischi; fece al Governo la richiesta di presentare al Parlamento la proposta definitiva di PNRR, prima della trasmissione all'Unione europea, magari... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...dei contenuti del PNRR. Non venne presentata da quei Governi nessuna scheda: le opposizioni non sapevano minimamente che cosa ci fosse scritto, ma immagino neppure i colleghi della maggioranza. Occorreva evitare di avere fretta e di sbagliare per non ritrovarci al punto in cui ci ritroviamo, cioè dover mettere delle pezze. L'importante per alcuni, però, era prendere dei soldi, anche se questo avveniva presentando vecchi progetti, che non cambieranno minimamente i valori della macroeconomia della nostra Patria. I più attenti oggi avranno letto diverse agenzie di stampa in cui si riporta proprio questo.

La nostra richiesta non fu accolta. Oggi governiamo.

Concludo il mio intervento ringraziando di nuovo il ministro Fitto per la grande opera di coinvolgimento che ha realizzato in questi otto mesi su tutti i livelli. Quante volte hai riferito tu, nessuno mai: si potrebbe scrivere una canzone, signor Ministro.

Annuncio il nostro voto favorevole alla mozione 1-00053. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Vorrei richiamare l'attenzione in particolare dei Capigruppo, perché le richieste di votazione per parti separate, benché avanzate da un Gruppo per una mozione di un altro Gruppo, sono i presentatori che devono valutarle affinché si possa proporre all'Assemblea una votazione per parti separate. Ad esempio, i senatori Patuanelli e Alfieri hanno chiesto una votazione per parti separate della mozione di maggioranza 1-00053, facendo entrambi riferimenti al punto 2. Ma questa votazione per parti separate può avvenire se i proponenti della mozione ritengono di accettare questa procedura chiedendolo all'Assemblea. In questo senso, per evitare equivoci e incomprensioni, devo rivolgermi ai Capigruppo, senatori Malan, Romeo, Ronzulli e Biancofiore, per sapere se intendano chiedere all'Assemblea di votare per parti separate oppure no. Apprendo che c'è una disponibilità, quindi a questo punto l'Assemblea deve esprimersi sulla possibilità di votazione per parti separate riguardante il punto 2 della mozione di maggioranza 1-00053.

Ma prima di tutto c'è da votare la mozione 1-00050 (testo 2), a prima firma del senatore Boccia, su cui c'è un problema di ordine diverso. Il ministro Fitto ha infatti dichiarato di essere favorevole sul punto 11 e non sul resto. Ci potrebbe essere una votazione sul punto 11 ove i presentatori ne facessero richiesta e l'Assemblea si esprimesse favorevolmente sulla votazione per parti separate. (*Cenni di assenso del senatore Boccia*). Quindi la prima votazione che faremo sarà per decidere se si può votare per parti separate la mozione 1-00050 (testo 2), in modo da separare il punto 11 dal resto.

Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Boccia.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti da 1 a 10 del dispositivo della mozione n. 50 (testo 2), presentata dai senatori Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Unterberger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 11 del dispositivo della mozione n. 50

(testo 2), presentata dai senatori Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Prendiamo atto che la senatrice Stefani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole su quest'ultima votazione e contrario sui punti da 1 a 10.

Sulla mozione che segue, della senatrice Paita, il Governo ha espresso parere favorevole sull'intero testo. Tuttavia, il senatore Patuanelli - se abbiamo ben capito - auspicava anche in questo caso una votazione per parti separate, senza però specificare quali sono tali parti.

Allora, senatore Patuanelli, ci deve indicare su cosa auspicherebbe il voto per parti separate.

PATUANELLI *(M5S)*. Sui punti 1 e 2, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto dovremmo chiedere all'Assemblea, per alzata di mano, se è favorevole.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatrice Paita, cercavo di...

PAITA *(Az-IV-RE)*. No, lei cercava ancora una volta di togliermi la parola. Ma io - come dire - mi sono opposta.

PRESIDENTE. È vero, mi ha scoperto.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Intervengo solo per specificare che, nel testo 2 della mia mozione, i punti sono solo 1 e 2. Quindi, se il senatore Patuanelli è in disaccordo sui punti 1 e 2, è in disaccordo su tutto. Pertanto, non do la disponibilità alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Noi ovviamente abbiamo il testo 2 della sua mozione, la numero 52, su cui il parere del Governo è interamente favorevole.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, avevo visto ed elencato i punti del testo 1. Ritiro pertanto la mia proposta di voto per parti separate.

[PRESIDENTE](#). Perfetto, abbiamo chiarito grazie all'intervento provvidenziale della senatrice Paita.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 52 (testo 2), presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A questo punto abbiamo l'ultima mozione, la n. 53 a firma dei senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore e di altri senatori, sulla quale tuttavia è stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate relativa al punto 2 del dispositivo, auspicata sia dal senatore Alfieri, sia dal senatore Patuanelli. Siamo riusciti a districarci in questo ginepraio.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate relativa al punto 2 del dispositivo della mozione n. 53, avanzata dai senatori Alfieri e Patuanelli.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 53, presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore e da altri senatori, ad esclusione del punto 2 del dispositivo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 2 del dispositivo della mozione n. 53, presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Senatore Scalfarotto, parli anche se i colleghi escono dall'Aula. I colleghi escano senza fare rumore e lei con pazienza prenda la parola.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo a fine seduta per segnalare il fatto molto increscioso, direi scandaloso, che si sta verificando a Padova, dove la procura della Repubblica ha deciso di impugnare 33 atti di nascita di 33 bambini padovani, che erano stati registrati all'anagrafe come figli delle proprie famiglie. È un gesto che io non riesco a definire, per quanto risulti inumano, impietoso, gelido, distaccato e fondamentalmente contrario al senso di civiltà che ispira la nostra Carta costituzionale. (*Applausi*).

Il fatto che l'autorità giudiziaria entri nelle case di 33 famiglie per affermare che esse non sono tali (*Applausi*) è una cosa che ripugna al buon senso dei cittadini di un Paese civile.

Signor Presidente, io le voglio ricordare che, quando i nostri Costituenti definirono la famiglia società naturale, lo dissero per spiegare che non può essere il legislatore o un giudice a stabilire cosa sia una famiglia. Una famiglia è ciò che è in natura, quello che si forma sulla base del progetto di vita delle persone. E se i Costituenti lo decisero, è perché nel regime precedente il legislatore decideva per esempio che un uomo cosiddetto ariano non poteva sposare una donna cosiddetta ebrea o viceversa e non volevano più che fosse la legge a stabilire cosa fosse una famiglia, ma che essa nascesse dall'amore, dalla volontà e dal progetto di vita delle persone.

Qui ci sono 33 bambini a cui viene detto che devono cambiare cognome, a cui viene detto che la donna che chiamano mamma, che potrebbe essere la donna che non li ha partoriti, ma che forse ha dato loro il patrimonio genetico, l'ovulo dal quale sono nati, per loro non è più nulla.

Allora, al di là degli aspetti legali che dovremmo risolvere come legislatori, vi chiedo se sia tollerabile che questo Paese, nell'Europa occidentale di questo secolo, si possa permettere di violare la vita, il futuro, la stabilità, la sicurezza di 33 bambini e non avere ripugnanza di se stesso nel momento in cui lo fa. (*Applausi*).

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, mi scusi se stavamo discutendo animatamente, come si è visto. Intervengo per sollecitare la risposta a diversi atti di sindacato ispettivo, avendo presentato interrogazioni a risposta verbale come prima firmataria. Mi riferisco agli atti [3-00018](#), datato 8 novembre 2022, [3-00038](#), datato 16 novembre 2022, [3-00056](#), datato 17 novembre 2022, e ancora al quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo atto, datati rispettivamente 19 gennaio 2023, 2 febbraio 2023, 9 marzo 2023, 21 marzo 23 e 16 maggio 2023. Non faccio l'elenco, che è evidentemente a disposizione, di tutte le interrogazioni a risposta scritta a cui non è stata data alcuna risposta.

Ricordo anche io la quantità gigantesca di interrogazioni alle quali mi sono trovata a rispondere in rappresentanza e in sostituzione del ministro Speranza, anche durante l'epidemia da Covid, e non voglio scendere in polemiche in questa sede. La prego di rappresentare però la necessità, anche per rispetto dell'opposizione e diciamo della dinamica... Se lei, Presidente, ascoltasse sarebbe anche un bene. Potete forse parlare tra cinque minuti perché il mio intervento non durerà alcune ore. Rinviare un attimo il vostro confronto perché è questa una questione di rispetto anche dei diritti della democrazia e dell'opposizione. Credo che non si possa non aver avuto risposta a interrogazioni che sono ormai di quasi un anno fa o comunque dell'inizio della legislatura.

La prego, Presidente, di volersi fare anche lei parte attiva affinché arrivi qualche segnale di vita da parte degli interrogati. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Segneremo certamente questo tema che riguarda non solo la sua interrogazione, ma le tardive risposte a tante interrogazioni di tutti.

[NATURALE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (*M5S*). Signor Presidente, il mio intervento di oggi è finalizzato a portare all'attenzione dell'Assemblea una problematica che stanno vivendo i viticoltori di mezza Italia. Come parlamentare pugliese, rappresento il grido d'allarme di vasti territori che hanno subito l'attacco della peronospora, che sta mettendo in ginocchio i raccolti. I viticoltori sono in allerta anche perché vedono andare in fumo un lavoro di un anno. Questo significa dover fare di tutto per riuscire a superare una grave criticità, soprattutto perché i trattamenti, che sono anche molto costosi, vanno fatti comunque anche se

l'uva ormai è persa almeno per l'80 per cento, in alcuni casi. Quegli agricoltori, che devono sopportare il danno della perdita del guadagno derivato dal lavoro di un anno, devono anche sopportare queste spese.

Ho quindi presentato un'interrogazione che spero abbia un veloce riscontro perché i territori aspettano di avere la forza anche psicologica di poter trattare quelle piante, essendo a rischio anche il raccolto dell'anno prossimo, in quanto la peronospora è un fungo che attacca anche la pianta stessa e, quindi, se non viene trattata in tempo, crea problemi anche al raccolto successivo.

Nella mia interrogazione pongo l'*alert* in modo che si possa fare un quadro generale rispetto al sostegno alla lotta alle fitopatie, al reddito garantito che possa sostenere il settore primario, perché con le calamità naturali si rischia davvero che questo lavoro venga abbandonato. La Regione si deve esprimere per quanto riguarda la declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche e da lì il Governo deve assolutamente abbracciare questa istanza necessaria attivando anche tutto quello che è necessario, anche un altro fondo di solidarietà, e aiuti quali la sospensione di imposte, tasse e mutui per poter agevolare la sussistenza di quelle aziende. Potenziare studi e ricerche è fondamentale perché creare delle cultivar resistenti rende l'agricoltura resiliente.

Questo è quindi l'*alert* che ho rappresentato all'Assemblea e spero in un'attenzione del Governo.

[AMIDEI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. So che desidera intervenire sui tre anni dalla scomparsa del senatore Bertacco. Pertanto, sin d'ora la Presidenza si associa nel ricordo.

AMIDEI (Fdl). Signor Presidente, è con un po' di commozione, ma anche con grande orgoglio che in questi pochi attimi a disposizione ricordo l'amico senatore Stefano Bertacco. (*Applausi*). Era il 14 giugno 2020 quando Stefano è venuto a mancare, dopo una lunga malattia di cui non ha mai fatto mistero, che ha sempre combattuto con lo spirito di un guerriero e come uno che amava la vita. Credo che mai come in questa circostanza anche di combinazioni poc'anzi abbiamo ricordato il grande Silvio Berlusconi. In un modo diverso, il senatore Stefano Bertacco ha vissuto le cosiddette luci della ribalta, Limelight, per citare un famoso film del 1952 del grande Charlie Chaplin. Stefano ha vissuto le luci della ribalta perché era, in senso figurato, come il protagonista del film Charlie Chaplin/Calvero che insegue la giovane Terry che vuole suicidarsi, e alla quale salva la vita. Anche Stefano rincorreva sempre in tutto il suo percorso politico, nel quale ha sempre avuto dei ruoli nell'ambito del lavoro e particolarmente nel sociale, qualcuno da salvare. Le sue storie personali l'hanno messo duramente alla prova. Pensate che poco dopo la sua dipartita anche l'amato fratello Gigi lo lasciò e nella figura materna lui superò momenti molto duri della vita, proprio come Calvero nel film «Luci della ribalta», che citavo non a caso.

Ebbene, lui ebbe sempre il suo momento di gloria e alla fine trovò il suo epilogo quando Stefano trovò una giusta collocazione in questo che è il tempio della politica. La politica, infatti, lo accompagnò in tutto il corso della sua vita in diversi ruoli, fin già dal 2004, quando ebbe incarichi del sociale presso il Comune di Verona rivestendo il ruolo di assessore ai servizi sociali. Poi il 25 settembre 2014 entrammo in Senato - in quell'occasione conobbi Stefano - subentrando a due figure tuttora presenti e che all'epoca erano state elette membri laici del CSM, cioè la presidente Alberti Casellati e il senatore Zanettin. A quel tempo tra me e Stefano, seduti vicini di banco (anche con il nostro presidente Lucio Malan), iniziò un'amicizia personale che andava oltre la politica e che ci univa. E ciò è tanto vero che spesso siamo stati gli ultimi ad abbandonare l'Aula, e tante volte, quando per vari motivi non eravamo vicini, chiedevano dov'era il senatore Amidei o, quando ero da solo, dov'era Bertacco.

Stefano si è veramente messo in risalto nella politica e ci tengo a ribadirlo proprio per la sua dedizione nell'aiutare gli altri. Credo che questo sia un esempio per tutti noi, per chi fa politica. Quando una persona aveva bisogno, lui faceva di tutto per aiutarla e ha sempre rivestito questo ruolo in maniera egregia.

Ebbe un ruolo importante nel 2018 come Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia e mi piace ricordare anche la nostra storia che ci accomuna, quando nel 2017 entrammo insieme in Fratelli d'Italia, diventando i primi due senatori del nostro partito, prima delle elezioni del 2018, quando in maniera clamorosa anche Fratelli d'Italia ebbe i suoi rappresentanti in Senato.

Non mancava mai occasione di sentirci in questo percorso con Stefano. Era una persona molto concreta, non di molte parole. Il suo distinguersi era soprattutto nell'aiutare gli altri in modo concreto, come ho ripetuto più volte. Mi piace concludere questo breve ricordo dell'amico Stefano Bertacco dicendo che solo tre anni - sono tantissimi - che ci ha abbandonato, ma non lo ha mai fatto realmente. Ho iniziato il mio intervento ricordando il grande Charlie Chaplin nella figura del personaggio di Calvero. Pertanto, concluderei con una frase dello stesso quando dice che nulla finisce, cambia soltanto. Stefano è sempre qui con noi e vorrei ringraziarlo a nome di tutto il Gruppo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa al ricordo del senatore Bertacco. L'ho conosciuto e stimato. Pertanto, ringrazio il senatore Amidei per le parole che hanno interpretato un sentimento diffuso e doveroso.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 21 giugno 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,49*).

Allegato A

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche ([747](#))

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 747 (pagg. 4-56).

**ARTICOLI DA 1 A 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI DA 1 A 8
Capo I**

**MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non

generali, si applicano nella misura del 12 per cento. ».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una

sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità.

4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « in numero di 19 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di 23 ».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Articolo 46. - (*Aree funzionali*) - *I*. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; *standard* organizzativi delle strutture interessate; *standard* dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,

coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

c) all'articolo 54-*quater*, le parole: « è pari a 5 » sono sostituite dalle seguenti: « è pari a 7 ».

9. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) al secondo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto-legge n. 44 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

9-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente: « 4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei ».

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b*), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a*), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8.1*. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera *b*), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4 ».

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *c*), dopo le parole: « e dell'amministrazione penitenziaria » sono inserite le seguenti: « nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, »;

b) al comma *7-bis*, le parole: « del Ministro competente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Autorità politica competente ».

11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma *8-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso

indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

12-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « dalla » è sostituita dalle seguenti: « da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il dirigente di livello generale della Direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: « un dirigente di livello non generale della Direzione generale ».

12-*ter*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-*bis* nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-*quater*. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: « di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ».

12-*quinqies*. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

12-*sexies*. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

f) per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno

- 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
- g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
- p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
- a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

14-*bis*. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « ed eventuali altri Ministeri » sono inserite le seguenti: « , agenzie ed enti »;

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA ».

14-*ter*. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dello sviluppo economico, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « e della salute, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

3) al terzo periodo, le parole da: « per le merci assimilabili » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « della tutela del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: « del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

d) al comma 12, le parole: « Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in

capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA ».

14-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *ff-bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 ».

14-*quinquies*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*quater* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-*sexies*. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

« 7-*ter*. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di *tutor*, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi ».

14-*septies*. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

Articolo 1-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale*)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma »;

2) al comma 5-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo »;

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35.1. - (*Concorsi su base territoriale*) - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei »;

c) all'articolo 35-*quater*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera *a*), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta »;

d) all'articolo 52, comma 1-*bis*, quinto periodo, le parole: « dall'amministrazione di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni ».

Articolo 1-*ter*.

(*Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti*

delle commissioni di esame)

1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma »;

b) al comma 14, dopo le parole: « concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego » sono inserite le seguenti: « presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

Articolo 1-*quater*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: « Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: « assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei » fino a: « articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 » sono sostituite dalle seguenti: « proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 »;

2) al primo periodo, dopo le parole: « struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « al direttore generale di progetto »;

3) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dal 2024 al 2026 »;

5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei »;

6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 »;

b) al comma 5-*quater*, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026 ».

Articolo 2.

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-*bis*. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità

degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati. ».

2. Sono abrogati:

a) il comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

b) l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica ».

2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1 ».

All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma ».

3-*bis*. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali

previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*quinqüies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3-*ter*. Gli inquadramenti di cui al comma 3-*bis* possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.

3-*quater*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo.

3-*quinqüies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

5-*bis*. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo.

6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 15.000 ».

6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni ».

6-quater. All'articolo 16-*ter*, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo *turn over*.

6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

Articolo 3-ter.

(Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.

3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 4.

(Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: « lavoro » è sostituita dalla seguente: « tirocinio »;

2) dopo le parole: « presso le amministrazioni di destinazione; » sono aggiunte le seguenti: « al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderle coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. »;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte. »;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che

ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

l-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso »;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli. »;

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole: « direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigente generale »;

2) al comma 2, le parole: « , nel limite dei posti messi a concorso » sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2020/2021 e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ».

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e 2021/2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 ».

4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con

contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13 sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

19. Al comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « dell'abilitazione all'insegnamento e » sono soppresse.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

20-*bis*. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1-*bis*. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione ».

20-*ter*. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative » sono sostituite dalle seguenti: « l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi », le parole: « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono soppresse e le parole: « materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR »;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi

aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. »;

c) al quarto periodo, le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »; d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1. ».

21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica ».

21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le fondazioni ITS *Academy* per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy* ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto, a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: « 1.911 », « 3.823 » e « 5.133 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 2.011 », « 3.923 » e « 5.233 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « , fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali » sono soppresse.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34 le parole da: « La destinazione » a « con l'estero. » sono soppresse;

b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: « i tre mezzi » sono inserite le seguenti: « o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi ».

5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. ».

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e), le parole: « due uffici centrali » sono sostituite dalle seguenti: « tre uffici centrali »;
1.2) alla lettera g), le parole: « Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

2) al comma 2, dopo le parole: « l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento »;

b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: « Commissario generale per le onoranze ai caduti », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

c) all'articolo 254, le parole: « Commissariato generale per le onoranze ai Caduti », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

d) all'articolo 266:

1) al comma 1, le parole: « Commissario generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

2) al comma 2, le parole: « del Commissariato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficio » e la parola « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

3) al comma 3, la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

4) al comma 4, le parole: « il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

e) all'articolo 267:

1) la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

2) al comma 5, le parole: « del Commissariato generale per le onoranze ai caduti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

g) all'articolo 567:

1) al comma 1, le parole: « al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

2) al comma 2, le parole: « Commissario generale » sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

h) all'articolo 689:

1) al comma 1, dopo le parole: « lingue estere » sono inserite le seguenti: « ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale »;

2) al comma 2:

2.1) le parole: « prove di lingua estera » sono sostituite dalle seguenti: « prove di cui al comma 1 »;

2.2) dopo le parole: « insegnante della lingua estera » sono inserite le seguenti: « o della materia di interesse professionale »;

2.3) dopo le parole: « della lingua » sono inserite le seguenti: « o della materia »;

3) al comma 3, dopo la parola: « assegna » sono inserite le seguenti: « per ciascuna prova facoltativa »;

i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: « dal generale di divisione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano ».

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è

incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Articolo 7-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato »;

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri »;

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis. - *(Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)* - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-ter.

(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: « 13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Articolo 9.

(Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: « finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; » sono inserite le seguenti: « supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca; »;
- b) all'articolo 51-quater, le parole: « pari a sei » sono sostituite dalle seguenti: « pari a otto ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) l'articolo 21-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;
- b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;
- d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2-*bis*, la lettera b) è abrogata;
- 2) al comma 2-*ter*, gli ultimi due periodi sono soppressi.

2-*bis*. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-*bis*. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza ».

2-*ter*. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: « 1-*bis*. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. ».

3-*bis*. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, « Istruzione e Ricerca » - componente 2, « Dalla ricerca all'impresa » - linea di investimento 3.1, « Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione » e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con

risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca. ».

4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità « 1500 », affidato in *outsourcing*, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai

sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato. ».

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 13.

(Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attività di interesse comune)

1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo, per ciascun ente, di trenta unità di personale non dirigenziale

collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

b) al secondo periodo, le parole: « della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente e della sicurezza energetica » e le parole: « entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021 » sono soppresse.

1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: « componenti effettivi » sono inserite le seguenti: « e un supplente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente ». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. ».

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello

globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.

4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « è autorizzato, per l'anno 2021, » fino a « da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di 7 unità dirigenziali non generali » sono aggiunte le seguenti: « , di 22 unità di dirigenti sanitari ».

4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito.

5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di « Struttura per la prevenzione antimafia », e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6 »;

c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale ».

Articolo 15.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

- a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente decreto;
- b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente decreto;
- c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente decreto;
- d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

- a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
- b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;
- c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;
- d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
- e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a

euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: « 30.956 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 30.975 unità »;

2) al comma 4, le parole: « 60.653 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 60.959 unità »;

b) all'articolo 829, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 94 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 124 unità »;

2) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente: « *b-bis*) ispettori: 103 »;

3) dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente: « *b-ter*) appuntati e carabinieri: 3 ».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

« *1-quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità. »;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

- a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
- b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
- c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
- d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

« Capo II-*bis*

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 19-*bis* (*Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria*) - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

- a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- b) medico principale;
- c) medico capo;
- d) medico superiore;
- e) primo dirigente medico;
- f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-*bis* allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-*ter* di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-*ter* (*Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria*) - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

- a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

- c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
- e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
- f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
- g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. »;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle *D-bis* e *D-ter* di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

- a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;
- b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;
- c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;
- d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a

euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:

1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: « Dirigenti con funzioni operative » sono aggiunte, in fine, le seguenti « e funzioni tecnico-professionali » e alla colonna « incarichi di funzione » nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Comandante dei vigili del fuoco di Roma. »;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale. »;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in

caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera *n)*, avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera *n)*, avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n)*, di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera *n)*, avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n)*, di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: « dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia » sono sostituite dalle seguenti: « dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale »;

2) al terzo comma, la parola: « più » è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: « più » è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: « dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale ».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 28;

b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « quindici unità » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque unità »;

b) le parole « 531.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 790.000 euro ».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;
- 2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;
- 3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;
- 4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna « incarichi di funzione » nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: « nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16.

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2032 »;

b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'alinea, le parole: « , pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, » sono soppresse;
- 2) alla lettera *a*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2024 »;
- 3) alla lettera *b*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2023 »;
- 4) alla lettera *c*), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2023 »;
- 5) alla lettera *d*), le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2032 »;
- 6) alla lettera *e*), le parole: « per ciascuno degli anni 2031 e 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2031 ».

Articolo 17.

(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) all'articolo 585, comma 1:

1) le lettere da « *h-octies* » a « *h-vicies semel* » sono sostituite dalle seguenti:

« *h-octies* » per l'anno 2024: 97.031.795,09;

h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;

h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;

h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;

h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;

h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;

h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;

h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;

h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34. »;

2) dopo la lettera *h-vicies semel*), è aggiunta la seguente:

« *h-vicies bis* » a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83. »;

b) all'articolo 812-*bis*, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) capitani di vascello: 455 »;

c) all'articolo 814:

1) al comma 1, le parole: « 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « 1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale »;

2) al comma 1-*bis*), la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) capitani di vascello: 119 »;

3) al comma 3, dopo le parole: « 2.100 unità » sono aggiunte le seguenti: « sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028 »;

d) all'articolo 815, comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente »;

e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8 annesso al presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037 ed euro 22.299.409 annui a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028 ed euro 567.840 annui a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:

a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere *h*) e *i*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987 ».

2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.

Articolo 18.

(Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: « alla data del 30 giugno 2022 » sono soppresse, le parole: « rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono

sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 6-*quinquies*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 », le parole: « dall'esercizio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2024 » e le parole: « nel corso dell'esercizio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. ».

2. Il concorso alla finanza pubblica da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

4-*bis*. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-*bis*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023 »;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori ».

4-*ter*. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « , compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, ».

4-*quater*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027 »;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni sopresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad esso applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il

differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « addetto al servizio di emergenza-urgenza » sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « , ripartiti con il decreto di ripartizione » a « della didattica e della ricerca » e le parole: « integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo » sono soppresse.

5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: « 5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime ».

6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.425 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 annui a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-*bis*, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-*bis*, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-*ter* e 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*bis*. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « politiche fiscali e sistema tributario, » sono inserite le seguenti: « comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria, »;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-*bis*) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria »;

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

2-*ter*. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *2-quinquies* del presente articolo.

2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze » e le parole « , da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021,

di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-*sexies*, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-*septies*, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-*septies* sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-*septies* e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*septies*, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*novies* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi

degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 21.

(Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. ».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « tre membri » sono sostituite dalle seguenti: « cinque membri »;

b) le parole: « , presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato » sono sostituite dalle seguenti: « e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente »;

c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca ».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione

delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, lotta al cyberbullismo e di attuazione e potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto del dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il contingente di cui al comma 6 è così composto:

a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;

b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-bis*, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-*septies* del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-*ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-*bis* del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-*septies* del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-*bis*, alla data di cui al medesimo comma 7-*bis*, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-*ter* nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-*quater*, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-*quater*, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-*bis*, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-*bis* si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies*, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-*bis* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-*bis* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento Casa Italia.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo

23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo ».

Articolo 23.

(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

- a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;
- b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
- c) coordinamento dei controlli all'importazione;
- d) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;
- e) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;
- f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione;
- g) formazione, *audit* e comunicazione;
- h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). ».

b) all'articolo 18:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. ».

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « LM-60 Scienze della natura, » sono inserite le seguenti: « LM-6 Scienze biologiche, » e le parole: « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e » sono sostituite dalle seguenti « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; costituisce titolo preferenziale ».

c) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. ».

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi » sono inserite le seguenti: « L-13 Scienze biologiche » e dopo le parole: « L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e

forestali » la parola « con » è sostituita dalle seguenti: « ; costituisce titolo preferenziale ».

d) all'allegato I, paragrafo « DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC », la sezione denominata « Indici » è sostituita dalla seguente:

« INDICI:

1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: Coordinamento delle richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: coordinamento delle attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. Unità per il coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

Sub-unità 4.1: Coordinamento dei controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento dei controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

Sub-unità 4.3: Coordinamento dei controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione:

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. Unità per la formazione, gli *audit* e la comunicazione:

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di *audit*.

Sub-unità 6.3: Predisposizione di piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

7. Unità per il coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

Sub-unità 7.1: Tenuta dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi;

Sub-unità 7.2: Coordinamento dei controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

Sub-unità 8.1: articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e PAN;

Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8. ».

2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), il Commissario del predetto Ente è autorizzato a procedere alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del

medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante ».

2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma *2-bis* del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma *1-ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo *10-ter* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di

comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

Articolo 23-bis.

(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ».

2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Capo II

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 24.

(Riorganizzazione di Formez PA)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente: « *1-bis)* fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP); » e dopo il numero 2) è inserito il seguente: « *2-bis)* elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR; »;

1.2) alla lettera *b)*, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti »;

2) al comma *4-bis*, le parole: « A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, » e le parole: « sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: « esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici »;

2) al comma 3, le parole: « di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo

stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ».

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire nell'anno 2023 una società per azioni denominata « ENIT S.p.A. » con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

2. La società ENIT S.p.A. è qualificata come società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. La società ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e

difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT-Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla società ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:

- a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;
- b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;
- c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
- d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

- a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
- b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
- c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
- d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed

economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane ».

9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.

L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 26.

(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota, pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 annui a decorrere dall'anno 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concesso alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà

assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Articolo 27.

(Fondazione Ugo Bordoni)

1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese, può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. »;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità prevalente e specifica di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5. ».

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si procede al relativo rinnovo.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: « razza » è sostituito dal seguente: « nazionalità ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 29.

(Disposizioni contabili)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli Allegati da 1 a 8, si rinvia all'Atto Senato 747 (pagg. 220-247).

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.»

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica.»

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 5: Coesione e inclusione.»

1.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 6: Salute.»

1.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «centrali» con la seguente: «pubbliche».

1.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale

di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

1.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «centrali» con la seguente: «pubbliche».

1.9

[Majolino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: "centrali" è sostituita dalla seguente: "pubbliche".

1.10

[Majolino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

All' allegato 1, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1.

Conseguentemente:

all'allegato 2, tabella B, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2, con la seguente: 1;

all'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente: "3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.";

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: "di una delle due posizioni dirigenziali" con le seguenti: "della posizione dirigenziale".

1.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «o ricorrendo», con le seguenti: «ricorrendo prioritariamente».

1.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «e prova scritta e orale».

1.14

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) ai commi 3 e 11-*bis*, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".

1.15

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego.".

1.16

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Al comma 9-*bis*, capoverso "4", sostituire le parole: «A favore degli operatori volontari» con le seguenti: «A favore dei giovani operatori volontari».*

1.17

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera a), capoverso «comma 3-*bis*», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento»*

1.18

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera a), capoverso «comma 3-*bis*», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»*

1.19

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

1.20

[Bazoli](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di supportare l'azione di smaltimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative

denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

1.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 12, dopo le parole: «può avvalersi,» aggiungere le seguenti: «al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,».

1.22

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.23

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.".

1.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

*Al capoverso «comma 12-*bis*», sopprimere la lettera a).*

1.25

[Patuanelli](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

«12-quinquies. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

1.26

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere la parola: «complessiva»;*
- b) sopprimere la lettera b).*

1.27

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «1° luglio 2023»;*
- b) sopprimere la lettera b).*

1.28

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera b).

1.29

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), dopo le parole: «le seguenti parole» aggiungere le seguenti: «e locale»

1.30

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «ad esclusione di quelli previsti o finanziati» con le seguenti: «con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati».

1.31

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei piani e dei progetti»

1.32

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli atti e dei

programmi»

1.33

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei programmi»

1.34

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei progetti»

1.35

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli atti»

1.36

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei piani»

1.37

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «previsti o».

1.38

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «o finanziati».

1.39

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: «dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 o».

1.40

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

1.41

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 12-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, per i quali la Corte dei Conti esercita il controllo autonomamente o su richiesta delle competenti commissioni parlamentari».

G1.1

[Guidolin](#), [Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando un ulteriore grave depauperamento della P.A.;

considerato che:

in questo provvedimento, con un emendamento delle opposizioni, le amministrazioni centrali e le agenzie sono state autorizzate a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità (articolo 1, comma 4, lettera b-bis));

si tratta di un tema cruciale che, tra funzionari e assistenti, riguarda oltre 30 mila persone idonee che hanno già vinto il concorso e possono immediatamente entrare nella pubblica amministrazione per rafforzarla e rinnovarla;

attingere da subito alle graduatorie degli idonei Ripam significa percorrere la strada più rapida, più economica, più giusta e più equa per acquisire le risorse necessarie a raggiungere quegli obiettivi che noi oggi abbiamo come Paese e nel PNRR;

l'approvazione di tale precetto normativo è un importantissimo passo avanti ma occorre adesso vigilare sulla sua concreta e rapida attuazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché le amministrazioni centrali e le agenzie provvedano a stipulare, nel più breve lasso di tempo possibile, le convenzioni necessarie per consentire, mediante lo scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità, di rispondere celermente alla carenza di personale nella PA, contrariamente a quanto accadrebbe con strumenti diversi.

G1.2

[Sabrina Licheri](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *"Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa e delle amministrazioni pubbliche"* (A.S. 747),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa anche mediante l'incremento organico delle pubbliche amministrazioni, intendendo come il rafforzamento delle capacità amministrativa sia ascrivibile quasi esclusivamente alla carenza di personale. Tuttavia, con particolare riferimento a specifici ambiti di intervento delle pubbliche amministrazioni, la concreta capacità della pubblica amministrazione e il suo potenziamento sono direttamente proporzionali alle qualifiche professionali e alla e alla qualità del capitale umano in esse presenti;

infatti, soprattutto in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale, che rappresenta il circa il 17% del PIL nazionale, la cura da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che rappresentare un importante volano per il rilancio dell'economia, è un'esigenza sancita dall'articolo 9 della Costituzione. strettamente connessa alla capacità dello Stato di agire per tutelare e valorizzare il patrimonio medesimo;

considerato che:

il processo di valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio artistico, storico e culturale da parte della Amministrazioni pubbliche dipende, oltre che dalla disponibilità di risorse strumentali e finanziarie, soprattutto dalla disponibilità per le pubbliche amministrazioni di annoverare tra i propri dipendenti figure qualificate in materia storica, artistica e culturale;

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, adeguati interventi, anche di carattere normativo, al fine di favorire, mediante l'inserimento criteri premiali nei bandi di concorso, l'ingresso di laureati che siano in possesso del diploma di laurea nelle classi LM-01, LM-02, LM-10, LM-11, LM-45, LM-49, LM-84, LM-89 nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

G1.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

prendendo atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

nel rispetto della Costituzione, delle prerogative del Parlamento nonché del principio di leale collaborazione tra istituzioni,

impegna il Governo

affinché il Tavolo di lavoro indicato in premessa sia convocato con cadenza settimanale e ogni qualvolta sia richiesto dalla Corte dei conti e siano rese al Parlamento comunicazioni e informazioni in ordine agli orientamenti, alle proposte e alle misure allo studio del consesso

G1.4

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con riguardo alle amministrazioni locali, preme ai firmatari segnalare l'esigenza degli enti locali che versano in stato di dissesto e si trovano in condizioni di carenza di organico rispetto alle figure professionali c.d. infungibili, carenza che pone in rischio l'attuazione stessa della correzione degli equilibri finanziari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, al fine di consentire agli enti locali in condizione di dissesto che si trovino in assoluta carenza di organico di figure infungibili di poter procedere all'assunzione delle predette figure, del servizio finanziario e del servizio tecnico, indispensabili ai fini dell'opera di risanamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dei rispettivi enti

G1.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i forti ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

destano forti perplessità, infine, l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse

dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

i firmatari prendono atto dell'apertura di "un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr", concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti;

impegna il Governo:

al fine di garantire la regolarità nella gestione delle risorse, la prevenzione rispetto all'eventualità di frodi e conflitti di interessi nonché la tempestiva e opportuna segnalazione in ordini a ritardi e impedimenti nell'attuazione delle opere, dei progetti e delle riforme, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 12-*quinquies* e, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare il controllo concomitante della Corte dei conti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G1.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione "Forze di Polizia" poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto Sicurezza e Difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico c.d. "misto") ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44% per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;

permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/97,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed erogare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/1997.

G1.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

il predetto controllo della Corte dei conti era da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione";

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica, già segnalati, rispetto agli adempimenti connessi;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad individuare gli organismi pubblici e gli strumenti più idonei affinché siano garantite e monitorate l'attuazione e le modalità di applicazione dell'articolo 47 del decreto legge n. 77 del 2021, inerente al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR in tema di percentuale incrementale di occupazione giovanile e femminile prevista entro il 2026.

G1.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le

particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.

G1.9

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo, l'articolo 1, comma 8, reca nuove modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione, mentre l'articolo 9 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere che i dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL, disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'istruzione e della ricerca possano liberamente accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza previo consenso delle amministrazioni interessate.

G1.10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari segnalare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.Lgs 217/2005, così come introdotto dal d.Lgs 127/2018 e s.m.i., per i Vigili del Fuoco neoassunti "Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni" - norma che ha determinato non poche storture in ordine all'assegnazione delle sedi, anche rispetto all'anzianità di servizio e ai tempi di attesa e provoca pendolarismi irragionevoli,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere misure, anche legislative, che rendano possibile derogare alla predetta norma nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata al momento dell'assunzione e ove si configuri un correlato avvicendamento di personale.

G1.11

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "*in due scaglioni*", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

ad adottare le misure, anche legislative, al fine di consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

G1.12

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

premessi che:

il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

considerato che:

da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela *ad hoc* (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-*bis*;

si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella graduatoria 205-*bis*, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

valutato che:

il summenzionato DM n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-*ter*) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.

G1.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi

del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Ngeu, come previsto da PNRR e Pnc in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma.

G1.14

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua

modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR.

G1.15

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

G1.16

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, a garantire il pieno completamento del piano di assunzioni dell'Agenzia delle entrate come indicato nel "Piano della performance 2021-2023", rafforzando altresì la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e all'utilizzo dei *big data*.

G1.17

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento alla capacità organica della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze attraverso l'incremento del gettito, sia potenziando la *tax compliance* e il contrasto all'evasione fiscale sia attraverso un piano di revisione delle *tax expenditure*;

il Piano individua specifici interventi per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui anche il potenziamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate con 4.113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023", da realizzarsi entro il 2024;

ritenuto che:

è necessario potenziare le misure di contrasto all'evasione fiscale e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, favorendo la collaborazione e lo spontaneo adempimento;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, prevedere ulteriori misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto

dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.

G1.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento all'esame, al Capo I, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; in riferimento al Ministero della Cultura, si incrementa la dotazione organica di personale dirigenziale, rispetto a quella vigente, indicata nelle Tabelle «A» (n. 27 dirigenti di prima fascia) e «B» (n. 192 dirigenti di seconda fascia) allegate al D.P.C.M. n. 169 del 2019, pari complessivamente a n. 219 dirigenti, di ulteriori cinque (5) unità di livello generale e di ulteriori sei (6) unità di livello non generale;

in materia di spettacolo, la scorsa legislatura, è stata emanata la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", che delega il Governo ad emanare, tutta una serie di decreti legislativi;

vero è che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, c.d. Decreto Milleproroghe ha portato da 9 a 24 mesi dalla pubblicazione della legge il termine entro il quale esercitare la delega, compromettendo di fatto la operatività delle misure, anche perché sono molti e molto importanti gli ambiti sui quali il governo dovrà intervenire;

in particolare, tra l'altro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310;

con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica dei curricula dei partecipanti;

al momento, ancora non è stato emanato alcun decreto legislativo, né si hanno notizie sullo stato dell'arte degli stessi;

impegna il Governo

ad emanare i necessari e tanto attesi decreti legislativi di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", con particolare riferimento alla revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso le nuove procedure, che prevedano l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti

degli organi di gestione delle fondazioni, e l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curricula dei partecipanti.

G1.19

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021;

tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

ritenuto che:

è essenziale procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica a causa della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026;

è fondamentale identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli;

impegna il Governo:

a garantire, per quanto di competenza, il coinvolgimento pieno e tempestivo del Parlamento nel processo di definizione della eventuale proposta di modifica del PNRR, assicurando di informare e chiarire in modo puntuale alle competenti Commissioni parlamentari quali siano i cambiamenti richiesti nonché le conseguenti previsioni in termini di effetti degli investimenti e di crescita del sistema Paese, così come nella definizione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, al fine di assicurare la coerenza dello stesso rispetto alla evoluzione dell'economia verso un modello sostenibile.

G1.20

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premessi che:

il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa

delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento contiene, altresì, diverse disposizioni volte a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle missioni previste nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il 3 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento "*Act in Support of Ammunition Production*" (ASAP) volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili;

il 9 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di regolamento ASAP con 518 voti favorevoli, 59 contrari tra cui i parlamentari del Movimento 5 stelle, e 31 astenuti;

il Commissario Breton ha dichiarato, in merito alle risorse a disposizione, che stanno liberando finanziamenti dai fondi di coesione e dai fondi del *Recovery and Resilience Facility* da destinare agli Stati membri che "desiderano co-finanziare la loro industria della Difesa". Stando a quanto affermato dal Commissario il *Recovery fund* "è stato specificatamente costruito per tre principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza. Intervenire puntualmente per sostenere progetti di industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro";

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Breton, "l'attuale produzione nel settore della difesa dell'Unione è adattata al tempo di pace», sostenendo che l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina "ha cambiato il paradigma" ed ora per le imprese del settore la sfida è "affrontare un aumento della domanda nel settore delle munizioni e dei missili, che richiede loro di produrre di più e più velocemente". Sostanzialmente, dunque, si sta spostando l'asse dell'azione europea dalla promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi cittadini verso un'economia centrata sulla guerra;

il 1° giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento con 446 voti favorevoli, 67 contrari e 112 astensioni, che potrebbe ricevere il via libera definitiva nella plenaria di Strasburgo prevista a luglio;

impegna il Governo:

a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della Difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad un'economia di guerra.

G1.21

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario

(milestone M2C2-33)⁷⁰, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo:

alla luce dell'esaustiva relazione della Corte dei Conti, a stimolare le attività relative allo sviluppo dell'idrogeno verde nel comparto dei trasporti, l'elettrificazione e la resilienza delle ferrovie con particolare riferimento al Sud Italia.

G1.22

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

nel Pnrr le risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a 61,5 mld;

il 55% delle risorse deve essere destinata a interventi nel Mezzogiorno, al fine di provvedere al riequilibrio territoriale e delle disuguaglianze sociali;

il settore dei trasporti, dovrebbe giovare particolarmente dagli investimenti del Pnrr, in chiave di maggiore sostenibilità ambientale. Come reca l'eloquente relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, nel campo infrastrutturale, il semestre in corso vede la scadenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti per il rinnovo del parco ferroviario (milestone M2C2-33)⁷⁰, di quelli per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade e di almeno 4.000 in zone urbane (milestone M2C2-27), dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (milestone M2C2-48) e di quelli per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno lungo autostrade, vicino ai porti, e in prossimità dei terminali logistici (milestone M2C2-14) su cui la Corte ha rilevato alcune perplessità con riguardo alla lentezza di alcune procedure;

impegna il Governo:

a non disperdere la capacità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in inutili e costose opere di dubbia fattibilità e pertanto a dare seguito alle già programmate attività, prodromiche alla buona riuscita dei progetti del PNRR.

G1.23

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

i commi da 14-bis e 14-quinquies dell'articolo 1, introdotti in sede referente alla Camera, inseriscono l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in una serie di contesti istituzionali competenti sulla regolazione del trasporto

di merci pericolose;

impegna il Governo:

a provvedere con maggiori risorse finanziarie all'attività dell'ANSFISA, alla luce delle ulteriori e rilevanti funzioni assegnate dal provvedimento in esame.

G1.24

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

a gennaio 2022 l'ENAC ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Aeroporti, a seguito del mandato ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la revisione del precedente Piano del 2015. La bozza di piano è stata predisposta dall'ENAC e posta in consultazione il 19 ottobre 2022, fino al 21 novembre 2022;

la bozza del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'adozione del Piano Nazionale Aeroporti dando particolare rilievo alle proposte presentate dall'ENAC, al fine di valorizzare le risorse previste dal PNRR.

G1.25

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

più in particolare,

- all'articolo 1, comma 3, tra le diverse assunzioni, vi include anche quelle di Agenas e al comma 5 del medesimo articolo interviene sul reclutamento del personale per il Dipartimento della disabilità;

- all'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento anche all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

- all'articolo 11 interviene per la salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al funzionamento del servizio di pubblica utilità 1500;

- all'articolo 14, ai commi 3, 4 e 4-bis, interviene sull'Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute prevedendo nuove assunzioni del Ministero della salute per gli anni 2023 e 2024 e si autorizza il medesimo Ministero ad incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- all'articolo 18, commi 3 e 4, intervengono sulla definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario, relativamente ai ristori per l'emergenza epidemiologica
- all'articolo 19, commi 2 e 4, interviene sulla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale Agenas e dispone alcune misure per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco
- all'articolo 26 si autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale;
- tuttavia, nulla si rileva riguardo la necessità di incrementare il personale delle strutture ed enti del SSN che pure rappresentano al momento la vera e reale necessità per la tutela della salute;
- particolare sconcerto suscita la disposizione che incrementa sensibilmente le nomine di diretta collaborazione del Ministro, in spregio a qualsiasi buon senso che, dinanzi alla carenza conclamata del personale sanitario, avrebbe dovuto contenere far desistere dalla volontà di occupare posti di potere invece che posti per la salute dei cittadini-:

impegna il Governo

a garantire al SSN le risorse umane di cui necessita, anche consentendo alle Regioni di derogare al tetto di spesa per il personale sanitario, per un importo pari almeno al 30% (attualmente è al 10%) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

G1.26

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che

il provvedimento in esame, per le parti d'interesse dell'area sanitaria, provvede ad incrementare i livelli assunzionali delle amministrazioni di vertice della salute;

nulla evince invece con riguardo alla stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS che pure il Governo, neanche 20 giorni fa, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto bollette, si era impegnato a voler stabilizzare;

la Commissione UE, in data 19 aprile 2023, ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR (2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della Direttiva Europea 1999/70, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; secondo la Commissione, la normativa italiana, emblematico è proprio il caso dei ricercatori di IRCCS/IZS, non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico, tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali;

la Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato;

l'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE;

il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS-IZS pubblici ha una media di 13 anni di

precariato, con il paradosso che il personale che lavora presso gli stessi IRCCS e IZS con finalità assistenziale (e non di ricerca) accede invece all'assunzione dopo 36 mesi di contratto a termine tramite la cosiddetta legge Madia e anche dopo 18 mesi con le cosiddette assunzioni covid;

è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;

la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro servizio sanitario nazionale e della salute degli individui:

impegna il Governo

a stabilizzare il personale della ricerca che lavora presso gli IRCCS e IZS, anche intervenendo nei provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento.

G1.27

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che

il provvedimento in esame, all'articolo 1 comma 5, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili."), l'istituto del "collocamento mirato" per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come "disabili psichici" secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace "strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti;

si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente "stigma" sociale, riscontrato anche dagli studi effettuati; un insieme di diffidenza e paura, nei confronti delle persone con disabilità psichica;

l'idea di "progetti personalizzati", con operatori formati a fare da "coach" alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà (principi questi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato, derivate dal decreto legislativo 151/2015, e dalla verifica delle stesse), hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo, e motivati chi in tale processo è coinvolto a diverso titolo;

il principio cardine è adesso quello del "collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato" con un vero e proprio "responsabile del processo" a seguirne le tappe, interagendo con chi occorre;

la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, mostra, con la valutazione degli "accomodamenti ragionevoli", paradossalmente come occorre compiere un ulteriore

fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema. Infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 68/1999, l'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge. Tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

proprio nell'ottica della nuova visione del "collocamento mirato" delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che, una volta inquadrata le loro capacità e desideri, massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di "coaching", anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta.

G1.28

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con Deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei Conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate "Case della Comunità e presa in carico della persona" e "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" PNRR, M6C1 1.1 e 1.3, accertando talune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo, rispetto alla scadenza del Target Ita e rilevando che "sembrerebbe dunque di cogliere la volontà del Ministero della salute di spostare in avanti la piena integrazione del target Italia relativo all'approvazione dei progetti"; la Corte dei Conti ha quindi evidenziato la necessità di un maggiore impulso del Ministero sui Soggetti Attuatori, rammentandone i compiti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo e rammentandone la responsabilità del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

la Corte ha altresì segnalato che non sarebbero state ancora prodotte le rendicontazioni da parte delle Regioni che hanno già percepito le rispettive anticipazioni mentre altre regioni non hanno ancora avanzato richiesta di anticipazione;

è evidente come il contributo della Corte dei Conti consenta al Parlamento e alla collettività intera di non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

impegna il Governo

a salvaguardare il livello di vigilanza della Corte dei Conti al fine di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e per recuperare possibili ritardi accumulati e a vigilare affinché, come richiesto anche dalla Corte dei Conti nella delibera indicata in premessa, i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti di personale richiesti,

ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse.

a rafforzare ulteriormente l'attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei Soggetti Attuatori e di Invitalia, anche avvalendosi della Corte dei Conti, sollecitando la realizzazione, nei tempi congrui, degli obiettivi sottesi a milestone e target previsti e le relative esaurienti informative.

G1.29

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

durante l'esame alla Camera, sono state internalizzate nell'ambito del Dipartimento per le Politiche Europee le funzioni e le attività attualmente svolte dalla Struttura di missione - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2006 e confermata con decreto il 20 gennaio 2023 -, con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

un cambiamento nella gestione di questo importante aspetto dei rapporti con l'Unione Europea che evidentemente comporterà nuovi e maggiori oneri per lo Stato, creando nei fatti un doppio di una struttura già esistente che avrebbe potuto essere certamente rafforzata ma non stravolta;

attualmente (aprile 2023) le procedure di infrazione a carico del nostro Paese si attestano a 83, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 21 per mancato recepimento di direttive;

l'avvio di tali procedure costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione e il fatto che il nostro Paese abbia ancora aperti così tanti procedimenti ci espone al serio rischio di sanzioni;

Impegna il Governo a

ad attivarsi, al di là delle modifiche nella gestione prospettate dall'emendamento in parola, affinché si chiudano al più presto le procedure di infrazione attualmente gravanti sull'Italia, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni.

G1.30

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che,

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal

momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente", previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette milestones: l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarce da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma NGEU, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, mantenendo il controllo concomitante della Corte dei Conti quale strumento che favorisce una corretta gestione in itinere del Piano e che permette di evitare censure successive da parte della Commissione europea, con ovvi aggravii sulla tempistica di erogazione delle risorse.

G1.31

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

amministrazioni pubbliche";

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

il piano per la ripresa e la resilienza deve assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 secondo il principio del "*Do No Significant Harm (DNSH)*" che impone che le misure e le attività del Piano debbano contribuire al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità senza influenzare negativamente il raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità;

per l'attuazione del PNRR, i soggetti pubblici hanno incorporato i criteri e gli indicatori di sostenibilità ambientale ESG nei bandi attuativi del Piano di cui sono gestori così allargando ulteriormente la platea di imprese che si devono confrontare con questa nuova regolamentazione;

nonostante la gestione dei fondi del PNRR, le garanzie Sace e altri bandi regionali e internazionali richiedano un percorso e indicatori su questi fronti, ad oggi sono ancora tantissime le imprese italiane che non hanno sviluppato una strategia di impatto o una gestione basata volontariamente su criteri sostenibili; senza considerare inoltre che la maggior parte di queste risorse verrà erogata tramite i Comuni, chiamati a misurare gli effetti e gli impatti dei progetti finanziati;

valutato altresì che:

alla Pubblica Amministrazione, in *partnership* con le imprese private, spetta il ruolo di guidare un percorso volto a recuperare il ritardo e costruire un futuro più competitivo. A tal fine, risulta cruciale non solo costruire un'adeguata macchina amministrativa dotata di competenze digitali e capacità d'innovazione ma rafforzare la formazione del personale della PA, con l'obiettivo di sostenere l'*engagement* delle persone e di favorire il cambiamento culturale verso il richiesto nuovo *mindset* ESG;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa dei dipendenti degli enti centrali con funzioni di programmazione e controllo e degli enti pubblici territoriali con compiti di attuazione al fine di consentire una pronta ed efficace gestione delle risorse del PNRR ed accompagnare ed assistere tecnicamente le imprese del territorio e quelle che investono in Italia, circa l'evoluzione dei mercati finanziari e dei servizi per il credito, finanza ESG e finanza per lo sviluppo sostenibile.

G1.32

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle risorse;

gli impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono la chiave strategica non solo per decarbonizzare il settore energetico ma anche per portare benefici strutturali nei territori, alle imprese e alle famiglie;

nello specifico del piano *REPowerEU*, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto *Fit for 55%*, incrementando dal 40 per cento al 45 per

cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentando dal 9 per cento al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007;

nel nostro Paese, il percorso verso la diffusione dei predetti impianti è rallentato da una serie di fattori, tra i quali rientrano una frammentazione della normativa di settore e gli ostacoli e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali che, *de facto*, in assenza di sufficiente personale dedicato, non riescono a gestire al meglio i progetti accumulati né a garantire certezza sui tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa tesa a rafforzare la capacità tecnico-amministrativa degli uffici tecnici regionali e delle soprintendenze al fine di migliorare e rafforzare la capacità amministrativa di questi soggetti e pertanto garantire agli operatori del settore certezza sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica e dell'ambiente esistenti.

G1.33

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesse che:

il PNRR ha stanziato un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro per la Missione, Componente 2, Investimento 1.2 inerente la realizzazione entro il 2026 di comunità energetiche rinnovabili (CER), in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile;

oltre al contributo in termini di aumento di quota di produzione da fonti rinnovabili, le CER rappresentano un nuovo paradigma di sostenibilità e un modello di produzione diffusa e partecipata di energia, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti, e, in tal senso, il PNRR può rappresentare quell'acceleratore che finora è mancato;

i dati definitivi sui prezzi al consumo dell'Istat per il 2022 mostrano che l'impatto dell'inflazione, determinato prevalentemente dall'incremento del costo dell'energia, è stato più consistente per le famiglie meno abbienti, attestandosi al 12,1%, ben cinque punti percentuali in più rispetto all'effetto sulle famiglie con maggiore capacità di spesa;

occorre metter in campo interventi più funzionali, capaci di offrire maggiori opportunità a parità di risorse impegnate, come quelli orientati a generare, per i soggetti più vulnerabili, benefici economici e sociali grazie ad una rapida riduzione dei costi della bolletta e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per fare ciò è necessario che vengano emanati i decreti per l'implementazione delle citate CER;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità nell'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo nei piccoli Comuni, al fine di fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l'emergenza climatica e la povertà energetica.

G1.34

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche",

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche le quali, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, stanno affrontando una crisi che rischia di incidere in modo pesante non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

l'incidenza occupazionale della pubblica amministrazione nel nostro paese è largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2% di età inferiore ai 30 anni. Un fattore, quest'ultimo, che sta creando in modo sempre più crescente un divario tra le competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo mercato del lavoro;

la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante l'assunzione di nuovo personale;

considerato, in fine, che:

la legge 150/2000 all'articolo 9, comma 2, impone che il personale di un ufficio stampa sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti. Tuttavia, molte PA, nell'indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non rispettano la norma, ovvero non indicano nei requisiti di ammissione l'appartenenza all'Ordine, come a titolo esemplificativo e non esaustivo è accaduto per la Provincia di Monza e Brianza.

impegna il Governo a:

adottare tutte le azioni e le risorse necessarie affinché le pubbliche amministrazioni indichino nei bandi dei concorsi pubblici l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti del personale degli uffici stampa così come previsto dall'articolo 9 comma 2 della legge 150 del 2000.

G1.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

spoils system, che con l'approvazione nelle commissioni di merito, del comma 12-*quinquies* all'articolo 1, del presente decreto, colpisce anche un organo di rilievo costituzionale, come la Corte dei Conti che ha funzioni di controllo e giurisdizionali, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d. frugali, inagurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può;

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché anche i fondi del PNRR siano gestiti secondo le regole, le tempistiche e gli accordi già presi con la commissione europea, restituendo così alla Corte dei Conti anche il c.d. controllo concomitante.

G1.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

tra gli organi di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo figura la Corte dei Conti;

ora con l'approvazione del comma 12-*quinquies*, all'articolo 1, su proposta del Governo, il ruolo e le competenze della Corte dei Conti si sono messi in discussione, perché si evita alla Corte dei Conti di esercitare sull'attuazione del PNRR i controlli preventivi e concomitanti, questo mette in evidenza e sotto gli occhi di tutti, anche della commissione europea, le forti difficoltà e le fatiche del Governo per dare attuazione al Piano;

si ricorda che la Corte dei Conti è un giudice imparziale, che si occupa principalmente del controllo gestorio: una modalità di sindacato elastica e al tempo stesso rispettosa dell'autonomia decisionale di ministeri e amministratori locali e si limita a suggerire, raccomandare lì dove il consiglio occorre, ma non si spinge fino ad eliminare l'atto, se non nei casi eccezionali;

va considerato che il PNRR è la più ambiziosa manovra finanziaria del dopo guerra ad oggi per entità della somma erogata e per vastità dei settori pubblici e privati interessati, finanziata dall'Europa al nostro Paese nonostante l'avarizia dei Paesi c.d frugali, inagurando un'inedita politica di espansione della spesa pubblica contro il rigore "maastrichtiano";

la volontà del Governo e della sua maggioranza, nel stravolgere in corso d'opera le regole, ha già provocato un serio allarme nella Commissione Europea, tant'è che subito, un portavoce si è così espresso: "Abbiamo un accordo con l'Italia sulla necessità di avere un sistema di controlli efficace per quanto riguarda la spesa dei fondi del PNRR ed è responsabilità delle autorità italiane che questi enti siano in grado di lavorare". Più chiaro di così non si può.

Impegna il Governo:

a porre in essere urgentemente tutte le modifiche necessarie affinché il ruolo e le funzioni della Corte dei Conti, anche e soprattutto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di certo attrattivi per la criminalità organizzata, non venga depotenziato.

G1.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premesso che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

I concorsi veloci e semplificati degli ultimi due anni non hanno consentito di reclutare gli esperti necessari per l'attuazione del Pnrr;

l'incapacità manifesta di sapere spendere bene e subito i fondi del PNRR è la genesi di questo provvedimento che ha messo, ancora una volta, a nudo le problematiche nella gestione complessa dei

progetti da parte della nostra amministrazione sia statale, sia regionale e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di consentire alle pubbliche amministrazioni, per l'attuazione dei progetti del PNRR ricadenti nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione nel limite del 18 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

G1.38

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che;

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

l'errore è stato che nessuno si è preoccupato del fatto di "mettere a terra" i duecento miliardi richiesti per il Pnrr, sui quali ora registriamo le difficoltà storiche e strutturali - soprattutto a livello regionale, locale e al sud -, più volte denunciate;

sono tanti ormai gli interventi in cui riscontriamo difficoltà di attuazione e di gestione, si pensi a temi chiave quali sanità, lavoro, ambiente o infrastrutture: una debolezza connessa alla mancanza di

competenze tecniche qualificate e a una visione dell'azione pubblica che ha al centro le procedure piuttosto che i risultati;

l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche;

la seconda Missione del PNRR, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro, poiché si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, delle risorse idriche e dell'inquinamento, tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero;

la Missione prevede investimenti e riforme per l'economia circolare e per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e ammodernizza o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero nel settore tessile;

per raggiungere la progressiva decarbonizzazione, sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso investimenti diretti e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell'agri-voltaico;

la Missione dedica risorse al potenziamento della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità (Smart Grid) e nelle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 15 per cento le perdite nelle reti per l'acqua potabile;

trovano spazio nella Missione anche i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e alla disponibilità di risorse idriche;

il 90% dei comuni italiani è classificato a forte rischio idrogeologico, con costi elevatissimi per i singoli cittadini e la collettività. E a quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche della nostra penisola si sommano infatti cementificazione, consumo di suolo e non ultimi gli incendi boschivi. Su ogni 1.000 frane che cadono ogni anno, almeno 100 lasciano danni a persone e cose;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di dare priorità nella "messa a terra" dei progetti del PNRR a quelli della Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica, con un particolare riguardo ai temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici.

G1.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che

il Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ha definito gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508;

il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modifiche, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quinquies*, prevede che con

appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi

ai sensi dell'art. 21 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005 i docenti sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza;

con vari decreti ministeriali sono stati definiti i settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari;

tra i settori artistico disciplinari delle varie tipologie di istituzioni AFAM sono presenti quelli relativi alla lingua straniera comunitaria;

tali settori non prevedono la ripartizione in base alla lingua straniera da insegnare;

è stato attivato dal Ministero dell'Università e della Ricerca un processo di complessivo riordino dei settori artistico disciplinari;

impegna il governo

nelle more del riordino dei settori artistico disciplinari, a consentire che le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in fase di istituzione o conversione delle cattedre di lingua straniera comunitaria, afferiscano tali cattedre ad una specifica lingua da impartire nei percorsi di studio ordinamentali attivati.

G1.40

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la creazione di specifiche dotazioni organiche nelle istituzioni statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, relative alle posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio;

ritenuto che:

il rapporto di lavoro di tale personale sarà disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto;

rilevato che:

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di tale personale;

considerato che:

il CCNL 2019 - 2021 del comparto Istruzione e Ricerca è attualmente in fase di definizione:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca il personale di cui in premessa sia inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto, dell'elenco di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, che nell'ambito del medesimo ruolo e nell'ambito del rinnovo contrattuale possano essere istituite ulteriori aree professionali di supporto diretto alle attività didattiche, di produzione e di ricerca.

G1.41

[Petrenga](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premessi che:

il tema dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal dipendente pubblico per l'attività professionale concretamente resa, è particolarmente avvertito, soprattutto allorché la richiesta restitutoria sopraggiunge a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, tanto da generare numerosi interventi giurisprudenziali e normativi in materia;

la giurisprudenza comunitaria ha già affrontato temi identici in cui era parte anche l'Italia;

con sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893, Casarin/Italia, in particolare, la Corte EDU ha affermato che non è ripetibile l'emolumento - avente carattere retributivo non occasionale - corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo e incolpevole affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme, sicché la ripetizione di tale emolumento, "benché indebito ai sensi delle disposizioni nazionali), comporterebbe la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione sotto il profilo della mancanza di proporzionalità";

valutato che:

in considerazione dell'equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà, dall'altro, anche la normativa e la giurisprudenza nazionale evidenziano delle condizioni, giuridiche e fattuali, la cui ricorrenza dà luogo alla inesigibilità delle somme non dovute corrisposte dall'amministrazione;

lo stesso effetto di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore è stato, infatti, già disposto dal legislatore nazionale per il personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza - urgenza in caso di intervenuta illegittimità delle previsioni regionali dello specifico trattamento retributivo;

appare, pertanto, necessario tutelare quelle categorie di lavoratori per le quali la sopravvenuta carenza o illegittimità del titolo, o delle disposizioni relative allo specifico trattamento retributivo, in alcun modo attribuibile ad errore da parte del lavoratore, produca una richiesta di restituzione degli emolumenti, anche onnicomprensivi, per le prestazioni rese, intervenuta a distanza di anni, che non può gravare sul lavoratore incolpevole che ha fatto legittimo affidamento sulla stabilità del compenso percepito in maniera continuativa, pena la lesione dei diritti dei lavoratori e del principio del giusto compenso ai sensi dell'art. 36 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, per le indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione in base a disposizioni legislative vigenti, l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 24 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

G1.42

[Bucalo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premessi che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e

tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale scolastico;

impegna il Governo:

ad ammettere al corso intensivo di formazione previsto dall'articolo 5 comma 11-*quinquies* della legge 24 febbraio 2023, n. 14, previo superamento della prova orale, anche i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al D. M. n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova .

G1.43

[Iannone](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premesso che:

il decreto-legge ha come obiettivo il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti;

gli esperti nazionali distaccati (END) sono funzionari degli stati membri dell'unione europea, esperti del proprio settore, provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione (centrale, regionale o locale) e dalle autorità indipendenti, che prestano servizio in distacco presso istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione Europea;

la durata di tale distacco è compresa tra sei mesi e due anni, prorogabile fino a quattro anni e per talune istituzioni e agenzie fino a sei;

l'istituto dell'END, quindi, da un lato consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare la professionalità e di riportare in patria nuove competenze una volta terminato il distacco;

il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 32, disciplina l'istituto degli END e stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera;

analogamente anche il DPCM 184 del 30 ottobre 2014, all'articolo 9, ribadisce la valorizzazione dell'esperienza di END e prescrive che le amministrazioni debbano tener conto di tale esperienza professionale tuttavia, oltre a non essere previsto che tali esperienze costituiscano titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 o dai rispettivi ordinamenti delle autorità indipendenti, spesso le amministrazioni non valorizzano opportunamente tale servizio reso all'estero;

in aggiunta, non è nemmeno previsto un miglioramento della posizione economica successivamente al termine del distacco;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di carattere normativo per la pubblica amministrazione incluse le autorità indipendenti, che garantiscano la valorizzazione dell'esperienza all'estero degli END - di durata almeno biennale - nei concorsi della pubblica amministrazione, nei passaggi a qualifiche o fasce superiori all'interno della medesima carriera, e anche ai fini di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale.

G1.44

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che:

la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

le risorse destinate, hanno l'obiettivo in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il *gap* nelle competenze di base;

considerato che:

l'imminente scadenza dei termini per lo svolgimento di rilevanti attività amministrative, progettuali e gestionali da parte delle scuole per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, prevedono complesse procedure;

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti, tenuto conto anche di tagli organici;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

impegna il Governo:

ad assegnare alle istituzioni scolastiche un organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico per lo svolgimento di attività di supporto strettamente finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nella Missione 4 del PNRR e di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.

G1.45

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premessi che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale docente che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato;

impegna il Governo:

a provvedere a reintegrare nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, a condizione che abbiano il relativo periodo di formazione e prova.

G1.46

[Pucciarelli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

considerato che:

il rapporto di lavoro con l'Accademia Navale è stato regolato da contratti annuali con affidamento di corsi in qualità sia di assistente che di titolare, attività di tutoraggio, servizio agli studenti ed esami. Le leggi universitarie vigenti stabiliscono per i professori Associati e Ordinari un impegno massimo di didattica frontale pari a 120 ore, mentre per i Ricercatori non è previsto istituzionalmente alcun onere di didattica frontale; nell'eventualità che il Ricercatore voglia assumersi tale onere (comunque limitato ad un carico di ore frontali non superiore a 60 ore, estensibile a 90 in casi particolari), questo dà luogo per intero a retribuzione aggiuntiva;

la specificità dell'impiego dei Ricercatori in Accademia Navale è invece quella che ad essi sono stati applicati, fin dall'assunzione in ruolo, esattamente gli stessi obblighi istituzionali previsti per i Prof. Ordinari e Associati, in evidente contrasto con le norme vigenti. In pratica a ciascun Ricercatore è assegnata la titolarità di uno o più corsi con un impegno di didattica frontale di circa 180-220 ore, oltre che attività di supporto e tutoraggio agli studenti. L'attività didattica frontale fino a 120 ore è considerata "obbligo istituzionale" dall'Accademia Navale, e solo l'attività didattica frontale oltre le 120 ore dà luogo a retribuzione aggiuntiva. L'impegno lavorativo richiesto "d'obbligo" in Accademia Navale ai cinque Ricercatori si è concentrato esclusivamente sull'attività didattica, vera ed unica esigenza dell'Istituto Militare, con un impegno di didattica frontale totalmente equiparato a quello richiesto ai Professori Associati e Ordinari dello stesso Istituto e oltre tre volte superiore ai limiti di carico orario previsti per un qualsiasi Ricercatore MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca). Tale specificità ha consentito all'Accademia Navale di riuscire a coprire molti corsi universitari con l'utilizzo dei pochi Ricercatori a disposizione, per i quali però è stata sacrificata totalmente l'attività di ricerca scientifica, che di fatto non è mai stata un'esigenza dell'Istituto e pertanto non è stata mai assolutamente finanziata (al contrario i Ricercatori MUR ricevono dal relativo Ministero finanziamenti per l'attività di ricerca, partecipazione a convegni, acquisto di beni strumentali per laboratori, etc.). D'altro canto il MUR non riconosce alcuna assimilazione tra i Ricercatori MUR e i Ricercatori dell'Accademia Navale poiché non consente a questi ultimi di partecipare ai progetti di Ricerca finanziati dal MUR stesso;

vagliato che:

il provvedimento d'urgenza DL 44-2023 nulla dispone in riferimento a tale categoria di lavoratori.

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti idonei volti a determinare in modo puntuale la scelta d'impiego dell'Accademia Navale per i propri Ricercatori apparendo oggi inadeguato un riferimento paritetico ai requisiti richiesti ai Ricercatori MUR per ambire ai ruoli di Professore Associato e Ordinario, requisiti basati unicamente sull'attività di ricerca scientifica. In particolare che l'attività didattica (frontale, integrativa e di servizio agli studenti) svolta dai Ricercatori in oggetto venga considerata l'elemento primario di valutazione per l'idoneità all'accesso al ruolo di Professore Associato dell'Accademia Navale.

G1.100

[Sigismondi](#), [Liris](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A.S. 747);

premessi che:

il comma 11-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il personale amministrativo dei tribunali, appartenenti alle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, soppressi a decorrere dal 2025, possa essere integrato con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni;

considerato che:

la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

occorre far fronte all'attuale situazione di carenza dell'organico magistratuale e garantire al contempo garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR;

impegna il Governo:

al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, ad incrementare di due giudici la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo.

G1.101

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premessi che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "preariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter

continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico», impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G1.102

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti

condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[.] al di là dell'orizzonte temporale del PNNR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospettivamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNNR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G1.103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premessi che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

benché sia essenziale, non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, l'rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale),

mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

G1.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

premessi che:

il decreto introduce misure dirette asseritamente al rafforzamento della pubblica amministrazione anche in funzione del necessario potenziamento dell'efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa in ragione del necessario conseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR;

niente di specifico in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far convogliare anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario.

Si impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

G1.105

[Damante](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" (AS 747),

premesso che:

il comma 12-*quinquies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, alla lettera a), proroga di un anno la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave; alla lettera b) del medesimo comma 12-*quinquies* prevede l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

rilevato che:

l'obiettivo del controllo concomitante è quello di intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica;

come affermato nella "*Relazione sull'esito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*" della Corte dei conti (Doc. CCXXIV n. 1), riferita all'anno 2022, il Collegio del controllo concomitante «può indirizzare all'amministrazione specifiche raccomandazioni e avvisi (*warning*), affinché venga stimolato un percorso auto-correttivo - che l'amministrazione potrà declinare sia sul piano delle proposte di decisioni legislative, dell'organizzazione amministrativa, delle attività gestionali, sia sul piano dei "controlli interni" - che porti ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Come già a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale in materia di controllo sulla gestione, "perché questo obiettivo possa essere efficacemente perseguito, è determinante l'attribuzione di tale funzione di controllo a un organo, come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli interessi" (Corte cost., sent. n. 29/1995)»;

emerge dalla predetta Relazione che, nel corso del suo primo anno di attività, il Collegio ha adottato varie raccomandazioni volte ad indirizzare il percorso amministrativo verso forme di efficienza gestionale e finanziaria, nell'ambito del quadro di interventi approvato in sede di programmazione della propria attività. Con deliberazione 22 febbraio 2022, n. 1, infatti, il Collegio ha previsto un dettagliato quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni statali in corso di svolgimento per l'anno 2022, ponendo il focus della propria attività, sugli investimenti e riforme richiesto agli stati membri dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), ovvero il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il Collegio ha esaminato i progetti inclusi nella propria programmazione con esiti istruttori a cadenza tendenzialmente trimestrale, in linea con gli obiettivi e le scadenze degli interventi presi in esame. Tali interventi sono stati raggruppati nelle principali aree tematiche corrispondenti tendenzialmente alle sei missioni del PNRR. La programmazione del Collegio è stata integrata con la delibera 26 settembre 2022, n. 12, con la quale, considerate le emergenze nazionali verificatesi in campo energetico (a causa, in particolare, del conflitto ucraino) e idrico - climatico (a causa delle particolari condizioni climatiche del 2022), si è ritenuto di sottoporre a controllo concomitante ulteriori piani, programmi e progetti di peculiare rilevanza nel settore idrico ed energetico;

considerato che:

i Magistrati della Corte dei conti, riunitisi in assemblea straordinaria per discutere dell'emendamento del Governo al decreto-legge in esame volto a limitare i poteri di vigilanza sull'attuazione del PNRR, hanno ribadito "la netta contrarietà alle norme che sottraggono al controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prorogano l'esclusione della responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose, tenute da soggetti sia pubblici che privati, riducendo di fatto la tutela della finanza pubblica.". La Corte ha affermato che "non sono in gioco le funzioni della Magistratura contabile, ma la tutela dei cittadini";

è stato altresì rilevato che la conferma dello scudo erariale, in assenza del contesto di emergenza pandemica nel quale è nato, impedisce di "perseguire i responsabili di recuperare le risorse distratte, facendo sì che il danno resti a carico della collettività. Al contempo, l'abolizione di controlli in itinere, su attività specificamente volte al rilancio dell'economia, significa indebolire i presidi di legalità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa";

il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlini, in audizione alla Camera dei deputati ha affermato che: "Protrarre l'esclusione della responsabilità per colpa grave commissiva pone rilevanti dubbi di costituzionalità e di compatibilità con la normativa eurounitaria e genera un clima di deresponsabilizzazione, che non rafforza, ma depotenzia, l'efficacia dell'azione amministrativa";

la Commissione europea, a margine della presentazione dell'emendamento del Governo, ha ribadito la necessità di ogni Stato di avere un sistema di controlli efficace e che è responsabilità delle autorità italiane che gli Enti deputati al controllo siano in grado di lavorare;

inoltre, in un'intervista al quotidiano La Stampa, il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha sottolineato che i controlli sul Pnrr sono essenziali per evitare che i fondi si disperdano nei mille rivoli degli abusi e della corruzione ovvero finiscano nelle mani della criminalità mafiosa;

considerato, infine, che:

nella XVIII Legislatura, esponenti dell'attuale maggioranza presentavano un apposito disegno di legge (AS. 2185) ove si specificava come: «il rafforzamento del controllo concomitante, prevedendo che su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicuri l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

tale intervento veniva motivato ribadendo che la nostra Costituzione «assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito» e in considerazione della necessaria «tutela del corretto riavvio del paese a seguito del periodo pandemico che stiamo tutt'oggi vivendo, sulla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il provvedimento in oggetto costituisce pertanto un ribaltamento di visione con rispetto a giudizi tanto netti, espressi solo nell'aprile 2021,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile a rivedere la norma che limita il ruolo della Corte dei conti, e, nelle more, ad adoperarsi

affinché sia scongiurato un incremento del contenzioso amministrativo relativamente all'esecuzione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari e a garantire che i fondi del PNRR siano gestiti secondo regole, tempistiche e accordi già concordati con la Commissione europea;

a dare celere e piena attuazione agli impegni previsti dal PNRR, anche attraverso un tempestivo e continuo rapporto di collaborazione costruttivo con le istituzioni europee, al fine di scongiurare il mancato pagamento della terza rata, nonché garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi necessari all'ottenimento, senza ritardi, della quarta rata del PNRR.

1.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.0.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2) lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

1-bis.1

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1-bis.2

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1-bis.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1-bis.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis.5

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.7

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1-bis.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Al fine di ricoprire i ruoli del personale vacante appartenente alla nona qualifica funzionale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, in attesa dell'espletamento dei concorsi banditi a copertura dei ruoli sopra menzionati, si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266."

1-ter.1

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza, cariche in organi di governo presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.»

3.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.»

3.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.»»

3.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.»»

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole "del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34" sono aggiunte le parole ", dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75."».

3.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche.»»

3.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

3.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione."

3.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «a tempo determinato», con le seguenti: «a tempo indeterminato».

3.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

3.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.»

3.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 - 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»

3.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave *deficit* idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 27 del 2 febbraio 2017) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» aggiungere le seguenti: «, le unioni dei comuni».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».

3.17

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «città metropolitane» aggiungere le seguenti: «unioni di comuni, unioni montane ed Assemblee Territoriali d'Ambito».

3.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

3.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole: «non dirigenziale»;*
- b) *sostituire le parole: «presso l'amministrazione che procede all'assunzione» con le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche»;*
- c) *sostituire le parole: «a valere sulle» con le seguenti: «anche in deroga alle».*

3.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «non dirigenziale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *medesimo periodo, sostituire le parole: «presso l'amministrazione che procede all'assunzione» con le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche»;*
- b) *secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle» con le seguenti: «anche in deroga alle».*

3.21

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: "non dirigenziale" inserire le seguenti: ", dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280".

3.22

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualizzazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione."

3.23

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

"5.1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.»".

3.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

3.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5.1 Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

3.26

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5.1. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano anche al fine di favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso la Regione Sicilia."

3.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.»

3.28

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «segretario comunale» *aggiungere le seguenti:* «e provinciale».

3.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *dopo le parole:* «segretario comunale» *aggiungere le seguenti:* «e provinciale».

3.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.31

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: "sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3.32

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.».

6.2. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore a 40 milioni di euro.»»

3.33

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.»

3.34

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo

determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».»

3.35

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " inserire le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

3.36

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione", sono sostituite dalle seguenti: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione"».

3.37

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 35, comma 5-ter di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione" aggiungere le seguenti: "ad eccezione degli enti locali con almeno il 30% di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione"».

3.38

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6.1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento."

3.39

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserire il seguente:

"6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai

sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.".

3.40

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;

b) alla lettera d), le parole: «, da parte del consiglio comunale,» sono soppresse.

3.41

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

3.42

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

3.43

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.44

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-*quater*. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

3.45

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche" ».

3.46

[Guidolin](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-septies. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

3.47

[Guidolin](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-septies. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.».

G3.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

l'articolo 3, comma 5, modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione diretta di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione;

l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente;

il comma 5-ter ha introdotto altresì la possibilità fino al 31 dicembre 2026, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, di prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica;

considerato che:

per le finalità connesse alla ricostruzione dei territori colpiti da sisma, l'articolo 57 del comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (come modificato dal D.L. 3/2023), prevede la possibilità di

stabilizzare il personale non dirigenziale e non di ruolo in servizio alla data del 13 marzo 2023, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo (cd. stabilizzazione diretta);

in assenza dei requisiti per la stabilizzazione diretta, la stessa norma prevede inoltre la possibilità di stabilizzare il personale non in servizio previa procedura concorsuale, garantendo a tal fine la riserva di una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi;

ritenuto che:

il costo del personale che ha prestato servizio presso gli uffici sisma è stato sempre una spesafinanziata con trasferimenti regionali, dunque neutra in quanto etero-finanziata;

nel 2022 le regioni hanno bloccato i trasferimenti, in quanto le unità in servizio presso gli uffici sisma potevano essere assunte mediante stabilizzazione a valere sul fondo ministeriale appositamente istituito;

per tale motivo, la condizione che il personale da stabilizzare risulti in servizio presso gli uffici sisma alla data di entrata in vigore della norma (ossia alla data del 12/03/2023) non consente di stabilizzare le unità per le quali, a causa del blocco dei trasferimenti regionali, non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato (e quindi scaduti alla data del 31 dicembre 2022), in quanto i Comuni non potevano far fronte alla relativa spesa con propri fondi di bilancio;

per la medesima ragione, la previsione della riserva di una quota non superiore al 50 % dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici non è praticabile in quanto presuppone che i comuni abbiano una capacità assunzionale tale da poter assumere, con accesso dall'esterno, un numero di unità pari al numero delle unità di personale che intendono stabilizzare (es. per poter stabilizzare n. 1 istruttore tecnico che ha maturato i requisiti presso l'ufficio sisma del comune, occorrerebbe bandire un concorso per n. 2 istruttori tecnici e garantire l'accesso dall'esterno ad una unità);

la possibilità di stabilizzare le unità che hanno maturato i requisiti risulta quindi preclusa a quei comuni che non hanno capacità di spesa tale da poter garantire l'accesso dall'esterno al (restante) 50% dei posti da bandire nei concorsi (accesso che deve essere finanziato a valere sulle capacità assunzionali dell'amministrazione che bandisce il concorso);

ritenuto altresì che:

con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0022121 del 31 marzo 2023, sono state emanate le disposizioni per la raccolta dati online finalizzate alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione al fine di:

prevedere la possibilità di stabilizzare, attraverso la procedura diretta, anche il personale non in servizio al 12 marzo 2023 il cui rapporto di lavoro è cessato alla data del 31 dicembre 2022 per carenza delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla relativa spesa;

prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'introduzione della possibilità, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la stabilizzazione diretta, di bandire una procedura concorsuale interamente riservata al personale da stabilizzare, senza impegnare necessariamente l'intera capacità assunzionale dell'ente.

G3.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni

pubbliche;

il provvedimento contiene, tra le altre, misure urgenti finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in particolare, l'art. 3 del provvedimento in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni per l'attuazione del PNRR;

secondo la relazione della Corte dei conti del marzo 2023 il livello di attuazione finanziaria del PNRR si attesta attorno al 6 per cento;

come noto, l'erogazione dei finanziamenti del NGEU è collegata a un meccanismo di tappe e obiettivi intermedi, le cosiddette "*milestones*": l'Italia ha accumulato gravi ritardi in merito ai tempi di presentazione degli obiettivi collegati alla terza rata di finanziamento del PNRR, tanto che la Commissione europea si trova ancora a procedere alla sua valutazione, con conseguenti possibili richieste di integrazione, modiche o correzione nel raggiungimento degli stessi obiettivi, ed ulteriori impegni di tempo;

in particolare, nell'ultimo Country Report sull'Italia pubblicato il 24 maggio 2023 dalla Commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, si legge che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PNRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che, da attuare entro il 2026, si rafforzano reciprocamente, ma la cui attuazione rischia crescenti ritardi;

tali denunciati ritardi e le continue retromarcie da parte dell'attuale Governo fanno dubitare sulle concrete capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed appare sempre più concreto il rischio di non rispettare i tempi neanche per la presentazione alla Commissione dei 96 obiettivi del 2023 per un valore di 34 miliardi;

come sottolinea la stessa Commissione europea, procedere rapidamente con l'attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale in ragione della natura temporanea del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vigore fino al 2026: sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso di crescita appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR;

dietro i ritardi nella spesa dei fondi del PNRR ci sono anche le carenze di personale e l'assenza di competenze specifiche degli enti locali a cui è stata affidata la gestione di un'importante fetta di risorse, 40 miliardi solo per i Comuni;

la mancanza di personale ha contribuito a frenare gli investimenti previsti dal cronoprogramma: la questione è particolarmente sentita nel Mezzogiorno, dove la carenza di organico e di professionalità tecniche delle amministrazioni incide negativamente sulla programmazione pluriennale degli enti, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi previsti in primo luogo dal PNRR;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come la predetta nuova disposizione possa ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica dal momento che la sottrazione al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

il già menzionato controllo della Corte dei conti è - era - da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle

risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli;

ulteriori questioni investono l'opportunità e la legittimità della misura limitativa dei controlli della Corte dei conti i quali, sulla base degli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, garantiscono "il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente», previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione

impegna il Governo:

ad assicurare, tramite il rafforzamento di un quadro di governance efficace e pienamente operativo che passi anche per il reclutamento di personale in possesso di specifiche professionalità, la piena funzionalità e capacità amministrativa degli enti locali nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in linea con le raccomandazioni Paese della Commissione europea all'Italia per realizzare gli impegni del piano, in particolare a livello subnazionale.

G3.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

al fine di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle medesime Agenzie di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato;

considerato il ruolo centrale attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) nelle fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti, la previsione di cui al citato articolo 3 appare insufficiente a rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e a garantire il corretto inquadramento nelle Agenzie di professionalità tecniche altamente qualificate e specializzate;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, consentendo alle stesse di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

G3.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

dal rapporto dell'Ispra (dati 2021) emerge che in 15 anni, dal 2006 al 2021, le aree edificate sono aumentate nel nostro Paese di oltre 115.271 ettari (1.153 chilometri quadrati). Nel 2006, il suolo italiano "consumato" da strade e costruzioni era pari al 6,75%; alla fine del 2021 è arrivato al 7,13 per cento, a fronte di una media Ue del 4,2 per cento;

tali dati richiamano all'urgenza di porre in essere ogni misura utile a rigenerare il tessuto urbano in un'ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche ambientale, senza ulteriore consumo di suolo, nel rispetto del principio europeo del DNSH e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050, che, come confermato dai drammatici e nefasti accadimenti degli ultimi giorni, sono imprescindibili in un territorio fragile e vulnerabile come quello italiano;

impegna il Governo,

ad assicurare massima priorità nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR finalizzati alla rigenerazione del territorio e alla riduzione del consumo del suolo, a cominciare dall'approvazione di una legge *ad hoc* che consenta di concorrere al raggiungimento dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050.

G3.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove

delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico. Tra le misure previste nell'ambito della Missione 2, viene contemplato il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle Autorità di bacino distrettuali anche al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

G3.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere;

considerato che,

il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito con la legge 28 giugno 2016 n. 132, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana;

il Sistema nazionale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale, nonché di supporto a livello tecnico-scientifico delle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;

nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 e a stanziare adeguate risorse volte a garantire su tutto il territorio nazionale l'obiettivo prioritario dell'effettivo conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

G3.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 del Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

la Componente 4 - Misura 3 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è dedicata alla salvaguardia della biodiversità, che rappresenta una priorità assoluta per l'Unione europea al fine del raggiungimento degli obiettivi di protezione al 2030;

le azioni volte all'estensione delle aree protette Natura 2000, ma anche ad una loro migliore conservazione e al relativo monitoraggio, affinché la superficie totale protetta raggiunga, al 2030, almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina, impongono tuttavia lo stanziamento di risorse adeguate anche per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, adeguate misure volte a incrementare le risorse in favore delle aree naturali protette, anche valutando l'estensione agli enti di gestione della facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.

G3.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione di cui all'articolo 3, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR,

consente alle regioni e agli enti locali di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale;

con l'emendamento 1.83 del Governo è stata introdotta - unitamente alla proroga del c.d. "scudo contabile", adottata nel corso dell'emergenza pandemica - l'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC);

non è chiaro come le predette nuove disposizioni e, segnatamente, quella inerenti alle prove delle procedure concorsuali per il reclutamento pubblico e quelle di cui all'emendamento 1.83 Governo, possano ritenersi in linea con l'obiettivo del rafforzamento nonché, ai sensi del Capo I, del potenziamento, dell'amministrazione pubblica e ad esso funzionali in quanto l'una non può che ritenersi, in esito, una forte limitazione nella valutazione dei candidati e, dunque, un abbassamento del livello della selezione e, di conseguenza, del reclutamento pubblico, l'altra, ben più gravemente, sottraendoli al controllo concomitante della Corte dei conti, pone in rischio la sana e corretta gestione nonché l'attuazione stessa dei predetti Piani, in particolare del PNRR, in quanto viene eliminato il controllo in corso d'opera sulla gestione contabile e finanziaria, su eventuali irregolarità nonché sui tempi della realizzazione delle opere e dei progetti, per i quali la Corte è - era - chiamata anche ad individuare i ritardi o gli impedimenti e ad informare i Ministri competenti;

in materia di «Tutela del territorio e della risorsa idrica» il PNRR prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro, riservando circa 2,49 miliardi agli interventi sul dissesto idrogeologico con l'obiettivo della messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone che vivono nelle aree attualmente a rischio idrogeologico. Rispetto al sub-investimento consistente nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici, al fine della completa realizzazione dei predetti interventi entro il 30 marzo 2026, non si è conclusa la relativa procedura;

come noto, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) l'assenza di un'efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell'inserire la tutela del territorio nelle proprie funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel PNRR, alle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, mediante un efficace sistema di governance che consenta la valutazione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione.

G3.9

[Germanà](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3, in particolare, reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse

nazionali o regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevino ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, e che in caso di finanziamento parziale non rilevino l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

3.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Contratti di formazione lavoro per la stabile immissione in servizio negli enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.

4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.

5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapacità della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre

2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.».

3.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»».

3.0.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza e la piena operatività della Giustizia amministrativa, anche a supporto dell'azione di smaltimento dell'arretrato e delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR medesimo, le amministrazioni assegnatarie possono procedere alla progressiva stabilizzazione nei propri ruoli entro i prossimi diciotto mesi del personale assunto con contratto a tempo determinato per la durata di trenta mesi presso la giustizia amministrativa a partire dai profili di assistente informatico nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

4.1

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle cartelle che entro il medesimo termine sono state oggetto di provvedimento giurisdizionale positivo o parzialmente positivo.»

5.1

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi.».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 6 , 7, 8, 9, 10 e 11;

al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 *con le seguenti:* della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 *con le seguenti:* all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.

5.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «i posti», sopprimere le seguenti «di sostegno»;*

b) *dopo le parole «della legge 3 maggio 1999, n. 124,» sopprimere le seguenti «per i posti di sostegno,»;*

c) *dopo le parole: «coloro che conseguono il titolo di» inserire le seguenti «abilitazione o».*

conseguentemente al comma 12 dopo le parole: «residuino ulteriori posti» sopprimere le seguenti: «di sostegno».

5.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: « i posti», ovunque ricorrono, inserire le seguenti. "comuni e".

5.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 e confermati in ruolo come da precedente comma 9, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di inserimento periodico nelle graduatorie."

5.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'Istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine.».

5.6

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 20, lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Con riferimento allo svolgimento e alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di formazione e prova e di immissione in ruolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226 per tutti i docenti che a qualunque titolo svolgono l'anno di formazione e prova nell'anno scolastico 2022/2023.

5.7

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono sostituiti con i seguenti:

«557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le

specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e *5-bis* per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-octies. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.

5.8

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 7, quinto periodo, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono

sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 9, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 9:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.9

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».

5.10

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «legislazione vigente e» sono inserite le seguenti: «sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari».

5.11

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è, in ogni caso, prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 449 dei 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, e utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

5.12

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso."

5.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

"21.1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

21.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Per l'attivazione degli incarichi dei 15000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

5.14

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità."

5.15

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle

scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.".

5.16

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.".

5.17

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.".

5.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. All'art. 1 comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." è aggiunto il seguente periodo: "Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica.".

5.19

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.".

5.20

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.".

G5.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44,

recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

premesse che

in particolare, l'articolo 5 del provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

appare auspicabile, al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, che il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, sia prorogato per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

appare altresì necessario, ai fini dell'attivazione degli incarichi di 15000 docenti della scuola secondaria, che siano utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, mentre per gli ulteriori incarichi si potrebbe ricorrere allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021;

il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole, che anche nella prospettiva di tagli agli organici che deriveranno dal dimensionamento, risulta assolutamente indispensabile, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi;

l'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009,

impegna il governo

a reperire le ulteriori necessarie risorse, che rendano possibile la proroga dell'organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico e consentano il corretto funzionamento delle scuole, anche al fine di poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria.

G5.2

[Damante](#), [Pirondini](#), [Cataldi](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche* (A.S. 747),

premesse che:

il comma 20-*ter* dell'articolo 5, approvato durante l'*iter* in prima lettura del provvedimento in titolo, prevede che: «I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a

serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico»;

s'intende, in tal modo, cercare di porre un termine all'annoso contenzioso che ha visto protagonisti alcuni dirigenti scolastici siciliani in particolare: la norma infatti, inserita nella legge, non salvaguarderebbe, *stricto sensu* il diritto dei vincitori, come nel caso di Lombardia e Toscana - Regioni nelle quali le irregolarità circa le prove concorsuali erano da considerarsi ascrivibili interamente al Ministero e all'amministrazione - bensì risolverebbe in loro favore il caso di 21 dirigenti scolastici siciliani, quattro dei quali già in pensione, dunque che ammontano attualmente in numero di 17, che, non avendo conseguito l'idoneità a conclusione del corso-concorso previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») e successivamente bandito, erano stati poi ammessi, quantunque con riserva, a una successiva procedura bandita nel 2017;

considerato che:

il Consiglio di Stato, con sentenza 15 settembre 2022, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribaltando la sentenza del Tar del Lazio, che, al contrario, aveva accolto il ricorso dei 21 dirigenti scolastici siciliani, stabilendo ch'essi non avevano diritto a partecipare alla rinnovazione del corso-concorso; conseguentemente, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si era visto costretto a emettere il provvedimento di revoca della nomina dei dirigenti scolastici di cui, attraverso l'inserimento del comma 20-ter sopra citato, viene ora stabilito il reintegro;

valutato altresì che:

così come formulata, la norma genererebbe un doppio *vulnus*: sia per quanto riguarda nel merito la modalità *ope legis* di reintegro, sia perché tale reintegro, come previsto, penalizzerebbe e graverebbe nell'immediato sulle operazioni sia di mobilità straordinaria interregionale sia di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché, in presenza di documentate situazioni di esubero di personale dirigenziale e in deroga al limite previsto dal contratto per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26, sia reso disponibile, annualmente, per i dirigenti scolastici assunti con concorso nazionale, ovvero immessi in ruolo, per tutti i posti vacanti e disponibili, con esclusione per i contratti individuali che presentino uno specifico vincolo triennale di permanenza.

5.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Percorsi di formazione iniziale abilitanti presso le Università statali)

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 2-bis del Dlgs 59/2017, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati individuato con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università."

6.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «può riservare», con la seguente: «riserva»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la partecipazione al concorso, di cui al presente comma, degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto.».*

6.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

1.2. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* sono autorizzate le immissioni di cui al comma 1-*quinquies* che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 1-*quinquies*, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

1.3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.

1.4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1-*bis*, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

1.6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.3

[La Marca](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

G6.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premessi che:

l'articolo 6 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1, dispone la possibilità, nelle procedure concorsuali del Ministero suddetto relative all'assunzione di cento unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti, di riservare il cinquanta per cento di posti in favore del personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero;

la misura descritta è volta a favorire la stabilizzazione del personale a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che fornisce un apporto determinante per il buon funzionamento della pubblica amministrazione all'estero. Sono a tutti gli effetti parte del personale dell'amministrazione degli affari esteri, che è costituita dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza, dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

il personale interessato è preposto a ogni genere di attività che afferisce ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari, alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero, di quella commerciale, del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere;

inoltre, il personale a contratto assunto localmente dagli uffici all'estero riveste un ruolo cruciale in vista del pieno conseguimento degli importanti obiettivi in capo al Dicastero, prefissati nell'ambito dell'architettura complessiva relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio per cui la forma generale ed ordinaria di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla selezione concorsuale, volta a garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio delle funzioni pubbliche. Tale principio è strettamente correlato all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, reca modifiche in materia di modalità di accesso ai concorsi pubblici. In particolare, prevede il rispetto, nell'espletamento delle procedure, dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza e celerità di espletamento, con possibilità di ricorrere all'ausilio di sistemi automatizzati per la realizzazione di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali;

in un'ottica di aggiornamento e semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni è necessario proseguire nella direzione dell'efficientamento, della digitalizzazione, della velocizzazione e della razionalizzazione delle procedure concorsuali;

impegna il Governo:

a garantire lo svolgimento delle prove concorsuali, di cui in premessa, anche in modalità da remoto, considerata l'eventualità della residenza all'estero dei partecipanti al concorso in oggetto, e/o in servizio presso sedi estere ubicate in aree carenti di funzionali collegamenti con l'Italia.

6.0.1

[La Marca](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

7.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa», con le seguenti: «Ufficio per la tutela della memoria della difesa».

7.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7.bis. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2023"».

G7.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa. In particolare, il comma 2, lettera a), numero 1), prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre;

il nuovo ufficio centrale sarà dedicato alle attività di promozione e di valorizzazione degli *asset* della Difesa riferiti al demanio e al patrimonio, specificando, altresì, che la disciplina e le relative funzioni saranno stabilite in via regolamentare;

il patrimonio immobiliare della Difesa è molto eterogeneo, esteso su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche di grande valore storico-artistico. In particolare, ricomprende varie tipologie di siti e infrastrutture come caserme, arsenali, basi, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di materiali, fari, ponti radio, alloggi di servizio e altro;

uno dei problemi principali con riferimento al suddetto patrimonio è la sua vetustà, atteso che quasi il cinquanta per cento delle strutture risale a prima del 1915 e soltanto il dieci per cento è stato costruito dopo il 1945;

come sottolineato nel Documento Programmatico e Pluriennale della Difesa 2022-2024, il vasto patrimonio immobiliare in oggetto costituisce un insieme di beni da tutelare favorendone la valorizzazione, considerati anche i risvolti benefici per la collettività;

inoltre, richiedono attenzione in tal senso tutti i complessi monumentali, gli edifici storici e i forti nonché tutta la parte inerente la sfera logistica e gli alloggi del personale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a concentrare e rafforzare l'azione del costituendo ufficio centrale nella direzione della valorizzazione, del riuso, del recupero e della tutela del patrimonio immobiliare, nonché a dedicare particolare attenzione agli edifici storici e ai complessi monumentali considerato il loro intrinseco valore artistico e culturale.

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 13-sexies», apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole: «può nominare un sub-commissario», con le seguenti: «può nominare, a titolo gratuito, un sub-commissario»;*
- *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

8.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: «il Commissario straordinario può nominare» inserire le seguenti: «sulla base dei criteri e con le modalità di cui al comma 3».

8.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «13-sexies» dopo le parole: «un sub-commissario,» aggiungere le seguenti: «esperto in interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana».

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 13-sexies», dopo le parole: «può nominare un sub-commissario,» aggiungere le seguenti: «scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla Regione Autonoma della Sardegna.».

8.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «13-sexies», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli eventuali oneri derivanti dalla nomina del sub Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

9.1

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera b);*
- b) sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero»;

2) il primo periodo fino alle parole "settore sanitario" è sostituito con il seguente: "Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero.»;

3) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita con le seguenti: "livello dirigenziale generale", e le parole "alle suddette scuole" sono sostituite con le seguenti "ai corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario";

4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole ""concorsuali pubbliche" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi," ;

5) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

1) al comma 1, sostituire il periodo «la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (cit.) nonché le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009», con il seguente: «la presente Struttura di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di curare le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, armonizzandole con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita dal Ministero della salute e dalle regioni, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare i diversi processi»;

2) sopprimere il comma 2 e il comma 4;

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera b), dopo le parole «alle attività propedeutiche», inserire le seguenti: «alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso e».

9.2

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "tecnica di missione" sono soppresse e dopo le parole "di livello dirigenziale generale" sono aggiunte le seguenti "quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,";

b) al comma 2, primo periodo, la parola "missione" è sostituita dalle seguenti: "livello dirigenziale generale";

c) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "o mediante lo scorrimento" sono inserite le seguenti ", o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,";

d) al comma 6, le parole "tecnica di missione" sono sostituite dalle seguenti "di livello dirigenziale generale".

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

*c-bis) Al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'art. 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.*

9.3

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;

al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.*

9.4

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo».

9.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4- quinquies, è aggiunto il seguente: 4-sexies. "Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio."

9.7

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di

approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»).

9.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4.1. All'articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "per titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023"

4-ter. Dopo articolo 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»).

9.9

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4.1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo."

9.10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo."

9.11

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. "Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale."

9.12

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole "tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione."

9.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al terzo periodo, dopo le parole "Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale" sono aggiunte le seguenti: "in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli Enti, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09, nonché".»

9.14

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4.1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.»

9.15

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4.1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

4.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 4.1.

4.3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole seguenti: «nonché misure urgenti in materia di alloggi per studenti universitari fuori sede.»

9.16

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa."

9.17

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno

2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021."

9.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), del medesimo articolo.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), del medesimo articolo.»

9.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «non rinnovabile», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- b) sostituire le parole «massima di» con «pari a», ovunque ricorrano."

9.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.".

11.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre

2022.».

12.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «i commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «i commi 1 e 2»;*

b) *al comma 1 sopprimere il capoverso «3.»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.».*

12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «1.», dopo la parola: «nominano», aggiungere le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

12.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «1.», alla fine aggiungere le seguenti parole: «scelto tra gli esperti internazionali in materia di cambiamento climatico».

G12.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*",

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge oggetto di conversione modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

la disposizione descritta amplia il novero di coloro che possono essere nominati quale "Inviato", estendendo in particolare la nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta;

in tal caso, la norma comporterebbe dei costi aggiuntivi per la finanza pubblica destinati al compenso per l'Inviato, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione;

la normativa precedente in materia prevedeva che l'Inviato speciale fosse individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e che per lo svolgimento delle funzioni non spettavano emolumenti o compensi, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.

preme ricordare che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La sua funzione è di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico;

impegna il Governo:

a rivalutare gli effetti applicativi della disposizione descritta in premessa in relazione soprattutto agli oneri finanziari, valutando di ripristinare la precedente normativa in materia, considerato che il decreto-legge oggetto di conversione è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e del loro efficientamento.

G12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che:

da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblici italiani non possiede le competenze tecniche qualificate per programmare gli investimenti derivanti dai finanziamenti Ue. A questa carenza strutturale si è aggiunto il problema di smistare gli oltre duecento miliardi di euro in pochi anni provenienti dal PNRR;

l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il c.d. spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", questo perché "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione" ai sensi del comma 1 articolo 98 cost.;

proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

ora l'articolo 12 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico - articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - che detta la disciplina concernente l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui durata non è nemmeno specificata, questo nonostante la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;

le modifiche, tra l'altro, stabiliscono che l'Inviato possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che a questi è corrisposto un compenso non superiore a 238.380 euro, mentre nel testo previgente l'Inviato doveva essere individuato tra i dirigenti pubblici e ad esso spettava il solo eventuale trattamento di missione;

ruolo finora ricoperto da Alessandro Modiano che ha guidato la delegazione italiana alla COP27 - Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre dello scorso anno,

impegna il Governo:

anche in considerazione dell'importanza di tale incarico, visti i recenti effetti del cambiamento climatico sui nostri territori - siccità e alluvioni - che l'eventuale nuova nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico sia individuato tra gli esperti internazionali in materia di cambiamenti climatici.

15.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,.

15.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera e), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera f), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera g), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera h), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023";

lettera i), sostituire le parole: "non prima del 1° settembre 2025" con le seguenti: "non prima del 1° settembre 2023".

15.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Alla copertura dei 259 posti per il ruolo assistenti ed agenti di cui alle lettere da e) a i) di cui al comma 4 si provvede tramite scorrimento delle graduatorie del concorso per 1188 Allievi Agenti e del concorso per 1381 Allievi Agenti riservato VFP."

15.4

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

15.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole "due anni" sono aggiunte le seguenti: "derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale".».

15.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 23, sostituire le parole: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235» *con le seguenti:* «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235".

15.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

"23-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

15.8

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Precluso

Al comma 31, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Il personale di cui all'articolo 13-ter, comma 1, numero 3) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 143, comma 1, lettera d) e lettera e) del Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, viene inquadrato tramite passaggio orizzontale al ruolo di direttore - vicedirigente di cui all'articolo 141 comma 2, lettera c) del citato Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»

15.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Furlan](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

G15.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessò che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, l'articolo 15, comma 23, adegua il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, che impediscono la progressione di carriera al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; con l'adeguamento, i predetti reati risultano riferiti a quelli previsti, in tema di incandidabilità, dalle lettere a) e c), dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

risultano esclusi, pertanto, i reati previsti dalla lettera b) del medesimo decreto legislativo, i quali concernono i reati, consumati o tentati, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a) - si tratta di reati gravissimi di carattere associativo, solo in parte ricompresi nella lettera a), e che ricomprendono, tra gli altri, anche il reato di abuso sui minori,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adeguare il riferimento normativo rispetto ai reati, anche nel caso del solo rinvio a giudizio o accesso ai riti alternativi, ostativi alla progressione di carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, anche ai reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

G15.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;*

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno

delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che gli educatori rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G15.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il

15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione

penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G15.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

*premess*o che:

il provvedimento in esame reca *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;

in particolare, all'art. 15 si autorizza un insieme di assunzioni straordinarie, tra queste, si prevede il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri - consentendo l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -, della Guardia di finanza, e del personale medico della polizia penitenziaria;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale degli uffici giudiziari;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

15.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al Personale di Polizia Penitenziaria con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, , convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1 gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti."

15.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria."

15.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia."

15.0.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari."

18.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i relativi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.

4.2. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società *in house* di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.

4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

18.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.

18.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.»

18.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 - componente 3 - Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3»;

b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».

18.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".»

18.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono soppresse.

18.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis- All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 sopprimere le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR".»

18.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2023.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1, per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.

3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.

4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comparto ministeri» con le seguenti: «del personale cui si applica il CCNL relativo ai ministeri».

19.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «e nella misura».

19.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2020, l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

19.4

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.»

19.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "della terza missione" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo".

5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono soppresse le parole da: "nonché i principi generali" a "personale tecnico amministrativo", da "in ragione della partecipazione" a "nell'ambito della ricerca" e le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal

decreto di cui al secondo periodo.".

19.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

G19.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

con l'articolo 19 si prevede, una misura finalizzata all'omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale del "comparto ministeri", a tal fine disponendo uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, da utilizzare nell'anno 2023 per il riconoscimento del beneficio al predetto personale, dal quale risultano escluse le amministrazioni che non sono ministeriali, ma a cui, tuttavia, si applica il relativo contratto;

la disposizione "comparto ministeri" ripropone l'equivoca dizione che ha aperto il dibattito sulla perequazione dell'indennità di amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo, indicata in premessa e di adottare le misure, anche legislative, al fine di considerare, ai fini della predetta disposizione, il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale ministeri

19.0.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(*Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53*)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(*Turni di lavoro*)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

19.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

19.0.3

[Lorefice](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

19.0.4 (già 19.7)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.»»

2. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.»»

3. All'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

20.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.»

20.2

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a)

20.3

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b)

20.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera c)

20.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »2-bis. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.«.

20.6

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-ter.

20.7

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-quater.

20.8

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-quinquies.

20.9

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-sexies.

20.10

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

20.11

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-ter.

20.12

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-quater.

20.13

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-quinquies.

20.14

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-septies.

20.15

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-octies.

20.16

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-novies.

20.17

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-decies.

21.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non beneficiano di forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro per la retribuzione eccedente il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.»»

22.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 4,

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «del Dipartimento per lo sport.».

22.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

22.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414» con le seguenti: «140.000 per l'anno 2023 e di euro 210.000»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 146.000 per l'anno 2023, e di euro 219.000 a decorrere dall'anno 2024».*

22.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

22.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1. *sopprimere la lettera b);*

2. *alla lettera c), sopprimere le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «parlamentari competenti» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente».*

22.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,».

22.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli altri quattro componenti sono indicati, uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)», uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, e sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

22.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,».

22.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del medesimo personale è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.»

22.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 e garantire l'adeguato potenziamento delle aree societarie di riferimento, Sport e salute S.p.A. è autorizzata all'assunzione di personale specializzato nei limiti di spesa di euro 200.000 per l'anno 2023, e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2024. Per gli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-bis.1. Al decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera e) comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente: "e-bis) assicura tramite il sito web il costante aggiornamento dei progetti finanziati dal PNRR"»

23.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";
- b) Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato

con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.»

Consequentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura».

23.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2.1. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato, nei limiti di 100 unità, attraverso una procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo, riservata al personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca per almeno 270 giorni complessivi nei 10 anni precedenti alla pubblicazione della presente norma«

Consequentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: »Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.«.

23.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 2-bis, capoverso "11", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che può trasferirle a soggetti pubblici.».

23.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «giovanile in agricoltura», *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione per le aziende agricole biologiche,».

23.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «di riordino fondiario» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare attenzione per i comuni montani».

23.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: «nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale».

23.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei pertinenti orientamenti unionali per l'esame degli aiuti di Stato nei settori di riferimento. All'interno dei distretti del cibo così come definiti al precedente comma 2 sono parimenti inclusi gli imprenditori ittici così come definiti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4, nonché gli istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad adottare le relative disposizioni attuative al fine di consentire la corretta fruizione da parte dei soggetti di cui al presente comma."

23.8

[Patuanelli](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

G23.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 23, in particolare, dispone alcune misure relative al rafforzamento del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e infine alla garanzia di maggiori risorse per l'imprenditoria giovanile;

nel contesto di un rafforzamento degli enti facenti capo al Ministero dell'agricoltura, attenzione particolare merita la situazione del CREA, il maggior Ente di ricerca agroalimentare italiano e uno dei più importanti in Europa;

il CREA, con oltre 2000 tra dipendenti e ricercatori, 12 centri di ricerca e 40 sedi operative, fornisce all'agroalimentare un contributo chiave per l'innovazione e la competitività, oltre a supportare Ministero e Regioni nella gestione dei 10 miliardi di euro annui della PAC nonché per l'operatività del Piano irriguo nazionale e la progettualità del Recovery Fund;

a seguito della confluenza nell'Ente di diversi enti e Istituti sperimentali di ricerca, alcune norme hanno autorizzato la stabilizzazione del personale precario, senza affrontare quella degli operai a tempo determinato che lavorano negli oltre 5.000 ettari delle 100 aziende sperimentali;

la legge di bilancio 2021 ha provveduto a dotare il CREA di maggiori risorse - 2 milioni di euro annui a regime - finalizzate alla stabilizzazione di 100 unità del predetto personale, attualmente regolato dal CCNL privato degli Operai agricoli e florovivaisti; ma nonostante l'onere economico dell'operazione sia già presente nel bilancio CREA, nulla è stato realizzato nella direzione auspicata;

due i piani di intervento: stabilizzare (vedi Decreto Madia), il personale precario nel profilo di "operatore tecnico" con CCNL pubblico degli Enti di ricerca, facendo sì che ad esso non siano applicati due CCNL differenti, e allo stesso tempo regolare l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, applicando loro il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti;

Impegna il Governo a

dare seguito, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione degli operai del CREA a tempo determinato, nel profilo di "operatore tecnico" degli Enti di ricerca, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale, e regolando al contempo l'assunzione di operai a tempo determinato per le attività stagionali attraverso il CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti.

23.0.1

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23.1

(Valorizzazione Lavoratori socialmente utili e personale delle società in house)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

25.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «spiccata vocazione turistica», aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione per i piccoli borghi storici».

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «spiccata vocazione turistica», aggiungere le seguenti: «e ambientali».

25.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo Statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società» con le seguenti: «Lo Statuto prevede che oltre l'80 per cento del fatturato della società».

25.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

25.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.

8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.

8-quater. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.»

27.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.»

MOZIONI

Mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR

(1-00050) (testo 2) (19 giugno 2023) (già 1-00050) (24 maggio 2023)

[Boccia](#), [Patuanelli](#), [De Cristofaro](#), [Unterberger](#), [Alfieri](#), [Aloisio](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Crisanti](#), [Croatti](#), [Cucchi](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Di Girolamo](#), [Fina](#), [Aurora Florida](#), [Barbara Florida](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#),

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Guidolin](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Musolino](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Patton](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Spagnolli](#), [Tajani](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#). -

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premessi che:

la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. La rinuncia, anche parziale, come recentemente prefigurato dal Ministro Fitto e da altri esponenti del governo, al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del PNRR avrebbe ricadute negative per il nostro Paese, a partire dalle trattative in corso nelle sedi istituzionali UE relativamente al nuovo Patto di stabilità, sulle previsioni programmatiche relative al PIL e alle altre variabili macroeconomiche e di finanza pubblica come descritte nel Documento di economia e finanza 2023, nonché sui mercati finanziari internazionali per la collocazione dei titoli del debito pubblico;

al nostro Paese sono stati riconosciuti oltre 191 miliardi di euro per l'attuazione del PNRR, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. La sua attuazione prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) obbligatori del PNRR, irrinunciabile occasione per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

le prime due relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza hanno certificato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi e le riforme concordate entro i termini previsti. Conseguentemente sono state erogate le due rate del PNRR, per un ammontare complessivo di 42 miliardi di euro;

le incertezze del Governo in carica sull'attuazione del PNRR hanno determinato nel breve volgere di pochi mesi una situazione di stallo che potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e il conseguente ottenimento della terza e della quarta rata spettante all'Italia per complessivi 35 miliardi di euro;

il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del valore di 19 miliardi di euro. Allo stato attuale, tuttavia, in conseguenza dell'incerta gestione del PNRR da parte dell'Esecutivo in carica, sono tuttora in corso le valutazioni della Commissione europea, che si stanno lungamente protrahendo. La quarta rata in scadenza a giugno 2023, legata al raggiungimento di ulteriori 27 obiettivi, e alla conseguente assegnazione di 16 miliardi, per stessa ammissione dell'Esecutivo, è a fortissimo rischio;

in pochi mesi la positiva dote, anche reputazionale, lasciata dai precedenti governi è stata dilapidata attraverso vaghi annunci circa l'"impossibilità" di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, "spostamenti" di opere sulle altre fonti di finanziamento e "smantellamenti" cui non è seguito nessun atto ufficiale;

l'evidenza di tale cambiamento è emersa con chiarezza lo scorso 28 marzo 2023, quando le sezioni unite in sede di controllo della Corte dei conti hanno presentato al Parlamento la terza relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. Essa ha evidenziato numerose criticità che, qualora non opportunamente e tempestivamente affrontate, avrebbero messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano. In particolare, relativamente ai profili di attuazione del piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata". Per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come

oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

con l'avanzare del cronoprogramma, la relazione della Corte dei conti ha evidenziato un atteso aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, a cui dovrebbe associarsi un maggiore impegno del Governo, delle strutture preposte alla *governance*, e dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

anziché monitorare costantemente l'avanzamento dell'attuazione del piano da parte delle amministrazioni pubbliche e velocizzare le procedure anche riconsiderando pochi e limitati obiettivi con il concorso di tutte le forze politiche alla luce del mutato quadro internazionale, il Governo ha scelto la strada della discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo perseguita attraverso infantili ricerche di responsabilità pregresse e intempestivi e dannosi cambiamenti nella *governance* che stanno generando, come previsto, ulteriori rallentamenti;

a seguito dell'approvazione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, la nuova *governance* prevista dall'Esecutivo è ancora in fase di avvio, con conseguenti ricadute sull'intero processo di attuazione degli interventi già previsti e da attuare, e, in relazione agli evidenti ritardi che si stanno accumulando, l'Esecutivo sta ripetutamente tentando di addossare le responsabilità sui precedenti governi;

fatto ancora più grave, risultano assolutamente insufficienti le attività di relazione e confronto con le istituzioni europee, come chiaramente indicato nella recente nota informativa del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani nazionali. Nonostante la Commissione europea abbia reso chiaro che la revisione dei piani nazionali sia possibile, purché all'interno dei binari tracciati dai regolamenti UE, ad oggi risulta che dal Governo italiano non è giunta alle sedi istituzionali dell'Unione alcuna formale richiesta di revisione del PNRR, e ciò in netto ritardo rispetto a quanto già fatto da altri Stati membri;

in tale contesto di grave incertezza e ritardo, risulta assolutamente necessario che il Governo ponga in essere, con urgenza, un costruttivo dialogo anche con le Camere, garantendo corretta informazione, fornendo relazioni e schede progetto che rendano chiare le prospettive del piano;

il Parlamento sinora non è stato coinvolto in alcun modo né sulle modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR né tantomeno sull'inserimento, ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, di un apposito capitolo dedicato al piano "REPowerEU", adottato a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e che ha come obiettivo quello di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima dell'anno 2030;

l'inserimento di tale capitolo consentirà all'Italia di avere a disposizione ulteriori risorse, pari a 2,76 miliardi di euro, derivanti dal trasferimento delle risorse ETS, oltre alla possibilità di trasferire fino al 7,5 per cento delle dotazioni dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione, e di ricevere ulteriori disponibilità finanziarie;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, gli Stati membri sono stati fortemente invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, e cioè prima del termine legale del 31 agosto 2023, al fine di consentirne la verifica e la valutazione da parte della Commissione stessa senza ritardi;

ciononostante, il Governo italiano a metà aprile ha comunicato di non essere ancora in grado di fornire nemmeno un'indicazione dei progetti che dovrebbero essere inclusi nel nuovo capitolo REPowerEU, e al contempo ha reso noto di avere intenzione di rivedere alcuni investimenti del PNRR, per mutate condizioni ed esigenze o per difficoltà di realizzazione nei tempi previsti;

nella raccomandazione specifica per il nostro Paese (COM(2023) 612 del 24 maggio 2023) presentata nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo, la Commissione afferma che l'Italia dovrebbe finalizzare rapidamente il capitolo REPowerEU del suo PNRR al fine di avviarne

l'attuazione;

in tale contesto di grave incertezza, si moltiplicano le notizie e gli annunci di imminenti cambiamenti, senza tuttavia garantire una corretta informazione alle Camere e senza fornire relazioni e schede progetto, ivi comprese quelle del capitolo dedicato al piano REPowerEU, che rendano chiare le modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR; da ultimo, presso il Parlamento europeo, nell'ambito della proposta di regolamento (COM(2023) 237 final), è emersa la possibilità di utilizzo, da parte degli Stati membri, delle risorse di pertinenza del PNRR anche per la produzione di armi e munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina,

impegna il Governo:

1) ad adempiere con urgenza, al fine di salvaguardare la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese nel contesto internazionale, nonché la stabilità dei fondamentali economici e di finanza pubblica, all'attuazione di tutti gli impegni previsti dal PNRR e concordati con le istituzioni europee;

2) in merito alla terza *tranche* di risorse del PNRR, a garantire la piena e totale collaborazione con la Commissione europea attraverso uno scambio costruttivo e continuo ed un'informazione efficace e completa, che permetta di dare soluzione al ritardo nel pagamento della terza rata in tempi rapidi e utili per il Paese;

3) a garantire il conseguimento, entro il 30 giugno 2023, dei traguardi e degli obiettivi (27 interventi tra riforme e investimenti) necessari all'ottenimento, senza ritardi, dell'erogazione della quarta rata del PNRR;

4) ad improntare le proprie relazioni con le istituzioni europee, soprattutto in vista della paventata revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza, alla massima trasparenza, alla massima condivisione e alla chiarezza di proposte e prospettive di cambiamento del PNRR;

5) a mantenere costantemente informato il Parlamento circa lo stato di attuazione del PNRR, a dar conto dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti o per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi; a garantire altresì il pieno coinvolgimento del Parlamento sulle modifiche da apportare al PNRR, comunque rimanendo nel solco tracciato dal "Next generation EU" e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, individuandole in maniera puntuale e dettagliata, fornendo un'informazione piena e tempestiva, mediante le relative schede progetto, sulle ragioni di tali cambiamenti e sugli effetti che questi determinerebbero sull'utilizzo delle risorse e sulla crescita complessiva del Paese;

6) a mettere al centro della paventata revisione del PNRR gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo che, come dimostrano i recenti accadimenti nelle Marche e in Emilia-Romagna, necessitano di un ulteriore rafforzamento e di una rapida esecuzione; a garantire la centralità degli interventi per la transizione *green* e digitale, quali elementi strutturali del processo di ammodernamento del Paese e preconditione per la sua crescita;

7) a garantire la realizzazione degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali e, in particolare, a rispettare la riserva d'impiego del 40 per cento delle risorse del PNRR allocabili territorialmente per le regioni del Mezzogiorno;

8) a garantire la *governance* sui progetti alle Regioni e Province autonome che hanno già dimostrato efficienza in termini di capacità di progettazione e di spesa dei fondi europei;

9) a procedere tempestivamente alla presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, come raccomandato dalla Commissione europea, comunque garantendo il coinvolgimento del Parlamento sulla definizione dei programmi ivi ricompresi e sull'utilizzo delle relative risorse, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale;

10) a trasmettere alle Camere, in tempo utile e comunque non oltre il 30 giugno, le schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di presentare la relazione all'Assemblea per la conseguente deliberazione parlamentare di indirizzo;

11) ad escludere l'utilizzo delle risorse di pertinenza del PNRR per la produzione di armi e munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina.

([1-00052](#)) (19 giugno 2023)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è parte del progetto europeo denominato NextGenerationEU (NGEU), proposto dalla Commissione europea nell'aprile 2020 e approvato nel luglio dello stesso anno per finanziare la ripartenza dell'economia dell'Unione europea;

il PNRR rappresenta il più grande piano di riforme e investimenti dell'era repubblicana e una irripetibile occasione per accompagnare il necessario cambiamento strutturale dell'economia italiana al fine di rimediare alla stagnazione della produttività, promuovere un modello di crescita sostenuto e sostenibile e favorire l'aumento del reddito nazionale, che rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e la competitività del Paese;

il PNRR offre all'Italia la disponibilità di 68,9 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, e di un massimo di 122,6 miliardi di euro in finanziamenti tramite prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);

il Governo italiano ha deciso di utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite la RRF, portando il totale degli investimenti del PNRR a 191,5 miliardi di euro, rendendo l'Italia la prima beneficiaria del NGEU a livello europeo in termini assoluti;

il Governo italiano ha istituito, tramite il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Piano nazionale complementare (PNC), il quale ammonta ad un totale di 30,6 miliardi di euro ed ha la funzione di fornire fondi supplementari al completamento di alcuni investimenti previsti dal PNRR, nonché di finanziare ulteriori e diversi investimenti;

il PNRR è, in virtù dell'ammontare dei finanziamenti ad esso dedicati e in combinazione con quelli forniti dal PNC, un'occasione unica per l'Italia dal punto di vista della capacità di spesa e di esecuzione di investimenti strategici;

il Governo italiano ha approvato e presentato alla Commissione europea il PNRR il 30 aprile 2021, e quest'ultima ha pubblicato, il 22 giugno 2021, il proprio parere positivo al Piano nazionale italiano, e il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio;

l'erogazione dei fondi, prevista in una rata di prefinanziamento e dieci rate semestrali, è soggetta al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi prestabiliti dal PNRR, e il raggiungimento degli stessi viene verificato dalla Commissione europea;

l'Italia ha ad oggi ricevuto parte dei fondi del PNRR per un totale di 66,9 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi relativi al prefinanziamento e 42 miliardi equamente divisi tra la prima e la seconda rata;

sono noti i ritardi accumulati fino ad oggi sul raggiungimento degli obiettivi e i traguardi necessari all'adempimento delle condizioni per la ricezione della terza rata, valida per una parte del finanziamento pari a 19 miliardi di euro, ma anche sul piano dell'attuazione dei progetti finanziati con il PNC;

taluni miglioramenti nella fase di implementazione si registrano grazie agli opportuni interventi di semplificazione introdotti, che confermano l'opportunità di proseguire su questo crinale per rendere il nostro Paese realmente competitivo sul piano globale;

come accertato dall'ultima relazione della Corte dei Conti, pubblicata nel marzo 2023, l'Italia ha speso solo il 12 per cento dei fondi totali del PNRR, per un totale di circa 23 miliardi di euro, confermando la scarsa capacità di spesa del nostro Paese;

il Governo ha espresso la volontà di rinegoziare parte del PNRR, e il percorso di condivisione con l'Unione europea in merito alle suddette modifiche e alla predisposizione del Piano RePowerEU deve necessariamente concludersi entro il 31 agosto 2023;

ad oggi nessuna bozza di revisione del PNRR o della versione del capitolo REPowerEU è stata trasmessa al Parlamento e sono pertanto ignoti i contenuti che andranno a obbligare le Camere da qui

al 2026;

punti cardinali della nuova versione del PNRR devono essere, anche alla luce degli avvenimenti più recenti, gli investimenti e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico (ripristinando l'apposita unità di missione "Italia sicura", istituita a tal fine nel 2014) e volti a garantire la sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti in linea con gli obiettivi stabiliti in sede europea, nonché la conferma e il rafforzamento di "Industria 4.0";

sicurezza dei territori, politiche energetiche di prospettiva e incentivi volti al rafforzamento del tessuto economico-produttivo sono aspetti imprescindibili di una politica industriale che voglia confermare la centralità dell'Italia sul piano dell'attrattività, competitività e delle prospettive di sviluppo,

impegna il Governo:

1) a trasmettere alle Camere, in tempo utile e comunque non oltre i termini previsti, le schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, al fine di consentirne un tempestivo e completo esame da parte dei competenti organi parlamentari, così come avvenuto in occasione della predisposizione delle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e successivamente della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza;

2) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle opposizioni sia nella fase di elaborazione della nuova versione del PNRR sia nella successiva e conseguente fase di implementazione;

3) a includere nella nuova versione del PNRR interventi normativi volti a riattivare l'unità di missione "Italia sicura", con le funzioni e prerogative originariamente previste e coordinate al nuovo quadro istituzionale, nonché ad adottare nel prossimo provvedimento sul RePowerEU, che integrerà il PNRR, il ripristino delle misure di "Industria 4.0" e la loro estensione agli interventi di formazione ed agli investimenti sulla transizione ecologica, in modo da coinvolgere le imprese ed i privati nell'utilizzo delle risorse idonee a realizzare una politica industriale innovativa che garantisca solidità al sistema produttivo del nostro Paese;

4) a prevedere interventi di semplificazione che assicurino la pronta realizzazione di una politica energetica nazionale che possa garantire al Paese autonomia strategica sul piano degli approvvigionamenti, procedendo rapidamente al rafforzamento delle infrastrutture e degli impianti esistenti e di quelli da realizzare.

(1-00052) (testo 2) (20 giugno 2023)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Sbrollini](#). -

Approvata

Il Senato,

premessò che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è parte del progetto europeo denominato NextGenerationEU (NGEU), proposto dalla Commissione europea nell'aprile 2020 e approvato nel luglio dello stesso anno per finanziare la ripartenza dell'economia dell'Unione europea;

il PNRR rappresenta il più grande piano di riforme e investimenti dell'era repubblicana e una irripetibile occasione per accompagnare il necessario cambiamento strutturale dell'economia italiana al fine di rimediare alla stagnazione della produttività, promuovere un modello di crescita sostenuto e sostenibile e favorire l'aumento del reddito nazionale, che rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e la competitività del Paese;

il PNRR offre all'Italia la disponibilità di 68,9 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, e di un massimo di 122,6 miliardi di euro in finanziamenti tramite prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);

il Governo italiano ha deciso di utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite la RRF, portando il totale degli investimenti del PNRR a 191,5 miliardi di euro, rendendo l'Italia la prima beneficiaria del NGEU a livello europeo in termini assoluti;

il Governo italiano ha istituito, tramite il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Piano nazionale complementare (PNC), il quale ammonta ad un totale di 30,6 miliardi di euro ed ha la

funzione di fornire fondi supplementari al completamento di alcuni investimenti previsti dal PNRR, nonché di finanziare ulteriori e diversi investimenti;

il PNRR è, in virtù dell'ammontare dei finanziamenti ad esso dedicati e in combinazione con quelli forniti dal PNC, un'occasione unica per l'Italia dal punto di vista della capacità di spesa e di esecuzione di investimenti strategici;

il Governo italiano ha approvato e presentato alla Commissione europea il PNRR il 30 aprile 2021, e quest'ultima ha pubblicato, il 22 giugno 2021, il proprio parere positivo al Piano nazionale italiano, e il 13 luglio 2021 il PNRR è stato definitivamente approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio;

l'erogazione dei fondi, prevista in una rata di prefinanziamento e dieci rate semestrali, è soggetta al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi prestabiliti dal PNRR, e il raggiungimento degli stessi viene verificato dalla Commissione europea;

l'Italia ha ad oggi ricevuto parte dei fondi del PNRR per un totale di 66,9 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi relativi al prefinanziamento e 42 miliardi equamente divisi tra la prima e la seconda rata;

sono note le criticità emerse nella fase di avvio dell'esecuzione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e si registrano miglioramenti grazie agli opportuni interventi di semplificazione introdotti, che confermano l'opportunità di proseguire su questo crinale per rendere il nostro Paese realmente competitivo sul piano globale;

come accertato dall'ultima relazione della Corte dei Conti, pubblicata nel marzo 2023, l'Italia ha speso solo il 12 per cento dei fondi totali del PNRR, per un totale di circa 23 miliardi di euro, confermando la scarsa capacità di spesa del nostro Paese;

il Governo ha espresso la volontà di rinegoziare parte del PNRR, e il percorso di condivisione con l'Unione europea in merito alle suddette modifiche e alla predisposizione del Piano RePowerEU deve necessariamente concludersi entro il 31 agosto 2023;

ad oggi nessuna bozza di revisione del PNRR o della versione del capitolo REPowerEU è stata trasmessa al Parlamento, pur avendo il Governo già avviato le relative interlocuzioni con la Commissione europea;

anche alla luce degli avvenimenti più recenti, le proposte di aggiornamento del PNRR devono riguardare investimenti che, coerentemente con il cronoprogramma e le condizionalità previste dai regolamenti europei, possano contribuire a contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico, anche mediante specifiche misure di tipo organizzativo, sul modello di esperienze già adottate come Italia Sicura e a garantire la sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti in linea con gli obiettivi stabiliti in sede europea, nonché misure finalizzate al rafforzamento dell'iniziativa Industria 4.0;

sicurezza dei territori, politiche energetiche di prospettiva e incentivi volti al rafforzamento del tessuto economico-produttivo sono aspetti imprescindibili di una politica industriale che voglia confermare la centralità dell'Italia sul piano dell'attrattività, competitività e delle prospettive di sviluppo,

impegna il Governo:

a) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nella elaborazione delle modifiche del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, mediante la loro trasmissione alle Camere, in tempo utile a consentirne un tempestivo esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché provvedendo ad informare le Camere in ordine alla successiva e conseguente fase di implementazione, assicurando, nella stessa fase, il coinvolgimento del Terzo settore;

b) a includere nella proposta di aggiornamento del PNRR investimenti che, coerentemente con le finalità del Piano, possano contribuire a contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico, anche mediante il finanziamento di specifici progetti e l'adozione di apposite misure di tipo organizzativo sul modello di esperienze già adottate come Italia Sicura e a garantire la sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti in linea con gli obiettivi stabiliti in sede europea, nonché misure finalizzate al rafforzamento dell'iniziativa Industria 4.0, anche in abbinamento con interventi

diretti a favorire la decarbonizzazione e la transizione energetica.

([1-00053](#)) (19 giugno 2023)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#), [Speranzon](#), [Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Paroli](#). -

Votata per parti separate. Approvata.

Il Senato,

premessi che:

i Piani nazionali di ripresa e resilienza sono i programmi di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 che gli Stati membri definiscono per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), nel quadro di NextGenerationEU (NGEU);

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato definitivamente approvato a livello europeo il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio UE (CID). La CID contiene un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si vincola l'assegnazione delle risorse, che è articolata in dieci rate entro il 30 giugno 2026;

il PNRR italiano prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea attraverso l'RRF, suddivisi tra 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del Piano;

l'Italia ha stanziato risorse nazionali aggiuntive (a debito) per 30,6 miliardi di euro, destinato all'attuazione del Piano per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);

alla data del 23 ottobre 2022, data di insediamento dell'attuale Governo risultavano conseguiti 25 dei 55 obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2022;

il 30 dicembre 2022, ovvero a distanza di poco più di due mesi dal suo insediamento, il Governo ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del valore di 19 miliardi;

a seguito della formalizzazione della richiesta di pagamento della terza rata, la Commissione europea ha avviato un'intensa attività di verifica e controllo sui risultati conseguiti, caratterizzata da un costante dialogo con il Governo che ha sempre provveduto a fornire tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti;

l'Italia, a differenza di altri Paesi, ha presentato regolarmente le richieste di pagamento entro i termini riportati nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (CID) ed è uno dei pochissimi Stati membri (in totale tre su ventisette) ad aver presentato alla Commissione europea tre richieste di pagamento. Ciò, nonostante il PNRR italiano presenti un numero di scadenze complessive (527) ampiamente superiore a quello degli altri Paesi che maggiormente hanno beneficiato delle risorse messe a disposizione dall'RRF (Spagna, 416 scadenze; Francia, 175 scadenze; Polonia, 283 scadenze; Grecia, 331 scadenze) e costituisca il Piano che, sia in termini assoluti che relativi, presenta la percentuale più elevata di indicatori relativi al risultato utilizzati per verificare il raggiungimento dei *target*;

la tempistica relativa alla corresponsione della terza rata appare, dunque, condizionata dalle attività di verifica e controllo da parte della Commissione europea che hanno riguardato, con ogni evidenza, non solo gli obiettivi conseguiti dall'attuale Governo in poco più di due mesi ma anche quelli che risultavano già realizzati alla data del suo insediamento. Come avvenuto nei confronti di altri Stati membri in ragione del progressivo avanzamento dell'attuazione dei rispettivi piani, le attività di verifica e controllo da parte della Commissione europea hanno richiesto dei tempi di definizione più lunghi rispetto ai precedenti, da ascrivere alla numerosità ed all'intrinseca complessità degli obiettivi previsti per il 31 dicembre 2022;

diversamente dalle *milestone* e dai *target* associati alle precedenti rate, quelli relativi alla terza

rata e, ancor di più, quelli relativi alle rate successive riguardano la fase attuativa degli investimenti programmati e delle riforme approvate e, pertanto, presentano problematicità sensibilmente diverse dalle precedenti;

in considerazione della rigida scansione temporale del PNRR, è indispensabile individuare per tempo le criticità e le possibili soluzioni, anche aggiornando e potenziando le semplificazioni di tipo normativo o amministrativo esistenti, nonché, ove necessario, aggiornando le previsioni del Piano medesimo;

con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte, con il parere favorevole della Conferenza Unificata, disposizioni volte non solo a riorganizzare la *governance* per il PNRR, rafforzando il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio delineato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma anche a rafforzare la capacità amministrativa degli enti preposti all'attuazione del Piano ed a semplificare le procedure, con l'obiettivo di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti;

la modifica di *governance* introdotta dal decreto-legge n. 13 del 2023 non ha determinato alcuna interruzione o rallentamento nella fase di esecuzione del Piano, in quanto tanto le disposizioni che hanno espressamente previsto la costituzione della Struttura di missione per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto quelle che hanno consentito alle Amministrazioni titolari delle misure di poter procedere alla riorganizzazione delle Unità di missione PNRR, non solo contengono specifiche disposizioni finalizzate ad escludere qualsiasi soluzione di continuità nell'operatività, ma hanno finanche previsto il rafforzamento delle strutture preesistenti. Ciò, sia per quanto concerne le funzioni, sia per quanto riguarda le risorse umane disponibili, anticipando, tra l'altro, al corrente anno la stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato;

parallelamente alle iniziative di tipo legislativo, il Governo ha comunicato di aver svolto un'intesa attività di verifica dell'effettiva corrispondenza tra i cronoprogrammi originariamente previsti per gli investimenti inseriti nel PNRR e i cronoprogrammi aggiornati in considerazione dei recenti eventi geopolitici che hanno inciso notevolmente sui prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione ed hanno inoltre causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali, provocando un aumento dell'inflazione oltre che generare nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e un incremento del costo della vita;

il Regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 reca modifiche al Regolamento n. 2021/241 ovvero al regolamento istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo l'inserimento del capitolo dedicato al piano REPowerEU nel PNRR, sulla base della considerazione che: "Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione" (considerando n. 1). Inoltre, l'inserimento nei piani per la ripresa e la resilienza di un capitolo dedicato al piano REPowerEU è funzionale a "ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione" (considerando n. 5);

l'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento REPowerEU è, infatti, collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-20 per finanziare misure eccezionali per supportare le PMI colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (c.d. Iniziativa

SAFE). Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo al REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee che nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente;

avendo l'Italia già utilizzato tutta la quota dei contributi a fondo perduto di 122 miliardi di euro sotto forma di prestiti resi disponibili dal dispositivo di ripresa e resilienza, la quota italiana dei fondi REPower è pari a 2,7 miliardi di euro, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione. Conseguentemente, è indispensabile che il capitolo REPower del PNRR italiano sia costituito da riforme e investimenti non solo realizzabili entro l'arco temporale del dispositivo di ripresa e resilienza, ma anche in grado di contribuire effettivamente a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico, così come declinati dall'articolo 21- *quater*, paragrafo 3, del Regolamento n. 241 del 2021;

il Governo ha comunicato di aver avviato, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, pubblicata in data 3 marzo 2023 e recante gli "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU", costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU finalizzate a concordarne preventivamente i contenuti, nonché i tempi e i modi della loro presentazione entro il termine legale del 31 agosto 2023 previsto dai regolamenti europei;

nella Cabina di regia PNRR del 31 maggio 2023 è stata approvata la terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento in data 7 giugno 2023, nella quale sono indicati i contenuti preliminari del Capitolo REPower del PNRR Italiano, nonché descritte le macro-tipologie di proposte formulate dalle Amministrazioni ai fini della modifica del PNRR in termini di: rimodulazione delle *milestone* e dei *target* per effetto dell'aumento dei prezzi o ad altri fattori oggettivi; rimodulazione delle scadenze delle *milestone* e dei *target* intermedi, senza modifica delle *milestone* e dei *target* finali; revisioni di denominazione/descrizione/ meccanismi di verifica delle *milestone* e dei *target* intermedi, dirette a chiarire meglio gli obiettivi (CID e OA); revisioni collegate a criticità oggettive connesse al mutato contesto attuativo; riallocazione delle risorse per un utilizzo più efficiente delle stesse,

impegna il Governo:

1) a proseguire nell'attività di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR, come aggiornato anche con l'inserimento del capitolo REPowerEU, assumendo tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di assicurare il tempestivo raggiungimento entro il 2026 delle *milestone* e dei *target*;

2) ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, sugli investimenti e sulle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR, comprensiva del capitolo REPowerEU, consentendo un adeguato ed approfondito esame;

3) a garantire il coinvolgimento delle principali società a partecipazione pubblica statale, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, degli enti locali e regionali, ai fini dell'elaborazione della proposta di aggiornamento del PNRR e del capitolo REPowerEU italiano, in coerenza con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio COM(2023) 99 final, del 21 febbraio 2023;

4) ad assicurare la piena coerenza della proposta di aggiornamento del PNRR, comprensivo del capitolo REPower, con le finalità del piano, garantendo l'attuazione delle riforme previste dal PNRR, nonché il conseguimento degli obiettivi trasversali relativi alla parità di genere, al miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;

5) ad inserire nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano proposte di investimento e di riforme che riguardino, in particolare: le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia; la produzione di energie rinnovabili, la riduzione della domanda di energia e la sua riqualificazione verso fonti rinnovabili; la transizione verde e l'efficientamento energetico del settore produttivo; gli

investimenti in favore di famiglie e imprese; il sostegno alle filiere produttive *green*;

6) al fine di assicurare la piena realizzazione del PNRR e il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi dallo stesso previsti, ad elaborare una proposta di aggiornamento del Piano che si focalizzi specificatamente su misure che hanno registrato un notevole ritardo nella fase di avvio o un rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione, della mancanza di materie prime ovvero di altre circostanze oggettive e non preventivabili;

7) in linea con le raccomandazioni sul PNRR italiane formulate nell'ambito della Comunicazione del 24 maggio 2023 della Commissione europea "Semestre europeo 2023 - pacchetto di primavera", a salvaguardare gli interventi esclusi dal PNRR, all'esito dell'aggiornamento del Piano, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente, anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare, e ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027;

8) al fine di realizzare un miglioramento tangibile e duraturo dell'Italia, a garantire un utilizzo sinergico, più razionale ed efficiente delle risorse europee e nazionali destinate alla realizzazione degli investimenti pubblici, con particolare riguardo al rafforzamento dell'autonomia energetica, al sostegno alle attività produttive, alla transizione *green* e digitale, nonché all'attuazione delle politiche di coesione.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 747

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Floridia Aurora, Scurria e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghese, Crisanti, Giacobbe, La Marca, Menia e Spagnolli, per l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/06/2023 la 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Bergesio Giorgio Maria, Sen. Centinaio Gian Marco "Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura" (17)

(presentato in data 13/10/2022).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), riferita all'anno 2022.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXXVI*, n. 1).

Il Ministero della difesa, con lettera in data 15 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 8).

Con lettere in data 16 giugno 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Orta Nova (Foggia) e Peschiera Borromeo (Milano).

Interrogazioni

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i due stabilimenti del gruppo Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Melfi (Potenza) distano tra di loro 147 chilometri; il tempo minimo di percorrenza con mezzi pubblici è di circa 4 ore;

da alcuni mesi si verificano in modo sistematico, e con scarsissimo preavviso, casi di trasferte di dipendenti, disposte dall'azienda e non concordate con gli interessati, dallo stabilimento di Melfi a quello di Pomigliano; non è esclusa l'ipotesi che queste trasferte possano preludere a veri propri trasferimenti;

ad essere coinvolte sono state anche numerose lavoratrici madri con figli minori, nonché dipendenti con patologie croniche certificate e ridotte capacità lavorative;

nello stabilimento di Pomigliano vi sono numerosi dipendenti in cassa integrazione o impiegati per pochi giorni al mese sulla base di contratti di solidarietà e dunque le trasferte non appaiono motivate da esigenze produttive straordinarie e non programmabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare quanto la procedura adottata da Stellantis sia legittima, nonché quali alternative siano negoziabili con il gruppo automobilistico perché adotti un comportamento meno punitivo nei confronti dei dipendenti, in particolare quelli con salute precaria, capacità lavorative ridotte o carichi familiari più gravosi.

(3-00512)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel corporation Patrick Gelsinger ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, in cui ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di fabbriche per la produzione di *microchip*;

con dichiarazioni rese pubbliche, egli aveva affermato di valutare con grande interesse la scelta di collocare impianti per la produzione di *microchip* in Italia, in un momento di grande ottimismo verso il nostro Paese a seguito dell'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e la prospettiva di investimenti importanti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Governo Draghi, il 21 luglio del medesimo anno, accogliendo l'ordine del giorno 0/2320/53/05 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320), si era impegnato a valutare l'opportunità di adottare, presso tutte le sedi istituzionali opportune, ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di produzione di semiconduttori al fine di rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori e garantire il mantenimento di adeguati livelli di autonomia tecnologica;

considerato che:

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, l'Esecutivo Draghi e Intel avevano selezionato il comune di Vigasio, in provincia di Verona, per la realizzazione di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto

costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia dell'impianto;

il 19 giugno Intel ha firmato un accordo con il Governo tedesco per realizzare un investimento in Germania di importo pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'Esecutivo nel sito di produzione di Magdeburgo. L'accordo è stato raggiunto a seguito di analoghi accordi sottoscritti da Intel con la Polonia e Israele per investimenti rispettivamente pari a 4,6 miliardi di euro e 25 miliardi di dollari;

a quanto si apprende da diverse fonti giornalistiche, nelle ultime settimane l'amministratore delegato di Intel avrebbe mostrato dubbi sull'effettiva realizzazione a Vigasio della fabbrica per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori Intel,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo affinché si giunga quanto prima a una conferma della realizzazione dello stabilimento di Intel a Vigasio, rispettando gli orientamenti emersi lo scorso 25 settembre 2022 nell'incontro tra il Governo italiano e Intel, ivi compresi gli impegni di investimento previsti e la creazione di nuovi posti di lavoro.

(3-00513)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOMBARDO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Patrick Zaki, studente dell'università degli studi di Bologna "Alma Mater", è stato arrestato il 7 febbraio 2020 all'aeroporto di El Cairo, posto in stato di fermo per "istigazione al rovesciamento del governo e della costituzione", accuse dovute principalmente ad alcuni suoi *post* su "Facebook";

dopo 22 mesi di custodia cautelare, Zaki è stato rilasciato a piede libero dall'8 dicembre 2021, con divieto di espatrio, in attesa della conclusione di un processo che lo vede imputato e spesso spoliato o limitato nell'esercizio del diritto di difesa e per cui rischia fino a 5 anni di reclusione;

nonostante la prolungata carcerazione, le limitazioni e vessazioni subite nel corso di questi anni, Zaki ha consegnato in questi giorni la propria tesi di laurea, preparandosi a concludere il proprio percorso di studi nell'ateneo bolognese, discutendo la stessa tra il 4 e il 6 luglio 2023;

per provare a essere presente in questo passaggio fondamentale del suo percorso universitario e di vita, Zaki ha presentato apposita istanza al pubblico ministero egiziano, impegnandosi a ritornare in Egitto in tempo per presenziare alle successive fasi del processo;

attivarsi per garantire a Zaki di essere presente almeno alla propria seduta di laurea rappresenta una scelta obbligata per un Paese che riconosce il garantismo, la presunzione di innocenza e la libertà della scienza e dello studio quali veri e propri principi fondamentali della Repubblica,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per appoggiare la richiesta di Zaki di ottenere un permesso temporaneo di espatrio dall'Egitto per partecipare alla propria seduta di laurea, anche valutando le opportune iniziative diplomatiche necessarie a garantire sul piano internazionale il rilascio di tale permesso.

(4-00526)

FAZZONE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, è stato previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale concesso in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio;

con decreto 17 gennaio 1992 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un bando di gara per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale agevolata e che con nota ministeriale n. 794/01 del 12 luglio 2001 ha comunicato alla Prefettura di Roma la realizzazione di 54 alloggi realizzati nel comune di Roma;

la Prefettura di Roma a seguito di avviso pubblico n. 3909/Gab del 3 aprile 2002 con scadenza il 24 aprile 2002 ha assegnato in locazione 54 alloggi di edilizia agevolata ai dipendenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, dell'ex Corpo forestale dello Stato, nonché i dipendenti del Ministero della giustizia e personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o personale di altre amministrazioni comunque impegnati o coinvolti

nella lotta alla criminalità organizzata che hanno prestato e prestano servizio nell'ambito della provincia di Roma, a seguito di trasferimento d'ufficio, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991;

per la realizzazione dell'intervento edilizio in data 21 gennaio 2004 è stata stipulata con il Comune di Roma apposita concessione del diritto di superficie sui comparti in località Mazzalupo, nella zona di Boccea;

dal 2005 risultano 54 famiglie di dipendenti delle forze dell'ordine assegnatari dell'alloggio sociale costruito in edilizia residenziale agevolata, in immobili ubicati a Roma, Collina delle muse, Boccea, in via Splendore, attualmente coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;

dal gennaio 2023 la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del Comune di Roma, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo sul mercato gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine con particolare violazione della finalità pubblicistica della realizzazione degli interventi edilizi;

il 24 maggio 2023 il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, con nota inviata a tutti gli organi competenti (Regione Lazio, Roma capitale e prefetto di Roma), ha invitato a verificare il rispetto della normativa in materia di edilizia agevolata e la possibilità, da parte degli assegnatari, di riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa vigente;

la Regione con nota del 19 giugno 2023, a seguito del tavolo tecnico richiesto dal competente provveditorato alle opere pubbliche, ha fornito chiarimenti sul fatto che gli alloggi realizzati con il programma non potranno essere "liberamente utilizzati" dal soggetto attuatore, stante la finalità pubblicistica imposta dalla legge di finanziamento, come disposto dall'art. 5, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

appare necessario e improrogabile che gli assegnatari degli alloggi intravedano la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa di settore, in subordine, o prevedere, alla scadenza dei contratti in essere, una proroga *ope legis* a tempo indeterminato o che in analogia fattispecie si possa recuperare il contributo finanziario e il diritto di superficie,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano mettere in campo in ordine alla vicenda, al fine di evitare gli sfratti delle famiglie coinvolte delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

se ritengano necessario, per quanto di competenza, adottare iniziative normative per introdurre disposizioni sul diritto di prelazione agli assegnatari degli alloggi realizzati a seguito di contributo pubblico in materia di edilizia residenziale agevolata.

(4-00527)

[MIRABELLI](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#), [LOSACCO](#), [CAMUSSO](#), [VERINI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [GIACOBBE](#), [BAZOLI](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [PARRINI](#), [DELRIO](#), [D'ELIA](#), [MANCA](#), [ROSSOMANDO](#), [CASINI](#), [FINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

l'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, e in particolare, al comma 2, prevede che i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza;

il successivo comma 3 prevede che "i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato", e il comma 4 disciplina le sanzioni in caso di uso delle strutture senza autorizzazione;

l'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede che "per la

circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario";

il successivo comma 3 prevede che, per il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

specifica, altresì, che l'autorizzazione ha una validità di 5 anni e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

mentre, per il primo rilascio, la certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza è gratuita, in quanto costituisce un'attività medico-legale per finalità pubbliche garantita dal servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), per il rinnovo i richiedenti devono rivolgersi al proprio medico curante, il quale, operando in regime libero-professionale, può applicare un costo anche molto elevato;

a quanto si apprende, sono assai numerosi i casi di persone che sono costrette a pagare anche oltre 70 euro al fine di ottenere tale certificazione;

considerato che tale disposizione appare particolarmente vessatoria nei confronti dei disabili permanenti o delle persone affette da malattie degenerative, le quali si vedono costrette ad attestare nuovamente una condizione che, considerata la propria condizione, ha ben poche speranze di migliorare nel corso degli anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tempestivamente disposizioni correttive dell'articolo 188 del codice della strada e dell'articolo 381 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di semplificare le procedure previste per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, e delle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, e di consentire a costoro di accedere gratuitamente alla certificazione necessaria al rinnovo;

se non ritengano, altresì, opportuno prevedere per i soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, accertata ai sensi del comma 3 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495, la possibilità di beneficiare, in deroga alla scadenza della validità di 5 anni prevista dal regolamento, di un'autorizzazione di tipo permanente.

(4-00528)

[MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [PIRRO](#), [NAVE](#), [DE ROSA](#), [SIRONI](#), [ALOISIO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel corso dell'anno 2019, ai tre fratelli imprenditori acerrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sono stati confiscati 222 milioni di euro dopo la condanna in via definitiva nel mese di maggio 2017 per disastro ambientale nei territori di Acerra, Caivano, Qualiano e Bacoli (Napoli);

come risulta dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha dedicato un intero capitolo di una propria relazione sulla Campania, presso gli stabilimenti Pellini sono state illecitamente gestite circa un milione di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, molti dei quali provenienti da stabilimenti del Nord Italia;

gli imprenditori ricevevano il rifiuto e dopo aver effettuato una declassificazione unicamente di natura cartolare lo smaltivano illecitamente: i rifiuti liquidi erano sversati direttamente nel bacino dei regi lagni e nelle campagne dell'agro aversano e napoletano; i rifiuti speciali solidi anche pericolosi erano ceduti quale *compost* o smaltiti direttamente mediante tombamento su in terreni a destinazione agricola ed in cave adibite illegalmente a vere e proprie discariche;

in particolare, insiste la Commissione, l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti agricoli con sostanze pericolose ha assunto connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa. L'immissione di ingenti quantità di percolato di discarica dall'impianto dei Pellini nei regi lagni e, poi, per tale via, direttamente in mare era dimostrata dalla ripresa video effettuata dagli inquirenti, da cui emergeva che il corso d'acqua aveva improvvisamente cambiato colore, assumendo quello del percolato di discarica;

considerato che:

ad oggi, nonostante la condanna a 7 anni di reclusione, grazie a una serie di sconti di pena, i condannati in via definitiva per disastro ambientale aggravato risultano essere già liberi da molto tempo;

sebbene risulti agli atti processuali che costoro abbiano concorso a scaricare milioni di tonnellate di veleni nelle campagne e nei canali tra Acerra e tutta l'area a nord di Napoli, a causa del ricorso opposto dai tre condannati, il provvedimento di confisca di primo grado risulta provvisorio, dovendosi celebrare i tre gradi di giudizio;

più specificamente, i giudici della VIII sezione della Corte di appello di Napoli, nonostante avessero riunito la camera di consiglio da diversi mesi, non hanno ancora emanato la sentenza che, tuttavia, dovrà essere emessa entro 18 mesi, altrimenti il tesoro confiscato potrebbe essere restituito ai fratelli Pellini per decorrenza dei termini;

numerosi ambientalisti acerrani, guidati dagli attivisti Alessandro Cannavacciuolo e Antonio Montesarchio, nel mese di maggio 2023 hanno protestato all'esterno del Tribunale di Napoli, chiedendo al presidente della VIII sezione penale della Corte di appello, dottoressa Caturano, di scongiurare il rischio della restituzione dell'intero patrimonio confiscato in primo grado ai fratelli Pellini, tra cui 200 case, ville, elicotteri e numerosi appartamenti, già messi in affitto dallo Stato fruttando una rendita annuale milionaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e delle tempistiche di giudizio, tenuto conto dell'imminente e concreto rischio del dissequestro dei beni.

(4-00529)

CUCCHI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

come riportato da organi di stampa, tra via Cannelle e via Coldelce, nella località di Colbordolo nel comune di Montelabbate (Pesaro e Urbino) la strada risulta piena di buche e spesso si riempie di fango e acqua;

le condizioni del manto stradale rischiano di causare incidenti gravi;

in quella via abita, tra gli altri, un uomo tetraplegico che si trova a dover affrontare altri ostacoli oltre a quelli a cui è sottoposto quotidianamente;

considerato che:

gli abitanti di quella via hanno richiesto al Comune di Montelabbate di intervenire per aggiustare la strada in data 9 giugno 2018 e 30 luglio 2019 e hanno richiesto di accedere agli atti relativi ai criteri di assegnazione dei lavori di manutenzione delle strade dal 2018 alla data della presentazione della domanda (21 luglio 2021);

il Comune ha rifiutato la richiesta in data 20 agosto 2021 e una seconda richiesta è stata fatta in data 29 ottobre 2021 e di nuovo rifiutata in data 25 novembre 2021;

una nuova richiesta è stata mandata via PEC dall'interrogante in data 7 giugno 2023 senza ricevere alcuna risposta;

in 6 anni non sono stati apportati miglioramenti alla strada e le condizioni continuano a essere pericolose per automobilisti e motociclisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare l'amministrazione locale affinché metta in sicurezza un tratto di strada che è abbandonato a sé stesso da anni e che rischia di ledere la sicurezza dei residenti e delle persone che vi transitano.

(4-00530)

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Sensi ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00050 (testo 2), del senatore

Boccia ed altri.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.